

---

## Dep n. 5/6

---

Dicembre 2006

### Ricerche

Bernard Vincent, *Slaveholding Indians. The Case of the Cherokee Nation*  
p. 1

Federico Rahola, *La forma campo. Appunti per una genealogia dei luoghi di internamento contemporanei*  
p. 17

Giovanna Procacci, *L'internamento di civili in Italia durante la prima guerra mondiale*  
p. 33

Carlotta Latini, *Una giustizia d'eccezione. La giurisdizione militare e la sua estensione*  
p. 67

Adriana Lotto, *Diritti umani e cittadinanza in Hannah Arendt*  
p. 87

Iside Gjergji, *Espulsione, trattenimento, disciplinamento. CPT e forza lavoro clandestina*  
p. 97

Roger Daniels, *I casi giudiziari dei cittadini americani di origine giapponese, 1942-2004*  
p. 121

Lauso Zagato, *L'eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani*  
p. 137

Barbara Rogalla, *Justitia in the shadow of Australia's immigration detention centres*  
p. 157

Cristiana Fioravanti, *Conflitto arabo-israeliano e minori palestinesi*  
p. 167

**Documenti**

*Schiavitù e discriminazione razziale nelle leggi indiane, 1827-1864* (B. Bianchi)  
p. 173

*Jeremiah Evarts e i diritti delle nazioni indiane* (B. Bianchi)  
p. 179

*Le “Leggi di Norimberga”* (A. Lotto)  
p. 199

*I congedi razziali dei militari ebrei italiani nel 1938-1939* (G. Cecini)  
p. 217

*Gli scritti di Eileen Fletcher sulla repressione britannica in Kenya, 1956* (B. Bianchi)  
p. 231

*“Le generazioni rubate”. La rimozione forzata dei bambini indigeni* (F. Tamisari)  
p. 255

*I diritti civili nell’URSS, 1917-1936* (E. Magnanini)  
p. 273

**Strumenti di ricerca**

*Profughi, legislazione e istituzioni statali nella Grande Guerra* (M. Ermacora)  
p. 309

*Cittadini stranieri di nazionalità nemica* (B. Bianchi)  
p. 323

*Migrazioni forzate, asilo, integrazione e reintegrazione* (S. Tiepolato)  
p. 359

**Recensioni e schede**

J. Bhabha-S. Schmidt, *Seeking Asylum Alone. United States Report* (M. Ermacora)  
p. 381

G., M., G. Cardosi, *La giustizia negata* (M. Ermacora)  
p. 385

D. Ceschin, *Gli esuli di Caporetto* (M. Ermacora)

p. 389

“Cultures & Conflits”, n. 57, 2005, *L'Europe des camps* (D. Costantini)  
p. 393

M. Flores, *Il genocidio degli armeni* (A. Ferrari)  
p. 397

G. De Martis, *Dalle Samoa ad Auschwitz* (A. Scartabellati)  
p. 401

U. Jayasinghe, *Donne - non più una minoranza dimenticata* (M. Brunello)  
p. 409

A. Kristof, *L'analfabeta* (A. Lotto)  
p. 413

C. Latini, *Governare l'emergenza* (M. Ermacora)  
p. 415

M. L. Marcílio, *Orfani dei vivi* (V. Castagna)  
p. 419

N. Radojcic-Kane, *Domicilio sconosciuto* (A. Lotto)  
p. 421

N. Radojcic-Kane, *Ritorno a casa* (A. Lotto)  
p. 423

B. Vincent, *Le sentier des larmes. Le Grand exil des indiens cherokees* (B. Bianchi)  
p. 425

N. El Saadawi, *Woman at Point Zero* (F. Coin)  
p. 429

R. Rocker, *Leggendo “Sindrome da filo spinato”* (A. Scartabellati)  
p. 441

R. Daniels, *Prisoners without Trial. Japanese Americans in World War II* (B. Bianchi)  
p. 449

**Immagini**

*Comfort Women. Storia e propaganda nella documentazione fotografica (M. A. Odetti)*  
p. 367

---

## Slaveholding Indians: the Case of the Cherokee Nation

---

di

*Bernard Vincent*

**Abstract:** Questo saggio si sofferma su un aspetto spesso dimenticato della storia Americana: sulla diffusione della schiavitù tra gli indiani insediati in molte zone degli Stati Uniti e sul trattamento da loro riservato agli schiavi di origine africana, anche dopo la deportazione di massa nell'Oklahoma (nota come "Il sentiero delle lacrime"). L'esempio più significativo di questa tradizione - una tradizione radicata nella storia indiana, riemersa e incoraggiata dallo sviluppo su larga scala della schiavitù tra i bianchi - è quello dei Cherokee, nonostante si trattasse della nazione indiana più avanzata, o forse proprio per questa ragione. Tale mutamento non fu soltanto riprovevole sul piano morale, ma si rivelò politicamente disastroso nel momento in cui, i Cherokee e altre tribù deportate che adottavano la schiavitù, per salvare la propria organizzazione sociale, appoggiarono la Confederazione durante la Guerra civile. Il prezzo che dovettero pagare fu estremamente alto.

In one of his best short stories, *Red Leaves*, William Faulkner describes two Indians—Basket and Berry—strolling across the slave quarters of an antebellum southern plantation, and exchanging ideas about slavery. "In the old days, Basket says, there were no quarters, no Negroes. A man's time was his own then. He had time. Now he must spend most of it finding work for them . . . to do." And they both agree that those blacks "are like horses and dogs," that "nothing contents them save sweat," and that "they are worse than the white people." At one point, they even evoke cannibalism, one of the Indians complaining that their flesh, which he tasted only once when he was "young . . . and more hardy in the appetite than now, [had] a bitter taste." Their common conclusion, however, is that black slaves "are too valuable to eat *now*" (my italics). The only sensible course to take, they finally admit, is to "do as the white men do." Basket and Berry will therefore "clear the land and plant it with food and raise Negroes and sell them to the white men for money."<sup>1</sup>

This is fiction, of course, and it seems that Faulkner knew little, in fact, about the material culture of the Chickasaws or Choctaws he described. To use his own phrase, he "made them up."<sup>2</sup> Yet, as he made them up, Faulkner, as Gene Moore

---

<sup>1</sup> "Red Leaves," *Collected Stories of William Faulkner*, Random House, 1950, pp.313-41.

<sup>2</sup> Lewis M. Debney, *The Indians of Yoknapatawpha: A Study in Literature and History*, LSU Press, Baton Rouge 1973, p.11. Faulkner sometimes described the Indians as "a lazy indolent people" [*Faulkner in University: Class Conferences at the University of Virginia, 1957-1958*, ed. Frederick L. Gwynn and Joseph Blotner, Vintage, New York 1959, p.63, but there were no Indians where he lived. Therefore, "with no experience to draw upon and with his aversion to research, Faulkner makes no pretension to accuracy in his treatment of Indian life" (Debney, p.12). See also the issue on

has shown, posited “the Indians not as noble savages or ‘primal ecologists’ but as doubly alien, without a cultural identity of their own.”<sup>3</sup> Faulkner thereby pointed to a fact (which it is nowadays not politically correct to mention)—the fact that blacks, as slaves, had “preserved a far more natural and unified culture than the borrowed and degraded cultural trappings of their masters,” when those masters were red. The reason for that preservation, Moore goes on to say, is that, contrary to the Indians, black slaves had never had the means, nor the opportunity, “of assuming the prestigious attributes of an alien culture,” and had therefore managed “to preserve their own cultural identity.” Compared to them, the slaveholding Indians of North America were clearly losers on two essential scores: they had, at least in part, lost their original identity, and they had *not* become “white,” i.e. socially, culturally and politically equal to their white models. They were at best a surrealistic caricature of the dominant group, and that is what “Red Leaves” is indeed all about.

Some historians maintain that slavery is a universal phenomenon; others, like Peter Farb, argue that slavery “has never been proved to exist in any primitive society *beneath the level of the state* (my emphasis), except where the primitives learned slave making from a more complex culture.”<sup>4</sup> To this assertion one is tempted to oppose the now well-known fact that the infamous ‘triangular trade’ between Europe, Africa and the Americas would neither have appeared nor prospered without the preexistence of local African pre-state forms of servitude.<sup>5</sup>

Be that as it may, when Christopher Columbus landed on the island of Hispaniola in 1492, he not only discovered that the island contained gold mines (“countless quantities of gold”)<sup>6</sup> and was inhabited by ‘Indians’ (the Tainos). He also discovered that those Indians played a ball game of their own, gambled on the results, and had slaves, which they occasionally used as a convenient means of paying off gambling debts.

The subsequent Conquistadors of Latin America were equally surprised to find out that slavery and human sacrifices—let alone anthropophagy—existed on a large scale in the Maya as well as in the Aztek or Inca civilizations: in those

---

“Faulkner’s Indians” of *The Faulkner Journal* 18, no. 1-2 (fall 2002 / spring 2003), edited by Gene M. Moore (a publication of the University of Central Florida).

<sup>3</sup> Gene M. Moore, “‘European Finery’ and Cultural Survival in Faulkner’s ‘Red Leaves,’” in *William Faulkner’s Short Fiction*, an international symposium edited by Hans H. Skei, Solum Forlag, Oslo 1997, p.363.

<sup>4</sup> Peter Farb, *Man’s Rise to Civilization, as shown by the Indians of North America from Primeval Times to the Coming of the Industrial State*, Dutton, New York 1968, p.141.

<sup>5</sup> On this particular point, see Olivier Pétré-Grenouillot, *Les traites négrières : essai d’histoire globale*, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, Paris 2004.

<sup>6</sup> Christopher Columbus, *The Letter of Columbus on His Discovery of the New World*, USC Fine Arts Press, Los Angeles 1989.

societies, apart from ritual sacrifices, slaves were used in both agriculture and warfare, and stood, if anywhere at all, at the very bottom of the social ladder.<sup>7</sup>

If we now move in time and space and look up to North America, what do we find? We find that slavery existed among the Indian tribes of the Northwest Coast (from California to the Canadian border and beyond). There were of course no black slaves in that area. As in South and Central America, the slaves of the Northwest Coast were either the victims of ‘debt slavery’ (a consequence of gambling, again) or, more frequently, war captives from other tribes. As Farb puts it, in a culture whose central preoccupation was not material affluence, “the ‘slave’ was more a trophy of war and a prestige item than a producer of economic wealth.” The slave had no rank of his own in the society and was not really part of it. An object of contempt, he could only marry another captive and could be killed “at the whim of his master.” Farb’s conclusion is that a society of this kind, although it did have a number of slaves (the number is unknown) cannot rightfully be called a ‘slave society’.<sup>8</sup>

In the South-Eastern part of what has become the United States, there were also slaves among Indian tribes, but the case is radically different, if only because the bondsmen were black and the practice of slavery was borrowed from the white colonizers (although, as we shall see, some forms of aboriginal bondage had, there too, existed prior to the arrival of white settlers and traders). Strangely enough—or not so strangely—not much has been written on those slaveholding Indians nor on the life of their slaves, even by specialists of Native American history: the subject has received very little attention in the United States (compared to the mountains of books on Afro-Americans and Native Americans), none at all in France, and probably none in the rest of Europe. It was not until the late 1970s that at least two reliable treatments of the subject appeared in print in the U.S. Rudi Halliburton, Jr.’s *Red over Black: Black Slavery among the Cherokee Indians*<sup>9</sup> was published in 1977, soon followed in 1979 by Theda Perdue’s *Slavery and the Evolution of Cherokee Society, 1540-1866*<sup>10</sup>. Both books are fascinating and extremely well documented. Theda Perdue is a better writer than Halliburton (who, for the most part, simply sticks to facts and documents), but her neo-marxian approach based on class analysis tends at times to oversimplify the complexities of Indian history.

I shall here focus on the Cherokee tribe, partly because it is a better documented case, but also because, toward the end of the eighteenth century, the Cherokees became the chosen keystone of the U.S. Government’s “civilization program”... whose ironic and tragic outcome was the Trail of Tears.

---

<sup>7</sup> See, for instance, C. A. Burland, *Peoples of the Sun: The Civilizations of Pre-Columbian America*, Praeger, New York 1976); or, more exhaustively, *The Cambridge History of Latin America*, vol. 1, Cambridge University Press, New York 1984).

<sup>8</sup> Farb, *Man’s Rise to Civilization*, *op. cit.*, p.141.

<sup>9</sup> Rudi Halliburton, Jr., *Red over Black: Black Slavery among the Cherokee Indians*, Greenwood Press, Westport, CT 1977. Henceforward referred to as *Red*.

<sup>10</sup> Theda Perdue, *Slavery and the Evolution of Cherokee Society, 1540-1866*, The University of Tennessee Press, Knoxville 1979. Henceforward referred to as Perdue.

### I. The Pre-Removal Scene

Slavery existed among the Cherokees long before the arrival of European settlers. Slaves were obtained mostly by warfare. Female captives and children were usually spared from death. “In the Cherokee matrilineal kinship system, it was the women of the clan who were in charge of torturing the captives, and finally scalping and burning them” (Perdue, 8). They also had the power to “pardon” them. The captives that were not killed (a minority) were either adopted and fully incorporated into the clan or remained outside the kinship system as slaves who had no rights whatsoever and lived on the fringe of society. In the subsistence-based economy of the aboriginal Cherokees, slaves did not represent an economic asset. They simply helped “their masters in the performance of many of the same tasks” (hunting, carrying burdens, and other servile work) or “helped women in the various aspects of cultivation” (Perdue, 15).

Things changed when the first white traders arrived (around 1674). The Cherokees became increasingly dependent on European manufactured products (knives, hatchets, hoes, guns) and they in turn were suddenly threatened with being enslaved by the whites. It was in fact after the ‘Jamestown massacre’ of 1622 that “the Indians who had previously been treated as friends [by white settlers] could now be enslaved and forced to work . . . or exported to Bermuda.”<sup>11</sup> The enslavement of Indians was actively encouraged by the white colonial authorities, and traffic in Indian slaves developed on a large scale. The Cherokees themselves often participated in “slave raids, [thus] obtaining slaves to exchange for English goods” (Perdue, 26). In 1708, the population of South Carolina “totaled 9,850 [people], including 2,900 African slaves and 1,400 Indian slaves”: in other words, slaves of both colors represented 44% of the population, and one slave out of three was an Indian!

An important *cultural* shift also took place. War captives became the personal property of the captors, so that Cherokees owned slaves “individually and not communally” (Perdue, 34). The desire to accumulate wealth which had no place in their traditional way of life began to play an important, if not a central role in their culture, thus preparing the ground for the future adoption of Western economic habits. It was probably because of these mimetic capacities that the Indians of that region were called the “five *civilized* tribes.”

The Indian slave trade expanded until the Yamassee War of 1715-17 in North Carolina, after which it declined steadily. This decline, Perdue argues, “can probably be attributed to the fact that the African wrenched from his homeland with no opportunity to escape and return represented a better [and safer] investment” for the whites (Perdue, 37). Plus, Indians could be removed farther west, and their lands “grabbed”—something which obviously could not be done with the Africans!

It should also be remembered that the Jamestown settlers purchased their first cargo of Africans in 1619, only twelve years after the founding of the colony, and at about the same time they started enslaving Indians (after the 1622 Jamestown

---

<sup>11</sup> Almon W. Lauber, *Indian Slavery in Colonial Times Within the Present Limits of the United States*, Corner House Publishers, Williamstown, MA 1970 [1913], p.118.

massacre): slavery can therefore be regarded as virtually ‘consubstantial’ with American history—at least until 1865 when abolition was officially proclaimed. But the first encounter between Indians and blacks probably dates back to 1526, when Lucas Vásquez de Ayllón, escorted by 500 colonists and about 100 African slaves, undertook to establish a settlement near the mouth of the Pedee River in South Carolina. Ayllón soon died of fever. After his death, disputes broke out among the settlers and some of the slaves escaped in the forest and found refuge with the local Indians, who had never seen black-skinned individuals before. “Black slaves later accompanied Spanish expeditions to the Cherokees, including those of Hernando de Soto in 1540 and Juan Pardo in 1567” (Perdue, 36).

After these first encounters, the employment, by white settlers, of enslaved Indians alongside African slaves “produced extensive contacts between the two peoples,” but increasingly Cherokees became acquainted with blacks in another manner—as “warriors capturing black bondsmen” (Perdue, 36, 37). A treaty signed between the British and the Cherokees in 1730 encouraged the capture of African fugitives: “For every slave so apprehended and brought back, the Indian that brings him shall receive a gun and a matchcoat [woolen mantle].”<sup>12</sup> It did not take the Cherokees long to understand that the capture of black slaves was a profitable activity. Several possibilities existed for them: they could catch runaway slaves and return them in exchange for a reward, or they could steal slaves from one settler and sell them elsewhere to some other white planter. Also the “English urged the Cherokees to sell them all the blacks whom they seized from Indians friendly to the French [while] the French in turn rewarded the Cherokees handsomely for blacks abducted from English plantations.” In 1789 for instance, in Georgia alone, “one hundred and ten blacks were captured by the [local] Cherokees” (*Red*, 6, 12).

In the beginning, Cherokees would rarely keep black slaves for their own use, although Cherokee women were quicker in accepting black bondage because it “immediately lightened their traditional task of tilling the fields” (*Red*, 8-9).<sup>13</sup> But, over the years, more and more of the Cherokee hunting lands were either lost in wars or ceded to white colonizers through treaties, so that Cherokees were increasingly forced to become “sedentary and agrarian.” Spurred by the example of white planters, “they continued to abandon the communal cultivation of land and began to operate their farms on an individual basis”: the availability of black slaves and their employment on the farm made this change possible and certainly sped it up (*Red*, 12).

In addition, intermarriage between whites and Indians probably accelerated the economic and cultural rapprochement between the Cherokees and their European

<sup>12</sup> Alexander Hewatt, *An Historical Account of the Rise and Progress of the Colonies of South Carolina and Georgia, 1779*, London 1779, 2: p.8.

<sup>13</sup> Some of the men must have had a similar attitude, based on sheer realism: “It is generally agreed,” William McLoughlin writes, “that the Southeastern Indians at first welcomed runaway slaves because they had important skills which were helpful to the Indians; e.g., they could speak English and thus serve as interpreters and negotiators with whites; they knew how to repair guns and traps, to shoe horses, to improve agricultural methods, to spin and weave, to make butter, to build houses, barns and wagons” (William G. McLoughlin, “Red Indians, Black Slavery and White Racism: America’s Slaveholding Indians”, *American Quarterly* 26, no. 4 [October 1974], p.368.

models. As Halliburton explains, “some traders who married Cherokee women amassed property, and their plantations soon rivaled those of the Carolinas in size. They purchased black slaves and left them and other properties as an inheritance to their half-Cherokee children” (*Red*, 6): hence the fact that, over time, there were many more mixed-blood slaveowners among Cherokees than full-bloods. In 1835, for instance, the Cherokees of Georgia owned a total of 776 black slaves: there were 23 full-blood slaveowners possessing a total of 69 slaves; 14 female slaveowners possessing a total of 70 slaves; and 73 mixed-blood Cherokees who possessed 637 slaves (i.e. 82% of the total number).<sup>14</sup>

By the end of the eighteenth century, the Cherokees, increasingly anxious to acquire manufactured goods through the sale of deerskins, “had seriously depleted their supply of game.” Coupled with various and large cessions of land,<sup>15</sup> excessive hunting resulted in a growing economic crisis which had a profound effect on Cherokee culture, working habits and division of labor: “gradually men began to take over more and more of the agricultural tasks traditionally reserved for women [and] only when the identification of women with agriculture had ended [did] the [large-scale] introduction and utilization of slave-labor for cultivation by even a minority of Cherokees [become] possible” (Perdue, 53).

This evolution was suddenly facilitated and accelerated when in the last decade of the eighteenth century George Washington and his Secretary of Defense Henry Knox decided to launch an ambitious program aiming at civilizing the ‘savages’: the idea was to transform the Indians, and first of all the Cherokees, into farmers motivated by the concept of individual property and profit. The idea was also to convert them to the practice of republicanism; to help them, with the assistance of missionaries, to ‘rise’ from animism to the Christian faith; and to save them from illiteracy in order to turn them into educated citizens.

This project, later on taken over and amplified by Thomas Jefferson, was on the whole enthusiastically received by the Cherokees. Accepting the challenge and playing the game—even better than was expected—they became farmers,<sup>16</sup> artisans, laborers; they opened schools and built churches; some became Christians, others freemasons,<sup>17</sup> some were both; over time they had their own lawyers and doctors; they created a library, a museum, a learned society, and launched their own newspaper, *The Cherokee Phoenix*, which still exists today. A few Cherokees,

---

<sup>14</sup> *Red*, 190 (additional notes).

<sup>15</sup> For instance, between 1776 and 1794 the Cherokees had to cede to the white authorities or colonists some 20,000 square miles of hunting lands. They had already signed 10 treaties (with land cessions) during the colonial period, and they would have to sign 10 more between 1794 and 1835. The whole list is to be found in Charles C. Royce, *The Cherokee Nation of Indians*, Aldine Publishing Co., Chicago 1975, p.256.

<sup>16</sup> “In 1835, 224 Cherokee families operated two farms, 77 operated three, 33 operated four, 17 operated five, 8 operated six, 1 operated seven, 1 operated nine, and 1 family operated a total of thirteen farms. Moreover, 93% of all Cherokees operated at least one farm” (*Red*, p.20).

<sup>17</sup> The most famous Cherokee freemasons of the time were : John Ross, Joseph and David Vann, John Ridge, Stand Watie and Elias Cornelius Boudinot (son of Elias Boudinot, editor of the *Cherokee Phoenix*). See William R. Denslow, *Freemasonry and the American Indian*, Missouri Lodge of Research, Fulton, MO 1956.

predominantly but not exclusively ‘half-breeds’, as they used to be called, were extremely successful and wealthy, owning large plantations, dressing like Europeans, living in substantial mansions, served and assisted by numerous slaves. An 1824 census indicates that there were at the time 16,000 Cherokees in the South-Eastern states (30% more than in 1809), *not including* 1,277 black slaves (an increase of almost 120%).<sup>18</sup> In 1822, they instituted a Supreme Court and in 1827 drafted and adopted a Constitution of their own, modeled on the U.S. Federal Constitution and based on the separation of powers.

The government of the Cherokee Nation was to a large extent in the hands of Cherokee slaveholders: “Of the twelve signers of the [Cherokee] Constitution of 1827 . . . eleven owned bondsmen . . . [they owned in fact] 22% of all the slaves in the Cherokee Nation” (Perdue, 57). Theda Perdue argues that the Cherokee planter, “driven by the desire to make a profit, amass a fortune, and protect his financial investment, attempted to imitate the plantation society of the white South [but] could not entirely *escape his Indian heritage*”(58, my italics). I think she thereby suggested (unlike Faulkner) that slaves were on the whole better treated at the hands of Indian masters than they were on white plantations. This was probably true before the great Removal (less true afterwards, as we shall see). Rare indeed, at the time, were the unhappy slaves that would run away from an Indian plantation to that of a white master. “Noticeably lacking in the Cherokee [black] code,” Perdue goes on to say, “[were] laws dealing with insubordination and rebellion, and the majority of punishments [were] reserved for the masters and not the slave” (58). Also, as Circe Sturm points out, “Cherokees did not indulge in mob violence [and their] Nation has no record of mass lynching.”<sup>19</sup>

True, but there were also a number of laws passed by the National Council which all tended to control and restrict the activities of black bondsmen: runaway slaves from white plantations were regarded and treated as “intruders,” and free blacks from outside could not reside in the Cherokee Nation without a special permit; intermarriages between Negro slaves and Indians, or whites, were unlawful (male offenders were punished with fifty-nine stripes on the bare back—female offenders with only twenty-five); purchasing goods from slaves was prohibited; slaves could neither own property, nor buy or sell liquor, nor take their masters to court for maltreatment or other forms of abuse. And those things happened: after the murdering of a slave by his discontented mistress, the Cherokee agent in Arkansas, Reuben Lewis, wrote to the Secretary of War that “there is no law or custom among the Cherokees to protect the lives of that poor unfortunate part of the human Species” (*Red*, 42)—but was there any in the white slave states?!

The growing presence of missionaries in the Cherokee country was of no great help to the slaves. In their sermons, they would generally side with the Indian ruling class and base their Sunday exhortations on biblical passages favorable to human bondage: “Bid slaves to be submissive to their masters and give satisfaction

---

<sup>18</sup> See B. Vincent, *Le sentier des larmes: le grand exil des Indiens cherokees*, Flammarion, Paris 2002, p.46.

<sup>19</sup> Circe Sturm, *Blood Politics: Race, Culture and Identity in the Cherokee Nation of Oklahoma*, University of California Press Berkeley, Los Angeles, London 2002, p.68.

in every respect . . . so that in everything they may adorn the doctrine of God our Saviour” (Titus 2: 9-10); or “Let all who are under the yoke of slavery regard their masters as worthy of all honors” (Timothy 6: 1-2). Most of the Indian slaveowners were not taken in by that kind of discourse, and few indeed were those who became Christian at heart, but they easily and quickly understood that it was in their interest to allow slaves to go to church on Sundays, even if some of them had to travel “as far as twenty miles to attend church services” (*Red*, 28).

One essential difference between white and Indian slaveholders was that, according to Halliburton, “the Cherokees did not experience the practice of slavery *and [bad] conscience* [emphasis mine] that permeated much of the United States. They never felt the need to justify slavery and never expressed the opinion that slavery was in the best interest of the black . . . Slavery was justified only on the basis of benefits that accrued to the masters” (*Red*, 38).

In proportion as the original civilization program became real, a growing number of whites began to realize the dangers contained in the planned evolution of Cherokees. If indeed the Indians became ‘civilized’, if the hunter became a farmer and cultivated his fields with the help of slaves, and if in addition he was a normal educated church-going citizen, on what ground could the remaining Indian lands be confiscated from such ‘Americans’? In the late 1820s, Georgia decided to take action, and based it on an agreement signed by Thomas Jefferson in 1802: the agreement stipulated that Georgia would cede to the Union all the western territories included in its original charter, *while the United States promised, in exchange, to buy all the Indian lands located in Georgia and redistribute them to white Georgian settlers.*

Four events marked the pivotal year 1828: the election of John Ross, a rich full-blood Cherokee slaveowner, as ‘Principal Chief’ of the Cherokee Nation; the election of Andrew Jackson to the White House; and the decision of Georgia to invalidate all the legislation recently adopted by the Cherokee National Council, including its Constitution, and to place all Cherokees and Cherokee possessions under its sole political jurisdiction. The final, crowning event was the discovery of large quantities of gold in Cherokee territory.

The fate of the Cherokee Nation was then sealed: however ‘civilized’ and ‘American’ they had become, they would, willingly or unwillingly, be removed *en masse* to some western land, on the other side of the Mississippi River. In 1830 Congress passed the historic ‘Removal Act’, which gave President Jackson the authority to organize the exclusion and relocation of the Cherokees and other southern Indians in the West. In accordance with the 1802 agreement signed by Jefferson, the lands and other properties of the Cherokees were to be redistributed to the Georgians, and this was done through a lottery system. The ruling of the Supreme Court—in *Worcester v. Georgia* (1832)—was, as is well known, of no avail.

## II. The Post-Removal Scene

The prospect of a wholesale removal divided the Cherokee Nation into two radically opposing groups: the traditionalists, led by John Ross, who refused, whatever the cost, to leave the land of their ancestors; the modernists, led by Major

Ridge, his son John Ridge, Elias Boudinot, editor of the *Cherokee Phoenix*, and his brother Stand Watie, who were willing to negotiate with Andrew Jackson. The first group, known as the National Party, was far more numerous than the other. Ross and his group stuck to their guns and rejected all forms of compromise. The modernists, on the other hand, considered the removal of their tribe as inevitable, doubted that resistance would succeed, and preferred to obtain through negotiation the best possible material and moral terms for their departure and transfer. In December 1835, in the presence of some 500 Cherokees (out of 16,000), John Ridge and his allies signed, at New Echota, the capital of the Nation, a treaty by which they relinquished all claims to Cherokee lands east of the Mississippi River in exchange for five million dollars to cover spoliations, and a large tract of land (seven million acres) located in the north-eastern part of Indian Territory (today's Oklahoma). From that moment on, the signers and their followers were referred to as the 'Treaty Party'—an expression construed by the other group as meaning the 'Traitors' Party.

In the past, several removals had already taken place: "as early as 1790 . . . small bands of Cherokees [had moved] westward into Arkansas and Texas to escape the encroachments of white men . . . In 1817 a group of Western Cherokees, who were to become known as 'the Old Settlers', [moved] to Tennessee . . . By 1820 there were approximately 6,000 Western Cherokees [who] in 1828 signed a treaty with the United States" and exchanged their Arkansas lands for territory located further west in present-day Oklahoma (*Red*, 39-40). But the displacement proposed, or rather imposed, by the Removal Act of 1830 and the New Echota Treaty of 1835 was on a much larger scale since it concerned the entire Cherokee Nation.

Theda Perdue argues that the division between the National Party and the Treaty Party resulted from the development of "two distinct classes within Cherokee society not only in an economic sense but also in terms of values and world views" (68). As I see it, this kind of distinction is too reductionist. The leaders of *both* parties were rich planters. They owned or hired slaves and none had a bad conscience about it, nor were they in favor of emancipation. John Ross, for one, leader of the National Party, possessed a plantation and a ferry, had 19 slaves working on 170 acres of fields and orchards. His daughter was destined to marry into the finest Philadelphia society, and finally did. His own brother, Lewis, had 41 slaves. His treasurer, John Martin, had 100 slaves. Among the Treaty Party leaders, Major Ridge had some 30 slaves and his son, John, 21 (*Red*, 22-27). Like everybody else, John Ross took his own slaves to Oklahoma and never thought of freeing them although he was both a Christian and a freemason. It must also be noted that this 'traditionalist' leader was so acculturated to white society that he could not speak Cherokee and had to use an interpreter when addressing—in English—his own National Council!

The real difference, it seems to me, between the two opposing parties had to do with pragmatism, not with social class. The members of the Treaty Party did care for their traditional lands too but, contrary to the Conservatives, they believed that fighting for the status quo against the United States was hopeless. They were certainly more 'americanized' than many members of the other group but, in terms

of values and with regard to slavery, none of them ever dared to do what nationalist Lewis Ross, brother of the Principal Chief, did on the eve of the forced removal: suspecting that there would be a high demand for slaves in Oklahoma, he bought 500 black bondsmen and had them transported by boat for sale in the new territory!<sup>20</sup> Once displaced and relocated in Oklahoma, the Ross family was even wealthier than before, and John Ross took to living with all his slaves in a magnificent mansion called 'Rose Cottage'.

The period following the removal of the Cherokee Nation was one of violence and chaos. The 'Old Settlers' expected the newly-arrived Cherokees to "accept their previously established government, laws, and chiefs" (Perdue, 73). But Ross and his nationalist friends, who far outnumbered the Old Settlers, refused to comply, and strove to keep their former institutions and laws alive. Hoping to render Ross powerless, the Treaty Party sided with the Old Settlers, but in June 1839 its key leaders (Major Ridge, John Ridge, Elias Boudinot) were cold-bloodedly assassinated by members of the National Party—who used as justification a law of 1829 (originally proposed by Major Ridge himself!) which made the unauthorized cession of Cherokee land to whites a capital offence. Only Stand Watie was able to escape: twenty years later, he reappeared as brigadier general in the Confederate army, burned down John Ross's beautiful mansion ('Rose Cottage') at Park Hill, and at the end of the Civil War was the last Confederate general to surrender (June 23, 1865).

These murders resulted in growing chaos and increased political factionalism. In Oklahoma, most Cherokees "no longer felt that they controlled their destiny, and a sense of rootlessness and the feeling that life had little meaning pervaded the Nation" (Perdue, 75). For many of these humiliated and dispossessed people, respect for life and property ceased to have any value. Lawlessness spread, placing all forms of property, including slaves, in jeopardy. Blacks, including the few free individuals that then existed, became subject to seizure and sale—only 17 free blacks were left in the Cherokee Nation in 1860! (*Red*, 117). Abducted slaves were usually taken to Arkansas or Texas where they could more easily be sold.

But the disregard for law and the restlessness of their Indian masters soon rubbed off on the slaves themselves, who were in turn tempted to disobey, run away, or even rebel. Some would head back east or go to California or to one of the free states; others "chose to remain in Indian territory and took refuge with the Seminoles" (Perdue, 81) whose black code was much less stringent. In 1842 and 1848 two important black rebellions occurred. The Cherokees managed to suppress one revolt, the other was defused in time, but these attempts resulted "in a paranoia throughout the Nation" (Perdue, 83), and a tightening up of the Cherokee black code.

In order to identify their human property, and retrieve runaways more easily, some Cherokee masters branded their slaves. Intermarriage, *in whatever form*, was declared illegal: William McLoughlin sees this as a proof that, over time, white

---

<sup>20</sup> B. Vincent, *op. cit.*, 162; John Ehle, *Trail of Tears: The Rise and Fall of the Cherokee Nation*, Anchor Books, New York 1988, p.362.

“racism” had actually contaminated southeastern Indians<sup>21</sup>; so does Circe Sturm, in *Blood Politics*, maintaining that Cherokees could not but “replicate the racial ideologies and practices of the U.S. federal and state governments.”<sup>22</sup> In addition, not only were slaves forbidden to own any property (not even livestock as they used to in the good old days), but new laws prohibited “the teaching of free blacks or slaves to read and write” (Perdue, 88): violators would be expelled from the limits of the Cherokee Nation. Rapes were also severely punished, but in ways that reeked of discrimination: one hundred lashes for a white rapist; “death by hanging” for any Negro charged with having raped “any free female, not of Negro blood” (*Red*, 64). Indeed, over time, the Cherokee slave code became as comprehensive, and as harsh, as that of the Southern states. Two factors are to blame: (1) the achievement, after some time, of a semblance of unity between the Old Settlers and the newly arrived Cherokees, signaled by the adoption of a new Constitution (which denied citizenship to both free blacks and slaves); (2) the fact that in the unified Nation slavery continued to flourish, with Cherokees buying or selling slaves among themselves as well as with other tribes or white traders.

“The hiring out of slaves [also] continued to be common practice. Missionaries—even antislavery missionaries—were sometimes obliged to hire slaves from their parishioners for domestic help, nursing duties, and other work” (*Red*, 69). Since it was much cheaper to hire bondsmen than to buy them, the practice of hiring out slaves “proved a boon” (Perdue, 107) to any Cherokee in need of additional laborers—and there were many. In business transactions, Cherokees used slaves as a security: “the slaves worked for the lender until the principal was repaid, then they were returned to their masters.” Or they were used as “transferable capital” in payment for services rendered.” Also “the exchange of blacks for real estate improvements was common” (*Red*, 85). In the post-removal period, black slaves thus became an economic asset throughout the Nation, and the slavery market expanded, inevitably creating new hazards and a parallel reinforcement of the black codes.

On the eve of the Civil War, according to the 1860 census, there was a total of 2,504 black slaves in the Oklahoma Cherokee Nation (60% more than in 1835, on the eve of the Great Removal). Only 2% of the Cherokee population owned slaves (*Red*, 177).<sup>23</sup> But this fact did not prevent the Cherokees as a whole—or almost as a whole—from siding with the white Southerners during the great national struggle over slavery and emancipation. To whatever faction they belonged, however rich or poor, most Cherokees were hostile to the idea of freeing slaves. They were so intolerant of abolitionist sentiments that the missionaries or school teachers who dared disseminate antislavery doctrines “often found themselves threatened with banishment from the Nation” (*Red*, 91). In proportion as slavery became a central issue in local as well as national politics, a growing number of Oklahoma

<sup>21</sup> William G. McLoughlin, *op. cit.*, p.382.

<sup>22</sup> Circe Sturm, *op. cit.*, p.54.

<sup>23</sup> According to another source, the Oklahoma Cherokees were 17,000 at the time of the Civil War, and had a total of 4,000 black slaves (23,5% of the population): see Michael Roethler, “Negro Slavery among the Cherokee Indians, 1540-1866” (Ph.D. diss., Fordham University, 1964), 161.

missionaries expressed their doubts about the ‘peculiar institution’, but excluding slaveowners from their churches was a step they were unwilling to take: “We regard it as *certain*,” they would argue, “that the Apostles, who are our patrons, did receive slaveholders to the communion of the church” (*Red*, 98).

Stand Watie, who had become a wealthy planter and slaveowner, unhesitatingly rallied to the Confederates—like the vast majority of the Oklahoma Cherokees—and became the first Indian general in American history. With his help, and John Ross’s half-hearted approval, “two Cherokee regiments were raised for the Confederate service” (*Red*, 128).<sup>24</sup> John Ross had first sided with the Union but, impressed by the first victories of the Confederate army (in particular at Bull Run and Wilson’s Creek), and anxious to preserve the unity of his Nation, he rather reluctantly decided to change sides and support the South. When the winds of war began to shift, Ross and some of his friends readjusted their position once more. Ross was ‘lucky’ enough to be arrested by Northern troops and to be sent in (comfortable) ‘exile’ to Philadelphia, where he remained till the end of the war. “Stand Watie promptly declared the office of principal chief vacant and assumed the position himself” (Perdue, 137).

When hostilities had initially broken out, the Cherokee slaveowners who joined the Confederate army had to leave their families and slaves behind. Some “took or sent [them] to the Choctaw Nation, Texas, or elsewhere for the duration of the war. [But] many black slaves remained in the Nation and continued to be faithful to their absentee masters; sometimes they were the sole occupants of plantations” (*Red*, 130). Uncertain about the outcome of a conflict in which their own future was at stake, they did *not* try to take advantage of the situation, but simply chose to keep quiet and bide their time.

In February 1863, members of the Cherokee faction that had remained loyal to the Union met in council and repudiated the alliance with the South, which was now on its way to total defeat. Taking their inspiration from President Lincoln’s recent Emancipation Proclamation, the Federal Cherokees “passed an act which emancipated slaves and abolished slavery within their Nation” (*Red*, 131). The signers, although they were the first group to abolish slavery voluntarily during the Civil War, had in fact little to lose because they had no, or very few, slaves. The large slaveowners were practically all supporters of the South, and “they totally disregarded the [emancipation] law” adopted by the pro-Union group (*Red*, 133).

And so did the Federal authorities! When the war ended, they indeed claimed that, since most Cherokees had aligned themselves with the Confederacy, “all existing treaties between the two nations were void” (*Red*, 133). A post-Civil War treaty was eventually signed in Washington on July 19, 1866. It provided that, in Oklahoma, the Cherokees—but also free Negroes and freed slaves—had the right

---

<sup>24</sup> “One, the First Regiment Cherokee Mounted Rifles, was under the command of John Drew (a supporter of John Ross). The other, the Second Regiment Cherokee Mounted Rifles, was under the command of Stand Watie” (*Red*, 128). During the summer of 1862, when Union forces entered the Cherokee Nation and the early successes of the Confederates began to prove ephemeral, Drew’s regiment went over, almost totally, to the Union side. For further detail, see Perdue, 133 ff. and Annie Heloise Abel, *The American Indian as Slaveholder and Secessionist*, University of Nebraska Press, Lincoln and London 1992 [1915], passim.

to settle in and occupy a territory “which include[d] a quantity of land equal to one hundred and sixty acres for each person who [might] so elect to reside in the [said] territory” (*Red*, 134). Regarding those who had found refuge outside the Cherokee Nation during the war, Article 9 stated that all free blacks and all freedmen, and their descendants, “who may return within six months . . . shall have all the rights of native Cherokees” (*Red*, 135). Alas, many of them were not informed in time, and returned home *after* the fateful date of January 19, 1867—to discover that “they were not citizens, but intruders” and were no longer entitled to a tract of tillable land (*Red*, 136). The outcome of war was in their favor, but once again fate and the injustice of history were against them, and many were then forced to live from hand to mouth. To make matters even worse, in 1910, a grandfather clause in the new Oklahoma constitution disenfranchised all blacks: those former slaves, or their descendants, “became so discouraged with their lot that they [engaged] in a forlorn effort to return to Africa.”<sup>25</sup>

In 1860, slaves represented 43.72% of the total population of Georgia, and 38% of all whites families owned slaves,<sup>26</sup> whereas, as already noted, only 2% of all Cherokees were slaveholders in Oklahoma. From a quantitative standpoint, the difference is glaring, and things cannot compare. But one can point to important qualitative parallels.

When studying the condition of the black slaves of Cherokee masters, one cannot but observe that their work activities and living conditions were quite similar to those of their counterparts in the Southern states. One essential difference was that the Cherokees, whether or not they owned slaves, never questioned the legitimacy of slavery, never experienced any qualms of conscience about it, never felt the necessity to justify (or condemn) it morally, never developed any kind of ‘underground railroad’ within their Nation, never established any abolitionist movement. Even today “there appears to be little or no feeling of guilt” among them (*Red*, 144). The explanation is probably of a cultural or anthropological order: as Claudio Saunt recently pointed out, for southeastern Indians “only people with kin relations within a larger clan network . . . were considered human... In fact, the opposition between slavery and freedom is peculiar to Europeans; for many other peoples, the opposite of slavery is kinship.”<sup>27</sup> It is hardly surprising, then, that the Cherokees did not feel guilty about slavery. One, moreover, can understand that a people under siege as the Cherokees were, dispossessed of their ancestral lands by the greed of a rival and conquering culture, their traditions undermined and debased, and forced *en masse* onto the tragic Trail of Tears, would be too focused on their own catastrophe to make the additional effort of having a Christlike attitude toward another group of downtrodden people. Nor should one forget the central paradox which characterized their evolution: the more ‘civilized’ they became, or were asked to

---

<sup>25</sup> William G. McLoughlin, *op. cit.*, 383.

<sup>26</sup> Source: Historical Statistics of the United States (1970).

<sup>27</sup> Claudio Saunt, “‘The English has now a mind to make slaves of them all!’ Creeks, Seminoles, and the Problem of Slavery.” *American Indian Quarterly* 22, no. 1-2 (winter-spring 1998), p.160.

become, the more proslavery and, if I may say so, the more ‘white’ they tended to be, in both sensibility and practice.

When reading some of the documents and testimonies of the time, one is tempted to think that the Indians were on the whole less cruel to their slaves than their white models. One of my aims here was to show that the so-called ‘benevolence’ of slaveholding Indians, and of Cherokee slavery in particular, is a myth: a myth which, incidentally, was above all “created by the missionaries, Indian superintendents, and Cherokee agents,” all of them taking care not to displease the influential Cherokee slaveowners when writing their official reports (*Red*, 144). And a myth that enables the historian to avoid adding in any way to the Indian’s historical burden. In part, it is probably because of that mythical benevolence that the case of slaveholding Indians has been so much neglected and has given rise to so little research: why indeed bother about something that is not perceived as problematic or questionable? Not a single line, for instance, in John Hope Franklin’s famous history of Negro Americans, *From Slavery to Freedom*. Not a single line!

In recent months, the colleagues to whom I mentioned the fact that I was working on slaveholding Indians in North America expressed surprise—most of them, if not all, admitting that they had never heard of the existence of black slaves among American Indians. It is high time that some attention be, at long last, given to these slaves. Their story was tragic, but leaving it untold would be an additional injustice.

### Selected Bibliography

Abel, Annie Heloise. *The American Indian as Slaveholder and Secessionist*, University of Nebraska Press, Lincoln and London 1992 [1915]. Excellent on Indians as secessionists, but barely mentions the existence of slavery among Native Americans!

“C”. “Slavery Among the Indians.” *Southern Literary Messenger* XXVIII (May 1859): pp.333-34. Anonymous but interesting point of view of a proslavery Southerner.

Farb Peter. *Man’s Rise to Civilization, as shown by the Indians of North America from Primeval Times to the Coming of the Industrial State*, Dutton, New York 1968.

Foster, Laurence. *Negro-Indian Relationships in the Southeast*, University of Philadelphia Press, Philadelphia 1935. Focuses on the Seminole Indians.

Halliburton, R., Jr. *Red over Black: Black Slavery among the Cherokee Indians*, Greenwood Press, Westport, CT 1977.

McLoughlin, William G. “Red Indians, Black Slavery and White Racism: America’s Slaveholding Indians.” *American Quarterly* 26, no. 4 (October

1974): pp.367-85. Emphasizes the 'racist' dimension of Indian attitudes in the practice of black slavery.

Mooney, James. *Myths of the Cherokee and Sacred Formulas of the Cherokees*. 19th and 7th annual reports, *Bureau of American Ethnology* (reprint: Charles & Randy Elder, Booksellers, Nashville, TN 1982).

Perdue, Theda. *Slavery and the Evolution of Cherokee Society, 1540-1866*, The University of Tennessee Press, Knoxville 1979.

Porter, Kenneth W. *The Negro on the American Frontier*, Arno Press & New York Times, New York 1971.

Roethler, Michael. "Negro Slavery among the Cherokee Indians, 1540-1866." Ph.D. diss., Fordham University, 1964.

Saunt, Claudio. "'The English has now a mind to make slaves of them all!' Creeks, Seminoles, and the Problem of Slavery." *American Indian Quarterly* 22, no. 1-2 (winter-spring 1998): 157-81. An extremely well documented article. Also his *A New Order of Things: Property, Power and the Transformation of the Creek Indians, 1733-1816*, Cambridge University Press, New York 1999.

Sturm, Circe. *Blood Politics: Race, Culture and Identity in the Cherokee Nation of Oklahoma*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002. An in-depth analysis of the 'blood, color and race' issue as historically experienced by the Cherokees.

Willis, William S. "Divide and Rule: Red, White and Black in the Southeast." *Journal of Negro History* 48 (July 1963): pp.157-76.

Also: *Laws of the Cherokee Nation, passed during the years 1839-1867, compiled by the authority of the National Council*, Missouri Democrat Print, St. Louis, MO: 1868; reprint: Scholarly Resources Inc., Wilmington, Delaware 1973.

### Cherokees Slaves and Slave Owners in 1835

<u>Alabama</u>	<u>Tennessee</u>	<u>North Carolina</u>	<u>Georgia</u>	<u>TOTAL</u>
NUMBER OF CHEROKEES				
11 424	2 528	3 644	8 946	26 542
NUMBER OF CHEROKEE HEADS OF FAMILY				
244	427	644	1 461	2 776
PERCENTAGE OF SLAVEHOLDING FAMILIES				
16.39	13.34	2.48	6.57	
TOTAL NUMBER OF SLAVES OWNED				
299	480	37	776	1 592
% OF SLAVES TO CHEROKEE POPULATION				
2.61	18.98	1.01	8.67	6

Source: R. Halliburton, Jr., *Red over Black*, Greenwood Press, Wesport, Conn 1977, p.191.

---

# La forma campo

## Appunti per una genealogia dei luoghi di internamento contemporanei

---

di

*Federico Rahola*

Abstract: The essay begins with the remark that our time is marked by the presence of thousands of peoples being forced into a stateless existence without nationality. These bodies are considered a surplus, for which internment camps are not only the sole available space, but also what that defines them as people worthy of being interned and deported. Camps represent the condition that physically indicates the overall crisis into which a totalitarian system, a concept of right and a form of citizenship can fall. In this sense, camps indicate the way in which new status, class and race differences are articulated in the frame of the global deterritorialization.

«Il nostro tempo – il suo moderno imperialismo militare, le ambizioni quasi teologiche dei suoi governanti dispotici e totalitari – è il tempo dei rifugiati, dei profughi, dell’immigrazione di massa».

Edward Said, *Reflections on exile*.

Riflettendo in prima persona su quella particolare esperienza di *displacement* che con tono vagamente elegiaco si definisce esilio, Edward Said ricorreva a queste parole, quasi a ribadire una cesura radicale. Il presente non sarebbe più tempo di singolarità eccentriche e fuori posto, di apolidi perseguitati per ragioni politiche, religiose o di “moralità” tutte indubbiamente aberranti ma in ogni caso *ad personam*. È invece un tempo segnato dalla presenza di masse intere costrette all’apolidicità e alla non appartenenza, senza che questo si configuri quasi mai in termini di responsabilità individuali. Rifugiati, profughi e migranti possono lasciarsi alle spalle storie diverse, miserie diverse, riscatti diversi, ma saranno sempre considerati “masse” - quasi a rappresentare l’opposto, complementare e dialettico, di quella società degli individui di cui continua a parlare molta sociologia contemporanea. Che l’esilio sia divenuto qualcosa di anacronistico e romantico, qualcosa che non siamo più, lo prova il fatto che oggi alle persone “fuori posto” si associano definizioni ben più prosaiche, che nel lessico del diritto internazionale e umanitario vengono raggruppate in un pugno di truismi: *internally displaced* (e cioè sfollati), *asylum seekers* (sempre sfollati che però hanno attraversato i confini dei territori di pertinenza), *temporary refugees* o rifugiati di

*prima facie* (individui in fuga ai quali, non essendovi condizioni che impediscono il riconoscimento dello statuto di rifugiati, viene assegnato un asilo *pro tempore*), fino ai migranti, “economici” o meno, “regolari” o meno – e qui senso comune e consuetudine giuridica non riescono a trovare nulla di meglio che *illegal aliens* (dove alieni è comunque lapsus significativo, rivelando la siderale estraneità di tali soggetti, indipendentemente dal possesso di un foglio che ne autorizzi la permanenza).

Artifici giuridici, nient'altro che parole, definizioni che però producono ciò che indicano, come un dito puntato verso la luna... In questo caso si tratta di indicare un punto limite, una condizione che sfugge a quell'artificio nominalistico che appartiene al diritto (un individuo, una definizione, uno status) perché eccede ogni definizione univoca, ogni criterio partitivo di appartenenza. Il solo modo per poter nominare questo “eccesso” sarà allora quello di azzerare condizioni individuali e biografiche, riconducendole a categorie cumulative, massificate, totalizzanti, o reificandole su presupposti nazionali ed etnici. Due ulteriori considerazioni, due precisazioni, vanno introdotte a questo punto.

La prima è che tutte queste definizioni, queste parole che designano altrettanti destini, possono anche concatenarsi e sovrapporsi in un'unica biografia. È possibile, cioè, dopo essere stati costretti a sfollare dalla propria casa intraprendendo una marcia forzata verso il nulla (e ricadendo quindi nella definizione anodina di *internally displaced*), riuscire a oltrepassare i confini al cui interno si è stati costretti a sfollare per chiedere asilo in un paese terzo (ecco l'*asylum seeker*, il “richiedente”); può succedere poi, ma qui si entra in un campo di possibilità infinitamente più ristretto, che la domanda di asilo venga accolta, seppur temporaneamente, perché nulla, tra tutto il possibile, ne ostacola il riconoscimento (e in questo caso si diventa rifugiati di *prima facie*). Va detto che, salvo rarissime eccezioni, le migliaia di domande di asilo recapitate quotidianamente ai consolati o alle polizie di frontiera restano lettera morta, e il rifiuto non si configura tanto come semplice risposta negativa, tecnica e congiunturale, quanto piuttosto come decreto che segna definitivamente la biografia del richiedente, impedendogli di ripresentare domanda in altri paesi, ad altri uffici e altre polizie di confine: un precedente, insomma, che determina una vera e propria messa al bando e costringe alla clandestinità. Il diritto di asilo, in ogni caso, per il fatto di applicarsi per lo più collettivamente, a interi gruppi, è concepito oggi quasi esclusivamente come strumento a termine, legato alla presunta normalizzazione della situazione di crisi che caratterizza l'area di provenienza e alla auspicata (e comunque stabilita arbitrariamente) cessazione delle condizioni di rischio che ne legittimavano il conferimento: una volta scaduto, si suppone che gli individui in questione facciano spontaneamente ritorno nel paese di origine; in alternativa incomberà su di loro un decreto di espulsione che resterà per lo più potenziale, sussumendo l'esistenza degli ex *internally displaced*, poi *asylum seekers* e quindi *temporary refugees* sotto il segno della clandestinità - e cioè in quello stato ontologicamente precario e ricattabile che precipita nella definizione metagiuridica di *illegal aliens*. Il punto, allora, non riguarda tanto presunte differenze “oggettive” tra individui che condividono una generale condizione di *displacement*, quanto piuttosto l'arbitrarietà di definizioni che

azzerano biografie e segnano destini, e gli effetti politici che così si determinano. Tra tali effetti, che si sovrappongono e ridisegnano globalmente nuove perentorie divisioni di status, uno in particolare merita di essere analizzato.

Passiamo così alla seconda considerazione, che chiama in causa l'oggetto con cui queste pagine intendono confrontarsi. Perché ad ogni passaggio, a ogni definizione, a ogni eventuale tappa della "carriera morale" degli individui in questione, corrisponde un campo, un centro temporaneo attrezzato. Anche in questo caso le formule ufficiali abbondano di eufemismi ed espedienti retorici. Tra giochi di parole in cui l'accento cadrà sull'elemento di temporaneità e di precarietà (assoluta, coinvolgendo tanto i luoghi quanto i soggetti), ovvero sul carattere detentivo, o ancora su quello protettivo e di accoglienza, si susseguono definizioni ossessivamente ripetitive: *Emergency temporary locations*, oppure, nella variante più estesa e meno attrezzata, *Temporary protected areas* (o ancora, in una formula più retorica, *Safe Havens*) per gli *internally displaced*; *Transit processing centres*, o "centri di identificazione", per gli *asylum seekers*; più banalmente *Refugees temporary centres* o "Centri di accoglienza temporanea" per i *temporary refugees*; *Detention centres*, "Centri di permanenza temporanea", *zones d'attente* per i migranti irregolari.

Detta in altri termini, meno eufemistici, se è teoricamente possibile che uno stesso individuo attraversi tutte le definizioni riportate in precedenza, è politicamente costante che ad ogni definizione, per arbitraria che sia, corrisponda uno di questi "centri attrezzati", di queste zone definitivamente temporanee: luoghi di *transito*, la cui assoluta provvisorietà entra in collisione con l'ubiqua e inesorabile diffusione, accompagnando e segnalando i confini altrettanto ubiqui e deterritorializzati del presente.

### **Il campo come forma**

Quando ho scritto una monografia sui campi di internamento di oggi, avanzando l'ipotesi di una "forma", una matrice comune in grado di rendere conto di tutte le fenomenologie, tra loro anche lontane, con cui i campi fanno irruzione nel presente<sup>1</sup>, avevo in mente essenzialmente questa costanza, questa ripetitività, questo transitare permanente per luoghi temporanei. L'idea, cioè, era di leggere i campi come il solo territorio "possibile" in cui confinare l'eccedenza, l'umanità in movimento tra confini e appartenenze univoche. In mente, poi, avevo anche una *demarche* precisa: prima i soggetti e poi i luoghi; che vuol dire raccontare i luoghi attraverso i soggetti, cogliere il senso dei luoghi a partire dallo status dei soggetti. Luoghi "a perdere" per soggetti "a perdere", risposta che eccede per soggetti che eccedono: questa, in poche parole, mi sembrava la linea da seguire. Quell'idea col tempo si è complicata. Vi era, innanzitutto, l'irriducibilità dei soggetti ai luoghi, l'insopprimibile ribellione che attraversa ogni tipo di campo. Ma vi era anche, in direzione opposta, una sinistra complementarità a saldare luoghi e soggetti, e una particolare dimensione "produttiva" di cui sono investiti i campi. Il modo in cui gravano su determinati soggetti come macabro spazio di possibilità; il fatto di

---

<sup>1</sup> F. Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso*, Ombre corte, Verona 2003.

definirne materialmente le condizioni di vita nel tempo (in termini di precarietà) e nello spazio (in termini di confinamento): questo ed altro non consentiva di liquidare i campi come semplici luoghi “a perdere”. Ogni riflessione sui campi, sulla “forma campo”, ritengo allora che debba misurarsi con alcune domande preliminari: cosa significa essere designati come soggetti sul cui destino incombe un campo? Che ruolo gioca un dispositivo come il campo nel produrre questa condizione?

È sostanzialmente nello spazio aperto da tali domande che si gioca l’idea di una “forma campo”, la possibilità, cioè, di rendere conto orizzontalmente di tutti i campi che affollano il presente e, contemporaneamente, di recuperare una trama verticale, un percorso storico in base a cui rileggere la “storia a sé” disegnata da quel dispositivo estremo che risponde genericamente al nome di campo di internamento.

Che i campi siano il luogo che incombe su soggetti “fuori posto” continua ad apparirmi elemento decisivo. Migranti, profughi e sfollati sono infatti accomunati da una condizione di *displacement* che si configura per lo più come azione, come *exit* che evade e svuota le categorie politiche che fissano un individuo a un luogo e uno solo, reclamando materialmente altre forme di (non)appartenenza. Si tratta però di un eccesso che allo stesso tempo diviene sintomo lampante, qualitativo più che quantitativo, di un punto di non ritorno, mettendo in crisi tutto ciò che ancora si rappresenta come “al proprio posto”. Una frase estrapolata da un testo di Stephen Castles e Alistair Davidson sintetizza efficacemente quello che emerge come uno dei caratteri di fondo del presente, e cioè l’implosione, tanto verso l’esterno che al proprio interno, delle forme in cui si è organizzata l’appartenenza politica nel corso della modernità:

Milioni di persone sono privati di diritti poiché non possono divenire cittadini nel paese in cui risiedono. Ancora più numerosi, tuttavia, sono coloro che hanno lo *status* formale di membri dello Stato nazionale ma mancano di molti dei diritti che si è soliti pensare discendano da questa condizione. [...] Ci sono sempre più cittadini che non appartengono, e questa circostanza mina a sua volta la base dello Stato nazionale come luogo centrale della democrazia.<sup>2</sup>

Parole che puntano il dito sulla crisi complessiva di un sistema inclusivo, della possibilità, cioè, di un rapporto dialettico tra inclusione ed esclusione in cui quest’ultima venga riassorbita e superata all’interno di un’idea di diritto, di stato e di democrazia. Mia opinione è che l’esistenza dei campi rappresenti l’indizio più immediato di tale crisi, alludendo a uno spazio sideralmente “altro”, definitivamente aldilà dei confini del diritto e dello stesso Stato.

Esiste una letteratura piuttosto cospicua che descrive i campi di internamento in termini di eccezione. Giorgio Agamben, per esempio, rileggendo la vicenda della sovranità moderna in base alla coppia dialettica biopotere e nuda vita<sup>3</sup>, assume il

<sup>2</sup> S. Castles, A. Davidson, *Citizenship and Migration. Globalization and the Politics of Belonging*, Macmillan, Londra 2000, p. viii. (la traduzione è mutuata da S. Mezzadra, *Diritto di fuga*, Ombre corte, Verona 2001. p. 32).

<sup>3</sup> Si vedano, G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995, e Id., *Lo stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

campo come paradigma assoluto della sovranità, luogo in cui il potere e la vita si confrontano sospendendo ogni mediazione, ogni diritto. Quello di Agamben è un tentativo di riflettere su ciò che si produce come “fuori” rispetto a un determinato ordinamento, e che può essere catturato, “preso fuori” (questo, ci ricorda Agamben, l’etimo di *excipere*<sup>4</sup>), solo sospendendo gli strumenti ordinari del diritto e ricorrendo all’armamentario metafisico della sovranità, in quanto istanza suprema che decreta lo stato di eccezione. In una prospettiva probabilmente più vicina all’idea foucaultiana di governamentalità, credo sia necessario concentrarsi soprattutto sul senso di luoghi e di pratiche che costituiscono/definiscono soggetti senza necessariamente appellarsi a logiche trascendenti di sovranità e al contrario intercettandole su un piano affatto immanente, nei gesti e negli effetti immediati. In altre parole, si tratta di descrivere procedure e dispositivi per la loro immediata capacità produttiva, e cioè, con parole di Foucault, “positiva”<sup>5</sup>. Tale mi appare il significato politico di un campo. Ed è su questi presupposti discreti che ho cercato di sviluppare l’idea di una “forma campo”. Alla base vi erano alcune parole di Hannah Arendt, estratte da un capitolo di *Le origini del totalitarismo* e da appunti sparsi di un libro mai scritto, in cui i campi di internamento venivano definiti sibillantemente come “surrogati del territorio nazionale” per confinare individui che non appartengono<sup>6</sup>. L’impressione era che Arendt invitasse a ragionare sui campi di internamento assumendoli come una specifica matrice in base a cui fosse possibile ricostruire un percorso storico complessivo e *sui generis*. Ed era proprio su questa “matrice” che occorreva soffermarsi, estendendo concettualmente e geograficamente l’intuizione arendtiana. Che cosa si intende per forma? Mi si lasci citare per esteso un passaggio del mio lavoro:

Forma va intesa non tanto nel senso immediato, strutturale, di una cornice neutra, di una matrice in sé priva di segno e di direzione. Piuttosto, e più radicalmente, occorre interpretarla nel significato essenzialmente dialettico di un ‘autentico principio che concretizza’, di uno ‘strano fattore di attrazione che distorce, pregiudica e conferisce uno specifico colore a ogni elemento della totalità’<sup>7</sup>. Quest’idea di forma, se associata alla dimensione di campo isolata da Arendt, permette di cogliere qualcosa che, in tutti i sensi, ‘fa la differenza’. Che tutte le volte in cui irrompe segna un superamento rispetto a ogni precedente esperienza di esclusione e distingue un passaggio non più recuperabile, producendo una differenza radicale. I campi, in altre parole, dal primo momento in cui appaiono e ogniqualvolta si fa ricorso al loro particolare confinamento, segnalano una soglia, un confine definitivamente varcato: ratificano un tipo di esclusione che va oltre ogni forma di marginalità sociale; cessano di dialogare con

<sup>4</sup> G. Agamben, *op. cit.* 1995, pp. 190 ss. gg.

<sup>5</sup> M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione, Corsi al College de France*, Feltrinelli, Milano 2005

<sup>6</sup> “Ogni tentativo, da parte di conferenze internazionali, di istituire uno status giuridico per gli apolidi è fallito perché nessuno status internazionalmente garantito poteva sostituire il territorio dove cacciare uno straniero indesiderato. Tutte le discussioni sul problema si sono impennate da oltre trent’anni a questa parte su un solo interrogativo: come si può rendere nuovamente esiliabile un profugo? L’unico surrogato pratico del territorio nazionale di cui è privo sono sempre stati i campi d’internamento. Già negli anni Trenta questa era l’unica patria che il mondo aveva da offrire all’apolide”. H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano 1996 (2°), p. 389.

<sup>7</sup> Così si esprime Slavoj Žižek a proposito della necessità di recuperare un punto di vista che in qualche modo sappia elevarsi sopra una moltitudine di narrative in conflitto, in costante competizione tra loro. Si veda S. Žižek, *Tredici volte Lenin. Per sovvertire il fallimento del presente*, Feltrinelli, Milano 2003, p.32.

un dentro e probabilmente anche con un fuori. Vanno cioè oltre l'esclusione stessa, non essendo più riconducibili a una particolare economia (quella, ad esempio, delle istituzioni totali) e divenendo il segno di qualcos'altro: qualcosa che ha a che fare con un *eccesso*, che riguarda (e direttamente definisce) l'esistenza di individui che "eccedono" il senso di un luogo (...)<sup>8</sup>.

"Fare la differenza", "dare forma". È questa la specifica dimensione "positiva", e cioè produttiva, dei campi: decretare l'esistenza di individui passibili di internamento e di detenzione amministrativa, e cioè al di là di questioni penali, responsabilità individuali e fattori biografici. L'impronta che i campi lasciano, la loro "produttività", è dunque nel segno della *possibilità* di internamento e deportazione. Nell'assoluta temporaneità cui condannano, nella provvisorietà che ratificano, i campi non sono solo l'unico territorio possibile per individui *displaced*, ma sono soprattutto ciò che, incombendo come eventualità, definisce differenzialmente l'umanità che eccede confini, territori e forme di appartenenza univoche come internabile e deportabile. Tale mi appare il carattere governamentale dei campi: luoghi in cui il potere viene prodotto, dispositivi attraverso cui si produce una "differenza".

Certo, si potrà obiettare che ogni forma di sovranità si sia sempre dotata di dispositivi e strumenti atti a produrre differenze, e che il potere stesso (in qualsiasi forma lo si possa rappresentare, da quella convenzionale e sovrana a quelle più anonime, microfisiche e disciplinari, di un'istituzione) si sia sempre invero nell'atto di produrre una differenza, anche minima, ma incommensurabile. Ed è fuor di dubbio che, anche nel caso di un campo, in gioco vi sia pur sempre una forma di sovranità "istitutiva". Si tratta però di una sovranità che più che essere presupposta, contemporaneamente si produce e produce; e che più che decretare eccezioni al proprio interno, scaturisce da e agisce su uno spazio radicalmente altro rispetto ai confini discreti al cui interno il concetto di sovranità ha trovato il proprio convenzionale campo di applicazione. Nella misura in cui un tale spazio eccede ogni dimensione di confine fondata su un rapporto dialettico tra un dentro e un fuori, e viene progressivamente investito senza però essere mai assorbito e ricondotto all'interno di tali confini, la forma di sovranità che così si produce sarà sempre qualcosa da ridistribuire su una serie di soggetti che non coincideranno (più) con quelli nazionali: che più che eccepire forme di potere statuali e nazionali, le continueranno ad eccedere<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> F. Rahola, *op. cit.* p. 79.

<sup>9</sup> In questa prospettiva, si potrebbe anche estendere il "campo" e far rientrare nella forma campo, accanto alle diverse fenomenologie in cui si manifestano i campi del presente (per immigrati irregolari, profughi, sfollati, richiedenti asilo, rifugiati temporanei), pure situazioni eccezionali e più eclatanti, che immediatamente sembrerebbero chiamare in causa soluzioni e "prestazioni" sovrane molto convenzionali (Stati, eserciti, polizie), se non fosse che si applicano a situazioni di guerra e che agiscono su uno spazio che sta ben al di là dei confini di una sovranità nazionale. Così è, per esempio, per il muro che, come in un famoso racconto di Manuel Scorza, cresce giorno dopo giorno fino a cingere l'intera Cisgiordania, e che è "produttivo" perché, oltre a configurare in modo permanente uno stato sulla forma campo (o a segnalare una forma campo che si fa "stato"), definisce un intero "popolo" come deportabile (definizione già operativa fin dai tempi delle deportazioni dei palestinesi nei campi in Libano e in Giordania dopo il 1948 e il 1967) affidandone la gestione a operatori internazionali. Ma una simile "forma" vale anche per un luogo come Guantanamo, esempio probabilmente estremo di detenzione amministrativa extraterritoriale. Del resto, se da un punto di

Più avanti tornerò sulla questione. Per il momento mi basta sottolineare come i campi disegnino una storia parallela, a parte. Una storia che sembra collocarsi in quello spazio “altro” che Robert J. Walker definisce come *outside of the modern inside-outside*<sup>10</sup>. Storia parallela non significa comunque che i campi non intrattengano un rapporto anche diretto con gli spazi normati e le geografie politiche che definiscono l'appartenenza. Sia per il fatto di puntellare confini (geografici e di status) oggi sempre più incerti, sia per il dato immediato di essere per lo più istituiti e amministrati (o comunque avallati), è semplicemente impossibile recidere il filo che li lega all'esterno, e cioè a quell'“interno” rispetto al quale si configurano come esteriorità siderale. Si tratta però di un rapporto qualitativamente incommensurabile rispetto a quello che caratterizza qualsiasi altro dispositivo detentivo che agisce all'interno di un determinato territorio e di un determinato ordinamento giuridico (carceri, manicomi, ospedali psichiatrici – tutte le istituzioni che dopo i lavori, tra gli altri, di Michel Foucault e di Erving Goffman oggi chiamiamo comunemente “totali”): un rapporto che non ha osmosi, in cui ogni “dialettica” tra esclusione e inclusione, tra un dentro e un fuori, viene meno.

Questa distinzione, tra le altre cose, mi consente di tornare su un passaggio del mio lavoro che ritengo particolarmente controverso: l'idea di superfluità che sembrerebbe accomunare i campi e l'umanità destinata a trovarvi una casa. L'ipotesi in realtà risale ad Arendt, ed è sintomo di una certa idiosincrasia (che a onor del vero sembra caratterizzare più in generale l'intera teoria arendtiana) nei confronti di tutto ciò che non si configuri come astrattamente politico, che non si collochi cioè lungo il confine assoluto, un vero e proprio *finis terrae*, che separa chi appartiene e chi no, il cittadino dall'apolide. Il fatto è che non appartenere non significa non produrre. Tutt'altro. Né è vero che i campi (tutti i campi, di ieri e di oggi) siano necessariamente luoghi improduttivi, a perdere. La loro, però, è una produttività sui generis che non risponde a logiche immediatamente economiche (con l'eccezione dei campi di lavoro forzato), né più prosaicamente “funzionali” (se è vero, ad esempio, che la stragrande maggioranza dei migranti detenuti nei centri di permanenza temporanea viene rilasciata anziché espulsa). Una produttività inscritta appunto nel gesto di definire chi è passibile di internamento, e quindi, secondariamente, anche nel gestire i corpi internati – disciplinandoli, assoggettandoli, amministrandoli, clandestinizzandoli.

Va detto che ricondurre tutti i campi a una comune matrice comporta sempre il rischio di generalizzazioni: nella distanza che separa un campo profughi in Indonesia o nel Darfur da un centro di permanenza temporanea, l'isola di Lampedusa o le enclavi di Ceuta e Melilla, sembra arduo poter rintracciare una “forma” comune. Se la logica “umanitaria” dei primi e quella detentiva che ispira i

---

vista sociologico i campi designano uno spazio che si colloca oltre l'esclusione e la marginalità sociale, da un punto di vista politico alludono a una figura che trascende ed eccede quella convenzionale di nemico, in quanto soggetto che viene combattuto perché/purché riconosciuto, trasformandolo in soggetto extranazionale passibile di internamento indefinito.

<sup>10</sup> Si veda R.B.J.Walker, *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge 1993, e Idem, *L'enigma dell'internazionale*, in “Conflitti Globali”, n.2, Shake Edizioni, Milano 2005.

secondi fanno apparentemente a pugni, questa distanza è però destinata ad attenuarsi sensibilmente allorché si ragiona a partire dalla particolare “esteriorità” dei soggetti in questione rispetto a ogni ordine di appartenenza, e dagli effetti che tale condizione comporta: la “deportabilità” e quindi la particolare “ricattabilità” (“sei tutelato solo se non esci da qui”, “puoi essere espulso da un momento all’altro”) di corpi segnati da un internamento che ne ratifica materialmente la “clandestinità”, l’“illegittimità”, l’assoluta precarietà.

Produttività dei campi, dunque, che risponde della particolare condizione di eccedenza di chi vi è confinato, e pure della specifica produttività che caratterizza tale eccedenza. Anche in questo caso, tuttavia, occorre non generalizzare, dal momento che si rivela a dir poco difficile concepire in termini produttivi le biografie segnate di chi è costretto a sfollare – se non per le specifiche economie che su tali soggetti può sviluppare l’assistenza umanitaria. E la drammatica emergenza delle deportazioni e degli spostamenti forzati ci restituisce al contrario il senso desolato di qualcosa “fuori dai calcoli”, che Arif Dirlik invita a dilatare globalmente:

I “*basket case*”, tutti quelli che non hanno nulla da perdere e si rivelano non essenziali – i quattro quinti della popolazione mondiale, stando alle stime fornite dai manager ‘globali’ – non devono neppure essere colonizzati: basta marginalizzarli. La nuova produzione flessibile ha reso obsoleto il ricorso a forme esplicitamente coercitive e disciplinari nei confronti del lavoro vivo, tanto ‘a casa’ quanto all’estero, nelle colonie. Le persone e i luoghi che non rispondono alle necessità del capitale, o che sono ormai troppo lontani dal poter rispondere efficacemente, finiscono semplicemente per trovarsi fuori dai suoi calcoli<sup>11</sup>.

Parole che danno l’idea di uno scarto assoluto, lontano anni luce da ogni investimento “produttivo”. Tale sembra essere la condizione dell’umanità in esubero che affolla una *shantytown* o un campo profughi: individui esclusi da logiche economiche, per i quali non vale neppure il linguaggio corrente dello sfruttamento. Non credo però che la tragica “superfluità” restituitaci dai milioni di “*basket case*” che il presente produce consenta di leggere l’eccedenza in termini esclusivamente economicistici, e cioè come superflua perché improduttiva. Del resto, proprio la nuova produzione “flessibile” ricorre a forme di coercizione nei confronti del lavoro vivo (domestico, minorile, coatto) che infestano tanto le colonie quanto le metropoli, vedendo sovrapporsi e convivere *maquiladoras* e *sweatshops*, lavoro immateriale e schiavizzato, sussunzione formale e reale. E le migrazioni contemporanee restituiscono una fenomenologia dell’eccesso che risponde a logiche decisamente produttive, quando non di sfruttamento: un’umanità sfruttata proprio perché non rappresentata né riconosciuta, perché clandestinizzata. Il fatto è che distinguere tra un’eccedenza immediatamente produttiva e una invece assolutamente “residuale”, astrattamente politica, pur agevolando letture immediate, finisce per perdere di vista il dato essenziale di applicarsi per lo più alle stesse biografie (a meno che non si voglia prendere alla lettera *partages* come quelli tra migranti economici e sfollati), smarrendo così un *continuum* che diventa cifra di fondo dell’eccesso contemporaneo. Mia opinione è che il vero significato dell’eccesso, tanto come lavoro separato da ogni diritto quanto come vita non

<sup>11</sup> A. Dirlik, *The Postcolonial Aura*, in “Critical Inquiry”, autunno 1994, p. 351.

rappresentata, renda opaca ogni distinzione tra produttività e improduttività, sfruttamento e abbandono. In altri termini, è intorno alla frattura profonda che si insinua tra il lavoro e i diritti e tra la vita e ogni “contesto” che si costruisce il vero confine dell’eccedenza: un confine politico che è anche un confine economico; un confine che disarticola e riarticola ogni relazione tra economico e politico. E da cui emerge, come *fil rouge*, un’immagine ingigantita e deforme dello spettro quotidiano della precarietà che definisce l’esistenza – per riprendere le parole di Castles e Davidson – tanto delle non-persone, gli apolidi di oggi, quanto dei milioni di “cittadini che non appartengono” o la cui appartenenza è ridotta a ombra priva di ogni sostanza.

Per questo l’eccedenza supera confini politici e immediatamente geografici: indica la presenza di soggetti che, al di là di uno sfruttamento immediato e totalmente slegato da una possibile biografia, non contano e non si contano; allude all’esistenza, come tratto affatto decisivo di questo presente, di una quota enorme di umanità che si può alternativamente “usare e gettare”. E, di queste esistenze in transito, designa condizioni di vita che si riducono a una semplice riproduzione biologica (quella che, nel nome dei diritti umani, viene garantita in un campo profughi), e a possibilità di morte (di una morte incensibile e anonima, un “naufragio senza spettatori”) che sono sempre dietro l’angolo. È su questa umanità in eccesso che incombe la figura spettrale di un campo di internamento, come solo territorio possibile, a ratificare una condizione che va oltre ciò che sociologicamente e politicamente si intende per esclusione. Una condizione che materialmente indica la crisi complessiva in cui precipita un sistema inclusivo, un’idea di diritto, una forma di appartenenza. I campi, in questo senso, segnalano il modo in cui si riarticolano le nuove differenze di status, di classe e di “razza” nel quadro dei processi di deterritorializzazione globale. Sono operatori di differenze che sanciscono una condizione che supera ogni rappresentazione convenzionale in termini di esclusione e che probabilmente viene “inclusa”<sup>12</sup> (o meglio reclusa) su basi radicalmente differenziali, se non di vero e proprio apartheid.<sup>13</sup> In un mondo “unificato” dal mercato e tagliato da conflitti permanenti e da confini deterritorializzati, la forma campo, come luogo e come spettro, definisce materialmente l’esistenza di un’umanità in eccesso, e cioè, ancora una volta, internabile e deportabile.

### Una genealogia...

Se i campi disegnano una storia a parte, questa storia nasce lontano da Occidente. Diversi lavori sui campi (da quello purtroppo solo abbozzato di Arendt, a quello “risentito” di Andrej Kaminski, fino al più recente e discutibile di Kotek e

<sup>12</sup> Si veda a questo proposito S. Mezzadra, (a cura di), *I confini della libertà*, Derive e approdi, Roma 2004

<sup>13</sup> È ad esempio nel segno di un vero e proprio regime di apartheid che, secondo Etienne Balibar, si sta andando a configurare il processo di integrazione e di costituzionalizzazione dello spazio europeo, segnato dalla presenza di una sottocategoria di cittadinanza, quella migrante, di cui Balibar ribadisce in particolare il carattere postcoloniale e la condizione di costante deportabilità. Si vedano E. Balibar, *L’Europa, l’America, la guerra*, Manifestolibri, Roma 2004, e Id., *Europe, pays des frontières*, in *Europe Constitution Frontière*, Paris, Éditions du Passant, 2005.

Rigoulot)<sup>14</sup> ne hanno evidenziato le origini coloniali. I primi esperimenti di internamento e detenzione amministrativa di “civili” si registrano infatti in quel particolare “laboratorio” che sono state le colonie: a Cuba, per mano degli spagnoli, nel 1894; in Sud Africa, per mano degli inglesi, sei anni più tardi, inaugurando quello che può davvero essere considerato come “il secolo dei campi”. Queste origini si potrebbero complicare, retrodatandole alle riserve cui vennero confinate le popolazioni native nordamericane; e nondimeno, se si estende questa volta gramscianamente, verso l’interno, l’idea di colonizzazione (con tutti i suoi ordini discorsivi, primo fra tutti quello centrale di “spazio vitale”), la matrice coloniale sembra più che altro avvalorata dal precedente nordamericano. Esiste però una lacuna, solo parzialmente imputabile ad Arendt, che al contrario denuncia con forza i “massacri amministrativi” condotti dalle potenze coloniali, ma più grave nei lavori successivi: riguarda la capacità di interrogarsi sul senso di quest’origine, senza cioè limitarsi a prenderne atto come di un semplice dato storico.

Va detto che i campi non sono il solo “strumento” che nasce nelle colonie e quindi si accentra, finendo per rovesciare il rapporto, la narrazione storicistica in base a cui la storia sarebbe accaduta sempre prima nelle metropoli e poi nelle colonie. In un saggio del 1979<sup>15</sup>, Carlo Ginzburg accenna *en passant* all’origine bengalese delle impronte digitali, utilizzate dalla popolazione locale come pratica diffusa per collocare gli individui nel sistema familiare e di casta, e successivamente mutate dal Raj come dispositivo di identificazione, per controllare e governare la popolazione colonizzata: quando le impronte varcheranno il confine assoluto tra metropoli e colonie, andranno a presidiare un fondamentale confine interno, quello tra “classi laboriose” e “classi pericolose”, suturando la transizione non periodizzabile tra pratiche disciplinari e forme di controllo sociale. Una trama sostanzialmente analoga, e ancor più sinistra, la si può attribuire alla mitragliatrice che, dopo aver dato prova delle sue micidiali potenzialità di distruzione seriale nella guerra civile americana, venne bandita dalle guerre che si svolsero in “Occidente” per giocare un ruolo decisivo nello *scramble for Africa* ed essere impiegata ripetutamente, sempre negli Stati Uniti, nelle ultime campagne contro i nativi e nelle repressioni feroci degli scioperi operai di fine Ottocento. L’irruzione delle *machine guns* tra le trincee della Grande guerra, significa allora che la ‘guerra totale’ a lungo praticata nelle colonie è ormai dilagata nel cuore delle metropoli.

Sempre lungo questo movimento che vede i margini farsi centro e diventare essenziali per capire le vicende “metropolitane”, Aimé Césaire, grande intellettuale martinicano, attivista anticoloniale e teorico della *negritude*, invitava a leggere i fascismi europei come l’importazione di pratiche coloniali direttamente nel cuore dell’Europa “liberale” degli anni Venti e Trenta, una volta che lo “spazio vitale”

---

<sup>14</sup> A. Kaminski, *I campi di concentramento dal 1896 a oggi. Storia, funzioni, tipologia*, Bollati-Boringhieri, Torino 1997; J. Kotek - J. P. Rigoulot, *Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: 1900-2000*, Mondadori, Milano 2001.

<sup>15</sup> Si veda C. Ginzburg, *Spie: radici di un paradigma indiziario*, in Idem, *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino 1986.

delle colonie era stato interamente spartito con la riga e la squadra a Berlino nel 1885. E diceva di più, Césaire. Diceva che il vero tabù infranto dal nazismo, l'orrore oltre l'orrore suscitato da Auschwitz, consisteva (anche) nel fatto, impensabile prima di allora, di poter usare direttamente su "cittadini" delle metropoli ciò che era stato concepibile solo per i sudditi delle colonie, per quell'umanità in eccesso la cui vita e la cui morte risultavano opzioni assolutamente indifferenti e indifferentemente praticabili.<sup>16</sup> Questo particolare sconfinamento, oltre a collocare l'Olocausto in una dimensione per certi versi già "postcoloniale", impone di osservare più da vicino quella situazione di violenza assoluta, "muta e irredimibile", che è stato il colonialismo. E, in particolare, di riflettere su una condizione, quella del suddito, con cui credo sia essenziale confrontarsi per comprendere il significato della forma campo nella trama moderna. In fondo una genealogia dei campi è anche, necessariamente, una genealogia dell'eccedenza, di cui le colonie e soprattutto la figura del suddito rappresentano la matrice, se vogliamo il punto di non ritorno<sup>17</sup>.

Ripercorrere le traiettorie irregolari disegnate dalla "forma campo", a partire dalla sua matrice coloniale, significa allora imbattersi in un movimento "elastico", una storia che dalle colonie è destinata ad accentrarsi in Europa – "provincializzando" l'Europa stessa – per poi riaffermarsi nel problematico e sconfinato scenario postcoloniale del presente. I campi di internamento per civili verranno infatti importati in "Occidente" a ridosso della prima guerra mondiale, nella forma specifica di strutture detentive per prigionieri di guerra e di campi di lavoro, in un primo tempo, e di luoghi in cui internare civili di nazionalità "straniera" successivamente. Sarà poi nell'Europa satura di frontiere degli anni Venti e Trenta che i campi dilagheranno, in uno scenario ancora coloniale e prossimo alla catastrofe. Catastrofe che trova in Auschwitz l'evento destinato a imprimere un sigillo definitivo al secolo breve e alla storia dell'umanità. Dopo l'abisso dei lager e l'assoluto dei campi di sterminio, la presenza della "forma campo" si dirada ma non scompare, assecondando i confini bipolari del dopoguerra: precipita nell'inferno dei gulag sovietici e dei campi di lavoro forzato in Cina e nell'Est europeo; e continua a infestare un intero mondo in via di

---

<sup>16</sup> A. Césaire, *Discours sur le colonialisme*, (1955), Presence africaine, Paris - Dakar, 1989, pp. 12 ss.. Un discorso analogo, e per toni e "passione" probabilmente ancora più radicale, è svolto dal grande intellettuale afroamericano W. E. Du Bois in *The Modern World and Africa* (1946), International Publishers, New York 1992.

<sup>17</sup> In un saggio scritto quasi venti anni fa, in cui la figura generica del suddito, ritradotta in quella gramsciana di subalterno, veniva ulteriormente scomposta lungo le linee di casta e di genere, Gayatri Spivak ha tentato di mostrare come lo stesso statuto "biopolitico" del cittadino, di quel soggetto progressivamente investito e "assoggettato" di cure e di controllo da parte dello Stato moderno, risulti letteralmente impensabile senza tenere a mente i costi materiali che una tale transizione (una storia che Foucault ha scritto "a metà") ha imposto nelle colonie (G.Ch. Spivak, *Can the subaltern speak?*, in Grossberg, Nelson, (a cura di.), *Marxism and the Interpretation of Culture*, University of Illinois Press, Urbana 1988, pp. 271-313). I diritti, sociali prima che politici, di una parte del mondo si "pagano" cioè con diritti che non devono neppure essere negati dall'altra, e cioè con lo sfruttamento, la schiavitù, la morte insacrificabile. Sarebbe un gioco a somma zero, se davvero le conquiste delle metropoli fossero sottratte alle colonie: in realtà ciò che agisce nell'universo coloniale è una radicale assenza di diritti, e da questo "nulla", popolato da sudditi in eccesso, nascono i campi.

decolonizzazione – in Algeria, Indocina, Kenia, Angola. La sua cifra di dispositivo di internamento amministrativo e di “surrogato di patrie perdute” o mai possedute riemerge sostanzialmente verso la fine degli anni Ottanta, disseminandosi sulla superficie apparentemente liscia del presente.

Questa, molto a grandi linee, la storia a sé disegnata dai campi. Al tentativo di ripercorrerla genealogicamente ho dedicato un capitolo centrale del mio libro<sup>18</sup>. Non intendo qui soffermarmi ulteriormente sulle tappe di questo movimento, se non per ribadire più in generale due elementi di riflessione strettamente intrecciati.

Il primo, di metodo, riguarda la specifica direzione che un percorso genealogico chiama in causa. Per genealogia intendo essenzialmente l’ipotesi foucaultiana di una “storia del presente”, un movimento anacronistico che, risalendo indietro, restituisce il presente come appesantito dalla sua stessa ombra proiettata sul passato<sup>19</sup>. È infatti solo a queste condizioni, di un presente che si definisce attraverso il passato ridefinendolo a sua volta, che è possibile recuperare la “storia a parte” che appartiene ai campi. Una storia che dice che ciò che è successo nei campi, a ogni latitudine e in ogni tempo, sicuramente non è spiegabile in assoluto, ma altrettanto sicuramente origina dal fatto che un giorno, nella storia dell’umanità, si è deciso che potessero esistere dei campi, e che degli esseri umani potessero esservi confinati, diventando così qualcos’altro. Ora, il fatto che quel giorno sia storicamente individuabile e geograficamente collocabile nelle colonie, oltre a identificare nella figura del suddito coloniale il “primo” soggetto internabile e deportabile, riconduce ogni discorso sui campi a uno specifico ordine spazio-temporale e allo specifico confine su cui quell’ordine si fondava.

Edward Said, nelle pagine finali del suo libro probabilmente più importante, *Cultura e imperialismo*, invitava a rileggere l’intero progetto coloniale occidentale sulla base di un più generale “principio di confinamento” che ne costituiva al contempo la bussola e la matrice di fondo<sup>20</sup>. L’effetto, a *tromp-l’oeil*, era quello di un mondo dicotomico, spaccato in due lungo il Confine “fisico ed epistemico” che separava metropoli e colonie, sancendo la coesistenza di sudditi e cittadini su un tempo unificato (quello “omogeneo e vuoto” dello storicismo) e una geografia rigidamente polarizzata. Le colonie, in altre parole, si configuravano come uno spazio in eccesso, che evadeva e rimetteva in discussione ogni rappresentazione dialettica dei confini nazionali, ogni logica dentro-fuori, e che per questo veniva ratificato da un diritto coloniale che necessariamente “eccedeva” (e non semplicemente eccepiva) l’ordinamento giuridico delle singole potenze coloniali. Ed era proprio su questa dimensione di eccesso (la cui traduzione discorsiva più immediata confluiva nella retorica di uno “spazio vitale” investito ma distinto, e cioè mai totalmente assorbito) che si fondava il principio di confinamento, l’artificio in virtù del quale lo spazio coloniale poteva coesistere in un tempo progressivo e sincronico (e cioè “moderno”) con quello espansivo delle metropoli.

<sup>18</sup> F. Rahola, *op. cit.*, pp. 101-151.

<sup>19</sup> Si veda M. Foucault, *Nietzsche la storia e la genealogia*, in *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino 1978.

<sup>20</sup> E. Said, *Cultura e imperialismo*, Roma 2002, Gamberetti, pp. 357 ss.

Che l'ordine spazio-temporale delle colonie e il Confine su cui si fondava siano oggi definitivamente superati è argomento che non cessa di suscitare contrapposizioni anche violente. Senza negare la persistenza di rapporti di sfruttamento e dominazione diretta, di occupazioni e protettorati militari che fanno da corollario costante a guerre preventive o di ingerenza, continuo a credere che sia riduttivo rappresentare il presente in termini iterativi e semplicemente (neo)coloniali. In primo luogo perché, così facendo, si finisce per liquidare una volta per tutte quella stagione di movimenti di liberazione e di insurrezioni anticoloniali che rappresenta probabilmente la più straordinaria eredità politica del Novecento. Movimenti che avevano come bersaglio esattamente quel confine e quel principio di confinamento, e che, al di là dei frequenti e innegabili fallimenti in cui sono poi incorsi, hanno contribuito a rovesciare un'intera geografia. È essenzialmente per questo che, da quell'area di studi affollata e pure rischiosamente banalizzante che si richiama al "postcolonialismo", ritengo particolarmente utile recuperare il senso di una transizione avvenuta ma tutt'altro che risolta, problematizzando il significato apparentemente anodino del prefisso "post". In estrema sintesi, si tratta di vedere nel presente le tracce ancora vive di un passato di dominazione che non passa, senza però poterle più ricondurre linearmente a quella geografia polarizzata, a quel Confine assoluto. È questo il particolare movimento "a ritroso" che impone una genealogia: dove il passato incombe sul presente e il presente continua a complicare e stravolgere la trama di un passato. Il che significa, tra le altre cose, che quel Confine oggi si disloca virtualmente dappertutto, a nord come a sud, a est come a ovest, e va a dirimere i centri metropolitani dalle *banlieues*, le dorate *gated communities* postcoloniali dalle *shantytown* e dalle *favelas*. Cosa più importante, significa che il fantasma di quel confine infranto ancora si proietta sui soggetti che lo eccedono: ieri sudditi, oggi migranti, profughi, *asylum seekers*. Individui al di là di ogni forma di appartenenza, che risultano perennemente "fuori posto" perché continuano a superare, violare e trasgredire il fantasma di quel confine infranto. Infine, per tornare all'oggetto centrale di queste pagine, è sempre il fantasma di quel confine infranto che fa sì che la forma campo si dissemini nella superficie apparentemente liscia del presente, popolando di campi tanto le ex metropoli quanto le ex colonie.

Vi è poi un ulteriore elemento, "di merito", su cui è necessario riflettere. Nel tentativo di delineare una genealogia della forma campo, ci si imbatte sempre in storie di insurrezioni, rivolte, confini violati. È cioè in risposta a delle lotte o semplicemente alla violazione di confini che si è ricorso per la prima volta alla forma campo, in base a una logica che radicalizzava quei confini violati: a Cuba, dopo un'insurrezione dei colonizzati; volendo anche nel Sud Africa delle guerre boere (senza però coinvolgere un altro confine interno, quella "linea del colore" tra boeri e nativi che è stata violata ma di certo non ancora superata nel presente), forse anche in Namibia (dove gli herero "concentrati e sterminati" dall'esercito coloniale guglielmino, con la loro semplice esistenza, eccedevano i confini del *Lebensraum* tedesco), sicuramente in Vietnam, in Algeria, in Kenya, in Angola, ecc.

Anche le masse di "senza parte" che popolavano l'Europa degli anni Venti e Trenta destinata a riempirsi di campi (i movimenti operai organizzati, le masse di

apolidi in fuga) hanno espresso più o meno direttamente e in modi affatto diversi questo stesso *potenziale sovversivo*: contestando un principio di inclusione che si fondava su perentori confini di razza, nazione, classe; ovvero, più semplicemente, attraversando tali confini perché in fuga da altri confini che si radicalizzavano o da ghetti cui erano stati secolarmente costretti. In un caso come nell'altro, con la loro presenza "impossibile" hanno rivelato la crisi irreversibile di un modello inclusivo fondato sulla loro esclusione, provocando una reazione che radicalizzerà l'esclusione su un altro livello (fino al parossismo dei fascismi e all'assoluto della Shoah), e cioè ricorrendo a un dispositivo le cui origini non riconducevano all'interno degli ordinamenti nazionali, ma a uno spazio, quello coloniale, che eccedeva il raggio d'azione discreto di quegli ordinamenti. Ecco i campi in Occidente. La loro presenza quindi, oltre a indicare la concreta possibilità della sospensione del diritto all'interno degli stati di diritto, è sintomo di un'esclusione che va oltre l'esclusione nella misura in cui allude a uno spazio che eccede ogni logica "dentro-fuori", ogni figura discreta di confine: uno spazio dove la vita e la morte appaiono semplici alternative biologiche e la pace e la guerra opzioni indifferentemente praticabili e assolutamente reversibili.

L'ultima questione riguarda proprio la "qualità" di questo spazio, e quindi la collocazione geografica e politica dei campi. Si è accennato al fatto che, in una logica eccezionalista, i campi sarebbero il dispositivo per cui una certa forma di sovranità riuscirebbe a concepire e catturare l'esterno al proprio interno. Così, ad esempio, si potrebbe spiegare il modo in cui i centri di detenzione per migranti possono essere ricondotti all'interno di un determinato ordinamento nazionale, andando però a creare un doppio regime giuridico: un regime, cioè, che include differenzialmente, riproducendo una differenza radicale. Effetto innegabile e assolutamente decisivo: al punto da risultare più importante della stessa causa agente, dello stesso potere istitutivo. In altre parole, più vicine all'idea foucaultiana di governamentalità, quando si parla di sovranità occorre tener presente che gli effetti sono spesso più importanti delle cause, nella misura in cui la sovranità stessa, anziché presupposta, è concepita come qualcosa che si produce e che producendosi istituisce differenze. Per questo credo che una lettura eccezionalista – che tende sempre ad anteporre il potere istitutivo dei luoghi agli effetti di potere che si producono sui soggetti – non possa far altro che cogliere l'istituzione dei campi all'interno di una storia destinata ad avvolgersi su se stessa, come in un *loop*, ribadendo continuamente una logica di sovranità inalterata, indistruttibile, onnivora. Una logica, soprattutto, che insiste e "rimbalza" di continuo dentro a confini certi, nazionali, e cioè all'interno di quel "dentro-fuori" rispetto al quale i campi si configurano invece come radicale exteriorità.

Nel mio lavoro, come si sarà capito, ho voluto tener fede a questa exteriorità radicale. Motivo per cui, alla trama che legge i campi esclusivamente come emanazione di una forma di sovranità giuridico-politica che decreta lo stato di eccezione (e quindi come qualcosa che viene incluso "attraverso l'esclusione"), ho voluto perlomeno affiancarne un'altra, forse "postcoloniale", che risulta diversa nella misura in cui mette in discussione soprattutto i confini al cui interno i campi sarebbero istituiti e l'esclusione verrebbe inclusa. Del resto, l'idea suggerita da Césaire che i totalitarismi abbiano importato in Europa ciò che era la regola nelle

colonie non indica solo la possibilità di vedere continuità dentro a una storia, ma più radicalmente la necessità di decentrare quella storia, di leggerla su altre coordinate. Certo, si potrà sempre obiettare che, proprio nelle colonie, lo stato di eccezione fosse la regola. Ma mi sembra che dalle colonie sia emersa soprattutto una diversa “qualità” dello spazio politico, e una diversa forma di sovranità, che sarebbe quantomeno riduttivo ricondurre a quella statale-nazionale attraverso la categoria *pass-partout* (oggi assurta a vero e proprio *ghost in the machine*) di “eccezione”.

L’origine coloniale della forma campo ci suggerisce una direzione diversa, e più “lontana”. Una direzione in base a cui non si tratterebbe solo (e tanto) di vedere come i campi possano essere catturati dentro un ordinamento giuridico nazionale *eccependolo*, quanto piuttosto di cogliere come questi sanciscano il limite del raggio d’azione di quell’ordinamento *eccedendolo*, e cioè segnalando più prosaicamente un confine, tra esclusione e inclusione, tra dentro e fuori, che non si dà più. Assumere fino in fondo la matrice coloniale della forma campo, e quindi scrivere una genealogia dei campi, significa allora ricollocarli nello spazio cui “appartengono”, e cioè in quel “fuori” che eccede ogni rappresentazione discreta dei confini moderni, che ne indica al contempo la spettrale artificialità e l’intrinseca debolezza: “the outside of the modern *inside-outside*”, nel refrain, quasi un *jingle*, suggerito da Rob J. Walker.

I campi, in questa prospettiva, sono il sintomo di uno spazio esterno che una certa letteratura definisce come “internazionale” e che oggi si dovrebbe forse chiamare “globale”: uno spazio che ha sempre ecceduto quello discreto delle nazioni, da cui storicamente è stato investito, devastato, colonizzato, raziato e razzizzato, ma mai assorbito del tutto. Uno spazio che, questo il senso postcoloniale del presente globale, oggi penetra dentro a quello discreto degli stati nazionali, violandone e abolendone i confini, e producendo dei buchi, delle voragini al loro interno. E in ognuno di questi buchi, in ognuna di queste voragini, si insedia un campo.

---

# L'internamento di civili in Italia durante la prima guerra mondiale

## Normativa e conflitti di competenza

---

di

*Giovanna Procacci*

Abstract: During the First World War in Italy, thousands of Austrian civilians - who were living in the territories occupied by the Italian army - and Italian people, - who came mainly from areas near the border,- were interned in very distant places, in particular in the South of Italy and islands. They had been accused of suspect espionage and of anti-patriotic feelings. The internment, an act of administrative police, was carried out by the army; therefore it could even not be preceded by a trial. This led to abuse and liberties, which were suffered, during their last year of internment, by those who were considered political agitators. Many socialist militants and several priests were interned without any evidence of guilt, but only on the basis of suspicions. During this phase of the conflict these measures were taken by the military authorities, but also by the civil authority who dealt with public security. The purpose of my essay is to analyse the norms and the conflicts arising between the two authorities.

All'interno della limitazione dei diritti di libertà dei civili prevista dalle legislazioni di guerra, l'internamento costituì un provvedimento tra i più vasti e punitivi. Ad esso ricorsero tutti i paesi belligeranti che, allo scoppio del conflitto, chiusero le loro frontiere ed espulsero o internarono tutti i cittadini degli Stati nemici. Con il proseguire della guerra, via via che venivano occupati territori del nemico, altre moltitudini di civili furono trasferite lontano dai loro paesi, per essere relegate in baraccopoli o in centri ghettizzati, se non addirittura deportate in campi di lavoro, talora a ridosso delle stesse linee del fronte.

A fianco all'allontanamento dei sudditi nemici, ogni paese belligerante effettuò anche quello dei propri cittadini abitanti nelle zone di operazione; l'evacuazione avvenne non solo per salvaguardarne l'incolumità, ma anche per il timore che si potessero verificare azioni di collusione con il nemico; in questo caso all'allontanamento seguì spesso anche l'internamento. Infine, in termini diversi a seconda dei paesi belligeranti, l'internamento venne attuato per motivi politici: fu infatti questo il mezzo, a fianco ai dispositivi giudiziari, attraverso cui le autorità riuscirono a mettere a tacere non solo l'opposizione pacifista e socialista, ma anche le richieste operaie e la più generale protesta popolare.

Le condizioni di vita di quanti vennero assoggettati all'internamento furono quasi sempre drammatiche: non essendo gli internati civili nella Prima guerra mondiale garantiti da alcuna convenzione internazionale, quanti vi furono sottoposti rimasero senza tutela; in alcuni paesi essi furono obbligati a svolgere lavori forzati e vennero sottoposti a vessazioni da parte sia delle autorità che delle

popolazioni ospitanti; ma anche dove ciò non avvenne, l'abbandono repentino della propria casa e dei propri familiari, la difficoltà o l'impossibilità di trovare un lavoro produssero condizioni di vita drammatiche e spesso insostenibili, sollevando più volte la protesta della Croce rossa internazionale<sup>1</sup>.

Anche in Italia una folla di migliaia di uomini, donne e bambini fu costretta ad abbandonare le proprie abitazioni, per essere inviata in luoghi lontani, quasi sempre privi di adeguate attrezzature di accoglienza. Erano uomini e donne di nazionalità austriaca che abitavano in terre che erano state occupate fin dalle prime settimane di guerra dall'esercito italiano, e Italiani che vivevano nelle contigue zone delle operazioni: gli uni e gli altri furono allontanati dalle loro case sotto l'accusa di attività anti-italiane o sovversive e con la motivazione di costituire pertanto un pericolo per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico [o.p.]<sup>2</sup>.

Il provvedimento di internamento prevedeva l'allontanamento dalle zone di guerra e il trasferimento in centri di smistamento (che furono Novara per quanti sarebbero stati internati al Nord, e Firenze per coloro che erano stati indirizzati al Centro e al Sud) e infine la destinazione in località lontane, nella maggior parte dei casi centri isolati del Sud e delle isole. La decisione di procedere con l'internamento era di competenza delle autorità militari e, in quanto misura amministrativa di polizia, aveva effetto immediato, poteva essere attuata senza preavviso e senza che fossero indicati agli interessati i motivi del provvedimento.

Al pari del rimpatrio obbligatorio e del domicilio coatto – misure amministrative di polizia civile – la disposizione era sottratta al giudizio della magistratura. Il fondamento giuridico era infatti quello del “sospetto” di colpevolezza, fattispecie che prescindeva dall'accertamento di qualsiasi reato. Come ebbe a sostenere il presidente del Consiglio Antonio Salandra, il provvedimento di internamento non doveva essere basato su fatti specifici, che avrebbero portato a un processo di fronte ai tribunali militari e “ad esemplari

---

<sup>1</sup> Sulla situazione dell'internamento nei vari paesi belligeranti, e per una esauriente informazione bibliografica sul tema, si rinvia all'importante saggio introduttivo di B.Bianchi, *I civili: vittime innocenti o bersagli legittimi?*, in *La violenza contro la popolazione civile nella Grande Guerra. Deportati, profughi, internati*, a cura di B.Bianchi, Milano, Edizioni Unicopli, 2006, pp. 56-66, 236; vedi anche, in particolare per l'azione della Croce rossa internazionale, A.Becker, *Oubliées de la grande guerre. Umanitaire et culture del guerre. Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre*, Editions Noësis, Paris 1998, pp. 231-265; Ead.-S.Audoin-Rouzeau, *La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento*, traduzione italiana di S.Vacca, Einaudi, Torino 2002, pp. 59-68.

<sup>2</sup> Il tema è stato studiato per l'Italia soprattutto riguardo agli sfollamenti coatti dai territori austriaci occupati dagli Italiani dell'Udinese e del Friuli isontino fino all'ottobre del 1917: vedi in particolare E. Ellero, *Autorità militare italiana e popolazione civile nell'Udinese (maggio 1915-ottobre 1917). Sfollamenti coatti ed internamenti*, in “Storia contemporanea in Friuli”, XVIII, 29, 1998, pp. 9-107; S. e G. Milocco, “Fratelli d'Italia”. *Gli internamenti degli Italiani nelle “Terre liberate” durante la Grande Guerra*, Gaspari Editore, Udine 2002; si rinvia alla ricca bibliografia compresa nei volumi per gli altri numerosi studi di storia locale, tra cui si segnala in particolare F.Ceccotti, *Internamenti di civili durante la prima guerra mondiale. Friuli austriaco, Istria e Trieste*, in “Un esilio che non ha pari”. 1914-1918. *Profughi, internati ed Emigrati di Trieste, dell'Isontino e dell'Istria*, a cura di F. Ceccotti, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001, pp.71-97. Il destino degli allontanati per motivi di pubblica sicurezza [p.s.] si confuse spesso con quello dei profughi: su quest'ultimo tema si rinvia a D.Ceschin, *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra*, Laterza, Roma Bari 2006.

condanne”, ma “sulla condotta, su relazioni con l’estero, su pubbliche dichiarazioni, su considerazioni, infine, di qualsiasi natura che inducano a far ritenere pericolosa la presenza di individui che anche incoscientemente e senza loro colpa” potessero comunque avvantaggiare la conquista del nemico<sup>3</sup>. Nella legislazione civile la fattispecie del “sospetto” era stata prevista dal codice del 1865, ma era sparita da quello del 1889; conservata nella legge di p.s. del 1889, era in seguito caduta in disuso<sup>4</sup>. La guerra ne permise la riattivazione.

Il provvedimento di internamento permetteva pertanto di agire contro coloro nei confronti dei quali non sussistevano sufficienti motivi per un invio a giudizio presso i tribunali militari, oppure per procedere contro individui che erano stati processati e assolti, o che avevano scontato una lieve pena. Non essendo previsto un atto giudiziario, non si poteva ricorrere in appello: l’unica possibilità per le vittime era dunque, come nei tempi remoti, la supplica.

Per la sua casualità e per la immediata attuazione, l’internamento fu la misura repressiva più temuta dalla popolazione civile, e venne perciò usato anche come mezzo di intimidazione, per dissuadere operai o manifestanti dal procedere nelle agitazioni; ma soprattutto esso divenne strumento di facile repressione, per colpire gli esponenti più di rilievo del partito socialista e in generale per reprimere coattivamente ogni opinione dissenziente per la quale non fosse possibile prefigurare una forma di reato.

Come è ben comprensibile, queste illimitate facoltà di intervento facilitarono arbitri ed abusi; contro di essi, come vedremo, nei primi due anni di guerra, reagì la pubblica opinione, e, per essa, i rappresentanti politici dei vari schieramenti nelle rare sedute parlamentari, soprattutto ovviamente i socialisti. Nella seconda fase della guerra, cambiato il clima politico e iniziata la propaganda contro il “nemico interno”, i provvedimenti furono però attuati senza che venissero più sollevate obiezioni di rilievo. Era la guerra totale quella che si veniva configurando, in cui ogni libertà individuale e garanzia costituzionale cedeva di fronte allo stato di eccezione, e al connesso principio della necessità<sup>5</sup>. Come affermerà anche Orlando, in veste di ministro della Giustizia e dei Culti nel Ministero Salandra, il principio del sospetto “ripugna alla giustizia astratta, ma è reso inevitabile dalla necessità di guerra”<sup>6</sup>. Non a caso l’internamento – sotto la dizione di “confino” – diverrà il principale strumento contro l’opposizione politica del fascismo: come per altri

---

<sup>3</sup> Bozza preparatoria del discorso alla Camera, 10 dicembre 1915, in Archivio Centrale dello Stato, *Comando Supremo, Segretariato generale per gli Affari civili*, [da ora AC], b. 233. L’assenza o meno di colpa riguardava la fattispecie del “dolo”, il cui rapporto con la responsabilità obiettiva era stato disciplinato dal codice Zanardelli; sulla necessità della presenza del dolo per incriminare un soggetto – ovvero sulla consapevolezza e sulla volontà di nuocere – si incentrò il dibattito riguardo alla normativa eccezionale di guerra.

<sup>4</sup> Vedi G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano 1967, pp. 223-29, 242-55; L. Martone, *Introduzione e La difesa dell’ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di L. Martone, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1996, pp. XII-XV, 169-71.

<sup>5</sup> Cfr. G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

<sup>6</sup> Orlando al Commissario aggiunto per i profughi di guerra, 25 agosto 1918, in AC, b. 743.

settori della legislazione, anche in questo campo la guerra costituì un prezioso precedente<sup>7</sup>.

Per la sua estensione numerica e per il suo carattere eminentemente politico, il campo degli internamenti fu forse il principale terreno di scontro tra autorità militare e autorità politica riguardo il rigore dei provvedimenti e il rispettivo campo di azione, scontro che proseguì per tutta la durata della guerra, con una continua revisione delle competenze (l'ultima messa a punto avvenne infatti alla vigilia dell'armistizio, il 24 ottobre 1918).

Il conflitto tra le due autorità attraversò, come vedremo, due fasi: in una prima fase - dall'inizio della guerra fino a Caporetto - il Governo, portato per opportunità politica a mitigare la durezza delle disposizioni dei militari e soprattutto contrario all'estensione abnorme dei poteri militari - cercò, senza eccessivo successo, di contrastare il predominio e il rigore del Comando Supremo [C.S.]. La guerra aveva rappresentato infatti un'ottima occasione per le forze militari per conquistare quegli spazi all'interno della gestione dell'ordine pubblico e dalla vita civile che erano stati loro in parte sottratti nel periodo giolittiano, spazi che il C.S. non aveva intenzione di cedere.

In una seconda fase, coincidente con l'ultimo anno di guerra, con la sostituzione di Diaz a Cadorna e con Orlando divenuto presidente del Consiglio, il potere politico riuscì a imporre nuovamente la propria egemonia sul potere militare. Ma ciò avvenne potenziando una politica di maggiore repressione e limitazione dei diritti individuali, attraverso nuovi poteri attribuiti alle forze di polizia nell'ambito della coercizione e della facoltà di internare i cittadini sospetti. Soprattutto in questo ultimo periodo della guerra, non furono quindi tanto due modi di concepire il rapporto Stato-cittadino che caratterizzarono i conflitti di competenza - nel senso di una effettiva diversità di giudizio sulla opportunità dello stato di eccezione e sulla restrizione delle libertà civili -, quanto il proposito del potere politico di contrastare la progressiva militarizzazione del paese. Si stemperava la militarizzazione della società, ma emetteva i primi vagiti lo Stato di polizia.

Nelle pagine che seguono, dopo alcuni accenni alla tipologia degli internamenti, ci proponiamo di integrare gli studi esistenti con l'analisi della normativa che regolò i provvedimenti di allontanamento e internamento, vista in rapporto alle norme che avevano precedentemente regolato i poteri delle autorità politiche e militari circa l'allontanamento e a quelle che furono applicate dal regime fascista con l'istituto del confino. In particolare, verranno ricostruite le fasi e le modalità dello scontro istituzionale e normativo tra Governo e C.S. riguardo le competenze e i limiti del proprio potere.

---

<sup>7</sup> Mi permetto di rinviare a G.Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, a cura di P.Del Negro, N.Labanca, A.Staderini, Edizioni Unicopli, Milano 2005, pp.83-96.

### Le categorie soggette all'internamento.

Prima di analizzare la normativa di guerra e le controversie di competenza, torniamo sulla tipologia degli allontanati ed internati, a cui abbiamo già accennato all'inizio. Furono colpiti dal provvedimento: a) i cittadini dei paesi nemici presenti nel territorio italiano, come misura preventiva contro lo spionaggio: fino a tutto il 1917 essi poterono risiedere in qualsiasi località, salvo quelle interessanti la difesa militare<sup>8</sup>, con l'eccezione dei cittadini austro-ungarici maschi dai 18 ai 60 anni che furono obbligati a risiedere in Sardegna, per ritorsione rispetto a un provvedimento analogo attuato in Austria<sup>9</sup>. Vennero allontanati dalle zone di guerra - che riguardarono non solo le zone delle operazioni, ma anche le piazzeforti marittime, un buon numero di città costiere e centri nevralgici del paese, e che furono estese dopo Caporetto a quasi tutta l'Italia del Nord e a varie ulteriori zone del Centro e del Sud - anche i sudditi di paesi neutrali e di quelli alleati, mentre, per la mancanza di luoghi idonei, fu rifiutata da Salandra l'ipotesi, avanzata dall'aiutante di campo del re generale Brusati, di internare in isole o province lontane dalla zona di operazioni gli Italiani rimpatriati dall'Austria, salvo inviare a Firenze o Novara i rimpatriati sospetti, per essere poi inviati nelle zone previste<sup>10</sup>; b) i cittadini austro-ungarici dei territori occupati nelle prime settimane di guerra, che avessero dimostrato ostilità verso il regno d'Italia e il suo esercito e fossero sospettati di fornire informazioni militari o politiche alle autorità austro-ungariche<sup>11</sup>; c) i cittadini italiani abitanti nelle zone di operazione, nelle retrovie e nelle zone esterne alle retrovie - facenti comunque parte della zona di guerra -, sospettati di essere

---

<sup>8</sup> Un decreto del 2 maggio 1915 autorizzò i prefetti a vietare agli stranieri di soggiornare in tali località del paese. Il 2 luglio 1917 fu vietato il soggiorno, oltre che nelle zone di guerra, anche in Lombardia, Liguria e Piemonte; il 18 gennaio 1918 un decreto, come vedremo, restrinse le zone di abitazione a quelle decise dai prefetti. Nel 1915 era stata istituita un'Anagrafe centrale degli stranieri, con funzioni di controllo, mentre già nel 1914 era stato impiantato un primo schedario di sospetti di spionaggio: G. Tosatti, *Gli internati civili nella documentazione dell'Archivio Centrale dello Stato*, in *Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale*, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 35, 40.

<sup>9</sup> Sonnino, ministro degli Esteri, aveva proposto di fare alcune eccezioni circa l'internamento in Sardegna; Salandra, pur contrario a fare "eccezioni per raccomandazioni", alla fine aveva accettato: telegrammi del 20 e 21 giugno 1915, in Archivio Centrale dello Stato, *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prima guerra mondiale*, [da ora PC], b.123. Una circolare del direttore generale di p.s. ai prefetti di zone di smistamento ed esterne alle retrovie (Novara - Torino, Alessandria, Cuneo, Firenze, Livorno, Lucca, Siena, Arezzo, Pisa, Grosseto, Perugia, Campobasso, Caserta, Benevento, Avellino) del 16 luglio 1915 aveva ristretto l'internamento in Sardegna esclusivamente ai sudditi austro-ungarici, quando fossero risultati sospetti, e ai regnicoli nel caso fossero stati allontanati dalle autorità militare dalla zona di guerra per gravi sospetti di spionaggio: Archivio Centrale dello Stato, *Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, Massime* [da ora, Massime], b. 43, f.13, sf. 3. La disposizione, come vedremo, non fu tuttavia rispettata.

<sup>10</sup> Archivio Centrale dello Stato, *Ufficio de primo Aiutante di campo di S.M. il re, Sezione speciale*, b. 53, fascicolo "Internamento di persone sospette".

<sup>11</sup> Riguardo agli irredenti, internati nei primi giorni di occupazione, ottennero tutti il permesso di rimpatrio, purché non fossero sospettati di austriacantismo o disfattismo. Ma l'Associazione politica fra gli Italiani irredenti denunciò che in giugno e in dicembre del 1917 altri gruppi, ciascuno di un centinaio di persone, erano stati internati, senza che fossero stati chiariti i motivi: AC, b.743.

pericolosi o di essere ostili alla guerra: fu in questa categoria che rientrarono, oltre agli “austriacanti”, i sospettati per motivi politici<sup>12</sup>.

Riguardo al numero degli allontanati e eventualmente internati, questo fu elevatissimo nei primi mesi di guerra: furono infatti allontanate dalle loro residenze e furono disperse in tutta la penisola varie migliaia di persone, spesso intere famiglie, provenienti dalle zone occupate o da quelle dove si svolgevano le operazioni. In una comunicazione a Cadorna del 9 dicembre 1915<sup>13</sup>, Salandra scriveva che il numero “si avvicina ai 47 mila, mentre è già stato preannunciato da codesto Segretario Generale per gli Affari civili il prossimo internamento di circa altre quattromila persone”<sup>14</sup>. Tuttavia le sole cifre ufficialmente dichiarate da Salandra riguardarono, come vedremo, quanti avevano fatto richiesta di rimpatrio, che dopo un anno di guerra assommavano a circa 3.300. Tra di essi il maggior numero era certamente rappresentato dalle popolazioni dei territori occupati e di frontiera: nei primi mesi furono infatti soprattutto costoro ad essere colpiti dal provvedimento<sup>15</sup>. Ma, fin dalle prime settimane, furono anche numerosi gli allontanati dalle varie zone interne del paese per motivi di ordine politico, sia da parte delle autorità militari, sia dagli stessi prefetti, che, come vedremo, approfittarono delle nuove facoltà che credevano fossero loro attribuite dalle leggi eccezionali per internare gli elementi più noti della dissidenza politica. Con il progredire della guerra, mentre si ridusse il numero degli internati provenienti dai paesi occupati o dalla zona delle operazioni, l’allontanamento per motivi politici aumentò progressivamente, raggiungendo il culmine nell’ultimo anno di guerra.

I primi allontanamenti e internamenti avvennero senza regole e sulla base di motivazioni più che generiche, spesso in base a segnalazioni anonime o in seguito a delazioni di organismi o singoli individui<sup>16</sup>. Come riconobbe il commissario civile di Monfalcone “gli allontanamenti dalla zona di guerra sono spesso seguiti in maniera tumultuaria senza che vi fosse modo di vagliare attentamente accuse e denunce ed oltre a ciò si è non di rado proceduto ad allontanamenti in massa da

---

<sup>12</sup> Le funzioni di carattere preventivo di controllo dei socialisti e quelle straordinarie riguardanti lo spionaggio e la vigilanza degli stranieri furono svolte durante la guerra dell’Ufficio centrale di Investigazione, creato nel 1916, e voluto personalmente da Orlando; a fianco di esso, si sviluppò la struttura dell’anagrafe dei sovversivi, ovvero il Casellario politico centrale: G. Tosatti, *L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale*, in “Le carte e la storia”, III, 2, 1997, pp.138 sg.; Ead., *La repressione del dissenso politico tra l’età liberale e il fascismo. L’organizzazione della polizia*, in “Studi storici”, XXXVIII, 1, 1997, pp. 232 sg.

<sup>13</sup> AC, b. 233.

<sup>14</sup> E’ possibile comunque che, riferendo Salandra queste cifre in vista dei problemi finanziari che l’assistenza di costoro ponevano allo Stato, fossero compresi in tale numero anche un certo numero di profughi. Si deve alla confusione tra internati e profughi la cifra di 70.000 individui, riportata da alcuni autori: Ceccotti, *op. cit.*, p. 83. In effetti, come risulta dalla catalogazione archivistica delle richieste di rimpatrio, le due categorie sono spesso confuse; v. ad esempio AC, b. 211.

<sup>15</sup> Secondo quanto dichiarò nel dicembre 1915 Salandra alla Camera, circa 2.000 degli allontanati provenivano dalle zone occupate, mentre dalle province del regno il loro numero riguardava 200-300 persone: Atti parlamentari, Camera dei deputati, *Legislatura XXIV, I Sessione, Discussioni*, tornata dell’11 dicembre 1915, [da ora AAPP], pp. 8.535 sg. Sul numero degli internati vedi anche Milocco, *op. cit.*, pp. 52, 59-63.

<sup>16</sup> Non mancarono le vendette personali – come i conflitti tra cattolici e liberali nei territori occupati della Contea di Gradisca e Gorizia: Ellero, *op. cit.*, pp. 13 sgg.

determinate località”<sup>17</sup>. E anche la Commissione d’inchiesta su Caporetto ammise che gli internamenti erano stati ordinati dal C.S. nei confronti di persone per le quali “la precedente condotta morale e politica non avrebbe giustificato il grave provvedimento”<sup>18</sup>. Il sospetto di austriacantismo o di spionaggio portò nei territori occupati ad effettuare vere e proprie retate, nelle quali caddero quanti si supponeva avessero ascendente sulla popolazione: sacerdoti, amministratori locali e le personalità più eminenti, tra cui nobili, insegnanti, professionisti, ed anche osti e albergatori, poiché “il fatto stesso di condurre un pubblico esercizio li mette in grado di recare grave danno con una subdola propaganda”<sup>19</sup>. Non era nemmeno necessario che sussistessero motivi specifici di sospetto: bastava che le persone fossero ritenute “capaci” di esercitare lo spionaggio<sup>20</sup>, o dimostrassero non solo diffidenza, ma anche semplicemente indifferenza verso il nuovo Stato<sup>21</sup>. Se, in seguito soprattutto alle denunce in Parlamento, si usò maggiore cautela, non cessarono gli abusi: tra quelli più evidenti, ad esempio, avere un cognome tedesco o aver sposato un trentino o un triestino - come accusò Turati<sup>22</sup> -, essere stati domestici di cittadini austriaci, “avere parlato”, possedere una “non buona moralità”, oppure motivi apparentemente di nessuna rilevanza penale (come, ed esempio, “poco amante del lavoro, veniva a discussione con i compagni”, “spiritismo”, o “aver recintato con del fil di ferro dei campi di sua proprietà”) e così via<sup>23</sup>. I sospetti colpirono nel primo anno di guerra la quasi totalità dei parroci, dei sacrestani e dei vescovi delle zone occupate, tutti accusati di austriacantismo, per il ruolo che la chiesa rivestiva all’interno dell’Impero asburgico; a fianco a loro, furono sospettati e internati i membri delle associazioni cattoliche, e i politici cristiano sociali<sup>24</sup>. I sacerdoti seguiteranno ad essere internati o processati anche nel 1918 – e questa volta in tutt’Italia – perché, dopo l’enciclica papale, vennero sospettati di pacifismo, spesso in base ad accuse costruite a bella posta dai

<sup>17</sup> Commissario civile di Monfalcone, 13 dicembre 1915, in AC, b. 233; anche la Commissione per la revisione degli internamenti rilevò “che in taluni casi la misura dell’internamento avrebbe potuto essere evitata, e ciò perché forse si è voluto dare maggiore peso a qualche incidente tendenziosamente ampliato da persone che potevano avervi interesse, anziché ai buoni precedenti politici delle singole persone”: 12.3.1916, in AC, b.233.

<sup>18</sup> Relazione della Commissione d’inchiesta, *Dall’Isonzo al Piave. 24 ottobre-9 novembre 1917*, II, *Le cause e le responsabilità degli avvenimenti*, Stabilimento poligrafico per l’Amministrazione della guerra, Roma 1919, p. 538.

<sup>19</sup> Comando di Corpo d’Armata di Bologna al C.S., 14.1.1918, in AC, b. 742.

<sup>20</sup> Come nel caso di un irredento che, in quanto cameriere, cambiava spesso di hotel e aveva modo di incontrare esponenti dell’esercito: AC, b. 701.

<sup>21</sup> Milocco, *op. cit.*, pp. 75-90, 149-156, 157-75, per un’ampia casistica di motivi di internamento nelle zone occupate.

<sup>22</sup> AAPP, tornata del 6 giugno 1916, p. 1.0537. Che fosse sufficiente un cognome tedesco per essere internati è confermato anche in Milocco, *op. cit.*, pp. 149 sgg.

<sup>23</sup> Gli esempi sono *Ivi*, pp. 118, 163, 184.

<sup>24</sup> Numerosi casi di repressione contro parroci e esponenti di partiti cattolici nelle regioni occupate e di frontiera, in AC, bb. 196, 233, 742; PC, b. 128 bis; accurate ricostruzioni in Ellero, *op.cit.*, pp. 12 sg., 43-69 e in Milocco, *op. cit.*, pp. 95-100. Sulla condizione del clero vedi anche C.Medeot, *Storie di preti isontini internati nel 1915*, Quaderno di “Iniziativa isontina”, Gorizia 1969; *I vescovi veneti e la Santa Sede nella guerra 1915-1918*, a cura di A.Scottà, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1991.

carabinieri<sup>25</sup>, o a frasi considerate “disfattiste”: ad esempio, fu processato e quindi internato un parroco di Grancona, in provincia di Vicenza, per la frase “la guerra sarà lunga”<sup>26</sup>.

All’offensiva contro gli austriacanti e contro i sacerdoti si affiancò nei primi mesi di guerra anche quella – seppur meno massiccia - contro i “sovversivi”. In tutte le regioni d’Italia le autorità politiche e militari approfittarono infatti delle nuove norme per allontanare dalle città non solo vagabondi, prostitute e persone “di dubbia moralità” o che conducevano “vita equivoca e immorale”<sup>27</sup>, ma anche e soprattutto numerosi militanti (“centinaia e centinaia”, a detta di Turati<sup>28</sup>) - anarchici, membri di circoli giovanili socialisti, amministratori comunali, esponenti sindacali -, per internarli in Sardegna e nelle isole. Successivamente l’arma dell’internamento fu anche usata in rapporto alle prime manifestazioni di malcontento nel paese e nelle fabbriche. Come riferì alla Camera nel giugno 1916 il socialista Marangoni, appena nelle campagne si profilava un’agitazione di lavoratori, arrivava la denuncia e l’arresto o la minaccia di internamento; e altrettanto avveniva nelle fabbriche<sup>29</sup>.

Una seconda ondata repressiva si verificò nel 1918, in base al decreto dell’ottobre 1917 contro il “disfattismo” e all’estensione dopo Caporetto delle zone di guerra a gran parte del paese; ne furono anche questa volta coinvolti esponenti o simpatizzanti socialisti, che furono processati, se esistevano indizi di reato, o

<sup>25</sup> L. Bruti Liberati, *Il clero italiano nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma 1982, p.145 e pp. 169-189 sull’offensiva contro i parroci nelle “terre redente”; l’a. riporta anche un episodio di violenza squadristica verificatosi a Portogruaro il 3 novembre 1918 (pp.148 sg.). Il C.S. resistette alle pressioni di Gasparri, che si era mosso a favore di due anziani sacerdoti internati in Sardegna: telegramma di Sonnino del 17.5.1917, in AC, b.196. In seguito tuttavia ai rilievi di Orlando, che si faceva portavoce delle rimostranze del vescovo di Padova, e ne aveva parlato a D’Adamo, che convinse Diaz a inviare una circolare ai Comandi delle Armate e dei Corpi d’Armata affinché controllassero attentamente le informazioni raccolte: lettera di D’Adamo a Orlando del 10 marzo 1918, in PC, b.132; circolare del C.S. del 25 aprile 1918, in AC, b.742. Terminato il conflitto, il 17 dicembre Orlando scriveva a Badoglio che “una speciale cura occorre usare verso il clero e D’Adamo confermava che erano state date disposizioni “perché si proceda massima cautela in materia internamenti”: 4.1.1919, in PC, b.132.

<sup>26</sup> G.Mantese, *Il vescovo Ridolfi e il clero vicentino nell’ora più cruciale della guerra 1915-1918*, in *Atti del convegno regionale veneto sulla Prima guerra mondiale*, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Venezia 1968, pp. 95-122, cit. da C. Staccini, *La religiosità dei soldati durante la Grande Guerra. Il caso italiano*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Storia moderna e contemporanea, 2006, p. 91.

<sup>27</sup> Una ricamatrice viene ad esempio allontanata da Venezia e istradata a Novara nel 1915 “per la sua condotta equivoca, amante del lusso e del piacere e capace di compiere azioni disoneste a fine di lucro”; un uomo viene invece allontanato “per ragioni di moralità essendo un pederasta passivo”: queste frasi sono riportate in un “Elenco dei cittadini italiani, neutrali o alleati allontanati dalla zona di guerra per motivi politici e per disposizione del Comando Supremo”, novembre 1918, in Massime, b.50, f. 28. L’elenco, essendo incompleto e non redatto con criteri uniformi, non permette purtroppo di effettuare un’indagine statistica.

<sup>28</sup> Mozione di Turati, in AAPP, tornata del 18 marzo 1916, p. 9.603.

<sup>29</sup> AAPP, tornata del 6 giugno 1916, intervento di Marangoni, p. 10.544; anche Schiavon presentò nel dicembre 1916 un’interrogazione riguardo alla minaccia di internamento durante una vertenza nei confronti di operai di uno stabilimento di Valdagno, in provincia di Vicenza (AAPP, tornata 6 dicembre 1916, p. 11.248); altri esempi di minaccia di internamento, quando si profilava una protesta, in M.Ermacora, *Cantieri di guerra. Il lavoro dei civili nelle retrovie del fronte italiano (1915-1918)*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 156.

internati, quando non era possibile denunciarli e farli condannare in base ai decreti eccezionali (così ad esempio furono licenziati e internati gli addetti alle Case ammalati amministrate da socialisti o un esponente del partito socialista che si rifiutava di sottoscrivere il prestito di guerra<sup>30</sup>). Dall'internamento non si sottrasse neppure una vasta schiera di cittadini al cui carico spesso gravavano solo sospetti generici, quali “tiepidi sentimenti nazionali”, “propaganda deprimente lo spirito pubblico e la resistenza interna”, “perché ritenuto pericoloso per le sue idee sovversive e contrarie alla guerra”, “perché socialista antimilitarista”, per “opera continua di demoralizzazione fra i numerosi operai [gli addetti allo stabilimento Crespi]”, per “tendenze disfattiste”, “perché la voce pubblica lo designava di sentimenti ostili alla guerra”, “in quanto ritenuto capace di qualunque cattiva azione”; oppure, molto laconicamente, “per sospetti” o perché “la sua presenza era ritenuta inopportuna”<sup>31</sup>.

Riguardo ai luoghi di internamento, mentre gli stranieri adulti, se maschi e appartenenti a Stati nemici, vennero internati in Sardegna e, dal gennaio 1918, come vedremo, anche i loro familiari furono costretti in residenze fisse<sup>32</sup>, per i cittadini italiani venne fatta una distinzione a seconda che possedessero i mezzi di sostentamento - e in tal caso potevano chiedere di risiedere in luogo diverso da quello stabilito - o fossero indigenti: questi erano infatti obbligati a risiedere nel luogo loro assegnato. In realtà però, almeno nel caso degli internati politici - come ebbe a denunciare Turati Camera -, la Sardegna fu per molti, che pure avevano trovato la possibilità di mantenersi altrove grazie a un lavoro, un domicilio obbligato.

Le principali località in cui vennero inviati gli internati politici considerati più pericolosi, oltre ai vari comuni della Sardegna - dove alla fine della guerra risultarono internati 2.276 persone, Austriaci e Italiani<sup>33</sup> - furono principalmente le

<sup>30</sup> Secondo la denuncia di “Il Lavoratore” del 16 gennaio 1918, in Milocco, *op.cit.*, pp. 74 sg.

<sup>31</sup> Gli esempi sono tratti da Massime, b.50, f. 28, sff. Ancona, Brescia, Lecce, Pavia, Venezia, Bergamo. Fra i socialisti più noti, furono internati Maria Gioia, Bruno Fortichiari, Abigaille Zanetta. Tra gli anarchici, Armando Borghi. Un articolo sull’“Avanti!” del 16 ottobre 1916, di protesta contro l’internamento della Gioia e di solidarietà nei confronti degli internati politici, venne censurato: A.Fiori, *Un giornale nella tempesta. Documenti sull’ “Avanti!” durante la Grande Guerra*, in “Italia contemporanea”, 235, 204, pp. 280; sulla censura di articoli del giornale socialista riguardo agli internati, vedi anche Id., *Il filtro deformante, La censura sulla stampa durante la Prima Guerra mondiale*, Roma, Istituto storico per l’età moderna e contemporanea, 2001, pp.618 sg.

<sup>32</sup> Fino al gennaio 1918 i familiari potevano seguire gli internati in Sardegna oppure abitare in altro luogo della penisola, con esclusione delle zone di guerra. Su richiesta, poteva venire concesso di tornare in patria.

<sup>33</sup> Archivio centrale dello Stato, *Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, cat. A5G, Conflagrazione Europea, 1914-1918* [da ora A5G], b. 27, f. 40, sf. 2.3, dove è conservato l’elenco dei nominativi. Spesso non erano stati registrati i nomi dei familiari: il numero complessivo di 2.267 individui (fino al 31 dicembre 1918) è quindi inferiore al reale. L’affluenza fu alta nel primo e nell’ultimo anno: al 31 dicembre 1915 gli internati in Sardegna erano 1.104; al 31 dicembre 1916 erano 1.602; al 14 maggio 1917 erano 1.773; essi lasciarono la Sardegna nell’aprile del 1919. All’Asinara furono concentrati prigionieri di guerra austro-ungarici, di origine slovena e croati: C.S.Capogreco, *I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1914-1943)*, Einaudi, Torino 2004, p. 39; a Ventotene furono ospitati profughi sospettati di austriacantismo in quanto provenienti dal Trentino e dal Medio Isonzo, in gran parte donne, bambini e anziani: Ceschin, *op. cit.*, pp. 214 sg.

isole dove erano stati alloggiati i coatti: Ponza, Lipari, Favignana, Ustica, Ventotene, Lampedusa; altri gruppi più limitati di internati vennero invece sistemati nel Sud e in centri minori della Toscana. Spesso gli internati venivano trasferiti nelle isole perché malvisti dai prefetti delle località nelle quali erano stati alloggiati precedentemente, che temevano una loro influenza negativa sulle popolazioni<sup>34</sup>.

Agli indigenti era prevista dalla legge di p.s. la concessione di un sussidio che variava a seconda delle province, ma in genere era di una lira al giorno. La somma era irrisoria, anche in luoghi sperduti della penisola, per cui le condizioni di vita degli internati privi di mezzi di sussistenza furono ovunque difficilissime<sup>35</sup>. Alla mancanza di mezzi si accompagnava inoltre la generale diffidenza, se non ostilità, delle popolazioni locali, mal disposte ad accogliere persone sulle quali gravava un provvedimento di polizia, e con le quali erano costrette a condividere i ridotti quantitativi alimentari a disposizione nelle singole province<sup>36</sup>. Alle difficoltà materiali ed ambientali si univano le angosce della separazione e della preoccupazione per la vita dei propri cari; molti internati erano stati infatti costretti ad abbandonare le loro case e le loro famiglie senza aver avuto modo di provvedere a queste durante la loro assenza, né avevano i mezzi per poter inviare denaro. Le lettere ai deputati da parte degli internati di rango, le suppliche dei più poveri alla Commissione di revisione degli internamenti ci fanno conoscere situazioni di profonda sofferenza e di grande drammaticità.

---

<sup>34</sup> *Ivi*, pp. 217-19.

<sup>35</sup> Nel 1915 a Ponza - dove si trovavano, oltre a 48 pregiudicati coatti, 180 profughi -, in seguito alla denuncia anonima a Salandra circa le malversazioni del direttore, fu decisa un'inchiesta che confermò che le condizioni di vita e di igiene erano pessime e che il direttore compiva frodi sugli approvvigionamenti, vessazioni e arbitri: Relazione del 11 dicembre 1915, in Archivio centrale dello Stato, *Ministero dell'Interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza, Divisione polizia giudiziaria e polizia amministrativa e sociale. Categoria 12.100.1. Profughi e internati di guerra (1915-1920)* [da ora Polizia giudiziaria], b. 25. Sempre a Ponza nel gennaio del 1918 quattordici anarchici li internati rifiutarono il sussidio: in una lettera inviata ad Orlando essi protestavano contro il costo della vita (il pane costava 0,99 centesimi al Kg, il latte 2 lire al litro, il lardo 18 lire al Kg, poiché non era applicato il calmier) e contro i "rabbiosi provvedimenti di certi funzionari, le odiose e teutoniche misure di p.s.": A5G, b. 91, f. 103, sf. 7. Sulle condizioni di vita degli internati fin dal momento del loro prelievo v. Milocco, *op. cit.*, pp.118-136, 147.

<sup>36</sup> Un cittadino svizzero, ad esempio, viene allontanato da Pavia "perché inviso alla popolazione pavese": Massime, b.50, f. 28. Sulla cattiva opinione nei confronti degli internati in Sardegna, accusati di aver appiccato gli incendi: A.Pintus, *Anni di guerra e di prigionia 1915-1918*, a cura di E.Delitala e S.Pintus, Editrice democratica sarda, Sassari 1994, p. 27. Dopo che un decreto del 18 gennaio 1918 prevede luoghi d'internamento per tutti i cittadini nemici, indipendentemente dall'età, si verificarono spesso situazioni di forte ostilità in molte delle province costrette a accogliere i nuovi internati, più che per "spirito di malinteso patriottismo" - come scrisse il prefetto di Benevento - per il danno derivante dall'arrivo di centinaia di persone, evento "che ha fatto rincarare tutte le pigioni delle abitazioni e tutti i viveri dei mercati": prefetto di Benevento, 13 maggio 1918, in *Polizia giudiziaria*, n. 12100.1.4; analoghe proteste provenivano negli stessi giorni da varie prefetture, tutte chiedendo l'allontanamento dei sudditi nemici per mancanza di locali capaci di accoglierli o per ostilità delle popolazioni: così le prefetture di Arezzo - dove doveva avvenire lo smistamento -, Avellino, Caserta, Siena, Grosseto, Aquila, Siracusa, Chieti, Caltanissetta, Perugia, Campobasso, Foggia, Lipari (le notizie si trovano in vari fondi dell'Archivio centrale dello Stato, alle date di aprile e maggio 1918, luglio 1918: *Ivi*; PC, b. 132; A5G, b. 26, f. 40, sf. 1.2; AC, b. 743).

**Internamento, rimpatrio obbligatorio, domicilio coatto, confino. La legislazione prebellica.**

Come abbiamo già accennato, sia nei territori occupati che nelle zone dichiarate territorio di guerra (che si distinguevano in zone di operazioni, delle retrovie ed esterne alle retrovie) la competenza circa l'internamento di civili spettò durante la guerra alle autorità militari, in base al codice penale militare. Questo, varato con legge 28 novembre 1869 e entrato in vigore nel 1870, ricalcava quello preunitario del 1840, che a sua volta era identico (con l'aggiunta però dell'art. 251) a quello sardo del 1840. Le norme, dopo falliti tentativi di riforma, erano dunque quelle sabaude e i criteri quelli dell'assolutismo.

Il potere delle autorità militari in ambito civile derivava da agli articoli 243-251 del codice penale militare. L'art. 251 autorizzava il C.S. a emanare bandi (detti anche ordinanze) con forza di legge, attraverso i quali l'autorità militare in zona di guerra poteva avocare a sé ogni attività amministrativa, di o.p. e di p.s., mentre l'art. 249 e il Servizio in guerra (approvato nel 1912), parte I, n. 66, prevedeva il potere di allontanamento e di internamento di civili da parte delle fortezze in stato di difesa: un'ordinanza del capo di stato maggiore dell'esercito del 17 giugno 1915 estese tale potere all'intera zona di guerra. Come vedremo, queste norme furono inverte dai decreti legislativi emanati al momento dell'intervento<sup>37</sup>.

Nei territori non compresi nella zona di guerra le autorità di pubblica sicurezza (p.s.) per poter allontanare individui indesiderati potevano far ricorso, come provvedimenti ordinari di p.s. presi fuori da un pronunciamento giudiziario, al rimpatrio obbligatorio e al domicilio coatto<sup>38</sup>; ad essi si collegava il confino di polizia, che doveva però essere preceduto da una sentenza.

Il rimpatrio obbligatorio di chi destasse sospetti era la misura meno severa di cui le autorità di p.s. potessero fare uso per motivi di ordine pubblico; secondo la legge di p.s. del 1889, il sospetto doveva essere "ragionevole" e "fondato", ma non ne era definito l'oggetto e lasciava quindi ai prefetti una libertà insindacabile<sup>39</sup>. Il domicilio coatto era la seconda misura preventiva di polizia amministrativa in mano ai prefetti; esso aveva presentato negli anni precedenti due varianti. Una era quella del domicilio coatto politico, istituito da una legge del 1866, che riguardava coloro che si fossero "adoperati a nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue istituzioni": abolito dalla legge di p.s. del 1889, era stato ripristinato con la legge speciale del 19 luglio del 1894 (n. 316), nei confronti di quanti erano stati processati (qualunque fosse stato l'esito del procedimenti) per reati contro l'ordine pubblico, e di quanti fossero membri di "associazioni contro gli ordinamenti

---

<sup>37</sup> La legge del 22 maggio, n. 671, detta "dei pieni poteri" - che determinò il passaggio di poteri dal parlamento al Governo "in materia di difesa dello Stato, di tutela dell'ordine pubblico e degli urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale"-, aveva affermato esplicitamente che restavano ferme le disposizioni degli articoli da 243 a 251 del Codice penale dell'esercito: il potere legislativo, giudiziari e amministrativo delle autorità militari in zona di guerra veniva così ribadito. Sulla legge del 22 maggio vedi l'importante monografia di C.Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 87-93.

<sup>38</sup> Il domicilio coatto era "la celebrazione più pura del sospetto e la fonte palese di ogni possibile arbitrio": Amato, *op. cit.*, p. 230.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 248.

sociali”; in questo caso il “sospetto” era legato a fattori ancora più tenui di quelli della legge di p.s., ma era prevista una complessa procedura per la sua applicazione, che ricalcava il modello giudiziario (procedura che mancava nel codice penale militare e che fu assente anche dalle norme che, come vedremo, nel 1918 abilitarono i prefetti a internare). Ad esso si fece ampiamente ricorso da parte dei governi Crispi, durante i quali esso divenne strumento per stroncare il dissenso politico: le leggi 314 e 316 del 1894 ne estesero infatti l’applicazione per soffocare i moti legati ai Fasci siciliani e le agitazioni anarchiche in Lunigiana. Fu infine abolito con una legge del 31 dicembre 1895.

Cessato di essere in vigore il domicilio coatto politico, restò in vigore però il domicilio coatto comune che, introdotto nel 1863 dalla cosiddetta legge Pica come misura temporanea per le province meridionali nel quadro delle leggi contro il brigantaggio - ma applicato nei confronti di persone che non avevano niente a che fare con il brigantaggio e in particolare come misura contro i liberal-democratici -, era stato ripreso nel 1859 dalla legge sui poteri eccezionali accordati al Governo “per provvedere alla sicurezza interna dello Stato” in vista della guerra contro l’Austria ed era entrato nella legislazione ordinaria con la legge di p.s. del 1865; ripreso ed ampliato nella sua applicazione dalla legge di p. s. del 1889, era stato reso però più rigido; ad esso le autorità di p.s. potevano ricorrere nei confronti di “oziosi e vagabondi” e genericamente nei confronti di “persone pericolose per l’ordine pubblico”, ma solo in conseguenza di due condanne per contravvenzione a misure di prevenzione come l’ammonizione o la vigilanza speciale, di due condanne per delitti contro le persone o contro la proprietà, oppure per violenza e resistenza all’autorità<sup>40</sup>. Per questi motivi, come vedremo, i prefetti lamentarono la loro limitata applicabilità.

La legge n. 316 del 1894, accanto all’introduzione del soggiorno coatto politico, aveva ampliato anche i margini della misura del confino di polizia, previsto dal Codice Zanardelli del 1889, cui si fece ampio ricorso nel 1898. Il confino, al quale potevano venire soggetti quanti avessero contravvenuto al divieto di dar vita ad associazioni o di organizzare riunioni che mirassero “a sovvertire l’ordine sociale”, a differenza del domicilio coatto, che veniva comminato per via amministrativa, veniva deciso con sentenza del tribunale. Rispetto al domicilio coatto, il confino prevedeva dunque l’intervento dell’autorità giudiziaria, ed è evidente che il primo era preferibile per l’autorità di p.s., perché permetteva di agire direttamente e infliggere una sanzione immediata<sup>41</sup>.

Era dunque al domicilio coatto che potevano ricorrere per via amministrativa i prefetti nei territori non dichiarati zona di guerra, se volevano, oltre che allontanare - con il rimpatrio obbligatorio nel comune di residenza -, anche costringere il presunto elemento pericoloso a risiedere in una determinata zona; la libertà di applicarlo era però condizionata dal fatto che si trattasse di pregiudicati. Nelle zone

---

<sup>40</sup> Veniva deciso da una commissione plurima, composta dal prefetto, che la presiedeva, dal presidente del tribunale, dal capo dell’Ufficio provinciale di p.s. e dal comandante dei carabinieri. Sulle diverse misure preventive, vedi G. Corso, *L’ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 268-71; L. Violante, *La repressione del dissenso politico nell’Italia liberal: stati d’assedio e giustizia militare*, in “Rivista di storia contemporanea”, V, 4, 1976, pp. 517-22; Amato, *op. cit.*, pp. 223-260.

<sup>41</sup> La figura del confino prevista dal Codice Zanardelli fu abolita dal codice Rocco.

di guerra, invece, le autorità di p.s. potevano solo affiancare le autorità militari ad effettuare l'internamento, ma non avevano poteri propri, sebbene all'inizio, come vedremo, in virtù delle leggi eccezionali la direzione di p.s. e lo stesso Salandra avessero affermato il contrario (e in seguito anche Orlando ammettesse tale principio, prima di renderlo effettivo mediante un decreto nel marzo 1918).

Fu su queste diverse facoltà che si incentrò lo scontro di competenze durante la guerra.

### **Le competenze delle autorità militari e di quelle di p. s. durante il conflitto.**

Poiché mancavano norme che indicassero le modalità e le forme degli interventi, gli internamenti di persone "sospette" si svolsero all'inizio in una grande confusione normativa, che fu all'origine di numerosi contrasti.

La gestione in zona di guerra del potere di allontanare e decidere l'internamento di individui considerati pericolosi per l'o.p. fu affidata dal C.S. al Segretariato Generale per gli Affari civili (SGAC), organo istituito il 29 maggio 1915 per sovrintendere all'amministrazione civile nelle zone occupate e diretto per tutto il periodo della guerra da un alto funzionario del Ministero degli Interni, Agostino D'Adamo, rigidamente sottoposto gerarchicamente al C.S., ma con funzioni di mediazione tra questo e il Governo<sup>42</sup>. In base al Servizio in guerra, parte I, n. 39, il C.S. poteva però delegare l'autorità politica e amministrativa nelle zone di guerra ai Comandi (d'Armata, di Corpo d'Armata o Comandi autonomi), i quali, se appartenevano al territorio delle operazioni o ai territori occupati, in caso di urgenza e necessità potevano decidere direttamente tale provvedimento, dandone però immediatamente notizia al C.S.; altrimenti i Comandi potevano solo avanzare proposte al C.S. Molti Comandi dimostrarono tuttavia fino dall'inizio una notevole tendenza ad agire autonomamente, prendendo iniziative senza delega del C.S.<sup>43</sup>. Nonostante che una Circolare del C.S. del 20 dicembre 1915 avesse ben delineato le competenze, il problema dell'indipendenza dei Comandi si protrasse a lungo, fino a quando il C.S. non emanò una nuova circolare il 7 ottobre 1917, nella quale

---

<sup>42</sup> Sull'organizzazione dei Servizi civili, v. Regio Esercito Italiano, Comando Supremo, Segretariato Generale per gli Affari Civili, *La gestione dei servizi civili. Relazione*, I-III, Longo, Bologna-[Treviso], s.d.[ma 1916-1918]; A Staderini, *La gestione dei territori austriaci occupati durante la prima guerra mondiale: aspetti politici e giuridici*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione*, cit., pp. 167-178; Ead., *L'amministrazione italiana nei territori occupati: il Segretariato Generale Affari Civili*, in *Una trincea chiamata Dolomiti. Ein Krieg-zwei Schützengräben*, a cura di E.Franzina, Gaspari, Udine 2003, pp. 138-45; Milocco, *op. cit.*, pp.40-43.

<sup>43</sup> Questo era stato ad esempio il caso del V Comando d'Armata, che, godendo dell'assenso del Comando della I Armata, aveva effettuato "un gran numero di internamenti senza darne avviso al Comando supremo" e aveva considerato l'intervento del C.S. "molesto e fastidioso" - come aveva commentato D'Adamo in un appunto per il generale Porro; mentre, precisava il segretario del SGAC, era questione essenzialmente politica: lettere del 25 gennaio, 11, 14, 17 febbraio 1916, AC, 233. Un altro conflitto si verificò tra il Comando della IV Armata e il Comando di Corpo d'Armata di Verona e tra quelli della II e della III Armata: AC, b. 742 (23 giugno 1915) e b. 793 (24 luglio). Di unica spettanza del Segretariato era la decisione sul rimpatrio, mentre i Comandi potevano solo esprimere un parere. Anche su questo punto si verificò uno scontro tra Porro e il Comando del V Corpo d'Armata, che venne richiamato all'ordine. Sui contrasti, vedi anche Staderini, *La gestione dei territori austriaci occupati*, cit., pp.171 sg.

veniva riconosciuto il diritto di agire autonomamente solo ai Comandi in zona di operazioni, alle piazzeforti e al Comando di Bologna<sup>44</sup>.

Il C.S. affidò invece ai prefetti il compito di decidere circa la località ove internare le persone colpite dal provvedimento, fossero cittadini austro-ungarici o italiani. Come abbiamo già ricordato, l'obbligo di risiedere in una determinata località riguardava solo i non abbienti, per i quali il Ministero versava un sussidio. Diversa, secondo una discriminazione non nuova nella giurisdizione italiana, era la condizione di quanti avessero i mezzi materiali per vivere in un luogo diverso da quello assegnato (parenti, mezzi propri, lavoro); questi, dietro richiesta e relativo permesso delle autorità politiche, potevano recarsi nelle località da loro prescelte.

Quali gli altri poteri dei prefetti, acquisiti grazie alla legislazione eccezionale, oltre a quelli derivanti dal codice e dalle leggi di p.s.? Il loro ambito di azione in materia di o.p. era stato enormemente esteso in base alle leggi eccezionali: la legge del 21 marzo 1915, n. 273, riguardante "Misure per la difesa economica e militare dello Stato", aveva previsto, oltre alla limitazione della libertà di stampa, all'art. 11 sanzioni contro lo spionaggio e altre norme riguardanti la difesa militare dello Stato<sup>45</sup>; provvedimenti straordinari di p.s. erano attuabili inoltre in base al decreto legge 20 giugno, n. 885, riguardante la diffusione di notizie "concernenti la guerra o fatti connessi"; e soprattutto il decreto del 23 maggio 1915, n. 674, aveva fornito ai prefetti poteri praticamente illimitati nell'ambito dell'o.p., stabilendo che essi, in caso di urgenza, avevano la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento che credessero indispensabile per la tutela dell'o.p., "anche in deroga alla legge di pubblica sicurezza"<sup>46</sup>. Fu questa clausola - a cui, peraltro, si riferì più volte Orlando per stimolare l'azione preventiva e repressiva delle autorità di p.s. - che determinò molte ambiguità circa l'interpretazione dei poteri prefettizi riguardo agli internamenti, sicché, intendendo estensivamente la norma, nei primi mesi di guerra molti prefetti, sia in zona di guerra che fuori di essa, reputarono di avere la facoltà di effettuarli, e ne approfittarono per metterli in atto di propria iniziativa e senza prendere contatti con l'autorità militare<sup>47</sup>. In seguito a ciò, il Ministero dell'Interno

<sup>44</sup> Il 16 novembre 1917 vennero ratificati i poteri assunti sin dal 27 maggio 1915 da parte del Comando di Corpo d'Armata di Bologna, riguardanti le province di Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Ravenna e Rovigo. Da quel momento il Corpo d'Armata godette ufficialmente di una delega permanente del C.S..

<sup>45</sup> Sulla legge 21 marzo 1915 e sul dibattito parlamentare a proposito, si rinvia a Latini, *op.cit.*, pp. 58-87. La legge, a differenza dei decreti eccezionali, non decadde con la fine della guerra; ad essa si fece perciò riferimento anche nel dopoguerra: "Allo stato attuale della legislazione - si legge in un documento dell'aprile 1922 - sanzioni interessanti il servizio di polizia militare, più larghe e più sicure di quelle contenute nei codici penali comune e militare, sono tuttora in vigore per la legge 21 marzo 1915 n. 275 recante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato": Ministero della Guerra, aprile 1922, in Massime, b. 50, f. 28.

<sup>46</sup> L'art. 2 dello stesso decreto del 23 maggio 1915 prevedeva anche che, in casi di emergenza per l'o.p., la direzione dei servizi di p.s. potesse essere affidata alle autorità militari, previo decreto del Ministero dell'Interno. Inoltre, in particolari ed eccezionali situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, in base alla "Circolare riservatissima del 11 dicembre 1904 "Passaggio dei poteri civili all'autorità militare", richiamata nell'aprile del 1917, i prefetti erano autorizzati a mettere in pratica il "piano di difesa", cedendo i poteri ai militari: G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico*, cit., pp. 95 sg.

<sup>47</sup> Resoconto della Direzione generale di p.s., 2 dicembre 1915, in Polizia giudiziaria, b. 25, e in ASG, b. 26, f. 40, sf. 1,1. Alla richiesta se fossero stati dai prefetti attuati internamenti in Sardegna, e se ciò

diramò una circolare a tutte le prefetture del regno, precisando che il decreto 23.5.1915 prevedeva l'applicazione solo degli istituti contemplati dalla legge di p.s.; consentiva pertanto il rimpatrio obbligatorio anche di persone per le quali non ricorressero tutti gli estremi contemplati dalla legge di p.s. (e l'arresto da uno a sei mesi, in virtù dell'art. 9 del decreto 23 maggio 1915 se si era contravvenuto all'ordine del rimpatrio obbligatorio), ma non permetteva di allontanare le persone dal proprio comune di residenza per trasferirle in un comune diverso - ovvero internare i sospetti -, dal momento che dell'internamento non vi era traccia nella legge, né questo poteva considerarsi coincidente con gli istituti del rimpatrio e del domicilio coatto<sup>48</sup>.

Fino al marzo del 1918, quando fu prevista la facoltà dei prefetti di allontanare individui sospetti da alcune zone del paese e di deciderne l'internamento, il potere delle autorità di p.s. fu dunque limitato alla facoltà di proporre il provvedimento alle autorità militari e, a partire dall'agosto del 1916, ad essere consultati da queste prima di effettuarlo.

### **La discussione parlamentare del dicembre 1915.**

Fu proprio l'azione svolta dai prefetti in territori non compresi nella zona di guerra - che peraltro, Salandra difese, come "facoltà conferita loro dal decreto con cui sono state modificate le disposizioni della legge di p.s. in tempo di guerra"<sup>49</sup> - che fu alla base di molte delle interrogazioni ed interpellanze che vari deputati socialisti, cattolici ed anche liberali rivolsero al presidente del consiglio.

Dell'internamento nelle isole - in particolare in Sardegna - aveva deciso di occuparsi direttamente Turati che, a partire dall'estate, aveva inviato numerose lettere a Barzilai, ministro senza portafoglio, a Vigliani, direttore generale di p.s. e allo stesso Salandra per protestare contro l'internamento in blocco degli amministratori comunali socialisti di Gardone Val Trompia e di vari operai meccanici di Brescia, ai quali si era anche negato il permesso di spostarsi a Torino e a Milano, ove Turati si era adoperato per trovare loro un lavoro<sup>50</sup>. In seguito

---

fosse avvenuto di propria iniziativa in base al decreto 23 maggio 1915, quindi senza disposizione preventiva del Comando, avevano risposto affermativamente numerose prefetture. Le risposte dei prefetti sono in Polizia giudiziaria, b. 25. Oltre che in Sardegna, i prefetti indicarono di aver fatto internare i sovversivi a Lampedusa e a Favignana. I motivi ricorrenti che avevano portato al provvedimento erano "propaganda contro la guerra", "ordine pubblico", e, in gran numero, essere "sovversivi pericolosi" e "sospetto spionaggio".

<sup>48</sup> Circolare s.d., in Polizia giudiziaria, b. 25.

<sup>49</sup> Intervento alla Camera del 7 giugno 1916, in AAPP, p. 10604.

<sup>50</sup> Le lettere (del 15 settembre a Salandra, del 22 e del 29 settembre, del 2, 3, 4, 19 e 23 ottobre, del 9 e del 25 novembre 1915 a Vigliani) sono in ACS, A5G, b. 26, f. 40, sf. 1.1; ma vedi G. Porta, *Undici lettere di Filippo Turati a favore dei socialisti bresciani internati durante la prima guerra mondiale*, in "Studi bresciani", II, 19180, pp. 53-104. In una lettera a Barzilai del 27 agosto, il direttore di p.s. riferiva che il prefetto di Brescia aveva comunicato che il sindaco di Gardone era persona "dai sentimenti antipatriottici ed antimilitaristi", che non aveva esposto la bandiera il giorno della ricorrenza dello statuto, che non aveva fatto togliere dai muri del Comune manifesti sovversivi contro la guerra e che era l'anima del circolo giovanile socialista. Di conseguenza, in luglio il prefetto aveva ordinato lo scioglimento della Federazione provinciale giovanile di Brescia, del circolo giovanile di Brescia e di Gardone: Ministero dell'Interno, 2 ottobre 1915, in A5G, b. 26, f. 40, sf. 1.1. Turati denunciava anche altri casi di internati: come quello di un irredento, impiegato alle Tranvie di Milano

Turati aveva presentato una interpellanza, e un'interrogazione aveva presentato Modigliani insieme ad altri deputati socialisti<sup>51</sup>. Oltre a premere sul Governo attraverso i loro deputati, i socialisti sembravano anche intenzionati a mobilitare la base: in dicembre era stato infatti diffuso un volantino a firma del deputato socialista Oddino Morgari nel quale si avvertiva che Francesco Ciccotti, giornalista dell'*Avanti!*, aveva ottenuto da Salvatore Barzilai, ministro senza portafoglio, che fossero riviste le misure di internamento, e si invitava pertanto i colpiti da internamento ad inviare notizie sul proprio caso<sup>52</sup>.

Poiché le richieste di chiarimenti circa i provvedimenti di internamento erano giunte anche da parte di parlamentari cattolici e dello stesso schieramento liberale<sup>53</sup> il Governo venne sospinto a controllare i criteri di internamento e a cercare di ridurre la severità<sup>54</sup>. Alla vigilia del suo intervento alla Camera, Salandra aveva pertanto deciso di rivolgersi a Cadorna:

“La questione degli internati – telegrafava il presidente del Consiglio al capo di stato maggiore il 10 dicembre – ha assunto seria importanza politica e se ne interessano tutti partiti. Sarebbe assai opportuno se, previo accordo con V.E., io potessi fare domani o al più tardi domenica qualche dichiarazione alla Camera”.

E, in una missiva separata, proponeva una diversa politica a seconda che si trattasse di zona di operazioni, dove l'autorità militare avrebbe avuto piena libertà di allontanare le popolazioni e di rifiutarne il ritorno, di zona delle retrovie, dove si sarebbe potuto consentire il ritorno di tutte le persone non gravate da specifici

– in territorio quindi non dichiarato zona di guerra -, accusato di essere “poco amante del lavoro e proclive a commettere azioni delittuose” solo perché aveva avuto un diverbio con un suo diretto superiore (lettera del 15 settembre, cit.), e alla Camera aveva riferito del caso di un uomo internato in seguito a un lettera anonima al questore.

<sup>51</sup> Modigliani aveva chiesto che fosse restituito il diritto a quanti erano stati allontanati di liberamente soggiornare fuori dalla zona di guerra.

<sup>52</sup> A5G, b. 26, f. 40, sf.1.1., in data 8.12.1915. Francesco Ciccotti, aveva inviato a Barzilai il 30 ottobre 1915 un elenco di quarantotto nominativi; ma aveva precisato che ve ne erano vari altri non inclusi nell'elenco, e Barzilai aveva scritto al direttore generale della p.s. il 25 agosto una lettera in cui avvertiva che Salandra premeva per la revisione di eventuali errori, soggiungendo: “Io credo che veramente convenga occuparsene sia per sentimenti di giustizia, sia per togliere pretesti di opposizione politica in un momento nel quale, per quanto debitamente inbavagliata, può nuocere alla compagine nazionale”: *Ivi*.

<sup>53</sup> Sul dibattito parlamentare rinviamo all'accurata ricostruzione di Ellero, *op. cit.*, pp. 70-93.

<sup>54</sup> Consapevole della delicatezza della situazione politica nazionale, in novembre Orlando, in veste di ministro della Giustizia e dei Culti, aveva scritto il 12 settembre a D'Adamo a proposito di quella che veniva giudicata una “troppo corriva tendenza ad infierire verso i rappresentanti del clero”, in base ad “accuse e insinuazioni motivate soltanto da odii ed astii dei locali informatori”, e D'Adamo aveva proposto a Porro di inviare una circolare ai Comandi “nella quale si facesse preghiera di sottoporre ad accurata e minuta revisione tutti i provvedimenti presi a carico dei parroci” (16 settembre, in AC, b. 196). Orlando si era anche opposto alla richiesta, proveniente dal Comando della fortezza di Verona e caldeggiata dal Comando della I Armata, di un provvedimento eccezionale da parte del Governo che rendesse immediatamente esecutive le contravvenzioni previste dal decreto 23 maggio, in modo da ottenere una “sanzione energica ed esemplare”. Come scriveva a Salandra, indicandone “l'estremo ed eccezionale rigore che ne verrebbe”, indicava infatti che era semmai compito delle autorità militari, se lo ritenevano opportuno, esplicitare la facoltà di azione legislativa in loro possesso per attuare tali modifiche alla legge nelle zone di guerra, affinché “rimanessero rigorosamente limitate ai luoghi e al tempo, che rendono legittima l'esigenza di una eccezionale speditezza nell'attuazione delle sanzioni” AC, b. 433, alle date rispettivamente del 15 ottobre 1915, 21 ottobre e 1 novembre 1915.

sospetti, e di zone di guerra esterne alle retrovie nelle quali potesse essere consentito il ritorno di tutti gli allontanati, salvo un rinnovo del provvedimento in caso dovessero ripresentarsi sospetti a loro carico<sup>55</sup>.

L'intervento di Salandra sortì il suo effetto. Anche in rapporto a sollecitazioni ricevute da parte di commissari civili dei territori occupati per l'emanazione di norme di procedura uniformi e a favore di una maggiore equità dei provvedimenti<sup>56</sup>, il SGAC invitò i Comandi territoriali interessati affinché le persone, allontanate dalle province di Padova, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna Forlì, Rovigo, Cremona Piacenza, potessero tornare alle loro residenze senza bisogno di istanza, salvo il potere delle autorità di allontanarli di nuovo per motivi di sicurezza<sup>57</sup>. Salandra poté dunque rispondere alla Camera l'11 dicembre che sia il Governo che il C.S. stavano provvedendo alla definizione normativa dell'istituto e alla sistemazione delle competenze. Ammise che vi erano stati dei disguidi e degli eccessi nell'evacuazione e negli internamenti, determinati dalla mancanza ancora di una chiara direttiva centrale del C.S., ma fece presente che la maggior parte degli allontanati coattivamente per sospetti a loro carico provenivano dalle zone occupate; e, senza rispondere alle osservazioni di Turati circa gli internamenti effettuati da prefetti, si limitò a affermare che quelli avvenuti nelle zone interne del paese riguardavano circa due o trecento persone su un totale di 2.000 individui. Infine annunciò che era stata prevista la nomina di una Commissione di revisione degli internamenti presso il SGAC<sup>58</sup>.

### **I rapporti tra autorità militari e civili nel 1916.**

Il 20 dicembre 1915 il C.S. emanava una circolare riservata diretta ai Comandi a firma del sottocapo di stato maggiore generale Porro, nella quale, dopo aver riconosciuto che “poté mancare talvolta uniformità di criteri”, precisava i principi che nelle zone di guerra dovevano regolare gli internamenti, provvedimento – si teneva a sottolineare – di polizia militare e quindi di esclusiva spettanza dell'autorità militare. Nel fissare quindi le competenze e gli spazi di autonomia dei singoli Comandi, la circolare stabiliva una distinzione tra zona di operazioni e fortezze, dove i Comandi avevano la facoltà di decidere direttamente gli allontanamenti, dandone però immediata comunicazione al C.S., e territori delle retrovie e esterni alle retrovie, dove gli allontanamenti sarebbero stati esaminati direttamente dal C.S. E dopo aver ribadito che i provvedimenti dovevano essere determinati “da gravi sospetti specifici o comunque da azioni recanti pregiudizio all'attività militare dell'esercito operante, non aventi peraltro carattere di reato”, avvertiva che l'internato aveva facoltà di fissare la propria residenza in luogo diverso da quello assegnato: salvo il mantenimento del potere di controllo del C.S. anche sugli internati nella zona esterna alle retrovie, era quanto era stato richiesto da Salandra e dal Ministero dell'Interno, che comunicò tali disposizioni ai prefetti

---

<sup>55</sup> Lettera del 9.12.15, in AC, b. 233; telegramma di Salandra del 10.12. 15, *Ivi*.

<sup>56</sup> In tal senso il Commissario civile del distretto politico di Monfalcone al Segretariato generale, 13 dicembre 1915, *Ivi*.

<sup>57</sup> Telegramma del 15 febbraio 1915, *Ivi*.

<sup>58</sup> AAPP, tornata del 11 dicembre, pp. 8.535 sgg.

con una circolare del 6 gennaio 1916<sup>59</sup>. Contemporaneamente Salandra, scrivendo a Porro, invitò il C.S. a seguire dei criteri per il rimpatrio “improntati alla maggiore larghezza” soprattutto nelle retrovie, in corrispondenza con le dichiarazioni da lui fatte in Parlamento e “per ridurre le spese ingentissime” che gravavano sull’Erario<sup>60</sup>.

A metà gennaio iniziò i suoi lavori la Commissione consultiva, incaricata dell’esame delle proposte d’internamento e della revisione dei provvedimenti già presi, composta solo da esponenti militari<sup>61</sup>. Al 29 maggio 1916 aveva esaminato 3.270 domande di rimpatrio, di cui 1.428 avevano avuto esito favorevole, 973 erano state respinte e 869 erano in sospeso<sup>62</sup>. In agosto la Commissione aveva terminato l’esame delle richieste di revisione dell’internamento<sup>63</sup>.

Un numero assolutamente insufficiente, deciso da una Commissione che “è stata una caricatura”, in quanto formata da elementi militari e con solo potere consultorio<sup>64</sup> -, dichiarò il 6 giugno alla riapertura della Camera a giugno Turati, che aveva presentato il 18 marzo una mozione<sup>65</sup>. L’arringa di Turati si protrasse a lungo, fornita di tutti gli ingredienti della retorica parlamentare a lui consueti, e

<sup>59</sup> AC, b. 233; e in Massime, b.43, f.13, sf. 3. La circolare è riprodotta anche in Bianchi, *op. cit.*, pp. 433-36.

<sup>60</sup> Lettera del 7.1.1916, AC, b. 233. Un successivo scontro tra Salandra e Porro riguardò il diritto degli internati abbinati di fissare la loro residenza dove preferivano. Porro accettava la regola, dal momento che tale linea del Governo - sosteneva -, improntata a criteri di larghezza, aveva già avuto pubblicità sulla stampa; ma faceva presente che molti Comandi si era dichiarati ad essa contrari, e chiedeva maggiore contatti con le autorità militari “per evitare in altri casi incresciose contraddizioni che non giovano al prestigio dell’Autorità e aggiungono altre confusioni”: lettera di Salandra del 22 febbraio e risposta di Porro del 25 febbraio 1916: *Ivi*.

<sup>61</sup> Organo consultivo del SGAC, in grado di portare all’approvazione del C.S. provvedimenti anche in contrasto con le proposte dei singoli Comandi di Armata, la Commissione di revisione degli internamenti fu proposta da D’Adamo e istituita da Porro; era formata da un colonnello di s.m., che la presiedeva, da un rappresentante del SGAC e da uno dell’Ufficio informazioni, ovvero esclusivamente da esponenti militari: *Ivi*.

<sup>62</sup> Comunicazione di D’Adamo, 29 maggio 1916, *Ivi*; per un’analisi dei dati, vedi Milocco, *op. cit.*, p. 57-62.

<sup>63</sup> Alcuni commissari civili delle zone occupate chiesero di porre una remora al ritorno degli internati, per la deficienza di locali ove accoglierli: così il commissario civile di Monfalcone, 10 aprile 1916, in AC, b. 233.

<sup>64</sup> Rispetto ai nuovi casi, gli internamenti vennero decisi autonomamente dalle autorità militari, senza nemmeno aspettare che la Commissione si pronunciasse a riguardo.

<sup>65</sup> Turati nella sua mozione aveva posto l’accento sulle “centinaia e centinaia” di cittadini allontanati anche da zone interne “senza alcun plausibile motivo [...] senza la menoma contestazione di accusa e senza alcuna larva di contraddittorio e di giudizio in onta ai precetti dello Statuto e a tutte le norme di procedura vigenti negli Stati civili”; le promesse non erano state mantenute, era stato impedito agli internati di trasferirsi dove potevano trovare lavoro ed alcuni, incensurati, erano stati relegati nelle colonie dei coatti. La mozione di Turati era stata preceduta il 2 marzo dall’interpellanza di Ciriani, circa il non avvenuto rimpatrio di internati appartenenti alle retrovie sui quali non gravavano prove che fossero elementi pericolosi. Il 6 giugno era stata presentata anche una mozione da Tovini-Schiavon, con la richiesta che venissero precisate le imputazioni agli internati, e una da Marangoni, socialista, sulla censura, gli internamenti e la persecuzione politica contro comuni e organizzazioni; nelle rispettive esposizioni, Tovini si era soffermato sul diritto alla difesa e Marangoni, oltre sulla censura, sulle restrizioni imposte ai comuni socialisti, e soprattutto sulle minacce di internamento rivolte a lavoratori rurali in agitazione: AAPP, pp. 8.751, 9.233 sg., 9.603, 10.524, 10.540-10.545; le interpellanze e le mozioni sono in larga parte riportate da Ellero, *op.cit.*, pp. 78-82.

soprattutto violenta riguardo l'azione del Governo. Tutto teso a difendere la legalità dell'azione dei socialisti e l'illegalità degli interventi governativi, il capogruppo socialista partiva da alcune ammissioni: che, come aveva detto in dicembre Bissolati fra gli applausi della Camera, "era sempre meglio ("cento volte meglio aggiungo io", rilanciava Turati) un internato ingiustamente che non una ecatombe di nostri soldati"<sup>66</sup>; che "accanto alla classe c'è la nazione"; che l'azione dei socialisti, ai primi posti nell'assistenza nei comuni da essi diretti, come Milano, Bologna, Monza o Reggio Emilia, non era certamente diretta "ad incoraggiare qualsiasi tolleranza"; che, soprattutto, quanto lamentato dai socialisti non riguardava il comportamento del C.S., dal momento che un gran numeri di internati non proveniva dalle zone di guerra. E, data la condizione bellica, giungeva a giustificare la legislazione eccezionale, purché si fosse mantenuta nei limiti della legalità:

"Noi ammettiamo in tempi di guerra anche il regime del sospetto - consentiva Turati -, riconosciamo che in circostanze eccezionali un regime eccezionale può essere necessario [...] il regime del sospetto è triste e pericoloso, ma non è, non deve essere ancora il regime dell'arbitrio assoluto".

Così come per l'ammonizione, la vigilanza speciale o il domicilio coatto – proseguiva Turati -, dovevano esserci precedenti penali, una condotta equivoca accertata da Commissioni locali; invece erano seguiti gli internamenti in base a una "denuncia anonima, la prevenzione ostile, l'astio di un carabiniere, di un segretario comunale, di un nemico o di un concorrente": insomma "tutte le piccole vendette personali, tutti i piccoli rancori inaciditi" che riescono a far mandare in Sardegna i propri offensori. In tal modo

"si erano espulsi, internati balestrati in esilio migliaia di individui, rovinati migliaia di famiglie e offese anche nell'onore senza la minima motivazione, senza un atto di accusa qualsiasi, senza il più piccolo contraddittorio [...] senza che i deportati venissero a conoscere il perché, il supposto perché delle loro condanne, senza che avessero la possibilità [...] di difendersi e, se condannati, di presentare un'istanza di appello".

Le premesse di rimpatrio - terminava infine Turati – non erano state mantenute: solo i sospettati di spionaggio erano potuti rientrare; ma i politici erano ancora sparsi per l'Italia, molti nelle città meridionali, a Ventotene, a Lampedusa, a Favignana, in Sardegna.

Nonostante l'impeto polemico, la mozione di Turati ottenne solo i voti dei socialisti. Salandra si era cautelato circa le accuse di illegale azione repressiva ricordando che la misura era di polizia amministrativa e pertanto non giurisdizionale, ma del tutto legittima; aveva poi affermato che molto aveva fatto la Commissione di revisione, fornendo le cifre dei rimpatriati<sup>67</sup>, ed aveva ricordato

<sup>66</sup> La frase di Bissolati riscosse fortuna. Si ritrova infatti in vari documenti, per giustificare allontanamenti non troppo motivati. Ad esempio la usava il comandante di Corpo d'Armata di Bologna, generale Segato, nell'ammettere che "questo Comando ha dovuto accogliere proposte anche non fondate su basi ferme e sicure, data l'impossibilità di giungere a più concreti elementi e convinto che oggi sia meglio colpire un innocente che esporre la Patria ai più gravi rischi": Comunicazione al C.S. del 14.1.1918, in AC, b. 742.

<sup>67</sup> Come abbiamo già ricordato, Salandra sostenne che su 3.270 domande la Commissione ne aveva già esaminato e accolto 1.428, respinto 937 e lasciato in sospeso 869.

che gli internati abbienti erano liberi di muoversi se possedevano mezzi di sostentamento; aveva infine ammesso che era vero che vi erano internati a Ponza e a Ventotene, ma aveva precisato che queste non erano più colonie di coatti, che gli allontanati da territori non dichiarati zona non di guerra erano “pochi casi, sei o sette”<sup>68</sup>, e che ciò era avvenuto “per la loro azione malefica, antipatriottica, antimilitarista”, in base alla facoltà conferite ai prefetti dal decreto del 23 maggio 1915 con cui erano state modificate le disposizioni della legge di p.s.<sup>69</sup>. La mozione Turati era stata respinta, ma il Governo Salandra aveva comunque i giorni contati. Dimessosi il 10 giugno in seguito agli esiti della *Strafexpedition*, gli succedeva il Governo di unità nazionale presieduto da Boselli, con Orlando al Ministero dell'Interno.

La discussione parlamentare, con le sue forti ripercussioni negli ambienti politici e sull'opinione pubblica, insieme alla nuova gestione Orlando – tendente a evitare ogni inasprimento di rapporti con i socialisti – produssero alcuni effetti. Il 5 agosto Porro emanava infatti una nuova circolare rivolta ai Comandi, “a completamento della circolare del 20 dicembre”, nella quale definiva ulteriormente i criteri dell'internamento: affinché venisse evitato “un uso troppo largo” del provvedimento che togliesse valore a quelli indispensabili, si prescriveva che, “specialmente nel territorio del regno gli internamenti dov[essero] essere determinati esclusivamente da *ragioni di carattere militare* [c.vo nel testo]. Razioni di pubblica sicurezza o contravvenzioni alle norme od ordinanze di polizia non po[tevano] dar luogo all'internamento”, a meno che non concorressero circostanze tali da far ritenere la presenza di un individuo in zona di guerra di danno ad interessi militari<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Nella sua replica Turati smentì Salandra in base alle “migliaia di lettere che tengo nel mio dossier”, e seguì a contestare il diritto giuridico dei prefetti ad allontanare i sospetti, dal momento che l'estensione del potere dei prefetti in base all'art. 11 del decreto del 23 maggio riguardava solo le materie disciplinate dalle leggi di p.s., tra le quali non era previsto l'internamento: AAPP, p. 10.607. Un “Appunto per il Gabinetto di S.E. il Ministro” del direttore generale di p.s. – contenente i punti salienti della relazione di Salandra, e un altro documento contenente “elementi per la risposta alla mozione dell'onorevole Turati ed altri sulla revisione degli internamenti” a firma del Segretario generale AC, sono in ACS, A5G, b. 26, f. 40, sf. 1.1; quest'ultima comunicazione affronta il tema delle competenze con toni durissimi (“sostituire l'autorità e la responsabilità del Governo a quella del Comando supremo significherebbe una inammissibile ingerenza del potere politico nella condotta di guerra [...] il tentare di diminuire l'autorità del Comando supremo in questo che non è se un insignificante dettaglio della guerra non può essere opera che di coloro che non tralasciano ogni occasione, come non l'hanno tralasciata in passato, di colpire il prestigio del paese, indebolirne l'azione, diminuirne la fiducia che deve aversi nelle supreme autorità militari”).

<sup>69</sup> AAPP, pp. 10.601-10.606; brani dell'intervento di Turati sono riportati in B.Bianchi, *op. cit.*, pp. 436-39.

<sup>70</sup> L'internamento non poteva inoltre aver luogo se, in seguito ad accusa di spionaggio, l'istruttoria si fosse chiusa per inesistenza di reato o per insufficienza di prove, e doveva essere revocato se fossero cessate le ragioni che lo avevano determinato; dovevano essere svolte accurate indagini nel caso si fosse proceduto all'internamento di gruppi di persone e, infine, l'accusa di devozione al cessato regime non doveva dar luogo ad internamenti se non si fosse trattato di persone che usavano la loro influenza contro la causa italiana. La circolare terminava avvertendo che la Commissione aveva avuto ordine di risolvere entro agosto tutti i casi pendenti, e che il lavoro di indagine si era avvalso proficuamente della collaborazione dei prefetti, dei commissari civili e di ogni altra persona avesse potuto contribuire alla formazione del giudizio definitivo: AC, b. 233; vedi anche Milocco, *op. cit.*, p. 64

La frase era ambigua e lasciava ampi margini azione; tuttavia la circolare rappresentava uno spiraglio alla collaborazione, a favore della quale era pervenuta al C.S. una proposta di Bissolati, ministro senza portafoglio per i rapporti tra Governo e C.S., per la costituzione di una Commissione per la revisione degli internamenti presso ogni Comando d'Armata, nella quale a fianco del Comando fossero presenti il prefetto, il presidente della deputazione provinciale e il presidente del tribunale (secondo il modello delle commissioni che decidevano il domicilio coatto). Ma se il C.S. aveva dimostrato di aver in parte recepito le pressioni provenienti dall'ambito politico a favore di una maggiore larghezza, non era certo disposto a mettere in discussione le proprie prerogative e il proprio ambito di azione. La proposta di Bissolati venne quindi respinta: "Il diritto di allontanare dalla zona di guerra quanti siano giudicati dannosi od anche semplicemente non utili alle operazioni militari - si legge in un "Pro-memoria per S.E. l'On. Leonida Bissolati ministro Sottosegretario di Stato" del 30 luglio - è prerogativa indispensabile e insindacabile della Autorità militare". Una riforma secondo la proposta di Bissolati, che tendeva a creare tante commissioni quante sono le province o le Armate - concludeva il documento - avrebbe da una parte reso prevalenti gli elementi civili, dall'altra rimesso la decisione ai singoli Comandi di Armata, togliendola al C.S. L'unica concessione era quella che riguardava l'opinione delle autorità cittadine e in particolare del prefetto, a tener conto della quale erano stati invitati i Comandi e fatto obbligo alla Commissione di revisione<sup>71</sup>.

A Orlando non restava che accettare la riaffermazione dei propri poteri da parte del C.S.; ma nella sua risposta a D'Adamo esprimeva tutte le sue riserve: prendeva atto della nota

"limitandomi ad esprimere questo solo giudizio: che la questione della forma è in quella materia certamente assai importante: ma che valga anche più la considerazione sostanziale della cura obbiettiva posta nell'accertamento delle fonti di informazione con cui il provvedimento si connette. Se, quindi, questi mezzi di controllo sono resi più oculati, e più largo è il giudizio in caso di dubbio, si potrà esserne soddisfatti"<sup>72</sup>.

## Il 1917.

A partire dalla fine del 1916, in rapporto alle vicende militari nazionali e internazionali e all'insorgere di un diffusa agitazione popolare nel paese, Cadorna cercò di premere sul potere civile – inviando le note lettere a Boselli – al fine di ottenere una più energica azione repressiva contro i socialisti, responsabili, a suo parere, con la loro propaganda di un'azione disgregatrice sull'esercito. Nello specifico, stabilite con la circolare del 5 agosto 1916 le direttive circa gli internamenti nelle zone di guerra, il C.S. tentò nei mesi successivi di ottenere l'allontanamento dei sospetti dai territori non compresi nella zona di guerra,

<sup>71</sup> AC, b. 233; un analogo resoconto veniva inviato il 4 agosto da D'Adamo al Ministero dell'Interno: *Ivi*. "Il diritto dei Comandi di allontanare [...] deve rimanere integro e assoluto" recitava un altro appunto preparatorio di D'Adamo del 26 luglio, ed inoltre la proposta "ha in sé il pericolo di un conflitto fra autorità militari e civili": *Ivi*.

<sup>72</sup> 14 agosto 1916: *Ivi*.

attraverso un'estensione del potere dei prefetti<sup>73</sup>. Tale linea era ovviamente condivisa dai Comandi e anche da vari prefetti, che aspiravano ad ottenere maggiori poteri per fronteggiare il movimento socialista e le agitazioni dentro e fuori le fabbriche<sup>74</sup>; ma era nettamente contrastata dal direttore generale di p.s. Vigliani (destinato a cadere dopo l'insurrezione torinese) e dallo stesso Orlando, favorevole a non esasperare i conflitti.

Una richiesta di estensione dei mezzi di coercizione era provenuta il 4 settembre 1916 dal Comando di Corpo d'Armata di Torino; in ottobre era stato il Comando del presidio di Piombino che si era rivolto al ministro della Guerra, per ottenere provvedimenti – come la dichiarazione di “zona di resistenza” - che impedissero la presenza a Piombino, centro siderurgico di notevole rilievo, di “agitatori” e di personalità anarchiche e socialiste (tra queste ultime, il deputato Mazzoni) che, secondo il Comitato centrale di Mobilitazione industriale, influivano sui lavoratori locali. Il Ministero della Guerra si era affrettato dunque a richiedere al Ministero dell'Interno di estendere lo stato di guerra “in quelle località nelle quali preme sia maggiormente assicurato l'ordine pubblico e garantita la regolare e sicura produzione del materiale da guerra”, o di adottare altre efficaci disposizioni “come la facoltà dell'allontanamento dei regnicoli sospetti da località militarmente importanti, analogamente a quanto stabilito per gli stranieri nemici”<sup>75</sup>, lasciando magari la facoltà di scegliere la residenza entro “una certa latitudine”; e, soprattutto, come preciserà il 30 dicembre, “in piccoli centri”<sup>76</sup>.

Uno schema di un provvedimento legislativo per l'allargamento del potere prefettizio in territorio non dichiarato zona di guerra venne allora preparato dall'Ufficio riservato del Ministero degli Interni. Ma il progetto non ottenne al momento l'assenso di Orlando, che decise il 12 e il 24 novembre 1916 di rispondere personalmente a Morrone, ministro della Guerra. I provvedimenti di carattere eccezionale richiesti, precisava Orlando, “avrebbero ripercussione non favorevole nel Paese”, poiché riguardavano “materia che investe fondamentali garanzie statutarie dei cittadini” e avrebbero finito per stabilire “una specie di

<sup>73</sup> La questione fu oggetto di un lungo carteggio tra il ministro della Guerra, il Ministero dell'Interno e lo stesso Orlando, a partire dal 4 settembre 1916 fino al 12 novembre 1916: le varie tappe sono riassunte in un messaggio della Direzione generale di p.s. del 4 maggio 1917 (“Provvedimenti di polizia in località militarmente importanti”): Massime, b. 43, f. 13, sf. 3.

<sup>74</sup> Così, ad esempio, già alla fine di dicembre 1915, il prefetto di Bologna aveva fatto pressioni sul Comando di Corpo d'Armata affinché questo, di fronte alla ripresa della “campagna antinazionale socialista” emettesse un bando che attribuisse ai tribunali militari la competenza circa la repressione della circolazione di notizie false e allarmanti e inasprisse le pene previste a tal uopo dal decreto del 20 giugno 1915, in particolare al fine di colpire le “grida sediziose” con la stessa legislazione prevista per la propalazione a mezzo di corrispondenza epistolare, in base al bando del C.S. del 28.7.1915; la proposta, accolta da Zupelli, ministro della Guerra - ma criticata dal segretario per gli Affari Civili, D'Adamo, per “la gravità delle sanzioni penali, le quali, in contrasto anche con i principi liberali cui si è sempre ispirata la nostra legislazione” - era stata respinta da Salandra, per “il carattere restrittivo e gravoso delle disposizioni proposte” che, se considerate necessarie, si sarebbero dovute estendere a tutto il regno: Massime, b. 43, f. 13, sf. 3. Sui rapporti tra prefetto e Comando di Corpo d'Armata di Bologna durante la guerra, vedi F. Degli Esposti, *Mobilitazione e militarizzazione della società civile durante la prima guerra mondiale: il caso di Bologna*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, cit., pp. 155-166.

<sup>75</sup> Internati come sappiamo in Sardegna.

<sup>76</sup> *Ivi*.

domicilio obbligatorio”; mentre esistevano misure ordinarie di polizia sufficienti per affrontare le situazioni di emergenza, dal rimpatrio obbligatorio ai provvedimenti straordinari di p.s. contemplati dal decreto per la difesa dello Stato del 20 giugno 1915, nonché quelli propri della autorità militare, come la facoltà di licenziare gli elementi ritenuti più pericolosi occupati in stabilimenti di produzione per la guerra<sup>77</sup>.

La questione non era tuttavia conclusa. Il 22 dicembre 1916 era lo stesso capo del Servizio Informazioni del C.S., generale Garruccio, a insistere per un provvedimento che permettesse di colpire “quelle persone sul cui conto i gravi sospetti non risultino sufficientemente corredati di prove”, estendendo fuori della zona di guerra “le stesse misure di precauzione stabilite per i cittadini che risiedono in quelle zone”. Al generale Garruccio il 30 dicembre si affiancava di nuovo il ministro della Guerra, sempre con la richiesta di un decreto che permettesse il trasferimento delle persone sospette “in località ove sia facile la loro sorveglianza”. Le zone nelle quali attuare tali provvedimenti avrebbero dovute essere, oltre a vari comuni di confine con la Svizzera, “quasi tutte le regioni ove sono situati i più importanti stabilimenti di produzione del materiale da guerra”, ovvero, per il momento, Genova, Vado, Savona, Cengio, centri industriali di Torino, Milano, del Pistoiese, Livorno, Piombino, Terni e Napoli. In particolare le norme avrebbero dovuto riguardare coloro che agivano fuori delle fabbriche, dal momento che un decreto emanato in novembre<sup>78</sup> aveva regolato opportunamente il regime disciplinare e penale del personale impiegato negli stabilimenti industriali – con la facoltà di licenziamento degli elementi ritenuti più pericolosi. Ancora il 31 maggio 1917 il ministro della Guerra insisteva per l’emanazione del provvedimento<sup>79</sup>. Ma, nonostante le pressioni e nonostante che fosse pronto lo schema del provvedimento legislativo, per il momento Orlando non cedette. Come vedremo, la situazione si modificherà dopo Caporetto, e infine in marzo 1918 il decreto verrà emanato.

Intanto però urgeva una nuova definizione dei poteri delle autorità militari e civili anche in zona di guerra, dal momento che prefetti e Comandi non sembravano aver chiaro quali questi fossero e molti Comandi agivano indipendentemente dal C.S. In una lettera a D’Adami, Orlando il 6 agosto 1917 faceva presente come nelle diciotto province che si trovavano nella zona di guerra i prefetti versavano “in uno stato di assoluta incertezza circa le norme regolatrici dei rapporti tra le autorità civili e militari”, poiché i criteri non erano uniformi<sup>80</sup>. Assicurando il C.S. di non fare una questione di diritti dell’autorità civile, dal momento che nelle province soggette all’autorità militare “la sfera dell’autorità civile si riduce sino ad un punto da poter arrivare persino all’annullamento”, Orlando chiedeva di poter avere uno scambio orale di idee con D’Adami. E nel colloquio – di cui D’Adami riferirà al C.S. – Orlando cercherà di tranquillizzare Cadorna, tornando ad assicurare che non faceva “questione di eccesso dell’autorità militare nell’esercizio dei suoi complessi poteri in zona di guerra”, ma che era

---

<sup>77</sup>Massime, b. 43, f. 13, sf. 3.

<sup>78</sup> Si tratta del decreto 5.11.1916 (n. 1686), che prevedeva nuove sanzioni.

<sup>79</sup> La lettera di Morrone è riferita a Orlando dalla Direzione generale di p.s., 8 giugno 1917: Massime, b. 43, f. 13, sf. 3.

<sup>80</sup> AC, b. 793.

mosso dall'opportunità di un maggiore coordinamento, "specialmente per l'evento di far fronte ai servizi di P.S., in caso di disordini". Orlando chiedeva pertanto che venissero chiarite le competenze dei Comandi e stabilite le forme con cui questi dovevano assumere il potere.

Questo scambio di opinioni porterà il C.S. a emanare il 7 ottobre 1917 una nuova circolare, nella quale, riassumendo i criteri già esposti nelle precedenti sugli internamenti – ovvero quelle del 20 dicembre 1915 e del 5 agosto 1916 – venivano regolate nuovamente le competenze dei Comandi e quelle delle autorità politiche nelle zone di guerra; si ribadiva infatti che gli internamenti in zona di guerra erano di unica competenza delle autorità militari, e che l'azione dei Comandi era comunque soggetta alla delega o al consenso del C.S.; ma si riconosceva anche che in zona di guerra l'esercizio del potere politico e amministrativo restava affidato alle autorità civili, riservandosi il C.S. di esercitarlo in tutto o in parte, dietro motivata proposta dei singoli Comandi che, in casi di urgenza, avrebbero potuto prendere provvedimenti, dandone però immediata comunicazione al C.S.<sup>81</sup>. Quest'ultimo punto costituirà motivo di successivi conflitti.

### **Il nuovo clima politico. Il decreto contro il disfattismo e le nuove province dichiarate zona di guerra.**

Nel frattempo, in seguito agli eventi di Torino – durante i quali i poteri erano passati alle autorità militari – si erano verificate alcune profonde modifiche nella normativa e nei rapporti tra le autorità civili e militari. Ci riferiamo al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917 (n. 1561), che prevedeva sanzioni durissime contro il "disfattismo". Il decreto, noto come decreto Sacchi dal nome del guardasigilli - perfezionato dal decreto 10 dicembre 1917(n. 1974), che deferiva ai tribunali militari reati commessi nel regno precedentemente di competenza dei tribunali ordinari, quali i delitti contro la libertà del lavoro a danno di stabilimenti di produzione per la guerra e l'istigazione a tali reati - offriva la possibilità alle autorità sia civili che militari di sottoporre a procedimento giudiziario quanti erano anche solo sospettati di antipatriottismo o di azioni contro la produzione compiute fuori della fabbrica<sup>82</sup>. Veniva ovviato in tal modo alle richieste del ministro della Guerra che abbiamo precedentemente ricordato.

In termini ancora più radicali venne risolto il problema delle agitazioni nelle province di Torino, Genova, Alessandria, che furono dichiarate zona di guerra (decreto del 16 settembre 1917, n. 1483) e soggette, insieme alla provincia di Piacenza, già zona di guerra, a un Comando militare delle Province zona di guerra Ovest, cui venivano delegati i servizi di ordine pubblico e di p.s., "con riguardo ai

---

<sup>81</sup> L'inserimento di questa clausola era stato richiesto dal ministro della Guerra Giardino, che aveva sostituito Morrone il 16 giugno 1917: *Ivi*.

<sup>82</sup> Spronarono i Comandi a fare largo uso dei due decreti le Circolari riservatissime del C.S. del 16 e del 19 dicembre 1917: AC, b. 700. Precedentemente era stato invece sospeso uno schema di circolare del C.S., 14 novembre 1917, con cui si invitavano i Comandi a evitare l'internamento e di procedere, in base non a sospetti ma a motivi "ben concreti e definiti", all'arresto, ai sensi del decreto 4.10.17: AC, b.743.

motivi di ordine eminentemente politico”<sup>83</sup>. Fin dal 1915 l’Ansaldo, attraverso il suo presidente, Pio Perrone, aveva invocato il passaggio della provincia di Genova sotto la diretta autorità militare <sup>84</sup>. E, in seguito al diffondersi nel gennaio 1917 in provincia di Alessandria di manifestazioni di donne e ragazzi, Orlando, mentre avvertiva di aver disposto il richiesto invio di carabinieri, autorizzava il prefetto a rivolgersi al Comando di Corpo d’Armata in caso di necessità, consigliandolo anche di far ricorso, seppure con cautela (“tali mezzi qualche volta riescono dannosi anziché utili pel fine stesso dell’ordine pubblico”), allo scioglimento dei circoli sovversivi, all’espulsione e all’internamento degli agitatori<sup>85</sup>; provvedimento, quest’ultimo, soggiungeva Orlando il giorno successivo, che poteva essere attuato in base all’art. 11 del decreto 23 maggio 1915: dal momento che “può certamente dubitarsi che questo articolo autorizzi l’internamento di cittadini in momenti ordinari e tranquilli, ma nello stato di indiscutibile turbamento dell’ordine pubblico che si verifica in cotesta provincia, io ritengo fermamente che si versi nell’ipotesi di suddetto articolo”<sup>86</sup>. Era l’autorizzazione da parte di Orlando a travalicare il dettato delle norme in base al principio dello “stato di necessità”.

L’insurrezione di Torino in agosto e il timore del diffondersi delle agitazioni - che in quei mesi fu condiviso da molti Comandi<sup>87</sup> - avevano dunque spinto Orlando a modificare la propria linea di moderazione e a permettere, da una parte, un’interpretazione dilatata delle norme, e, dall’altra, l’estensione del potere

<sup>83</sup> Creato con decreto del C.S. in data 20 settembre 1917, con a capo il generale Ragni, godeva di preminenza gerarchica sui Comandi di Corpo d’Armata di Torino, Alessandria e Genova. Il Comando si interessò, secondo una relazione di D’Adamo del 14 febbraio 1918 per il Capo di S.M dell’esercito, dei seguenti campi di azione: “l’epurazione dell’ambiente da elementi nocivi, il censimento degli stranieri appartenenti a stati nemici o neutrali, con opportune misure riguardo a quelli sospetti; la compilazione di piani di difesa particolareggiati e la predisposizione dei mezzi occorrenti per assicurare, in caso di necessità, la repressione di eventuali movimenti a carattere insurrezionale; la istituzione di speciali riservatissimi servizi di investigazione sia sugli elementi e gruppi, sospetti di spionaggio o di mene sovversive, sia sulle stesse truppe, anche di questioni economiche e della Mobilitazione industriale”: AC, b. 793. Con notificazione del 22 settembre 1917, il Comando sostituì ai tribunali territoriali di Torino, Alessandria e Genova tribunali militari di guerra: *La gestione dei servizi civili*, II, cit, p. 7.

<sup>84</sup> Vedi la lettera a Salandra del ministro della Guerra, Zupelli, del 14.7.1915, in PC, b.122; rinvio anche a G.Procacci, *Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nella Grande Guerra*, Bulzoni Editore, Roma,1999, p. 125.

<sup>85</sup> 13 gennaio 1917, in Massime, b. 43, f. 13, sf. 3.

<sup>86</sup> Orlando aveva anche aggiunto: “Avverto inoltre che l’articolo stesso può autorizzarla ad ulteriori eventuali provvedimenti di rigore anche di diversa natura qualora la situazione avesse ad aggravarsi, il che speriamo non sia”: 14.1.1917, *Ivi*.

<sup>87</sup> Ad esempio il 9 ottobre 1917 il Comando di Corpo d’Armata di Bologna aveva inviato una raccomandata riservatissima al Comando di divisione di Bologna e Ravenna, al Comando della zona militare di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rovigo, Udine e Venezia e ai rispettivi prefetti con le direttive “nel caso in cui i disordini acquistassero notevole estensione”: si dovevano difendere i centri di deposito e fabbricazione di Armi e Munizioni, i depositi di esplosivi; i panifici, i magazzini di vettovaglie, le banche e gli uffici pubblici; i centri ferroviari, le opere d’arte. Seguivano le istruzioni per la dislocazione delle forze militari, compresi i carabinieri, le guardie di città e i reparti di Fanteria dislocati nel Friuli; si consigliava, sulla base di una circolare ministeriale emanata il 27 agosto, di impiegare le truppe in due linee e si avvertiva che si era già provveduto all’eventuale impiego di mitragliatrici; si disponeva di evitare fino a che fosse possibile di sparare, a patto però di non lasciarsi sopraffare; si assicurava infine che era stato provveduto all’impiego eventuale di mitragliatrici su autocarri protetti e di artiglierie e mitragliatrici in postazioni antiaeree: AC, b. 792.

dell'autorità militare. Questo atteggiamento non determinò tuttavia la fine dei contrasti circa le competenze. In seguito a una minaccia di sciopero negli stabilimenti industriali della provincia di Genova, il comandante militare delle Provincie zona di guerra Ovest, generale Ragni, aveva fatto assumere la direzione dei servizi di o.p. e di p.s. a quel Comando di Corpo d'Armata, salvo poi disporre, scongiurato l'allarme, che la direzione dei servizi tornasse all'autorità politica, secondo le regole indicate dalla circolare del C.S. del 7 ottobre. Ma il C.S. aveva al contrario sostenuto che tale direzione doveva essere esercitata costantemente dall'autorità militare<sup>88</sup>. Diaz in persona il 6 dicembre aveva risposto a un telegramma di Orlando, per ribadire che, avendo il C.S. delegato i servizi di o.p. e di p.s. al Comando militare delle Provincie zona di guerra ovest, non vi era nessuna deroga alla circolare<sup>89</sup>.

Il contrasto si risolveva dunque per il momento a favore del C.S.; e non è improbabile che fosse tale epilogo a spingere il Governo a decidere lo scioglimento del Comando militare delle provincie zona di guerra Ovest a partire dal 28 gennaio<sup>90</sup>.

### **La svolta dopo Caporetto.**

In conseguenza della rotta di Caporetto, la politica interna italiana subì una svolta decisiva. La repressione politica prese di mira militanti socialisti, simpatizzanti, sacerdoti che invocavano la pace e cittadini che esprimevano perplessità sull'andamento della guerra<sup>91</sup>. Il decreto Sacchi, i decreti eccezionali emanati al momento dell'entrata in guerra e le disposizioni del diritto penale militare e civile servirono per processare, multare e imprigionare; quando però le prove erano inesistenti, o nel caso di assoluzione o di pene detentive di breve durata, si ricorse all'internamento degli attivisti. Imbavagliata l'opposizione dalla censura e resi impotenti i militanti<sup>92</sup>, il piano di pacificazione forzata poté svolgersi senza contrasti. Come scrisse il SGAC, fu effettuata "una provvida opera di epurazione, specie in centri di maestranze operaie e di organizzazioni sovversive", sicché numerosi agitatori "vennero allontanati nel supremo interesse dell'ordine pubblico"<sup>93</sup>.

Questo fu ciò che avvenne a Sestri Ponente, un centro industriale dove fin dall'inizio del conflitto si era sviluppata una forte contestazione operaia. Essendo la

<sup>88</sup> Prefetto di Torino, 5 novembre: A5G, b. 28.

<sup>89</sup> Messaggio di Diaz del 14 dicembre: *Ivi*.

<sup>90</sup> In una sua relazione al C.S. del 14 febbraio D'Adamo scriverà che "il Comando della zona Ovest fu testé sciolto per disposizione del Consiglio dei Ministri, per motivi che non risultano comunicati al Comando Supremo": *Ivi*.

<sup>91</sup> Mi permetto di rinviare a G. Procacci, *La società come una caserma. La svolta repressiva degli anni di guerra*, in *La violenza contro la popolazione civile*, cit., pp. 301-03.

<sup>92</sup> Alla Camera gli interventi si erano già limitati ad interrogazioni per conoscere i motivi di alcuni internamenti, come quelle del deputato socialista Mazzoni riguardo all'internamento di Maria Gioia, segretaria della Camera del lavoro di Suzzara e di Armando Borghi (tornata del 6.12.1916, p. 11.249), e di Modigliani, circa i luoghi di internamento di Renato Tega, vicesegretario comunale di Argenta, affetto da grave malattia (internato a Caltanissetta) e di un anarchico triestino, anch'esso ammalato, e internato a Ventotene (AAPP, tornata del 16.3.1917, pp.13.042 sgg.).

<sup>93</sup> Comando Supremo, *La gestione dei servizi civili*, cit., III, p. 157.

provincia di Genova stata dichiarata zona di guerra, il Comando di Corpo d'Armata propose al C.S. l'internamento di numerosi attivisti, ritenendo "essere giunto il momento di epurare la Liguria di parecchi individui i quali svolgono opera deleteria fra le masse operaie"; veniva pertanto raccomandato l'allontanamento di Ildebrando Giovannetti, segretario della Camera del lavoro di Sestri Ponente, e di altri otto militanti, membri della Camera del Lavoro o operai metallurgici<sup>94</sup>. Nonostante che la Commissione allontanamenti avesse avanzato dei dubbi sull'opportunità del provvedimento, che a suo parere avrebbe potuto "apportare ripercussioni in ambiente operaio con possibilità agitazioni et minacce sciopero"<sup>95</sup>, Giovanetti era stato arrestato, e poiché anche il Comitato centrale di Mobilitazione industriale e il prefetto ritenevano che non si dovesse soprassedere all'allontanamento (che "ormai intuito da operai sarebbe interpretato sintomo di debolezza"), i vari sospettati vennero internati ad Arezzo, per essere successivamente, come suggeriva il Comando al SGAC, distribuiti in varie città tra loro lontane<sup>96</sup>.

L'atteggiamento del prefetto di Genova non costituì un caso isolato. Il passaggio di quasi tutta l'Italia del Nord nelle mani delle autorità militari, in conseguenza della dichiarazione del territorio zona di guerra<sup>97</sup>, era stato accolto con sollievo anche da altri prefetti, come quello di Milano, Olgiati, che, scrivendo il 20 dicembre 1917 al comandante di Corpo d'Armata, si lasciava andare ad uno sfogo contro la limitazione dei propri poteri da parte del Governo: il dettato dell'art. 11 del decreto 23 maggio 1915 - scriveva Olgiati -, pur estendendo le facoltà dei prefetti nei casi di urgenza, aveva ricevuto un'interpretazione "rigorosamente restrittiva" da parte del Governo, "negando ai prefetti la facoltà di usarne - come essi avrebbero voluto - per allontanare dalle rispettive circoscrizioni quegli individui da essi ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico". Nello stato attuale della legislazione - proseguiva il prefetto - "non si possono disporre che indagini, appostamenti, vigilanze", per cui l'autorità politica si trovava disarmata contro i "nemici interni". Il prefetto si appellava quindi alle autorità militari affinché aderissero volta per volta alle richieste dell'autorità politica per allontanare, dietro delega del C.S., e internare in località lontane tutte quelle persone che, non essendo passibili di denuncia, avessero fornito fondati sospetti di svolgere "propaganda pericolosa o d'esser capaci di spionaggio"<sup>98</sup>.

<sup>94</sup> Comando di Corpo d'Armata di Genova, 22 febbraio 1918: AC, 742. Alla lista era stato poi annesso anche il nome di un anarchico: telegramma a firma Badoglio al Corpo di Armata di Genova, 7 marzo 1918.

<sup>95</sup> *Ivi*.

<sup>96</sup> Telegrammi dell'8.3.1918 e dell' 11.3.1918 e successiva corrispondenza del 17.5.1918, 30.5.1918: *Ivi*.

<sup>97</sup> Per l'elenco completo delle zone di guerra: *La gestione dei servizi civili*, cit., I, pp. 7 s.; II, pp. 6 s.; III, pp. 8 s.,

<sup>98</sup> Prefetto di Milano, 20 dicembre 1917: AC, b. 743. Il comandante del Corpo d'Armata di Milano aveva però invitato il prefetto a conservare la direzione dell'o.p.: prefetto di Milano, 24.12.1917, A5G, b. 28; Comando di Corpo d'Armata di Milano, 22 dicembre 1917: *Ivi*. A Milano era stato inviato un ispettore, per valutare l'opportunità dell'allontanamento di Abigail Zanetta e sulle ripercussioni che questo avrebbe causato; nella relazione che l'ispettore inviò al SGAC in marzo, l'ispettore riportava l'opinione del prefetto, secondo il quale l'allontanamento era opportuno, sia "perché la Zanetta è uno dei maggiori esponenti della tendenza massimalista intransigente", sia per

Una situazione opposta si era invece verificata a Torino, dove il prefetto non aveva condiviso l'azione preventiva e repressiva del Comando di Corpo d'Armata, il quale, nonostante lo scioglimento del Comando delle province zona di guerra Ovest, non pensava che le proprie competenze fossero modificate, e che o.p e p.s. fossero sempre interamente nelle mani dell'autorità militare<sup>99</sup>. L'occasione era stata determinata all'inizio di febbraio dalla richiesta da parte del Comando di un reggimento di cavalleria a Vercelli, per fronteggiare le agitazioni che si prevedevano nelle province di Novara e di Torino; di due altri battaglioni a Biella e a Intra, più due battaglioni di marcia<sup>100</sup>. La richiesta aveva ottenuto immediato riscontro: Badoglio aveva infatti subito disposto che, con trasporto urgentissimo, "sesta squadriglia automitragliatrici passa temporaneamente disposizione Comando Corpo Armata Torino"; e con contemporaneo telegramma, aveva ordinato che si ponessero a disposizione del Corpo di Armata territoriale la terza divisione e la quinta e la sesta brigata cavalleria<sup>101</sup>.

L'irritata reazione di Orlando giungeva di lì a poco:

"Mi giunge notizia – telegrafava a Diaz il 16 febbraio – di uno straordinario concentramento di forze, che Comando Corpo Armata (?) [sic] Torino avrebbe fatto per provvedere a minacce per ordine pubblico che si ritenevano imminenti. Duolmi che tale misura non sia stata presa d'accordo con autorità politica, la quale risultami ritenere sproporzionato provvedimento, con una adeguata causa. Richiamo ad ogni modo attenzione V. Ecc. intorno opportunità che cura della p.s. e dell'ordine pubblico rimanga ai prefetti, anche zona di guerra, e per conseguenza mi sembra che l'applicazione dell'ultima parte del N.2 della circolare di Codesto Comando 7 Ottobre debba farsi, prendendo preventivamente accordi coi prefetti o col Ministero dell'Interno"<sup>102</sup>.

La decisa presa di posizione di Orlando nei confronti degli ambiti di competenza delle autorità politiche e militari era indice di un nuovo equilibrio dei poteri. Nel 1918, sotto il Governo Orlando, nonostante l'estensione delle zone soggette ai militari, il potere politico aveva riconquistato infatti il controllo dell'ordine pubblico, attuando il potenziamento e una generale riorganizzazione a livello centrale periferico delle forze di polizia<sup>103</sup>.

Di questo mutato equilibrio dei rapporti è indice il carteggio che, in seguito all'episodio ricordato, si svolse tra il capo di stato maggiore e il presidente del

"smentire l'opinione, condivisa da molti a Milano, che il Governo favorisca i partiti sovversivi, opinione che è sfruttata dai capi del socialismo ufficiale, i quali se ne giovano facendo credere, non già di essere favoriti (ché ciò li renderebbe sospetti alle masse) ma d'essere temuti dal Governo"; il prefetto non pensava che vi sarebbero state ripercussioni politiche anche perché la Zanetta era invisa a Treves, Turati e al sindaco Caldara, mentre "l'elemento interventista che qui è importante per numero e qualità di aderenti invoca ogni giorno provvedimenti in armonia alle dichiarazioni fatte da S.E. Orlando in Parlamento, per quanto si attiene alla repressione della propaganda disfattista e disgregatrice": relazione del 12.3.1918, in AC, b. 743.

<sup>99</sup> Vedi la lettera di Diaz a Orlando, 6 marzo 1918, AC, b. 793. A Torino, a partire dalla fine del 1917, erano iniziati i processi e le condanne per i fatti dell'agosto precedente.

<sup>100</sup> A Torino, per fronteggiare lo sciopero che si prevedeva "generale e a oltranza", il C.S. aveva già assicurato che avrebbe mandato fino a 25 battaglioni: Comando Corpo d'Armata di Torino, 3 febbraio 1918. In margine: "visto dal Generale addetto e da S.E. Badoglio": *Ivi*.

<sup>101</sup> 9 febbraio 1918: AC, b. 793.

<sup>102</sup> *Ivi*.

<sup>103</sup> G.Procacci, *L'Italia nella Grande Guerra*, in *Storia d'Italia*, 4, *Guerre e Fascismo*, Laterza, Roma Bari 1997, pp. 74-79

Consiglio. Diaz si rimetteva interamente a Orlando circa le competenze delle autorità militari:

“Poiché V.E. ordina che servizio ordine pubblico e pubblica sicurezza in zona guerra rimanga ai prefetti mi affretterò ad esonerare Comandi Militari da ogni ingerenza e responsabilità in tali servizi appena V.E. avrà indicato se e in quali provincie la delegazione dei poteri indicata n. 2 circolare 7 ottobre debba rimaner ferma”.

La solerte risposta di Diaz al messaggio di Orlando, caratterizzata dal desiderio di giungere a una piena conciliazione, colpisce per il tono deferente. Il comandante supremo si permetteva comunque di osservare che non era opportuno modificare totalmente la situazione:

“Doverosamente aggiungo debba Governo esaminare questione se, cessata in tutto o in parte zona guerra ingerenza autorità militare, possa, senza nulla sostituirvi, essere a un tratto abrogata legislazione straordinaria da essa emanata che riguarda principalmente divieti e disciplina circolazione, internamento persone sospette, comunicazione epistolare notizie riguardanti la guerra [...]. Si guardi - concludeva Diaz - se questo incidente di Torino che consiste sostanzialmente in un eccesso di cautela, non so se dannoso o utile, venga a sconvolgere molte pazienti sistemazioni risultato esperienza tre anni di guerra e se con ordini a Comandi e prefetti di aperta e leale collaborazione non sia possibile evitare dissidi di vedute non compatibili con la gravità del momento”<sup>104</sup>.

Diaz faceva seguire altri due telegrammi dello stesso tenore, ribadendo l'opportunità “rimanere salva efficacia bandi Comando Supremo et competenze Comandi locali in materia polizia militare”<sup>105</sup>.

Solo il 28 febbraio giungeva una risposta più conciliante di Orlando, in ritardo perché – scriveva – aveva voluto fare un'istruttoria, ancora non compiuta. Il presidente del Consiglio assicurava che non era sua intenzione indebolire l'azione delle autorità:

“Questa necessità prevale su ogni altra: e se ho insistito perché concorso autorità civile sia tenuto in molto conto dai comandanti militari, ciò non si collega con meschine questioni di gara di competenze, ma soltanto con la mia persuasione che la autorità politica in generale è più adatta alle valutazioni politiche che non l'autorità militare”<sup>106</sup>.

La questione si concludeva con l'assicurazione di Diaz che “nessuna disposizione innovativa né dichiarativa sarà data se non dopo che avrò la sicurezza di bene esprimere il pensiero V.E. circa rapporti tra autorità civili e militari in zona di guerra”<sup>107</sup>.

<sup>104</sup> 18 febbraio 1918: AC, b. 793.

<sup>105</sup> Telegrammi del 19 e del 20 febbraio (da cui la citazione), *Ivi*; il comandante del Corpo d'Armata di Torino si era giustificato, sostenendo che le informazioni “lasciavano prevedere prossime gravi agitazioni”, e che il prefetto non aveva dimostrato di ritenere sproporzionate le misure prese se i moti fossero avvenuti: 25 febbraio, *Ivi*.

<sup>106</sup> Telegramma di Orlando del 28 febbraio: *Ivi*.

<sup>107</sup> Telegramma di Diaz del 3 marzo: *Ivi*. In un telegramma successivo, s.d. ma presumibilmente sempre del 3 marzo, poi sospeso, Diaz richiedeva ad Orlando chiarimenti circa “l'elenco delle provincie in stato di guerra nelle quali nessuna ingerenza dovrebbe spettare all'autorità militare in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e sull'efficacia o meno – in dette provincie – dei bandi emanati dal Comando Supremo”: *Ivi*.

### **I decreti del 18 gennaio e del 6 marzo 1918.**

La svolta determinata dal Governo Orlando nella politica interna prevedeva l'estensione delle competenze dei prefetti nell'ambito della prevenzione e della repressione, senza che fosse più per loro necessario ricorrere, come in precedenza, alle autorità militari per attuare quella stretta coercitiva che il Governo reputava ormai necessaria. Pertanto, fu varato il piano, tenuto fino ad allora in sospenso, circa l'allontanamento e l'internamento dei cittadini sospettati ad opera delle autorità di p.s.

Il 18 gennaio fu infatti emanato un decreto luogotenenziale (n. 36) che restringeva la libertà di movimento dei cittadini di Stati nemici, fissando la loro residenza "soltanto nelle località che saranno a ciascuno di loro assegnate dall'autorità di pubblica sicurezza". Erano dunque i prefetti che avevano il potere di allontanare i cittadini di paesi nemici anche nelle zone di guerra; facevano eccezione i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e quelli dell'Impero ottomano di nazionalità non turca, il cui destino restava nelle mani delle autorità militari, ma che potevano essere allontanati solo se sussistevano a loro carico fondati motivi di sospetto<sup>108</sup>.

I poteri dei prefetti vennero in seguito ulteriormente ampliati. Un decreto del 6 marzo 1918 (n. 305) regolò infatti le nuove e più ampie funzioni delle autorità di p.s. riguardo agli allontanamenti dei cittadini italiani, fornendo ai prefetti così quel potere che molti di loro avevano lamentato di non possedere per fronteggiare le emergenze di o.p. In alcune località (di cui venne fornito un elenco<sup>109</sup>) che interessavano "vivamente la difesa militare dello Stato" - sia a causa degli stabilimenti di produzione ivi esistenti, sia perché in rapporto con le grandi vie di comunicazione, sia "per altre ragioni" decise dal Ministero dell'Interno, il decreto autorizzava infatti le autorità di p.s. a vietare il soggiorno alle persone sospette, ovvero ad allontanarle e a deciderne il luogo dell'internamento<sup>110</sup>. Una Commissione centrale, costituita presso il Ministero dell'Interno (formata quindi questa volta da personale civile), avrebbe esaminato gli eventuali ricorsi. Unica preoccupazione era quella di non dover gravare eccessivamente sulle casse dello

---

<sup>108</sup> In via affatto eccezionale - recitava il decreto -, potevano venire esonerati dal Ministero dell'Interno, sentita un'apposita Commissione, coloro che fossero risultati di tarda età, di cattiva salute, o genitori di figli con nazionalità italiana, sempre però nel caso di "dimostrata insospettabilità". Il decreto prevedeva anche la facoltà dei prefetti di sottoporre a sequestro i beni dei sudditi nemici che, come avvertiva una circolare ministeriale, era stato previsto come misura di ritorsione verso un analogo provvedimento che esisteva nella legislazione di guerra nemica: PC, b.130.

<sup>109</sup> Decreto del 15 marzo, comunicato con Circolare del Ministero dell'Interno, 17 marzo, in Massime, b. 43; l'elenco comprendeva tutte le province del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, e le province di Napoli e Lecce, oltre a vari comuni delle province di Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Bari, Caserta, Chieti, Firenze, Foggia, Grosseto, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Roma, Salerno, Siena, Teramo: altri comuni verranno in seguito inseriti, come quello di Volterra (22 agosto 1918), e di Fabriano (5 agosto). Le località erano le stesse previste per gli stranieri, internati in base al decreto del 18 gennaio già ricordato. Dal luogo determinato l'internato non poteva spostarsi senza autorizzazione - a pena di ammenda pecuniaria e di arresto da uno a sei mesi.

<sup>110</sup> Salvo sempre la possibilità degli interessati di scegliere altra località, dietro autorizzazione della direzione generale di p.s.

Stato, come aveva raccomandato Nitti, ministro del Tesoro<sup>111</sup>. Perciò, precisava Orlando, gli allontanamenti dovevano essere decisi “in casi di estremo bisogno e sulla base di concreti elementi che facciano ritenere seriamente pericolosa la presenza di determinati individui”<sup>112</sup>.

Il decreto offriva ai prefetti le agognate armi contro il “disfattismo”, ad integrazione ed aggravamento di quelle già previste dal decreto del 4 ottobre 1917, dal momento che quest’ultimo prevedeva un processo, mentre il nuovo decreto permetteva ai prefetti di colpire persone che non avevano fatto alcunché, ma che venivano comunque ritenute capaci di compierlo. Fu quindi strumento di repressione esteso e temutissimo, di cui si fece ampio uso anche nelle fabbriche sia per allontanare i militanti politici e sindacali, sia come arma di intimidazione e di minaccia nei confronti degli operai più decisi nel pretendere miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Riguardo ai rapporti tra autorità politiche e militari, il decreto non risolveva i possibili ambiti di conflitto, anzi, ne apriva di nuovi. Secondo le nuove norme infatti, seppur in accordo con le autorità militari i prefetti acquisivano il potere di allontanare e internare in tutti i territori previsti dal decreto, anche se compresi tra le zone di guerra - in particolare tutte le province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia -, dove in base alle passate circolari erano le autorità militari che avevano l’esclusiva facoltà di allontanare le persone sospette. Come precisò al Ministero dell’Interno D’Adamo - preoccupato di moderare la linea che Diaz sembrava evidentemente aver deciso di accogliere, in modo da evitare la “modificazione radicale dello stato di diritto attuale” e di “attenua[re] il danno della notorietà”<sup>113</sup> - applicando alla lettera il decreto si sarebbe verificata la condizione che sullo stesso territorio e per materia identica sarebbero coesistite due diverse giurisdizioni e due diverse autorità, dal momento che già esisteva una Commissione per la revisione degli internamenti, i cui criteri non sarebbero stati presumibilmente concordi con quelli della commissione ministeriale<sup>114</sup>.

Dopo un colloquio privato con D’Adamo, Orlando dovette fare un passo indietro, accettando che in quelle zone di guerra il decreto non fosse applicato, di modo che la facoltà di allontanare i sospetti e di accoglierne il ricorso rimaneva sempre in mano ai Comandi e alla Commissione di revisione presso il Segretariato<sup>115</sup>.

---

<sup>111</sup> Nitti aveva scritto a Orlando di non muovere obiezioni circa il contenuto del decreto, ma di essere preoccupato per la portata finanziaria del provvedimento, sembrando “assai vaga la formula adoperata per il riconoscimento delle condizioni bisognose degli allontanati dalle loro residenze”: lettera dell’8 gennaio, in Massime, b. 43, f. 13, sf. 3. Per quanto riguardava la concessione di sussidi, essa sarebbe stata decisa dalle autorità della dimora obbligatoria, che avrebbero tenuto conto del costo della vita nelle varie località e delle ragionevoli necessità “inerenti alla varia condizione sociale degli individui allontanati”: Circolare ai prefetti del 17 marzo 1918, in AC, b. 743.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> “Appunto per S.E. il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito”, 14 febbraio 1918, in AC, b. 793.

<sup>114</sup> D’Adamo riportava cinque casi in cui il giudizio dell’autorità politica si era già trovato in contrasto con quello dell’autorità militare: D’Adamo a Orlando, 21 maggio 1918, in AC, b. 749.

<sup>115</sup> Una circolare del 2 giugno 1918 del direttore generale di p.s. ai prefetti delle zone di guerra in questione riconosceva questo principio, riservando alle autorità di p.s. la sola facoltà di proporre ai Comandi - che ne avrebbero a loro volta riferito al C.S. - eventuali proposte di allontanamento. La corrispondenza di D’Adamo e la Circolare ai prefetti sono in Massime, b. 43, fasc. 13, sf. 3.

Come conseguenza del decreto, venivano ridisegnati i termini del potere dei Comandi riguardo all'ordine pubblico. Restavano affidati ai Comandi in zona di guerra i poteri civili derivati dalle ordinanze, ovvero, oltre all'allontanamento delle persone sospette, principalmente quelli attinenti ai divieti e la disciplina della circolazione, il divieto di comunicazione epistolare di notizie concernenti la guerra, i rimpatri, gli sgomberi di popolazione, i colombi viaggiatori, il divieto di caccia e il controllo del transito da e per l'estero<sup>116</sup>. Ma la direzione dei servizi di o.p. e p.s. competeva alle autorità militari solo dove il C.S. ne aveva delegato permanentemente ai Comandi la gestione, oltre che nelle zone di operazione e nelle piazzeforti di Venezia, Taranto e Brindisi. Doveva invece venire affidata ai prefetti in tutte le altre province che facevano parte della zona di guerra, dove comunque, come nei restanti territori del paese non compresi nelle zone di guerra, i prefetti potevano richiedere l'intervento delle autorità militari, in base al decreto 23 maggio 1915<sup>117</sup>. Era un notevole ridimensionamento dell'estensione del potere militare.

Era definitivamente chiarita la linea di demarcazione tra la competenza ad allontanare delle autorità politiche e di quelle militari? Non ancora del tutto, soprattutto quella riguardante i sudditi di Stati nemici, sicché ancora il 14 ottobre era necessario inviare una nuova circolare ai prefetti e il 29 ottobre una analoga ai Comandi di Corpo d'Armata per chiarire le rispettive competenze. Solo la fine delle ostilità, sopravvenuta cinque giorni più tardi, avrebbe definitivamente messo fine all'annoso contrasto politico e burocratico.

#### **La fine dello stato di eccezione e il recupero dei criteri dell'internamento nella legislazione fascista.**

Il 29 dicembre 1918 un decreto reale (n. 1981) pose fine, a partire dal 1 gennaio 1919, allo stato di guerra in gran parte delle province interne al regno e, conseguentemente, al potere delle autorità militari in ambito civile, ivi compresa la facoltà di internare. Il decreto sanciva quanto già stabilito da due comunicazioni del C.S. ai Comandi, nella prima delle quali, del 4 dicembre, si avvertiva che, in accordo con la presidenza del Consiglio, era stato stabilito che tutti i provvedimenti di allontanamento dal territorio delle retrovie e da quello ad esse esterno dovevano essere riesaminati con urgenza, mentre nella seconda, del 16 dicembre, si precisava che la misura era stata estesa anche alle zone delle operazioni, salvo per i provvedimenti basati su "fatti specifici e ben provati" e per i casi che si giudicavano "pregiudizievoli ordine pubblico e sicurezza dello Stato"<sup>118</sup>. La seconda circolare riguardava soprattutto gli internamenti che i Comandi avevano compiuto in massa durante l'occupazione del Trentino, che avevano riguardato sloveni e croati, accusati di essere filojugoslavi o slavofili, ex militari austriaci provenienti dalla Russia e rimpatriati – imputati di filobolscevismo –, e in generale

---

<sup>116</sup> Circolare del SGAC del 20 maggio 1918, circa l'"Esercizio nel territorio del regno dei Poteri derivanti dallo stato di guerra", *Ivi*.

<sup>117</sup> *La gestione dei servizi civili*, III, cit., p. 159.

<sup>118</sup> Telegramma di Diaz, del 4 dicembre, in Milocco, *op.cit.*, p. 66; Circolare del 16.12.18, in Massime, b. 43, f. 13, sf. 4.

quanti erano sospettati, oltre che di lealismo austriaco, di idee rivoluzionarie o repubblicane<sup>119</sup>.

La fine dell'internamento per i regnicoli e per gli irredenti (salvo, in quest'ultimo caso, un diverso giudizio delle autorità di p.s.) venne formalmente dichiarata e comunicata ai prefetti il 19 gennaio<sup>120</sup>, ma solo nell'agosto del 1919, grazie all'intervento di Nitti, divenuto primo ministro, si giunse all'effettivo rimpatrio degli internati.

Per quanto riguardava i territori non compresi nelle zone di guerra, un dispaccio dell'11 dicembre 1918 di Orlando rivolto ai prefetti aveva precisato che essi dovevano prosciogliere dall'internamento i cittadini italiani, neutrali ed alleati che fossero stati allontanati in virtù del decreto del 6 marzo, restando però fermo il divieto di recarsi in zona di guerra senza autorizzazione del C.S.<sup>121</sup>. Un decreto del 28 febbraio (n. 253) abrogò anche i provvedimenti eccezionali di p.s. approvati con la legge del 23 maggio 1915 – prosciogliendo quindi quanti erano stati assegnati a domicilio obbligatorio in base all'art. 11 di quel decreto - e ne deliberò il rimpatrio nei luoghi di origine, con eccezione di quelli abitanti nei comuni invasi e devastati e nelle piazze marittime in stato di difesa, Venezia, Taranto e Brindisi.

Si chiudeva così la stagione dell'internamento bellico, ma non si esaurivano i motivi politici per i quali esso era stato applicato. L'internamento riapparirà infatti di lì a pochi anni, sotto il titolo di confino di polizia, nella legislazione fascista.

Quali i rapporti formali del confino fascista con l'internamento del periodo bellico? Il primo elemento che balza agli occhi è ovviamente l'identità delle sedi dove vennero inviati gli internati e i confinati: la Sardegna, le altre isole, numerosi centri isolati del Meridione. Ma l'analogia riguarda anche le norme.

Molti degli autori che hanno analizzato il rapporto tra la legislazione penale fascista e quella dello Stato liberale circa le misure di o.p. sono giunti alla conclusione che, pur nella fondamentale differenziazione politica dei due regimi - strettamente legata nel fascismo alla prospettiva totalitaria e caratterizzata dal passaggio della prassi autoritaria da temporanea a definitiva -, non esisteva tra i due ordinamenti giuridici una fondamentale frattura, il fascismo limitandosi a perfezionare alcuni strumenti repressivi ereditati dal sistema liberale<sup>122</sup>. All'interno di tale continuità formale e tenuto sempre presente il diverso spirito che determinava l'applicazione delle norme, ci pare indubbio che la guerra costituì una

<sup>119</sup> Ceccotti, *op. cit.*, p. 90; Milocco, *op. cit.*, pp. 66 sgg., 103-11; P. Malni, *Profughi e internati della Grande guerra*, in *Friuli e Venezia Giulia. Storia del '900*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1997, p. 133. Questa politica di estesa repressione produsse manifestazioni popolari e una decisa reazione da parte della stampa, sicché il C.S. fu spinto a raccomandare particolare cautela circa l'attuazione di nuovi internamenti, "ad evitare che provvedimento divenga atto di soverchio rigore ed alieni simpatie popolazioni territori occupati": Circolare del 16 dicembre, cit.

<sup>120</sup> Circolare del Ministero dell'Interno, in Massime, b. 43, f.13, sf. 4.

<sup>121</sup> Veniva contemporaneamente sospeso il sussidio, salvo diversa decisione del Ministero, in base a singole domande: Massime, b. 43, f.13, sf.4.

<sup>122</sup> "Il fascismo ereditò dallo Stato liberale i due ormai quasi perfetti istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto: esso si limitò pertanto a cambiare nome al secondo, che diventò il 'confino di polizia', e ritoccarne le norme, in modo talvolta essenziale": P. Barile, *La pubblica sicurezza*, in *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La pubblica sicurezza*, a cura di P.Barile, Neri Pozza, Vicenza 1967, p. 26; vedi anche Amato, *op. cit.*, pp. 288-98.

tappa essenziale nell'evoluzione della teoria riguardo alla repressione del dissenso politico, poiché anche in periodo bellico prevalse il principio dello stato di eccezione, in base al quale la libertà individuale doveva cedere, come sotto la dittatura, di fronte all'interesse dello Stato. La giustificazione del provvedimento fu durante la guerra come sotto il fascismo quella del "sospetto", criterio che, già esistente nelle precedenti codificazioni, venne assunto a sistema e permise di colpire tanto militanti socialisti e oppositori antifascisti, quanto cittadini nei confronti dei quali gravassero solo "pubbliche voci", dicerie o pettegolezzi.

Riguardo alla legislazione, se i precedenti del confino fascista<sup>123</sup> si ritrovano nel domicilio coatto politico, istituito nel 1894, e nel confino previsto dal Codice Zanardelli, certamente la normativa eccezionale del periodo bellico ricoprì un ruolo determinante nell'elaborazione della normativa dello Stato di polizia fascista, in quanto attribuì alle autorità di p.s. la facoltà di prescindere dalla stessa legge di p.s. e di decidere, a partire dal marzo del 1918, anche l'allontanamento e l'internamento di cittadini sospettati, sulla falsariga delle funzioni svolte in tal campo dalle autorità militari nei territori ad esse soggetti<sup>124</sup>. Sia l'internamento che il confino fascista furono direttamente applicabili, senza dover essere preceduti da una sentenza o da misure più lievi, come l'ammonizione e il rimpatrio; li subirono pertanto sia quanti non avevano commesso alcun reato contro l'ordine pubblico - ma che si presumeva ne potessero avere l'intenzione -, sia coloro che erano stati assolti o che avevano scontato già la pena loro inflitta; e in ambedue le situazioni storiche le persone vennero allontanate dalle loro residenze senza conoscere i motivi della misura e senza avere diritto alla difesa o al ricorso in appello.

Grazie alla genericità delle motivazioni e alla inesistenza di procedure burocratiche, l'internamento e il confino furono il principale e più arbitrario strumento di repressione del dissenso politico-sociale. Più in generale, non necessitando di un fondamento nei fatti, furono strumento ineguagliabile di intimidazione, per bloccare qualsiasi espressione o comportamento non consone alla linea ufficiale e per instaurare un clima di perenne apprensione, onde l'individuo venisse portato a ricercare sicurezza e certezze all'interno delle regole e delle ideologie dominanti.

---

<sup>123</sup> Il confino fu regolato dagli articoli 184-193 del Testo Unico di p.s. del 6 novembre 1926, confluito nella Legge per la difesa dello Stato del 25 novembre 1926, n. 2008 e successivamente negli art. 180-189 del T.U. del 1931.

<sup>124</sup> Un diretto richiamo alla legislazione di guerra fu previsto, rispetto all'internamento, dal "Piano di mobilitazione generale dell'organizzazione della nazione in guerra" del giugno 1925, che introduceva l'istituto dell'internamento per motivi di guerra dei civili sospettati di intelligenza con il nemico. Nel 1938 la legge di guerra attribuì al Ministero dell'Interno la disciplina dell'internamento. Sull'internamento in periodo fascista: G. Tosatti, *Gli internati civili*, cit., pp. 35-50; sul rapporto tra gli istituti della prima guerra mondiale e quelli fascisti: P. Carucci, *Confino, soggiorno obbligato, internamento: sviluppo della normativa*, in *I campi di concentramento in Italia. Dall'internamento alla deportazione (1940-1945)*, a cura di C. Di Sante, Franco Angeli, 2001, pp. 5-20; Capogreco, *op. cit.*, pp.36 ss.

---

# Una giustizia “d’eccezione”

## Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guerra mondiale\*

---

di

Carlotta Latini

**Abstract:** During the First World War the formulation of a *ius belli* permeated the legal system and several aspects of it were transformed: besides publicizing private law and changing the relation between public and private spheres, the scope of the application of military jurisdiction was remarkably enlarged. As regards the application of military jurisdiction, the concepts of *state of war* and *wartime* are of fundamental importance. If in some areas the state of war was declared, this implied also the *state of resistance*, that is to say the suppression of civil power and the application of military power. According to article 71, military penal jurisdiction in wartime was a special jurisdiction (*singularis iurisdictio*), without having exceptional character. Furthermore, the concept of wartime, which is a notion liable to a wide range of interpretations, caused a remarkable enlargement of military jurisdiction: it upset statute laws – such as the liberty of the press, recognized by article 28 – and contributed to create a double level of legality.

### 1. La specialità della giustizia militare.

“Importa che in guerra la giustizia abbia una sanzione immediata” e che la toga ceda alle armi<sup>1</sup>. Così dichiarava Adolfo Zerboglio nei suoi *Appunti sulla Giustizia militare in tempo di guerra*, pubblicati sulla “Rivista di diritto e procedura penale” nel 1915.

Le riflessioni di Zerboglio consentono di scorgere l’emersione di un’idea di giustizia di ordine diverso da quella ordinaria, possibilmente celere, rispondente alle necessità belliche: queste erano considerate tendenzialmente prevalenti rispetto alle libertà dei cittadini. Durante la Prima guerra mondiale<sup>2</sup> l’elaborazione di uno

---

\* Relazione letta a Macerata in occasione del Convegno *Autour de la première guerre mondiale. Ordre civil et ordre militaire: les limites de la justice et du droit militaire, 1866-1925*, nell’ambito del seminario *Les justices militaires en Europe de l’Ancient Régime à nos jours*, Macerata, 7-8 aprile 2006, a cura di R. Lévy, con il titolo *Un justice d’exception. Spécialité de la juridiction militaire et son extension au cours de la première guerre mondiale*.

<sup>1</sup> A. Zerboglio, *Appunti sulla giustizia militare in tempo di guerra*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, VI, 1915, p. 453.

<sup>2</sup> Per un inquadramento generale di questa esperienza v., almeno, P. Melograni, *Storia politica della Grande Guerra, 1915-1918*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1998; M. Isnenghi, *Il mito della grande guerra*, Il Mulino, Bologna 1997 (1970); E. J. Leed, *Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1985 (1979); G. Procacci - F. Angeli (a cura di), *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Angeli, Milano 1983; A. Gibelli, *L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale*,

*ius belli* permeava l'ordinamento giuridico e lo trasformava a più livelli: accanto al processo di pubblicizzazione del diritto privato e ad un cambiamento profondo dei rapporti tra pubblico e privato si poneva anche un notevole allargamento dell'ambito di applicazione della giurisdizione militare.

Nelle zone in cui veniva dichiarato lo stato di guerra si poteva parlare di uno "stato di resistenza", cioè della soppressione dei poteri civili e della vigenza di quelli militari. Nonostante le rassicurazioni della dottrina, appare chiaro come, almeno per tali territori, si verificasse una sostanziale deroga all'art. 71 dello Statuto albertino<sup>3</sup> (che poneva il divieto di distogliere i cittadini dal loro giudice

Bollati Boringhieri, Torino 1991; J.J. Becker - J.M. Winter - G. Krumeich - A. Becker, S. Audoin-Rouzeau (a cura di), *Guerre et cultures, 1914-1918*, Colin, Paris 1994; E. Gentile, *Un'apocalissi della modernità. La Grande Guerra e il Mito della Rigenerazione della politica*, in "Storia contemporanea", 5, 1995, pp. 733-787; Idem, *La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo*, Mondadori, Milano 1997; M. Isnenghi, *Prima guerra mondiale*, in *Storia d'Italia*, 2, La Nuova Italia, Firenze 1978; Idem, *Il mito della grande guerra*, Il Mulino, Bologna, 1997; M. Isnenghi - G. Rochat, *La grande guerra, 1914-1918*, La Nuova Italia, Scandicci 2000; A. Gibelli, *Nefaste meraviglie. Grande guerra e apoteosi della modernità*, in *Storia d'Italia*, Annali 18, *Guerra e pace*, a cura di W. Barberis, Einaudi, Torino 2002, pp. 547-589; A. Ventrone, *La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918)*, Donzelli, Roma 2003; A. Baravelli, *Parole di guerra per vincere in pace. I leader liberali e le elezioni del 1919*, in "Quaderni storici", 117, 3, 2004, pp. 748-763; C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2005.

<sup>3</sup> Su questo articolo v. F. Racioppi - I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, Utet 1909, vol. III, pp. 567 e sgg., i quali ricordavano come le origini dell'espressione "giudice naturale" andassero rintracciate nella l. 24 agosto 1790 (*loi sur l'organisation judiciaire*, art. 17: "l'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission", in *Les constitutions de la France*, Maresq Ainé, Paris 1880, p. 148). Il principio, enunciato nelle Costituzioni rivoluzionarie (dopo quella del 1790, il principio fu ripetuto nella costituzione del 3-13 settembre 1791, cap. V, art 4, e dalla costituzione della Repubblica francese, 5 fruttidoro anno III, 22 agosto 1795, art. 204), fu recepito nella Carta del 1814, agli articoli 53 e 54, e successivamente nei testi costituzionali del 1830 e del 1848, come anche nella Costituzione belga del 7 febbraio 1831 all'art. 94 (secondo il quale "nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être crée de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit", in *Les Constitutions d'Europe et d'Amérique recueillies par E. Laferrrière, revue par A. Batbie*, Cotillon, Libraire du Conseit d'État, Paris 1869, pp. 76-77). Il costituente piemontese non poteva ignorare quelli che a tutti gli effetti furono i modelli dello Statuto albertino, come anche il fatto che il principio del giudice naturale fosse già stato accolto dalle costituzioni del triennio "giacobino" e da quelle del 1848-49. In realtà a ben vedere, l'art. 70 ("I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge") e l'art. 71 ("Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie"), secondo quanto ricordato da Racioppi e Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, cit., andavano letti insieme e rappresentavano una sorta di *unicum* concettuale (come del resto accadeva nella costituzione belga, dove i due principi del divieto di distogliere dal giudice naturale e quello di istituire commissioni straordinarie si presentavano accorpati nell'art. 94). Il giudice ed il rito quindi, dovevano essere sempre quelli, istituiti da una legge data anteriormente al sorgere della controversia dedotta in giudizio (p. 572). Si trattava, in questo senso, di un principio che rappresentava l'inevitabile corollario dell'uguaglianza dei cittadini: "l'uguaglianza di tutti innanzi alle leggi non vuol essere solo uguaglianza di fronte alle norme delle azioni individuali, ma anche di fronte ai mezzi e alle guarentigie della giustizia" (p. 572); E. Crosa, *La monarchia nel diritto pubblico italiano*, Bocca, Torino 1922; T.E. Frosini, *Sovranità popolare e costituzionalismo*, Giuffrè, Milano 1997. Sulle origini del concetto di giudice naturale, v. P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'ancien Régime alla restaurazione*, Viella, Roma 1999, spc. pp. 8 e sgg., cui

naturale) specie in tutti quei casi in cui il reato commesso da un privato venisse, attraverso vari percorsi, considerato di competenza del tribunale militare.

Il sistema penale vigente durante la grande guerra era sostanzialmente la risultante di tre fattori: innanzi tutto dell'applicazione del codice penale militare vigente<sup>4</sup>, per l'esercito e per la marina, quindi dell'attività legislativa del comando supremo mediante i bandi<sup>5</sup> ed infine della giurisprudenza dei tribunali di guerra<sup>6</sup>. Ovviamente anche l'attività di tipo normativo esercitata dal governo, sia in forma di decreti delegati che sotto forma di decreti-legge aveva la sua rilevanza, tenendo tuttavia presente che, almeno in linea di principio, si riteneva non conforme alla

---

si rinvia per la copiosa bibliografia sul tema. Per un'analisi in chiave storica dell'esperienza dei *gesetzlichen Richters*, in una prospettiva di tipo comparativo, v. U. Seif, *Recht und Justizhoheit. Historische des gesetzlichen Richters in Deutschland, England und Frankreich*, Duncker & Humblot, Berlin 2003, pp. 38 e sgg., ad avviso della quale essi rappresentano «ein Ausdruck des modernen Verfassungsrecht». Per la *Charte* del 1814, cfr. L. Lacchè, *La Libertà che guida il Popolo. Le Tre Gloriose giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituzionalismo francese*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 28 e ss. Sulle costituzioni preunitarie v., almeno, A. Aquarone - M. D'Addio - G. Negri, *Le costituzioni italiane*, Edizioni di Comunità, Milano 1958; D. Novarese, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di Codice Penale" del 1813*, Giuffrè, Milano 2000; E. Pelleriti, 1812-1848, *La Sicilia fra due costituzioni*, Giuffrè, Milano 2000; P. Casana, *Le costituzioni italiane del 1848-49, appunti delle lezioni dell'a.a. 2000-2001 di Storia del diritto italiano*, Giappichelli, Torino 2001; M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003. Cfr., anche, P. Colombo, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Il Mulino, Bologna 2003; Idem, *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Franco Angeli, Milano 1999, p. 336; C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia, 1848/1948*, Laterza, Bari 1986, pp. 319-323; S. Labriola, *Storia della Costituzione italiana*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1995, pp. 190 sgg.; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma 2002, pp. 137 sgg.

<sup>4</sup> Come ha opportunamente scritto R. Ferrante, *Ugo Foscolo "codificatore": l'idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica cisalpina (1801)*, in *Studi in onore di F. De Marini Avonzo*, Giappichelli, Torino 1999, p. 157, "Quello delle 'leggi militari' è però uno dei settori ove più tardi è stato possibile portare a compimento un'effettiva opera di codificazione; anzi, la storia della codificazione penale militare in Italia è una vicenda che ha effettivamente inizio solo dopo la Restaurazione"; P. Vico, *Codici penali militari*, in *Il Digesto italiano*, Utet, Torino 1897-1902, vol. VII, P. II, pp. 548-554; Idem, *Diritto penale militare in Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, Società editrice Libreria, Milano, 1908, vol. XI, pp. 3-406; V. Manzini, *Commento ai codici penali militari per l'esercito e per la marina. Diritto penale*, Bocca, Torino 1916; Idem, *Diritto penale militare*, Cedam, Padova 1928; F.P. Gabrieli - M. Mazza, *Codici penali militari (nozione storica)*, in *Nuovo Digesto italiano*, Utet, Torino 1958, vol. XVI, p. 253; Idem, *Codice penale per l'esercito*, in *Nuovo Digesto italiano*, cit., p. 246; S. Malizia, *Codici penali militari*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1960, vol. VII, pp. 287-290.

<sup>5</sup> Sul punto v. A. Manassero, *Bandi militari nelle zone di guerra*, in "Rivista penale", LXXV, 1916, p. 101; P. E. Frola, *Il bando Cadorna del 5 marzo 1917*, in "Rivista penale", LXXXVI, 1917, p. 84.

<sup>6</sup> C. Jachino, *Giurisdizione penale militare*, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet, 1900-1904, vol. VII, pp. 97-103; V. Manzini, *Inammissibilità del ricorso in cassazione contro le sentenze dei tribunali di guerra*, in "La Giustizia penale", XVII, 1911, pp. 1268-70; E. Battaglini, *Lo stato di guerra in rapporto alla giurisdizione militare e all'aggravante del tempo di guerra* in "La procedura penale italiana", 1, 1915, pp. 123-132; F. Farlatti, *L'ordinanza Cadorna e l'amministrazione della giustizia nelle terre d'occupazione*, in "La giustizia penale", XXI, 1915, pp. 127 e sgg.; F. Celentano, *Manuale di giustizia penale militare*, Pietrocola, Napoli 1917, pp. 487 e sgg.; A. Manassero, *Conflitti di giurisdizione (Rito processuale di guerra)*, in "Rivista penale", LXXXV, 1917, pp. 151-156; C. Zappulli, *Questioni di giurisdizione militare*, in "Rivista penale", LXXXVII, 1918, pp. 465-468.

costituzione la previsione di nuove pene e di nuove figure di reato fatta utilizzando questo genere di provvedimenti<sup>7</sup>.

Si potrebbero aggiungere anche altri due elementi e cioè l'elaborazione dottrinale (soprattutto le importanti note a sentenza che servivano a chiarire e a fornire un chiaro indirizzo dottrinale rispetto alle tendenze giurisprudenziali) e le prescrizioni del codice penale per il tempo di pace, in alcuni casi richiamato allo scopo di integrare alcune fattispecie. Non si deve dimenticare, infatti, che il codice penale militare per l'esercito in vigore alla vigilia dell'ingresso dell'Italia in guerra era il vecchio codice penale militare del regno d'Italia (l. 28 novembre 1869, n. 5366, entrato in vigore il 15 febbraio 1870) che riproduceva il codice penale militare sardo del 1° ottobre 1859, modellato (con alcune differenze, anche importanti, quali l'introduzione dell'art. 251 c.p.e., mancante nel testo del 1840<sup>8</sup>) sul codice penale militare del 28 luglio 1840 (per gli stati di sua maestà il re di Sardegna). Tale codice doveva poi coordinarsi, durante la Prima guerra mondiale, con le norme stabilite dal nuovo codice penale del 1889, detto Zanardelli, e con quelle poste dal nuovo codice di procedura penale del 1913<sup>9</sup>. Si trattava di un sistema complesso, non privo di lacune e di carenza di coordinamento tra codici e tra questi e legislazione di guerra<sup>10</sup>. Difficoltà interpretative sorgevano inoltre dalla

<sup>7</sup> C. Latini, *Governare l'emergenza*, cit., pp. 61-62.

<sup>8</sup> A meno di non voler rintracciare una lontana origine dell'art. 251 c.p.m. per il regno d'Italia, sul potere legislativo delegato ai comandanti militari, nell'art. 141 del codice penale militare per gli Stati del Re di Sardegna, per cui "In tempo di guerra oltre alle disposizioni del presente codice saranno eziandio osservati i bandi militari, che fossero d'ordine nostro pubblicati".

<sup>9</sup> Cfr. M.N. Miletta, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I, *L'attesa*, Giuffrè, Milano 2003.

<sup>10</sup> Per la riforma della giustizia militare in tempo di guerra e il coordinamento tra le nuove norme e le disposizioni del codice di procedura penale, v. G. Gregoraci, *La riforma della giustizia militare in tempo di guerra*, in "Rivista penale", LXXXVII, 1918, pp. 274-279; G.G. Rubbiani, *Giustizia militare in tempo di guerra*, in "Rivista penale", cit., pp. 336 e seg.; F. Celentano, *La legge francese 27 aprile 1916 col confronto della legislazione italiana*, in "Rivista penale", cit., p. 119, ricordava come in Italia, a differenza di quanto accadeva in Francia, per apportare delle modifiche alla legislazione penale militare, il governo avesse ritenuto di "poter fare a meno delle forme costituzionali, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, e provvedendo con decreti-legge. Che l'uso di tale facoltà fosse stato sempre perfettamente legale [...] non discuto [...]. Ma è innegabile che al semplicismo delle forme usate per tale prodotto legislativo rispondono eccessiva quantità e deficiente qualità del prodotto medesimo. I decreti luogotenenziali per modificare i vecchi codici militari, che comprendono anche la procedura e l'ordinamento giudiziario, si sono susseguiti abbondantissimi, alcuni per modificare, o abrogare altri [...]. Per dare un esempio di questa mia affermazione circa la qualità del prodotto, cito uno dei decreti più importanti, quello 14 novembre 1915, n. 1622, che innova la vecchia procedura militare, introducendovi, sull'esempio del codice di procedura penale ordinario del 1913, nuovi istituti, quali il procedimento sommario, o per citazione diretta, la libertà provvisoria, il responsabile civile". Il fatto che il governo non usasse la via legislativa per attuare tali riforme ma, nei momenti d'emergenza, ricorresse a provvedimenti di eccezione, rimandava a quella pratica cui l'esperienza italiana era adusa e che è stata – sia pure con riferimento all'emergenza posta dal brigantaggio e dunque in relazione a circostanze diverse – riconducibile all'esistenza di un "doppio livello di legalità"; cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dalla Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Laterza, Bari 1990, pp. 173 sgg.; Idem, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 1998, p. 489; v. anche, sul punto, C. Latini, *Governare l'emergenza*, cit., p. 74.

giurisprudenza non sempre costante del Tribunale supremo di guerra e marina e di quella della cassazione, tenendo anche presente che i loro rapporti generavano un dualismo foriero di notevoli inconvenienti<sup>11</sup>.

Nonostante vari tentativi di riforma, non si riuscirà, nei primi decenni del Novecento, a varare il nuovo codice penale per l'esercito e la marina. Anzi, il 26 novembre 1900 la camera approvava un ordine del giorno, non accettato dal ministro della guerra, con cui si invitava il governo a presentare un disegno di legge per l'abolizione dei tribunali militari.

L'idea dell'abolizione dei privilegi di foro, faceva notare Vincenzo Manzini, derivava dal principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dallo Statuto albertino all'art. 24: l'abolizione di ogni distinzione di classe avrebbe così dovuto togliere alla milizia il carattere di consorzio separato e distinto dalla società civile. Ciò doveva avere necessariamente delle ricadute sulla giurisdizione e sulla pena: sulla giurisdizione perché questa non poteva essere più considerata un privilegio di foro ed il suo esercizio doveva essere contenuto nei casi di effettiva necessità, e sulla pena, perché in virtù di tale uguaglianza giuridica, uguale avrebbe dovuto essere la pena per militari e cittadini borghesi, salvo la rilevanza specifica della qualità di militare in tutti quei casi in cui tale qualità divenisse elemento costitutivo o aggravante di un fatto<sup>12</sup>. Un fenomeno di stampo analogo si verificava parallelamente all'indomani dell'unità, in relazione all'idea di una giurisdizione unica nell'ambito amministrativo e in quello civilistico, con un apparente assorbimento del contenzioso amministrativo all'interno nel processo civile e con l'abolizione dei tribunali di commercio. Il principio di giurisdizione unica si affermava, in questo contesto, in antitesi e reazione rispetto alla specialità giurisdizionale e si modellava su un unico soggetto titolare dei diritti e delle azioni, borghese e proprietario. Uguaglianza formale ed unità della giurisdizione andavano, quindi, di pari passo, mentre il proliferare delle giurisdizioni speciali, in particolare durante la Prima guerra mondiale, si presentava come il vistoso esempio della crisi di tali principi<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. F.P. Gabrieli, *La legge penale militare nel tempo e nello spazio*, in "La Giustizia penale", XXIV, 1918, coll. 1-2: "A rendere non agevole l'applicazione della legge penale militare hanno contribuito: l'insufficienza e le lacune dei codici penali per l'esercito e per la marina; la inevitabile incompletezza della legislazione di guerra che quelle manchevolezze ha cercato di colmare; il mancato coordinamento tra i codici militari e i codici comuni, tra codici militari e legislazione di guerra che li modifica e tra le varie disposizioni legislative che successivamente o contemporaneamente hanno regolato la stessa materia, mentre il frazionamento del potere legislativo delegato, esercitato oltre che dal capo dell'esercito, anche dai comandanti delle piazze forti marittime, dai comandanti delle fortezze costiere, e dai comandanti delle grandi unità ha dato luogo ad una fioritura di bandi e di ordinanze talvolta in conflitto con le leggi generali". Da ciò, come suggeriva Gabrieli, derivava anche una certa difficoltà ad individuare proprio la norma penale generale integratrice dei codici militari, che rappresentavano leggi speciali in confronto al diritto penale comune. A complicare ancor più il sistema una certa mancanza di unità di indirizzi tra Tribunale supremo e corte di cassazione e la mancanza di tale unità anche in caso di decisioni dei tribunali di guerra tutte le volte in cui non fosse ammesso il ricorso in nullità al tribunale supremo. Inconveniente poi eliminato con l'istituzione del Consiglio di revisione della giustizia militare. V. anche F. Celentano, *La legge francese 27 aprile 1916 col confronto della legislazione italiana*, cit., p. 129.

<sup>12</sup> P. Vico, *Diritto penale militare*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, cit., p. 83.

<sup>13</sup> Su questo punto v. C. Latini, «L'araba fenice». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini", 35, 2006, to. II, pp.

Con un editto di re Carlo Alberto veniva inoltre abolita la giurisdizione contenziosa esercitata dall'uditore generale di guerra, per ciò che concerneva le cause civili mosse contro i militari per fatti indipendenti dal servizio militare. Dopo la pubblicazione dello Statuto fondamentale venivano soppressi i consigli di guerra misti, rimettendone la giurisdizione ai tribunali ordinari, con una limitazione della competenza dei consigli di guerra ed un'abolizione dei consigli di guerra subitanei. Mentre quindi progressivamente si smantellava la giurisdizione militare come foro privilegiato, si affermava l'idea della specialità del reato militare come idonea a determinare la specialità della giurisdizione.

## **2. Tempo di guerra e zona di guerra. Estensione della giurisdizione militare.**

Quando il 25 maggio 1915 il governo del re dichiarò guerra all'Austria-Ungheria, iniziava il cosiddetto tempo di guerra (25 maggio 1915). Una sola parte del territorio veniva considerata in stato di guerra e cioè come zona di guerra, creandosi in tal modo una distinzione giuridicamente artificiosa e incongruente, produttrice di equivoci e di confusione, specialmente nei rapporti giurisdizionali<sup>14</sup>.

Col regio decreto 22 maggio 1915, n. 703, veniva dichiarato lo stato di guerra per il territorio delle province di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno ecc., quindi col regio decreto del 15 luglio 1915 n. 1104, la zona di guerra veniva allargata e con r.d. 14 settembre 1917 si verificava un ulteriore allargamento del territorio considerato in stato di guerra. Dopo i tumulti di Torino dell'agosto del 1917 anche la provincia di Torino veniva dichiarata in stato di guerra. Infine, tale stato veniva esteso a tutto il territorio del nord Italia il 1° dicembre 1917.

Nella zona di guerra, che si distingueva in zona delle operazioni e zona delle retrovie, ai comandanti militari era riconosciuta una potestà legislativa ex art. 251 c.p.e. Si trattava di una delega permanente del potere legislativo – circoscritta al tempo di guerra – che il parlamento aveva attuato a favore dei comandanti militari e che si esercitava attraverso bandi, ordinanze e regolamenti<sup>15</sup>. Tale potere

---

595-721. Sul sorgere della necessità della separazione delle giurisdizioni e la rilevanza della componente statale nella struttura statale in relazione alla epocale trasformazione segnata dalla Rivoluzione e dallo "spartiacque napoleonico", v. R. Ferrante, *Ugo Foscolo "codificatore": l'idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica cisalpina (1801)*, cit., p. 157; S.A. Finer, *La formazione dello stato e della nazione in Europa: la funzione del «militare»*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. Tilly, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 79-152.

<sup>14</sup> V. Manzini, *La legislazione penale di guerra*, Utet, Torino 1918, p. 2.

<sup>15</sup> F.P. Gabrieli, *Natura e limiti del potere legislativo demandato all'autorità militare durante la guerra*, in "La Giustizia penale", XXV, 1919, p. 458; Idem, *La legge penale militare nel tempo e nello spazio*, in "La Giustizia penale", XXIV, 1918, pp. 1-19: "Colla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria il potere legislativo venne straordinariamente conferito al governo del re, ed alla suprema autorità militare: quello fu investito della potestà di legiferare colla legge 22 maggio 1915 n. 671, potere che esercita a mezzo dei decreti luogotenenziali; questa trasse egual potere dallo stesso codice penale per l'esercito (art. 251) e lo esercita a mezzo di bandi e ordinanze. Le due attività legislative si svolgono parallelamente e con la stessa efficienza, in quanto si l'una che l'altra hanno creato nuovi istituti giuridici e nuove figure di reati" (p. 1); G. Procacci, *La società come una caserma*, in *La violenza contro la popolazione civile nella Grande guerra. Deportati, profughi, internati*, a cura di B. Bianchi, Unicopli, Milano 2006, p. 293; C. Latini, *Il Governo legislatore*.

legislativo delegato si manifestava in atti che costituivano leggi vere e proprie le quali non erano affatto vincolate alle formalità prescritte per la formazione e la promulgazione della legge. Esiste un processo di osmosi tra modelli elaborati all'interno del codice penale militare e quelli prescritti per i civili quando ricorra lo stato di necessità.

E infatti, accanto a questa delega a carattere generale e permanente, si poneva la delega legislativa attuata con l. 22 maggio 1915 n. 671, delega che si collocava nel solco della tradizione sardo-piemontese di trasferire i pieni poteri al governo nei momenti di emergenza, come in occasione delle guerre di indipendenza. Il 22 maggio 1915 veniva promulgata in Italia la legge n. 671 – detta appunto dei “pieni poteri” – la quale conferiva “al governo del Re poteri straordinari in caso di guerra”. Due mesi prima il parlamento italiano aveva approvato, ed il re promulgato, un'altra legge, quella del 21 marzo 1915, n. 273, “portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato” ma in realtà volta a reprimere lo spionaggio formulando nuove fattispecie di reato e stabilendo che per via di decreto delegato il governo potesse creare nuove sanzioni<sup>16</sup>. Le due leggi, viste come un *unicum*, diedero al sistema dei “pieni poteri” quel complesso assetto giuridico-istituzionale che in molti discussero e commentarono e che caratterizzò l'esperienza giuridica, sotto il profilo pubblicistico, della Prima guerra mondiale e degli anni immediatamente successivi<sup>17</sup>.

Restava fermo che tutti gli atti emessi nell'esercizio della delega avevano l'efficacia di legge per tutto il territorio italiano, comprese le zone di guerra e se necessario, tale potestà prevaleva su quella dei comandanti militari, la quale restava limitata solo ai luoghi in cui essi esercitavano il comando<sup>18</sup>.

Nel diritto pubblico interno, così, la necessità della salute pubblica deviava l'attività legislativa dello stato fuori dei modi e degli organi costituzionali e violava o limitava il diritto soggettivo privato della libertà che l'individuo vantava di fronte allo Stato nei suoi vari aspetti, come quello della libertà di locomozione interdetta con i bandi del 17 giugno, 31 luglio, 1° ottobre 1915, relativi alla circolazione in zona di guerra. Ulteriori limitazioni riguardavano la libertà di opinione e di espressione delle proprie convinzioni, la libertà di riunione, di associazione.

In particolare, in alcuni casi lo stato di necessità determinato dalla guerra si rifletteva anche sulle norme del procedimento penale, specie in relazione ai

---

*Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in *Alle radici della politica assoluta, Forme di Governo straordinario e di guerra*, a cura di F. Benigno - L. Scuccimarra, Viella, Roma, in corso di stampa, pp. 221-245.

<sup>16</sup> Come è stato opportunamente notato da M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in “Quaderni Fiorentini”, 2, 1973, pp. 607-702, la legge rappresenta “uno degli ultimi episodi pre-fascisti di uso apertamente politico del diritto penale”.

<sup>17</sup> Grazie a tale delega il parlamento finiva per spogliarsi dei propri poteri; come è stato giustamente scritto da G. Procacci, *La società come una caserma*, cit., p. 286, “La struttura dello stato restava liberale, ma erano tramontati i presupposti dello stato di diritto”. Sulla delega in tempo di guerra v. E. Florian, *La giustizia penale dei “pieni poteri”*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, 1, 1918, p. 164; L. De Feo, *Il parlamento e la guerra*, Industria tip. Romana, Roma 1920, p. 40; C. Latini, *Governare l'emergenza*, cit., *passim*.

<sup>18</sup> V. Manzini, *La legislazione penale di guerra*, cit., pp. 4-5.

rapporti tra diritto militare e diritto comune, tenendo presenti che erano le norme processuali quelle che assicuravano e tutelavano le guarentigie cioè le libertà del cittadino<sup>19</sup>.

Com'è ovvio, il tempo di guerra estendeva notevolmente il campo su cui si esercitava la giurisdizione militare, sia rispetto alle persone, sia rispetto ai reati, incidendo sulla costituzione del collegio giudicante e sulla procedura, con la costituzione di tribunali di guerra e straordinari. L'estensione della giurisdizione militare inoltre riguardava le persone assimilate o che avessero qualsiasi rapporto di opera e di delinquenza, di complicità o di concorso con i militari. Oltre alle persone al seguito dell'esercito che dovevano obbedire alla legge militare come a uno statuto personale, che veniva assunto col loro ufficio, venivano assoggettate alla giurisdizione militare le persone estranee alla milizia a causa della natura del reato (come nel caso del tradimento, dello spionaggio, della subornazione ecc., e cioè in tutti i casi previsti dall'art. 546 c.p. per l'esercito<sup>20</sup>).

La giurisdizione penale militare in tempo di guerra non cessava di essere giurisdizione speciale (*singularis iurisdictio*) ma non aveva carattere eccezionale. Si deve ritenere giurisdizione speciale quella che, pur avendo per oggetto la cognizione di una determinata categoria di reati, tragga sempre origine da una legge generale preesistente, dettata indipendentemente dal caso singolo. In relazione a tali principi l'art. 71 dello Statuto, come si è visto, stabiliva che nessuno poteva essere distolto dai suoi giudici naturali e soggiungeva che non potevano essere creati tribunali o commissioni straordinarie<sup>21</sup>.

Quanto alla competenza, il principio generale era quello per cui questa era riconosciuta ai tribunali militari quando il reato fosse loro deferito o dal codice, o dai bandi. Secondo Manzini solo nei casi espressamente riconosciuti dalla legge era possibile sottoporre un civile al tribunale militare, e quindi solo quando questi fosse rimesso alla competenza del giudice militare commettendo un reato militare o concorrendo a commetterlo secondo le previsioni normative. Questi casi erano disciplinati dagli articoli 545 e seguenti del codice penale per l'esercito.

Il semplice fatto che un reato militare potesse essere commesso anche da persone estranee alla milizia, non significava che dovesse essere sempre devoluto alla competenza militare in tempo di guerra. Così, poiché l'art. 546, ad es., menzionava solo alcuni reati e non altri, questo significava che il legislatore li aveva voluti lasciare alla competenza ordinaria. E nel dubbio, secondo Manzini, si doveva applicare il principio generale e superiore sancito dall'art. 71 dello Statuto

---

<sup>19</sup> A. Manassero, *Conflitti di giurisdizione (Rito processuale di guerra)*, cit., p. 151.

<sup>20</sup> Art. 546 c.p.e.: "Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276. Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253, se trattasi di persone estranee alla milizia, la giurisdizione militare sarà competente soltanto allorchè siavi stato danno qualunque dell'amministrazione militare". Art. 547 c.p.e.: "Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona anche estranea all'esercito, che in presenza del nemico, vi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate dall'art. 545, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime".

<sup>21</sup> G. Ciardi, *La giurisdizione penale militare di fronte agli estranei alla milizia in tempo di guerra (articoli 545, 547, c.p.e. e articoli 598, 600, e 601 c.p.m.)*, in "Rivista di diritto e procedura penale", VII, 1916, I, p. 562.

per cui “niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali”. Ed era evidente come il giudice naturale dell’estraneo alla milizia fosse il magistrato ordinario<sup>22</sup>.

Mentre in tempo di pace erano assoggettati alla giurisdizione penale militare solo i militari, in tempo di guerra i giudici militari, come si è detto, conoscevano anche dei reati commessi dalle persone estranee alla milizia. L’art. 545<sup>23</sup> del codice penale per l’esercito e il corrispondente 598 del codice penale per la marina raccoglievano in tre gruppi distinti le persone soggette alla giurisdizione militare (i militari o persone impiegate presso l’esercito, coloro che erano al loro servizio privato, i prigionieri di guerra), specificando quali fossero i rapporti giuridici che creavano la soggezione: il servizio inteso in senso latissimo, a vantaggio dell’esercito e della marina, poteva essere prestato sotto forma di impiego o di ingerenza, a qualunque titolo, di prestazione d’opera o di qualsivoglia somministrazione<sup>24</sup>.

L’art. 236 c.p.e. disponeva che in tempo di guerra e per i reati riservati alla competenza dei tribunali militari le persone estranee alla milizia che commettevano o concorrevano a commettere un reato contemplato nel codice dovevano essere sottoposte alle pene nello stesso inflitte. Nel caso di concorso, la qualità di militare di uno dei colpevoli assoggettava tutti indistintamente alla legge penale militare. L’indagine del giudice si faceva delicata e difficile quando la persona estranea avesse da sola commesso il fatto e il giudice fosse chiamato a vagliare attentamente il valore e la portata del rapporto giuridico costituitosi tra stato e individuo e il vincolo che ne conseguiva da cui scaturiva la capacità criminosa del soggetto<sup>25</sup>.

In base all’art. 546 c.p.e. si stabiliva che doveva essere soggetto alla giurisdizione militare chiunque si rendesse colpevole dei reati di tradimento, spionaggio subornazione, tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253 (in cui erano sanzionati l’incendio, la devastazione e l’omicidio) se si fosse trattato di persone estranee alla milizia, la competenza della giurisdizione militare era limitata al caso in cui si fosse prodotto un danno alla Amministrazione militare.

Occorreva inoltre distinguere tra tempo e stato di guerra. L’art. 106 del codice penale comune era considerato in dottrina l’equivalente del 236 c.p.e. Quest’ultimo in particolare trovava, in relazione ai reati di tradimento, spionaggio e arruolamento un limite alla sua applicazione nel codice penale comune. Doveva cioè considerarsi, secondo la dottrina prevalente, come una norma relativa allo stato di guerra, da osservarsi nelle periferie stabilite con d.r. (244 c.p.e e 273 c.p.m.). Una sola disposizione si riteneva avesse vigore in tutto il territorio dello

---

<sup>22</sup> V. Manzini, *Diritto penale militare*, seconda ed. aggiornata con i codici del 1930, Cedam, Padova 1932, p. 351

<sup>23</sup> Art. 545 c.p.e.: «In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente codice, sottoposti alla giurisdizione militare: 1° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un’ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all’esercito o ad un corpo di esso; o che saranno tenuti a prestazione di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi; 2° le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un’attinenza qualunque, si trovi al seguito dell’esercito o di un corpo di esso; i prigionieri di guerra».

<sup>24</sup> G. Ciardi, *La giurisdizione penale militare di fronte agli estranei alla milizia in tempo di guerra*, cit., p. 567.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 570.

Stato ed era quella richiamata dall'art. 239 c.p.e. (spionaggio improprio o presunto previsto dal codice penale comune solo per il tempo di pace, art. 110 capoverso). Il sistema della legge penale militare era quindi rivolto a punire in zona di guerra dove il pericolo era più immediato e il danno poteva essere più rilevante. Fuori da questa zona invece si applicava, per la dottrina, il codice penale comune.

A livello giurisprudenziale, come si vedrà, questa impostazione fu abbandonata preferendo un'applicazione del codice penale militare nei confronti dei civili su tutto il territorio dello Stato, considerato nel suo insieme come zona di guerra. Come infatti scriveva Federico Celentano "la cassazione di Roma ha tenacemente ritenuto che tutta Italia sia in istato di guerra, quantunque i regi decreti emanati in proposito dichiarino in tale stato solo alcune province del regno"<sup>26</sup>. Si creava così per le province non dichiarate in stato di guerra una condizione giuridica "intermedia" – non avente alcun riscontro nei codici – tra lo stato di guerra e quello di pace. Si attuava cioè una sorta di transazione, per cui, mentre si lasciavano funzionare i tribunali ordinari con le norme del tempo di pace, si applicavano "in diritto formale e in diritto materiale, norme proprie dello stato di guerra". E la giurisprudenza tendeva ad assumere un ruolo creativo e a sovrapporsi alla legge. Sempre per opera della cassazione si verificava inoltre un'altra importante anomalia, per cui nei casi di connessità di reati e rei ordinari e militari, veniva riconosciuta una sorta di competenza facoltativa tra l'autorità ordinaria e quella militare, competenza che non trovava riscontri nella legge. Quest'ultima infatti, per il tempo di pace, nei suddetti casi riconosceva la prevalenza dell'autorità ordinaria (articoli 337 e sgg. c.p.e., 387 e 384 c.p.m.) coerentemente con l'art. 26 c.p.p. comune. L'unica deroga prescritta per il tempo di guerra era propriamente quella espressa nell'art. 547 c.p.e. (art. 601 c.p.m.)<sup>27</sup>.

In base all'art. 547 c.p.e., infatti, alla giurisdizione militare doveva essere sottoposta qualunque persona, anche estranea all'esercito, che in presenza del nemico avesse commesso qualche reato in connessità o complicità con le persone designate dall'art. 545. L'art. 547 derivava direttamente dalla legislazione francese (dall'art. 246 del progetto definitivo del codice francese per l'esercito 9 giugno 1857): « Seront également soumises à cette juridiction, les personnes qui, à l'armée et en présence de l'ennemi, commettront quelque infraction de complicité avec des militaires [...] ». La versione italiana era stata poi peggiorata<sup>28</sup>. L'art. 547

<sup>26</sup> F. Celentano, *La legge francese 27 aprile 1916 col confronto della legislazione italiana*, cit., p. 132.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 133. Tuttavia, la cassazione – nei casi di connessità oggettiva e soggettiva – aveva finito per attribuire a se stessa la facoltà di scegliere a quale magistratura riconoscere la competenza.

<sup>28</sup> Non mancarono le occasioni di confronto e le manifestazioni di interesse per le importanti riforme che furono attuate in Francia relativamente al codice penale per l'esercito con la legge del 27 aprile 1916, "loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre" (per il testo di tale legge v. *Ivi*, pp. 115-119, in nota). Dalla comparazione italo-francese nasceva l'opinione della necessità di un intervento analogo anche in Italia: l'estensione dell'applicazione delle circostanze attenuanti (non previste dal codice) e della condanna condizionale, l'abolizione delle Corti marziali, l'istituzione dei Consigli di guerra presso i Corpi di operazione ecc., rappresentavano elementi volti ad attenuare i rigori della disciplina prescritta nel codice penale militare. In particolare, l'estensione della condanna condizionale appariva quanto mai opportuna anche in Italia. Come scriveva infatti F. Celentano, *La legge francese 27 aprile 1916 col confronto della legislazione italiana*, cit., p. 124, allo stato attuale della legislazione italiana risultava

poneva due condizioni per cui una persona estranea alla milizia potesse essere sottoposta alla giurisdizione militare: una prima concernente il territorio e una seconda riguardante il modo di estrinsecarsi dell'azione criminosa.

La formula "persona estranea 'all'esercito'" usata dall'art. 547 era ambigua e probabilmente andava intesa come limite relativamente al rapporto tra militare e civile, che andava circoscritto all'interno di un territorio, rapporto che scaturiva solo dalla complicità o connessità, mentre secondo una parte della dottrina l'espressione andava intesa nel senso di qualunque rapporto dell'estraneo con la milizia. L'estraneo doveva quindi esplicitare l'attività criminosa nei luoghi occupati dalle forze militari<sup>29</sup>. La presenza del nemico doveva poi intendersi nel senso dell'attesa dell'esercito nemico. Al concetto di difesa e di sicurezza contro il nemico si ispirava la ripartizione in zona di guerra, zona di operazioni e retrovie. La zona di operazioni era sottoposta ad un regime eccezionale di polizia militare: in essa si svolgeva l'attività bellica dell'esercito e doveva considerarsi in presenza del nemico.

La seconda condizione, richiesta dall'art. 547 c.p.e., per l'estrinsecarsi della giurisdizione militare verso l'estraneo era che questi commettesse un reato di complicità o connessità con le persone di cui all'art. 545 c.p.e. L'eccezionissima deroga dell'art. 547 c.p.e. alle norme che regolavano l'ordine dei giudizi nel concorso dei reati di giurisdizione ordinaria e militare, fu dettata in omaggio alle supreme esigenze della guerra alle quali il legislatore sacrificò una delle maggiori guarentigie statutarie: quella cioè che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali (art. 71). Il significato della parola connessione era ampio e comprendeva sia la correatità che la complicità. Si parlava di complicità o connessità in genere senza distinguere tra reati militari e comuni. La complicità nasceva dal fatto di partecipare al reato con le persone assoggettabili alla giurisdizione dei consigli di guerra. Il principio della connessità, toccando le guarentigie statutarie, deve essere rigorosamente applicato, nel senso che doveva risultare l'assoluta indivisibilità del giudizio.

---

inapplicabile la condanna condizionale alle sentenze militari, "Il che, a mio parere, costituisce un vuoto, specialmente in riguardo ai molti borghesi, che, in tempo di guerra, sono assoggettati alla giurisdizione militare, e tale vuoto bisognerebbe colmare"; V. Manzini, *Commento ai codici penali militari*, cit., vol. II, p. 288; B. Alimena, *Principii di diritto penale*, Pierro, Napoli 1910, vol. II, p. 190; Cfr. anche P. Legrand, *Etudes sur la législation militaire et sur la jurisprudence des conseils de guerre et de révision, avec les principaux arrêts de cassation sur la matière, suivies du projet de loi sur le code pénal militaire, amendé par la Chambre de Paires, en 1829*, Anselin, Paris 1835; T. Perrin, *De la remise conditionnel des peines. Etude de droit comparé historique et critique*, Soullier, Genève et Bâle 1904; J. Barthélemy, *Les tribunaux militaires en temps de guerre*, in "Revue du droit public", XXXIII, 1916, p. 54. Sui limiti della procedura penale militare in Italia cfr. anche L. Violante, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in "Rivista di storia contemporanea", 1976, 4, pp. 498 e sgg.

<sup>29</sup> G. Ciardi, *La giurisdizione penale militare di fronte agli estranei alla milizia in tempo di guerra*, cit., p. 616.

### 3. Tradimento e spionaggio nella legislazione, nella dottrina e nella giurisprudenza.

Tra i primi rilevanti reati del codice penale militare del 1870 si trovava, sotto il titolo II, quello del tradimento, seguito dallo spionaggio. Questi due reati erano considerati in giurisprudenza come aventi la stessa oggettività giuridica, cioè determinavano una stessa offesa che consisteva nella menomazione della sicurezza dello Stato, ma differivano per il dolo specifico, che consisteva, nel caso del tradimento, nella volontaria infrazione dei vincoli di fedeltà al servizio e alla difesa militare, e per lo spionaggio nella volontaria violazione del segreto relativo alla difesa militare. Il 21 marzo 1915 entrava in vigore la legge n. 273, intitolata “Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato”. La mancanza di una disciplina in materia di reati di spionaggio era stata già rilevata in passato: il Guardasigilli Costa aveva presentato un disegno di legge il 30 novembre 1896, intitolato “Per la tutela della difesa militare in tempo di pace”. Tuttavia la proposta non ebbe seguito, come del resto identica sorte toccò ad un altro progetto simile presentato il 2 maggio 1906 dal ministro della guerra Mainoni d’Intignano<sup>30</sup>.

Il progetto di legge in questione fu presentato dal Presidente del Consiglio Antonio Salandra con una relazione elaborata da Vittorio Emanuele Orlando, all’epoca ministro di Grazia e Giustizia. Gli articoli del disegno di legge furono concordati tra il governo e la Commissione<sup>31</sup> a ciò delegata. Secondo Salvatore Galgano<sup>32</sup> la legge 21 marzo 1915 n. 273 manifestava la volontà del parlamento di concedere “i pieni poteri”. Ciò risultava chiaramente dal testo dell’art. 4 (limitazioni della libertà di stampa) e dell’art. 11 (norme in materia di difesa militare dello Stato). Si trattava di una vera e propria delegazione legislativa, dello stesso tipo di quella contenuta nella legge del 22 maggio 1915, e per certi aspetti, anche più grave, nonostante apparisse più limitata nei suoi contenuti. Infatti, la principale differenza tra le due leggi stava nel fatto che i poteri concessi con la legge del 22 maggio erano destinati a cessare con la guerra, mentre quelli conferiti con legge del 21 marzo avrebbero potuto essere usati anche in tempo di pace, possedendo quest’ultimo atto normativo un carattere permanente<sup>33</sup>. Confermava la speciale gravità della legge lo stesso Presidente del Consiglio Salandra: “Indubbiamente questa è una legge”, ebbe a dichiarare, “la quale dà al governo, in determinate contingenze, poteri maggiori di quelli che non abbia abitualmente” né “si applica a questo governo o ad altri governi, si applica a tutti i ministeri i quali si

<sup>30</sup> Esisteva comunque la legge 17 maggio 1866 n. 2907, ma era la conseguenza delle facoltà straordinarie concesse al governo per provvedere alla difesa e alla sicurezza dello Stato, ed ebbe vigore solo fino al luglio 1866. In occasione della guerra il reato di spionaggio acquistò un particolare rilievo. Cfr. S. Messina, *Il reato di spionaggio nella sua evoluzione storica*, in “La Giustizia penale”, 14, 1915, coll. 537-550; Idem, *La tutela penale del segreto militare nelle legislazioni moderne*, in “La Scuola positiva”, 7, 1915, pp. 488-516, 577-590, 676-698, anche per i riferimenti alla decretazione successiva alla legge del 21 marzo.

<sup>31</sup> La Commissione era composta dai seguenti deputati: Danieli (Presidente), Gallenga (segretario), Vaccaro, Simoncelli, Pantano, Venzi, Morpurgo, Bonomi e Stoppato (relatore).

<sup>32</sup> S. Galgano, *Contributi alla dottrina delle delegazioni legislative*. – I. *Sul termine di durata in vigore dei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671*, in “Rivista di diritto civile”, 12, 1920, pp. 1-55, spc. p. 13.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 14.

trovino a reggere lo Stato in certe determinate gravi contingenze”<sup>34</sup>. L’articolo quattro e l’undici animarono il dibattito parlamentare e si rivelarono i più significativi al fine di delineare la vera portata della legge del 21 marzo 1915. In particolare, l’articolo 4 dava facoltà al governo di vietare, per certi periodi di tempo, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza la preparazione o la difesa militare dello Stato. Chiunque avesse comunicato o pubblicato queste notizie era punito con la reclusione o con la detenzione da un mese ad un anno e con multa. L’art. 4, ed i decreti emessi in virtù di esso, avrebbero creato nuove figure di reato<sup>35</sup>, relativamente alla pubblicazione di determinate notizie, con pene che dovevano contenersi nei limiti previsti dallo stesso articolo. Una conferma “formale” di questo discorso poteva essere tratta direttamente dai contenuti dei decreti delegati che poi il governo emanò in virtù dell’art. 4, i quali non erano meramente enunciativi delle notizie la cui divulgazione fosse considerata, per certi periodi di tempo, pericolosa, ma la vietavano espressamente; un esempio è offerto dal r. d. 28 marzo 1915 n. 313, articolo unico: “dal 31 marzo fino al 30 giugno è vietata la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie relative alle materie seguenti...”<sup>36</sup>, e cioè di notizie riguardanti le operazioni militari. A causa di questa legge si parlò di instaurazione di una vera e propria dittatura militare: senza dubbio, si realizzò, dopo questa legge, una censura preventiva sulla stampa, in specie col regio decreto 23 marzo 1915 n. 675, con cui si stabiliva che il prefetto o chi ne faceva le veci poteva procedere immediatamente al sequestro della stampato con provvedimento non suscettibile di reclamo quando ravvisasse elementi di reato perseguibile d’ufficio e quando considerasse la pubblicazione come gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali,

<sup>34</sup> *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1° sessione, Discussioni, tornata del 15 marzo 1915, p. 7285.

<sup>35</sup> Cfr. A. Bernau, *I provvedimenti di indole penale per le necessità di guerra*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, VI, 1915, I, pp. 387. L’Autore ragiona sulla legge del 21 marzo 1915 e in specie sull’articolo 4, lamentando una eccessiva ampiezza della fattispecie in esso prevista: “Elemento essenziale ad ogni modo del reato previsto dall’art. 4 della legge è la comunicazione delle notizie militari (comunicazione in senso stretto o pubblicazione); le notizie vietate sono quelle ora determinate dal r. d. 28 marzo 1915 (il cui n. 4 finisce con un eccetera alquanto strano in materia penale) e dall’art. 1 del r. d. 23 maggio 1915 sui provvedimenti in materia di stampa”. Sulla legislazione penale di guerra, v. G. Procacci, *La legislazione repressiva e la sua applicazione*, in *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, cit., p. 42. L’autrice ricorda le parole di Labriola alla Camera, il 17 ottobre 1917, ad avviso del quale “Nessun governo d’Europa fu mai armato di tante e così severe leggi contro i propri amministrati come il governo italiano”. Per una valutazione dell’impatto politico e giuridico degli articoli 4 e 11, e della legge del 21 marzo 1915 nel suo complesso, cfr. C. Latini, *Governare l’emergenza*, cit., pp. 73-87.

<sup>36</sup> Questo decreto vietava la pubblicazione delle notizie riguardanti le operazioni militari (dislocazione delle unità dell’esercito, equipaggiamento, movimenti, lavori di preparazione ecc.). Tali disposizioni furono ulteriormente ampliate con il decreto del 23 maggio n. 675 (Provvedimenti in materia di stampa) e n. 689 (censura postale), alla vigilia dell’entrata in guerra, introducendo un sistema di censura su tutte le notizie non comunicate dal Governo o dai comandi superiori dell’esercito concernenti il numero dei feriti, morti e prigionieri; nomine e mutamenti negli alti comandi dell’esercito e dell’armata; previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare. Sull’uso dei poteri straordinari per emanare una legislazione “repressiva”, v. G. Procacci, *La legislazione repressiva e la sua applicazione*, in Idem (a cura di), *Stato e classe operaia in Italia durante la Prima guerra mondiale*, cit.

deprimendo lo spirito pubblico. Con i successivi decreti del 19 novembre 1918 e 29 giugno 1919 si limitava la portata dei divieti, anche se la facoltà di sequestro poteva riguardare ancora stampati concernenti notizie di carattere militare e notizie non conformi al vero che potevano generare allarme nella pubblica opinione o turbare i rapporti internazionali.

### **3.1 La condanna (in contumacia) degli imputati Mario Pomarici e Archita Valente colpevoli di tradimento. Un caso esemplare.**

Il 20 novembre 1916 furono denunciati come colpevoli di tradimento Mario Pomarici e Archita Valente<sup>37</sup>. Il primo, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale filotedesco «La Vittoria», e residente in Svizzera, veniva denunciato per essersi messo al servizio del barone Stockhammern, segretario del principe di Bülow, e per aver loro comunicato notizie di carattere economico e politico sull'Italia, con grave danno per la difesa dello Stato. Valente invece, aveva tradito il mandato di informatore ricevuto dalle autorità italiane per aver avuto contatti col nemico dannosi per la difesa militare e per la situazione politica della nazione, ed in particolare per aver ricevuto un sussidio mensile per la stampa del giornale «Il Bastone» di lire 3000 mensili fino al mese di dicembre 1916 da parte del cameriere segreto del papa, monsignor Gerlach. Il giornale cessò le pubblicazioni quando Vitaliano Garcea, il direttore, fu arrestato con l'accusa di alto tradimento<sup>38</sup>. Anche Valente fu poi arrestato, mentre Pomarici scampò all'arresto in quanto si trovava in Svizzera ed il mandato di cattura rimase senza effetto.

Valente per comunicare con il barone Stockhamer si serviva, oltre che dell'intermediazione di Pomarici e di messaggi pseudo-amorosi (con linguaggio convenzionale) pubblicati sul «Giornale d'Italia», anche di altre persone, quali il cav. Giuseppe Ambrogetti e mons. Rodolfo Gerlach. Nell'interesse del nemico erano state versate somme ingenti a Francesco Niccolosi Raspagliesi come direttore del giornale «La Vittoria», e a Vitaliano Garcea, direttore proprietario del giornale «Il Bastone», perché assumessero posizioni contrarie, nel loro giornale, agli interessi nazionali. La commissione di inchiesta, in conformità della requisitoria dell'avvocato militare, con sentenza del 22 febbraio 1917, pronunciava l'accusa di tradimento ai sensi dell'art. 73 del c.p.e., comma 1, rinviando tutti gli accusati al giudizio del tribunale militare territoriale di Roma, con intimazione rivolta al Pomarici e a Gerlach di presentarsi a pena di essere giudicati in

---

<sup>37</sup> Per le accuse a Mario Pomarici, giornalista residente in Svizzera, cfr. A. Fiori, *Il filtro deformante. La censura sulla stampa durante la Prima guerra mondiale*, Istituto storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 2001, p. 324, nt. 27.

<sup>38</sup> La vicenda è brevemente riassunta da A. Fiori, *Il filtro deformante*, cit., p. 423, nt. 75 e riportata da I. Scimonelli, *La sedizione dei Poteri contro le Leggi. Schema dell'arringa detta davanti il tribunale militare di Roma in difesa di Vitaliano Garcea*, sl., 1917. V. anche F. Martini, *Diario, 1914-1918*, a cura di G. De Rosa, Mondadori, Verona 1966; A. Scottà, *La conciliazione ufficiosa. Diario del barone Carlo Monti "incaricato d'affari" del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922)*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1997; A. Monticone, *La Germania e la neutralità italiana: 1914-1915*, Il Mulino, Bologna, 1971, pp. 131-132, e pp. 143-144. Sul periodico «Il Bastone» v. O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana dal 1900 al 1926*, Istituto di studi romani, Roma 1963, vol. II, pp. 98-99;

contumacia. Con sentenza contumaciale del 23 giugno 1917 si dichiaravano colpevoli entrambi in ordine al reato loro ascritto: Pomarici veniva condannato alla pena di morte con fucilazione alla schiena e Gerlach all'ergastolo.

Per quanto riguardava gli altri accusati, fu ordinato il processo a porte chiuse e la riduzione delle liste dei testimoni. Il tribunale inoltre dichiarava Vitaliano Garcea colpevole del delitto di cui all'art. 74 ultima parte del c.p.e. in relazione all'art. 72 comma 7 (relativo al militare che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi non scusabili esponeva l'esercito ad un pericolo), per avere esposto dal dicembre 1915 al dicembre 1916, l'esercito a qualche pericolo senza intenzione di tradire ed essersi attivato senza alcuna giustificabile ragione al fine di realizzare una propaganda demoralizzatrice e depressiva atta a sminuire l'efficienza bellica della nazione e lo condannava a tre anni di reclusione. L'altro direttore di giornale, Francesco Niccolosi Raspagliesi – peraltro l'unico militare del gruppo – invece era dichiarato colpevole del delitto di cui all'ultima parte dell'art. 73 c.p.e., e cioè per quella intelligenza o corrispondenza col nemico la cui natura era tale da non poter arrecare danno e perciò veniva condannato a cinque anni di reclusione.

Giuseppe Ambrosetti era dichiarato colpevole ai sensi della prima parte dell'art. 74 c.p.e., in relazione alla prima parte dell'art. 73 e cioè per intelligenza col nemico anche senza intenzione di tradire. Il tribunale supremo di guerra e marina dichiarava dunque tutti colpevoli, andando a sanzionare condotte che, a suo avviso, erano individuate e disciplinate dal codice penale per l'esercito. Il punto era però che le persone condannate non erano militari, eccettuato il solo Niccolosi, ma borghesi: per lo più si trattava di giornalisti e direttori di giornali, che facevano il loro mestiere. In particolare le posizioni di Garcea, Ambrosetti e Valente non apparivano così palesemente inquadrabili nell'ambito della disciplina degli articoli 546 c.p.e. e sgg. (e cioè delle norme sulla competenza e sulla estensione della giurisdizione militare) e 71 e sgg. (norme sul tradimento dei militari), mentre ci si domandava perché non fosse possibile l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 106 cp. comune.

Infatti, dall'esame degli argomenti della difesa degli accusati e della sentenza del tribunale supremo si evince un aggravamento della loro posizione rispetto a quanto previsto dal codice penale comune, che all'art. 106 sanzionava l'intelligenza col nemico: pur non essendo questa norma abrogata essa, si diceva, non doveva trovare applicazione in queste ipotesi ma al contrario bisognava applicare il codice penale per l'esercito anche nei confronti di borghesi. Sotto il profilo giurisdizionale l'allargamento della competenza del tribunale militare e la parallela estensione della disciplina sanzionatoria conduceva ad un forte aggravamento della posizione degli accusati borghesi.

In particolare, la difesa di Garcea<sup>39</sup>, di Valente e di Ambrosetti, ricordava come il reato previsto all'art. 73 non potesse essere commesso che da un militare; nel

---

<sup>39</sup> Ignazio Scimonelli era l'avvocato di Vitaliano Garcea. Scimonelli, nella sua difesa, stampata in migliaia di copie in Vaticano e diffusa allo scopo di dare il giusto clamore alla vicenda, ma contravvenendo alle disposizioni sulla stampa, sottolineava l'operazione dell'Avvocato fiscale. Questi aveva esteso "l'interpretazione della legge fino a pretendere che il giudice si trasformi in legislatore", basando le accuse su articoli di un giornale pacifista non pubblicati perché censurati. Tutto ciò urtava

caso si fosse trattato di un borghese, il delitto doveva trovare la sua sanzione nell'art. 106 (ai sensi del quale, chiunque tiene intelligenza con un governo estero [...] o commette altri fatti a promuovere l'ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno stato in guerra con quello italiano è punito con la reclusione da otto a venti anni. Se consegue l'intento, con l'ergastolo). Si rimproverava a Garcea il tentativo diretto a deprimere lo spirito pubblico del Paese, tentativo peraltro del tutto involontario. Di conseguenza la fattispecie non sarebbe stata né quella prevista dall'art. 106 del codice penale comune, né quella sanzionata dagli articoli 71 e sgg. Del codice penale per l'esercito relativi al tradimento. Poteva forse ritenersi applicabile il d.l. 20 giugno 1915 n. 885<sup>40</sup>, con cui si vietava la diffusione di notizie militari non comunicate da fonti ufficiali: inoltre, sulla base del d. 23 maggio 1915 (che autorizzava l'autorità amministrativa al sequestro degli stampati che potessero deprimere lo spirito pubblico o provocare conflitti tra i partiti) si era solitamente ritenuto che non si trattasse di reati perseguibili d'ufficio. L'ostinazione con cui il Tribunale supremo faceva rientrare l'attività commessa da Vitaliano Garcea, direttore del giornale "Il Bastone", lasciava presumere che questo tribunale avesse voluto creare una ipotesi delittuosa non prevista dal legislatore, dimenticando anche i principi basilari del diritto penale. Infatti, come ricordava la difesa, la colpa non ammetteva il tentativo, considerato anche che il tanto richiamato art. 74 c.p.e., che prevedeva la diffusione di notizie relative alle operazioni militari del Paese senza intenzione di tradire, ma per negligenza, richiedeva l'effettiva realizzazione di un danno per l'Italia e non la mera potenzialità di arrecare nocimento. L'applicazione della normativa relativa alla censura data in occasione della guerra appariva così alla difesa l'unica opzione possibile rispetto all'alternativa del ricorso alle norme sul tradimento prescritte dal codice penale per l'esercito. Invano, secondo il Supremo tribunale si invocavano tali disposizioni. Col decreto del 20 giugno 1915 infatti, si era voluto andare a

---

"con un principio elementare di diritto; che non possa punirsi un fatto dalla legge penale non previsto come reato". Cfr. I Scimonelli, *La sedizione dei Poteri contro le Leggi*, cit., p. 9.

<sup>40</sup> Con questo decreto si vietava la diffusione di notizie militari non comunicate da fonti ufficiali e si minacciava il sequestro dei giornali che potessero scuotere la fiducia nelle autorità dello Stato eccitando gli animi, gli urti tra i partiti o che fossero gravemente pregiudizievoli per gli interessi nazionali. Il r. d. 29 marzo 1915 n. 313, articolo unico, dichiarava: "dal 31 marzo fino al 30 giugno è vietata la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie relative alle materie seguenti", e vietava la pubblicazione delle notizie riguardanti le operazioni militari (dislocazione delle unità dell'esercito, equipaggiamento, movimenti, lavori di preparazione ecc.). Tali disposizioni furono ulteriormente ampliate con il decreto del 23 maggio n. 675 (Provvedimenti in materia di stampa) e n. 689 (censura postale), alla vigilia dell'entrata in guerra, introducendo un sistema di censura su tutte le notizie non comunicate dal governo o dai comandi superiori dell'esercito concernenti il numero dei feriti, morti e prigionieri; nomine e mutamenti negli alti comandi dell'esercito e dell'armata; previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare. Il prefetto o chi ne faceva le veci poteva procedere immediatamente al sequestro dello stampato con provvedimento non suscettibile di reclamo quando ravvisasse elementi di reato perseguibile d'ufficio e quando ritenesse che la pubblicazione potesse essere gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali. Il gerente responsabile poteva tuttavia sottoporre le pubblicazioni alla censura preventiva. Con i successivi decreti del 19 novembre 1918 e 29 giugno 1919 si limitò la portata dei divieti, anche se la facoltà di sequestro poteva riguardare ancora stampati concernenti notizie di carattere militare e notizie non conformi al vero che potevano generare allarme nella pubblica opinione o turbare i rapporti internazionali. V. A. Bernau, *I provvedimenti di indole penale per le necessità di guerra*, cit., p. 391.

colpire il cosiddetto «disfattismo minuto, da marciapiede», non quello più grave del Garcea, consumato nella continuità della pubblicazione periodica del suo giornale, insidiando l'opinione pubblica<sup>41</sup> e che quindi, attraverso quella rete di fili invisibili che congiungeva l'anima del paese all'esercito, andava ad avvilire i combattenti al fronte. In questo caso si aveva un esempio di quella «caccia al disfattismo» che unita ad un "eccessivo e rigoristico formalismo disciplinare" finirono per falsare la natura dei reati militari<sup>42</sup>. Così, secondo il Tribunale supremo militare, la fattispecie che si configurava nel caso del Garcea, non era più da considerarsi mero disfattismo ma tradimento vero e proprio e quindi esulava dalla sfera del decreto del 20 giugno 1915 ed entrava a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle norme di cui agli articoli 71 e seguenti del codice penale per l'esercito, ovviamente in virtù del combinato disposto degli articoli 546 e 236. L'articolo 236 stabiliva infatti che in tempo di guerra e per i reati sottoposti alla competenza dei tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commettevano un reato previsto nel codice penale per l'esercito dovevano essere

<sup>41</sup> In generale, sul tema della libertà di stampa in rapporto all'opinione pubblica, cfr. L. Lacchè, *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)*, in "Giornale di Storia costituzionale", 6, 2003, pp. 286 e sgg. e tutto il numero monografico del "Giornale di Storia costituzionale", cit., *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, 6, 2003. V. anche E. Pessina, *La libertà della stampa e il nuovo codice penale*, Barbera, Firenze 1892; G. Mosca, *Sulla libertà di stampa: appunti*, Loescher, Torino 1885; A. Buccellati, *La libertà di stampa moderata dalla legge*, s.l. s.n.; I. Tamburo, *La libertà di stampa e il diritto penale*, Roux Trassati, Torino 1896; C. Fadda, *Per la libertà di stampa*, Marghieri, Napoli 1904; G. Lazzaro, *La libertà di stampa in Italia dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Mursia, Milano 1969, pp. 98-101; V. Castronovo - N. Tranfaglia - L. Giacheri Fossati, *La stampa italiana nell'età liberale*, Laterza, Bari 1979; V. Castronovo, *La stampa italiana dall'unità al fascismo*, Laterza, Roma-Bari 1991; G. Ponzio, *Le origini della libertà di stampa in Italia (1846-1852)*, Giuffrè, Milano 1980; G. Procacci, *Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale*, in "Studi storici", 1, 1981, pp. 119-150; C. Barbieri, *Il giornalismo dalle origini ai giorni nostri*, Centro di documentazione giornalistica, Roma 1982; V. Castronovo, *La stampa: 1867-1925. Un'idea di democrazia liberale*, Angeli, Milano 1987; G. Astuto, *Crispi e lo stato d'assedio in Sicilia*, Giuffrè, Milano 1999, pp. 83-84; F. Colao, "La libertà moderata dalla legge": i reati di stampa tra l'editto del 1848 e il codice Zanardelli, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1, 1991, pp. 75-92; A. Fiori, *Il filtro deformante. La censura sulla stampa durante la prima guerra mondiale*, cit.; C. Danusso, *I reati di stampa dopo l'unità tra interpretazione e de iure condendo. G.D. Tiepolo e il Monitore dei tribunali*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. Di Renzo Villata, Giuffrè, Milano 2004, pp. 545-576; G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, a cura di P. del Negro - N. Labanca, Unicopli, Milano, 2006, pp. 85-96; Idem, *La società come una caserma. La svolta repressiva degli anni di guerra*, cit., p. 284; Idem, *La justice militaire en Italie pendant la première guerre mondiale: le front intérieur*, Relazione letta in occasione del Convegno *Autour de la première guerre mondiale. Ordre civil et ordre militaire: les limites de la justice e du droit militaire, 1866-1925*, 1866-1925, nell'ambito del seminario *Les justices militaires en Europe de l'Ancient Régime à nos jours*, Macerata, 7-8 aprile 2006, a cura di R. Lévy, in corso di pubblicazione.

<sup>42</sup> A. Monticone, *Gli italiani in uniforme, 1915/1918, Intellettuali, borghesi e disertori*, Laterza, Bari 1972, p. 298; cfr. anche Idem, *La Germania e la neutralità italiana: 1914-1915*, Il Mulino, Bologna 1971, pp. 94 e sgg., spc. p. 102, e p. 143 nt. 76, dove l'Autore ricostruisce il progetto tedesco di orientare l'opinione pubblica italiana attraverso il finanziamento di giornali italiani, tra cui "Il Bastone". V. anche il *Diario della guerra d'Italia*. Serie XXI, 1917, Treves, Milano 1918, pp. 132-134. I. Scimonelli, *La sedizione dei Poteri contro le Leggi*, cit., p. 10, denunciava "l'ossessione dello spionaggio germanico".

sottoposte alle stesse pene in esso inflitte ai militari, mentre l'art. 546, come si è visto, estendeva ai reati di tradimento la giurisdizione militare. Nell'ipotesi del Garcea si parlava anche di tradimento indiretto. La fattispecie del tradimento veniva così allargata, sulla base della interpretazione giurisprudenziale, e non si circoscriveva al solo comportamento realizzato in zona di guerra in danno dell'esercito in campo e a favore dell'altro esercito. Anche se il comportamento attuato da Vitaliano Garcea era del tutto fuori dalla zona dichiarata in stato di guerra, la considerazione del tempo di guerra aveva la prevalenza. Il problema poi della sopravvenienza delle norme penali nel tempo, postosi rispetto al codice penale per l'esercito – dato che il codice penale Zanardelli avrebbe abrogato con l'art. 106 l'art. 73 del codice penale militare, e il codice di procedura penale Finocchiaro-Aprile avrebbe abrogato l'art. 546 del codice penale per l'esercito con l'art. 14 n. 2 (per il quale apparteneva alla Corte di assise la cognizione dei delitti contro la sicurezza dello stato, articoli 104-115 c.p., ancorché commessi col mezzo della stampa, salvo che il senato fosse costituito in alta corte di giustizia) – veniva del tutto superato dal Tribunale supremo ritenendo l'abrogazione di queste norme una sorta di eresia giuridica. La ragione di tale eresia non viene addotta, ma dal tenore della sentenza del Tribunale supremo si comprende che a suo avviso il codice penale per l'esercito rappresentava rispetto agli altri due codici la normativa speciale, mentre le norme poste dal codice penale e dal codice di procedura penale comuni avrebbero avuto carattere generale e quindi non abrogativo. Il codice penale per l'esercito veniva dunque considerato come normativa speciale destinata a prevalere sulla normativa comune o generale nell'ipotesi di tradimento in tempo di guerra. Vani perciò sarebbero stati quegli sforzi volti a “declinare la giurisdizione marziale per correre all'ombra delle più miti pene della legge comune”<sup>43</sup>. Il tema dell'incompetenza del tribunale militare veniva associato dalla difesa di Garcea a quello della composizione illegale dello stesso visto che non era stato costituito con i suoi giudici naturali sulla base di quanto disposto dall'art. 71 dello Statuto albertino: poiché la competenza per il reato contestato non era dell'autorità militare ma era invece quella giurisdizionale ordinaria – in quanto, per la difesa, la fattispecie sarebbe stata quella prevista dall'art. 106 del codice penale comune – ne risultava la sottrazione di Garcea dal suo giudice naturale precostituito per legge.

In base a quanto detto sembra chiaro come a livello giurisprudenziale prevalga una tendenza ad aggravare la posizione dei civili in tempo di guerra: la generalizzazione delle norme poste dal codice penale per l'esercito, e la prevalenza del tempo di guerra rispetto alla zona di guerra producevano una sorta di militarizzazione collettiva. La figura del tradimento, come si è visto, concepita per sanzionare un comportamento del militare presumibilmente in tempo di guerra, si estendeva in maniera piuttosto generalizzata ai civili, compresi quegli atteggiamenti che solo in senso lato o indiretto potevano essere considerati come forme di tradimento. La giurisdizione militare, in questo senso, si impossessava di un fatto punibile, lo aggravava, lo trasformava in delitto punibile ai sensi del codice penale per l'esercito, applicando al colpevole la stessa pena prescritta per il militare

---

<sup>43</sup> Tribunale supremo di guerra e marina, in “La giustizia penale”, XXIV, 1918, col. 241.

così come previsto dall'art. 236 c.p.e. Il fenomeno appariva tanto più grave ed odioso in quanto si rivolgeva, nel caso preso in esame, a colpire e a reprimere la libertà di stampa.

La stessa coesistenza di tribunali militari di guerra (regolarmente composti di giudici permanenti) e di tribunali militari straordinari istituiti, ai sensi degli articoli 559 e seguenti del codice penale per l'esercito, dal comandante che avesse voluto dare pronto esempio di giustizia militare, come anche la forma speciale che potevano assumere i tribunali militari territoriali<sup>44</sup> a seconda della qualità dell'imputato che andavano a giudicare (militare di truppa o ufficiale), davano l'idea di una giustizia militare molto articolata e complessa che produceva importanti effetti anche rispetto ai civili.

---

<sup>44</sup> Cfr. G. Astuto, *Crispi e lo stato d'assedio in Sicilia*, cit., pp. 93 e sgg.

---

## Diritti umani e cittadinanza in Hannah Arendt

---

di

*Adriana Lotto*

**Abstract:** The presence of thousands of refugees crossing Europe during the interwar period induced Hannah Arendt to reflect upon citizens' rights and to conclude that, as they were tied to the Nation – State, it was not only impossible to distinguish the rights of man from citizens' rights, but also that the disappearance of the latter involved the disappearance of the former. What happened was that human existence, reduced to a “bare life”, deprived of any juridical protection, was exposed to every offence, and that the human beings as such became superfluous. On this basis, internment camps became the place where citizens without citizenship had to be concentrated and where everything was possible. The problem was therefore how to safeguard the political existence and the life of these people, destined, in the very frame of the Nation – State crisis, to become the “vanguard of their peoples”.

“Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun diritto, schiuma della terra.”

È questa la tesi, posta in *Le origini del totalitarismo* a premessa del capitolo sul *Tramonto degli Stati nazionali e la fine dei diritti umani*, che Hannah Arendt sviluppa con straordinaria lucidità ed incredibile lungimiranza<sup>1</sup>.

Cogliendo un fenomeno che compare massiccio nel periodo tra le due guerre, ovvero quello delle migrazioni di interi gruppi di popolazione, ella ne sottolineava i caratteri di novità, oltre che la consistenza in termini quantitativi, nel raffronto continuo col passato e in prospettiva, ma ne evidenziava, ancor prima, lo stretto legame con la crisi dello Stato nazionale.

Le migliaia di profughi, al pari delle cosiddette “minoranze nazionali”, le une espulse dal paese d'origine a causa delle rivoluzioni, le altre create dai trattati di pace e tollerate dentro uno spazio geo-politico definito, per le quali vennero a cadere o non si estesero appieno le garanzie di legge, rappresentarono nell'immediato un'eccezione. Di fatto, in attesa che le prime si assimilassero alla nazione, con cui furono costrette dai trattati di pace a condividere un territorio, ma non una lingua, una cultura, una rappresentanza quanto meno adeguata, si pensò bene di riconoscerle e proteggerle con speciali trattati sulle minoranze, intendendosi per minoranze quei popoli “troppo piccoli e troppo sparsi per avere diritto alla dignità nazionale”. Insomma, nel vuoto di potere apertosi con il dissolvimento dell'impero asburgico e con la sottrazione della Polonia e dei paesi

---

<sup>1</sup> H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano 1996, p. 372.

baltici al dominio zarista, si concesse a 100 milioni di europei la possibilità dell'autodeterminazione e dell'indipendenza, già riconosciuta, del resto, ai popoli coloniali. Se nonché gli Stati nazionali che sorsero anche nell'Est dell'Europa, territorio storicamente disomogeneo, furono l'espressione di alcuni popoli, quelli titolari di sovranità, a detrimento di altri consapevoli fin da subito che "senza un loro governo erano defraudati dei diritti umani". Anche perché, avendo la Rivoluzione francese coniugato Stato nazionale con diritti umani, la tutela dei diritti dei popoli esclusi, riconosciuti e non, venne affidata non ai singoli governi, ma alla Lega delle Nazioni. Del resto, non tanto la presenza di minoranze nazionali, sui cui "doveri" nei confronti del rispettivo Stato si finì ovviamente per insistere, quanto la loro esistenza giuridica era inconcepibile, in quanto minaccia della identità Stato-nazione, ovvero limitazione della sovranità nazionale. A questo si aggiunga che il carattere interregionale di questi gruppi finiva col mettere gli interessi delle "nazioni" al di sopra di quelli degli Stati, rompendo anche in questo modo l'identità Stato-nazione.

Fu infatti il principio territoriale, sancito dalla Lega delle Nazioni, a essere subito eluso dalle minoranze nazionali riunite nel "Congresso dei gruppi nazionali organizzati negli stato europei", col risultato che non solo prevalse l'interesse della singola "nazione" su quello comune a tutte le "nazioni", ma si verificò il paradosso che nel 1933 la delegazione ebraica chiese una mozione di condanna del trattamento riservato agli ebrei nel Terzo Reich, mentre quella tedesca esprime solidarietà alla Germania.

Ad ogni modo, proprio perché a dare luogo al diritto di cittadinanza e alla protezione giuridica era l'appartenenza alla nazione sovrana, per i gruppi minoritari non c'era altra soluzione che essere assimilati o liquidati, avendo le leggi che li garantiva carattere esclusivo di eccezionalità. Si operava così più che il passaggio da Stato di diritto a Stato nazionale, come sostiene Arendt, la loro coincidenza proprio nel momento della crisi del loro equilibrio, e questo, osserva la stessa, molto prima che Hitler proclamasse: "Diritto è quel che giova al popolo tedesco"<sup>2</sup>.

Dalla fine della prima guerra mondiale, alle minoranze che si pensarono tali solo negli Stati di nuova creazione, essendo quelle dei vecchi Stati europei appartenenti almeno *de jure* ad essi, si aggiunsero gli apolidi, il cui afflusso massiccio, in assenza di una disciplina internazionale riconosciuta, mise in crisi l'idea di eccezione senza però prospettare soluzioni che non fossero quella del rimpatrio forzato, destinato anch'esso, come vedremo, a diventare impossibile.

Mentre, infatti, la presenza di minoranze "senza Stato solo a metà" era tollerata come si tollera, "compassionevolmente", il popolo dei miserabili, degli esclusi, la presenza massiccia dei rifugiati fece emergere, in maniera scandalosa, la divisione tra esso e il Popolo, come "corpo politico integrale". L'ossessione di una tale frattura, che in Germania riguardò Tedeschi ed ebrei, e quella di creare un popolo uno e indiviso, condussero là, in ultimo, alla soluzione finale. Ma se gli ebrei erano "i rappresentanti per eccellenza e quasi il simbolo vivente del popolo, di quella nuda vita che la modernità crea necessariamente al suo interno, ma la cui presenza non riesce più in alcun modo a tollerare", i profughi, già nel corso della prima

---

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 383.

guerra mondiale, ruppero il progetto biopolitico, evidenziando la scissione tra Popolo e popolo<sup>3</sup>.

La soluzione che si prospettò a questo punto fu che, data la temporaneità della condizione di profugo, esso venisse rimpatriato o naturalizzato. In entrambi i casi si andò incontro al fallimento. Nel primo, e perchè il profugo stesso rifiutava di tornare laddove era stato o sarebbe stato perseguitato e perché lo Stato che lo aveva espulso a seguito di una rivoluzione, dopo averlo privato della cittadinanza, non avrebbe certo accolto nuovamente i dissenzienti oramai snazionalizzati. La apolidicità, fu perciò condizione in parte voluta dai singoli o dai gruppi, come nel caso degli ebrei polacchi e romeni fuggiti in Francia e Germania, in parte indotta dagli Stati stessi di provenienza. Ma alla pari del rimpatrio, anche la naturalizzazione finì col non essere praticata. Al contrario, negli anni tra le due guerre si procedette in molti paesi europei alla snaturalizzazione, ossia alla privazione della cittadinanza, di individui naturalizzati in precedenza, così da sbarazzarsi al momento giusto dei cittadini "sgraditi". Fu questo, nel 1915, il caso della Francia nei confronti dei nativi di paesi nemici che ne avessero conservato la cittadinanza. Nel 1916, il Portogallo snaturalizzava tutti coloro che avevano il padre tedesco, mentre nel 1922, il Belgio annullò la naturalizzazione di quanti, nel corso della guerra, avevano commesso atti antinazionali. Anche l'Italia di Mussolini emanò nel 1926 un provvedimento che dichiarava indegni della cittadinanza italiana i fuoriusciti politici e quanti rappresentavano una minaccia all'ordine pubblico. In modo simile si comportarono nello stesso anno la Turchia e nel 1928 l'Egitto. Nel 1933, fu la volta dell'Austria privare della cittadinanza chi all'estero avesse commesso atti ad essa ostili. Infine le leggi di Norimberga. Ma, osservava per inciso Arendt,

Prima dell'ultima guerra, soltanto le dittature totalitarie o semitotalitarie ricorrevano all'arma della snaturalizzazione contro i cittadini di nascita; ora si è giunti al punto in cui persino dei paesi democratici come gli Stati Uniti hanno a un certo momento esaminato la possibilità di privare della cittadinanza gli americani comunisti<sup>4</sup>.

E comunque, aggiungiamo noi per inciso, sono giunti a farlo oggi con i terroristi.

Ne conseguì che a dispetto della inalienabilità dei diritti umani, il campo di internamento divenne la soluzione pratica del problema dei senza patria per i quali si coniò l'espressione, non compromettente sul piano giuridico, *displaced persons*, "con l'esplicito intento – scrive Hannah Arendt – di liquidare una volta per sempre l'apolide ignorandone l'esistenza"<sup>5</sup>. Venne perciò meno il diritto d'asilo, l'unico diritto riconosciuto sul piano internazionale e l'ultimo retaggio del principio medievale per il quale «*quiquid est in territorio est de territorio*». Il diritto d'asilo, infatti, che impedendo che un fuggiasco diventasse un fuori legge aveva tutelato lo stesso e il paese ospitante, ora, non solo alterava, sul piano politico, i rapporti tra

<sup>3</sup> Cfr. G. Agamben, *Che cos'è un popolo?*, in Idem, *Mezzi senza fini. Note sulla politica*, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 33-34.

<sup>4</sup> H. Arendt, *op. cit.*, p. 389.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 388.

gli Stati, ma, su quello giuridico, entrava in contraddizione con i diritti internazionali dello Stato, *in primis* quello di mantenere i propri cittadini soggetti alle proprie leggi anche fuori dei confini. Ma se lo Stato li privava della cittadinanza, come poteva il paese ospitante obbligarli alla propria o rimpatriarli? Caduto quindi in disuso il diritto d'asilo, rifiutatisi altresì i paesi ospitanti di riconoscere l'apolidicità dei profughi, ignorarli non bastava. Il numero sempre più consistente e la precarietà del loro status destinata a protrarsi senza soluzione diventarono un problema di cui sbarazzarsi al più presto. A questo si aggiungeva un elemento prepolitico che però, in determinate circostanze, acquistava importanza politica. Ed è che i nuovi apolidi, gli apolidi cosiddetti *de facto* per distinguerli da quelli *de jure* prodotti dai trattati di pace del 1919, mantenevano stretto il legame con la loro nazionalità pur avendo perduto la cittadinanza, così che all'interno del paese ospitante "rappresentavano minoranze straniere separate", pronte a combattere contro i governi dei propri paesi, come avvenne per gli antifascisti italiani e spagnoli in Francia.

Fallite le misure di rimpatrio, per l'indeportabilità degli apolidi, che per Arendt è al tempo stesso effetto e causa, si creò la situazione per la quale il diritto all'espulsione di uno Stato poteva essere esercitato, dato l'essere fuori legge dell'apolide, solo in maniera illegale, salvo restando che i deportati clandestini nei paesi limitrofi venivano da questi restituiti attraverso la medesima via. Gli apolidi divennero dunque un problema di polizia e di giustizia, visto che ogni qualvolta passavano "illegalmente", se pur accompagnati, il confine, accumulavano pene detentive. Dal punto di vista giuridico, la domanda fu: Come si poteva "rendere nuovamente esiliabile un profugo"? Come legarlo nuovamente a un territorio dopo averlo deterritorializzato?

Scrive Arendt:

Ogni tentativo, da parte di conferenze internazionali, di istituire uno status giuridico per gli apolidi è fallito perché nessuno status internazionalmente garantito poteva sostituire il territorio dove cacciare uno straniero indesiderato. Tutte le discussioni sul problema si sono impennate da oltre trent'anni a questa parte su un solo interrogativo: come si può rendere nuovamente esiliabile un profugo? L'unico surrogato pratico del territorio nazionale di cui è privo sono sempre stati i campi d'internamento. Già negli anni trenta questa era l'unica patria che il mondo aveva da offrire all'apolide<sup>6</sup>.

La soluzione, fin dagli anni Trenta, fu dunque individuata nei campi. In verità la loro comparsa, come bene spiega Federico Rahola<sup>7</sup>, risale al periodo coloniale. La matrice è lì, in quello stato d'eccezione prodotto dalle guerre coloniali che investì un'intera popolazione civile. Con l'avvento del nazismo, tuttavia, il campo non è più legato allo stato d'eccezione come sospensione temporale di un ordinamento, vige in una situazione normale mentre realizza, esso, stabilmente l'eccezione, la sospensione integrale della legge, afferma Giorgio Agamben<sup>8</sup>, il quale, riprendendo l'osservazione di Arendt secondo cui nei campi "tutto è possibile", la giustifica

---

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 394.

<sup>7</sup> F. Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso*, Ombre Corte, Verona 2003.

<sup>8</sup> G. Agamben, *Che cos'è un campo?*, in *op. cit.*, pp. 35-41.

concludendo che “Solo perché i campi costituiscono, nel senso che si è visto, uno spazio di eccezione, in cui la legge è integralmente sospesa, in essi tutto è veramente possibile”. In esso la vita è la nuda vita, contro la quale qualsiasi atto è consentito senza che appaia un delitto. La separazione tra Popolo e popolo, tra Stato-nazione e nascita si è qui colmata, l’ossessione cui dava luogo non ha ragione di essere, perché lo scollamento non intacca l’ordinamento, si verifica fuori di esso, nel “campo” per l’appunto. Pertanto, continua Agamben, “a un ordinamento senza localizzazione (lo stato d’eccezione, in cui la legge è sospesa) corrisponde ora una localizzazione senza ordinamento (il campo, come spazio permanente di eccezione)”.

Circa la questione del campo come spazio in cui lo stato d’eccezione si realizza stabilmente, Hannah Arendt non si pronuncia, a meno che non si voglia orientare in questa direzione l’espressione “I rifugiati cacciati di paese un paese rappresentano l’avanguardia del loro popolo”.

Anche la naturalizzazione si rivelò provvedimento inattuabile. Ad essa si era ricorsi nel caso di cittadini di nascita e solo eccezionalmente per singoli individui cacciati dal loro paese.

Il carattere di massa del fenomeno dei profughi spinse i governi a non estendere il provvedimento, anzi a ritirarlo anche laddove era già stato applicato, così che la minaccia della apolidicità gravò anche sui cittadini naturalizzati e sugli stranieri ordinari.

Dal canto suo, l’apolide privo del diritto di residenza e del diritto al lavoro, venne a trovarsi nella condizione di violare la legge, ammesso che si potesse parlare di violazione di legge per uno che è fuori della legge. Oppure, paradossalmente, violando la legge standone fuori, si metteva al riparo della legge stessa, quasi che il delitto fosse la condizione della sua esistenza. Ad ogni modo, anche così, lo Stato nazionale mostrava le sue contraddizioni: non poteva infrangere il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nello stesso tempo non trattava gli apolidi come soggetti giuridici. La qual cosa – concludeva la Arendt – conteneva una premessa pericolosa:

Quando questo [lo Stato nazionale] non è in grado di trattare gli apolidi come soggetti giuridici e lascia ampio campo d’azione all’arbitrio delle misure poliziesche, difficilmente resiste alla tentazione di privare tutti i cittadini del loro status e di governarli con una polizia onnipotente<sup>9</sup>.

Le vicende dei profughi furono deliberatamente lette dall’opinione pubblica come un tragico destino che colpiva degli innocenti, come una ineluttabile sottrazione ad una esistenza giuridicamente affermata e garantita. In tal modo lo Stato nazionale si preservava da qualsiasi messa in discussione, creando, tuttavia, nel contempo, una forza disgregatrice. Infatti, nessuno meglio dei “senza patria”, degli “indesiderabili d’Europa”, mostrava i limiti dello Stato di diritto, potente a tal punto da decretare che un individuo non era più suo cittadino, e al tempo stesso incapace di attribuirgli un diverso statuto che riaffermasse comunque l’inalienabilità dei “diritti umani”. Di più. Questo termine, conclude Arendt,

---

<sup>9</sup> H. Arendt, *op. cit.*, p. 402.

“divenne per tutti, nei paesi totalitari e democratici, per le vittime, i persecutori, gli spettatori indifferentemente, sinonimo di idealismo ipocrita o ingenuo”. Ma, anziché sostanziarlo, si deliberò per una soluzione che colpiva il soggetto giocando sulla sua ambiguità. Quella stessa che nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 si presenta, osserva Giorgio Agamben, come endiadi, “in cui il primo termine è, in verità, già contenuto nel secondo”<sup>10</sup>.

In altre parole se vero era che l'uomo è cittadino fintantoché vive dentro lo Stato al riparo della legge per la quale egli è tale, l'espulsione dallo Stato e la conseguente sospensione della legge lo riducevano a mero essere umano che nessuno rinvenne come “sacro” ossia, come ricorda ancora Agamben “votato alla morte”.

Se pertanto vivere fuori della legge significava *superfluunt*, fluttuare, essere privi di quel radicamento che è presupposto di cittadinanza, ovvero l'appartenenza allo Stato-nazione, la sorte dei profughi era segnata. Nell'impossibilità di un ritorno alla normalità, non potendo né rientrare nel Paese di provenienza, né assimilarsi al Paese ospite, non restava loro che confidare in quella tolleranza che di fatto riempì il vuoto della legge fino alla istituzione dei campi e alla soluzione finale.

Ne risultavano, in questo modo, minate le basi e i principi stessi dello Stato moderno che aveva posto al centro l'uomo e i diritti dell'uomo desumendoli ora dalla “natura” piuttosto che dalla storia che aveva accordato soltanto privilegi a pochi.

Nel paragrafo *Le incertezze dei diritti umani*, Hannah Arendt riconosce che la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* “segnò una svolta nella storia”: l'uomo diventava la fonte del diritto e ciò stante si tutelava contro la sovranità dello Stato e i privilegi che la storia aveva accordato ad una parte della società proprio nel momento in cui l'idea dell'uguaglianza per nascita o di fronte a Dio come cristiano si eclissava in favore dell'ordinamento politico e delle costituzioni.

Inalienabili e irriducibili, assoluti nel senso di non derivanti da altri diritti o leggi, presupposti perché non necessitanti di alcuna autorità che li istituisse, i diritti umani risiedevano dunque nell'uomo, fonte e fine ultimo. Se nonché l'astrattezza del termine uomo fece sì che esso si identificasse con popolo, così che diritti umani e diritti dei popoli vennero a coincidere con le conseguenze di cui si è detto, ovvero chi non appartiene al popolo-nazione non ha diritti e chi va contro il popolo li perde. Ma l'ambiguità dell'espressione dell'uomo e del cittadino rimandava a un'altra questione: se i diritti umani non sono quelli del cittadino, perduta la cittadinanza, ovvero i diritti del cittadino, quali diritti rimanevano? In altri termini quali sono i diritti umani di cui si dovrebbe godere anche con la cessazione di quelli del cittadino? La vita, la libertà, la felicità, il diritto di proprietà, di opinione? No, visto che “la loro perdita non comporta l'assoluta mancanza di diritti”. La patria, invece, che una volta persa, segna l'esclusione da qualsiasi altra comunità, “l'impossibilità di trovarne una nuova” e la protezione del governo che significa perdita dello status giuridico in ogni paese. Questo per Hannah Arendt è la disgrazia dei senza patria, il fatto che non esiste più per loro la legge, che sono

---

<sup>10</sup> G. Agamben, *Al di là dei diritti dell'uomo*, cit., p. 14.

ignorati a tal punto che “nessuno desidera più nemmeno opprimerli”. A meno che non diventino talmente “superflui” che, non reclamati, divengono anche eliminabili.

Anche i nazisti, nella loro opera di sterminio, hanno per prima cosa privato gli ebrei di ogni status giuridico, della cittadinanza di seconda classe, e li hanno isolati dal mondo dei vivi ammassandoli nei ghetti e nei *Lager* constatando con soddisfazione che nessuno li voleva. In altre parole, è stata creata una condizione di completa assenza di diritti prima di calpestare il diritto alla vita<sup>11</sup>.

La disgrazia massima dei senza patria è dunque quella di non esistere più politicamente, di essere così innocenti, cioè puri, da non essere più responsabili, cioè capaci di linguaggio, che è ciò che fonda le relazioni umane, e di azione. Rinchiusi in spazi intra/extra territoriali, laddove la legge è sospesa, votati alla morte, essi possono sperare di sopravvivere fisicamente solo grazie alla carità, magari di quelle associazioni che “mostravano una curiosa affinità di linguaggio e di composizione con le società per la protezione degli animali”.

La condizione degli apolidi assomiglia a quella degli schiavi, non nel senso di perdita della libertà, ma nel senso “dell’esclusione dalla possibilità di combattere per la libertà, una possibilità che permane sotto la tirannide e persino nelle disperate condizioni del terrore moderno, ma non nel campo di concentramento”. Tuttavia, osserva Arendt, gli schiavi, almeno per lo sfruttamento del loro lavoro, erano tenuti “entro i confini dell’umanità”, avevano nella comunità un posto. Pertanto un individuo può perdere tutti i diritti umani, ma restare uomo. “Soltanto la perdita di una comunità politica lo esclude dall’umanità.” Conseguenza più radicale, questa, rispetto a quella derivante in epoca antica e medievale dalla proscrizione, la quale se poneva la vita dell’individuo colpito dal provvedimento alla mercé di chiunque lo incontrasse, tuttavia si pose come “surrogato della forza poliziesca, inteso a costringere i rei ad arrendersi” e come tale fu presto abbandonata. In verità, non nella proscrizione è da ritrovare un antecedente storico, ma, come leggiamo in Cicerone (*Catilinariae* I, 4; IV, 10 e 36, 2), nella possibilità del senato (*senatus consultum ultimum*) di destituire dalla cittadinanza romana chi si fosse macchiato di delitto contro lo Stato. La trasformazione da *civis* a *hostis indicatus* era stata prevista fin dal 509 a.C. da Publio Valerio Publicola e sancita successivamente da numerosi provvedimenti (la *lex Valeria Horatia* del 449, la *lex Valeria* del 300, le tre *leges Porciae* degli anni 198-195 e la *lex Sempronia* del 123 a. C.) e comportava, con la privazione dello statuto di cittadino romano, la spoliazione dei propri beni e la messa a morte in qualsiasi momento.

Viene così a cadere, come nel secolo XVIII la storia, la ‘natura’ come presupposto dei diritti umani, come categoria entro cui comprendere l’essenza umana. D’altro canto, l’umanità da kantiana idea regolativa è diventata “un fatto inevitabile”. E’ perciò dall’uomo in quanto uomo che bisogna partire per pensare alla sua sopravvivenza politica. L’umanità deve sostituirsi alla storia e alla natura. Per questo non basta un “governo mondiale” se il diritto continua a identificarsi con l’utile, per l’individuo, la famiglia, la nazione, non per l’umanità intera.

---

<sup>11</sup> H. Arendt, *op. cit.*, p. 409.

Dopo i campi di sterminio, la nuda vita, “l’astratta nudità dell’essere nient’altroche-uomo” deve diventare ciò da cui partire per ritrovare “un posto nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto”. Perché è solo la cittadinanza, ovvero la partecipazione all’attività edificatrice degli uomini, che livella le differenze, paradossalmente esaltate nell’esclusione fino a rendere l’individuo individuo generico. Manifestarsi ebrei, anziché uomini, è unicizzare in termini assoluti la propria diversità, “spogliandola di ogni significato perché privata dell’espressione e dell’azione in un mondo comune”. Che era quanto perseguivano i nazisti, obbligando ad esibire la stella di David. Su questa questione, Arendt tornerà qualche anno dopo al fine di chiarire un malinteso<sup>12</sup>. Il suo insistito dichiararsi ebrea, il ritrovare come unica risposta alla domanda “Chi sei?” “Sono un’ebrea” significava non mettere in campo un’identità personale, bensì l’anonimato mediante la definizione, decisa, di sé non come individuo, ma come appartenente a un gruppo. E questo, ovvero, attaccato da ebreo, difendersi da ebreo, nella realtà della persecuzione, l’unica concessa a un paria, voleva dire porsi come elemento di contrasto, di resistenza all’essere reso “superfluo”. Non la fuga, dunque, non il ritiro nell’oscurità nell’illusione di non essere visto, ma l’esibizione della propria nazionalità come “problema politico” diventava la sola risposta possibile a che non si facesse il gioco dei nazisti, a che non si cadesse nella trappola di Hitler.

Sfortunatamente, il principio maledetto semplice che è qui in questione rientra in quelli che è particolarmente difficile comprendere in tempi di diffamazione e persecuzione: non ci si può difendere se non nei termini dell’identità che viene attaccata. Coloro che rifiutano le identificazioni che vengono loro imposte da un mondo ostile, possono sentirsi mirabilmente superiori, ma la loro superiorità non è più di questo mondo; è la superiorità di un “paese dei sogni” più o meno ben attrezzato<sup>13</sup>.

Già nel 1943, del resto, in un articolo intitolato *We refugees* scritto per la rivista ebraica in lingua inglese “The Memorial Journal”, Hannah Arendt aveva proposto la figura del rifugiato senza patria, che contempla lucidamente la propria condizione e non si assimila a una nuova identità nazionale, come avanguardia del suo popolo, ovvero, per dirla con Agamben, come “il paradigma di una nuova coscienza storica” e, “nel declino ormai inarrestabile dello Stato-nazione e nella generale corrosione delle categorie giuridico-politiche tradizionali” come “la sola categoria nella quale ci sia oggi consentito intravedere le forme e i limiti di una comunità politica a venire”<sup>14</sup>.

Arendt concludeva il capitolo sulla fine dei diritti umani, facendo cenno all’amicizia e all’amore che per lei è tutt’uno, ripetendo con Agostino “*Volo ut sis*”.

Nel 1959, dieci anni dopo aver terminato il manoscritto de *Le Origini del totalitarismo*, in occasione del conferimento del premio Lessing, ella, continuando la sua riflessione sullo spazio della politica, si chiede come sia possibile l’idea di

<sup>12</sup> H. Arendt, *L’umanità in tempi bui*, trad. it. e cura di L. Boella, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 70-72.

<sup>13</sup> Ivi, pp. 72-73.

<sup>14</sup> G. Agamben, *Al di là dei diritti dell’uomo*, cit., p. 21.

umanità “in tempi bui”. Torna, così, per cenno, alla controfigura della politica, e cioè al profugo, al rifugiato, all’apolide, all’esposto, al “votato alla morte”, individuando nell’amicizia il possibile ancoraggio, la forma possibile della sopravvivenza politica degli uomini, non solo dei perseguitati, che già aveva definito avanguardie del loro popolo. Amicizia, s’intende, non come intimità di chi si è ritirato o è stato espulso dal mondo, ma come relazione libera e orizzontale che attraverso il dialogo non perde di vista il mondo, non sostituisce al mondo lo spazio angusto del privato, dell’anonimato, dell’autoreferenzialità, singola o del gruppo. Amicizia, nel significato latino di *ambitio*, *ambulare*, *ambitus*, termini che individuano il campo semantico della politica, strettamente connessa con l’idea tutta romana di *humanitas* e in parte con quella precedente greca di *philanthropia*. Se, come narra Senofonte, lo spartano Agesilao raccomandava ai soldati di non trattare i prigionieri di guerra come delinquenti, ma di proteggerli come uomini, così che Menandro potrà dire “Quanto è amabile l’uomo, quando è uomo”, Plinio il Vecchio affermerà che fu Roma a dare l’*humanitas* all’uomo, ovvero ciò che distingue gli uomini da tutti gli altri esseri viventi (cfr, Aulo Gellio 13,17) e che conferisce all’uomo la sua dignità di uomo, rendendolo appunto *humanus et politus*, cioè capace di discorso sul mondo e sulla vita, in contrapposizione agli *indocti et agrestes* (cfr. Cicerone, *De partitione oratoria*, 25, 90). Dunque è questo “sfondo politico”, questo occuparsi del mondo e umanizzarlo facendolo diventare costantemente oggetto di discorso tra le persone che “distingue l’*humanitas* romana da ciò che i moderni chiamano ‘umanità, termine con cui comunemente non designano che un semplice fenomeno di educazione” ed è questo “sfondo politico” che distingue l’amicizia dalla fraternità. La prima, valorizzando le distinzioni, apre al dialogo, la seconda, annullandole, induce al mutismo, schiacciata com’è sul dolore, e impedisce una presa di posizione sul mondo per il semplice fatto che lo perde di vista.

“La gioia, non la sofferenza, è loquace – afferma Hanna Arendt –, e il vero dialogo umano si distingue dalla semplice conversazione o discussione per il fatto di essere interamente permeato dal piacere che si prova per l’altra persona e perciò che essa dice”<sup>15</sup>. Laddove conversazione, nel senso di *convertere*, indica piuttosto una tensione verso *la* verità, e discussione un contrapporsi di verità. Nell’uno e nell’altro caso noi non avremo un gioco di verità. Ma obbedienza all’autorità o conflitto sterile.

Insomma la fraternità chiude lo spazio pubblico nel quale solo gli uomini si riconoscono come tali e ricaccia gli umiliati e gli offesi in quella invisibilità che li annichilisce. Pertanto, concludiamo noi, pensare ai rifugiati in termini umanitari, laddove umanità sia fratellanza e non amicizia, significa oggi provvedere alla loro sopravvivenza biologica, finché essi sono dislocati nei “campi”, ma non garantire quella politica. La quale a questo punto di crisi dello Stato-nazione non potrà più essere definita sulla base di un “territorio nazionale omogeneo”, come bene argomenta Giorgio Agamben, prospettando uno spazio non più declinato territorialmente, così da produrre tra nascita e nazione uno scarto irriducibile<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> H. Arendt, *L’umanità in tempi bui*, cit., p. 65.

<sup>16</sup> G. Agamben, *Al di là dei diritti dell’uomo*, cit., p. 28.

Può essere, continua Arendt, che in determinati periodi, i “tempi bui” per l’appunto di Brecht, alcuni vengano espulsi, altri scelgano di ritirarsi dal mondo, “come se il mondo non fosse che una facciata dietro la quale le persone possono nascondersi – al fine di arrivare a una mutua intesa con i loro simili senza considerazione per il mondo che sta tra di essi”.

Si sviluppa in questa situazione una forma di umanità, assolutamente pura, che se in principio è inevitabile e vantaggiosa presso i paria, alla fine si traduce in una acosmia, ovvero assenza di mondo, che “è sempre una forma di barbarie”, laddove le relazioni sono irreali non si fissano su uno spazio comune, *infra*, e l’azione, come agire politico, diventa impossibile. Si finisce così coll’individuare nella “natura umana” ciò che è in comune, la qual cosa non solo perpetua il popolo dei paria (“L’umanità degli umiliati e offesi non è mai sopravvissuta all’ora della liberazione neppure per un minuto” – scrive Arendt<sup>17</sup>), ma sviluppa nei suoi confronti, nel mondo che non può condividere quella sofferenza, un sentimento di compassione assolutamente irrilevante sotto il profilo politico e giuridico.

Perciò – conclude Arendt – si tratta di sapere “quale misura di realtà occorra mantenere anche in un mondo divenuto disumano, se non si vuole ridurre l’umanità a vuota frase o fantasma. In altri termini, fino a che punto rimaniamo obbligati al mondo anche quando ne siamo stati espulsi o ci siamo ritirati da esso?” La risposta è che dobbiamo ricordare che ci troviamo in fuga e che la realtà del mondo si esprime attualmente nella nostra fuga. Di questa esistenza, Arendt riconosceva il “limitato significato politico”, laddove il limite sta nella differenza tra forza e potere, e potere è la potenza, la possibilità dell’agire insieme.

---

<sup>17</sup> H. Arendt, *L’umanità in tempi bui*, cit., p. 68.

# Espulsione, trattenimento, disciplinamento

## Il ruolo dei CPT nella gestione della forza lavoro *clandestina*

di

*Iside Gjergji*

**Abstract:** The purpose of this essay is to analyze the existent connection between immigrant detention centres and contemporary economic system, since, according to capitalistic logic, each institution becomes a productive organism, whose aim and justification of existence appear to be irrelevant. The current European – and Italian – policy on immigration seems to be oriented on the devaluation of the immigrant working force in the West. Immigrant detention centres are the emblem of this immigration policy, since they contribute to crime and stigmatize migration, without considering real individual behaviour. As a matter of fact, immigrants are detained in these centres only because of their immigrant status, not for having ever committed a crime. The detention of immigrant people is used to normalize the whole process of clandestine worker production, which is needed by western industry.

### 1. Premessa

I Centri di Permanenza Temporanea (CPT), rappresentano emblematicamente le “funzioni sociali” – manifeste e latenti – attribuite alle politiche migratorie degli ultimi anni: possono essere definiti come dei “misfatti sociali totali”<sup>1</sup> che, per essere compresi nelle loro logiche e nei loro obiettivi di fondo, necessitano di un approccio di tipo interdisciplinare, con particolare riguardo agli strumenti conoscitivi di matrice giuridica e sociologica.

La genesi e la storia dei CPT, moltiplicati e potenziati con costanza, non è agevole da spiegare soltanto attraverso il punto di vista delle cosiddette politiche “securitarie”, che alimentano la paura dello straniero, o di quelle “migratorie”, che riducono il movimento migratorio a variabile dipendente delle politiche di “apertura” o di “chiusura” delle frontiere. Non è solo la paura dello straniero che può spiegarci i CPT, così come non è solo la dicotomia cittadino/non-cittadino che ci aiuterà a cogliere la loro vera essenza. L’analisi, per essere completa, dovrebbe tenere conto della collocazione di tali “istituzioni totali” nell’attuale contesto socio-economico e della loro reale funzione in tale ambito.

Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di far riflettere sul legame esistente tra i Centri di Permanenza Temporanea e l’attuale sistema economico, posto che “nella

---

<sup>1</sup> A.M. Rivera, *Postfazione*, in AA.VV., *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. De Luca, M.R. Panareo, Manni, Lecce, 2004, p.163.

logica del capitale, ogni istituzione diventa un organismo produttivo, dove la finalità e la giustificazione del suo esistere [...] risultano marginali”<sup>2</sup>.

## **2. Il trattenimento nel Centro di Permanenza Temporanea dopo le modifiche apportate al Testo Unico sull’immigrazione dalla legge n.271/2004**

La misura del *trattenimento*<sup>3</sup> dello straniero in un CPT, come è noto, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 06 marzo 1998, n.40, al fine di rendere esecutivo il provvedimento prefettizio di espulsione. Tale misura, ai sensi dell’art.14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dalla legge n.189/2002, viene disposta dal questore quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera, nei confronti degli stranieri sprovvisti di valido titolo di soggiorno, allorché vi è la necessità di procedere al loro soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla loro identità o nazionalità, oppure all’acquisizione dei documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettori o altri mezzi di trasporto. La permanenza nel CPT può protrarsi sino a trenta giorni, prorogabili dal giudice di altri trenta solo in determinati casi, e cioè “qualora l’accertamento dell’identità o della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà” (art.14, comma 5, del D.Lgs. n.286/1998, così come novellato dalla legge n.189/2002).

Il nuovo istituto ha rappresentato, sin dall’origine, un aspetto estremamente controverso, se non un vero e proprio punto di rottura, dei tradizionali assetti democratici dello Stato italiano. Aspetto, questo, evidenziato anche dal vivace dibattito dottrinale che ne è conseguito, essenzialmente caratterizzato dallo “scontro” tra due differenti orientamenti: da un lato vi è chi considera il *trattenimento* una misura incidente soltanto sulla libertà di circolazione e, dall’altro, chi, invece, considera il *trattenimento* in un CPT quale misura inerente alla materia regolata dall’art.13 della Costituzione<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, *Crimini di Pace* in AA.VV., *Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione*, a cura di F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, Einaudi, Torino, 1975, p.19.

<sup>3</sup> F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, in *Storia d’Italia*, Annali 14, *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, p.1077, nota 118, ritiene che sarebbe più opportuno l’impiego del termine “custodia”, piuttosto che quello di “trattenimento”, utilizzato dal legislatore, poiché “il primo sembra più chiaro ed appropriato in quanto, sebbene sia stabilito che “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” e che “è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno” (art.14, comma 2 del T.U.), è pure previsto che “il questore, anche avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso venga violata” (art.14, comma 7, del T.U.).

<sup>4</sup> A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in “*Questione Giustizia*”, n.3/1999, p.431, osserva che: “per individuare la natura giuridica della misura non è necessario scomodare la dottrina propensa a dare una lettura della nozione di libertà personale più ampia di quella di libertà fisica, né appellarsi alla giurisprudenza costituzionale che, sulla base della stessa ispirazione, per definire l’ambito di operatività della garanzia prevista dall’art.13 della Costituzione, fa riferimento al concetto di ‘degradazione giuridica’. Il trattenimento è una misura detentiva che,

Con la sentenza n.105 del 2001, la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla natura dell'istituto del trattenimento definendolo quale "misura incidente sulla libertà personale che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art.13 della Costituzione". La limitazione della libertà personale si verifica anche quando la misura del trattenimento non sia disgiunta da una finalità di assistenza, poiché si determina comunque

quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Ed è pacifico che le garanzie dell'art.13 della Costituzione non possono subire attenuazioni quando si riferiscono agli stranieri<sup>5</sup>, data la dimensione universalistica del principio personalista sul quale si fonda la Costituzione repubblicana, e anche perché, diversamente ragionando, la negazione allo straniero delle garanzie previste dall'art.13 della Costituzione trasformerebbe, inevitabilmente, i diritti inviolabili in "privilegi" dei soli cittadini italiani<sup>6</sup>.

La Corte, tuttavia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. n.286/1998, in riferimento

---

anche se eseguita in istituti non facenti capo all'amministrazione penitenziaria (ma a quella degli interni!) e non ostativa della libertà di comunicazione con l'esterno, incide sul diritto fondamentale alla libertà personale tutelato dall'art.13 della Costituzione (pacificamente riconosciuto anche agli stranieri)". G. Bucci, L. Patrino, *Osservazioni preliminari alla lettura del rapporto di Amnesty International sui Centri di permanenza Temporanea ed Assistenza*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), sostengono che: "il trattenimento nei centri di permanenza è [...] un istituto che segna un arretramento rispetto alle conquiste della civiltà giuridica. Si tratta, infatti, di una vera e propria *detenzione amministrativa* che incide, pesantemente sul diritto inviolabile alla libertà personale. [...] Si è rilevata l'abissale distanza fra l'istituto del *trattenimento* dello straniero, che si colloca in una dimensione esclusivamente amministrativistica, ed il paradigma della coercizione penale che, nel nostro ordinamento, è rappresentato dalle misure cautelari previste dal codice di procedura penale, misure la cui applicazione è circondata da rigorose garanzie relative sia ai presupposti applicativi (la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di gravi reati), sia alla funzione (esigenze cautelari previste dal codice)". E. Gianfrancesco, *Trattenimento temporaneo, accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione amministrativa tra libertà personale, libertà da prestazioni personali e libertà di circolazione*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001, pp.100-101, afferma che non sarebbe possibile ricostruire "il provvedimento di trattenimento nei centri quale limitazione della libertà di circolazione" poiché "la situazione del soggetto in stato di trattenimento all'interno del centro appare [...] senza ragionevole dubbio quella di un individuo limitato nella propria libertà personale". Cfr., inoltre, sullo stesso tema, F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, op. cit., p.1076 e ss..

<sup>5</sup> Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte costituzionale, n.120 del 1967, che testualmente recita: "se è vero che l'art.3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio d'eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali".

<sup>6</sup> C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991, p.158 e ss., sottolinea che il principio personalista sancito nell'art.2 della Cost. consente di affermare che il Costituente volle formare uno stato "in funzione dell'uomo, nel senso che suo fine è assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti", imponendo, quindi, al legislatore "di dar vita alle condizioni necessarie a conferire effettività al principio personalista per assicurare a tutti una reale partecipazione nella vita del paese, per ognuna delle varie manifestazioni politiche, economiche e sociali (art.3, comma 2, Cost.), facendo poi seguire tutta una serie di prescrizioni rivolte a realizzare tali finalità".

all'art.13, commi 2 e 3, della Costituzione, poiché, secondo il giudizio della Corte, viene comunque garantita la riserva di giurisdizione di cui all'art.13, comma 3, della Costituzione, in quanto è previsto che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza debba essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non la convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.

La Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che il controllo del giudice della convalida "si estende a tutti i presupposti del trattenimento", ivi compreso il provvedimento di espulsione con accompagnamento.

La decisione della Corte costituzionale ha suscitato e, tuttora, suscita forti perplessità, non solo in ordine alla valutazione dell'estensione del controllo giurisdizionale, ma anche, e soprattutto, con riferimento alla sua concreta effettività<sup>7</sup>.

Non sono apparse persuasive, infatti, le argomentazioni addotte dalla Corte e, in particolare, ha suscitato perplessità la decisione di ritenere infondata la questione inerente la flessibilità del periodo di trattenimento, entro il limite massimo di legge. A tal proposito, la Corte, senza offrire alcun canone interpretativo definitivo, ha semplicemente ricordato che la misura del trattenimento dovrà essere adottata solo per "il tempo strettamente necessario", lasciando così al giudice della convalida la decisione di una anticipata cessazione del trattenimento, oppure alla solerzia della pubblica amministrazione<sup>8</sup>, sulla quale grava l'obbligo di effettuare i dovuti accertamenti in ordine all'identità o nazionalità degli stranieri trattenuti, oltre che l'acquisizione dei documenti per il viaggio ed il reperimento dei mezzi di trasporto.

L'incidenza della misura del trattenimento sulla libertà personale è stata ulteriormente ribadita anche nella recente sentenza n.222/2004<sup>9</sup> della Corte Costituzionale che, in seguito, ha rappresentato il pretesto per una modifica, in senso decisamente peggiorativo, dell'intera disciplina sull'espulsione. In via d'urgenza il Governo ha emanato il decreto legge n.241/2004, convertito con modificazioni nella legge n.271/2004, aggirando i paletti fissati dalla Corte con le sentenze n.222 e n.223<sup>10</sup> del 2004. Il decreto legge citato ha attribuito al giudice di

---

<sup>7</sup> Cfr., in tal senso, A. Casadonte e P.L. di Bari, *L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n.189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2002, pp.33-57.

<sup>8</sup> Cfr. sul punto V. Angiolini, *L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n.105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2001, pp.70-71.

<sup>9</sup> La Corte costituzionale, con la sentenza 8/15.7.2004, n.222, (red. Mezzanotte), in un percorso segnato dalla sentenza n.105 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 5-bis, del D.Lgs. n.286/1998, introdotto dall'art.2 del D.L. 4 aprile 2002, n.51, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 2002, n.106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.

<sup>10</sup> Con la sentenza 8/15.7.2004, n.223, (red. Neppi Modona), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14, comma 5-*quinqies*, del D.Lgs. n.286/1998, inserito dal

pace la competenza delle procedure di convalida dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla libertà personale (accompagnamento alla frontiera e trattenimento) e della impugnazione avverso i decreti di espulsione. Le ragioni politiche di tale scelta sono state individuate nella “maggiore ‘affidabilità’ [leggi conformazione] rispetto ai giudici togati, “rei” di aver sollevato troppe (non infondate) questioni di legittimità costituzionale e più in generale eccessiva indipendenza”<sup>11</sup>.

Per ciò che concerne lo specifico istituto del trattenimento - nonostante sia arduo esaminarlo disgiuntamente dagli altri istituti preposti al controllo e alla gestione dei movimenti migratori - sono intervenute nel tempo le seguenti modifiche: in primo luogo, come si è già detto, vi è da segnalare l’attribuzione al giudice di pace della competenza sul provvedimento di convalida del trattenimento. Attraverso questa scelta del legislatore<sup>12</sup>, che si fa ormai fatica a considerarla una svista oppure una scelta inconsapevole, appare chiarissima l’intenzione di svuotare di senso e privare di effettività molti diritti dello straniero sottoposto alla misura del trattenimento. Infatti, il giudice di pace, pur occupando un ruolo importante nell’attuale sistema giudiziario, non è, invero, l’organo idoneo ad esercitare il controllo sulla legittimità della coercizione personale provvisoria disposta dall’autorità di polizia, in quanto la fisionomia ordinamentale della figura onoraria appare inadatta allo svolgimento di simili funzioni di garanzia. Il ruolo del giudice di pace viene, d’altra parte, stravolto perché gli vengono attribuite “competenze non in linea con il significato costituzionale della riserva di giurisdizione”<sup>13</sup>. Se si pensa, poi, che la misura del trattenimento presenta numerose analogie con il fermo di polizia, come è stato fatto notare in dottrina<sup>14</sup>, non si può non notare il pericolo

---

comma 1 dell’art.13 della legge 30 luglio 2002, n.189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art.14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

<sup>11</sup> Nota di presentazione del n.3/2004 della redazione della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, p.11.

<sup>12</sup> A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull’immigrazione*, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n.3/2004, p.13, osservano che si tratta di una scelta sbagliata “perché nasce ‘in risposta’ alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.222/2004 e con l’evidente intento di svilirne il significato garantistico [...]”.

<sup>13</sup> A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull’immigrazione*, op. cit., p.13.

<sup>14</sup> A. Pugiotto, “Ieri e oggi”: *fermo di polizia e trattenimento dello straniero*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001, p.176, rileva che: “il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea sembra dunque configurare un’autonoma (e per questo illegittima) manifestazione di coercizione amministrativa della libertà personale, irrazionalmente sproporzionata rispetto al provvedimento espulsivo cui è finalizzata, largamente discrezionale, sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale, introdotta nell’ordinamento in via definitiva e non eccezionale. Se così è, siamo in presenza di una forma di detenzione amministrativa che - sotto il profilo strettamente costituzionale - pare priva di legittimazione. Invero, benché inespressa, l’autentica giustificazione della misura coercitiva del trattenimento si può cogliere solamente all’interno di una logica emergenziale imposta dai numeri del fenomeno migratorio, che finisce per accreditare come ineluttabile l’introduzione di misure eccezionali ai limiti della legalità costituzionale. In questa chiave interpretativa, ritroviamo nuovamente significative analogie tra l’istituto del fermo di polizia e della detenzione amministrativa”.

che scaturisce nell'affidare al giudice di pace il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti inerenti l'*habeas corpus*: la dimensione conciliativa, attribuita alla figura del giudice di pace, si pone, quindi, in stridente contrasto con la recente previsione legislativa.

In secondo luogo, vi è da segnalare la modifica del comma 4, dell'art.14 del D.Lgs. n.286/1998, il quale è stato sostituito dal seguente:

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito [...].Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea, di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso.

Appare palese qui il tentativo di privare di ogni effettività il diritto di difesa dello straniero ponendo condizioni oggettivamente ostative al suo legittimo esercizio. In primo luogo, perché non risulta chiaro il motivo per cui lo straniero debba accontentarsi dell'assistenza "di un difensore" qualsiasi, così come prevede la norma, invece di usufruire della difesa del proprio difensore di fiducia e, in secondo luogo, perché il legislatore, con la legge n.271/2004, ha eliminato anche il requisito della vicinanza del CPT, rispetto alla sede del questore. Occorre sottolineare che già da prima questo era ritenuto un requisito trascurabile (e non, invece, una condizione indefettibile per l'individuazione del giudice precostituito per legge) da parte del giudice della convalida<sup>15</sup>, tuttavia, la modifica formale del testo della norma comporta la legittimazione formale dell'eliminazione del diritto dello straniero di essere giudicato dal giudice naturale, competente per territorio. Il fenomeno (assai diffuso) della *dislocazione* degli stranieri, durante il periodo di trattenimento nel CPT, in luoghi oggettivamente lontani rispetto alla sede del

---

<sup>15</sup> Interessante appare, a questo proposito, l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno della norma che prevedeva il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea più vicino alla sede del questore che aveva disposto il trattenimento, tramite il Mess. Min. interno, Dip. della P.S., Servizio immigrazione, 1 aprile 2003, n.300/C/2003/797/P/12.214.14/1°, che aveva come oggetto: "Mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il CPT di Modena". Nel suddetto messaggio ministeriale si specificava che: "[...] l'interpretazione dell'espressione "centro di permanenza più vicino" data dal Tribunale in questione (*ndr. quello di Modena*) pecca, ad avviso di quest'Ufficio, di formalismo, poiché dalla lettura della relativa disposizione non si desume che il legislatore abbia inteso stabilire un parallelo così rigido tra la potestà del questore di disporre il trattenimento e quella del giudice di convalidarlo; dall'espressione sembrerebbe invece evincersi l'esplicazione di un criterio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che viene indubbiamente snellita qualora il trattenimento venga effettuato verso una località che, per distanza chilometrica, comporta minor aggravio, tanto nei costi quanto nell'impiego alla luce di quanto sopra la diversa interpretazione proposta dall'Amministrazione, ovvero con l'espressione "Centro più vicino" debba essere riferita al centro più vicino in cui vi è un'effettiva disponibilità di posti appare non solo conforme al dettato della legge, ma anche più aderente al suo spirito di quella propugnata dal Tribunale monocratico di Modena (tant'è vero che, a quanto risulta a questa Direzione centrale, viene normalmente fatta propria da tutti gli altri tribunali monocratici preposti alla convalida dei trattenimenti). Né si potrebbe obiettare che questa, rimettendo alla discrezionalità dell'Autorità di Polizia la determinazione del luogo in cui disporre il trattenimento violerebbe il principio del giudice naturale; appare infatti evidente *ictu oculi* che la disponibilità di posti nei centri dipende da circostanze di fatto che non sono preventivabili quali, in primo luogo, il numero degli stranieri per i quali si renderà necessario disporre i trattenimenti".

questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento, appare costituire una violazione delle garanzie previste e tutelate dall'art.25, comma 1, della Costituzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 7 luglio 1962, n.88, ha stabilito, infatti, che la precostituzione del giudice per legge, garantita dall'art.25 della Costituzione, consiste nella "previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, *a posteriori*, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già insorta", considerato che non sarebbe ipotizzabile una "alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile *a posteriori*, con provvedimento singolo, in relazione a un dato procedimento", poiché "precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri tra i quali non si ravvisa una possibile conciliazione"<sup>16</sup>.

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, volti a garantire l'imparzialità del giudice, appare evidente che l'eliminazione del requisito della vicinanza del CPT, rispetto alla sede del questore che adotta il provvedimento del trattenimento, rischia di attribuire all'autorità di pubblica sicurezza la decisione relativa all'individuazione del giudice della convalida del trattenimento.

Anche quella parte della norma che prevede la possibilità che lo straniero sia sentito, ma solo "se comparso" (e qui non è neanche specificato a chi spetterebbe il compito di farlo comparire in udienza), pone seri interrogativi sulla possibilità che lo straniero possa realmente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.

L'istituto giuridico del trattenimento rivela, quindi, la reale fisionomia della condizione giuridica dello straniero, nei cui confronti viene ormai applicato un *diritto speciale*, che si ispira alle abrogate norme del T.U.L.P.S. del 1931. Un diritto, cioè, che "fa leva sulla dimensione non penalistica solo per neutralizzare le garanzie sostanziali e procedurali proprie dell'ordinamento penale, fondandosi, in realtà, su misure coercitive della libertà personale che nel sistema penale rivestono carattere di assoluta eccezionalità"<sup>17</sup>.

### 3. Globalizzazione dell'economia, immigrazione clandestina e CPT

Il diritto non è un contenitore vuoto suscettibile di essere riempito di qualsiasi contenuto, ma assolve alla funzione di regolatore di processi sociali. Il compito dei giuristi non è, di conseguenza, solo quello di dare una descrizione del quadro normativo vigente, ma anche quello di

estrarre, analizzare, accertare i significati che assumono i dati normativi nella configurazione materiale della condizione umana così come disegnata nella realtà attuale e valutarli secondo qualche principio, qualche idea, salvo che non intendano isterilirsi nella contemplazione dell'esistente, già di per sé disdicevole perché ne è l'accettazione passiva e

<sup>16</sup> Per un'analisi approfondita della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n.88/1962 cfr. A. Pizzorusso, *Giudice naturale*, in Enc. Giur., XV, Giuffrè, Milano, 1988; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Lezioni (Capp. III-IV), Cedam, Padova, 1984, pp. 83-86.

<sup>17</sup> A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in "Questione Giustizia", n.3/1999, p.434. Cfr. anche Id., *Immigrazione, diritto penale e sicurezza*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004, pp.359-379; Id., *La libertà delle persone-Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale*, in "Questione Giustizia" n.2-3/2004, pp. 219-222.

non può che risolversi [...] nella sua apologia, che è l'apologia del potere, chiunque lo eserciti<sup>18</sup>.

Non ci si può pertanto esimere dall'obbligo di spostare lo sguardo dalla mera interpretazione letterale della norma per cercare di acquisire una più completa conoscenza del contesto in cui si opera. In riferimento alla materia in esame, appare, pertanto, necessario cercare di comprendere i motivi storici, politici ed economici dei movimenti migratori, conoscerne le dimensioni e scoprirne i meccanismi di fondo. Un differente approccio ermeneutico comporterebbe il rischio di confondere le cause con gli effetti, o porterebbe a non valutare la portata reale degli istituti che qui si vogliono, seppur sommariamente, esaminare.

Il movimento migratorio verso l'Italia<sup>19</sup> (e verso l'Europa), al cui controllo e gestione sono oggi posti i CPT, non può essere rappresentato come un fenomeno separato dai complessi processi che caratterizzano il mutamento sociale su scala globale, né come oggetto di esclusivo interesse per le "politiche migratorie", al contrario, si ritiene che debba essere analizzato nelle sue connessioni con gli altri fenomeni che caratterizzano le attuali trasformazioni del modo sociale di produzione capitalistico<sup>20</sup>. L'attuale processo di *mondializzazione del capitale*<sup>21</sup> ha

<sup>18</sup> G. Ferrara, *Le ragioni di una rivista nuova*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it). L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in Id., *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.36, osserva che "la scienza giuridica non è più, se mai lo è stata, semplice descrizione, ma è anche critica e progettazione del suo stesso oggetto: critica del diritto invalido pur se vigente perché in contrasto con la costituzione; reinterpretazione alla luce dei principi in questa stabiliti dell'intero sistema normativo; analisi delle antinomie e delle lacune; elaborazione e progettazione delle garanzie mancanti o inadeguate e tuttavia imposte dalle norme costituzionali".

<sup>19</sup> L'Italia, come è noto, è diventato paese di immigrazione intorno agli anni '70, dopo lo shock petrolifero del 1973-1974, quando l'Inghilterra, la Germania e, soprattutto, la Francia modificarono la loro politica in tema di immigrazione. Di conseguenza, i movimenti migratori furono in parte "dirottati" verso l'Italia ed altri paesi dell'Europa del Sud. Il primo movimento significativo è stato registrato tra il 1984 ed il 1989 (circa 700-800 mila stranieri), ma un incremento veramente di rilievo si verificò nel periodo 1991-2000. La crescita media della popolazione straniera in Italia in quest'ultimo periodo è stata pari all'11,4%. Mentre nell'anno 2002 si è registrato un incremento pari al 26,21% (per via della sanatoria prevista dalle leggi n.189/02 e n.222/02). Attualmente gli stranieri residenti in Italia sono circa 2.400.000 (minori compresi) con un incidenza sulla popolazione italiana pari al 4,2% (cfr. *Dossier Statistico Caritas/Migrantes*, 2004). Ovviamente questi dati non tengono conto degli immigrati irregolari che, nonostante l'ultima sanatoria, continuano ad essere una presenza costante sul territorio nazionale. Per una analisi completa ed esaustiva della storia e delle dimensioni dei movimenti migratori in Italia cfr. P. Basso-F. Perocco (a cura di), *Immigrazione e trasformazione della società*, FrancoAngeli, Milano, 2000; A. Colombo-G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, 2002; A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999; M.I. Maciotti-E. Pugliese, *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003; L. Perrone, *Quali politiche per l'immigrazione?*, Milella, Lecce, 1995; Id., *Il fenomeno immigratorio in Italia*, in AA.VV., *Albania. Oltre l'emigrazione*, a cura di IRES, Torino, 1997, pp.17-35.

<sup>20</sup> Cfr. N. Harris, *I nuovi intoccabili. Perché abbiamo bisogno degli immigrati*, Il Saggiatore, Milano, 2000; M. Chossudovsky, *La globalizzazione della povertà*, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1998; P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Laterza, Roma-Bari, 2003; S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Feltrinelli, 1999; Id., *Foreign Investment*, in D. Jacobson (eds), *The immigration reader: America in a multidisciplinary perspective*, Blackwell, Malden (Ma)-Oxford, 1998; Id., *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna, 1997.

stabilito “abissali disuguaglianze [...] tra paesi e strati sociali nel mondo intero”<sup>22</sup>. Le potenti istituzioni economiche internazionali che governano l’economia mondiale (FMI, Banca Mondiale, OMC) impongono, infatti, ai paesi del Sud e dell’Est del mondo, di avviare politiche di “liberalizzazione” e di “deregolamentazione” dell’economia<sup>23</sup>. Questo “nuovo ordine economico internazionale, che si nutre di povertà umana e lavoro a basso costo”<sup>24</sup>, ha portato alla progressiva, ma costante, diffusione, su scala globale, della forma del lavoro salariato e, quindi, dei rapporti sociali capitalistici che sostituiscono e spazzano via altri modi di produzione. Si tratta, in poche parole, dell’espansione della forma di sfruttamento peculiare del lavoro salariato, a cui si accompagna una enorme crescita della polarizzazione sociale interna alle singole società delle *periferie* e, cioè, dell’ampliamento di due forme di povertà (a volte compresenti, a volte no): della povertà assoluta (nei casi in cui le persone non raggiungono neanche la sussistenza e sono private delle forme minime di protezione/diritti sociali) e della povertà relativa, che, appunto, cresce al crescere della polarizzazione sociale.

Le popolazioni impoverite sono, di conseguenza, costrette a cercare, a rivendicare, migliori condizioni di vita, mediante lo spostamento dalle *periferie* del pianeta verso il suo *centro*. I movimenti migratori internazionali, che “si sviluppano esattamente a misura che il capitale centrale penetra nelle periferie”<sup>25</sup>,

<sup>21</sup> Cfr. F. Chesnais, *Per comprendere la mondializzazione*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.61-81; P. Basso, *Politiche migratorie e precarizzazione del lavoro*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa. Tra segregazione mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp.71-99. Per una attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche e delle differenze interpretative del processo di globalizzazione dell’economia cfr. P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, Felici ed., Pisa, 1998.

<sup>22</sup> L. Gallino, *Globalizzazione e diseguglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.71.

<sup>23</sup> La *liberalizzazione* si traduce esclusivamente nel “liberarsi”, da parte del mercato e dell’impresa, di qualsiasi vincolo e controllo di natura pubblica, mentre per *deregolamentazione* si intende, appunto, la cancellazione delle norme che regolano i vincoli ed i controlli pubblici. Occorre specificare che la *deregolamentazione* rappresenta, invero, una diversa regolamentazione, o una ri-regolamentazione. Ciò è accaduto, ad esempio, anche in Italia, dove, attraverso la c.d. liberalizzazione-deregolamentazione del mercato del lavoro, si è, in realtà, introdotta una nuova regolamentazione. L’entrata in vigore del c.d. “pacchetto Treu” e, successivamente, della “legge Biagi”, ha comportato una moltiplicazione delle forme contrattuali, producendo, di conseguenza, un *plus* di regolazione. Sul punto cfr. P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, op.cit. p.52, nota 106, il quale osserva come “la cosiddetta ‘deregulation’ non corrisponda in realtà ad una diminuzione *tout court* delle regole, bensì solo di quelle che nella nuova fase che si è aperta vengono ritenute, dalle forze dominanti, troppo vincolanti il potere d’impresa e troppo “protettive” di interessi e bisogni ormai ritenuti incompatibili con le esigenze dell’accumulazione. Lo Stato che deve venire meno, secondo questa prospettiva, è solo quello Stato che ha in qualche modo garantito per una determinata fase un certo compromesso sociale tra le classi (“compromesso fordista”), oggi ritenuto dal capitale troppo oneroso. Lo Stato continua invece ad essere chiamato, e forse più di prima, a sostenere in ogni forma il processo di accumulazione del capitale, e quindi a produrre nuove *regole* adeguate allo scopo”.

<sup>24</sup> M. Chossudovsky, *Globalizzazione della povertà e Nuovo ordine mondiale*, Ega, Torino, 2003, p.20.

<sup>25</sup> “La migrazione del *Rest* nel *West* avviene a seguito della penetrazione neo-coloniale del *West* nel *Rest*, come un suo effetto obbligato e insieme come una forma di resistenza delle popolazioni del Sud del mondo all’espropriazione organizzata da parte delle *élite* del Nord”, F. Coin, *Introduzione. Gli*

sono causati prevalentemente da questo processo di ristrutturazione del capitale. Ignorare o, ancora peggio, negare questo processo equivale a “cancellare surrettiziamente la verità oggettiva della situazione dell’immigrato”<sup>26</sup>. Il processo migratorio va considerato, prima di tutto, senza per questo ignorare gli aspetti di carattere soggettivo che pure lo caratterizzano, come “un sistema di rapporti determinati, necessari e indipendenti dalle volontà individuali”. In relazione a tale sistema si organizzano, appunto, “tutte le condotte, tutte le relazioni così come tutte le rappresentazioni del mondo sociale in cui si è costretti a vivere”<sup>27</sup>.

Il dibattito pubblico sui movimenti migratori viene, tuttavia, condizionato, sia dalla tendenza a considerare le migrazioni un prodotto (quasi) esclusivo delle politiche di “apertura” o “chiusura” delle frontiere, sia da una certa attitudine ad attribuire, a tali movimenti, una dimensione prevalentemente soggettivistica.

Questi orientamenti portano a rimuovere il nesso materiale ed analitico esistente tra i processi migratori ed i processi relativi alla sfera della produzione e del lavoro<sup>28</sup>. La questione migratoria finisce, così, per essere affrontata solamente in termini di “criminalità” e “sicurezza”, oppure in termini di “solidarietà oblativa”, di *pietas* e *compassione* e, quindi, attraverso comportamenti e strategie di accoglienza idonei, tutt’al più, a lenire qualche ferita individuale. Tali atteggiamenti rimuovono, pertanto, i problemi strutturali.

La rilevanza politica dei movimenti migratori nell’ambito dei conflitti sociali, in particolare nel conflitto capitale-lavoro, appare ancora più evidente se si volge lo sguardo alle attuali politiche degli stati europei dell’area Schengen, Italia compresa. Questi Stati, ispirandosi a un modello poliziesco nella gestione del movimento migratorio dal Sud e dall’Est del mondo, hanno creato, di fatto, le condizioni per un adeguamento alle necessità del mercato del lavoro, ed in particolare a quello sommerso<sup>29</sup>. I rigidi controlli alle frontiere, la militarizzazione delle coste, le deportazioni coatte, i progetti di inserimento di chip elettronici su visti di ingresso e su permessi di soggiorno, il sistema centralizzato dei dati e delle impronte digitali di tutti gli immigrati, il legame indissolubile tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno, l’attribuzione del potere di definizione dello *status* dello straniero alla discrezionalità dell’autorità di polizia<sup>30</sup>, sono elementi che

---

*immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004, p.31-32.

<sup>26</sup> A. Sayad, *La doppia assenza*, Cortina, Milano, 2002, p.220.

<sup>27</sup> Id. L’A. sottolinea poi che: “tra le numerose caratteristiche naturali che formano un sistema emigrazione, al primo posto figurano i rapporti di dominio prevalenti su scala internazionale” (p.220).

<sup>28</sup> Cfr. V. Zanin, *Immigrazione e lavoro coatto*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, op. cit., p.43-70.

<sup>29</sup> J. Arriola, L. Vasapollo, *L’uomo precario. Nel disordine globale*, Jaca Book, Milano, 2005, p.220, affermano che: “[...] i lavoratori migranti sono necessari per costituire l’esercito industriale di riserva, mantenendo un livello di disoccupazione che facilita l’imposizione delle condizioni del capitale nel processo del lavoro. Altra funzione che esercitano è di lavorare a bassi salari nella produzione di beni di consumo di massa, rendendo più economico il costo di riproduzione della forza lavoro; ciò permette di ridurre la parte del valore che si paga in forma di salari all’insieme dei lavoratori”.

<sup>30</sup> Sul punto cfr. G. Bucci, *Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull’immigrazione*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it); Id., *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell’era della mondializzazione dell’economia*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. I., Giappichelli,

vedono convergere le politiche sull'immigrazione verso un comune obiettivo: svalorizzare la forza-lavoro su scala mondiale<sup>31</sup>. Tale svalorizzazione avviene appunto attraverso pratiche poliziesche e meccanismi giuridici complessi e inferiorizzanti<sup>32</sup> che mirano, in primo luogo, a *produrre* "clandestini", utilissimi alle imprese occidentali che hanno sempre più bisogno di forza-lavoro flessibile e senza diritti<sup>33</sup>.

L'istituto simbolo di queste politiche, vale a dire il *trattenimento* degli stranieri nei CPT, non solo non si sottrae a questa brutale logica, ma contribuisce a rafforzarne le fondamenta, poiché, definendo gli immigrati, agli occhi di tutti, come un pericolo oggettivo, indipendentemente dai comportamenti effettivi, criminalizza e stigmatizza il fatto stesso di migrare. Nella catena di istituti giuridici preposti alla *produzione* di "clandestini", i CPT rappresentano l'anello più importante e decisivo, nonostante l'apparenza possa indurre a pensare il contrario; perché se è vero che gli immigrati sono considerati dalla legge "clandestini" prima ancora di capitare in un CPT (per essere trattenuti è necessario che venga prima emesso un decreto di espulsione), è altrettanto vero che è lì dentro che tale condizione viene suggellata pubblicamente e stabilmente<sup>34</sup>. La detenzione

---

Torino, 2005, pp.393-492; A. De Bonis, M. Ferrero, *Dalla cittadinanza etno-nazionale alla cittadinanza di residenza*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2004, pp.49-63.

<sup>31</sup> G. Bucci, *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, op.cit., p.402, ritiene che: "la continua e sistematica messa in disvalore degli immigrati da parte di diversi soggetti individuali e collettivi e di forze sociali e politiche, testimonia che, in Italia, è in atto, su basi nuove uno scontro tra capitale e lavoro".

<sup>32</sup> F. Coin, *Introduzione. Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, op. cit., p.29, rileva che: "la fase attuale di fortissima centralizzazione del capitale [...] esplicita essenzialmente che l'imposizione e la riproduzione dello sfruttamento economico delle popolazioni oppresse è un processo articolato che "prevede" prima l'espropriazione materiale e poi l'inferiorizzazione sociale. Una inferiorizzazione che deve essere necessariamente istituzionalizzata attraverso [...] la segregazione delle popolazioni sfruttate e la normalizzazione della divisione sociale tra proprietari ed espropriati".

<sup>33</sup> Cfr. P. Basso-F. Perocco, *Gli immigrati in Europa*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, pp.7-54. A. Burgio, *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001, p. 28,29, osserva che: "un paese (l'Italia) nel quale – stando all'ultimo rapporto dell'Eurispes – cinque milioni e mezzo di persone (il 25% della forza-lavoro complessiva) lavorano "in nero" (producendo circa 550 mila miliardi di lire all'anno), impiegare lavoro sommerso consente in primo luogo agli imprenditori (in parte attivi in quel 'terzo settore' sovente accreditato di una presunta estraneità a logiche mercantili) di moltiplicare il saggio di plusvalore lucrando sul mancato versamento degli oneri contributivi e imponendo bassi salari, massima flessibilità e precarietà, pesanti condizioni di lavoro in termini di ritmi, orari, sicurezza e nocività. Non solo. Mettere al lavoro "irregolari" e potere disporre di persone che la "clandestinità" costringe a mitissime pretese (sopravvivere è già molto quando si ha alle spalle un vissuto di fame e di guerra) permette altresì alle imprese di brandire una clava molto persuasiva dinanzi ai lavoratori "regolari", viziati dall'indebita tutela di norme, contratti e sindacati. In altri termini (e con buona pace dello sciocchezzaio nuovista, impegnato a teorizzare l' "obsolescenza" del conflitto di classe), il nesso che si istituisce tra alterità etnica e radicalizzazione dello sfruttamento dà corpo a una "razza operaia" cui è affidato il duplice compito di garantire il rapporto tra capitale e lavoro nazionale e di tenere sotto controllo le dinamiche nell'interesse del padronato".

<sup>34</sup> A tal proposito è utile ricordare come l'art. 7, co.1, lett. a), della L. n.189/2002 escludeva dalla "regolarizzazione" i lavoratori stranieri nei confronti dei quali non poteva essere disposta la revoca

amministrativa degli immigrati, disposta indipendentemente dalla commissione di specifici reati, serve in realtà a *razionalizzare* e a *normalizzare* l'intero processo di clandestinizzazione della "manodopera internazionale di riserva". Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di istituto *bio-regolatore* del mercato del lavoro internazionale.

Per esprimere meglio il significato di quanto appena affermato è necessario analizzare i dati relativi all'attuale numero di CPT, verificare il rapporto tra il numero di immigrati trattenuti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati, conoscerne i costi reali di gestione.

Nel 2003 erano attivi sul territorio nazionale undici CPT e cinque centri c.d. "polifunzionali"<sup>35</sup> (luoghi dove possono essere "ospitati" sia i "clandestini" che i richiedenti asilo). Secondo gli ultimi dati del *Dossier Statistico Caritas/Migrantes* del 2004, sono stati *trattenuti* presso questi centri, dal gennaio al dicembre 2003, 13.863 immigrati "clandestini" (uomini per il 72,1% dei casi) ed il numero degli stranieri *trattenuti* effettivamente rimpatriati è stato pari al 50,6% del totale<sup>36</sup>. E' importante rammentare, anche al fine di una più completa analisi, che fino al 2002, gli immigrati trattenuti effettivamente espulsi rappresentavano solo il 36,5% del totale.

I dati sopramenzionati possono offrire una utile chiave di lettura circa la reale funzione dei CPT nella gestione e nel controllo degli attuali movimenti migratori, anche se occorre evidenziare che i dati, contenuti nel *Dossier 2004*, non coincidono con quelli comunicati, al Senato, dal sottosegretario D'Alì, nel corso della seduta del 30 settembre 2004. Egli, infatti, ha riferito che: "nell'anno 2003 il totale delle presenze nei CPT è stato pari a 404.181 unità e nei primi sei mesi del 2004 le presenze sono state 197.493".

Tale discordanza - davvero non trascurabile - rende assai arduo effettuare analisi accurate e precise circa il numero degli immigrati trattenuti e soprattutto proietta un'ombra sospetta anche sulla quantità delle somme utilizzate per la gestione dei CPT<sup>37</sup>.

---

del provvedimento di espulsione emesso con la modalità dell'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Tale norma, oltre a "porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che, oltre al divieto di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse, impone, altresì, la ragionevolezza delle scelte legislative" (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez.I, 19 marzo 2003), evidenzia la discriminazione operata nei confronti di quei "clandestini" che avevano *soggiornato* nei CPT (gran parte dei provvedimenti espulsivi emessi con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera necessitano, per essere eseguiti, di un periodo di trattenimento dello straniero in un CPT, dal quale questi ultimi vengono poi spesso liberati alla fine dei 60 giorni di trattenimento prestabiliti dalla legge senza che l'espulsione sia stata effettivamente eseguita), rispetto agli altri "clandestini", più fortunati, ai quali era stato notificato solo il cosiddetto "foglio di via".

<sup>35</sup> Per una più esaustiva panoramica circa il numero dei CPT esistenti, la loro storia e il loro quotidiano funzionamento cfr. il rapporto di Medici Senza Frontiere ([www.msf.it](http://www.msf.it)) che nell'anno 2003 ha effettuato un monitoraggio di quattro mesi all'interno dei CPT italiani.

<sup>36</sup> Durante l'anno 2004 sono stati trattenuti nei CPT 15.647 cittadini stranieri, 7.895 dei quali effettivamente rimpatriati (50,6% del totale). Cfr. *Dossier Statistico Caritas/Migrantes* del 2005, Nuova Anterem, Roma, 2005.

<sup>37</sup> E' noto a tutti che non è affatto agevole reperire dati affidabili circa il numero dei CPT attivi o in via di costruzione sul territorio nazionale poiché, come ha ricordato il Prefetto Anna Maria

Tuttavia, al di là della confusione numerica, due dati, assolutamente incontestabili, si possono ugualmente ricavare: i CPT non sono affatto “efficienti”, in quanto non riescono a garantire l’esecuzione del decreto espulsivo e, nel contempo, non offrono neanche “sicurezza” ai cittadini autoctoni, poiché il numero effettivo degli immigrati trattenuti è decisamente inferiore rispetto al numero degli immigrati “clandestini” in circolazione<sup>38</sup>. Appare, pertanto, legittimo interrogarsi sulle ragioni della loro esistenza. L’interrogativo diviene ancora più stringente se si prende in considerazione il processo di *de-localizzazione* dei centri di trattenimento (per immigrati cosiddetti economici e per rifugiati) in altri paesi e continenti.

Questi centri, costruiti in molti paesi non comunitari (Marocco, Libia, Algeria, Albania, Croazia, Ucraina, Moldavia, ecc.), costituiscono l’ultima tendenza delle politiche europee in tema di immigrazione. La proposta di realizzarli al di fuori dei confini comunitari era stata inizialmente avanzata dal governo britannico<sup>39</sup>, ma tale proposta è stata successivamente condivisa anche da altri paesi europei nel corso del Consiglio UE a Veria (Grecia), che ha avuto luogo il 28 marzo 2003.

Da allora le espulsioni effettuate dallo Stato italiano verso la Libia sono state innumerevoli. Dall’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato di sicurezza in Italia (2005), si evince che l’Italia sta costruendo in Libia almeno tre centri di trattenimento. Nel suddetto rapporto (capitolo sull’immigrazione clandestina) si rende noto che:

nell’ambito della collaborazione con la Libia sono state perfezionate nel gennaio scorso, le procedure che porteranno alla costruzione, in località Garyan, non distante dalla capitale libica, del primo centro (dei 3 previsti) per il trattenimento degli stranieri irregolari da rimpatriare, con una capacità ricettiva di mille posti.

Esponenti delle associazioni e del mondo politico hanno più volte denunciato la totale assenza di chiarezza negli accordi governativi di riammissione, siglati in gran segreto nell’agosto del 2004 tra l’Italia e la Libia<sup>40</sup>, oltre che la violazione

---

D’Ascenzo, il Ministero dell’Interno “evita di fare troppa pubblicità al riguardo, perché rendere pubbliche certe notizie serve soltanto a far arrabbiare la gente se poi si incontrano difficoltà nella effettiva realizzazione [...]. Perché creare problemi quando ce ne sono già tanti?”. Sul punto cfr. l’audizione del Prefetto D’Ascenzo dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, tenutasi il 23 ottobre 2003 e rintracciabile nel sito ufficiale del Parlamento ([www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>38</sup> E’ sufficiente qui ricordare che nell’ultima sanatoria sono stati regolarizzati circa settecentomila “clandestini”.

<sup>39</sup> H. Dietrich, *Campi profughi ai nuovi confini esterni. Come si allarga l’Europa*, in AA.VV., *I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee*, a cura di S. Mezzadra, DeriveApprodi, Roma, 2004, p.117, rileva che: “il documento britannico [...] prevede, oltre a zone di raccolta per i profughi attorno alle zone di guerra e alle porte dell’Ue, l’istituzione dei cosiddetti *Transit Processing Center* (Tpc). In questi centri, i richiedenti asilo dovrebbero essere trattenuti, esaminati e selezionati da un futuro Ufficio asilo della Ue, coadiuvato da Acnur e dall’OIM. A poco a poco tutte le procedure d’asilo potrebbero essere trasferite dalla Ue in questi centri”.

<sup>40</sup> In una intervista rilasciata a “Il Manifesto”, il 18 agosto 2005, la senatrice Tana de Zulueta, vicepresidente della Commissione sui diritti umani del Consiglio UE, ha dichiarato: “Suscita preoccupazione questo rafforzamento dei rapporti tra Italia e Libia che, lo voglio ricordare, si basa su un accordo che non è mai stato presentato al parlamento e che quindi viola i principi della nostra costituzione. Vale lo stesso per le risorse finanziarie che il governo ha deciso di impiegare per questi progetti: non sappiamo nulla di preciso”.

sistematica dei diritti individuali degli immigrati nei centri di trattenimento, italiani e libici. Non è stato, inoltre, mai chiarito se all'interno di queste strutture vengono trattenuti gli immigrati da espellere dalla Libia, o quelli che vengono espulsi dall'Italia, oppure anche coloro che semplicemente vengono catturati mentre tentano di emigrare verso l'Italia. Così come non si hanno notizie sui gestori di questi luoghi: non si sa, infatti, se i gestori sono italiani o libici, autorità pubbliche oppure organizzazioni del terzo settore.

Se si tiene conto di questo scenario, risulta davvero difficile pensare che i CPT siano stati l'invenzione di una politica miope, inconsapevole dei disastrosi effetti sociali e giuridici che avrebbe provocato.

I CPT appaiono essere, in realtà, espressione di un autoritarismo puro, espressione del potere che *sceglie, separa, distingue*<sup>41</sup>. Un potere che interviene direttamente nel controllo della divisione internazionale del lavoro "passando al setaccio" i lavoratori immigrati in Occidente. Questo intervento contribuisce a rendere i lavoratori stranieri più ricattabili, più deboli, anche nel momento del loro re-inserimento all'interno del mercato del lavoro occidentale. Coloro che hanno conosciuto l'esperienza del trattenimento sono, infatti, materialmente e psicologicamente, più ricattabili<sup>42</sup> e, quindi, maggiormente disponibili ad accettare condizioni di sfruttamento più gravi, anche rispetto agli altri lavoratori "clandestini" che il *marchio a fuoco* del passaggio nel CPT non lo portano (ancora) addosso.

Il trattenimento degli immigrati nei CPT – lungi dal rappresentare un istituto giuridico volto a garantire la "legalità", l'esecuzione del decreto di espulsione o, addirittura, la "sicurezza" dei cittadini autoctoni – rappresenta, più semplicemente, uno snodo istituzionale del governo dall'alto dell'attuale, razzistica, divisione internazionale del lavoro.

#### **4. CPT: tra il business della sicurezza e quello dell'accoglienza**

La legge finanziaria del 2004 ha stanziato centocinque milioni di euro per la gestione dei CPT e circa venticinque milioni di euro per la costruzione di nuovi centri, a fronte di meno di undici milioni di euro per le azioni positive nei confronti degli immigrati, quali l'assistenza agli stranieri (sei milioni) e il Programma Nazionale Asilo (cinque milioni). Anche nella legge finanziaria del 2005 si registra una sproporzione rilevante tra i fondi destinati agli interventi a favore degli

<sup>41</sup> Cfr., R. Orestano, *Sulla problematica del segreto nel mondo romano*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981, Cedam, Padova, 1983, pp.95-144. L'A. spiega come la funzione del potere consista essenzialmente nel "separare", "dividere", "distinguere", "allontanare", "passare al setaccio". Attività che sono tutte racchiuse concettualmente e semanticamente nella parola "secernere" (se-cernere), dalla quale deriva la parola "secretus". L'A., infatti, osserva che: "nel quadro delle strutture ordinarie, sono le grandi sedi decisorie e quindi del potere quelle in cui maggiormente oppugnano – in una dialettica continua – "segretezza" e "pubblicità" ora prevalendo o facendosi prevalere l'una, ora l'altra" (p.115).

<sup>42</sup> Il riferimento è anche rispetto ai maltrattamenti subiti dagli immigrati in queste strutture, che spesso vengono denunciati, e, come nel caso del CPT "Regina Pacis" di San Foca (Lecce), giudizialmente accertati (almeno nel primo grado del giudizio), i quali servono anche ad "insegnare" ai lavoratori immigrati l'"obbedienza" che dovranno successivamente ai loro padroni.

immigrati e quelli destinati alla detenzione amministrativa: cinque milioni di euro destinati al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sei milioni a favore di "stranieri bisognosi" e "spese per trasporto di ammalati fino alla frontiera", centotrentasei milioni per i "servizi d'accoglienza" presso i valichi di frontiera, centoventidue milioni di euro per la gestione e la manutenzione dei CPT. I CPT appaiono essere, pertanto, altamente redditizi, sia per gli ampi *profitti* derivanti dalla loro gestione<sup>43</sup>, sia per le ricadute economiche esterne derivanti dalla loro attività. I finanziamenti del governo riguardano non solo la costruzione degli edifici destinati al trattenimento degli stranieri, ma anche la gestione ed il funzionamento dei CPT, ivi compresi i servizi di vigilanza, i servizi sanitari, i servizi legali, la ristorazione, ecc.. La clandestinità, dunque, si trasforma in "risorsa naturale" per l'impresa della detenzione amministrativa. Gli interessi economici dell'industria della detenzione amministrativa porteranno, inevitabilmente, ad un significativo accrescimento dell'offerta detentiva e ciò determinerà una spinta potente per l'espansione del sistema<sup>44</sup>.

La lettura della circolare ministeriale, contenente le "Linee guida e convenzioni tipo per la gestione di CPT o CiD", prot. N.3154/D.C.S./11.6., del 27 novembre 2002, dimostra, platealmente, che ci troviamo dinanzi ad una operazione di *business*. Nella circolare si legge che:

i CPT, passati al vaglio di due legislature e di due diverse maggioranze, fanno parte stabilmente dell'ordinamento e sono indispensabili oramai su tutto il territorio dello Stato. La costante attenzione degli organismi internazionali e la spiccata sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi dell'immigrazione clandestina vedono particolarmente esposta la nostra amministrazione in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei centri. La organizzazione di queste strutture deve quindi essere affidata a standard di qualità, economicità ed efficienza omogenei e verificabili".

Il Ministero per approntare queste direttive si è avvalso della collaborazione di una nota società di consulenza internazionale (la "Solving International"). Questa società ha individuato le competenze dell'ente gestore, specificando le prestazioni ed i servizi che esso dovrà erogare. Si è stabilito, pertanto, che l'ente gestore dovrà comportarsi come qualsiasi azienda competitiva sul mercato: dovrà, cioè, eliminare gli sprechi e ridurre le spese. Appare utile specificare che per "sprechi" e "spese superflue" si intendono quelle già esigue risorse investite per la minima protezione di quei pochi "diritti" riconosciuti (almeno in teoria) allo straniero trattenuto nel CPT, vale a dire il diritto all'interprete, all'assistenza legale qualificata, ecc..

<sup>43</sup> La Corte dei conti ha lamentato, infatti, in più occasioni, la mancanza di trasparenza da parte del Ministero dell'Interno su questa specifica voce del proprio bilancio. I costi medi annuali per la gestione di un CPT sembrano variare dai 2 ai 3.5 milioni di euro (ad esempio: nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, la C.R.I., che gestisce il CPT di Milano, ha percepito dallo Stato una somma pari a 7.246.932,00 euro). Cfr., a questo proposito, i dati forniti nella relazione della Corte dei conti per l'anno 2004, dal titolo "Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione".

<sup>44</sup> Cfr. E. Giorgi, *CPT: centri di detenzione amministrativa in Europa*, in "Pianeta Futuro", novembre 2004.

Appare quindi semplicistico assimilare il CPT al carcere<sup>45</sup>. Tale paragone rischia di offuscare la specificità dei CPT. Il concetto di pena, così come concepito nell'attuale sistema penale, appare, infatti, alquanto estraneo alla detenzione amministrativa. Il periodo di reclusione nei CPT sembra perseguire, in verità, una degradazione dello *status* dello straniero. Non esiste, infatti, alcuna "graduazione" normativa del periodo di detenzione e, quindi, il tempo di trattenimento dipende esclusivamente dalle capacità organizzative e finanziarie della pubblica amministrazione<sup>46</sup>.

I CPT nascono storicamente dalle ceneri dei cosiddetti centri di accoglienza, fondati e gestiti da associazioni e fondazioni umanitarie e solidaristiche<sup>47</sup>. Il CPT "Regina Pacis" di San Foca (Lecce), il CPT "Malgrado tutto" di Lamezia Terme, il CPT "Don Tonino Bello" di Otranto (Lecce) ed il CPT "Lorizzonte" di Squinzano (Lecce), prima di diventare luoghi di detenzione, erano appunto dei centri di accoglienza, gestiti, rispettivamente, dalla Caritas (poi dalla fondazione "Regina Pacis"), dalla cooperativa "Malgrado tutto", dal comune di Otranto e dal C.T.M.. La facilità con la quale i gestori dei suddetti centri di accoglienza si sono trasformati in gestori di luoghi di detenzione amministrativa è davvero emblematica<sup>48</sup>. Molte altre organizzazioni, come la "Misericordia" e la "Croce Rossa Italiana", hanno rivelato una capacità di trasformazione altrettanto veloce. Un'analisi approfondita della situazione reale deve, pertanto, muovere dalla prospettiva della degenerazione del "sociale", dalla prospettiva della trasformazione dell'"accoglienza" e della "solidarietà" in concetti e pratiche funzionali all'attuale sistema economico<sup>49</sup> e non, quindi, dal paragone con gli

<sup>45</sup> Sul processo di ricarcerizzazione in atto cfr. M. Pavarini, *Processi di ricarcerizzazione (ovvero del dominio di un certo "punto di vista")*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004, pp. 415-435; M. Strazzeri, *La società criminogena: tra riduzionismo penale e tolleranza zero*, in AA.VV., *Potere, strategie discorsive, controllo sociale. Percorsi foucaultiani*, a cura di M. Strazzeri, Manni, Lecce, 2003, pp.333-345.

<sup>46</sup> Non appare condivisibile neanche il paragone che a volte viene fatto tra i CPT ed i lager nazisti. I CPT si differenziano dai campi di concentramento nazisti, poiché, nonostante questi ultimi si siano caratterizzati per una gestione di tipo aziendalistico, rientravano sempre e comunque, nella sfera della gestione pubblica delle risorse, mentre gli attuali CPT, ispirandosi all'archetipo dominante dell'era neo-liberista, vale a dire l'impresa privata, creano profitti privati con fondi pubblici.

<sup>47</sup> G. Marcon, *Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore*, Feltrinelli, Milano, 2002, p.7, osserva che il Terzo Settore "con i suoi 19 milioni di lavoratori e 1.100 miliardi di dollari di fatturato [...] rappresenta l'ottava economia mondiale, davanti alla Spagna, alla Russia e al Canada". L'A. sottolinea anche il fatto che molte delle cosiddette organizzazioni "no profit" "si stanno piegando al business o al "parastatale", trasformandosi in uno strumento subordinato alle logiche economiche e di potere dominanti".

<sup>48</sup> Cfr. L. Perrone, *Gli sbarchi "clandestini" in Puglia. I centri di prima accoglienza e la strumentale invenzione di un'inesistente emergenza*, in "Critica Marxista", n.1-2, 1999; Id., *Risultati di un'indagine sui centri di accoglienza e di permanenza temporanea del Salento*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, op.cit., pp 123-162; R. De Luca, M.R. Panareo, *Introduzione*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, op.cit., pp.7-23.

<sup>49</sup> J. Petras, *Il neoliberalismo "dal basso". Le ambiguità dell'azione delle ONG*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com), osserva che l'ideologia delle ONG si fonda essenzialmente "sulla 'attività privata volontaria' " che "indebolisce il senso del "pubblico" ovvero l'idea che il governo abbia i suoi obblighi verso i suoi cittadini e provveda alla loro vita, l'idea che lo Stato è essenziale per il benessere

istituti penitenziari. Illuminanti sono, a tale riguardo, le considerazioni di Ivan Illich. Egli sosteneva, infatti, che la povertà istituzionalizzata (realizzata attraverso i centri di accoglienza), è una invenzione che la Chiesa ha passato allo Stato e alle istituzioni. Ciò ha comportato una trasformazione della compassione in qualcosa che è oggi nelle mani degli assicuratori e delle corporazioni professionali dell'assistenza<sup>50</sup>. Le strutture e le funzioni degli attuali CPT non sembrano, pertanto, derivare dall'attuale istituzione carceraria ma da quella dei centri di accoglienza e di pubblico rifugio<sup>51</sup>. Questi luoghi, del resto, hanno, sin dalle origini, sempre prospettato una particolare ambivalenza di funzioni e di significati. La medesima ambivalenza ha caratterizzato anche le politiche di *welfare*. Esse si sono sviluppate, storicamente, sia per ragioni di carattere etico, vale a dire come espressione della volontà di lenire la condizione di sofferenza dei poveri (e successivamente per migliorare il benessere individuale e collettivo), sia per esercitare "misure di controllo sociale destinate quantomeno ad arginare le lacerazioni ed i potenziali di conflitto più acuti"<sup>52</sup>.

L'aspetto ambivalente degli attuali centri di accoglienza, trasformati rapidamente in luoghi di detenzione, senza provvedere a modificare in maniera rilevante né la struttura logistica, né la composizione organica, suggerisce, dunque, la necessità di imperniare l'analisi dei CPT sul terreno delle politiche socio-economiche, e non su quello, più ristretto, delle politiche migratorie.

## 5. Conclusioni

Il fenomeno della "detenzione amministrativa" si colloca, quindi, nel più generale processo di inferiorizzazione e di *razzizzazione*<sup>53</sup> dei lavoratori immigrati

dei suoi cittadini". Contro questo concetto di responsabilità pubblica, "le ONG fomentano l'idea neoliberale di responsabilità privata per i problemi sociali e l'importanza delle risorse private per risolvere questi problemi". G. Piccin, *Stato-nazione, militarizzazione, terzo settore. Alcune considerazioni sui termini odierni dello sviluppo e dello sfruttamento capitalistico globale*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com), rileva che: "l'istituzionalizzazione della nuova solidarietà è un fenomeno che va realizzandosi sempre più compiutamente; la "nuova solidarietà" però non ha nulla a che vedere con l'alternativa e il superamento del tipo di sistema che la invoca, ma ha molto più a che fare appunto con l'assistenza e l'ammortizzazione delle ingestibili e strutturali contraddizioni del mito/progetto neoliberale-capitalista".

<sup>50</sup> Cfr. I. Illich, *Hospitality and pain*, in [www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF](http://www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF).

<sup>51</sup> "La prigione privata non rappresenta una prosecuzione della vecchia idea degli schiavi rematori e dei campi di lavoro forzato. Il modello è l'assistenza municipale dei poveri. Spesso venivano organizzate delle aste. Quelli che facevano l'offerta più bassa vincevano la gara: l'assistenza ai poveri. La possibilità di guadagno nella gestione di ospizi per poveri è una questione dibattuta. Ma con il sorgere di organizzazioni su larga scala non rimane alcun dubbio. E' una faccenda dove girano tanti soldi. E la cosa più importante è che, con questo elevato grado di interazione con profitti privati, si sta inserendo un importante fattore di crescita del sistema", N. Christie, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Roma, 1996, p.107.

<sup>52</sup> F. Girotti, *Welfare State. Storia, modelli e critica*, Carocci, Roma, 1998, p.19.

<sup>53</sup> Cfr., a questo proposito, A. Burgio, *L'invenzione delle razze*, Manifestolibri, Roma, 1998; Id., *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001; E. Rigo, *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in AA.VV., *L'immigrazione. Tra diritti e politica globale*, a cura di C. B. Menghi, Giappichelli, Torino, 2002, pp.107-142.

“clandestini”. La limitazione della libertà personale degli stranieri, svincolata da ogni contestazione di reato, contribuisce non solo alla stigmatizzazione dello straniero come *nemico* e come *minaccia* (così da far assolvere allo straniero, come da tradizione, la funzione di *caprio espiatorio* per le difficoltà e le sofferenze patite dalla popolazione autoctona, in particolare tra le classi subalterne), ma realizza, nel contempo, le condizioni necessarie per l’attuazione di un nuovo modello di sfruttamento della manodopera immigrata. La detenzione amministrativa nei CPT, da un lato, crea le condizioni per un più intenso sfruttamento dei lavoratori immigrati (attraverso la *razionalizzazione* del processo di clandestinizzazione) e, dall’altro, realizza un circuito di valore, attraverso il processo di “trattenimento” dei loro corpi. La custodia dei corpi degli immigrati rappresenta - come si è già detto - per diverse organizzazioni, cooperative e fondazioni del settore “no profit” una considerevole fonte di profitto. E’ proprio questo aspetto, questo *duplice sfruttamento* (o *sfruttamento totale*) dello straniero, come lavoratore e come corpo, che induce a considerare i CPT dei laboratori di processi economico-sociali, politici e culturali del presente e del futuro prossimo.

La condizione giuridica e socio-economica dell’immigrato assume oggi “una valenza paradigmatica delle forme di esclusione” e di sfruttamento, “conseguite alla rottura del cosiddetto *compromesso fordista* e al progressivo smantellamento del *Welfare State*”<sup>54</sup> e l’immigrazione diventa

un campo di sperimentazione in cui viene, per così dire, collaudata la creazione di strati sociali *underclass*, di strati esclusi senza diritti, funzionali e strutturali alle politiche neoliberiste, che puntano all’incremento della povertà di massa come fattore di arricchimento (per pochi), allo ‘sviluppo del sottosviluppo’, per realizzare ancora più speditamente la società... del benessere, della felicità e, naturalmente, della sicurezza<sup>55</sup>.

## Bibliografia

V. Angiolini, *L’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n.105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n.2/2001.

J. Arriola, L. Vasapollo, *L’uomo precario. Nel disordine globale*, Jaca Book, Milano, 2005.

P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, Felici, Pisa, 1998.

<sup>54</sup> A. Caputo, *L’immigrazione: ovvero la cittadinanza negata*, in AA.VV., *Attacco ai diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p.56.

<sup>55</sup> F. Perocco, *L’apartheid italiano*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa*, op. cit., p.229.

F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, *Crimini di Pace* in AA.VV., *Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione*, a cura di F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, Einaudi, Torino, 1975.

P. Basso-F. Perocco (a cura di), *Immigrazione e trasformazione della società*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

P. Basso-F. Perocco, *Gli immigrati in Europa*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.

P. Basso, *Sviluppo diseguale, migrazioni, politiche migratorie*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.

Id., *Politiche migratorie e precarizzazione del lavoro*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa. Tra segregazione mobilitazione*, a cura di F. COIN, FrancoAngeli, Milano, 2004.

G. Bucci, L. Patruno, *Osservazioni preliminari alla lettura del rapporto di Amnesty International sui Centri di permanenza Temporanea ed Assistenza*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

G. Bucci, *Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull'immigrazione*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

Id., *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. I., Giappichelli, Torino, 2005.

A. Burgio, *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001.

Id., *L'invenzione delle razze*, Manifestolibri, Roma, 1998.

A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in "Questione Giustizia", n.3/1999.

Id., *Immigrazione, diritto penale e sicurezza*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004.

Id., *La libertà delle persone-Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale*, in "Questione Giustizia" n.2-3/2004.

Id., *L'immigrazione: ovvero la cittadinanza negata*, in AA.VV., *Attacco ai diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull'immigrazione*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2004.

Caritas/Migrantes – Roma, *Dossier Statistico Immigrazione*, Nuova Anterem, Roma, 2004.

Id., *Dossier Statistico Immigrazione*, Nuova Anterem, Roma, 2005.

A. Casadonte e P.L. di Bari, *L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n.189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2002.

F. Chesnais, *Per comprendere la mondializzazione*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. BASSO-F. PEROCCO, FrancoAngeli, Milano, 2003.

M. Chossudovsky, *Globalizzazione della povertà e Nuovo ordine mondiale*, Ega, Torino, 2003.

N. Christie, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Roma, 1996.

F. Coin, *Introduzione. Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004.

A. Colombo-G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, 2002.

P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999.

A. De Bonis, M. Ferrero, *Dalla cittadinanza etno-nazionale alla cittadinanza di residenza*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2004.

R. De luca, M.R. Panareo, *Introduzione*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, Manni, Lecce, 2004.

H. Dietrich, *Campi profughi ai nuovi confini esterni. Come si allarga l'Europa*, in AA.VV., *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, a cura di S. Mezzadra, DeriveApprodi, Roma, 2004.

- L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in Id., *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- G. Ferrara, *Le ragioni di una rivista nuova*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)
- L. Gallino, *Globalizzazione e diseguglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- E. Gianfrancesco, *Trattenimento temporaneo, accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione amministrativa tra libertà personale, libertà da prestazioni personali e libertà di circolazione*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001.
- E. Giorgi, *CPT: centri di detenzione amministrativa in Europa*, in “Pianeta Futuro”, novembre 2004.
- F. Girotti, *Welfare State. Storia, modelli e critica*, Carocci, Roma, 1998.
- N. Harris, *I nuovi intoccabili. Perché abbiamo bisogno degli immigrati*, Il Saggiatore, Milano, 2000.
- I. Illich, *Hospitality and pain*, in [www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF](http://www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF)
- M.I. Macisti-E. Pugliese, *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003.
- G. Marcon, *Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore*, Feltrinelli, Milano, 2002
- C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991.
- R. Orestano, *Sulla problematica del segreto nel mondo romano*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981, Cedam, Padova, 1983.
- A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Lezioni (Capp. III-IV), Cedam, Padova, 1984.
- F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, in *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Einaudi, Torino, 1998.
- M. Pavarini, *Processi di ricarcerizzazione (ovvero del dominio di un certo “punto di vista”)*, in “Questione Giustizia”, n.2-3/2004.

- F. Perocco, *L'apartheid italiano*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- L. Perrone, *Quali politiche per l'immigrazione?*, Milella, Lecce, 1995.
- Id., *Il fenomeno immigratorio in Italia*, in AA.VV., *Albania. Oltre l'emigrazione*, a cura di IRES, Torino, 1997.
- Id., *Gli sbarchi "clandestini" in Puglia. I centri di prima accoglienza e la strumentale invenzione di un'inesistente emergenza*, in "Critica Marxista", n.1-2, 1999.
- Id., *Risultati di un'indagine sui centri di accoglienza e di permanenza temporanea del Salento*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. De Luca, M.R. Panareo, Manni, Lecce, 2004.
- J. Petras, *Il neoliberalismo "dal basso". Le ambiguità dell'azione delle ONG*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)
- G. Piccin, *Stato-nazione, militarizzazione, terzo settore. Alcune considerazioni sui termini odierni dello sviluppo e dello sfruttamento capitalistico globale*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)
- A. Pizzorusso, *Giudice naturale*, in Enc. Giur., XV, Giuffrè, Milano, 1988.
- A. Pugiotto, *"Ieri e oggi": fermo di polizia e trattenimento dello straniero*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001.
- E. Rigo, *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in AA.VV., *L'immigrazione. Tra diritti e politica globale*, a cura di C. B. Menghi, Giappichelli, Torino, 2002.
- A.M. Rivera, *Postfazione*, in AA.VV., *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. DE LUCA, M.R. PANAREO, Manni, Lecce, 2004.
- A. Sayad, *La doppia assenza*, Cortina, Milano, 2002.
- S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Feltrinelli, 1999.
- Id., *Foreign Investment*, in D. Jacobson (eds), *The immigration reader: America in a multidisciplinary perspective*, Blackwell, Malden (Ma)-Oxford, 1998.

Id., *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna, 1997.

M. Strazzeri, *La società criminogena: tra riduzionismo penale e tolleranza zero*, in AA.VV., *Potere, strategie discorsive, controllo sociale. Percorsi foucaultiani*, a cura di M. Strazzeri, Manni, Lecce, 2003.

V. Zanin, *Immigrazione e lavoro coatto*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004.

**Siti consultati:**

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

[www.msf.it](http://www.msf.it)

[www.mininterno.it](http://www.mininterno.it)

[www.amnesty.it](http://www.amnesty.it)

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

[www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

[www.ilmanifesto.it](http://www.ilmanifesto.it)

[www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org)

[www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)

---

# I casi giudiziari dei cittadini americani di origine giapponese

## Una storia sociale, 1942-2004

---

di

Roger Daniels\*

Questo saggio prende in esame – e tenta di spiegare – i mutamenti delle reazioni (o, in alcuni casi, la mancanza di reazioni) del governo e dell'opinione pubblica nei confronti della carcerazione dei cittadini americani di origine giapponese della costa occidentale durante la Seconda guerra mondiale e nei successivi sei decenni. La letteratura giuridica riguardo a questi casi è ampia e non verrà qui ripresa in modo esauriente.

### 1. I ritardi della legge.

I casi giudiziari che coinvolsero i cittadini giapponesi-americani ebbero origine dalle misure adottate dal governo federale in seguito all'Ordine esecutivo n. 9066, emesso dal presidente Franklin D. Roosevelt il 19 febbraio 1942<sup>1</sup>. Ancor prima che avesse inizio il processo di carcerazione dei cittadini americani di origine giapponese, nel marzo del 1942, i legali del Ministero della guerra e di quello della Giustizia temevano che i giudici federali lo avrebbero considerato incostituzionale<sup>2</sup>. Purtroppo questi timori si rivelarono ampiamente infondati. Come si era verificato in altre precedenti crisi nazionali – e come si sarebbe verificato in seguito – la magistratura si dimostrò molto più preoccupata della sicurezza dello Stato che delle libertà civili dei suoi cittadini. Benché la Commissione presidenziale sul il trasferimento forzato e la carcerazione di civili in tempo di guerra (CWRIC: *Presidential Commission on the Wartime Relocation and Internment of Civilians*) si sia occupata essenzialmente delle misure adottate

---

\*Roger Daniels, professore emerito di Storia del Charles Phelps Taft Reserch Center, Università di Cincinnati, è autore di numerosi autorevoli volumi sul tema della carcerazione dei cittadini americani di origine giapponese, tra cui *Prisoners without Trial* (2004). Alla scheda di quest'opera, pubblicata nella rubrica *Recensioni* in questo numero della rivista si rimanda per un quadro generale del tema.

Il presente saggio è già apparso con il titolo *The Japanese American Cases, 1942-2004. A Social History* sulla rivista "Law and Contemporary Problems", *Judgments Judged and Wrongs Remembered. Examining the Japanese American Civil Liberties Cases on Their Sixtieth Anniversary*, vol. 68, 2005, 2, pp. 159-171. Nella sua versione in lingua originale è consultabile anche sul sito internet <http://law.duke.edu/journals/lcp>. Traduzione a cura di Bruna Bianchi.

<sup>1</sup> Vedi Exec. Order No. 9066, 7 Fed. Reg. 1407 19 Feb. 1942 che autorizza il Segretariato di Guerra a prescrivere le aree militari e ad escludere determinate persone per motivi di sicurezza nazionale.

<sup>2</sup> P. Irons, *Justice at War. Story of the Japanese-American Internment*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1993, pp. 52-54.

dall'esecutivo e dal legislativo, le sue conclusioni del 1982, ovvero che profonde motivazioni storiche: "pregiudizi razziali, isteria di guerra e fallimento della [...] leadership", erano state decisive nel determinare le sentenze nei confronti dei cittadini americani di origine giapponese, si possono ragionevolmente applicare anche alla magistratura<sup>3</sup>.

I casi giudiziari giapponesi-americani, così definiti da Eugene V. Rostow nel 1945, furono sollevati da quattro giovani *Nisei* (giovani di origine giapponese nati negli Stati Uniti e che pertanto avevano la cittadinanza N.d.T.) che non si conoscevano. Tre di loro, Minoru Yasui, Gordon K. Hirabayashi e Mitsuye Endo sfidarono apertamente il disegno del governo federale di privarli della loro libertà. Il quarto, Fred T. Korematsu, inizialmente si nascose e solo dopo essere stato arrestato dall'FBI accettò di essere al centro di un caso giudiziario che doveva costituire un precedente. Altri cittadini americani di origine giapponese avevano fatto scelte altrettanto elusive con risultati simili. Preoccupato di evitare cause giudiziarie, il governo normalmente si limitò a sporgere querela contro queste persone e a spedirle in "Centri di raccolta" (Assembly Centres) o "Centri di trasferimento" (Relocation Centres). Nel corso delle sue visite alle prigioni della Bay Area il procuratore Ernst Besig individuò tre persone che avrebbero potuto essere gli imputati in un processo volto a stabilire un precedente. Due rifiutarono, ma Besig trovò l'uomo che faceva al caso suo in Fred Korematsu<sup>4</sup>.

Già durante prime schermaglie legali alcuni giudici federali non videro con favore l'atteggiamento del governo che considerava i cittadini americani di origine giapponese come degli stranieri. Nel caso di Minoru Yasui, in cui si trattava solo di un'infrazione alle regole di coprifuoco promulgate del Generale John L. DeWitt, il giudice del distretto federale dell'Oregon, Alger Fee (1888-1959), sostenne che l'ordine del generale era "nullo nei confronti di coloro che avevano la cittadinanza". Tuttavia, il giudice Fee decretò che si dovesse intendere che Yasui, il quale all'epoca di Pearl Harbour lavorava presso il Consolato giapponese di Chicago, avesse fatto, proprio in ragione di quell'impiego, una scelta di "fedeltà all'Imperatore del Giappone", e tutto questo nonostante Yasui fosse nato in Oregon, appartenesse al foro dell'Illinois e fosse stato nominato tenente nell'*US Army Reserve*<sup>5</sup>. Questa sentenza fu confermata dalla Corte Suprema il 21 giugno del 1943,<sup>6</sup> ed il caso fu rinviato a Fee il quale, nella revisione del suo parere, cancellò le precedenti osservazioni sulla cittadinanza in obbedienza alla decisione della corte sul caso *Hirabayashi v. Stati Uniti d'America*<sup>7</sup>.

Ancora più emblematico il comportamento del Giudice della Corte Federale del Distretto del Nord della California, Michael J. Roche (1878-1964). Egli ricevette

---

<sup>3</sup> Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, *Personal Justice Denied*, US Govt. Print Office, Washington 1982, p. 18.

<sup>4</sup> Intervista con Ernst Besig, *Legale* (1968); vedi anche *3 Japanese Defy Curbs*, "New York Times", 14 Ju. 1942, p.8.

<sup>5</sup> U. S. v. Yasui, 48 F. Supp. 40, 54-55 (D.C. Or. 1942).

<sup>6</sup> Yasui v. U. S., 320 U. S. 115(1943).

<sup>7</sup> Stati Uniti v. Yasui, 51 F. Supp. 234, 235 (1943); vedi anche *Hirabayashi v. Stati Uniti*, 320 U. S. 81, 85 (1943). Vi si sostiene che non fosse necessario decidere della questione della rinuncia alla cittadinanza americana.

un'istanza di comparizione (*habeas corpus*) da parte del legale di Mitsuye Endo, James Purcell, in cui, il 12 luglio 1942, chiedeva che il suo cliente, allora internato nel campo di Tule Lake dalla *War Relocation Authority*, fosse rilasciato. Roche ascoltò in udienza le motivazioni dell'istanza otto giorni dopo la sua presentazione, ma la tenne in sospeso per 356 giorni prima di respingerla il 3 luglio del 1943, senza dare alcuna motivazione né del suo ritardo né del suo agire<sup>8</sup>. Erano trascorsi solo 13 giorni dalla decisione della Corte Suprema sul caso di Gordon Hirabayashi.

Nel giugno del 1943, non soltanto le sorti della guerra nel Pacifico erano ormai chiaramente avverse al Giappone, ma cinque mesi prima, il Presidente Roosevelt, sostenendo l'opportunità della creazione di un'unità militare composta unicamente da americano-giapponesi, aveva scritto: "A nessun cittadino leale degli Stati Uniti dovrebbe essere negata la facoltà di esercitare il proprio diritto di cittadinanza [...] essere americani è una questione di mente e di cuore; essere americani non è, e non è mai stata, una questione di razza o di nascita"<sup>9</sup>. Ciononostante, la Corte Suprema giudicò colpevole all'unanimità lo studente universitario Gordon Hirabayashi per aver violato il coprifuoco che lo aveva costretto insieme ad altri studenti *Nisei* ad abbandonare l'edificio della biblioteca dell'Università di Washington, mentre gli altri studenti, tutti cittadini americani, avevano potuto rimanere all'interno. Quel coprifuoco e le relative limitazioni di movimento riguardavano sia i cittadini stranieri di ogni nazionalità, sia i cittadini degli Stati Uniti di origine giapponese, definiti abitualmente dai consulenti di DeWitt giapponesi "non stranieri". Un altro giudice, Frank Murphy, aveva inizialmente messo per iscritto il suo dissenso, ma successivamente era stato convinto a presentare una "curiosa" dichiarazione di assenso - "curiosa" perché manteneva una sfumatura di opposizione<sup>10</sup>. Più di un anno dopo un altro giudice, Owen J. Roberts, affermò che nel caso *Hirabayashi* si trattava solo di una questione di polizia urbana, della necessità di "tenere le persone lontano dalle strade di notte"<sup>11</sup>. Tuttavia, la maggior parte dei suoi colleghi che già una volta avevano ammesso un diverso trattamento per un gruppo di cittadini, non poterono sostenere l'illegalità di un provvedimento che costringeva quello stesso gruppo di cittadini a presentarsi per il "trasferimento", secondo l'espressione del governo<sup>12</sup>. Roberts era doppiamente colluso, infatti, alla fine del gennaio del 1942, poche settimane dopo Pearl Harbor, influenzato dai militari nelle Hawaii, firmò un rapporto in cui affermava, contrariamente al vero, che l'attacco di Pearl Harbor era stato ampiamente favorito dalle spie giapponesi, fra le quali c'erano anche "persone che non avevano dirette relazioni con la diplomazia giapponese"<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> G. Kitayama, *Endo, Ex Parte*, in *Encyclopedia of Japanese American History* ed. by Brian Niiya, Facts on File, New York 2001, pp.159-160.

<sup>9</sup> B. Hosokawa, *Nisei: The Quite Americans*, W.Morrow, New York 1969, pp.365-367.

<sup>10</sup> Per esempio, "[C]iò va oltre il limite del potere costituzionale" diventò "[C]iò tocca davvero il limite del potere costituzionale." Vedi S. Fine, *Mr. Justice Murphy and the Hirabayashi Case*, in "Pacific Historical Review", vol. 32, 1964, pp. 239-257.

<sup>11</sup> *Korematsu v. Stati Uniti*, 323 U.S. 214, pp. 225-226 (1944); Roberts, J., dissenziente.

<sup>12</sup> *Ibidem*, pp. 215-25.

<sup>13</sup> "Pearl Harbor Attack: Hearings Before the Joint Comm. On the Investigation of the Pearl Harbor Attack Pursuant to S. Con. Res. 27", 79 esimo Congresso, pt. 39, a 12-13 (1946); Rapporto della Commissione Roberts.

La decisione sui casi di Fred Korematsu e di Mitsuye Endo richiese un tempo ancora più lungo e causò una divisione di una certa gravità nella Corte prima della proclamazione, lunedì 18 settembre 1944, 41 giorni dopo le elezioni presidenziali<sup>14</sup>. Benché il caso Endo fosse stato definito in camera di consiglio il 16 ottobre del 1944, quando tutti i giudici avevano concordato sul fatto che la Endo, in quanto leale cittadina, dovesse essere rilasciata e le dovesse essere concesso di ritornare nella sua casa in California, il presidente della Corte Suprema Stone non rese noto il parere che ad elezioni concluse. Evidentemente però, sia lui che il giudice Frankfurter avevano separatamente informato il governo della loro decisione prima che fosse ufficialmente resa nota<sup>15</sup>. E così, il 17 dicembre, il giorno prima che la Corte emettesse la sentenza, l'esercito annunciò che all'allontanamento dei leali cittadini giapponesi americani dalla costa occidentale si doveva porre fine entro il 2 gennaio del 1945<sup>16</sup>.

Il caso di Fred Korematsu, portato in camera di consiglio contemporaneamente a quello della Endo, si concluse con una divisione della Corte. Tre giudici - Murphy, Roberts e Robert H. Jackson - misero per iscritto il loro parere contrario ed anche William O. Douglas rese noto il suo dissenso, ma poi lo ritirò il 6 dicembre<sup>17</sup>. Queste due sentenze ebbero un risultato paradossale. La Corte, che tecnicamente non era riuscita ad approvare la carcerazione, nel caso Korematsu sostenne, da un lato, che un cittadino americano poteva essere condannato alla detenzione in caso di disobbedienza ad un ordine che faceva riferimento esclusivamente sulla sua origine nazionale e, dall'altro, che un cittadino di indiscussa lealtà, non poteva essere imprigionato o privato della possibilità di fare ritorno alla sua residenza sulla costa occidentale. Questi casi non soltanto provocarono divisioni all'interno della Corte e condussero ad una discussione dei pareri stessi, ma si può anche rilevare che due dei cinque membri della maggioranza avrebbero dovuto astenersi. Howard Ball dichiarò che l'amicizia di lunga data del giudice Black con il generale DeWitt avrebbe dovuto impedire che egli deliberasse su un ordine impartito proprio da DeWitt. Inoltre, prima dell'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, il giudice Felix Frankfurter, era stato consulente non ufficiale del Ministero della Guerra per le politiche nei confronti degli stranieri ed era riuscito ad ottenere, come del resto desiderava, che uno dei suoi protetti ricevesse l'incarico di collaboratore alla supervisione di quelle politiche<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> D. Dickson (ed.), *The Supreme Court in Conference 1940-1985: The private discussions behind nearly 300 Supreme Court decisions*, Oxford University Press, New York 2001, pp. 687-693.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 692-693.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 693.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 691.

<sup>18</sup> H. Ball, *Judicial Parsimony and Military Necessity Disinterred: A Reexamination of the Japanese Exclusion Cases, 1943-44*, in *Japanese Americans: From Relocation to Redress*, edited by R. Daniels et al., University of Washington Press, Seattle 1986, p. 184; R. Daniels, *Concentration Camps, USA: Japanese Americans and World War II*, Rinehart and Winston, New York 1971, p. 135.

## 2. Cosa sapeva l'opinione pubblica?

È noto che non ci fu praticamente alcuna protesta contro la violazione delle libertà civili della totalità dei cittadini americani di origine giapponese durante la guerra, né da parte della comunità giapponese prima della carcerazione né da parte dell'opinione pubblica, né allora né in seguito. Come è potuto accadere? In primo luogo perché sia la stampa, sia le organizzazioni che tradizionalmente avevano difeso le libertà civili delle minoranze rimasero in silenzio. Se spesso sono stati messi sotto accusa i giornali della costa occidentale, l'atteggiamento della stampa nazionale non fu migliore. Il "New York Times" si dimostrò un acceso fautore di una drastica soluzione di ciò che il giornale ed altri organi definivano il "problema giapponese" nazionale. Il "Times", ad esempio, pubblicò in un inserto settimanale, che raggiungeva un gran numero di lettori, un rapporto dal titolo: "Gli stranieri della Costa del Pacifico" solo quattro giorni prima della pubblicazione dell'EO 9066 di Roosevelt che, peraltro, era già stato predisposto dal Ministero della Guerra. Il giornale illustrava le recenti regolamentazioni sui "cittadini stranieri di nazionalità nemica", ma rilevava che molti californiani pretendevano che venissero adottati provvedimenti militari contro la popolazione *Nisei* che "godeva dei diritti fondamentali come i cittadini americani per nascita". L'articolo si concludeva in questo modo:

La scorsa settimana si è avuta la conferma dei timori sulla costa del Pacifico. L'FBI ha reso noti i risultati di alcune perquisizioni condotte recentemente nei distretti abitati dai cittadini stranieri di nazionalità nemica. Nel corso delle perquisizioni, si afferma, in una sola area gli agenti federali hanno sequestrato 60.839 cartucce di fucile, 18.907 cartucce per doppietta, 31 fra fucili, doppiette e pistole, 84 coltelli, una dozzina di binocoli, 12 macchine fotografiche, 9 apparecchi ricevitori e più di una ventina di differenti dispositivi di segnalazione, inclusi riflettori<sup>19</sup>.

Analogamente, quando venne divulgato il contenuto dell'EO 9066, il comunicato del "Times" era dettagliato, ma il messaggio era confuso. L'articolo, che occupava un'intera pagina, era intitolato: "All'esercito viene conferito il potere di trasferire i cittadini nell'entroterra", ma nel terzo paragrafo si leggeva: "al momento non si dovrebbero verificare trasferimenti di massa"<sup>20</sup>. Il giornale pubblicò anche il testo dell'EO 9066 in una pagina interna, ma con il titolo "Testo del provvedimento Roosevelt sugli stranieri"<sup>21</sup> e così via. Il "Times" e le altre maggiori testate pubblicarono notizie sui casi giudiziari che coinvolsero giapponesi-americani e talvolta menzionarono addirittura i "campi di concentramento" per giapponesi<sup>22</sup>. Tuttavia sia il "Times" che le altre maggiori testate cercarono di dare un'immagine positiva dell'operato del governo. Nel suo resoconto sulle sentenze Korematsu e Endo, una delle poche vicende che riguardavano i cittadini americani di origine giapponese ad apparire sulle sue prime pagine, il "Times" scelse, per il caso Endo, un titolo dal tono benevolo: "La Corte Suprema conferma il rientro del cittadino di origine giapponese nella West Coast",

<sup>19</sup> *Pacific Coast Aliens*, "New York Times", 15 Feb. 1942, p. 2.

<sup>20</sup> *Army Gets Power to Move Citizens Inland*, "New York Times", 21 Feb. 1942, p. 1.

<sup>21</sup> F. D. Roosevelt, *Text of Roosevelt's Alien Order*, "New York Times", 21 Feb. 1942, p. 6.

<sup>22</sup> *Army Opens Ranks to Japanese Units*, "New York Times", 29 Gen. 1943, p. 9.

mentre nell' articolo di fondo sul caso Korematsu, annotava in modo molto più netto: "la costituzionalità del regolamento del periodo di guerra, in base al quale i cittadini americani di origine giapponese sono stati evacuati dalla costa del Pacifico, è stata approvata con una maggioranza di 6 voti su 3"<sup>23</sup>.

Persino l'Unione Americana per le Libertà Civili (*American Civil Liberties Union*), dopo aver inizialmente accettato di dare il proprio aiuto legale a Gordon Hirabayashi nella sua contestazione delle norme sul coprifuoco di DeWitt, si tirò presto indietro, lasciandone la responsabilità alla sua piccola rappresentanza locale di Seattle<sup>24</sup>. E quando Roger Baldwin, (1884-1981), allora alla guida dell'Unione, ricevette una lettera personale dal leader del nascente movimento di resistenza alla coscrizione nel campo di concentramento di Heart Mountains, nello Wyoming, in cui si richiedeva l'appoggio dell'ACLU, Baldwin rispose con una lettera che fu resa pubblica prima di arrivare al destinatario. In essa Baldwin dichiarava che la contestazione rappresentava un "serio caso morale", ma non poteva in alcun modo essere considerato un "caso legale"<sup>25</sup>. Alla fine del 1944, l'ACLU aveva presentato un parere legale (*amicus curiae*) in favore di Fred Korematsu, un motivo di vanto che la letteratura sull'organizzazione non manca di menzionare mentre ignora del tutto il precedente silenzio. La reazione del Partito Comunista, che aveva vigorosamente difeso i diritti civili delle minoranze fin dal tempo del caso *Scottsboro* nei primi anni Trenta, non fu migliore: il partito sostenne la carcerazione di massa e prescrisse ai suoi pochi aderenti di origine giapponese di andare volontariamente nei campi<sup>26</sup>. Di conseguenza molti di coloro che avevano idee di sinistra e che erano talvolta definiti "compagni di viaggio", rimasero ugualmente in silenzio, o peggio. Carey McWilliams (1905-1980), che prima della fine del conflitto sarebbe diventato un deciso sostenitore dei giapponesi-americani, nella sua veste di Commissario per l'Immigrazione e per gli Alloggi della California, inizialmente approvò l'evacuazione di massa dei giapponesi e mantenne un atteggiamento ambiguo nei confronti di coloro che avevano la cittadinanza<sup>27</sup>. Il socialista Norman Thomas fu l'unico leader a livello nazionale che denunciò la carcerazione nel 1942<sup>28</sup>. Altri socialisti si unirono a lui, ma il partito nel suo complesso non riuscì a mobilitarsi. L'unico gruppo politico organizzato che protestò formalmente contro la carcerazione di massa fu il Partito Socialista dei Lavoratori, una sparuta fazione trotskista. I Quaccheri e alcune piccole sette protestanti si opposero pubblicamente, ma nessuna delle maggiori confessioni li seguì.

---

<sup>23</sup> L. Wood, *Supreme Court Upholds Return of Loyal Japanese to West Coast*, "New York Times", 19 Dic. 1944, p. 1.

<sup>24</sup> R. Daniels, *Asian America: Japanese and Chinese in the United States since 1850*, University of Washington Press, Seattle-London 1988, p. 277, n. 119.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 272.

<sup>26</sup> Vedi Daniels, *supra*, p. 79, n. 18.

<sup>27</sup> National Defense Migration: Hearings Before the Select Comm. Investigating National Defense Migration Pursuant to H. Res. 113, 77th Cong. 11788-97 (1942); testimonianza di Carey McWilliams, Capo del Dipartimento della California per l'Immigrazione e l'Alloggio.

<sup>28</sup> Si veda N. Thomas, *Democracy and Japanese Americans* Post War World Council, New York 1942, che condanna il trasferimento e la carcerazione come incostituzionali oltre che immorali.

Il primo deciso atto di accusa ai processi contro i cittadini americani di origine giapponese comparve su un importante organo di stampa americano quando la guerra volgeva al termine. Nell' "Harper's Magazine" Eugene V. Rostow, allora assistente presso la Yale Law School, li definì "il nostro più grave errore di guerra"<sup>29</sup>. L'anno successivo, elogiando nel "New York Times" una sentenza della Corte che dichiarava incostituzionale gran parte della legislazione di guerra delle Hawaii nel periodo successivo a Pearl Harbor, si rammaricò che i giudici non avessero "annullato le loro decisioni nei processi contro i cittadini giapponesi-americani, specialmente nel caso di *Korematsu v. Stati Uniti d'America*"<sup>30</sup>. A poco a poco, simili opinioni furono sostenute dai più importanti giuristi impegnati nella questione delle libertà civili.

Gli storici, invece, generalmente coinvolti nel clima trionfalistico determinato dalla vittoria nella Seconda guerra mondiale, vi prestarono ben poca attenzione. Richard Hofstadter ed i suoi collaboratori, in quello che fu forse il testo universitario di storia americana più celebre dell'immediato decennio postbellico - e certamente il più liberale - un volume di 758 pagine pubblicato nel 1957, nella sezione dedicata alla "Mobilitazione civile" durante la Seconda guerra mondiale scrissero solo queste poche frasi: "Dal momento in cui quasi più nessuno metteva in discussione la necessità della guerra, ci fu molta meno intolleranza di quella che vi era stata durante la Prima guerra mondiale, benché un gran numero di cittadini di origine giapponese sia stato deportato nei campi di concentramento in circostanze che molti americani reputarono in seguito ingiuste o peggio"<sup>31</sup>. Un altro testo universitario dell'epoca: *The Growth of The American Republic*<sup>32</sup> di Morison e Commager non menzionava nemmeno quanto era accaduto ai giapponesi-americani.

Dagli anni Settanta, tuttavia, le opere dedicate agli internamenti iniziarono ad essere incluse nei programmi universitari. L'ignoranza generale tra le persone colte restò diffusa fino agli anni Ottanta inoltrati. Ricordo che alla metà degli anni Settanta un brillante laureando in storia di una facoltà umanistica di una buona università dell'est mi chiese se la carcerazione al tempo della guerra, di cui avevo parlato in una mia conferenza, "fosse realmente avvenuta" e, in caso affermativo, per quale motivo lui non ne aveva mai sentito parlare.

### 3. Il periodo della guerra fredda

Durante la Guerra Fredda, com'è noto, l'anti-comunismo poteva essere avanzato per giustificare quasi ogni cosa. Molti hanno dimenticato, tuttavia, che i liberali così come i conservatori intaccarono le libertà civili e che, in una

---

<sup>29</sup> E. V. Rostow, *Our Worst Wartime Mistake*, in "Harper's Magazine", 191, 1945, pp. 193-201; si veda anche E. V. Rostow, *The Japanese American Cases. A Disaster*, in "Yale Law Journal", 54, 1945, pp. 489-533.

<sup>30</sup> E. V. Rostow, *Hawaii Case Parallel Seen*, "New York Times", 4 Apr. 1946, p. 22.

<sup>31</sup> R. Hofstadter et al., *The United States: The History of a Republic*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1957, p. 695.

<sup>32</sup> S. E. Morison - H. S. Commager, *The Growth of the American Republic*, Oxford University Press, New York 1962.

occasione, quando si trattò di mettere a punto un progetto “legale” di istituzione di campi di concentramento, i liberali si rifecero ai processi dei giapponesi-americani. Nel 1950, un gruppo di senatori democratici, tra cui Hubert H. Humphrey e Herbert H. Lehman, diede il suo appoggio a quello che poi divenne *l’Emergency Detention Act* del 1950. In una sequenza volutamente simile a quella approvata dalla Corte Suprema che nel 1942 condusse alla carcerazione i cittadini di origine giapponese, la legge autorizzava l’istituzione da parte del governo di campi per la detenzione di persone sospettate di essere potenziali spie o sabotatori<sup>33</sup>. Ai campi si sarebbe dovuto fare ricorso solo in seguito ad un ordine esecutivo del presidente che avesse dichiarato lo “stato di emergenza per la sicurezza interna”. L’ordine avrebbe conferito il potere al Procuratore generale ed ai suoi sottoposti da lui delegati, di dare inizio alla deportazione. Furono creati numerosi campi, altri vennero ripristinati, tra cui il campo nella base missilistica di Tule Lake, già utilizzato per i cittadini americani di origine giapponese. I liberali affermarono, vantandosene, che il loro decreto costituiva un miglioramento rispetto alla procedura adottata nella Seconda guerra mondiale, poiché prevedeva la possibilità di ascoltare gli internati quando già si trovavano dietro il filo spinato. Questa proposta divenne legge nonostante il veto del Presidente Harry S. Truman e fu denominata “Titolo II del decreto per la Sicurezza Interna” del 1950, noto anche come decreto McCarran<sup>34</sup>. In un’atmosfera simile, non può sorprendere il fatto che molti leader della comunità giapponese-americana non desiderassero che le sofferenze patite nel periodo bellico venissero riprese in esame.

Venticinque anni dopo l’ordine esecutivo di Roosevelt, io e il mio amico e collega Harry Kitano organizzammo all’UCLA il primo convegno di studi dedicato al tema dell’esilio in tempo di guerra ed alla carcerazione; si intitolava: “Perché è accaduto qui”. Nessuna organizzazione giapponese-americana esprime la volontà di sponsorizzare l’evento, che fu sostenuto dalla UCLA Extension Division. Solo anni più tardi sono venute a conoscenza delle fortissime pressioni a cui fu sottoposto Harry perché abbandonasse il progetto. A questo scopo i leader della comunità ricorsero a vari espedienti, in particolare persuasero alcuni membri anziani della sua famiglia che vivevano nella zona della Baia di San Francisco a convocarlo per ammonirlo: ciò che stava facendo avrebbe danneggiato la comunità e infangato il nome della famiglia. Nonostante la vasta partecipazione al convegno, fu praticamente impossibile ottenere dalla comunità i finanziamenti per la pubblicazione degli atti.

Se qualcuno ci avesse detto che, prima del cinquantesimo anniversario del 1992, si sarebbe avviato il processo di risarcimento e che somme relativamente elevate di denaro sarebbero state pagate ai sopravvissuti, non ci avremmo mai creduto. La maggior parte di noi cercò semplicemente di richiamare l’attenzione degli studiosi

---

<sup>33</sup> “Internal Security Act of 1950”, cap. 1024, 64 Stat. 987, pp. 1019-1031.

<sup>34</sup> *Ibidem*. Vedi in generale, A. W. Austin, *Loyalty and Concentration Camps in America: The Japanese American Precedent and the Internal Security Act of 1950*, in *Last Witnesses: Reflections On The Wartime Internment Of Japanese Americans*, edited by Erica Harth, Palgrave for S.Martin’s Press, New York 2001, pp. 253-270 che mette a confronto il meccanismo del McCarran Act con il metodo di internamento giapponese.

e dell'opinione pubblica sulle atrocità commesse nei confronti della popolazione giapponese-americana attraverso la legge. Gli eventi del 1942 suscitarono così poco interesse che quando cercammo qualcuno che facesse un intervento in difesa delle decisioni prese durante la guerra, in nome di quell'"equilibrio" che è parte del rituale dei convegni accademici, non trovammo nessuno. Nessuna Lillian Baker o Michelle Malkin erano ancora apparse all'orizzonte come apologete delle ingiustizie belliche.

Riuscimmo però a persuadere un membro di tendenze assai liberali del Partito Democratico, Robert W. Kenny, a partecipare al convegno. Kenny era stato Procuratore generale della California dal 1943 al 1946 ed aveva dato un parere legale (*amicus curiae*) alla Corte Suprema che legittimava la privazione della libertà dei cittadini della California da parte del governo federale. Nel 1967, con toni di pentimento e un contegno attraente, porse limitate scuse. Non riuscimmo però ad ottenere una dichiarazione del superiore di Kenny durante la guerra, Earl Warren, che come procuratore generale della California nel 1942, sostenne una drastica azione contro tutte le persone di origine giapponese e come governatore, nel 1944, sollecitò il governo federale perché impedisse a qualsiasi giapponese di ritornare in California. Warren, che era stato presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1967, non si degnò neanche di rispondere. Solo nei mesi precedenti la sua morte, avvenuta nel 1974, e nelle sue memorie pubblicate postume, Warren, espresse il suo giudizio sugli internamenti del periodo bellico, li definì "deplorevoli", ma insistette sul fatto che la sua azione aveva lo scopo di "preservare la sicurezza dello Stato"<sup>35</sup>. Dichiarò di "non avere pregiudizi contro i giapponesi", ma in realtà, all'inizio degli anni Venti era stato iscritto ad organizzazioni anti-giapponesi e, come mette in rilievo uno dei suoi più esperti biografi, "non aveva mai manifestato alcuna simpatia nei confronti dei californiani di origine asiatica"<sup>36</sup>.

Alla fine degli anni Sessanta alcuni giovani attivisti giapponesi-americani, animati, almeno in parte, da spirito anti-governativo generato dalla guerra in Vietnam, diedero inizio ad una campagna per la revoca dell'*Emergency Detention Act* (ma non dell'Atto di Sicurezza Interna, del quale esso costituiva solo una parte).<sup>37</sup> Incaricato dall'amministrazione Nixon, l'allora sostituto Procuratore generale Richard Kleindienst, il 2 dicembre 1969, informò il Congresso che il Ministero della Giustizia era favorevole alla revoca del decreto. Le sue ragioni sono illuminanti:

Vari gruppi [...] pensano che la legislazione potrebbe permettere nuovamente la deportazione e la detenzione di americani di origine giapponese avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale [...] Il decreto di detenzione di emergenza è estremamente offensivo per molti americani [...] Questo Ministero ritiene che [...] la revoca [...] allevierà le paure ed i sospetti -

---

<sup>35</sup> E. Warren, *The Memoirs of Earl Warren*, Doubleday, Garden City (New York) 1977, p. 149.

<sup>36</sup> P. Finkelman, *Earl Warren*, reperibile su <http://www.abn.org>.

<sup>37</sup> Vedi Austin, *supra* nota 34.

infondati come sono quelli di molti dei nostri concittadini. Questo tipo di vantaggio ha maggior peso di ogni altro vantaggio che il decreto potrebbe procurare<sup>38</sup>.

La legge passò alla Camera con 356 voti su 49 e al Senato con votazione per appello nominale. Il presidente Nixon la firmò il 25 settembre del 1971. Come parte della revoca, il Congresso inserì nel corpus legislativo degli Stati Uniti – dove compare tuttora - la seguente frase: “Nessun cittadino sarà imprigionato o comunque detenuto dal governo degli Stati Uniti d’America se non per decisione del Congresso”<sup>39</sup>. Nel 1974 lo studioso di scienze sociali e politiche, Richard Longaker, salutò quel provvedimento come una “proibizione positiva della detenzione”. Oggi, tuttavia, esso è stato vanificato dal Decreto Patriottico<sup>40</sup>.

Nel 1976, dopo lo scandalo Watergate, Gerald R. Ford, un veterano della Seconda guerra mondiale, emise un provvedimento di revoca dell’Ordine Esecutivo 9066 di Roosevelt a 34 anni dalla sua emanazione. Il presidente precisò che le commemorazioni del bicentenario dovevano includere ciò che definiva un “bilancio onesto dei nostri errori nazionali”: “Sappiamo ora ciò che avremmo dovuto sapere allora, ovvero che non solo l’evacuazione fu un errore, ma che i giapponesi-americani erano e sono leali cittadini americani”<sup>41</sup>.

#### 4. Il movimento per il risarcimento.

Dalla proclamazione di Ford, a distanza di trent’anni dalla chiusura dell’ultimo campo, gli attivisti della comunità giapponese fecero pressioni per ottenere una manifestazione di scusa ufficiale per la carcerazione subita nel periodo di guerra e forse anche un risarcimento in denaro. La questione era controversa ed ebbe ripercussioni negative sulla comunità che si divise sia su questioni di principio che di metodo<sup>42</sup>.

Nell’estate del 1976, l’assemblea dell’Associazione dei Cittadini Americano-Giapponesi votò per il proseguimento della campagna a favore del risarcimento. Un comitato dell’organizzazione incontrò a Washington i membri del Congresso di origine giapponese di origine hawaiana e californiana. Si decise di richiedere la nomina di una commissione presidenziale di inchiesta che verificasse se erano stati commessi abusi nell’applicazione dell’EO 9066 e, in caso affermativo, indicasse i rimedi più appropriati. Ciò divise ulteriormente la comunità poiché molti attivisti si stavano già impegnando per ottenere dal Congresso un provvedimento legislativo che garantisse un risarcimento economico. I legislatori di origine giapponese, ed il

<sup>38</sup> Lettera di Richard Kleindienst, Viceprocuratore Generale, a James Eastland, Presidente del Comitato Giudiziario (2 Dic. 1969), in R. Daniels, *The Decision to Relocate the Japanese Americans*, Lippin Cott, Philadelphia 1975, pp. 131-132.

<sup>39</sup> 18 U.S.C. § 4001 (2000).

<sup>40</sup> R. Longaker, *Emergency Detention: The Generation Gap, 1950-1971*, in “Western Political Quarterly” vol. 27, 3, 1974, p. 405.

<sup>41</sup> Proclama 4417, 41 Fed. Reg. 7741 (20 Feb. 1976).

<sup>42</sup> Per un resoconto più comprensibile, vedi in generale M. T. Maki et al., *Achieving the Impossible Dream: How Japanese Americans Obtained Redress*, University of Illinois Press, Urbana 1999 che fornisce dettagli sul dibattito interno che riguardava le istanze di risarcimento.

senatore Daniel K. Inouye con maggior convinzione, erano sicuri che l'unica strada per ottenere qualcosa fosse quella della commissione<sup>43</sup>.

Verso la fine degli anni Ottanta, al termine del suo mandato alla Casa Bianca, Jimmy Carter nominò per legge la Commissione presidenziale sul trasferimento forzato la carcerazione di civili in tempo di guerra (CWRIC). Il suo rapporto del 1982, *Personal Justice Denied*, definì le modalità del risarcimento; il Congresso alla fine lo approvò ed il Presidente Ronald Reagan lo sottoscrisse alla fine del 1988. Solo coloro che erano ancora in vita al momento dell'approvazione della legge - o i loro discendenti - avrebbero dovuto ricevere un'indennità di 20.000 dollari esenti da tasse ed una lettera di scuse firmata dal presidente. All'epoca non fu previsto alcuno stanziamento di bilancio e i pagamenti ebbero inizio solo dopo due anni, i primi destinati ai sopravvissuti più anziani. Il processo continuò fino al 1999, più di dieci dalla legge per il risarcimento. In questi anni più di 1,6 miliardi di dollari furono pagati agli 82.210 sopravvissuti o ai loro discendenti<sup>44</sup>. Nel corso dell'accurata indagine del CWRIC, uno dei ricercatori, Aiko Herzig-Yoshinaga rinvenne alcuni documenti che resero possibile ciò che sembrava irrealizzabile: la riapertura del caso *Korematsu* ed altri casi di cittadini giapponesi-americani archiviati ormai da lungo tempo. L'avvocato e studioso di scienze politiche Peter Irons si avvalse di alcuni documenti raccolti da Herzig-Yoshinaga e li integrò con ulteriore documentazione nella sua importante opera: *Justice at War*. Lo studio di Irons dimostrava che nonostante il Ministero della Giustizia fosse a conoscenza che gli elementi cruciali avanzati dal Ministero della Guerra a giustificazione dell'evacuazione dei cittadini di origine giapponese erano stati semplicemente inventati. I suoi legali, fra cui il Vice Procuratore Generale Charles Fahey, avevano presentato conclusioni che travisavano i fatti al cospetto della Corte<sup>45</sup>. Irons ha riferito che quando presentò alcune delle sue prove in un'udienza del CWRIC, uno dei commissari, il giudice William Marutani, chiese se mai i processi potessero essere riaperti da un'ordinanza di *coram nobis*. *Coram nobis* - "l'errore davanti a noi" - è uno strumento cui si fa ricorso raramente e che deriva dal sistema giuridico inglese (English Common Law)<sup>46</sup>. Irons perseguì questa via sostenuto da un gruppo di illustri legali americano-asiatici, l'"Asian Law Caucus". Tutti lavorarono pro bono, cioè "gratuitamente".

---

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>44</sup> *Redress for War Internees Ended*, "New York Times", 15 Feb. 1999, p. A15.

<sup>45</sup> Vedi Irons, *supra* nota 2; vedi anche R. Daniels, *Book Review* in "American History Review", 89, June 1984, vol. 3, pp. 871-872, che documenta la presa di coscienza da parte della Giustizia del significato della guerra relativamente alla storia della carcerazione americano-giapponese.

<sup>46</sup> P. Irons, *Introduction*, in *Justice Delayed: The record of the Japanese American Internment Cases 3*, edited by Peter Irons, Wesleyan University Press, Middleton, 1981, pp. 7-9; la Corte Suprema sostenne che il *coram nobis* deve essere utilizzato "solo in determinate circostanze che esigono una tale azione per ottenere giustizia" e per correggere "errori di più fondamentale carattere"; Stati Uniti d' America v. Morgan, 346 U.S. 502, pp. 511-12 (1954). Vedi in generale, E. Frank, *Coram Nobis: Common Law, Federal, Statutory: with forms*, Newkirk, Albany New York 1953, che esplicita in modo esauriente l'uso del decreto. Per una conoscenza approfondita del precedente utilizzo del decreto negli Stati Uniti vedi A. Hiss, *In the Court of Public Opinion*, Knopf, New York, 1977.

L'Asian Law Caucus, un'organizzazione fondata a San Francisco nel 1972 che iniziò la sua attività avvalendosi di volontari, oggi conta di un ampio staff e il suo bilancio annuale si aggira intorno ad un milione di dollari. Il suo contributo alla riapertura del caso Korematsu è forse uno dei suoi maggiori risultati, dal momento che la maggior parte dei processi di cui si occupa normalmente fa riferimento a tribunali locali ed amministrativi. (Gli altri legali americano-asiatici di Portland e di Seattle si occuparono della riapertura delle udienze di Yasui e di Hirabayashi).

Dopo una vasta ricerca, il team legale, guidato da Dale Minami, inoltrò il 19 Gennaio del 1983 una petizione per un'ordinanza di *coram nobis* insieme al cancelliere del Tribunale distrettuale della California con sede a San Francisco, lo stesso tribunale da cui Fred Korematsu era stato condannato alla detenzione più di 40 anni prima<sup>47</sup>. Minami ricorda la soddisfazione dei legali quando il cancelliere disse loro che il giudice Marilyn Hall Patel, di tendenze spiccatamente liberali, da poco nominata da Jimmy Carter, era stata designata per il caso. Dopo un considerevole ritardo, il governo si era finalmente attivato per annullare la sentenza iniziale del caso Korematsu, ma non volle ammettere gli errori del precedente governo. Dopo una lunga e complessa disamina della documentazione giudiziaria, il 10 novembre 1983 il giudice Patel annunciò la sua decisione. Dichiarò che l'azione del governo era stata inappropriata, accettò la petizione e rovesciò la sentenza originaria del caso Korematsu. Essa inoltre espresse il seguente monito:

Il caso Korematsu rimane impresso nella nostra storia politica e legale. Come precedente legale è oramai ricordato per la sua applicazione molto limitata. Come precedente storico ci dimostra che in tempo di guerra o di dichiarata necessità militare, le nostre istituzioni devono vigilare costantemente per garantire la salvaguardia delle garanzie costituzionali. Rappresenta una sorta di ammonimento affinché l'autorità del governo, in un momento di necessità, non sia utilizzata per proteggere le stesse azioni governative da un'indagine puntuale e dalla verifica delle responsabilità. Rappresenta un monito affinché in tempo di conflitti internazionali, le nostre istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie siano preparate ad esercitare la loro autorità per proteggere tutti i cittadini dalle piccole paure e dai pregiudizi che facilmente possono sorgere<sup>48</sup>.

I casi di Gordon Hirabayashi e di Minoru Yasui furono riesaminati con risultati differenti dai tribunali distrettuali di Seattle e Portland<sup>49</sup>. Il team legale *coram nobis* sperava che almeno uno dei casi avrebbe raggiunto la Corte Suprema, la quale poi avrebbe avuto la possibilità di esprimere un giudizio e forse formalmente revocare o invalidare le sentenze emesse durante la guerra. Per evitare un tale esito, il Ministero della Giustizia dell'amministrazione Reagan rifiutò di ricorrere in

---

<sup>47</sup> I procuratori del verbale, oltre a Minami and Irons erano: Dennis W. Hayashi, Donald K. Tamaki, Michael J. Wong, Robert K. Rusky, Karen N. Kai, Russell Matsumoto, and Lorraine K. Bannai. Altri procuratori che diedero un enorme contributo al successo dell'impresa furono Eric Yamamoto, Leigh Ann Miyasato, Edward Chen, and Marjie Barrows. Questa come altre informazioni arriva dai documenti, inclusi i briefing, che sono state forniti dalla Minami e da un certo numero di conversazioni con lui.

<sup>48</sup> Dalla trascrizione riportata in Irons, *supra* nota 2, at 243; *vedi anche* Korematsu v. United States, 584 F. Supp 1406, 1420 (N.D. Cal. 1984).

<sup>49</sup> Confronta Hirabayashi v. Stati Uniti d' America, 828 F.2d 591 (9esimo Cir. 1987), con Yasui v. Stato Uniti d' America, 772 F.2d 1496 (9th Cir. 1985).

appello contro l'annullamento delle sentenze Korematsu e Hirabayashi e la morte di Minoru Yasui, nel novembre del 1986, rese dubbio il suo caso.

Nonostante questa delusione, i legali avevano ottenuto un ottimo risultato. Sotto tutti gli aspetti era la prima volta in cui una condanna penale approvata dalla Corte Suprema veniva rovesciata. I processi rappresentarono una sorta di rivendicazione, non solo per i loro clienti ma anche per i cittadini americani di origine giapponese. Inoltre, la decisione della corte e la sua risonanza furono certamente fattori importanti per l'approvazione finale di un tangibile risarcimento grazie al Decreto sulle Libertà Civili del 1988.

### 5. Ripercussioni e conseguenze.

Gli eventi storici di grande portata, come le esperienze dei cittadini americani di origine giapponese durante la Seconda guerra mondiale, hanno ripercussioni che continuano a farsi sentire per decenni. Lo stesso accade anche per l'atroce evento terroristico che abbiamo imparato a chiamare "11 settembre", che ha distrutto le torri del World Trade Center di New York, ha gravemente danneggiato il Pentagono di Washington ed ucciso circa 4000 persone.

Le analogie storiche sono sempre insidiose, specialmente quando uno degli elementi di paragone è un evento contemporaneo. La storia "contemporanea" è, dopo tutto, una contraddizione in termini. Si possono tuttavia evidenziare alcune differenze ed alcune analogie. "Il pregiudizio razzista, l'isteria di guerra ed il fallimento della leadership politica" furono fattori decisivi sia nel 1942 che nel 2001. Le libertà civili furono violate nei "War Relocation Centres" così come lo sono oggi a Guantanamo. Ma nel 2001, diversamente da quanto accadde nel 1942, le autorità governative espressero ripetutamente il monito che non si presumesse la colpevolezza di alcuno sulla base dell'appartenenza etnica o religiosa. Le azioni successive del governo e quelle private sembrano aver spesso ignorato questi propositi. I responsabili degli uffici immigrazione applicarono differenti criteri nel caso di formali violazioni di legge, perseguendo i trasgressori nel caso si trattasse di stranieri del "Medio Oriente" o ignorando il reato nel caso di stranieri di altre nazionalità<sup>50</sup>. Gli ispettori aeroportuali, nel momento in cui sottoponevano i passeggeri alle perquisizioni, si soffermavano sull'aspetto fisico piuttosto che sulle prove o sullo status legale<sup>51</sup>.

Per di più, le compagnie aeree, sulla base di indicazioni ricevute dal governo, forzavano gli individui all'apparenza "nemici", sia cittadini che stranieri, ad abbandonare i voli per i quali possedevano i biglietti, ottenendo talvolta un encomio. "Quando ho saputo che alcuni passeggeri del volo di qualche settimana fa si rifiutarono di imbarcarsi se a qualche persona dall'aspetto mediorientale fosse stato consentito di imbarcarsi, mi sentii sollevata" confessò Peggy Noonan, che in passato scriveva i discorsi per Reagan e che attualmente ricopre la carica di condirettrice del "Wall Street Journal". "Penso che sarà necessaria un bel po' di pazienza da parte di molta gente innocente [...]E per la verità, non penso che sia

<sup>50</sup> R. Daniels, *Prisoners without Trial : Japanese Americans in World War II*, Hill and Wang, New York 2004, p. 119.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

chiedere molto”<sup>52</sup>. Più inquietante ancora di questo blaterare il fatto che il responsabile dell’aviazione, il Ministro dei Trasporti Norman Mineta - da bambino lui stesso vittima della carcerazione - e che spesso ricorda quando era andato in un “Relocation Centre” nella sua uniforme da scout - non abbia mai criticato pubblicamente una discriminazione tanto sfacciata.

Una differenza singolare sta nel fatto che mentre praticamente nessuna personalità pubblica si era dichiarata contraria alle violazioni di massa dei diritti dei cittadini nel 1942, dopo l’11 settembre numerose siano state le critiche pubbliche per una violazione dei diritti significativamente molto più lieve perpetrata dal governo. Inoltre, l’analogia con l’esperienza dei giapponesi-americani è stata sollevata così spesso da sembrare evidente che una maggiore consapevolezza della sua enorme ingiustizia rifletta un’accresciuta sensibilità sia all’interno del governo che in generale.

Paragonate con ciò che è stato fatto ai cittadini americani di origine giapponese durante la Seconda guerra mondiale, la politica governativa dopo l’11 settembre non sembra, a prima vista, presentare molte analogie. Inoltre, parecchi commentatori hanno obiettato che il solo menzionare tali azioni in relazione alle violazioni di massa delle libertà civili da parte dell’amministrazione Roosevelt è inappropriato.

Questa è una conclusione evasiva - come quella che ha permesso agli americani di porgere le proprie scuse per azioni compiute in passato contro un gruppo un tempo percepito come estraneo - per agire poi allo stesso modo nei confronti di un altro gruppo. Ancora una volta gli studiosi (se non il governo) hanno notato che la nazione ha violato lo spirito della Costituzione. Molto spesso sono state commesse nuove violazioni contro un gruppo diverso in circostanze diverse.

Gli ottimisti ci assicurano che una carcerazione di massa di cittadini americani in campi di concentramento non si verificherà più e sottolineano la relativa mitezza della reazione del governo dopo l’11 settembre come prova di questa affermazione. Ma la riflessione sul nostro passato suggerisce che non dovremmo essere tanto fiduciosi. Non fu soltanto il disastro di Pearl Harbor, ma le successive vittorie militari giapponesi a provocare l’Ordine Esecutivo 9066 settantaquattro giorni più tardi. Non dovremmo quindi domandarci: “Se gli attacchi terroristici sul suolo americano fossero proseguiti dopo l’11 settembre, la reazione governativa avrebbe continuato ad essere altrettanto moderata?” E se questi attacchi si fossero ripetuti, non ci sarebbe stato qualcuno nell’establishment della sicurezza nazionale che avrebbe sostenuto che la moderazione, dopo l’11 settembre, aveva contribuito al ripetersi degli attacchi?

### **Postfazione.**

Questo saggio è stato originariamente scritto in occasione di un convegno tenutosi a Los Angeles presso il Museo Nazionale giapponese-americano nel 2004 per commemorare il sessantesimo anniversario delle decisioni prese sui casi

---

<sup>52</sup> P.Noonan, *Profiles Encouraged*, “Wall Street Journal Online”, 19 Ott. 2001, in <http://www.opinionjournal.com/journalists/pnoonan/?id=95001349>.

Korematsu e Endo. Da allora, poiché le libertà civili in America sono state sempre più erose, ho pensato che i casi giudiziari che coinvolsero i cittadini di origine giapponese potessero essere compresi anche in un altro schema interpretativo.

Senza respingere in alcun modo la tradizionale analisi avanzata dagli studi e assunta nel rapporto del 1983 della Commissione presidenziale sulla deportazione e la carcerazione dei civili in tempo di guerra<sup>53</sup>, ovvero che la carcerazione era stata il risultato “del pregiudizio razzista, dell’isteria di guerra e del fallimento della guida politica”, mi sembra sia appropriato considerare entrambi i casi e gli eventi che essi determinarono anche come parte della crescita di quello che può essere chiamato “lo stato di sicurezza nazionale” che è esistito almeno a partire dalla legislazione emanata nel 1917 e nel 1918, ovvero da quando gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale.

Per alcuni storici e per altri studiosi è stato possibile trasformare la tradizionale interpretazione dell’esperienza dei giapponesi-americani in un’altra forma di trionfalismo americano attraverso la tesi che la lunga catena di conquiste in tema di diritti civili a partire dall’abrogazione dei decreti che sancivano la discriminazione dei cinesi (*Chinese Exclusion Acts*) del 1943 e di quelli sui diritti di voto (*Voting Rights Acts*) del 1964-1965 e culminata con l’approvazione della legislazione sui risarcimenti nel 1988, ha rappresentato un’adeguata ammissione di colpa per ciò che ora quasi tutti ammettono siano state le più gravi macchie nella storia degli Stati Uniti. Questi tentativi, naturalmente, sono semplicemente un aspetto di una letteratura basata sull’autocompiacimento di cui la maggior parte degli americani si vanta.

Nessuno dovrebbe negare o sminuire i grandi passi avanti che Gli Stati Uniti hanno fatto verso una società indifferente al colore della pelle, tuttavia, benché l’inferiorità legale delle persone di colore sia stata abbattuta, numerose garanzie delle tradizionali libertà civili per tutti gli americani sono state gravemente e stabilmente intaccate nel nome della sicurezza nazionale. I tribunali federali sono stati inclini ad accogliere argomentazioni basate sulla “sicurezza nazionale” - e talvolta ne sono stati ardenti sostenitori - e sul richiamo al “segreto di Stato” avanzato dai procuratori del governo, caso dopo caso nel tentativo di calpestare le pretese protezioni della Costituzione americana. Le crescenti richieste degli avvocati federali di estendere l’autorità presidenziale hanno indebolito gravemente la tradizionale separazione tra il potere esecutivo, legislativo e giudiziario a partire dal 1917.

Nel 1953 lo studioso di scienze sociali Harry Elmer Barnes (1889-1968), inorridito dalla partecipazione degli Stati Uniti al massacro della Seconda guerra mondiale, ha coniato l’espressione “guerra perpetua per la pace perpetua”<sup>54</sup>. Se è possibile affermare - e io ne sono convinto - che un tale giudizio è eccessivo in

---

<sup>53</sup> United States. Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, *Personal Justice Denied*, Washington, D.C., G.P.O., 1983.

<sup>54</sup> Harry Elmer Barnes et al., eds. *Perpetual War for Perpetual Peace; a Critical Examination of the Foreign Policy of Franklin Delano Roosevelt and its Aftermath*, Caxton Printers, Caldwell, Idaho, 1953. L’espressione “guerra perpetua” fu utilizzata per la prima volta in un pamphlet che attaccava la politica del presidente Madison.

riferimento alla presidenza di Franklin Delano Roosevelt, certamente esso è pienamente appropriato se riferito ai pretesti avanzati da George W. Bush nei suoi tentativi di condurre una “guerra al terrorismo”, come egli insiste nel chiamarla.

---

# L'eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani

---

di

*Lauso Zagato*

**Abstract:** This work considers the opt-outs foreseen by the main standards in the international protection of human rights, with particular attention to articles n.15 of the European Convention on Human Rights, n.4 of the International Covenant on Civil and Political Rights and n.27 of the American Convention on Human Rights. The structural analogy of these documents allows considering their similarities and differences. The essay analyses then the practice of the law-enforcement bodies which are responsible for monitoring the application by the States Parties of the laws herein contained, with particular attention to the theory of the margin of discretion of European Court of Human Rights and the debate it has aroused. Furthermore, analyse it the recent developments in the international scene which unfortunately lead us to think that the opt-out would not be able to carry out its task. The disquieting signs are, on the contrary, reinforced by what happened during the decolonization, with particular regard to the UK, already a contracting party to the European Convention on Human Rights at the moment of using its maximum repressive violence.

## 1. Piano del lavoro.

Il problema delle eccezioni per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani verrà affrontato concentrando l'attenzione sulle Convenzioni generali, a carattere sia universale<sup>1</sup> che regionale<sup>2</sup>; saranno escluse dunque dalla

---

<sup>1</sup> Con tale espressione ci si riferisce in particolare ai due Patti adottati a N.Y. il 16 dicembre 1966: Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrato in vigore a livello internazionale il 23 marzo 1976, per l'Italia il 15 dicembre 1978 (legge contenente autorizzazione alla ratifica n. 88 del 25 ottobre 1977, in Gazz.Uff. n. 333 s.o. del 7 dicembre 1977) e Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, entrato in vigore a livello internazionale il 3 gennaio 1976, per l'Italia il 15 febbraio 1978 (legge contenente autorizzazione alla ratifica n. 88 del ottobre 1977, cit.). Di entrambi sono Parte 193 Stati. Per prime informazioni: S. Joseph, J. E. Schultz, M. Castan, (a cura di), *The International Covenant on Civil and Political Rights*, 2 ed., Oxford, 2005, pp. 823-836; L. Pineschi, *Il patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici*, in Idem (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 78-112.

<sup>2</sup> Vengono in rilievo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Roma il 4 novembre 1950, entrato in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1953, per l'Italia il 26 ottobre 1955 (legge contenente autorizzazione alla ratifica n. 848 del 4 agosto 1955 (in Gazzetta Ufficiale, b. 221 del 4 settembre 1955) e la *American Convention on Human Rights* entrata in vigore il 18 luglio 1978 (O.A.S. Treaty Series No. 36), entrata in vigore il 18 luglio 1978. Il testo della CEDU, di cui al momento sono parte 46 Stati, è consultabile *on-line* al sito [www.coe.int](http://www.coe.int), cui senz'altro si rinvia, quando non diversamente specificato, per tutti gli atti del

trattazione le Convenzioni tematiche, salvo lo sviluppo dell'analisi ne imponga il richiamo. Piuttosto, si dovranno prendere in esame i principali strumenti di diritto umanitario, alla luce del rapporto di complementarietà/conflittualità tra questo ed il diritto internazionale dei diritti umani, rapporto particolarmente evidente nella materia in esame.

In prima approssimazione, definiamo le disposizioni su cui si concentrerà l'attenzione come misure di salvaguardia diverse non solamente dalle clausole di salvaguardia economica presenti negli accordi del commercio internazionale<sup>3</sup> ma, in quanto eccezioni generali, diverse anche dalle quelle clausole di deroga che, nei diversi testi convenzionali, pongono dei limiti allo specifico ambito di applicazione di determinate disposizioni<sup>4</sup>, oppure limiti *ratione personarum*. A quest'ultimo gruppo appartiene, nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la clausola (art. 16) secondo la quale nessuna norma convenzionale può venire interpretata nel senso di vietare agli Stati contraenti limitazioni nell'attività politica degli stranieri.

Le eccezioni generali oggetto del nostro interesse sono presenti anche in altri testi convenzionali, a significare l'insopprimibile pulsione dello Stato ad agire libero di vincoli quando, in situazioni di forza maggiore e/o di estremo pericolo, ne siano in giuoco la sicurezza o addirittura l'esistenza. Ciò che caratterizza gli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani è allora non tanto la presenza di eccezioni generali, quanto il fatto che gli Stati Parte accettino di limitare e di procedimentalizzare – nei modi che ora si vedranno – la facoltà di ricorso

---

Consiglio d'Europa (COE). Per prime informazioni: S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova 2001, pp. 425-442, (Comm. Bartole/Conforti/Raimondi); M. Pedrazzi, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo sistema di controllo*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela*, cit., pp. 281-313; P. Tavernier, *Article 15*, in L. Pettiti-L.E. Decaux-P.H. Imbert (a cura di), *La Convention européenne des droits de l'homme*, Economica, Paris 1999, pp. 489-503, (Comm. Pettiti); C. Zanghì, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 112-213. La Convenzione americana, di cui attualmente sono parte 24 Stati (ma non SU e Canada), è consultabile al sito [www.oas.org](http://www.oas.org). Per prime informazioni: G. Citroni, *Dalla Convenzione di Bogotà al sistema della Convenzione americana sui diritti umani*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela*, cit., pp. 607-615 e C. Zanghì, *La protezione*, cit., pp. 257-294. Sulla Convenzione africana vedi oltre, nota 7.

<sup>3</sup> Si richiama qui la suddivisione operata, con riguardo agli accordi commerciali, da E. Bestagno, *Le clausole di salvaguardia economica nel diritto internazionale*, Milano, 1998; tale autore invita (pp. 149 e seg.) a riservare il termine clausole di salvaguardia alle misure di salvaguardia economica, mentre altre misure di salvaguardia riguarderebbero "disposizioni standard affini alle clausole di salvaguardia, che sono volte essenzialmente a chiarire in quali limiti gli impegni convenzionali possono interferire in materie tradizionalmente rientranti nella sovranità statale".

<sup>4</sup> Vedi, per quanto in specifico riguarda la CEDU, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà di espressione), 11 (libertà di riunione e di associazione). Mentre il par. 1 di ciascun articolo enuncia il diritto, il successivo par. 2 precisa i limiti entro i quali lo Stato può porre restrizioni o comunque ingerirsi nel loro esercizio. Per il Patto sui diritti civili e politici, vedi art. 21 (libertà di riunione), 22 (libertà di associazione), 12 (libertà di movimento nel territorio di uno Stato). Sull'argomento G. Cataldi, *Le deroghe ai diritti umani in stato di emergenza*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela*, cit., pp. 752-772 e R. Higgins, *Derogations under Human Rights Treaties*, in BYIL, 1976-77, pp. 281-320.

unilaterale a detta clausola<sup>5</sup>. Emblematica in tal senso è la riserva formulata dalla Francia al momento della ratifica della CEDU, riserva secondo cui l'art. 15 CEDU veniva interpretato da quella Parte contraente come avente contenuto corrispondente all'articolo 16 della Costituzione<sup>6</sup> che definisce i poteri del Presidente in materia di dichiarazione dello stato d'assedio e, rispettivamente, dello "stato d'urgenza"<sup>7</sup>; la Repubblica francese, in altre parole, dichiarava di non essere disposta ad accettare alcuni dei limiti che la disposizione in esame pone alla libertà dello Stato-apparato di prendere le misure giudicate idonee in situazioni di emergenza.

Il fatto poi che alcuni tra gli strumenti di protezione internazionale dei diritti umani a carattere generale – in particolare il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione africana sui diritti dell'uomo<sup>8</sup> - non contengano clausole

<sup>5</sup> Ciò non avviene invece, per restare al confronto con gli strumenti di regolamentazione del commercio internazionale, con gli artt. XXI GATT (eccezioni concernenti la sicurezza), XIVbis GATS (eccezioni in materia di sicurezza) e 73 TRIPS (eccezioni riguardanti la sicurezza). Ciascuna delle disposizioni in esame prevede che "nulla di quanto contenuto nel presente accordo può essere interpretato nel senso di" impedire ad uno Stato di prendere le misure che lo stesso ritenga necessarie per garantire la propria sicurezza. Sulla presenza in particolare di un sistema articolato di eccezioni generali nell'accordo TRIPS, sia pure in forma *déguisé*, vedi L. Zagato, *Nuovo ruolo di alcune clausole di salvaguardia dopo l'11 settembre*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, vol. III, Editoriale Scientifica, Napoli 2004, pp. 2323-2340 (in particolare pagine finali).

<sup>6</sup> Secondo l'art. 16 della Costituzione del 1958 il presidente della Repubblica francese può prendere le misure necessarie "lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu".

<sup>7</sup> Sul punto si diffonde – anche in relazione alla riserva a sua volta presentata dalla Turchia al momento della ratifica, e (vagamente) ispirata alla riserva francese – P. Tavernier, *Article 15*, cit., pp. 493-495. La Francia ha ratificato la CEDU il 3 maggio 1974; la riserva in esame riguarda il solo par. 1 dell'art. 15, alla luce dell'art. 16 della Costituzione del 1958 e, *inter alia*, dell'art. 1 della legge 55-385 del 3 aprile 1955 sulla dichiarazione dello stato d'urgenza. Ciò che in particolare preme alla Francia è affermare che il potere del Presidente di prendere "les mesures exigées par les circonstances" nelle circostanze di cui all'art. 16 della Costituzione (*supra*, nota precedente) non è limitato dall'inciso del par. 1 art. 15 CEDU secondo cui il ricorso alla clausola di eccezione può avvenire solo "nella stretta misura in cui la situazione lo esiga". Contenuto non dissimile ha la riserva presentata al momento della ratifica (22 gennaio 1996) da Andorra: l'art. 15 CEDU viene interpretato dal Principato come avente contenuto corrispondente a quello dell'art. 42 della sua Costituzione (che consente deroghe su scala più ampia). Vedi anche la Dichiarazione interpretativa della Spagna al momento della ratifica.

<sup>8</sup> L'Organizzazione per l'Unità africana (istituita nel 1963 ad Addis Abeba, e trasformata nel 2001 in Unione Africana, con Atto costitutivo firmato a Lomè, in Togo, e secondo le modalità stabilite dal Vertice dei Capi di Stato di Lusaka dell'11 luglio 2001) ha adottato la Carta africana sui diritti umani e dei popoli il 27 giugno 1981 a Nairobi in Kenia. La Carta, nota come "carta di Banjul" - dalla capitale del Gambia in cui il testo fu redatto, prima dell'approvazione - è entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Ne sono Parte 53 Stati africani su 54; manca il Marocco, uscito dall'OUA nel 1983 (a causa dell'ammissione del Saharawi), che non ha in seguito ratificato alcuno strumento dell'OUA (e poi della UA). Si veda, anche per i documenti successivi, il sito [www.africa-union.org](http://www.africa-union.org). Sul sistema africano di protezione dei diritti dell'uomo: M.C. Maffei, *I meccanismi di controllo nel sistema africano di tutela dei diritti umani*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela*, cit., pp. 675-695; M. Scarpati, *Origini e sviluppo del sistema africano*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela*, cit., p. 663-674; U. Umozurike, *The African Charter on Human and Peoples' Rights*, in *AJIL*, 1983, pp. 902-912.

di emergenza<sup>9</sup>, si spiega senza far ricorso a costruzioni forzate. Non è infatti ipotizzabile che gli Stati legatisi con tali strumenti intendessero rinunciare una volta per tutte ad ogni possibilità di utilizzo della clausola di eccezione; deve invece convenire che essi non intendessero “régler conventionnellement une telle faculté de dérogation mais qu’ils se sont réservés le droit d’invoquer celles que pourrait éventuellement prévoir le droit international général”<sup>10</sup>.

## 2. Contenuto e condizioni di applicabilità della clausola di eccezione.

Le disposizioni al centro dell’indagine sono in particolare quelle di cui agli artt. 4 del Patto sui diritti civili e politici (*Patto*), 15 CEDU, 27 della Convenzione americana dei diritti umani. Le disposizioni in esame hanno una struttura identica: il par. 1 definisce il contenuto e condizioni di applicabilità dell’eccezione, il par. 2 i divieti, il par. 3 le procedure per avvalersi dell’eccezione. Si farà peraltro prevalentemente riferimento all’art. 15 della CEDU, alla luce del particolare contributo all’elaborazione della disposizione fornito dagli organi di controllo di questa Convenzione.

In tutti e tre gli strumenti il par. 1 della disposizione è dedicato a contenuto e condizioni di applicabilità. Mentre peraltro il contenuto dell’eccezione è lasciato alla libera determinazione degli Stati, le condizioni di applicabilità sono espresse in apertura delle disposizioni: nel caso della CEDU si tratta “di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. La formulazione non è chiarissima: il requisito della minaccia alla vita della nazione deve comunque intendersi richiesto anche per il caso di guerra, nel senso che lo stato di guerra non rende automatico il verificarsi della minaccia. Quanto al ricorso al termine “guerra”, con questa non si intende solo un conflitto tra Stati formalmente preceduto da una Dichiarazione, ma ogni conflitto militare a carattere internazionale, dichiarato o meno, o addirittura negato da una delle Parti. Secondo la prevalente dottrina le situazioni di conflitto armato non a carattere internazionale (di guerra civile, per capirci) rientrerebbero invece nella nozione di “altro pericolo pubblico” che minaccia la vita della nazione. Ad avviso di chi scrive, quantomeno in relazione alle situazioni di guerra civile effettivamente esplosa su tutto o parte del territorio nazionale, la dottrina prevalente non è del tutto convincente<sup>11</sup>, nel senso che in ogni caso di conflitto armato si tratta. Piuttosto, sono le situazioni di minaccia per gli Stati prodotte dalla globalizzazione del conflitto asimmetrico in

---

<sup>9</sup> Sull’argomento vedi in particolare F., Ouguergouz, *L’absence de clause de dérogation dans certain Traités relatifs aux droits de l’homme: les réponses du droit international général*, in RGDIP, 1993, pp. 289-335.

<sup>10</sup> F. Ouguergouz, *op. cit.*, p. 292. Piuttosto, meriterebbe un approfondimento l’osservazione di R. Higgins, *op. cit.*, p. 286, secondo cui la presenza della clausola in esame solo in alcuni strumenti formalmente vincolanti sarebbe indice dell’essere “such a clause only be deemed necessary where there are strong implementation provisions”. La dottrina citata conferma il diverso “peso specifico” dei due Patti del ’66, ed è stata di conseguenza oggetto di vibranti critiche in dottrina, critiche sulle quali non è possibile in questa sede soffermare l’attenzione.

<sup>11</sup> Soprattutto, essa appare datata alla luce della costante giurisprudenza del Tribunale internazionale per i crimini nella ex-Yugoslavia, che ha dichiarato applicarsi a tutte le fasi di quel conflitto l’intero corpo del diritto umanitario già vigente nella SFRY.

corso – il drammatico fenomeno cui ci si riferisce non sempre a proposito come terrorismo internazionale<sup>12</sup> - a rientrare nella nozione di “altro” pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione. Il pericolo va poi inteso in senso restrittivo: deve trattarsi cioè di un pericolo attuale, o quantomeno imminente, concreto, e tale da minacciare la popolazione nel suo insieme. Ne consegue che la deroga di cui all’art. 15 non può avere carattere preventivo, essere cioè adottata al fine esclusivo o prevalente di scongiurare l’aggravarsi della situazione; nel caso il pericolo riguardi solo una parte del territorio, la deroga deve inoltre avere effetto limitato a tale area. L’origine della situazione di “altro pericolo pubblico” può invece essere la più diversa: può quindi trattarsi, oltre che di conflitto armato, di cataclisma o altre calamità naturale. Non vi è invece accordo in dottrina sul se una grave crisi economica possa per sé giustificare il ricorso alla norma.

Il Patto, dal canto suo, pone come condizione di applicabilità dell’eccezione l’esistenza di un “pericolo pubblico eccezionale”; tale pericolo deve inoltre venire “proclamato con atto ufficiale”. In termini ancora diversi è formulata la condizione di applicabilità nel par. 1 dell’art. 27 della Convenzione americana. Questa indica “time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or security of a State Party”; tale formulazione, non prevedendo il carattere eccezionale del pericolo, sembra lasciare spazio per una applicazione ad ampio raggio da parte degli Stati interessati.

### 3. Ulteriori limiti di applicabilità.

Gli strumenti in esame contengono poi ulteriori limiti alla deroga, parte di natura generale indicati nello stesso par. 1 degli articoli in esame, ed altri assoluti e specifici, elencati allora al par. 2.

Cominciando dai limiti stabiliti dal par. 1, deve trattarsi di misure prese “nella stretta misura in cui la situazione lo esiga” e che non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. Il primo dei limiti indicati costituisce applicazione al caso specifico del principio di proporzionalità; non solo cioè le misure adottate dagli Stati devono rispondere ad una necessità assoluta, nel senso che risulti impossibile affrontare la crisi in altro modo, ma spetta ai governi fornire la prova della proporzionalità tra dette misure e la gravità della situazione affrontata. Va da sé, allora, che le misure in esame debbono essere provvisorie, e non iterate di continuo alla scadenza: proprio una loro ripetizione o durata eccessiva ne prova infatti l’inefficacia, e quindi il carattere non necessario. Il principio comporta anche un obbligo per i governi di controllare e monitorare costantemente l’impiego e l’efficacia delle misure in vigore. Sul carattere provvisorio di tali misure va in particolare posto l’accento: sta infatti precisamente qui la più radicale alterità tra le eccezioni disciplinate dalle Convenzioni e le *national security measures* che caratterizzano, in Europa e altrove, il dopo 11 settembre<sup>13</sup>.

Quanto al secondo limite generale, esso attribuisce alla norma convenzionale carattere di standard minimo rispetto a disposizioni contenute in altri strumenti di

---

<sup>12</sup> Vedi oltre, parr. 10-11.

<sup>13</sup> Vedi oltre, par. 10.

diritto internazionale pattizio, come pure al diritto internazionale generale. Si tratta prima di tutto degli obblighi stabiliti dagli altri strumenti generali di diritto internazionale dei diritti umani, ma anche da alcuni importanti strumenti settoriali, quale in particolare la Convenzione sui diritti dell'infanzia<sup>14</sup>, allo stato non ratificata dai soli SU e Somalia. Vengono poi in rilievo gli obblighi posti dagli strumenti di diritto umanitario, su cui ci si soffermerà più avanti. Di norma gli organi deputati al controllo non si sono espressi sull'esistenza delle condizioni di ricorso alla deroga in base al diritto internazionale consuetudinario.

Gli artt. 4 par. 1 del Patto e 27 par. 1 della Convenzione americana impongono poi l'ulteriore limite che le misure non comportino una discriminazione "fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale". La differenza con la CEDU è sul punto stridente; per rendersene conto è sufficiente soffermarsi sulla centralità del principio di non discriminazione nel sistema dei diritti umani governato dal Patto. Questo dedica invero alla non discriminazione svariati articoli: 2, 3, 14 par. 1, 23 par. 4, 24 par. 1, 25, 26, oltre agli artt. 1 (autodeterminazione) e 27 (diritti delle minoranze). Orbene, piuttosto che porre al par. 2 alcune di tali disposizioni (o tutte) tra quelle per cui vige il divieto di eccezione<sup>15</sup>, il Patto preferisce inserire l'obbligo di non discriminazione al par. 1 del par. 4, tra i limiti generali all'applicazione dell'eccezione. E' quanto consente di cogliere nel carattere non discriminatorio un parametro generale di liceità delle misure che uno Stato intenda prendere *ex art. 4 del Patto*<sup>16</sup>.

Peraltro, la forza della previsione è attutita, nel Patto, dal fatto che le misure in questione non si debbono fondare "unicamente" sui profili di seguito elencati. Ne consegue che gli Stati possono prendere misure eccezionali lecite che abbiano come effetto secondario quello di colpire prevalentemente i diritti di una parte della popolazione. I profili presi in esame dall'art. 4 par. 1 riprendono d'altro canto pressoché alla lettera la lista delle discriminazioni vietate di cui all'art. 2 par. 1<sup>17</sup>. Mancano peraltro dalla lista le discriminazioni fondate sulle idee politiche, sulle origini nazionali, sulla condizione economica e la nascita; se ne deve dedurre che – non rientrando l'art. 2 tra le previsioni oggetto del divieto posto dal successivo art. 4 par. 2<sup>18</sup> – sono implicitamente considerate lecite, in presenza delle altre

<sup>14</sup> Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa a N.Y. il 20 novembre 1989, entrata in vigore a livello internazionale il 2 settembre 1990 e per l'Italia il 5 ottobre 1991 (legge contenente autorizzazione alla ratifica n. 176 del 27 maggio 1991, in Gazz.Uff. s.o. n. 135 dell'11 giugno 1991. Allo stato tale Convenzione non è stata ratificata dai soli SU e Somalia.

<sup>15</sup> Oltre, par. successivo.

<sup>16</sup> Analogamente, nella Convenzione americana, specifici richiami alla non-discriminazione sono presenti negli artt.: 1 par. 1, 13 par. 4, 22 par. 8, 27 par. 1. Nessuna di tali previsioni rientra tra i divieti specifici indicati dal par. 2.

<sup>17</sup> "Ciascuno degli Stati parte al presente Patto si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui [...] i diritti riconosciuti dal presente patto senza distinzione [...] fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, *l'opinione politica o qualsiasi altra opinione*, l'origine nazionale o sociale, *la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione*" (corsivo aggiunto). Per la Convenzione americana, identica disposizione si trova all'art. 1 par. 1.

<sup>18</sup> Vedi oltre, par. successivo.

condizioni necessarie, misure eccezionali basate unicamente, in particolare, sulla origine nazionale e sulle opinioni politiche dei destinatari. Si tratta peraltro di situazioni che si verificano di solito automaticamente nel caso di misure eccezionali la cui applicazione sia limitata ad una parte del territorio. Ove si tengano a mente le vicende dell'ultima fase della decolonizzazione, e ancor di più il successivo moltiplicarsi di conflitti tra governo centrale e popolazioni locali in molte aree del terzo mondo<sup>19</sup>, quel carattere di parametro di liceità delle misure eccezionali dianzi felicemente individuato in capo all'obbligo di non-discriminazione di cui all'art. 4 par. 1 del Patto, finisce allora per vedere assai ridotta la propria portata.

Quanto alla Convenzione americana, mentre si ripropongono per questa le osservazioni fatte per il Patto a proposito dell'assenza dei profili di origine nazionale e discriminazione politica tra quelli indicati come parametri di liceità, è tuttavia assente anche quell'ulteriore elemento riduttivo rappresentato, nell'art. 4 del Patto, dall'avverbio *unicamente*. Le misure eccezionali alla stregua dell'art. 27 della Convenzione americana non devono quindi comprendere discriminazioni fondate, anche in via secondaria, su razza, colore, sesso, lingua, religione origine sociale.

#### 4. Diritti inderogabili.

Il par. 2 di ciascuno degli strumenti in esame elenca una serie di diritti inderogabili: si tratta di quei diritti la cui deroga non è consentita, neppure in presenza di pericolo pubblico eccezionale o di altra tra le condizioni poste dal par. 1. Si tratta di diritti che costituiscono il nucleo duro del diritto internazionale dei diritti umani, e in quanto tali "presumibile espressione di principi di *jus cogens*"<sup>20</sup>. La complicazione sta nella non omogeneità tra i vari strumenti nell'individuazione di questi diritti.

L'art. 15 par. 2 CEDU indica solo quattro diritti: diritto alla vita (art. 2), divieto di tortura (art. 3), divieto di riduzione in schiavitù (art. 4 par. 1), principio *nullum crimen sine lege* (art. 7). Per quanto riguarda il diritto alla vita, fanno ovviamente eccezione le morti risultanti da atto bellico, perché in tal caso troveranno applicazione disposizioni di diritto umanitario. Ai diritti indicati dall'art. 15 par. 2 si aggiungono quelli contemplati da due Protocolli allegati successivamente, e precisamente dall'art. 4 del Protocollo n. 7 (principio *ne bis in idem*) e dall'art. 3 del Protocollo 6<sup>21</sup> relativo all'abolizione della pena di morte. L'elenco dei diritti di cui è vietata ogni deroga si conclude qui.

---

<sup>19</sup> Da ultimo sull'argomento, per quanto riguarda in particolare il problema della protezione culturale dei popoli indigeni, vedi L. Zagato, *Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale*, in M. L. Ciminelli (a cura di) *La negoziazione delle appartenenze: mercato globale, valori locali, identità e diritti*, Angeli, Milano 2006, pp. 39-72.

<sup>20</sup> Vedi Comm. Bartole/Conforti/Raimond, p. 437.

<sup>21</sup> Vedi Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983, entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 1985 e per l'Italia il 1° gennaio 1989 (legge di autorizzazione alla ratifica n. 8 del 2 gennaio 1989, in Gazz.Uff. s.o. n. 12 del 16 gennaio 1989) e Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Più lungo è l'elenco dei diritti inderogabili offerto dagli artt. 4 par. 2 del Patto e 27 par. 2 della Convenzione americana. Le disposizioni di cui agli artt. 6 (diritto alla vita), 7 (divieto di tortura), 8 parr. 1 e 2 (divieto di trattenimento in stato di schiavitù o di servitù), 15 (*nullum crimen sine lege*) del Patto corrispondono a quelle degli artt. 2, 3, 4 par. 1, 7 CEDU. Altri articoli stabiliscono invece la inapplicabilità della clausola di eccezione a diritti ulteriori e diversi da quelli di cui all'art. 15 par. 2 CEDU. Tra questi ve ne sono di neppure contemplati dalla CEDU, come il diritto dell'individuo "al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica" (art. 16 Patto e 3 Conv. Americana), il diritto alla nazionalità (art. 20 Conv. Americana); vi sono però anche il divieto di imprigionamento per motivi contrattuali (artt. 11 Patto, 7 par. 7 Conv. americana) e soprattutto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione (artt. 18 Patto, 12-13 Conv. americana). Questi ultimi diritti sono contemplati, nella CEDU, dall'art. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e dall'art. 1 del Protocollo 4<sup>22</sup>: nessuno dei due risulta peraltro tra i diritti inderogabili di cui all'art. 15 par. 2. Neppure il divieto di discriminazione rientra tra i diritti inderogabili, laddove negli altri due strumenti si è visto esso costituisca addirittura un parametro generale di liceità delle misure eccezionali<sup>23</sup>.

La dottrina si è cimentata nel ricavare l'esistenza nella CEDU di disposizioni implicitamente sottratte al principio di deroga, giungendo a concludere in tal senso per quanto riguarda il solo principio di non discriminazione. La conclusione lascia francamente adito a dubbi: non va dimenticato che l'art. 14 CEDU vieta anche le discriminazioni su base politica e di origine nazionale. Ove si considerasse il sottostante diritto implicitamente sottratto alla possibilità di deroga, si arriverebbe a stabilire che il principio di non-discriminazione è maggiormente tutelato a livello regionale europeo che negli strumenti che ne fanno esplicito parametro di liceità della clausola di eccezione. Anche volendo seguire la dottrina prevalente, resta comunque in tutta la sua gravità il fatto che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione non costituisce, nel sistema europeo, un diritto cui sia vietato derogare da parte degli Stati.

Anche in relazione all'art. 4 par. 2 del Patto, l'attività interpretativa del Comitato dei diritti umani<sup>24</sup> ha fornito elementi utili a ricavare la presenza di altre norme non sottoposte a deroga: tra questi in particolare quella relativa a diritti collettivi delle minoranze, diritto dei prigionieri ad essere trattati con umanità, proibizione di prendere ostaggi.

---

adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, entrato in vigore a livello internazionale il 1 novembre 1988 e per l'Italia il 1 febbraio 1992 (legge di autorizzazione alla ratifica n. 98 del 9 aprile 1990, in Gazz. Uff. s.o. n. 100 del 2 maggio 1990).

<sup>22</sup> Protocollo n. 4 alla salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella Convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, entrato in vigore a livello internazionale il 2 maggio 1968 e per l'Italia il 27 maggio 1982 (autorizzazione alla ratifica con DPR n. 217 del 14 aprile 1982, in Gazz. Uff. n. 124 del 7 maggio 1982).

<sup>23</sup> Sia pure con le ambiguità ed i limiti indicati *supra*, par. precedente.

<sup>24</sup> Vedi oltre, par. 7.

## 5. Procedure.

Le disposizioni procedurali sono indicate dal par. 3 di ciascuno degli strumenti in esame.

Cominciando dalla CEDU, questa pone in capo ad ogni Parte contraente che intenda avvalersi del diritto di deroga l'obbligo di comunicare al segretario generale del Consiglio d'Europa le "misure prese ed i motivi che le hanno determinate"; la Parte deve inoltre comunicare la data di revoca e quella da cui il testo Convenzionale riacquista piena applicazione.

La disposizione non pone specifici obblighi di forma, né di tempo; per quanto riguarda la forma, si limita ad esigere che le informazioni siano chiare, e consentano il controllo internazionale sulle misure prese. Al tempo della crisi cipriota la Commissione respinse l'opinione di due commissari (tra i quali l'internazionalista italiano prof. Sperduti), secondo cui l'esistenza di un conflitto armato di cui tutti gli Stati contraenti erano a conoscenza, rendeva inutile la comunicazione; e ciò, si badi, nonostante l'opinione di minoranza fosse condivisa da Turchia, Stato convenuto, e da Cipro, Stato ricorrente. La decisione presa allora dalla Commissione appare corretta, anche perché la tesi contraria porterebbe a concludere che in *ogni* caso di conflitto armato entri automaticamente in vigore la deroga di cui all'art. 15<sup>25</sup>.

Quanto ai tempi della comunicazione, gli organi di controllo hanno giudicato idonea una notifica intervenuta dodici giorni dopo l'adozione delle misure, eccessiva una comunicazione tardiva di quattro mesi<sup>26</sup>. L'art. 15 par. 3 CEDU tace piuttosto sulle conseguenze della mancata comunicazione. Deve ritenersi al riguardo, con la miglior dottrina<sup>27</sup>, che le misure adottate non possano avvalersi della copertura assicurata dalla clausola di eccezione di cui al par. 1, donde la responsabilità dello Stato verso le altre Parti contraenti e verso gli organi della Convenzione per violazione degli obblighi su di lui incombenti alla stregua della Convenzione.

L'art. 4 par. 3 del Patto dal canto suo prescrive agli Stati che intendano avvalersi del diritto di deroga di informare immediatamente gli altri Stati contraenti, tramite il Segretario generale delle NU, "sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga". Deve inoltre comunicare la data di cessazione della misura di emergenza. Identica previsione è presente all'art. 27 par. 3 della Convenzione americana, fatto salvo che in tal caso ad essere immediatamente informato sarà il Segretario generale dell'organizzazione degli Stati americani. Anche in questo caso la disposizione è assai generica, sia riguardo alla forma che al tempo della comunicazione, ed è stata gradualmente riempita di significato dalla giurisprudenza degli organi preposti.

---

<sup>25</sup> Al contrario, la decisione presa dalla Commissione in quella occasione porta a concludere per la non esistenza di ipotesi di applicazione implicita dell'art. 15 CEDU.

<sup>26</sup> Rispettivamente nel caso *Lawless* (oltre, nota 35) e nel c.d. *caso greco* (oltre, nota 36).

<sup>27</sup> Vedi Comm. Bartole/Conforti/Raimondi, cit., p. 439. Sulla giurisprudenza della Corte sul punto vedi il caso *Brannighan e MacBride*, oltre, nota 47.

## 6. Clausola di eccezione e diritto umanitario.

Si è accennato al rapporto tra le disposizioni in esame e gli strumenti di diritto umanitario. Quest'ultimo nasce dalla confluenza tra diritto dei conflitti armati (c.d. "diritto de l'Aja") e diritto umanitario in senso proprio (cd. "diritto di Ginevra"), ed è dunque comprensivo delle norme e dei regolamenti che disciplinano il comportamento che gli eserciti devono tenere durante il conflitto<sup>28</sup> e di quelle relative al trattamento dei non combattenti<sup>29</sup>. Le norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra del '49 sono considerate di natura consuetudinaria, pur se alcuni Stati, in particolare Israele, esprimono ancora adesso dubbi sul fatto che carattere consuetudinario vada riconosciuto alla IV Convenzione nella sua interezza. Per quanto riguarda invece i successivi Protocolli del 1977, le cui disposizioni pongono agli stati vincoli assai più profondi delle Convenzioni del 1949, non può essere riconosciuto loro carattere di codificazione di norme di diritto internazionale generale, malgrado l'alto numero di Paesi che ne sono divenuti Parte: un ristretto ma qualificato numero di Stati, tra cui in particolare Israele, Iran, SU, Turchia, contesta infatti con decisione tale carattere.

La dottrina ha ormai superato le risalenti opinioni che ponevano in alternativa diritto umanitario e diritto internazionale dei diritti umani, nel senso che durante i conflitti doveva trovare applicazione solo lo *jus in bello* (il diritto umanitario cioè) con totale sospensione del diritto internazionale dei diritti umani<sup>30</sup>. Proprio le

---

<sup>28</sup> E' questo il "diritto de l'Aja": si tratta di un insieme di Convenzioni e di regolamenti attinenti al diritto bellico emanati nel corso delle Conferenze svoltesi all'Aja tra il 1899 e il 1907, al cui contenuto il Tribunale di Norimberga ha riconosciuto a suo tempo carattere di norme consuetudinarie. I testi delle Convenzioni dell'Aja sono riprodotti in L. Friedman (a cura di), *The Law of War. A Documentary History*, New York, 1972, vol. I, pp. 204 seg. e in D. Schindler- J. Toman (a cura di), *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions*, III ed., Nihoff, Dordrecht 1988, *passim*. Cfr. altresì M.A.E., *Trattati e Convenzioni*, Roma, 1903, pp. 72 e seg. I testi della IV Convenzione del 1907 e del Regolamento allegato sono riportati in E. Greppi-G. Venturini, *Codice di diritto internazionale umanitario*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 3-11. A queste si deve aggiungere la Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, come modificata e integrata dal secondo Protocollo del 1999, in in E. Greppi-G. Venturini, *op. cit.*, pp. pp. 110 e seg.

<sup>29</sup> Le Quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 hanno rispettivamente ad oggetto: il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna (I), il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare (II), il trattamento dei prigionieri di guerra (III), e la protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV). Vedi UNTS, vol. 75, rispettivamente pp. 31 e seg., 85 e seg., 135 e seg., pp. 287 e seg. Vedi anche *Final Records of the Diplomatic Conference at Geneva 1949*, Geneva, 1951, Voll. I e II. Le Convenzioni sono integrate dai Protocolli addizionali di Ginevra del 1977. Vedi *I Protocollo addizionale* alle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra del 12 agosto 1949, concernente la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e *II Protocollo addizionale*, concernente la protezione delle vittime nei conflitti armati non internazionali, entrambi del 10 giugno 1978, in UNTS, vol. 1125, pp. 2 e seg. e, rispettivamente, 609 e seg., e in RGDIP, 1978, pp. 329 e 388 e seg.

<sup>30</sup> Sul rapporto tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto umanitario: Y. Dinstein, *Human Rights in Armed Conflicts: International Humanitarian Law*, in T. Meron (a cura di), *Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues*, Oxford, 1984, pp. 345 e seg.; E. GREPPI, *Diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e diritti umani: profili di convergenza*, in CI, 1996, pp. 473 seg.; H.J. Heintze, *On the Relationship between Human Right Law Protection and International Humanitarian Law*, in IRRC, 2004, pp. 789-814; F. Lattanzi, *Il confine fra diritto internazionale*

disposizioni degli articoli fin qui esaminati hanno anzi dato un notevole contributo ad identificare esattamente quei diritti umani la cui protezione – quantomeno nel suo nucleo essenziale - deve essere garantita anche durante la situazione di conflitto. Possiamo dare per certo trattarsi, quantomeno, delle eccezioni all'operatività della clausola di salvaguardia individuate dal par. 2 dei diversi strumenti analizzati. A queste si aggiunge l'obbligo di non discriminazione di cui al par. 1 degli artt. 4 del Patto e 27 della Convenzione americana. Gli Stati Parte a tali strumenti sono dunque vincolati alla tutela degli elencati diritti anche nel corso siano coinvolti in conflitti armati.

L'art. 1 par. 4 del I Protocollo del 1977, stabilendo che “the situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations” codifica un principio – quello del diritto all'autodeterminazione dei popoli già sottoposti a dominazione coloniale<sup>31</sup> – la cui natura consuetudinaria deve essere data per certa alla luce sia delle dichiarazioni solenni dell'Assemblea generale delle NU che delle pronunce della Corte internazionale di giustizia<sup>32</sup>. Lo stesso principio è stabilito solennemente nell'art. 1 di entrambi i Patti del 1966. E' ben vero che per quanto si riferisce all'autodeterminazione esterna il principio presenta un prevalente interesse storico, dal momento che richiama il periodo delle guerre di liberazione nazionale nella fase di decolonizzazione. Lo stesso principio rimane peraltro ben vivo e attuale in quanto espressione del diritto all'autodeterminazione interna; tale diritto deve trovare applicazione per quanto riguarda i diritti delle minoranze etnico-religiose e dei popoli indigeni, diritti particolarmente conculcati nel mondo contemporaneo<sup>33</sup>.

---

*umanitario e diritti dell'uomo*, in *Studi in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, cit., vol. III, pp. 1985-2036; L. Picchio Forlati, *The Legal Core of International Economic Sanctions*, in L. Picchio Forlati-L. Sicilianos (a cura di), *Economic Sanctions in International Law*, Hague Academy of International Law, Leiden/Boston, 2004, par. 13-15; R. Provost, *Reciprocity in Human Rights and Humanitarian Law*, in *BYIL*, 1994, pp. 383-454; G. Venturini, *Diritto umanitario e diritti dell'uomo: rispettivi ambiti di intervento e punti di confluenza*, in “*Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*”, 2001, pp. 49-61.

<sup>31</sup> Nel diritto internazionale dei diritti umani, il principio del diritto di autodeterminazione è espresso dall'art. 1 comune ai due Patti del 1966. Vedi oltre, par. 11.

<sup>32</sup> In particolare dei pareri: 21 giugno 1971 sulla Namibia (in *ICJ Reports*, 1971, pp. 31 e seg.) e 16 ottobre 1975 sul Sahara occidentale (in *ICJ Reports*, 1975, pp. 31 e seg.). Più tardi, nella sentenza nell'affare relativo a Timor orientale del 1995, la Corte sarebbe arrivata (par. 29) a definire il principio di autodeterminazione “uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo”.

<sup>33</sup> Con perfetta (quanto desolante) riproposizione della logica del contrappasso, tali diritti vengono oggi negati con particolare intensità nei Paesi africani e asiatici di nuova e vecchia indipendenza. Sull'argomento vedi L. Zagato, *Tutela dell'identità*, cit., *passim*. Sul principio di autodeterminazione interna vedi G. Palmisano, *L'autodeterminazione interna nel sistema dei patti sui diritti dell'uomo*, in *RDI*, 1996, pp. 365-413.

## 7. Controllo sull'applicazione della clausola d'eccezione.

Fin dall'inizio, l'utilizzo da parte degli Stati contraenti dell'art. 15 CEDU è stato al vaglio degli organi giurisdizionali previsti dalla Convenzione<sup>34</sup>. Nel silenzio del testo, tali organi si sono dichiarati competenti ad esercitare il controllo a posteriori delineato dall'art. 15 par. 3. In particolare è opera della Commissione la definizione – fatta propria dalla Corte - della situazione prevista dall'art. 15: “une situation de danger ou de crise exceptionnelle [...] qui constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l'Etat en question”<sup>35</sup>.

Da un lato gli organi di controllo sono stati adamantini nell'avocare a sé il controllo anche di merito dell'esistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'eccezione per motivi di emergenza; dall'altro lato però tali organi, e soprattutto la Corte, hanno poi fatto ampio uso del criterio del *margin di apprezzamento*: in base a tale criterio è lasciato in via prioritaria a ciascuno Stato lo stabilire cosa costituisca pericolo per la vita dello Stato stesso, mentre il controllo da parte della Corte è finalizzato ad evitare che tale libertà si trasformi in mera discrezionalità, consentendo agli Stati contraenti di aggirare gli obblighi posti dalla Convenzione. Per tal via si dovrebbe realizzare il temperamento di due esigenze egualmente primarie: salvaguardare i diritti garantiti dalla CEDU e proteggere lo Stato dai pericoli che ne minano l'esistenza.

All'atto pratico peraltro Commissione e Corte sono state estremamente caute nel contestare i criteri sui quali lo Stato si fondava per sostenere l'esistenza di uno stato di emergenza: ciò è avvenuto compiutamente solo nel corso del c.d. *caso greco*. Questo verteva sull'utilizzo dell'art. 15 fatto, a seguito del colpo di Stato, dal regime dei colonnelli ad Atene; il nuovo governo si era avvalso della clausola per coprire la sospensione delle garanzie costituzionali, sostenendo l'esistenza di uno stato di emergenza. In quel caso la Commissione prese in esame le denunce

---

<sup>34</sup> Ricordiamo che prima dell'entrata in vigore del Protocollo 11 – firmato a Strasburgo l'11 gennaio 1994 ed entrato in vigore, dopo la ratifica di tutti gli Stati parte alla Convenzione, il 1 novembre 1998 – il sistema di controllo sull'applicazione della CEDU era solo parzialmente giurisdizionale, essendo affidato in via principale alla Commissione (organo quasi giurisdizionale) ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo politico. L'intervento della Corte era solo eventuale, e sottoposto inoltre alla preventiva accettazione da parte dello Stato interessato. La Corte poteva essere adita dalla Commissione o da uno Stato parte (lo Stato ricorrente, quello chiamato in causa, o quello di cittadinanza della parte lesa) e solo dall'entrata in vigore del Protocollo 9, avvenuta nel 1994, poteva essere adita a determinate condizioni dagli individui. Con il Protocollo n. 11 “tutte le funzioni di filtro e di decisione sui ricorsi sono state [...] attribuite alla rinnovata Corte europea dei diritti umani, la quale [...] è dotata di giurisdizione obbligatoria nei confronti di tutti gli Stati parti potendo essere direttamente adita tanto dagli Stati quanto dagli individui”. La Commissione è stata soppressa, mentre al Comitato dei ministri restano le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle sentenze della Corte da parte degli Stati contraenti. Vedi M. Pedrazzi *op. cit.*, pp. 291-292.

<sup>35</sup> Commissione, rapporto del 19 novembre 1959 sul caso *Lawless c. Eire*. Già nel suo rapporto sul caso *Grecia c. RU* la Commissione si era dichiarata competente a pronunciarsi sull'esistenza di una situazione di pericolo pubblico (vedi *Yearbook of the European Convention of Human Rights*, vol. II, 1958-59). Il caso *Lawless c. Eire* venne successivamente giudicato dalla Corte (si tratta, anzi, del primo caso giudicato dalla Corte dopo la sua costituzione), che nella sentenza 1 luglio 1961, *Lawless c. Eire* (in *Publications of the European Court of Human Rights*, Series A, n. 3), ribadì la propria competenza a pronunciarsi sull'art. 15 e fece propria la definizione di “situazione di pericolo o di crisi eccezionale” data dalla Commissione.

contro la Grecia di Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, concludendo nel suo rapporto del 5 novembre 1969 che non esistevano motivi di emergenza diversi dalla volontà del nuovo governo di avvalersi di tale proclamazione per abbattere le libertà democratiche. Non vi era quindi alcun motivo eccezionale che giustificasse il venire meno da parte della Grecia agli obblighi internazionalmente assunti in materia di tutela dei diritti<sup>36</sup>.

Contro la teoria del margine di apprezzamento si sono avute prese di posizione dissenzienti<sup>37</sup>, da parte di chi giudica ormai superato il criterio in esame, a fronte della centralità assunta nel diritto internazionale dal tema della protezione dei diritti umani. In ogni caso, l'atteggiamento di acquiescenza della Corte verso gli Stati riguarda le situazioni in cui si debba giudicare dell'esistenza o meno delle condizioni che giustificano lo stato di emergenza; quando invece si verta sull'utilizzabilità dell'art. 15 per giustificare il venir meno da parte dello Stato a determinati obblighi specifici, *in primis* il diritto alla libertà ed alla sicurezza (grazie in particolare al protrarsi indiscriminato della carcerazione preventiva, in violazione dell'art. 5), la giurisprudenza della Corte è stata ben più rigorosa, stabilendo che l'esistenza dello stato di emergenza non implica anche l'esistenza di un margine di apprezzamento in capo allo Stato tale da comportare il trattenimento a tempo indeterminato dei fermati presso l'autorità di polizia<sup>38</sup>.

Venendo al controllo dell'applicazione dell'art. 4 del Patto, l'attività del Comitato dei diritti umani al riguardo è assai ridotta<sup>39</sup>. Rilevano piuttosto i Commenti generali: si tratta di strumenti indirizzati all'insieme degli Stati Parte al Patto "volti a chiarire la natura, la portata e le modalità di applicazione di singole norme del Patto [...] ma anche a fornire indicazioni su questioni che riguardano diverse norme del Patto o l'applicazione del Patto nel suo complesso"<sup>40</sup>; tali strumenti hanno acquisito nel tempo autorevolezza interpretativa. Colpisce, nel confronto con l'atteggiamento della Corte europea, la rigidità del Comitato in

---

<sup>36</sup> Commissione, rapporto 5 novembre 1969, in *Yearbook*, cit., vol. XII, 1969, p. 76. Il rapporto fu quindi sottoposto al Comitato dei Ministri; essendo nel frattempo intervenuta la denuncia dello statuto del Consiglio d'Europa e della CEDU ad opera della dittatura greca, il pronunciamento dell'organo diveniva inutile; il Comitato preferì egualmente esprimersi facendo proprie le conclusioni della Commissione. Vedi *Résolution DH (70) I* del 15 aprile 1970. Sull'argomento T. Burgenthal, *Proceedings against Greece under the European Convention of Human Rights*, in *AJIL*, 1968, pp. 441-450.

<sup>37</sup> Vedi l'opinione dissenziente del giudice Martens nel caso *Brannigan e MacBride c. RU* (oltre, par. successivo), secondo il quale gli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani dovevano portare a ripensare una dottrina formulata (all'epoca) quindici anni prima.

<sup>38</sup> Sentenza 29 novembre 1988, *Brogan e altri c. Regno Unito*, in *Publications of the European Court of Human Right*, Series A, n. 145-B.

<sup>39</sup> Il Comitato dei diritti umani è l'organo competente ad esercitare il controllo internazionale sull'applicazione del Patto. Oltre ad esaminare (art. 40 Patto) i rapporti periodici degli Stati, il Comitato può essere investito (art. 41) del reclamo di uno Stato parte nei confronti di un altro quando entrambi gli Stati coinvolti abbiano prevalentemente accettato la sua competenza (la Dichiarazione relativa a tutt'oggi è stata operata da soli 48 Stati, quindi meno di un terzo degli Stati legati dal Patto). Il Protocollo facoltativo adottato a NY il 16 dicembre 1966 ed in vigore dal 1976, finora ratificato da 103 Stati, prevede infine la possibilità di ricorso al Comitato da parte degli individui, ben s'intende nei confronti di uno Stato che abbia ratificato il Protocollo.

<sup>40</sup> Così PINESCHI L., *Il Patto delle Nazioni Unite*, cit., p. 93.

relazione per un verso al controllo sull'esistenza delle condizioni che giustificano lo stato di emergenza, per l'altro verso all'applicazione delle procedure di cui all'art. 4 par. 3. Cominciando dalle seconde, "in view of the summary character of many of the notifications received in the past, the Committee emphasizes that the notifications by States parties should include full information about the measures taken and clear explanation of the reasons for them"<sup>41</sup>. Secondo il Comitato insomma, la comunicazione deve essere ampia ed esaustiva, in modo da consentire un accurato controllo, oltre che allo stesso organo, agli altri Stati contraenti. Quanto alle condizioni per l'esistenza dello stato di emergenza, il Comitato non segue la teoria del *margin di apprezzamento*; al contrario intende sottoporre a rigoroso controllo le motivazioni addotte dagli Stati per giustificare il ricorso all'art. 4, alla luce della propensione di molti Stati ad abusare dei loro poteri durante lo stato di emergenza<sup>42</sup>.

#### **8. (Segue). In particolare: la giurisprudenza della Corte EDU e del Comitato dei diritti dell'uomo.**

Gli Stati parte alla CEDU che si sono avvalsi della clausola di eccezione sono Francia, Grecia, Irlanda, RU, Turchia; tutti, meno la Francia<sup>43</sup> sono stati almeno una volta chiamati a dare ragione del loro comportamento davanti alla Commissione o alla Corte. Il primo caso portato all'attenzione della Corte europea subito dopo la sua costituzione riguardava proprio l'applicazione dell'art. 15 da parte dell'Irlanda; in tale occasione la Corte riconobbe che le deroghe agli obblighi posti dall'art. 5 CEDU erano compatibili con l'applicazione dell'art. 15 invocata dallo Stato irlandese<sup>44</sup>.

Pertanto, un sommario riepilogo consente di controllare come i casi portati all'attenzione degli organi di controllo riguardino nella quasi totalità RU e Turchia<sup>45</sup>. Per quanto riguarda il RU, i casi comportanti applicazione dell'art. 15 riguardano misure d'emergenza prese nel territorio dell'Irlanda del Nord: spiccano

<sup>41</sup> *General Comment* n. 29, par. 17. Ulteriori notificazioni vanno poi fatte in caso lo Stato prenda ulteriori misure, ad esempio prolungando lo stato di emergenza. Alla luce della scadente qualità delle Comunicazioni finora inviate dagli Stati – alcune lunghe poche righe – ben si comprende il rilievo del Comm. Joseph/Schultz/Castan (p. 834) secondo cui "very few, if any, notices of derogation submitted under the ICCPR so far would satisfy the article 4(3) requirements identified by the HRC".

<sup>42</sup> Vedi Human Rights Committee, *General Comment 29, States of Emergency (article 4)*, U.N. Doc. CCPR/C/21/Reved1/Add.11 (2001), par. 4 seg.

<sup>43</sup> Lo stato di emergenza venne dichiarato in Nuova Caledonia il 12 gennaio 1985 e fu applicato fino al 30 giugno dello stesso anno. Il governo francese informò il Consiglio d'Europa con note rispettivamente del 7 febbraio e del 2 settembre 1985 (*Yearbook of the European Convention of Human Rights*, vol. XXVIII, 1985, pp. 13-14). Vedi oltre, par. 11.

<sup>44</sup> *Lawless c. Eire (supra, nota 33)*.

<sup>45</sup> Quest'ultimo Paese, soprattutto, si è avvalso della clausola 71 volte (!) tra il 1961 e il 1992: più di due volte all'anno di media. Dati completi sulle comunicazioni ex art. 15 par. 3 si hanno per il periodo 1957-1979: Grecia 3, Irlanda 4, RU 31 e Turchia 32 (vedi E. Kitz, *Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtskonvention*, Berlino, 1982, pp. 95-99). Come si vede, per lungo tempo l'utilizzo dell'eccezione da parte del RU ha tallonato da presso quella fattane dalla Turchia.

i casi *Eire c. RU*<sup>46</sup> e *Brannigan e Mac Bride c. RU*<sup>47</sup>. L'importanza del primo sta nell'essersi trattato dell'unico caso in cui la Corte sia stata chiamata a decidere sulla liceità dell'applicazione dell'art. 15 sulla base di un ricorso interstatale. La Corte stabilì che il ricorso alla clausola di eccezione da parte del RU giustificava le misure di deroga all'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), ma non le misure lesive di quel divieto di tortura di cui all'art. 3, divieto che si è visto avere carattere assoluto.

Quanto al caso *Brannigan e MacBride*, questo si innesta direttamente sulla pronuncia *Brogan*<sup>48</sup>. In tale occasione la Corte era tornata a pronunciarsi su misure repressive prese dal RU in Irlanda del Nord in deroga all'art. 5 par. 3 (carcerazione preventiva), giudicando incompatibile con la disposizione il lasciare alla libera determinazione dello Stato ogni decisione circa la durata della carcerazione preventiva. Il RU, chiamato a por fine alla violazione della CEDU modificando la propria legislazione interna, scelse invece di mantenere in vigore le disposizioni in discorso, avvalendosi della copertura fornita dall'art. 15. Donde il ricorso di *Brannigan e Mac Bride*, cittadini nordirlandesi detenuti nelle carceri speciali inglesi, e la contestata pronuncia dei giudici (peraltro anticipata da una sofferta decisione a maggioranza della Commissione) che avallava il comportamento del RU, giudicando rientrare nel margine di apprezzamento dello Stato la scelta delle misure più adatte per fronteggiare l'emergenza, anche in violazione dell'art. 5 par. 3. La "copertura" dell'art. 15, ammoniva la Corte, valeva peraltro per il solo prosieguo, non per quanti avessero subito la violazione del diritto garantito dall'art. 5 par. 3 prima che il RU facesse al Segretariato generale del Consiglio d'Europa la comunicazione dovuta ex art. 15 par. 3.

Di grande aiuto al consolidarsi della giurisprudenza di Strasburgo sono stati i molti ricorsi nei confronti della Turchia. Nel 1985, sulla base di un ricorso presentato da cinque Stati che contestavano la continua serie di comunicazioni di deroga ex art. 15 fatte da quello Stato, la Commissione convenne (nel frattempo si era raggiunta una composizione amichevole) che il continuo ricorso a misure ex art. 15 snaturavano la stessa partecipazione di uno Stato al sistema CEDU<sup>49</sup>. Nell'importante caso *Sakik c. Turchia* (26 novembre 1997) la Corte ha stabilito all'unanimità che non valeva per il ricorrente, arrestato ad Ankara, la deroga ex art. 15 comunicata per le sole province orientali (curde) dalla Turchia; di conseguenza i diritti umani del sig. Sakik erano stati violati senza possibilità di invocare l'art. 15<sup>50</sup>.

Tutti i casi di applicazione dell'art. 15 sottoposti all'attenzione della Corte negli ultimi anni riguardano la Turchia: a testimonianza certo, dell'assenza di

---

<sup>46</sup> Sentenza 18 gennaio 1978, *Eire c. RU*, in *Publications of the European Court of Human Right*, Series A, n. 25.

<sup>47</sup> Sentenza 26 maggio 1993, *Brannigan e Mac Bride c. RU*, in *Publications of the European Court of Human Right*, Series A, n. 258-B.

<sup>48</sup> *Supra*, nota 38.

<sup>49</sup> Commissione, Rapporto 7 dicembre 1985, *Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia e Paesi bassi c. Turchia*, DR 44, pp. 31 e seg.

<sup>50</sup> Sentenza 26 novembre 1997, in *Racc.* 1997-VII, p. 2609.

soluzioni per la crisi che investe la parte orientale di quello Stato. Si vedrà peraltro come l'assenza di ricorso a tale disposizione da parte degli Stati membri della UE, presenti anche un risvolto diverso e più inquietante<sup>51</sup>. Quanto ai recenti casi turchi, per lo più questi ripropongono il tentativo da parte di quello Stato di giustificare con misure di emergenza proclamate in una zona specifica del paese (quella orientale) comportamenti lesivi dei diritti umani da parte di organi statuali avvenuti al di fuori di tale zona<sup>52</sup>. Nei casi *Elci*<sup>53</sup> (si tratta del caso ben noto dell'arresto e persecuzione per terrorismo degli avvocati turchi che difendono i prigionieri del KKK) e *Nuray Sen*<sup>54</sup> la Corte, pur mantenendo per fermo che la decisione circa l'esistenza o meno delle condizioni per avvalersi della deroga *ex art. 15* spetta solo alla Turchia, ritiene tuttavia che il protrarsi per molti giorni (nel caso di Nuray Sen per 11 giorni) della detenzione presso la polizia prima di essere presentati al giudice costituisca una violazione dell'art. 5 par. 3 della CEDU "not strictly required by the crisis relied on by the Government" (sentenza *Nuray Sen*, punto 28).

Anche più ristretta è la casistica del Comitato dei diritti umani. Si è visto come il Comitato non abbia riproposto, nei suoi Commenti, la teoria del margine di apprezzamento, affermando al contrario la propria intenzione di controllare attentamente che il ricorso alla deroga *ex art. 4* non comporti abusi da parte degli Stati. Tra le constatazioni, rilevano alcuni casi relativi alla legislazione di emergenza adottata dall'Uruguay e da altri Stati del sudamerica negli anni '70-'80. In particolare nella constatazione a conclusione del caso *Landinelli Silva c. Uruguay*<sup>55</sup>, il Comitato, convenendo che il diritto di dichiarare lo Stato di emergenza appartiene alla sovranità dello Stato, conclude tuttavia che il mero richiamare l'esistenza di circostanze eccezionali – l'Uruguay si era limitato a sostenere che l'esistenza di una situazione di emergenza era un fatto "of universal knowledge" – non consente agli Stati di venir meno agli obblighi che si sono assunti ratificando la Convenzione, obblighi tra i quali rientra quello di conformarsi puntualmente alla procedura di cui all'art. 4 par. 3 per potersi avvalere della clausola di eccezione contenuta dall'art. 4 par. 1.

## 9. Il Protocollo sull'asilo allegato al Trattato di Amsterdam.

Negli strumenti analizzati il controllo sulla liceità del comportamento degli Stati da parte degli organi preposti dai diversi strumenti può aver luogo solo a posteriori; ciò lascia agli Stati un ampio margine alla discrezionalità, discrezionalità più evidente nel caso della CEDU, alla luce della giurisprudenza fondata sul margine di apprezzamento. Ci si potrebbe allora chiedere perché non sempre gli Stati parte

---

<sup>51</sup> Vedi oltre, par. 10.

<sup>52</sup> Vedi da ultimo le sentenze: 2 novembre 2004 *Yaman c. Turchia* e 21 febbraio 2006, *Bilen c. Turchia*.

<sup>53</sup> Vedi sentenza 13 novembre 2003, *Elci e altri c. Turchia*.

<sup>54</sup> Vedi sentenza 9 giugno 2003, *Nuray Sen c. Turchia*.

<sup>55</sup> Comitato dei diritti umani constatazioni dell'8 aprile 1981 nel caso *Landinelli Silva c. Uruguay*, comunicazione n. 34/78. Cfr. anche Comitato dei diritti umani, constatazioni del 24 marzo 1985 nel caso *Salgar de Montejo c. Colombia*, comunicazione n. 64/79.

alle Convenzioni comunicano l'adozione di misure d'urgenza, avvalendosi della clausola di eccezione.

Il quesito naturalmente è di scuola. Esistono molti motivi che possono portare a ciò, in particolare la volontà dello Stato di negare la stessa esistenza di una situazione di emergenza<sup>56</sup>. D'altro canto, anche in questo caso il controllo a posteriori esercitato dalla Corte europea si è dimostrato assai comprensivo, come indicato dalla pronuncia *Brannighan e MacBride*.

In ogni caso la situazione è mutata, alla luce del Protocollo (n. 29) relativo alla concessione reciproca dell'asilo tra gli Stati membri della UE, allegato al trattato di Amsterdam. Detto Protocollo prevede infatti (art. unico) che gli SM "dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo". E' ben vero che una delle eccezioni previste è appunto quella di uno Stato membro che si avvalga delle disposizioni di cui all'art. 15 CEDU per l'adozione di misure in deroga<sup>57</sup>; resta che la previsione per un verso comporta implicitamente una presunzione di rispetto integrale dei diritti umani in ogni occasione da parte di ciascun SM<sup>58</sup>, per l'altro verso, proprio perché ogni Stato membro della UE è autorizzato a considerare non sicuro un Paese che si avvalga della clausola di cui all'art. 15, "a quest'ultima viene [...] attribuito un valore negativo, ed una presunzione di antidemocraticità viene creata nei confronti dello Stato che se ne avvalga"<sup>59</sup>. E' quanto dire che l'evoluzione del diritto della UE pone ostacoli all'applicazione dell'art. 15 CEDU, con il rischio conseguente di tendenziale vanificazione della disciplina del ricorso all'eccezione per motivi di emergenza ivi prevista.

---

<sup>56</sup> E' questo il caso delle misure speciali prese dal governo italiano all'inizio degli anni '80, misure in relazione alle quali parte della dottrina consigliava di seguire le procedure di cui all'art. 15 par. 3 CEDU. Lo Stato italiano ha peraltro preferito affrontare il rischio di ricorsi per violazione dell'art. 5 piuttosto che avvalersi dell'eccezione per motivi di emergenza.

<sup>57</sup> Gli altri casi riguardano l'uno l'ipotesi di avviamento della procedura di cui all'art. 7 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il Consiglio dell'UE, su proposta di un terzo degli SM, del Parlamento Europeo o della Commissione, e deliberando con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, e previo parere conforme del PE, "può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'art. 6 par. 1 TUE". In tal caso il Consiglio può rivolgere raccomandazioni a tale Stato, e può anche incaricare personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione nello SM in questione. L'altro caso è quello in cui il Consiglio, alla stregua dello stesso articolo, abbia constatato una violazione grave e persistente dei principi di cui all'art. 6 par. 1 TUE ("l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri") da parte dello SM.

<sup>58</sup> Parlano a questo proposito di un "autosatisfecit" non verificato, ed in contrasto ineludibile con gli obblighi posti dalla Convenzione di Ginevra, F. Crepeau-J.Y. Carler, *Intégration régionale et politique migratoire. Le 'modèle' européen entre coopération et communitarisation*, in JDI, 2004, pp. 990-992; vedi anche L. Zagato, *Le competenze della UE in materia di asilo dopo i Trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzione per l'Europa*, in L. Zagato (a cura di), *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, Padova, 2006, pp. 151-152.

<sup>59</sup> Comm. Bartole/Conforti/Raimondi, cit., p. 441.

### **10. Il dopo 11 settembre: attacco al cuore al sistema di valori garantito dalle Convenzioni?**

E' il momento di trarre le conclusioni. L'utilizzo della deroga per motivi eccezionali si è dimostrato strumento estremamente specializzato: l'art. 15 CEDU è stato invocato quasi esclusivamente da due Stati in relazione a due categorie ben circoscritte di situazioni: RU (in Irlanda del Nord) e Turchia (in relazione alle province orientali)<sup>60</sup>. Il ricorso all'art. 4 del Patto è stato raro, e sostanzialmente confinato alla crisi politica dei Paesi dell'america meridionale negli anni '70 e '80.

Una prima spiegazione va trovata nella struttura e funzione originaria delle disposizioni. Queste sono state pensate per consentire di fronteggiare eventi eccezionali da parte di Paesi in cui il rispetto delle libertà fondamentali è per il resto la norma. Funzionano meno quando vengono applicati da Stati che si trovano costantemente in una situazione di emergenza, ma che per motivi diversi – soprattutto di natura politica – sono intenzionati a darsi patina di “normalità democratica”: è questo il caso della Turchia come di alcuni regimi sudamericani degli anni '70, che intendevano mantenere una distinzione tra sé e altri regimi della stessa area (Cile, Argentina) che violavano solo più scopertamente – con maggiore coerenza, se così si può dire - gli obblighi internazionali in materia di protezione dei diritti umani.

Vi è anche un secondo, più inquietante ordine di spiegazioni allo scorso ricorso alla clausola. Molti Paesi, anche diversi dalle dittature sudamericane qui richiamate, spesso si guardano dall'avvalersi della disposizione, contando sulla riluttanza degli altri Stati ad agire nei loro confronti per calcoli politici, oltre che sulle difficoltà di funzionamento del sistema di controllo. Quest'ultimo fenomeno si è aggravato in Europa nel corso del decennio scorso, per un duplice motivo. Da un lato sono diventati parte alla CEDU molti nuovi Paesi i cui apparati governativi-amministrativi non erano in precedenza mai stati limitati, nella loro azione, da considerazioni di rispetto dei diritti umani: esempio macroscopico è la Federazione russa, che si è ben guardata dal sottoporre alla disciplina dell'art. 15 le misure in deroga alla Convenzione che la propria draconiana legislazione antiterrorista comporta, contando sulla complicità politica degli altri Stati legati dalla Convenzione (calcolo fino ad oggi rivelatosi esatto, peraltro). Dall'altra parte vengono in rilievo le pericolose conseguenze della reciproca “patente di democraticità” che gli Stati membri della UE si sono dati ad Amsterdam, patente che si applica anche ai Paesi di nuovo ingresso (e a quanti faranno loro seguito).

Da ultimo, la reazione di svariati Paesi occidentali agli attentati dell'11 settembre modifica ulteriormente il quadro; tralasciando in questa sede impossibili velleità di approfondimento, una rapida panoramica delle misure di emergenza prese dai principali Stati europei consente di renderci conto di come ci si trovi in presenza di nuovi schemi normativi costruiti per durare, e per essere applicati

---

<sup>60</sup> Ciò, ben s'intende, prescindendo dal risalente utilizzo della disposizione in esame nel corso della decolonizzazione, argomento su cui ci si soffermerà a conclusione del presente lavoro. Vedi oltre, par. 11.

prima, dopo ed a prescindere dal manifestarsi concreto dell'emergenza<sup>61</sup>. Le normative emergenziali del dopo 11 settembre sono inoltre fondate sulla discriminazione: si applicano infatti, per definizione, solo a certe categorie di stranieri. Il succedersi di nuove ondate di attentati in Europa radicalizza inevitabilmente alcuni governi nella nuova direzione di marcia<sup>62</sup>. Ne consegue una tensione interna ineludibile tra dette normative e le misure di eccezione contemplate dagli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, fondate come queste sono sul carattere temporaneità. Forse per la prima volta il sistema di valori tutelato dalle Convenzioni, e di cui la clausola di eccezione è articolazione essenziale, viene attaccato in profondità. Non è impossibile allora che alcuni Paesi decidano di por fine alla disarmonia legislativa *a contrariis*, intervenendo cioè sulle normative che hanno dato applicazione alla Convenzione nei rispettivi ordinamenti nazionali. Con quali sviluppi, è tutto da vedere.

### **11. La clausola di eccezione nel periodo della decolonizzazione ovvero... ritorno al futuro.**

Un cenno finale merita l'utilizzo della clausola d'eccezione nei conflitti che hanno concluso l'epoca coloniale. Va intanto ricordato che l'obbligo di concedere l'autodeterminazione (esterna)<sup>63</sup> compare nei due Patti del 1966 (art. 1 comune), strumenti quindi successivi, per le principali Potenze europee, alla fine di tali conflitti; lo stesso accade, riguardo agli strumenti di diritto umanitario, in relazione all'art. 1 par. 4 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del '77.

Piuttosto, in virtù di quanto disposto dall'art. 3 comune<sup>64</sup> alle quattro Convenzioni di Ginevra, gli obblighi contenuti in particolare nella III (trattamento dei prigionieri) e nella IV (protezione della popolazione civile) Convenzione si applicano parzialmente anche nel corso dei conflitti non aventi carattere internazionale. La materia richiede un approfondimento non possibile in questa sede: sembra comunque confermato che, nel corso delle lotte di liberazione in

---

<sup>61</sup> Per un primo quadro d'insieme vedi P. De Sena, *Esigenza di sicurezza nazionale e tutela dell'uomo nella recente prassi internazionale*, in N. Boschiero (a cura di), *Ordine internazionale e valori etici*, Editoriale Scientifica, Napoli 2004, pp. 195-268.

<sup>62</sup> Solo il Regno Unito, a seguito dell'emanazione dell'*Anti-terrorism Crime and Security Act 2001*, si è avvalso del procedimento di cui all'art. 15 par. 3 CEDU, comunicando al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il 18 dicembre 2001, l'intenzione di derogare all'art. 5 CEDU. Tali misure sono poi state modificate, dopo un ampio dibattito ed a seguito della posizione presa dalla Camera dei Lords. Conseguentemente, il 16 marzo 2005, il rappresentante permanente britannico presso il Consiglio d'Europa comunicava che, essendo state soppresse le norme sulla carcerazione preventiva contenute nell'*Act*, il RU rinunciava ad avvalersi della deroga. Tutto ciò peraltro precedeva gli attentati dell'estate 2005.

<sup>63</sup> Vedi *supra*, par. 6.

<sup>64</sup> Nel caso di conflitto armato "a carattere non internazionale" scoppiato nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti, questa è tenuta a garantire "almeno" un trattamento umano alla popolazione civile, compresi i membri di forze armate che abbiano depresso le armi o siano comunque posti fuori combattimento (ferite, malattie, etc.). Sono vietate violenze contro la vita e l'integrità fisica, tortura e trattamenti degradanti, presa di ostaggi, nonché le condanne non comminate da tribunali regolarmente costituiti che offrano "le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili".

Algeria e in Kenia le potenze coloniali coinvolte, Francia e rispettivamente Regno Unito, abbiano ritenuto applicabile l'art. 3<sup>65</sup>.

Tra i principali strumenti internazionali di tutela dei diritti umani solo la CEDU era in vigore durante la fase più drammatica della decolonizzazione nel dopoguerra. Spagna e Portogallo hanno peraltro ratificato la CEDU solo alla fine degli anni '70; la stessa Francia lo ha fatto nel '74, quando gli orrori delle guerre d'Algeria e d'Indocina erano alle spalle. I soli Regno Unito (dal 1951) e Paesi Bassi (peraltro dal '54, quando il Paese era comunque in uscita dal colonialismo) erano legati negli anni '50 e '60 dagli obblighi posti da tale testo.

E' dunque il Regno Unito l'unico Stato parte alla CEDU ad avere fatto ampiamente ricorso alla clausola di eccezione<sup>66</sup> in riferimento alle situazioni di crisi nelle colonie<sup>67</sup>. Orbene: non uno di tali casi è stato portato all'attenzione degli organi di controllo della CEDU. E' quanto consente allora di ipotizzare che il manifestarsi del conflitto asimmetrico in quanto tale – al di là delle pur evidenti differenze tra conflitto asimmetrico del dopoguerra e attuale – abbia puntualmente l'effetto di mettere in crisi, oggi come allora, la strumentazione internazionale di tutela dei diritti umani. Dal breve *excursus* nell'ormai remoto passato della decolonizzazione usciamo allora con un ulteriore, drammatico segnale inquietante relativo al futuro a breve termine.

---

<sup>65</sup> Sia gli inglesi in Kenya che i francesi in Algeria - dopo una prima fase di repressione incondizionata del fenomeno insurrezionale e di trattamento dei prigionieri improntato a mera brutalità (in particolare i combattenti algerini fino al '58-'59 venivano comunque passati per le armi dopo la cattura) - attribuirono uno status di prigionieri di guerra *sui generis* ai combattenti dei movimenti di liberazione. Per quanto riguarda in particolare il conflitto in Kenia, vedi C. Elkins, *Britain's Gulag. The Brutal End of Empire in Kenya*, J. Cape, London, pp. 94 e seg.

<sup>66</sup> Ad eccezione della Francia nel 1985 riguardo alla Nuova Caledonia: vedi *supra*, nota 43.

<sup>67</sup> Si tratta nella quasi totalità di deroghe agli obblighi in materia di arresto e detenzione rispetto alle situazioni in: Malesia, Cipro (con deportazione alle Seychelles), Singapore, Rhodesia del Nord, Guiana, nel biennio 1955-57; ancora a Cipro e nel Nyasaland, nel 1958-59; Aden, Singapore e Kenia nel 1960; Nyasaland e Zanzibar nel 1961; Rhodesia del Nord nel 1962. Vedi *Yearbook of the European Convention of Human Rights*, voll. I (pp. 47-51), II (pp. 78-82 e 84-86), III (pp. 68, 74-80 e 82-90), IV (pp. 38-40 e 44-46), V (pp. 8-9). Ancora negli anni successivi il Regno Unito ricorrerà sporadicamente, per lo stesso motivo, all'art. 15 in relazione alle situazioni ad Aden, nella Guiana, nelle isole Mauritius: vedi in particolare *Yearbook*, cit., voll. VIII, pp. 11-16 e IX, p. 16.

---

## Justitia in the shadow of Australia's immigration detention centres

---

di

*Barbara Rogalla*

Abstract: La legge e la politica vanno di pari passo. Dopo tutto, la legge sostiene le politiche pubbliche, i politici sono eletti sulla base dei loro programmi e molti di loro sono giuristi. Inoltre, i politici scrivono le leggi che stabiliscono ciò che è giusto o sbagliato e i giudici interpretano queste leggi nelle aule dei tribunali. Ma cosa accade quando i politici prendono il sopravvento e piegano la legge ai propri obiettivi? Le politiche sull'immigrazione in Australia hanno creato una situazione tale per cui i bambini subiscono violenze e abusi a causa delle politiche governative e sette giudici di grado elevato hanno dichiarato che la legge non è in grado di proteggere questi bambini. Nessuno ha parlato di perseguire i colpevoli. La polizia non ha fatto indagini. Sulla base della teoria di Jürgen Habermas, questo saggio mette in luce come l'ossessione del governo Howard di chiudere i confini agli "uninvited refugees" abbia ispirato un sistema di leggi volto a far prevalere i diritti dello stato sui diritti dei bambini. Attraverso un processo che conserva l'apparenza della razionalità giuridica, l'applicazione della legge sull'immigrazione ha distrutto i principi giuridici che la maggior parte delle società considerano inalienabili. L'autrice inoltre sostiene che la razionalità giuridica è diventata razionalismo giuridico, il regno dell'ideologia politica senza restrizioni che opera con la parvenza della razionalità giuridica.

The statue of the Roman goddess Justitia, blindfolded, with the scales of justice in her left hand and a sword in the right, demands obedience to the rules and procedures of the law. Justitia's blindfold symbolises a disregard for wealth and status, as she weighs evidence and facts according to law. Ready to strike with her sword, she has the power to end disputes by delivering definitive justice. Justitia demands obedience to social norms, either by co-operation or by force. Her ability to exercise these powers have long been directed and regulated by governments, as they wrote the very law that provided Justitia with the raw material against which she balanced the facts and pronounced judgement. For some refugees who arrived in Australia since 1999, the Howard government steered Justitia's sword until a vast chasm separated Australian refugee policy from previously accepted principles of national and international norms. In this new divide, child legislation would still exist but no longer be applied to protect refugee children inside immigration detention centres. At the beginning of the third millennium, Justitia heralded a new interpretation of individual rights and the duties of governments to uphold these rights.

This article explores the relationship between legal rationality and legal rationalism, with regard to refugee policy in Australia. But first, two definitions are in order. In this article, *legal rationality* is defined as the system of law, with its rules and procedures that operate within a framework of societal institutions. *Legal*

*rationalism*, on the other hand, is counterfeit legal rationality. It is the ideologically driven application of these legal rules and procedures for the purpose of achieving goals that are located outside of legal rationality. This article argues, by drawing on the *colonisation thesis* of Jürgen Habermas, that legal rationality has become colonised by legal rationalism.

Who are refugees, and what are some of the policies that place them into a framework of national and international rights? As a consequence of the massive population displacement in Europe during and after the Second World War, nation states formalised their willingness to protect people from persecution in their homeland, when they signed the Refugee Convention<sup>1</sup>. Australia signed this agreement in 1954, and also its updated version, the Optional Protocol<sup>2</sup>. In practice, there was considerable variation of how states chose to apply the Refugee Convention within their jurisdictions<sup>3</sup>, because this instrument was not legally enforceable but depended on the good will of state signatories<sup>4</sup>.

In 1999, the United Nations assisted approximately seventeen million people world wide, who were “refugees and returnees”<sup>5</sup>. By comparison, a number of ten thousand<sup>6</sup> seemed minute. About ten thousand people arrived in Australia between 1999 and 2003 by boat and without valid travel documents for the purpose of claiming refugee protection under the terms of the Refugee Convention. Since 1989, Australian governments have pursued a policy of mandatory detention until the hearing of the refugee claims became finalised. For some, this meant detention

---

<sup>1</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights, *Convention Relating to the Status of Refugees* [Website, High Commissioner for Refugees] (1951 [cited 27 Jun 2004]); available from [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o\\_c\\_ref.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm).

<sup>2</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights, *Protocol Relating to the Status of Refugees* [Website] (1967 [cited 28 Jun 2004]); available from [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o\\_p\\_ref.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_p_ref.htm).

<sup>3</sup> Ann Vibeke Eggli, *Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law*, ed. Anne F Bayefsky, vol. 6, *Refugees and Human Rights*, Nijhoff Publishers, The Hague 2002, p.84.

<sup>4</sup> Geoffrey Stern, *The Structure of International Society. An Introduction to the Study of International Relations*, St. Martin's Press, London 1995, pp.127-8.

<sup>5</sup> United Nations, *More Information/Humanitarian Affairs. Humanitarian Action*. [Website, United Nations] (22 Apr 2004 Unknown [cited 9 Jun 2006]); available from <http://www.un.org/ha/moreha.htm>.

<sup>6</sup> Figures compiled from three sources.

(1) Department of Immigration and Multicultural Affairs, *Fact Sheet 70. Border Control*. (Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, Canberra. Public Affairs. Section., 15 September 2003 2003 [cited 23 September 2003 2003]); available from <http://www.dima.gov.au/facts/70border.htm>.

(2) Department of Immigration and Multicultural Affairs, *Fact Sheet 74a. Boat Arrival Details* (12 Sep) [Website, Department of Immigration and Multicultural Affairs] (15 Sep 2003 2003 [cited 24 Sep 2003]); available from [http://www.dima.gov.au/facts/74a\\_boatarrivals.htm](http://www.dima.gov.au/facts/74a_boatarrivals.htm).

(3) Department of Immigration and Multicultural Affairs, *Fact Sheet 75. Processing Unlawful Boat Arrivals*. (13 August 2003 2003 [cited 24 Sep 2003 2003]); available from <http://www.dima.gov.au/facts/75processing.htm>.

for several years. Mandatory detention under the Howard government, which came to power in 1996, did not occur smoothly, as evidence of human rights violation and harsh treatment kept mounting<sup>7</sup>. Another dimension was added in 1999, when the government passed legislation that prevented those who had arrived by boat, and who were subsequently recognised as refugees, from ever bringing their families to Australia. As the result of the scrapping of family reunion, whole families travelled together, and were subsequently detained together. Deprived of opportunities for social and intellectual development, children bore the brunt of the policy of mandatory detention. In 2004, the Human Rights Commissioner released a 925 page report on the effects of detention on children, with the finding that Australia had breached the *Convention on the Rights of the Child*<sup>8</sup>, and had inflicted “inhuman and degrading treatment” on some children who had developed mental health problems”<sup>9</sup> inside detention centres.

Despite these effects on children, this policy was not illegal, but firmly grounded in national Australian legislation. Neither has the Australian government outlawed refugee rights, but has chosen to apply these rights in a particular way. The next section addresses the question of how, under the auspice of legal rationality, Justitia has been relegated an existence in the shadow of Australia’s immigration detention centres.

### Of rights and reason

Legal rationality, with its rules and procedures of the law and its grounding in the institutions of the state, guards against arbitrary use of powers. Within this system, governments have to obey the law, but they also write new legislation that underpins their public policies. Together, the legally rational based system of enforceable laws and court judgements set the standard for normativity in society. Philosopher and critical theorist Jürgen Habermas views rationality as an integral component of public life<sup>10</sup>. According to this argument, rationality is never entirely

<sup>7</sup> Commonwealth Ombudsman, *Final Report to the Department of Immigration and Ethnic Affairs of Investigation of Complaints Concerning Onshore Refugee Processing*, 1997. Human Rights and Equal Employment Opportunity Commission, "Those Who've Come across the Seas. Detention of Unauthorized Arrivals", in *Canberra: Human Rights and Equal Opportunity Commission*, 1998. [http://www.hreoc.gov.au/pdf/human\\_rights/asylum\\_seekers/h5\\_2\\_2.pdf](http://www.hreoc.gov.au/pdf/human_rights/asylum_seekers/h5_2_2.pdf). Philip Flood, *Report of Inquiry into Immigration Detention Procedures*, Commonwealth of Australia, 2001. Commonwealth Ombudsman, *Report of an Own Motion Investigation into the Department of Immigration and Multicultural Affairs' Immigration Detention Centres*, 2001.

<sup>8</sup> High Commissioner for Human Rights, *Convention on the Rights of the Child* (Adopted by United Nations General Assembly, 20 November 1989; Entry into Force September 1990); *Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1989. <http://www.unicef.org/crc/fulltext.htm>

<sup>9</sup> Human Rights and Equal Employment Opportunity Commission, *A Last Resort? National Inquiry into Children in Immigration Detention*, Sydney: Human Rights and Equal Employment Opportunity Commission, 2004, p 849-55.

[http://www.humanrights.gov.au/human\\_rights/children\\_detention\\_report/index.html](http://www.humanrights.gov.au/human_rights/children_detention_report/index.html)

<sup>10</sup> Paul Connerton, ed. by, *Critical Sociology. Adorno, Habermas, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Neumann*, First ed., vol. Middlesex, England, *Penguin Modern Sociology Readings*, Penguin Books, Ltd., New York 1976, p.31.

cognitive, but also manifests itself as a social property. In his *colonisation thesis*<sup>11</sup>, Habermas argues that the rationality of a social system can become so mechanised that it displaces the considerations that underpin normativity<sup>12</sup>. According to the theory, there comes a point where the rationality of a specialised system gains “more and more independence from normative contexts” of society, until this rationality becomes replaced with rationalism<sup>13</sup>. At this point, the rationality of “system imperatives” replaces these normative contexts with the logic of the system<sup>14</sup>. The problem arises, according to Habermas, when system logic overshadows the capacity for citizens to debate and contest what is normative in society, so that the “systemic mechanisms suppress forms of social integration”<sup>15</sup>. The problem here is not rationality, but that rationality takes on an existence for its own sake, devoid of normativity.

The purpose of this simplified summary of Habermas’ colonisation thesis is to illustrate a mechanism whereby the rationality of the laws, procedures and institutionalisation that underpinned refugee policy has become removed from the purpose of claiming protection based on the legal principles of fairness and due process. This illustration encapsulates the essence of legal rationalism, which then manifested itself as a political ideology that sought to exclude refugees under the guise of recourse to legal rationality. Cloaked by the ideology of legal rationalism, the delivery of refugee policy then became a matter of disregarding normative expectations of how refugees ought to be treated, because the policy was firmly grounded in statute law.

This example shows how obedience to the rules won at the expense of normativity, as the courts and the government contested the rules of legally rational treatment of refugee applicants within Australian jurisdiction. Already, there has been an ongoing practice where judges who delivered verdicts that the government disapproved of, at times faced “vilification” and “retaliative legislation”<sup>16</sup>. Eventually, the courts could see the matter from the government’s perspective. In 2003, the courts made a landmark decision that illustrated how the rational application of the law had become instrumental in making child protection legislation inoperative within immigration detention centres. The courts accepted “that the children demonstrated the effects of abuse and neglect”, and “identified the immigration centre environment as prima facie the source of the children’s

---

<sup>11</sup> Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, trans. Thomas McCarthy, 2 vols., vol. 2, Polity Press, Cambridge, UK, 1987.

<sup>12</sup> Habermas, *op. cit.*, actually uses the metaphor of the lifeworld and the system, but this distinction will not be explored in this article.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p.155.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p.196.

<sup>16</sup> Mary Crock and Ben Saul, *Future Seekers, Refugees and the Law in Australia*, Federation Press., Annandale, N. S.W., 2002, p.62.

abuse and neglect”<sup>17</sup>. On this basis, the court ruled that the children should be released from detention. However, the High Court later overturned this decision<sup>18</sup>. The new decision was based on an argument by the government that in areas where migration law operated, migration law prevailed over child protection law. Judge Callinan declared that the Migration Act “was designed to deal with all matters, without exception, relating to unlawful citizens”<sup>19</sup>. The new ruling was that the case did not come under the jurisdiction of the Family Law Court, which had earlier ordered that the children be released.

Whilst the final decision of the High Court turned on considerations of jurisdiction, rather than on considerations of child abuse, the case illustrated how legal rationality had removed itself from its normative imperative to safeguard children. This decision effectively declared that inside detention centres, migration law prevails over matters of child protection. Whilst this decision did not prevent child protection legislation from operating inside detention centres, it conferred to the government discretion over whether this should be the case, and what form it should take.

### **Whose rights?**

A unique brand of legal rationality for the protection of children inside immigration detention centres already operated before the 2003 court judgement. This development came about through the conditions inside detention centres during the preceding three years. As detained children continued to witness riots, hunger strikes, and self harm of adults, the government came under pressure to release women and children. In response to his critics, the Immigration Minister maintained that he was not prepared to split families by releasing the children, unless child experts advised him to do this<sup>20</sup>. This argument was the justification for the detention of children under these conditions.

The child experts were employed by the child protection division of the Department of Human Services in the state of South Australia. An unpublished document, a *Memorandum of Understanding*, was a legal agreement on how they would conduct their duties inside detention centres. This document also gave insight into how the logic of the legal rationality of child protection may become uncoupled from the legislative purpose designed to protect children, and from the normative expectation that children ought to be protected. Effectively, this Memorandum protected the government from adverse political consequences.

---

<sup>17</sup> Richard Chisholm, *Children in Immigration Detention: The Exclusion of the Family Court and Implications for the Future*, paper presented at the 11th Biennial National Family Law Conference, Gold Coast, September 2004.

<sup>18</sup> High Court of Australia, "Re Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Ex Parte Lam [2003] Hca 6, 12 February 2003," High Court of Australia, 2003.

<sup>19</sup> Adiva Sifris and Tania Penovic, *Children in Immigration Detention. The Bhaktiari Family in the High Court and Beyond*, in "Alternative Law Journal", 29, n.5, 2004, p.217.

<sup>20</sup> Tony Jones, *Labor Rethinks Detention Stance*, in *Lateline*, 2002.

Under this agreement, the child experts could practice only in very restricted manner, on invitation and with permission from the Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs; the government department responsible for carrying out refugee policy. It stands to reason that any evidence that child abuse had occurred as the result of conditions inside detention centres would reflect badly on the government. Two years after the *Memorandum of Understanding* had taken effect, the child protection agency declared its untenable position. Above all, its workers were obliged to avoid a clash with migration law and there were restrictions on recommending the release of children, “even if such release were mandatory to the protection of the child”<sup>21</sup>. Not surprisingly, the publication also stated that the “limited choice between inappropriate options” of the *Memorandum of Understanding* may have placed the agency at risk of criticism and litigation<sup>22</sup>.

These risks for the Department of Human Services became a considerable asset for the Howard government. By restricting the possibility of receiving a recommendation to release the children, the government engineered a situation where, regardless of community protests, it could plausibly argue that the child protection experts who practiced inside detention centres did not object to the detention of children. This argument was of political, not legal value. In reality, the government did not need child expert approval to release or detain the children. It had always had two options to release the children, without even altering the policy or the legislation. Firstly, the government could have moved the children elsewhere and then declared the new location “to be a place of detention”, or secondly, to release the children outright by issuing a Bridging Visa<sup>23</sup>. Instead, it continued to deprive child refugee applicants of their liberty and then exploited the situation by implying that child experts tacitly approved of this. To its credit, by the end of 2004, the Howard government had released most refugee applicant children and their families from detention centres.

Since mid-2002, almost no refugee boat arrived in Australia. This changed in April 2006, with the arrival of one boat from West Papua, amid evidence of retaliation by the Indonesian military against those West Papuans who pushed for independence from Indonesia. Australian authorities gave refugee status to forty-two of the forty-three passengers. This decision caused a diplomatic incident, and Indonesia temporarily recalled its ambassador from Australia for eleven weeks. The Australian Prime Minister subsequently announced changes to his refugee policies that pleased the Indonesians. He indicated that future refugee assessment decisions would take into account “what’s in this country’s best interests and in the best interests of a longer-term relationship”<sup>24</sup> between both countries. In practice,

---

<sup>21</sup> Government of South Australia, "Review of Child Protection in South Australia," Department of Human Services, 2003, p.22.14.

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Flood, *Report of Inquiry into Immigration Detention Procedures*, paragraph 6.15, p 25.

<sup>24</sup> Louise Dodson, Mark Forbes, and Craig Skehan, *In the National Interest: Pm Takes Tougher Line on Asylum*, in "Sydney Morning Herald", 8 Apr 2006.

this could mean a refugee assessment process that would in future “take into account the view of the countries applicants are fleeing”<sup>25</sup>.

This change in direction, should it find its way into legislation, may well prove to become yet another example of legal rationalism. The problem does not lie in demanding that refugee policy benefits the host country; that merely states the obvious. Not only refugees benefit from a generous host country that respects human rights. The country also benefits because its policies engender a good international reputation and good standing with the United Nations. But benefits to the host state assume a different quality when the offer of refugee protection is weighed against approval, or disapproval, from the persecuting state. It would mean letting this type of rationality take its course through a system of legally rational rules and procedures, until the rationality of such system becomes uncoupled from the normative expectations of refugee protection. *Justitia*'s blindfold then would tighten even further and may tip the balance of her scales to wield the sword of justice against those who seek protection from the injustice of persecution.

### **Conclusion**

This exploration of how legal rationalism may have colonised legal rationality concludes that colonisation did occur in two steps. Firstly, there was the process of uncoupling. Several examples have shown that the logic of legal rationality inherent in refugee policy has become uncoupled from the normativity of the care and protection of children. The effects of this uncoupling were instances of child abuse and neglect as the inescapable and material consequences of government policy, with no legal remedy or legal requirement to provide a remedy to address this abuse and neglect. Once legal rationality became uncoupled from its normative base, the logic of legal rationality of refugee policy operated independently of normative requirements of how children ought to be treated. A second step was necessary to achieve colonisation. The uncoupled legal rationality then dominated the normative base with its own logic, and thereby removed normativity considerations from the process of legal decision-making. The result was the logical requirement to obey the rules for their own sake, and their interpretation within a narrow and concrete meaning, without weighing up normative purposes or consequences behind these rules. Colonising thus became evident through the establishment of “colonies” of legal rationality within the larger field of normativity that replaced, or at least dominated, sections of normativity and thereby removed normativity from the process.

If rationality always has a social component, as critical theorists would argue, then what was the social component behind legal rationality and its uncoupling from normativity? This paper concludes that the progression to colonisation was driven by political process. Political process manifested itself in several layers. There was the layer of parliament writing its legal statutes, the layer of interpreting

---

<sup>25</sup> *Ibidem*.

these statutes by the courts, the layer of policy implementation in clinical practice, and an additional layer of the material effects of this political process on children. Among these layers, it was the recourse to legal rationality, which effectively justified the mandatory detention of children.

How far can legal rationalism go? Its definition pivoted on the assumption that an extra-legal process was driving the legally rational application of rules and procedures, and their expressions within the institutions of the state. This research identified the extra-legal component as political process. But if political process has the power to steer legal rationality away from its normative base, then its powers reach beyond the narrow confines of refugee policy. The question then becomes when will legal rationality cease to protect the child in all of us, the child that is inquisitive, trusting, full of wondrous hopes and expectations, but always a potential target because of its inherent vulnerabilities that are so easily exploited? Will Justitia then remove her blindfold and exercise foresight?

### **Bibliography**

- R. Chisholm, *Children in Immigration Detention: The Exclusion of the Family Court and Implications for the Future*, Paper presented at the 11th Biennial National Family Law Conference, Gold Coast, September 2004.
- Commonwealth Ombudsman, *Report of an Own Motion Investigation into the Department of Immigration and Multicultural Affairs' Immigration Detention Centres*, 2001.
- P. Connerton, *Critical Sociology. Adorno, Habermas, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Neumann*, Edited by Tom Burns, *Penguin Modern Sociology Readings*: Penguin Books, Ltd, Middlesex, England, 1976.
- M. Crock, M. B. Saul, *Future Seekers, Refugees and the Law in Australia*, Federation Press, Annandale, N. S.W. 2002.
- Department of Immigration and Multicultural Affairs, *Fact Sheet 70. Border Control*, Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, Canberra. Public Affairs. Section., 15 September 2003 [cited 23 September 2003], available from <http://www.dima.gov.au/facts/70border.htm>.
- *Fact Sheet 74a. Boat Arrival Details*, 12 September, [Website, Department of Immigration and Multicultural Affairs]. 15 September 2003 [cited 24 Sept. 2003], available from [http://www.dima.gov.au/facts/74a\\_boatarrivals.htm](http://www.dima.gov.au/facts/74a_boatarrivals.htm).
- *Fact Sheet 75. Processing Unlawful Boat Arrivals*, 13 August 2003 [cited 24 Sept. 2003], available from <http://www.dima.gov.au/facts/75processing.htm>.

- L. Dodson, M. Forbes, C. Skehan, *In the National Interest: Pm Takes Tougher Line on Asylum*, in "Sydney Morning Herald", 8 April 2006.
- A. V. Eggli, *Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law*, Edited by Anne F Bayefsky, Vol. 6, *Refugees and Human Rights*, Nijhoff Publishers, The Hague 2002.
- P. Flood, *Report of Inquiry into Immigration Detention Procedures*, 104: Commonwealth of Australia, 2001.
- Government of South Australia, "Review of Child Protection in South Australia", Department of Human Services, 2003.
- J. Habermas, *The Theory of Communicative Action. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Translated by Thomas McCarthy, 2 vols, Vol. 2, Polity Press, Cambridge, UK 1987.
- High Commissioner for Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*, Adopted by United Nations General Assembly, 20 November 1989. Entry into Force September 1990, *Office of the High Commissioner for Human Rights*, Geneva 1989.
- High Court of Australia, *Re Minister for Immigration and Multicultural Affairs, Ex Parte Lam* [2003] Hca 6 (12 February 2003). High Court of Australia, 2003.
- Human Rights and Equal Employment Opportunity Commission, *A Last Resort? National Inquiry into Children in Immigration Detention*, 925, Human Rights and Equal Employment Opportunity Commission, Sydney 2004.
- *Those Who've Come across the Seas. Detention of Unauthorized Arrivals*, in *Canberra: Human Rights and Equal Opportunity Commission*, 1998.
- T. Jones, *Labor Rethinks Detention Stance*, in "Lateline" 2002.
- Office of the High Commissioner for Human Rights, *Convention Relating to the Status of Refugees* [Website, High Commissioner for Refugees], 1951 [cited 27 June 2004], available from [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o\\_c\\_ref.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm).
- *Protocol Relating to the Status of Refugees* [Website]. 1967 [cited 28 Jun 2004], available from [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o\\_p\\_ref.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_p_ref.htm).
- Ombudsman, Commonwealth, *Final Report to the Department of Immigration and Ethnic Affairs of Investigation of Complaints Concerning Onshore Refugee Processing*, 1997.

- A. Sifris, T. Penovic, *Children in Immigration Detention. The Bhaktiari Family in the High Court and Beyond*, in "Alternative Law Journal", 29, 5, 2004.
- G. Stern, *The Structure of International Society. An Introduction to the Study of International Relations*, St. Martin's Press, London 1995.
- United Nations, *More Information/Humanitarian Affairs. Humanitarian Action*, [Website, United Nations], 22 Apr 2004 Unknown [cited 9 Jun 2006], available from <http://www.un.org/ha/moreha.htm>.

---

# Conflitto arabo-israeliano e minori palestinesi

---

di

*Cristiana Fioravanti*

**Abstract:** The escalation of the armed conflict in the occupied Palestinian territories has caused the Israeli government to put into effect several military laws which violate the obligation to respect the human rights of Palestinian minors. As the Committee on the Rights of Minors ascertained, these laws violate the prohibition of discrimination, torture and inhuman treatment and they do not allow for normal legal proceedings. The fact that Israel is violating these rights cannot be justified.

## **1. La legislazione “militare” applicabile ai minori palestinesi nei Territori Occupati.**

Com'è noto, all'inizio, nel 2000, della nuova *Intifada*, il governo israeliano ha disposto la reintroduzione, nei Territori occupati di Gaza e Cisgiordania, di varie ordinanze militari. Fra queste, l'ordinanza n. 132, risalente al 1967, consente l'arresto di minori d'età compresa tra i 12 e i 14 anni e fissa, per i soli palestinesi, il raggiungimento della maggiore età a 16 anni. Secondo le stime elaborate da organizzazioni non governative, quali “*Defence for Children*” e “*Palestinian Centre for Human Rights*”, l'introduzione dell'ordinanza 132 ha reso possibile l'arresto di un numero elevatissimo di minori e la detenzione di oltre 300 minorenni. E' quanto, del resto, provano le osservazioni rivolte al governo israeliano dal Comitato dei diritti dei minori, organo di controllo del rispetto da parte dei contraenti della Convenzione di New York sui diritti dei minori.

Da quanto risulta, i minori sono arrestati ai posti di blocco, in occasione delle manifestazioni di protesta, oppure prelevati da casa; in un caso è stato altresì disposto l'arresto collettivo di oltre 80 minorenni. Prima di essere trasferiti nelle carceri israeliane o nei centri di detenzione allestiti nei Territori, sono sottoposti ad interrogatorio in edifici adibiti allo scopo: gli interrogatori sono sovente condotti in modo da estorcere confessioni e improntati a tecniche quali pestaggio, isolamento, maltrattamento fisico e verbale, privazione del sonno.

Le condizioni di detenzione, disposte alla luce delle ordinanze militari israeliane, risultano particolarmente dure anche in considerazione del fatto che non è prevista la separazione dei minori dagli adulti. Infine, specie nei primi mesi di detenzione, ai minori non è consentito avere contatti con le famiglie e talvolta neppure con i difensori e, per i minori “trasferiti” nelle carceri israeliane, la difesa è affidata d'ufficio ad avvocati israeliani.

Orbene, il trattamento riservato ai minori nei Territori occupati si fonda su norme che, in deroga alla legislazione disposta per i minori che si trovano in

territorio israeliano, riconoscono un limite diverso per il raggiungimento della minore età, e, per quanto interessa, consentono condizioni d'arresto e detenzione che, anche laddove non si traducano in trattamenti di tortura o degradanti, non tengono comunque in adeguata considerazione la minore età e gli specifici bisogni dei minori e violano, nel contempo, le norme internazionali a protezione dei diritti umani dei minori contenute nella Convenzione di New York.

## **2. La protezione internazionale dei minori per la Convenzione di New York nel “dialogo” fra governo israeliano e Comitato per i diritti dei minori.**

Il nucleo centrale della Convenzione sui diritti dei minori, ratificata anche da Israele, racchiude norme in cui sono confluiti diritti che si sono andati riconoscendo alla persona umana a partire dalla Dichiarazione universale e nel tempo via via consolidati nei Patti delle Nazioni Unite e negli accordi “regionali” di protezione dei diritti umani. Ma, a ben vedere, la Convenzione di New York - e i suoi Protocolli relativi alla vendita, prostituzione e pornografia dei minori e al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati - risultano già a prima lettura più elaborati e dettagliati rispetto agli accordi per la protezione dei diritti umani. Non per questo - s'intende - tutte le previsioni normative della Convenzione di New York *prima facie* dotate di maggiore specificità - per via di una particolare articolazione nella formulazione della sostanza dei diritti contemplati ovvero per le precisate modalità di attuazione - possono considerarsi davvero innovative o modificative rispetto alle situazioni giuridiche preesistenti. E' il caso, ad es., della norma che vieta, senza eccezioni, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti: già contenuta nel Patto sui diritti civili e politici, all'art.4, è stata successivamente ribadita nella Convenzione contro la tortura che, dal canto suo, vietando all'art.2, gli atti di tortura e i trattamenti degradanti di individui comunque sottoposti alla giurisdizione di ciascun Stato che l'abbia ratificata, ribadisce che “nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di emergenza pubblica” può essere invocata per giustificare la tortura. Il divieto di tortura è ora espressamente contemplato, per i minori di diciotto anni, dall'art. 37, lett. a) , che vieta altresì l'ergastolo a vita e la pena capitale ove le pene riguardino per l'appunto minori.

A conclusioni analoghe porta la previsione dell'art. 37 della Convenzione di New York, le cui lett. b), c), d) vietano gli arresti e detenzioni illegali; le privazioni della libertà che portino alla lesione della dignità del minore e condotte senza tener conto delle esigenze delle persone della sua età, che non prevedono la separazione dagli adulti e che si risolvono nella mancanza del contatto con la famiglia; il mancato rispetto di adeguate garanzie processuali.

Ispirato pur'esso, nella sostanza, alle norme contenute in altri strumenti convenzionali a protezione dei diritti umani, l'art.37 articola gli obblighi dei contraenti in relazione alle ipotesi di arresto e detenzione di minori d'età, ulteriormente specificando previsioni che già contemplano l'obbligo per i contraenti di uno *speciale riguardo* dovuto ai minori.

Come si anticipava, la Convenzione di New York prevede la creazione del Comitato istituito al fine di esaminare, ai sensi dell'art. 43, i progressi compiuti

dagli Stati membri nell'attuazione degli obblighi da essi contratti in base alla Convenzione. Il governo israeliano ha provveduto, nel 2001, ad inoltrare, ben oltre il termine previsto dalla Convenzione, il primo Rapporto sui provvedimenti in vigore in Israele in attuazione e nel rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti.

In risposta al Rapporto elaborato da Israele, il Comitato per i diritti dei minori ha sollevato talune questioni riguardanti il trattamento discriminatorio e in palese contrasto con gli obblighi posti dalla Convenzione per i diritti dei minori, riservato ai minorenni palestinesi. In particolare, il Comitato chiedeva informazioni supplementari al Governo israeliano riguardanti: "the differential application of the law concerning children...with respect to the definition of a child in Israel...and in the Occupied Palestinian Territories"; "law and practice relating to arrest and interrogation of children"; "Military Order nos. 378, 1500 and all other military orders which may allow prolonged incommunicado detention for children"; "allegation of torture and ill-treatment and condition of detention of Palestinian under-18 in centres, such as Ma'ale Adummin, Adorayim, Beit El, Huwarra, Kedumin, Salem and Gush Etzion Police Station; and prison such as Terza prison, Ramleh, Megiddo Prison, and Telmond Prison".

In risposta alle richieste del Comitato, il governo israeliano ha elaborato il Rapporto dell'agosto 2002, ove l'intera Parte B (parr. 40 ss.) è dedicata alla trattazione delle ragioni che – nella considerazione del governo israeliano – escluderebbero l'obbligo per Israele di includere nei Rapporti trasmessi al Comitato dei diritti dei minori "any information on the implementation of the Convention in the West Bank and Gaza Strip". Una posizione che il Comitato non ha peraltro avallato. Anzi, a ben vedere, l'organo di controllo, nella predisposizione delle Considerazioni conclusive relative al rispetto da parte di Israele della Convenzione sui diritti dei minori, pur riconoscendo le difficoltà di Israele derivanti dal "climate of fear which persists", non ha peraltro mancato di rilevare come

the illegal occupation of Palestinian Territory, the bombing of civilian areas, extrajudicial killings, the disproportionate use of force by the Israeli Defence Forces, the demolition of homes, the destruction of infrastructure, mobility restriction and the daily humiliation of Palestinians continue to contribute to the cycle of violence.

E, conclusivamente, ha raccomandato al governo israeliano di porre fine alla violazione degli obblighi convenzionalmente assunti nei Territori Occupati con riferimento al divieto di discriminazione, alla protezione dalla tortura e dai trattamenti disumani e degradanti, e al rispetto nei Territori Occupati dei diritti dei minori derivanti dal diritto umanitario.

### **3. Diritti umani e diritto umanitario: la posizione del governo israeliano e le conclusioni della Corte Internazionale di Giustizia.**

Come si anticipava, la Repubblica israeliana, pur avendo ratificato la Convenzione di New York sui diritti dei minori il cui ambito d'applicazione si estende, a norma dell'art. 2, a tutti i soggetti, sottoposti alla giurisdizione dello Stato parte, d'età inferiore a diciotto anni, ha ripetutamente sostenuto di non essere

tenuta a rispondere del mancato rispetto della Convenzione per i diritti dei minori nell'insieme dei Territori Occupati. Nell'ottica del governo israeliano, infatti, la questione del mancato rispetto da parte sua degli obblighi convenzionali a protezione dei diritti dei minori sarebbe mal posta in considerazione del fatto che Israele non avrebbe giurisdizione nei Territori poiché "since 1994 Israel has transferred power and responsibilities over the Palestinian population in matters covered by the Convention, to the Palestinian Authority". Al più è quanto ha finito per riconoscere il governo israeliano nella risposta al Comitato sulla richiesta di precisazioni – sarebbe in questione il rispetto del diritto umanitario considerato che "the scale and intensity of these terrorist attacks has been such as to amount to an armed conflict"; e trattandosi di conflitto armato, "the legal regime of the law of armed conflict takes precedent".

Vero è che la tesi prospettata da Israele circa l'inapplicabilità nei Territori Occupati delle norme a tutela dei diritti umani dei minori e dell'esclusiva rilevanza del diritto umanitario rilevante a titolo di *lex specialis*, non trova conferma, fra l'altro, nel parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulle conseguenze della costruzione del muro. In tale parere, la Corte ha anzitutto ribadito che la *nozione di giurisdizione* rilevante per i fini dell'applicazione degli accordi in materia di protezione dei diritti umani ha riguardo anche alle ipotesi - come è per i Territori occupati "soggetti da più di trentasette anni alla giurisdizione territoriale di Israele, Potenza occupante" - di *effettivo esercizio extraterritoriale* delle competenze statali; sicché, conclude la Corte, la Convenzione di New York è, al pari degli strumenti a protezione dei diritti umani, applicabile ai Territori Occupati.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che la protezione offerta dalle convenzioni relative ai diritti umani *non cessa in caso di conflitto armato* se non per effetto di clausole derogatorie contenute negli stessi accordi. Ma, a ben vedere, una clausola siffatta non è contenuta nella Convenzione di New York il cui art. 38 pone, anzi, agli Stati un obbligo per così dire *rafforzato* quando li impegna "a rispettare e a far rispettare le norme del diritto internazionale umanitario loro applicabili in caso di conflitto armato e la cui protezione si estende ai minori".

#### **4. La rilevanza, a fini d'interpretazione sistematica, dell'art.38, par. 1 della Convenzione per la tutela dei minori.**

Escluso allora che l'emergere di un conflitto armato implichi automaticamente la quiescenza degli strumenti a protezione dei diritti umani, per lasciare spazio alle sole garanzie prestate dal diritto umanitario, resta infine da chiedersi se il tenore dell'art. 38 della Convenzione di New York non induca piuttosto a superare quell'interpretazione – pure consolidata in dottrina e nella prassi giurisprudenziale – secondo cui la risoluzione dei problemi di coordinamento fra i due ordini di norme debba risolversi, in caso di diritti contemplati da entrambi, nella *prevalenza del diritto umanitario*.

La conclusione cui si è giunti – confortati dall'opinione della Corte Internazionale di Giustizia e dalle Osservazioni del Comitato per i diritti dei minori - in ordine al dovuto rispetto da parte di Israele della Convenzione sui diritti dei

minori anche nei Territori di Gaza e Cisgiordania, pare prospettare una diversa soluzione.

Già si anticipava come la Convenzione di New York non contenga clausole derogatorie e che, semmai, l'art. 38 valga a rafforzare l'obbligo degli Stati al rispetto, in costanza di conflitto armato e di occupazione bellica, delle norme del diritto internazionale umanitario in una con il rispetto degli strumenti internazionali a protezione dei diritti umani. In altre parole, la Convenzione per la protezione dei diritti umani dei minori nel rinvio al diritto umanitario, di cui impone agli Stati parte l'osservanza, non si configura comunque come una clausola derogatoria. Semmai, dalla sua stessa formulazione, si può trarre il convincimento di una *coesistenza fra diversi sistemi normativi* da doversi comunque salvaguardare nell'ottica della protezione dei minori.

A ben vedere, specialmente per i profili per l'appunto connessi alla protezione dei diritti dei minori in tempo pace, di guerra o di occupazione militare, non è questione dell'applicazione dell'uno o dell'altro sistema normativo in via esclusiva, quanto invece del contemperamento fra norme. Un contemperamento che s'affida allora – com'è, d'altro canto, da tempo prassi anche per la Corte europea dei diritti umani – all'*interpretazione sistematica* delle norme di diritto internazionale nella materia della protezione dei diritti umani.

---

# Schiavitù e discriminazione razziale nelle leggi degli indiani Cherokee e Choctaw (1827-1846)

---

*Traduzione e cura di*

*Bruna Bianchi*

I brani che seguono sono tratti dall'opera di William Goodell: *American Slave Code in Theory and Practice. Its Distinctive Features Shown by Its Statutes, Judicial Decisions and Illustrative Facts*, pubblicato a New York nel 1853 dalla American and Foreign Antislavery Society (pp. 417- 422). Nell'Appendice B (consultabile in internet all'indirizzo <http://www.dinsdoc.com/goodell-1-a-b.htm>) l'autore propone una selezione di articoli di leggi e costituzioni degli indiani Cherokee e Choctawas riguardanti la schiavitù: dal divieto dei matrimoni misti, a quello di trasmettere l'istruzione agli schiavi "di razza africana".

Nel commentare le norme sulla schiavitù, Goodell mette in rilievo le affinità delle leggi indiane con quelle di alcuni stati americani e il progressivo peggioramento della condizione dei neri nelle nazioni cherokee e choctaw.

Originario di Coventry (New York), William Goodell (1792-1878), dopo aver trascorso gli anni giovanili su vascelli mercantili ed aver viaggiato in Europa e in Oriente, si impegnò nel movimento per la temperanza. A Providence fondò il settimanale "General Intelligencer" a cui seguì nel 1830 il "Female Advocate", un periodico in favore dell'emancipazione femminile. Nel 1833 fu tra i principali organizzatori dell'American Antislavery Society e dal 1834 diresse numerosi periodici abolizionisti. Nel 1840, insieme ad Alvan Stewart e Gerrit Smith fondò il Liberty Party, il primo partito nazionale abolizionista<sup>1</sup>. Due anni più tardi abbandonò la chiesa presbiteriana e sostenne il dovere di secessione dalle chiese e dalle sette che tolleravano la schiavitù<sup>2</sup>. A differenza della maggior parte degli abolizionisti, che spesso tacquero sulla diffusione dello schiavismo tra gli indiani, Goodell affrontò in più occasioni lo scabroso argomento<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Su William Goodell, le sue posizioni e il suo ruolo all'interno del movimento abolizionista si veda: Mabee C., *Black Freedom. The Nonviolent Abolitionists from 1830 Through the Civil War*, Macmillan, London 1970, p.228, 246-49, 333-341.

<sup>2</sup> I casi di "secessione ecclesiastica" a partire dalla metà degli anni '30 furono numerosi; li ricostruisce lo stesso Goodell nella sua opera *Slavery and Anti-Slavery: a History of the Great Struggle in Both Hemispheres with a View of the Slavery Question in the United States*, Harned, New York 1852, pp.487-516.

<sup>3</sup> Si veda a questo proposito: Kerber L., *The Abolitionist Perception of the Indians*, in "Journal of American History", LXII, 2, 1975, pp.271-95.

Tra le sue opere, che prestano sempre una particolare attenzione agli aspetti giuridici della schiavitù, si ricordano: *Views Upon American Constitutional Law, in its Bearings upon American Slavery* (1844); *Slavery and Anti – Slavery: a History of the Great Struggle in Both Emispheres* (1852).

Sul tema della schiavitù tra i Cherokee rimando al saggio di Bernard Vincent, *Slaveholding Indians: the Case of the Cherokee Nation*, in questo stesso numero della rivista nella rubrica “Ricerche”.

## Appendice B

### La schiavitù presso i cherokees e i choctaws

Mentre questo lavoro era in corso di stampa, l'autore si è imbattuto in un volume che raccoglie le Costituzioni e le leggi degli indiani cherokees e choctaws, leggi che contengono molte norme sulla schiavitù, molto simili a quelle dei nostri vicini stati americani schiavisti che evidentemente sono servite da modello<sup>4</sup>. Alcuni estratti possono essere utili a far luce sulla questione se sia giusto favorire lo sviluppo di chiese in quelle nazioni che ammettono tra i loro membri coloro che approvano, attuano e sostengono tali leggi o che le legittimano riconoscendo e favorendo il rapporto di schiavitù.

### Cherokees

La “Costituzione della nazione cherokee”, approvata a New Echota nel luglio 1827 da un'assemblea di delegati provenienti da molti distretti, contiene le seguenti affermazioni:

Non potrà essere eletto nel Consiglio generale se non un cittadino cherokee maschio e *libero* che abbia raggiunto l'età di 25 anni. I discendenti da uomini cherokee e da donne *libere* (*ad eccezione* di coloro che appartengono alla razza africana), i cui genitori abbiano vissuto come marito e moglie, secondo gli usi e le leggi di questa nazione, godranno degli stessi diritti e privilegi dei cittadini di questa nazione, così come i discendenti da donne cherokee e da uomini liberi. *Non potrà occupare alcun posto che comporti profitto, onore o responsabilità in questo governo chi abbia legami di parentela con neri o meticci, sia da parte di padre che da parte di madre* (art. III, sezione 4).

La stessa norma è contenuta nella nuova Costituzione della nazione cherokee approvata a Tah-le-quah nel settembre 1839 (art. III, sezione 5).

Tra le leggi cherokee se ne trova una, del settembre 1839, dal titolo: “norme per prevenire gli incroci con *persone di colore*” (ovvero i discendenti degli africani),

---

<sup>4</sup> Goodell si riferisce alla raccolta di leggi e testi costituzionali Cherokee pubblicata l'anno precedente: *Cherokee Laws*, Cherokee Advocate Office, Tahlequah 1852. Per una sintetica rassegna dei provvedimenti legislativi cherokee sulla schiavitù dal 1819 al 1859 si veda McLoughlin W., *Red Indians, Black Slavery and White Racism: America's Slaveholding Indians*, in “American Quarterly”, XXVI, 4, 1974, p. 381.

come se i cherokee fossero bianchi e *non* persone “di colore”. Come sanzioni, pene corporali fino a 50 sferzate e la dichiarazione di nullità dei matrimoni.

Un'altra “legge”, che porta la data del 15 novembre 1843, ha lo scopo di “legalizzare i matrimoni con uomini *bianchi*”<sup>5</sup>!

Un'altra “legge”, del 7 novembre, 1840 dichiara “illecito per ogni nero<sup>5</sup> libero o meticcio *non di sangue cherokee* qualsiasi miglioramento della propria condizione all'interno dei confini della nazione; gli schiavi non potranno possedere né cavalli, né bovini, né maiali né armi da fuoco”. Seguono norme che prevedono la requisizione e la vendita di tali proprietà, e così via.

Un'altra “legge”, del 19 ottobre 1841, ha lo scopo di “autorizzare la costituzione di pattuglie” con il compito “di catturare e punire qualsiasi nero che individualmente o in gruppo, fosse sorpreso ad aggirarsi in luoghi diversi dalle terre del proprio padrone, senza un lasciapassare di quest'ultimo”. Ai neri e agli esclusi dai privilegi cherokee colti in possesso di un'arma sarebbero state inflitte un numero massimo di 39 frustate.

Un'altra “legge”, datata 22 ottobre 1841, “proibisce di insegnare ai neri a leggere e a scrivere”.

Il Consiglio generale stabilisce che a partire dall'approvazione di questa legge non sarà più lecito ad alcuno insegnare a un nero libero, *non di sangue cherokee*<sup>6</sup>, o a schiavi che appartengano a cittadini di questa nazione, a leggere e a scrivere.

La pena prevista per la violazione di questa disposizione è una multa da 100 a 500 dollari, a discrezione della corte che giudicherà il reato.

Nella “legge sulla liberazione degli schiavi” del 2 dicembre 1842, ci si rivolge agli “sceriffi dei vari distretti” affinché notificchino ad ogni nero libero l'obbligo di lasciare i confini della nazione a partire dal 1° gennaio 1843. Il rifiuto di andarsene avrebbe comportato l'espulsione.

Sezione 4, si decreta che qualsiasi nero libero riconosciuto colpevole di aver aiutato, favorito o spinto uno o più schiavi a lasciare il proprio o i propri padroni, riceverà per ogni singolo reato 100 sferzate sulla schiena nuda e sarà immediatamente espulso da questa nazione.

Raccolte nello stesso volume, accanto a questi decreti e testi legislativi, si trova lo statuto della *Cherokee Bible Society*, in cui, all'articolo 2, si legge:

Obiettivo della società è quello di diffondere le Sacre scritture sia in lingua inglese che in lingua cherokee tra la gente della nazione cherokee; tutti i fondi raccolti dalla Società saranno utilizzati per questo scopo.

---

<sup>5</sup> Sempre negro o negroes nel testo inglese.

<sup>6</sup> “*Non di sangue cherokee!*”. Sarebbe davvero un passo avanti, se i legislatori anglosassoni imitassero questa formula inserendo la frase “*non di sangue inglese*” nei loro decreti (n.d.a.).

Dai brani delle Costituzioni e delle leggi che abbiamo in precedenza citato sembrerebbe che “i neri liberi e i meticci non di sangue cherokee” non siano inclusi tra “coloro che appartengono alla nazione cherokee. E poiché, come si è visto, l’insegnare a leggere e scrivere ai neri, sia liberi che schiavi, è espressamente vietato e le pene per i trasgressori sono pesanti, il singolare linguaggio della *Bible Society* risulta immediatamente comprensibile. Nei suoi scopi ha escluso la diffusione delle scritture tra i neri e ha espressamente inteso impedire l’uso dei propri fondi per un tale scopo! C’è di che rammaricarsi nel vedere una nazione che si è accostata in tempi tanto recenti alla Bibbia, spingersi fino al punto di sottrarla ad altri e persino proibirne la lettura! Ma in questo i cherokee non fanno che imitare la nostra stessa nazione e le nostre *Bible Societies* da cui hanno ricevuto le Scritture! Essi hanno solo messo in pratica la religione che hanno ricevuto da noi! Questo è il risultato di aver trasmesso ai pagani un credo che tollera la schiavitù.

### **Choctaws**

La Costituzione della nazione choctaw, approvata nell’ottobre 1838, contiene una “Dichiarazione dei diritti” il cui articolo 1 inizia così: Tutti *gli uomini liberi*, quando formano una collettività, hanno uguali diritti”. Non è difficile individuare l’affinità di questo emendamento con quello della dichiarazione del ’76. Lo rivelano le seguenti formulazioni:

A partire dall’adozione di questa Costituzione, *a nessun nero libero, o meticcio che non abbia sangue choctaw o chickasaw* sarà consentito di stabilirsi nella nazione *choctaw* (art. VIII, sezione 6).

A nessun meticcio sarà permesso di ricoprire qualsiasi incarico in questo governo” (art. VIII, sezione 14).

Il Consiglio Generale, durante le sue sedute, avrà il potere di concedere la naturalizzazione e di accogliere come cittadini della nazione qualsiasi indiano o discendente da altre tribù indiane, ad eccezione dei neri e dei discendenti da neri” (art. VIII, sezione 15).

Quella che segue è una legge approvata il 5 ottobre 1836:

Si decreta ... che a partire dall’approvazione di questa legge, un qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, un missionario, un predicatore, o una persona che svolga qualsiasi altra attività, sorpreso a favorire attivamente i principi e i concetti nefasti e disastrosi al massimo grado dell’abolizionismo, verrà obbligato ad abbandonare la nazione e a rimanervi lontano per sempre.

Si decreta inoltre... che insegnare agli schiavi a leggere e a scrivere, o a cantare in assemblee o scuole, o in ogni altro luogo all’aperto senza il consenso del padrone, o permettere loro di sedere a tavola accanto a sé, costituirà motivo sufficiente per essere considerati colpevoli di favorire i principi e i concetti dell’abolizionismo.

La legge inoltre proibiva agli schiavi “il possesso di beni e armi” e prevedeva per lo schiavo che avesse infranto le leggi choctaw “l’espulsione dalla società perché [imparasse] a comportarsi bene”. In caso di ritorno o intrusione avrebbe ricevuto dieci sferzate. Tuttavia “agli schiavi buoni e onesti [sarebbe stato] consentito di portare un’arma con il permesso del padrone”.

Nel 1838 fu stabilito quanto segue:

A partire dall’approvazione di questa legge, il cittadino o la cittadina di questa nazione che *frequenti pubblicamente uno schiavo nero*<sup>7</sup>, sarà punito per tale offesa con una multa non inferiore a 10 dollari e non superiore a 25 dollari, e la coppia *sarà separata*; nel caso di una seconda violazione dello stesso tipo la coppia riceverà non meno di 5 e non più di 39 sferzate, secondo il giudizio della corte, e verrà separata.

*La Costituzione e leggi della nazione Choctaw*, da cui sono tratti i seguenti brani, porta la data di edizione del 1840, e l’ultimo provvedimento contenuto in quest’opera risale all’ottobre del 1839. Tuttavia nel periodico “American Missionary” di New York del gennaio 1853 compare un resoconto di alcuni provvedimenti posteriori, tratti da un rapporto del 1848 di Mr. Treat<sup>8</sup>, uno dei segretari dell’ *American Board of Commissioners for Foreign Missions*<sup>9</sup>.

Quello che segue è un brano tratto dall’“American Missionary”:

Nel 1840 fu stabilito che tutti i neri liberi della nazione non di sangue choctaw o chickasaw avrebbero dovuto “abbandonare la nazione a partire dal 1° marzo 1841 e tenersi lontano da essa per sempre”. In caso di violazione “sarebbero stati catturati e venduti al miglior offerente per la durata della vita”. Si stabiliva inoltre che chiunque avesse nascosto o in qualche modo protetto un nero libero, o lo avesse aiutato ad eludere le disposizioni di legge, sarebbe stato punito con una multa da 250 a 500 dollari; nel caso di impossibilità a pagare una tale somma, gli sarebbero state “inflitte 50 sferzate sulla nuda schiena”.

Nel 1846 fu approvata una legge che proibiva a tutti i neri, che possedessero o meno “documenti di identità”, di entrare e rimanere in territorio choctaw. I trasgressori sarebbero stati puniti con non meno di 100 sferzate sulla nuda schiena; inoltre tutti i beni trovati in loro possesso sarebbero stati requisiti: “un terzo sarebbe spettato al soldato a cavallo che li avesse arrestati e i restanti due terzi sarebbero stati destinati a scopi benefici”.

---

<sup>7</sup> “Frequentare pubblicamente”. La possibilità di un matrimonio con uno schiavo non sembra sia stata legalmente riconosciuta. L’unione era considerata semplicemente “una frequentazione”, una frase usata dagli schiavi (n.d.a.).

<sup>8</sup> Alfred O. Treat.

<sup>9</sup> Associazione ufficialmente riconosciuta che riuniva e coordinava i missionari di tutte le confessioni in territori indiani.

Il provvedimento più deplorabile che Mr. Treat ha rintracciato a proposito della schiavitù è stato approvato il 15 ottobre 1846. In esso si legge:

Si decreta ... che nessuno schiavo nero possa essere emancipato in questa nazione se non su richiesta o petizione avanzata dal proprio padrone al Consiglio generale e a condizione che il padrone o i padroni compaiano di fronte al Consiglio al momento della richiesta e che esso non abbia debiti né all'interno né al di fuori della nazione. In quel momento e in quel caso, il Consiglio generale potrà emettere un provvedimento di emancipazione dello schiavo nero, il quale, dopo essere stato liberato, dovrà abbandonare la nazione entro trenta giorni dall'approvazione di questa legge. Nel caso in cui il nero o i neri liberati dovessero in seguito fare ritorno, saranno catturati dalla pattuglia a cavallo ed offerti in pubblica vendita per un periodo di 5 anni e i proventi di una tale vendita andranno a far parte dei fondi pubblici.

---

# Jeremiah Evarts e i diritti delle nazioni indiane

---

*Introduzione e cura di Bruna Bianchi,*

*traduzione di Serena Tiepolato*

In uno dei brani più sublimi della Rivelazione divina sono scritte queste parole: “Sia maledetto colui che rimuoverà i confini dei suoi vicini, e tutti diranno: Amen”.

Jeremiah Evarts, *The “William Penn” Essays*, Boston 1829, p. 100.

## **1. Dall’assimilazione all’esilio.**

Il 28 maggio 1830 il Congresso degli Stati Uniti approvava con una maggioranza esigua (102 voti su 97) il decreto che prevedeva il trasferimento forzato degli indiani all’ovest, al di là del fiume Mississippi, in territori “non inclusi in alcuno Stato”.

Da oltre 10 anni la Georgia aveva esercitato forti pressioni sul governo degli Stati Uniti perché adottasse quel provvedimento che avrebbe reso disponibili per la coltura di piantagione le terre fertili occupate dai cherokee<sup>1</sup>. L’incremento demografico delle regioni del sud<sup>2</sup>, lo sviluppo della coltivazione del cotone ed in seguito la scoperta di giacimenti d’oro nei territori indiani aumentarono progressivamente le tensioni tra i coloni e i cherokee. E mentre si andava ampliando la sfera del lavoro schiavo (dal 1790 al 1830 il numero degli schiavi aumentò da 700.000 a 2 milioni), si diffondevano tra la popolazione bianca e nel pensiero sociale le teorie dell’inferiorità dei neri e dei nativi. Gli sforzi di civilizzare i cherokee – si sostenne – erano destinati al fallimento e mai essi avrebbero potuto avere uguali diritti civili e politici<sup>3</sup>. Dal canto loro i cherokee si dimostrarono sempre più determinati ad opporsi alla crescente pressione sulle loro terre. Dopo aver ceduto attraverso numerosi trattati con il governo federale oltre 20

---

<sup>1</sup> T. Perdue, M. Green (eds.), *The Cherokee Removal: A Brief History with Documents*, Bedford - St. Martin’s, Boston-New York 1995, pp. 59-60.

<sup>2</sup> Sotto la spinta dello sviluppo delle piantagioni di cotone, gli abitanti dell’Alabama e del Mississippi passarono da 40.000 nel 1810 a 200.000 nel 1820; quelli del Tennessee, Ohio e Georgia da 750.000 nel 1810 a oltre 2 milioni nel 1830.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 15.

milioni di acri, nel 1819 si rifiutarono di fare ulteriori cessioni sui 6 milioni di acri rimasti.

All'inizio degli anni Venti il precario equilibrio nella convivenza tra bianchi e nativi si era rotto; la politica di assimilazione nell'America bianca fino ad allora perseguita dal governo americano nei confronti degli indiani era apertamente messa in discussione. Fulcro del progetto di "civilizzazione" era stato il sostegno finanziario alle organizzazioni missionarie che si erano insediate nei territori indiani allo scopo di diffondere l'insegnamento religioso, l'istruzione scolastica e tecnica. La più importante organizzazione missionaria, l'American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), fondata nel 1810 e sostenuta dalla élite commerciale e politica del New England, incoraggiava i cherokee a difendere la loro indipendenza e pubblicava regolarmente i risultati della propria attività sul "The Missionary Herald", un periodico che aveva una vastissima diffusione. Non stupisce quindi che l'ABCFM sia stato il primo bersaglio dello Stato georgiano. Nel 1824 infatti la Georgia pretese che il Congresso aprisse un'inchiesta sull'opportunità di continuare a finanziare le missioni<sup>4</sup>.

Un pugno di indiani cristiani e agricoltori avevano il diritto di monopolizzare 6.200.000 acri di terre coltivate a mais e cotone, ricche di legname e minerali all'interno dello Stato sovrano della Georgia solo perché qualche missionario [...] sostenuto dai finanziamenti pubblici affermava che i cherokee erano la tribù più civilizzata d'America?<sup>5</sup>

Il culmine della crisi fu raggiunto nel 1827 quando i cherokee approvarono un testo costituzionale, sul modello di quello degli Stati Uniti, in cui si proclamava la sovranità della nazione su un territorio i cui confini non avrebbero dovuto in alcun modo essere alterati; ogni ulteriore cessione di terre diveniva illegale.

La Georgia, sicura dell'appoggio del nuovo presidente Andrew Jackson, decise che era giunto il momento di dare una soluzione radicale al problema indiano. Eletto il 3 dicembre 1828, Jackson aveva ricevuto un preciso mandato dagli Stati del sud che lo avevano appoggiato: ristabilire la piena sovranità dei singoli Stati sui territori occupati dai cherokee, choktaw, creek, seminole e chickasaw. Egli rinnegò sia la politica dei suoi predecessori, Monroe e Quincy Adams<sup>6</sup>, sia il ricorso ai trattati che prevedevano la cessione di territori poiché negava la sovranità stessa delle nazioni indiane, una sovranità che definiva "auto-proclamata", contraria alle leggi americane. Se gli Stati Uniti avevano trattato con gli indiani per decenni, ciò era dovuto alla debolezza del governo e al timore di un possibile conflitto. Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, l'8 dicembre 1829, Jackson affermò che se gli indiani non si fossero sottomessi alle leggi dei singoli Stati avrebbero dovuto prendere la via dell'esilio.

Questa emigrazione dovrebbe essere volontaria, perché sarebbe tanto crudele quanto ingiusto costringere gli aborigeni ad abbandonare le tombe dei loro padri e a cercare dimora in terre

<sup>4</sup> La *Committee on Indian Affairs*, tuttavia concluse i suoi lavori con un elogio all'attività. G. Magliocca, *The Cherokee Removal and the Fourteenth Amendment*, in "Duke Law Journal", LIII, 3, 2003, p. 884.

<sup>5</sup> W. McLoughlin, *Cherokees and the Missionaries 1789-1839*, University of Oklahoma Press, Norman 1995, p. 245.

<sup>6</sup> Nel suo ultimo messaggio al Congresso, nel dicembre 1828, Quincy Adams aveva dichiarato che i nativi erano legittimi proprietari di terre e rappresentavano nazioni indipendenti.

lontane. Ma essi devono essere avvertiti con chiarezza che, se rimangono all'interno dei confini degli stati, devono sottomettersi alle loro leggi. In cambio della loro obbedienza come individui essi certamente riceveranno protezione nel godimento di quei beni che hanno migliorato con il loro lavoro. Ma mi sembra visionario supporre che nelle attuali condizioni possano essere accolte pretese su territori in cui non hanno abitato e che non hanno migliorato, semplicemente perché li hanno visti dalle montagne o li hanno attraversati durante le caccie. Sottoponendosi alle leggi degli Stati e ricevendo, come gli altri cittadini, protezione per le loro persone e proprietà, in breve tempo si fonderanno con la massa della nostra popolazione<sup>7</sup>.

L'anno precedente, il 20 dicembre 1828, l'assemblea della Georgia aveva approvato una legge che disconosceva ogni legittimità alla nazione cherokee<sup>8</sup>. A partire dal 1829 adottò una serie di provvedimenti legislativi (Cherokee Codes) che sancivano l'inferiorità dei cherokee e negavano loro alcuni diritti fondamentali, tra cui il diritto di testimoniare contro un bianco nei tribunali dello Stato. Le leggi della nazione cherokee furono considerate nulle così come i contratti stipulati con i bianchi; la partecipazione degli indiani alle riunioni del proprio governo divenne un crimine punito con quattro anni di carcere; i cherokee inoltre erano esclusi dal voto, dal servizio nella milizia e dalla possibilità di sfruttare le miniere d'oro. Inoltre, per stroncare ogni opposizione, fu stabilito che tutti i bianchi residenti nelle zone tribali dovessero chiederne autorizzazione allo Stato georgiano e prestare giuramento di fedeltà e obbedienza alle sue leggi. Così Jeremiah Evarts, uno tra i più strenui oppositori dell'esilio degli indiani, sintetizzava la condizione dei nativi:

Questi fratelli cristiani [...] devono all'improvviso sottostare alle leggi della Georgia, in base alle quali non possono essere né testimoni, né parti in causa in una corte di giustizia. Ho detto sottostare alle leggi? È una mostruosa perversione definire un tale stato di cose vivere sotto la legge. Essi vengono ridotti con la forza a banditi sulla terra dei loro padri, e, in questa condizione, gli si concede il privilegio di scegliere tra esilio e catene<sup>9</sup>.

## 2. Jeremiah Evarts e la campagna di protesta contro l'Indian Removal Act.

Nato nel Vermont il 3 febbraio 1781, Evarts si era laureato in legge nel 1802 e in seguito era stato ammesso al foro di New Haven dove esercitò la professione di avvocato fino al 1810. Dal 1810 al 1820 diresse il periodico religioso "The Panoplist" e dal 1821 fino al 1831, anno della morte, ricoprì la carica di segretario dell'ABC FM. Filantropo, riformatore, antischiavista, membro attivo dell'*American Bible Society*, Evarts dedicò la sua vita alla diffusione del cristianesimo tra i cherokee e i creek<sup>10</sup>. Convinto che la benevolenza fosse una funzione di governo, attribuiva al governo federale un ruolo decisivo nella vita dei cittadini e negli anni precedenti la crisi indiana si era impegnato nel movimento per la conservazione

<sup>7</sup> A. Jackson, *1829 State of the Union Address*, December 8, 1829, consultabile in internet all'indirizzo: <http://www.presidentialrhetoric.com/historicspeeches/jackson/>. Il corsivo è mio.

<sup>8</sup> Sulla legge del 20 dicembre 1828 si veda il commento di Jeremiah Evarts nel suo XXII saggio riportato qui di seguito in traduzione italiana.

<sup>9</sup> J. Evarts, *Essays on the Present Condition of the American Indians*, Perkins & Marvin, Boston 1829, pp. 89-90. L'opera è consultabile in internet all'indirizzo: <http://www.canadiana.org/ECO/ItemRecord/51209?id=20883b82e24b2c31>

<sup>10</sup> Su Jeremiah Evarts si veda la biografia di J. A. Andrew III, *From Revivals to Removal: Jeremiah Evarts, the Cherokee Nation, and the Search for the Soul of America*, University of Georgia Press, Athens-London 1992.

della santità delle feste religiose e per l'abolizione della distribuzione della posta alla domenica. Nel corso di quelle campagne, a fianco di riformatori che in seguito sarebbero stati alla guida del movimento abolizionista, quali William Lloyd Garrison e Lewis Tappan, Evarts acquisì una notevole esperienza nella mobilitazione pubblica su temi di rilevanza nazionale connessi a quelli religiosi<sup>11</sup>.

Alla fine del 1828, su incarico della ABCFM, si recò a Washington al fine di organizzare una vasta campagna di opposizione all'*Indian Removal Act*, incarico a cui dedicò tutte le sue energie. Promosse petizioni, mantenne i contatti con i membri del Congresso e del Senato, rivolse appelli ai rappresentanti del clero, convinse i cherokee a rivolgersi alla Corte Suprema<sup>12</sup>, incoraggiò George Cheever, un giovane studente del Maine e futuro leader del movimento abolizionista, a confutare le argomentazioni a favore dell'*Indian Removal Act* avanzate sulla "North American Review"<sup>13</sup> da Lewis Cass, governatore del Michigan.

Nel 1829 Evarts pubblicò a Boston un trattato legale in 24 saggi dal titolo: *Essays on the Present Crisis in the Conditions of the American Indians*, noti come "The William Penn Essays". I saggi erano già apparsi tra l'agosto e il dicembre sul periodico "National Intelligencer" e in seguito furono pubblicati da non meno di quaranta giornali<sup>14</sup>. Si calcola che nell'estate del 1829 i saggi di Evarts abbiano avuto mezzo milione di lettori, l'opera più letta dalla pubblicazione di Common Sense di Tom Paine.

La campagna di protesta contro la politica jacksoniana fu la più vasta che gli Stati Uniti avessero conosciuto. Studenti dei college, associazioni femminili, gruppi locali invasero il Congresso con petizioni a favore degli indiani; i pastori nei loro sermoni e i giornali religiosi misero sotto accusa la politica del governo, in tutte le maggiori città si svolsero riunioni pubbliche, in molti casi presiedute dai sindaci<sup>15</sup>. Anche illustri giuristi si schierarono a favore dei nativi: Robert Campbell, avvocato di Savannah, offrì un premio di cento dollari per la petizione più efficace da presentare all'assemblea della Georgia<sup>16</sup>, William Writ, tra i più celebri avvocati della Virginia, che aveva ricoperto la carica di ministro della giustizia sotto la presidenza di Monroe e Quincy Adams, accolse la proposta dell'ABCFM di rappresentare i cherokee presso la Corte Suprema<sup>17</sup>.

La campagna a favore degli indiani fu la prima campagna a livello nazionale promossa dalle donne; nella volontà di affermare il diritto a far sentire la propria

---

<sup>11</sup> A. Portnoy, *Their Right to Speak. Women's Activism in the Indian and Slave Debates*, Harvard University Press, Cambridge-London 2005, pp. 24-25.

<sup>12</sup> La Corte Suprema nel gennaio del 1831 emise la sua sentenza sul caso: *The Cherokee Nation v. the State of Georgia*; in essa la nazione cherokee era definita "domestic dependent nation" su cui la corte non aveva giurisdizione.

<sup>13</sup> Su quella rivista Lewis Cass aveva pubblicato nell'inverno 1829-1830 una serie di saggi a favore della politica jacksoniana. Si tratta dell'unica opera estesa ed articolata apparsa in quegli anni in favore dell'esilio. Dal 1831 al 1836 Lewis Cass fu ministro della guerra sotto la presidenza Jackson. Si veda B. Vincent, *Le sentier des larmes. Le Grand exil des indiens cherokees*, Flammarion, Paris 2002, pp. 109-114.

<sup>14</sup> I saggi erano apparsi a firma di William Penn, A. Portnoy, *Their Right to Speak*, cit., p. 26.

<sup>15</sup> M. Hershberger, *Mobilizing Women, Anticipating Abolition: the Struggle against Indian Removal Act in the 1830s*, in "The Journal of American History", LXXXVI, 1, 1999, pp. 15-40.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>17</sup> B. Vincent, *Le sentier des larmes*, cit., pp. 119-121.

voce sulle questioni politiche generali, oltre 1500 donne di sette stati del nord nell'arco di due anni inviarono petizioni contro l'espulsione degli indiani<sup>18</sup>. Fu Jeremiah Evarts a sollecitare l'impegno femminile; lo ricorda nelle sue memorie Catharine Beecher<sup>19</sup>, animatrice, insieme a Lydia Sigourney<sup>20</sup>, della mobilitazione delle donne:

Nel 1828 la Georgia cercò di cacciare gli indiani cherokee con metodi crudeli e ingiusti. Mentre ero in vacanza a Boston, il signor Jeremiah Evarts mi fece un quadro interessante dei successi ottenuti tra gli indiani dal Board of Missions di cui era segretario e delle terribili e dolorose conseguenze che sarebbero derivate dai provvedimenti adottati. Disse che le donne americane avrebbero potuto salvare quei poveri nativi oppressi e mi chiese di trovare il modo di coinvolgerle. Ne fui entusiasta e al mio ritorno scrissi una circolare "Alle benevole donne degli Stati Uniti"<sup>21</sup>.

La circolare ebbe una risonanza straordinaria. Nelle principali città degli Stati del nord, del centro e dell'ovest le donne organizzarono incontri pubblici. Poiché la circolare venne diffusa in forma anonima, molti la attribuirono allo stesso Evarts. Ricorda Catharine Beecher:

La circolare doveva essere stampata in forma anonima da un tipografo a cui era stato imposto il silenzio ed anche tutte le donne erano tenute alla segretezza. Ciascuna diede il nome di un'amica nelle varie città degli stati del Nord, del Centro e dell'Ovest e il numero delle persone contattate è stato davvero notevole. A queste signore fu inviata una lettera stampata accompagnata da un gran numero di copie della circolare con preghiera di diffonderla a mezzo posta "alle più influenti e benevole donne di loro conoscenza". Le iniziative proposte dalla circolare erano: organizzare incontri pubblici a favore dei cherokee, raccogliere il maggior numero possibile di firme, far circolare le petizioni da inviare al Congresso in cui si chiedeva l'intervento del governo nazionale a protezione degli indiani. I risultati superarono le nostre più ottimistiche aspettative. [...] Un giorno mi fu chiesto chi pensassi fosse l'autore della circolare, ed io risposi che molti l'attribuivano a Mrs. Sigourney, ma dissi che non era il suo stile, molto più simile invece a quello del gentiluomo che ho in precedenza menzionato<sup>22</sup>.

Nella circolare Catharine Beecher faceva appello al tradizionale impegno femminile nell'assistenza ai poveri e agli emarginati delle proprie comunità. Le

<sup>18</sup> Sulla partecipazione delle donne alla campagna contro l'espulsione degli indiani, oltre al saggio citato di Mary Hershberger e di Alisse Portnoy, si veda: A. Theodore, "A Right to Speak on the Subject": the U.S. Women's Antiremoval Campaign, 1829-1831, in "Rhetoric & Public Affairs", V, 4, 2002, pp. 601-623.

<sup>19</sup> Catharine Esther Beecher (1800-1878), sorella di Harriet Beecher Stowe, autrice della *Capanna dello zio Tom* (1852), fondò numerose scuole per ragazze tra cui l'Hartford Female Seminary nel 1823; nel 1852 sorse per sua iniziativa la *American Woman's Educational Association*. Scrisse diffusamente sull'educazione delle giovani e sul ruolo delle donne nella società. Convinta che lo "spirito della benevolenza" delle donne rappresentasse la principale fonte di rinnovamento morale in una società sempre più permeata dallo spirito competitivo, si impegnò in varie opere di beneficenza e contro lo sfruttamento del lavoro in fabbrica. Su Catharine Beecher si veda: A. Rossi-Doria, *La libertà delle donne. Voci dalla tradizione suffragista* (1990), Rosenberg & Sellier, Torino 2004, pp. 78-79.

<sup>20</sup> Lydia Howard Sigourney (1791-1865), scrittrice e poetessa molto conosciuta, diresse la scuola per ragazze di Hartford. Nel 1831 scrisse *The Cherokee Mother*, un poema sul dramma dell'esilio pubblicato sul giornale cherokee "Cherokee Phoenix".

<sup>21</sup> C. Beecher, *Educational Reminiscences and Suggestions*, New York 1874, p. 62.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 63-64. Catharine Beecher non rivela il motivo della segretezza, probabilmente temeva di essere oggetto di critiche. Certamente, suggerendo che l'autore fosse un uomo, contraddiceva il tono e le intenzioni della circolare stessa.

donne, “immuni dal cieco spirito di parte e dalle asprezze della vita politica, estranee alla lotta per il potere”, avrebbero potuto esercitare una efficace pressione morale a favore degli indiani e del loro diritto alla protezione legale. Una parte della circolare era dedicata all’aspetto giuridico; seguendo le orme di Jeremiah Evarts, Catharine Beecher denunciava il disconoscimento dei legittimi trattati tra il governo degli Stati Uniti e la nazione cherokee e ne riportava ampi brani.

Il dibattito sui diritti originari delle nazioni indiane influì profondamente sui movimenti femminili e sulla loro capacità di mobilitazione.

La stesura di petizioni contro il trasferimento forzato degli indiani e le raccolte di firme richiedevano attenzione per i dettagli legali e capacità di definire problemi pubblici in un linguaggio efficace e persuasivo. Le petizioni diedero alle donne gli strumenti per valutare l’appoggio delle proprie comunità, le opportunità di sensibilizzare altre donne e il senso di poter raggiungere risultati concreti<sup>23</sup>.

Se Catharine Beecher abbandonò ben presto ogni attività politica e manifestò la propria ostilità verso l’impegno delle donne nel movimento abolizionista<sup>24</sup>, Angelina Grimké<sup>25</sup> trasse dalla campagna a favore degli indiani la convinzione che le donne, cui era negato il diritto di voto, avessero il diritto ad avanzare petizioni su qualsiasi tema, senza alcuna restrizione e adottò questa forma di protesta per sostenere la causa abolizionista.

La protesta contro l’esilio dei nativi infatti influenzò anche il movimento contro la schiavitù. Affermazione dei diritti delle comunità indiane, abolizionismo, emancipazione femminile erano temi strettamente connessi nel dibattito degli anni Venti e Trenta.

Gli anni Trenta sono importanti perché in quel decennio si svolsero tre dibattiti tra loro correlati sul tema dei diritti e del potere: le prime forme di negoziazione delle donne degli Stati Uniti per il loro diritto collettivo a far sentire la propria voce si svolsero nel contesto degli accessi dibattiti tra gli americani di origine europea sul modo di agire degli Stati Uniti nei confronti degli indiani e degli afro - americani che vivevano all’interno dei loro confini<sup>26</sup>.

La partecipazione attiva alla campagna di protesta contribuì a porre al centro del dibattito sulla schiavitù il tema dei diritti e a mettere in discussione l’idea della colonizzazione (la deportazione degli afro-americani in Liberia), la proposta fino allora più diffusa tra coloro che si opponevano al lavoro schiavo. William Lloyd Garrison, che nel 1829 era un sostenitore della colonizzazione<sup>27</sup>, qualche anno più

<sup>23</sup> M. Hershberger, *Mobilizing Women*, cit., p. 34.

<sup>24</sup> In seguito alla tensione della campagna di protesta, Catharine Beecher ebbe un crollo nervoso che segnò la fine della suo impegno politico.

<sup>25</sup> Angelina Grimké (1805-1875), nata nella Carolina del sud da una famiglia proprietaria di schiavi, abbandonò la casa paterna e si recò a Philadelphia dove si unì ai quaccheri e si dedicò alla causa abolizionista diventando un’oratrice itinerante. Nel 1836 pubblicò il suo *Appeal to the Christian Women of the South* in cui esortava le donne a disobbedire alle leggi che proibivano l’emancipazione degli schiavi ed a corrispondere loro un salario. Su Angelina Grimké si veda C. Du Pre Lumpkin, *The Emancipation of Angelina Grimké*, cit.; E. Ginzburg Migliorino, *Donne contro la schiavitù. Le abolizioniste americane prima della Guerra Civile*, Lacaita, Mandria-Bari-Roma 2002, pp. 57-66.

<sup>26</sup> *Ivi.*, p. 6.

<sup>27</sup> William Lloyd Garrison (1805-1879), figlio di immigrati poverissimi di origine inglese e irlandese, nel 1833 fu tra i fondatori della *American Antislavery Society*. Egli inserì i suoi principi ispirati alla nonviolenza nella *Dichiarazione dei sentimenti*, il documento costitutivo della prima associazione

tardi in *Thoughts on African Colonization*, scriverà a proposito degli afro-americani: “essi sono contrari a trasferirsi in Africa come i cherokee, ad abbandonare i luoghi delle loro riunioni e delle tombe dei loro padri”<sup>28</sup>. James Birney, presidente della Colonization Society of Kentucky, affermò che la crisi cherokee lo aveva indotto a mutare radicalmente i suoi orientamenti: “era più facile deportare dal paese coloro che erano soggetti alla degradazione della schiavitù che lottare per abbattere i pregiudizi e i falsi principi che la schiavitù generava”<sup>29</sup>. La proposta della colonizzazione della Liberia, infatti, rispecchiava la convinzione che la convivenza tra razze diverse fosse impossibile e molti antischiavisti auspicavano per l’America un futuro in cui tutta la sua popolazione sarebbe stata bianca.

Si iniziò dunque ad affrontare il problema della schiavitù da una nuova prospettiva: quella della morale e del diritto<sup>30</sup>. Solo accogliendo gli afro - americani come uguali, “degli uguali oltraggiati e insultati”, sarebbe stato possibile eliminare la schiavitù<sup>31</sup>.

Gli oppositori dell’*Indian Removal Act*, non riuscirono ad impedire il trasferimento forzato di decine di migliaia di persone, tuttavia, nel corso della campagna di protesta essi sperimentarono nuove forme di partecipazione politica che furono praticate su larga scala negli anni successivi dai movimenti per il suffragio e l’abolizione della schiavitù.

Anche i cherokee fecero ricorso allo strumento della petizione per opporsi al trattato di New Echota che una esigua minoranza di loro nel 1835 aveva sottoscritto accettando il trasferimento all’ovest<sup>32</sup>.

I saggi di Jeremiah Evarts, il rigore e la forza morale delle sue argomentazioni, i suoi toni appassionati, rappresentarono un punto di riferimento fondamentale di quella vasta mobilitazione.

### 3. The “William Penn” Essays.

#### 3.1 L’indipendenza delle nazioni indiane.

Nei saggi sulla crisi indiana Jeremiah Evarts affronta il tema dei diritti originari dei nativi.

abolizionista. Fondò e diresse i periodici “Non Resistant” e “Liberator”. H. Mayer, *All on Fire: William Lloyd Garrison and the Abolition of Slavery*, St. Martin’s Press, New York 1998.

<sup>28</sup> M. Hershberger, *Mobilizing Women*, cit., p. 37. Le donne inoltre diedero vita ad associazioni, come la *Ladies Association for Supplicating Justice and Mercy Toward the Indians*.

<sup>29</sup> G. Magliocca, *The Cherokee Removal*, cit., p. 910.

<sup>30</sup> La bibliografia sull’abolizionismo è vastissima. Mi limito a rinviare per un inquadramento generale a C. Mabee, *Black Freedom. The Nonviolent Abolitionists from 1830 Through the Civil War*, Macmillan, London 1970.

<sup>31</sup> A. Grimké, *Letters to Catherine E. Beecher*, in *Replay to an Essay on Slavery and Abolition, Addressed to A. E. Grimké*, Isaac Knapp, Boston 1838, *Letter VI, Colonization*, citata in C. Du Pre Lumpkin, *The Emancipation of Angelina Grimké*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1974, p. 117.

<sup>32</sup> In alcune di tali petizioni l’orgoglio per la “civilizzazione” si unisce alla denuncia: gli Stati Uniti non erano all’altezza dei valori cristiani e repubblicani che affermavano di difendere. Sull’immagine che gli indiani avevano dei bianchi si veda: C. Walker, *Indian Nation: Native American Literature and Nineteenth Century Nationalisms*, Duke University Press, Durham and London 1997.

Cosa ne sarà degli indiani? Hanno diritti? E se ne hanno, in cosa consistono questi diritti e come possono essere salvaguardati? (p. 4).

La questione legale si intrecciava con quella etica:

È assolutamente certo che porteremo una macchia indelebile se, nella pienezza dei nostri poteri e nell'orgoglio della nostra superiorità, ci macchieremo di un atto di palese ingiustizia nei confronti dei nostri vicini deboli e indifesi (p. 4).

Il trasferimento forzato degli indiani sovvertiva gli stessi fondamenti della legge, offendeva Dio e i principi morali. Tra legge ed etica, a parere di Evarts, non poteva esservi contraddizione. "I grandi principi della moralità sono immutabili"; essi si fondano sui valori cristiani e sono vincolanti per tutte le nazioni. Citando un giurista di New York, scriveva:

Noi non dovremmo separare la scienza giuridica dall'etica né incoraggiare l'idea pericolosa che i governi non sono strettamente legati agli obblighi imposti dalla verità, della giustizia e dell'umanità [...]. Gli Stati e le istituzioni politiche devono essere considerate persone morali con una propria volontà pubblica, libere e capaci di fare il bene e il male (p. 94).

Che la legge potesse sancire il male lo stava a dimostrare il commercio degli schiavi:

Nella storia del commercio degli schiavi, abbiamo una perfetta dimostrazione della totale incapacità della legge umana di condannare ciò che è sciaguratamente immorale; soprattutto dopo che gli occhi del genere umano si sono fissati su di esso. Per oltre due secoli, le principali potenze europee resero legale il commercio degli schiavi. I tribunali di tutti i paesi lo sostennero con i propri verdetti. Fu istituito ovunque e ovunque accettato. Ma era giusto? La voce del mondo ha pronunciato la sua inappellabile sentenza (p. 86).

Ed era stata una sentenza di colpa, come quella che la comunità americana, nel movimento d'opinione più vasto mai verificatosi dall'ultima guerra, stava pronunciando nel caso dell'esilio dei cherokee: "Gli Stati Uniti d'America sono colpevoli di aver violato i trattati con gli indiani" (p. 100).

Pur affrontando il tema del rapporto tra legge ed etica sia nel primo che nell'ultimo saggio, Jeremiah Evarts non pone la questione del dovere del cristiano di disobbedire alle leggi ingiuste; le sue argomentazioni sono in gran parte di carattere giuridico ed hanno lo scopo di offrire al movimento di opposizione all'*Indian Removal Act* una solida base sul piano del diritto. Infatti gli Stati Uniti che già portavano numerose colpe nei confronti dei nativi e "avevano già fatto tanto per la loro distruzione", fino a quel momento non avevano ancora adottato una legislazione sistematica contraria ai più elementari principi etici".

In primo luogo Evarts chiariva che il diritto dei cherokee alle loro terre era indiscutibile e inviolabile derivando, come per ogni altro Stato, dall'occupazione pacifica e continua da tempi immemorabili; pertanto il diritto derivante dalla scoperta a cui si appellava l'assemblea della Georgia e che riduceva i cherokee alla condizione di affittuari non aveva alcun fondamento giuridico. Al contrario, era la politica di Andrew Jackson che, disconoscendo i trattati stipulati per decenni con gli indiani, doveva essere considerata illegale.

L'avidità di guadagno, all'origine del progetto di espulsione, avrebbe condotto allo sterminio; gli indiani sarebbero stati ridotti "a marginali e vagabondi" e tutti gli sforzi di "civilizzazione" portati avanti dalle missioni sarebbero stati vanificati.

Quando all'ovest, inevitabilmente, fossero "piombati sugli esuli, come avvoltoi, i peggiori tra i coloni", ogni forma di difesa sarebbe stata impossibile. "Nello stesso momento dell'approvazione del decreto, gli indiani sarebbero stati snazionalizzati", la loro esistenza politica annientata (pp. 98-99).

Il rifiuto del 1819 da parte dei cherokee di cedere ulteriori territori era pienamente legittimo poiché rappresentava l'estrema difesa della propria indipendenza. Confini più limitati non avrebbero consentito la loro esistenza come comunità autonoma, come nazione non soggetta alle leggi degli Stati Uniti.

L'affermazione dei cherokee che i loro territori al momento non sono troppo estesi per un giusto esperimento di civilizzazione è indubbiamente corretto [...]. Nessuna tribù indiana può raggiungere un grado elevato di civiltà e la piena realizzazione di una società cristiana se non possono formare una comunità distinta (p. 9).

Gran parte dei saggi di Evarts sono dedicati ad una analisi puntuale e minuziosa dei più importanti tra i 100 trattati stipulati con lo Stato federale e ratificati dal Senato, dalla fine della guerra rivoluzionaria fino al 1820. La sovranità della nazione cherokee emergeva con chiarezza già dai primi trattati stipulati con gli indiani: il trattato di Hopewell del 1785 e quello di Holston del 1791 in cui, tra l'altro, si riconosceva ai cherokee il diritto di dichiarare guerra.

Dichiarare guerra e stipulare la pace, nella nostra stessa dichiarazione di indipendenza, sono tra i più elevati attributi della sovranità nazionale (p. 17).

Tutti gli altri trattati che si susseguirono per trent'anni, e che avevano sancito la cessione da parte dei cherokee di  $\frac{3}{4}$  dei loro territori, avevano ribadito la piena sovranità delle nazioni indiane e attribuito unicamente agli Stati Uniti il potere di trattare con gli indiani. I singoli Stati americani, come ogni altra potenza straniera, erano esplicitamente esclusi da questo diritto.

In nessuno di questi trattati il diritto originario degli indiani viene definito imperfetto; in nessuno di questi si afferma che gli indiani non hanno il diritto all'autogoverno. In nessun caso essi hanno rinunciato alla loro eredità o compromesso la loro indipendenza (p. 53).

Ogni trattato implica [...] che gli indiani, vivendo in comunità, non sono soggetti alle leggi degli Stati Uniti; e che essi hanno interessi e diritti distinti dai diritti e dagli interessi dei cittadini degli Stati Uniti, intesi nel senso più esteso, inclusa la sfera pubblica e nazionale. Tutto ciò, in obbedienza ai fatti, è contenuto in una sola parola: trattato (p. 20).

Le nazioni indiane pertanto, avevano il pieno diritto di darsi una costituzione. Il bersaglio principale del volume è rappresentato dalla lettera che il ministro della guerra del governo Jackson, John Eaton, inviò ad una delegazione cherokee il 18 aprile 1829. Nel suo messaggio ai cherokee Eaton individuava nella decisione di darsi una costituzione nel 1827 un atto di sfida intollerabile. La lettera è riprodotta in appendice ai saggi ad indicare la netta contrapposizione che Evarts voleva stabilire con il ministro della guerra.

Eppure, a parere di Evarts, come della maggior parte di coloro che sostenevano la politica dell'assimilazione, le nazioni indiane erano destinate ad estinguersi.

Se mai verrà il tempo in cui queste sovranità potranno estinguersi per il mutuo vantaggio degli indiani e dei bianchi, il modo di realizzare questo mutamento richiederà gli sforzi degli uomini più disinteressati del nostro paese e i consigli dei più saggi (p. 92).

Con il procedere dell'“incivilimento” i cherokee avrebbero potuto rinunciare alla loro sovranità. A questo proposito Evarts faceva sue le parole di un giurista dello Stato di New York, il cancelliere Kent:

Quando verrà il tempo di abbattere la barriera che ci separa da loro e di annullare l'esistenza politica degli indiani come nazioni e tribù, confido che lo faremo in modo giusto e aperto, e che lo metteremo in pratica col pieno assenso e consapevolezza da parte degli indiani e con il più scrupoloso rispetto della loro debolezza e dei loro pregiudizi e con la piena approvazione del governo degli Stati Uniti (pp. 92-93).

Rapporti con gli indiani improntati alla giustizia non potevano che prevedere un processo graduale di acquisizione della cittadinanza; un processo guidato dai bianchi con il consenso degli indiani.

L'enfasi è sulla progressiva civilizzazione, un traguardo che si riteneva fosse stato raggiunto solo dagli europei e dai loro discendenti. L'affermazione della sovranità indiscussa delle nazioni indiane non si accompagnava dunque alla comprensione profonda e al rispetto di una diversa cultura, in particolare dell'identità tribale. Sfuggiva agli oppositori dell'*Indian Removal Act* il significato e il valore attribuito alla vita collettiva.

L'idea che riformatori e abolizionisti avevano di eguaglianza razziale non includeva il diritto di conservare una identità culturale separata. La battaglia contro il razzismo si basava sulla convinzione che tutte le razze avessero la stessa capacità di raggiungere, in determinate circostanze, lo stesso grado di civiltà raggiunto dai bianchi. Educazione e assimilazione erano le uniche soluzioni prospettate per il raggiungimento della cittadinanza.

### 3.2. L'immagine dei cherokee e il problema della schiavitù.

La difesa della sovranità della nazione cherokee e del diritto di darsi una costituzione indusse Evarts, come molti altri oppositori all'*Indian Removal Act*, a passare sotto silenzio la questione della schiavitù che, come era ben noto, era diffusa tra i cherokee e sancita proprio dalla loro costituzione.

Nativi e afro-americani venivano presentati come vittime della avidità e della crudeltà dei bianchi; il fatto che il trasferimento forzato degli indiani avrebbe reso disponibili milioni di acri per le coltivazioni condotte con il lavoro schiavo era per molti argomento sufficiente per considerare la questione dei neri e dei nativi come un tutt'uno<sup>33</sup>.

Nei saggi d'Evarts, nei giornali, negli opuscoli e nelle petizioni, gli indiani erano spesso idealizzati, descritti come “monumenti viventi dell'ingiustizia dei bianchi”, “salvatori” degli europei nei periodi di crisi<sup>34</sup>, “perseguitati e indifesi”.

<sup>33</sup> Un esempio significativo è quello di Lydia Maria Child, l'autrice che per tutta la vita si impegnò per il riconoscimento dei diritti degli indiani e l'abolizione della schiavitù. Nelle sue opere di narrativa, così come nei suoi scritti politici volti a denunciare il razzismo nella mentalità e nelle pratiche di governo, la diffusione dello schiavismo tra gli indiani è completamente ignorata. Su Maria Child, e in particolare sulle sue opere a favore degli indiani, si veda C. Karcher, *The First Woman in the Republic: A Cultural Biography of Lydia Maria Child*, Durham, London 1994; Ead., *Hobomok and Other Writings on Indians*, Rutgers University Press, New Brunswick 1986.

<sup>34</sup> M. Hershberger, *Mobilizing Women*, cit., p. 26.

L'immagine degli indiani che Evarts offre ai suoi lettori è quella di comunità sulla via della civilizzazione; i cherokee erano "coloni laboriosi e repubblicani di fatto", fratelli cristiani "la cui unica colpa consiste[va] nel possedere terre bramate dai loro vicini".

Le sue argomentazioni sono rivolte a demolire lo stereotipo del selvaggio ignorante che "non può vantare alcun diritto sulla foresta che è il teatro delle sue partite di caccia".

Al momento essi non sono né selvaggi, né cacciatori. Non sembra che mai siano stati puri nomadi senza una residenza stabile. Quando venimmo a contatto con loro avevano già fissato le loro dimore ed erano in possesso di territori molto estesi. Avevano l'abitudine di coltivare un po' di terra accanto alle loro case, dove piantavano mais e ortaggi. All'inizio di questo secolo si sono dedicati sempre più all'agricoltura, ed attualmente vivono dei prodotti della terra proprio come gli abitanti della Pennsylvania e della Virginia.[...] Ora hanno anche le loro scuole e un regolare governo civile, e luoghi di culto cristiano (p. 8).

La loro debolezza e i loro pregiudizi non impedivano in alcun modo l'accoglienza del messaggio cristiano. Così Evarts interpreta il punto di vista dei cherokee:

Noi non discutiamo il fatto che voi siete un popolo civilizzato, benché la pressione che esercitate sulle case e sulle terre dei vostri poveri vicini, non rivela né modestia né benevolenza. Noi non pretendiamo di conoscere il diritto internazionale, ma abbiamo letto la Bibbia da cui abbiamo appreso chiari principi di bene e di male (p. 55).

Tuttavia, più gli indiani si "civilizzavano" e più erano inclini ad adottare sistemi di coltivazione che implicavano la schiavitù<sup>35</sup>.

Tali contraddizioni, taciute nei saggi di Evarts, caratterizzavano anche l'attività del ABCFM; i missionari infatti non contrastavano le conversioni degli indiani schiavisti e le missioni stesse talvolta si avvalevano del lavoro schiavo. L'obiettivo principale rimaneva pur sempre la diffusione del cristianesimo<sup>36</sup>. La preoccupazione sincera per il destino degli indiani, e talvolta anche l'aperto riconoscimento della superiorità dell'organizzazione sociale cherokee in confronto agli insediamenti bianchi di frontiera<sup>37</sup>, si accompagnava al timore che potesse interrompersi il loro cammino verso la civiltà e la cristianizzazione. In una lettera pubblicata nel 1829 dal "Christian Advocate and Journal and Zion's Herald" si poteva leggere:

Come ci giustificheremo di fronte a Dio se questo popolo, ora maturo per accogliere il Vangelo, sarà costretto a migrare nelle sconfinite zone selvagge oltre il Mississippi, nella loro attuale condizione di ignoranza? Non c'è tempo da perdere. Adesso sono raggiungibili, adesso sono assetati di Vangelo<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Su questo tema rimando a B. Vincent, *Slaveholding Indians. The Case of the Cherokee Nation* in questo numero della rivista. Si veda inoltre: B. Bianchi (a cura di), *Schiavitù e discriminazione razziale nelle leggi degli indiani cherokee e choctaw (1827-1846)*, in questo numero della rivista.

<sup>36</sup> Negli anni successivi, con lo sviluppo del movimento abolizionista, queste contraddizioni divennero evidenti e il Board fu oggetto di critiche sempre più severe. Nel 1846 fu fondata la *American Missionary Association*, una organizzazione esplicitamente abolizionista.

<sup>37</sup> W. McLoughlin, *Cherokees and Missionaries*, cit.

<sup>38</sup> A. Portnoy, *Their Right to Speak*, cit., p. 25.

#### 4. La questione indiana dopo la morte di Jeremiah Evarts 1831-1838.

La campagna di opposizione non si arrestò dopo l'approvazione dell'*Indian Removal Act*; Evarts vi dedicò tutte le sue forze, trascurando la tesi che lo stava consumando e che lo stroncò il 10 gennaio 1831. Coloro che avevano partecipato alla campagna di protesta non poterono condividere con Evarts la gioia e la soddisfazione nell'apprendere che la Corte Suprema, nella sentenza del 3 marzo 1832<sup>39</sup>, riprendeva molte delle argomentazioni giuridiche che lui stesso aveva avanzato nel 1829: dalla contestazione del "diritto derivante dalla scoperta", all'affermazione della sovranità indiscussa delle nazioni indiane.

Le nazioni indiane sono sempre state considerate comunità politiche distinte e indipendenti, con i propri diritti originari, indiscusse proprietarie del suolo su cui sono insediate da tempo immemorabile [...]. Lo stesso termine "nazione", generalmente applicato alle comunità indiane, designa "un popolo distinto dagli altri". La costituzione, dichiarando che i trattati già stipulati, così come quelli che lo saranno, rappresentano la legge suprema del paese, ha approvato e sanzionato i trattati già stipulati con le nazioni indiane e di conseguenza le ammette nel rango di tutte quelle potenze capaci di concludere trattati. I termini "trattato" e "nazione" sono parole del nostro stesso linguaggio, utilizzato nei nostri atti diplomatici e legislativi, da noi stessi, ed hanno un significato definito e ampiamente accettato. Noi li abbiamo applicati agli indiani, come li abbiamo applicati alle altre nazioni della terra. E le applichiamo a tutte con lo stesso significato<sup>40</sup>.

Il giudice Marshall, presidente della Corte, concludeva con la dichiarazione di incostituzionalità dei Cherokee Codes.

Quella sentenza, che sul piano del diritto sanciva la vittoria della campagna contro l'esilio degli indiani, fu ignorata dal governo della Georgia e apertamente sfidata dal presidente degli Stati Uniti: "Ora che il giudice ha emesso la sua sentenza - dichiarò Jackson - provi ad applicarla".

Da allora trascorsero altri sei anni prima che l'*Indian Removal Act* venisse attuato, un periodo che si concluse con il *Trail of Tears*, il sentiero delle lacrime, il viaggio verso i territori assegnati oltre il Mississippi durante il quale un quarto di coloro che si erano messi in cammino, nel complesso circa 16.000 persone, persero la vita.

Il sentiero delle lacrime non fu l'ultimo capitolo della storia della nazione cherokee. Nella terra d'esilio, nonostante le perdite, le difficoltà, le lacerazioni interne, i cherokee tentarono di tenere in vita la propria comunità; si diedero una nuova costituzione e organi di stampa nazionali e organizzarono un sistema scolastico indipendente dalle missioni. Nel complesso la mobilitazione per affermare i diritti delle comunità indiane rafforzò la determinazione ad opporsi alle leggi ingiuste e pose le premesse per lo sviluppo dei movimenti contro le

<sup>39</sup> La Corte Suprema era stata chiamata ad esprimersi sul caso di due missionari del ABCFM, Samuel Worcester e Elizu Butler, che si erano rifiutati di prestare giuramento di fedeltà alla Georgia ed erano stati per questo condannati a quattro anni di lavori forzati. Dedicando oltre venti pagine alla questione più generale della sovranità delle nazioni indiane, la Corte volle attribuire un significato emblematico ai temi dell'uguaglianza sollevati dal destino dei nativi.

<sup>40</sup> U.S. Supreme Court, *Worcester v. Georgia*, <http://www.tourolaw.edu/PATCH/worcester/>. Sul dibattito giuridico sul tema della sovranità delle nazioni indiane si veda il recente studio di T. A. Garrison, *The Legal Ideology of Removal: The Southern Judiciary and the Sovereignty of Native American Nations*, University of Georgia Press, Athens 2002.

discriminazioni razziali. Sul piano giuridico essa contribuì all'affermazione dei principi di uguaglianza inseriti nella Costituzione dopo la guerra civile<sup>41</sup>.

## Saggi sulla crisi attuale nella condizione degli indiani d'America

di

*Jeremiah Evarts*

Rapporto di una commissione congiunta dell'assemblea legislativa della Georgia – Significato e moralità di questo rapporto. Terre che non possono essere sottratte agli indiani in virtù del solo diritto di “scoperta”. L'abominevole immoralità non può essere affatto lecita. Esempio di commercio di schiavi. La legge georgiana del 20 dicembre 1828. Osservazioni in merito. Chi sono le persone ridotte in schiavitù? E da chi?

Una citazione contenuta nel mio ultimo saggio e tratta da una sentenza della Suprema Corte degli Stati Uniti riferisce che “il diritto degli indiani alla proprietà non è mai stato messo in discussione” e che “non si è mai sostenuto che il loro diritto non valesse nulla”. Questa sentenza è stata pronunciata nel 1823. Da allora, i politici della Georgia hanno sostenuto ostinatamente che il diritto degli indiani alla proprietà non valesse nulla.

In un rapporto della Commissione congiunta dell'assemblea legislativa della Georgia, approvato dal Senato di quello stato il 27 dicembre 1827, si trovano passi come questi:

Secondo la Commissione, le nazioni europee “hanno sostenuto con successo il diritto di occupare queste zone” dell'America, “poiché ciascuna è frutto di una scoperta, hanno stabilito il supremo controllo su di esse.

Di nuovo: “Si potrebbe sostenere con molta plausibilità che in queste rivendicazioni c'è più *forza* che *giustizia*, ma si tratta di rivendicazioni che sono state riconosciute e accettate dal mondo intero; è fuor dubbio vero che in queste circostanze la *forza* diventa *diritto*.”

La Commissione ritiene che “ogni lembo di terra negli Stati Uniti sia governato” dalle stesse norme.

La Commissione ritiene contestabile il fatto che nell'accordo del 1802 “sia stato previsto che gli Stati Uniti dovessero agli indiani una indennità in cambio della loro rinuncia a questo

---

<sup>41</sup> Gerard Magliocca nel saggio precedentemente citato, *The Cherokee Removal and the Fourteenth Amendment*, dimostra che gli estensori della sezione I del IV emendamento, ratificato nel 1868, ebbero quale punto di riferimento la sentenza della Corte Suprema del 3 marzo 1832. La sezione I affermava che tutti coloro che fossero nati o naturalizzati negli Stati Uniti erano cittadini degli Stati Uniti e degli Stati in cui risiedevano ed escludeva la possibilità che i singoli Stati potessero limitare i diritti dei cittadini negando loro “l'uguale protezione delle leggi”.

diritto; e che, essendo di un carattere tale da meritare il rispetto, non possa essere loro sottratto senza il loro consenso”. La Commissione aggiunge “Noi siamo di tutt’altra opinione”.

Prima che la Georgia aderisse agli articoli dell’accordo e della cessione (accordo del 1802)<sup>42</sup> era riuscita ad impadronirsi legittimamente di quelle terre o attraverso la contrattazione con gli indiani o attraverso l’uso della *forza*; e di fatto aveva agito in uno di questi due modi. Ma con questo accordo essa trasferì agli Stati Uniti l’onere di sostenere le spese per ottenere per suo conto il possedimento delle terre, purché ciò fosse fatto in termini ragionevoli e previa negoziazione; questo accordo con gli Stati Uniti non conteneva tuttavia alcuna clausola nel caso in cui si fosse reso necessario far ricorso alla *forza*. La conseguenza è che la Georgia è lasciata completamente libera ed in questo senso ha la piena facoltà di perseguire i propri diritti a propria discrezione e ciò come se un tale accordo non fosse mai stato sottoscritto”.

La Commissione espresse l’opinione che “il diritto alla terra e alla sovranità era completo in Gran Bretagna; che il possesso da parte degli indiani era esito di una concessione; che essi erano sotto la protezione di quel governo; che il loro diritto non era assoluto; che erano dei semplici locatari a tempo determinato; e che a un tale usufrutto si poteva por termine in qualsiasi momento, o con la negoziazione, o con la *forza*, a discrezione della Gran Bretagna”.

Le parole evidenziate in corsivo sono opera della Commissione.

Potrebbe essere difficile dire cos’è più degno di nota, se il significato o la moralità di questi estratti.

La Commissione ritiene che, non essendoci alcuna clausola nella legge del 1802 che obblighi gli Stati Uniti ad usare la forza con gli indiani, la Georgia abbia il diritto di ricorrere alla forza quando vuole. Questo è un esempio di logica. E ancora: la maggior parte della gente sembra ritenere che dovendo gli indiani ricevere una remunerazione per le loro terre, debbano possedere un titolo che deve essere degno di rispetto. Ma non è così. Considerata questa affermazione, l’assemblea legislativa giunse ad una conclusione diversa. Si trattava qui di un altro esempio di logica.

La moralità delle dottrine richiamate dall’assemblea legislativa della Georgia poté essere intesa dai più nel senso che la scoperta aveva conferito agli Europei il diritto assoluto di proprietà, che il diritto dei nativi non era assoluto, che era un mero usufrutto a discrezione (il che non equivale affatto al diritto di proprietà), che l’esploratore poteva determinare l’usufrutto in qualsiasi momento, con la negoziazione o con la forza; e che tutti i governi europei sembravano concordare su questi principi. “*La forza diventa diritto*”.

Gli abitanti del Nord America avrebbero potuto legittimamente essere buttati nell’oceano, *in qualsiasi momento*, se gli esploratori fossero stati disposti e capaci di farlo. Si deduce pertanto che Cortes e Pizarro stavano solo eseguendo i legittimi ordini del Re di Spagna, quando presero possesso del Messico e del Perù, i quali secondo questa dottrina appartenevano legittimamente a lui; anche se, agendo in tal modo, si trovarono purtroppo costretti a uccidere i nativi.

La Commissione sbaglia completamente, quando dice che “ogni lembo di terra negli Stati Uniti è posseduto” in virtù di un tale diritto; ossia di un diritto nell’ottica di un sovrano europeo che, al momento della scoperta, soppiantò e sovvertì tutti i diritti dei nativi all’occupazione di quelle terre nelle quali erano nati e di cui

---

<sup>42</sup> Con l’accordo del 1802 la Georgia cedeva i territori occidentali agli Stati Uniti (territori che andarono a formare gli stati dell’Alabama e del Mississippi) in cambio della promessa di stipulare trattati per la rilocalizzazione degli indiani che vivevano entro i suoi confini.

avevano il pieno possesso. Si può ragionevolmente affermare che non esiste entro i confini degli Stati Uniti fissati dalla pace del 1783 alcun fazzoletto di terra posseduto in virtù del solo diritto di scoperta. All'interno di tali confini, la maggioranza delle terre è stata acquistata dagli Indiani. Alcune piccole porzioni sono state conquistate; i proprietari originari sono stati pressoché sterminati in guerra o allontanati dalle proprie terre da una forza superiore o costretti a cederle in cambio della pacificazione. Ma in tutti questi casi, le guerre ebbero un'origine diversa dal tentativo di far valere il diritto di scoperta. Ai politici georgiani chiediamo di produrre un solo esempio, da che ebbe inizio l'insediamento delle colonie anglo-americane, di un qualunque sovrano inglese o di un governatore coloniale o di un'assemblea legislativa coloniale o di una legislazione nazionale antecedente al trattato della Primavera Indiana del 1825 che si sia arrogato in un momento qualunque il diritto di prender possesso con la forza della terra indiana appellandosi al diritto di scoperta e a discapito di ciò che la Suprema Corte ha definito "la giusta e legittima rivendicazione" dei nativi di conservare il possesso delle proprie terre. Il diritto esclusivo di *estinguere il titolo indiano* o ciò che è stato comunemente definito il diritto di prelazione è una cosa totalmente differente dallo schiacciante diritto di scoperta sul quale la Georgia insiste ora. Se si riesce a produrre un solo esempio di questa affermazione, allora lo si avanzi. Ci si consenta di esaminare le circostanze che ne furono all'origine e di valutarne le rivendicazioni. D'altra parte, si possono produrre migliaia di esempi di riconoscimenti fatti da emigranti europei e da governanti di qualsiasi livello, dal più alto al più basso; testimonianze che riconoscono il pieno diritto degli indiani a disporre del pacifico possesso delle proprie terre per tutto il tempo che lo ritengono necessario.

Ma se, durante gli ultimi tre secoli, tutti i governi europei avessero sostenuto la dottrina ora perorata così strenuamente dalla Georgia, quanto vano sarebbe stato ogni tentativo di difenderla o di farla apparire tutt'altro che tirannica, crudele e abominevole? Nessun sovrano europeo, nessuno studioso di diritto internazionale, nessun potere e nessuna demagogia avrebbero potuto alterarne il carattere e persuadere un uomo onesto, puro, intelligente che essa era degna del massimo rispetto. Quale è questa dottrina che ora serve così tanto alle rivendicazioni della Georgia? Né più né meno che la convinzione del fatto che una nave inglese che abbia veleggiato lungo la costa americana da Capo Hatteras sino alla baia di Fundy, come di fatto accade, abbia conferito al sovrano inglese il diritto assoluto e incontestabile alla proprietà non solo della costa, ma anche di tutto l'entroterra, e che egli possa di conseguenza autorizzare uno qualunque dei suoi sudditi a prender possesso con la forza del paese, ad espellere e sterminare immediatamente i nativi.

Nella storia del commercio degli schiavi abbiamo una perfetta dimostrazione della totale incapacità della legge umana di sanzionare ciò che è sciaguratamente immorale; soprattutto dopo che gli occhi del genere umano si sono fissati su di esso. Per oltre due secoli, le principali potenze europee resero legale il commercio degli schiavi. I tribunali di tutti i paesi lo sostennero con i propri verdetti. Fu istituito ovunque e ovunque accettato. Ma era giusto? La voce del mondo ha pronunciato la sua inappellabile sentenza. Ora è considerata sopraffazione e di recente è stata associata all'infamia indelebile. Ma è forse più erroneo strappare gli

africani dalla loro terra natale che rendere schiavi i Cherokee nella loro terra? O esiliarli semplicemente per il fatto di essere stati ridotti in schiavitù?

Si può credere che si tratti di una rappresentazione esagerata; e che non sarebbe una grave calamità per i Cherokee se dovessero sottostare alla legge della Georgia. Si potrebbe del resto pensare che lo spirito del rapporto dal quale sono state tratte le citazioni costituisca un'indicazione di ciò che ci si deve aspettare dalla Georgia per quel che riguarda la legislazione sistematica sull'argomento.

È già stata promulgata una legge con il preciso scopo di estendere la giurisdizione della Georgia sui Cherokee. È stata approvata il 20 dicembre 1828 e merita particolare attenzione.

I primi cinque paragrafi dividono la parte del territorio dei Cherokee che si trova entro confini ufficiali della Georgia in cinque zone, ognuna delle quali confinante con una regione georgiana. Il sesto paragrafo estende le leggi della Georgia a tutti i bianchi residenti all'interno di tali confini; ed il settimo dichiara che dopo il 1 giugno 1828 tutti gli indiani "residenti in questo territorio e all'interno di una delle regioni prima citate dovranno sottostare e ubbidire alle leggi e ai regolamenti secondo quanto disporrà l'assemblea legislativa".

sez. 8. che tutte le leggi, gli usi ed i costumi definiti, promulgati e attuati in detto territorio dai summenzionati Cherokee siano d'ora innanzi dichiarati nulli e fuori legge.

Sez. 9. che nessun Indiano o suo discendente residente all'interno delle nazioni indiane dei Creek o dei Cherokee sia considerato un testimone attendibile o parte in causa in qualsiasi processo, in cui figurino un bianco, che si svolga in una corte stabilita dalla costituzione o dalla legge di questo Stato.

In base all'applicazione di questa legge, un bianco potrebbe derubare o uccidere un Cherokee alla presenza di molti indiani e dei loro discendenti, e malgrado tutto, il reato non potrebbe essere comprovato. Che crimini di una tale efferatezza possano essere commessi non è affatto improbabile; ma aggressioni, abusi e vessazioni di gran lunga meno gravi renderebbero la servitù dei Cherokee intollerabile. Il piano della Georgia, come spiega il suo Senato, consiste nel dividere i cinque sestimi del territorio in questione e di distribuirlo tra i suoi cittadini. Se un capofamiglia Cherokee decide di rimanere, ha forse la possibilità di mantenere la propria casa e di vedersi assegnata una piccola fattoria. Questa è l'ipotesi migliore. I suoi diritti tuttavia non sono riconosciuti. Non può conservare la terra perché non gli appartiene; ma la riceve quale beneficio dalla Georgia. Sarà circondato da cinque vicini bianchi. Questi coloni non saranno fra i cittadini della Georgia più sobri, moderati e corretti, ma fra i più dissoluti, pigri e attaccabrighe. Molti di loro odieranno gli indiani e coglieranno qualsiasi occasione per insultarli e angariarli. Se il bestiame di un Cherokee è rubato in sua presenza; se i suoi recinti vengono divelti e i suoi raccolti distrutti; se i suoi figli sono percossi e la sua intimità domestica violata; qualsiasi oltraggio e qualsiasi ingiuria possa subire non riuscirà a trovare un rimedio legale. Egli non può essere né parte in causa, né un testimone. Non ha alcun amico che possa essere ascoltato in suo favore. Non si riuscirà a trovare nessun individuo che abbia l'interesse a vedere trionfare la giustizia e che al contempo abbia il potere di aiutarlo. Persino gli schiavi dei suoi nuovi vicini sono difesi dall'egoismo dei loro padroni. Ma lui non ha nemmeno questa consolazione. È esposto ai peggiori mali della schiavitù senza alcuno dei

suoi vantaggi. Qualsiasi individuo è lasciato libero di farne quel che vuole; e non è né interesse, né volontà, né dovere ufficiale dei coloni bianchi difenderlo. Chiunque può distruggere la sua proprietà; ma nessuno ha l'obbligo di salvarlo dalla fame quando la sua proprietà è distrutta. Quanto a lungo potrà vivere un cherokee in tali condizioni?

Abituato sin dalla nascita a sentirsi del tutto uguale e indipendente, si troverebbe da un momento all'altro gettato a terra e qui trattenuto fino a che non fosse ammanettato con i ferri della schiavitù più degradante. Non appena gli viene gettata addosso la trappola della legislazione della Georgia, egli è esposto immediatamente e alla persecuzione pubblica e all'umiliazione privata. Si sente un vagabondo persino, quando si trova proprio su quegli acri di terra che le sue mani hanno laboriosamente dissodato e coltivato, un fuorilegge nella sua casa che ha edificato e reso confortevole per sé e che per un bianco sarebbe un castello, un trasgressore ogni qual volta calpesta ingenuamente il suolo delle sue foreste native, un intruso ogni qualvolta beve l'acqua pura delle sue sorgenti native o respira l'aria delle sue montagne natali, uno straniero tra i suoi vicini, un forestiero nel territorio dove è nato.

Chi sono quegli esseri umani improvvisamente gettati in una condizione così deplorabile e abietta? Sono forse i Cafri e gli Ottentotti che si muovono furtivamente tra i boschi, nudi o coperti solo da pochi brandelli di pelle di pecora logora? Sono forse degli schiavi in fuga perseguitati dalla vendetta dei loro padroni infuriati? Sono forse gli Ismaeliti che tendono agguati ad inermi viaggiatori e le cui mani hanno l'odore del sangue dei recenti omicidi? Sono forse delle bande di malfattori scelti tra i peggiori ex inquilini dei nostri penitenziari? Hanno forse invaso i nostri insediamenti, cacciato via gli abitanti e si sono stabiliti in proprietà senza averne il diritto, proprietà da cui sono ora sul punto di esserne spogliati? Quale è la loro indole e quale è il loro crimine perché le loro terre vengano ora divise e le loro persone e famiglie siano escluse dalla protezione della legge?

Se fossero dei Cafri o degli Ottentotti, sarebbero trattati con benevolenza e sarebbero compatiti per la loro ignoranza e degradazione. Se alcuni di loro fossero degli Israeliti e dei rinnegati, sarebbero giudicati allo stesso modo. L'innocente non dovrebbe essere punito con il colpevole. Il colpevole non dovrebbe essere punito senza un processo; e né l'innocente, né il colpevole dovrebbero essere esposti alla malvagità dei singoli.

Quanto sarebbe sorpreso uno straniero intelligente, un tedesco, un francese o un inglese, nell'apprendere che i Cherokee non sono né dei selvaggi, né dei criminali; che non hanno mai usurpato la terra altrui; che la loro unica colpa consiste nel possedere terre bramate dai loro vicini; che hanno avuto rapporti diplomatici con i bianchi in diversi periodi, a partire del primo insediamento europeo nel vicino territorio; che questi rapporti sono maturati in una pace solida e duratura che per quaranta anni non è stata mai rotta da un singolo atto di ostilità; che la pace suggellata in questo modo costituisce il fulcro di numerosi trattati, le cui basi sono la sovranità dei Cherokee, limitata in alcuni aspetti da precisi accordi; e una garanzia, da parte degli Stati Uniti, di protezione e di confini territoriali inviolabili; che i trattati sono stati il fondamento della promulgazione di numerosi atti per la protezione della parte più debole, il cui titolo di proprietà, secondo quanto

pronunciato dalla più alta corte del nostro paese, è degno di rispetto in tutti i tribunali finché non sarà abolito in modo legittimo; che i Cherokee non sono accusati di aver rotto i propri impegni o fatto qualsiasi cosa per perdere la garanzia che avevano ricevuto come condizione indispensabile alle loro concessioni agli Stati Uniti; che sono sempre stati chiamati fratelli e figli dal Presidente degli Stati Uniti e da tutti i funzionari pubblici che parlavano a nome del Paese; che sono stati incoraggiati e aiutati dal nostro governo nazionale e da associazioni caritatevoli affinché raggiungessero uno stato di civilizzazione; che una ottima ragione suggerita alle loro menti dal governo è stata parimenti la speranza e l'aspettativa di un insediamento permanente come coltivatori e meccanici sulle terre dei loro avi ed il godimento di leggi sagge amministrate da loro stessi, su veri principi repubblicani; che facendo assegnamento su queste garanzie e sostenuti da questa speranza, e aiutati nell'educazione delle loro menti e dei loro cuori da benefattori insediatisi tra loro su propria richiesta, e in parte a spese del governo federale, sarebbero progrediti nel loro carattere, nella loro condizione e nel loro avvenire; che essi hanno un proprio governo, regolarmente organizzato, composto da dipartimenti legislativi, giudiziari ed esecutivi formati su consiglio del terzo presidente degli Stati Uniti e ora pienamente operativi; che la maggioranza della gente è in grado di leggere la propria lingua codificata poco meno di sette anni fa<sup>43</sup> e stampata meno di due anni fa; che un numero considerevole di giovani e alcuni dei più anziani sono in grado di leggere e scrivere la lingua inglese; che dieci o dodici scuole sono ora frequentate da bambini Cherokee; che, per anni e senza alcun aiuto, i nativi Cherokee sono stati in grado di stipulare contratti, pubblicamente e in forma scritta e che non temono affatto il confronto per quel che riguarda lo stile, il senso e l'argomento con le comunicazioni a loro indirizzate da alcuni tra i più alti funzionari del nostro governo nazionale; che questi Cherokee, nel loro atteggiamento verso i bianchi come pure nei rapporti fra di loro, usano modi gentili ed hanno sentimenti e una condotta cortese, e come se non bastasse, sono uniti a noi dai vincoli del cristianesimo che professano e che molti di loro onorano come membri delle Chiese cristiane regolari.

Questi sono gli uomini ai quali bisogna strappare il paese e che devono sottostare alle leggi della Georgia senza il loro consenso. Questi uomini civilizzati ed educati, questi membri regolari di una società che, in parte grazie alle cure amorevoli del nostro governo, da rozza è diventata armoniosa e bella, questi coloni laboriosi e repubblicani di fatto, questi alleati dipendenti che hanno affidato tutto alla nostra buona fede, fidandosi della "garanzia" del Gen. Jackson, dell'assicurazione del sig. Jefferson e della rinnovata assicurazione del Gen. Jackson e del sig. Calhoun, sanciti come molti atti dal Senato degli Stati Uniti; questi "cittadini della nazione Cherokee" come li abbiamo definiti nel trattato di

---

<sup>43</sup> Evarts si riferisce all'invenzione di un sistema di scrittura all'inizio degli anni Venti. L'alfabeto cherokee, composto di 83 caratteri, fu messo a punto da un giovane artigiano dell'argento, Sequoyah. In un tempo brevissimo i cherokee furono alfabetizzati e nel 1830 solo il 10% erano considerati analfabeti. B. Vincent, *Le sentier des larmes. Le grand exil des indiens cherokees*, Flammarion, Paris 2002, pp. 54-60.

Holston<sup>44</sup>; questi compagni cristiani, membri regolari della chiesa morava, presbiteriana, battista e metodista, *concittadini dei santi e della casa di Dio*, devono all'improvviso sottostare alle leggi della Georgia, in base alle quali non possono essere né testimoni, né parti in causa in una corte di giustizia. Ho detto sottostare alle leggi? È una mostruosa perversione definire un tale stato di cose vivere sotto la legge. Essi vengono ridotti con la forza a banditi sulla terra dei loro padri; e, in questa condizione, gli si concede il privilegio di scegliere tra esilio e catene.

Ma chi sono gli uomini che impongono un'alternativa così spaventosa? E quale è quel governo che esita a liberarsi da un tale obbligo? È forse un certo dispotismo corrotto di stampo asiatico che si nasconde dietro crimini e immoralità centenarie, che non sente alcuna responsabilità e non rispetta alcuna legge morale o religiosa? Non è così. È un governo che è nato dichiarando che “tutti gli uomini sono uguali; che essi sono forniti dal loro Creatore di certi diritti inalienabili; che tra questi figurano la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità”. Questa evidente ingiustizia la si apprende da un governo ufficiale; e da un popolo che vanta di essere il più libero e illuminato della terra; che insiste sul diritto di ogni comunità di governarsi da sé; e che aborrisce l'idea stessa di un'autorità straniera.

---

<sup>44</sup> Il trattato di Holston fu stipulato tra gli Stati Uniti e la nazione cherokee il 2 luglio 1791. Evarts si sofferma su questo trattato in numerosi saggi precedenti. Il testo del trattato si trova in internet al seguente indirizzo: <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/ntreaty/chr1791.htm>

---

## Le “Leggi di Norimberga”

---

di

Adriana Lotto

Le *Leggi di Norimberga*, emanate il 15 settembre 1935, nel corso del congresso del Partito Nazionalsocialista tedesco (NSDAP) in quella città, furono precedute, accompagnate e seguite da decreti legislativi e da numerose disposizioni d’ufficio, tesi a ridurre, fino ad annullarli, i diritti di cittadinanza delle persone “non gradite”, in particolare degli ebrei tedeschi e in seguito anche di quelli dei territori occupati. In questo modo, il nazismo creava un appiglio giuridico per la sempre più aspra persecuzione antiebraica.

Fin dal suo insediamento, Hitler fece promulgare una serie di leggi volte a creare uno “stato di eccezione” (*Aufnahmezustand* o *Notstand*). Il primo provvedimento in questo senso fu l’*Ordinanza del Presidente del Reich per la protezione del Popolo e dello Stato* (*Verordnung des Reichspräsidenten «zum Schutz von Volk und Staat»*) del 28 febbraio 1933 che sospendeva gli articoli della Costituzione di Weimar riguardanti le libertà personali. In questo modo si instaurava “una guerra civile legale, che permette l’eliminazione fisica non solo degli avversari politici, ma di intere categorie di cittadini che per qualche ragione risultino non integrabili nel sistema politico”<sup>1</sup>.

A tale scopo si procedette alla progressiva eliminazione della distinzione tra potere legislativo, esecutivo giudiziario, consentendo al governo con la legge di assunzione dei pieni poteri (*Gesetz “zur Behebung der Not von Volk und Reich”*) del 24 marzo 1933 di legiferare e istituendo il 24 aprile 1934 una Corte di Giustizia Popolare di emanazione governativa e inappellabile. Tale Corte e il Tribunale speciale tra il 1933 e il 1938 condannarono circa 340.000 antifascisti a un milione di anni di reclusione<sup>2</sup>.

Dunque, mentre la legge che impediva la formazione di nuovi partiti offriva lo strumento legale per sbarazzarsi degli avversari politici, quella sul “riordinamento dei pubblici impieghi” del 7 aprile 1933 obbligava al pensionamento tutti quei dipendenti che non fossero di “discendenza ariana”- espressione questa che nelle “Leggi di Norimberga” venne sostituita dalla specificazione “di sangue tedesco o affine” –eccezione fatta per coloro che avessero nel corso della prima guerra mondiale combattuto per il Reich tedesco o i suoi alleati o i cui genitori fossero morti nel conflitto medesimo. Inoltre, erano passibili di licenziamento tutti quegli impiegati che non avessero dato prova di esplicita attività in favore dello Stato nazionale. Su sollecitazione della stampa, che lamentò l’assenza di un tale

---

<sup>1</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 11.

<sup>2</sup> H. Gotschlich, *Als die Faschisten an die Macht kamen*, Der Kinderbuch Verlag, Berlin 1982, p. 92.

provvedimento nelle scuole e nei luoghi di cultura, il 25 marzo venne promulgata la *Legge contro l'invasione dell'elemento straniero delle scuole e delle università tedesche* (*Gesetz "gegen die Überfremdung deutscher Schulen und Hochschulen"*). Ne conseguì che *Judenmischlinge*, ovvero cittadini che avessero un genitore o un nonno ebreo e le persone "non gradite" vennero allontanati dall'insegnamento o dalle attività artistiche e culturali, sempre più marcatamente orientate in senso razziale, tanto che si parlò, mettendola sotto sequestro, di "arte degenerata". Alle leggi fecero seguito numerose ordinanze di esecuzione delle stesse, sempre più rigorose nella definizione di "ebreo" e sempre più puntuali nelle distinzioni di dettaglio, cosa che non solo segnava la caratteristica della tradizione giuridica germanica, ovvero la mancanza di astrazione e di sintesi e quindi l'estrema particolarità della norma giuridica, ma anche il legame tra razza e diritto, per il quale il diritto nazista si allontanava da quello romano e più in generale dalla concezione giuridica su base individualistica<sup>3</sup>. Non l'individuo era portatore di diritti, ma l'individuo in quanto appartenente al Popolo.

Via via, adeguandosi i vari diritti, di famiglia, agrario, commerciale, del lavoro alla legislazione razziale, seguirono decreti di espulsione degli ebrei dalle professioni, dalla proprietà terriera e dall'esercizio del commercio, dall'esercito.

Fattore discriminante a tal proposito furono le "Leggi di Norimberga" che fissarono, la prima, la distinzione tra appartenente allo Stato e cittadino del Reich che doveva essere "di sangue tedesco o affine" ed era per questo il solo detentore dei pieni diritti politici; la seconda, le limitazioni in campo matrimoniale e domestico. Già l'1 giugno 1933, comunque, la *Legge sulla riduzione della disoccupazione* (*Gesetz "zur Verminderung der Arbeitslosigkeit"*), escludendo dal prestito matrimoniale (*Ehestandsdarlehen*) previsto dal Titolo V tutti coloro che non erano cittadini tedeschi, ovvero non appartenessero alla comunità ariana, aveva disincentivato i matrimoni tra ebrei o misti. Inoltre il 14 luglio dello stesso anno il Consiglio dei Ministri aveva approvato la *Legge sulla prevenzione della nascita di elementi ereditariamente malati* (*Gesetz "zur Verhütung erbkranken Nachwuchses"*, o meglio sulla sterilizzazione forzata, che rappresentò il primo passo verso la creazione dei campi di sterminio: 275 000 furono le vittime. Tra l'altro il *Gesetz "zur Verhütung erbkranken Nachwuchses"*, *GzVeN*, poiché usciva nel giorno stesso del Concordato col Vaticano, affinché non lo ostacolasse, venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Reich soltanto il 25 luglio ed entrò in vigore l'1 gennaio del 1934. Il provvedimento di legge fu il più radicale di una serie di altre misure sulla cosiddetta igiene razziale limitative delle libertà fondamentali della minoranza ebraica, degli zingari, dei neri, e non solo. Furono considerati *erbkrank*, e quindi cittadini di classe B, i tedeschi che rientravano nelle categorie individuate nel comma 1 dell'articolo 1 e cioè i deboli di mente fin dalla nascita, gli schizofrenici, i maniaco-depressivi, i malati di epilessia, gli affetti da "corea minor" o corea di Sydenham, i ciechi e i sordi "ereditari" e tutti coloro che presentavano malformazioni fisiche importanti e ritenute ereditabili dai figli; infine gli alcolisti. La Legge sulla prevenzione prevedeva inoltre la sterilizzazione forzata. Secondo il par.12, la polizia poteva fare irruzione nelle abitazioni dei

---

<sup>3</sup> Cfr. V. Di Porto, *Le leggi della vergogna*, Le Monnier, Firenze 2000, p. XXVIII.

segnalati e prelevare a forza l'interessato; nel caso si trattasse di un minore, essa poteva agire anche contro il volere dei genitori.

Dunque, a impedire l'indebolimento della razza ariana attraverso unioni con individui di razze considerate inferiori, il 15 settembre 1935 fu promulgata la *Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedeschi*, ovvero la seconda "Legge di Norimberga". A questa legge si aggiunse il 18 ottobre dello stesso anno quella sulla protezione del popolo tedesco diretta ai disabili (*Gesetz "zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes"*).

Il 14 novembre 1938, fu emanato il Primo regolamento sulla cittadinanza tedesca, cui seguirono altre 12 ordinanze. In esso si stabiliva, tra l'altro, che "solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici, del diritto di esercizio del voto politico o di ricoprire cariche pubbliche" e si specificava che "un ebreo non può essere cittadino del Reich" intendendosi per ebreo chiunque discendeva da almeno tre nonni ebrei interamente giudei, o da due nei casi in cui appartenesse alla comunità ebraica all'atto dell'emanazione della legge o vi avesse aderito in seguito; si fosse unito in matrimonio con individuo ebreo all'atto dell'emanazione della legge o in seguito; fosse nato dall'unione con un ebreo, dentro o fuori il matrimonio o all'interno di una relazione extraconiugale. Restava aperta la questione degli ebrei di sangue misto. In un primo momento venne equiparato ai cittadini chi per scelta propria si fosse distaccato dalla comunità ebraica. In seguito i divieti e le limitazioni dei matrimoni andarono anche nella direzione di assorbire la categoria degli ebrei di sangue misto in quella degli ebrei o in quella dei cittadini "di sangue misto o affine". Le coppie miste nelle quali il marito o il padre, nel caso ci fossero figli, fosse tedesco, potevano godere del diritto all'alloggio e di altre forme assistenziali, ma soprattutto, allorché si dette inizio alla deportazione degli ebrei, al diritto alla vita. In verità, come si può leggere nell'ultimo documento qui riportato, nel corso della conferenza di Wannsee si pensò di includere nella soluzione finale anche gli ebrei misti e le coppie miste, ma la proposta non ebbe seguito per il timore di colpire i coniugi "di sangue tedesco o affine".

Modifiche al diritto di cittadinanza, fissato dalla *Legge di appartenenza allo Stato e al Reich (Gesetz "über die Staats- und Reichsgehörigkeit")* del 22 luglio 1913 erano state comunque apportate già il 15 maggio 1935 con una apposita legge e ancor prima, il 14 luglio 1933, con la *Legge sulla revoca della cittadinanza e sul disconoscimento dell'appartenenza allo Stato (Gesetz "über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit")*, la quale stabiliva che chi avesse acquistato la cittadinanza tedesca tra il 9 novembre 1918 e il 30 gennaio 1933, ovvero tra la fine del II Reich e l'inizio del III, potesse perderla, se risultava indesiderabile, e così anche chi, grazie a lui, l'avesse a sua volta ottenuta. L'ordinanza sulla cittadinanza tedesca del 5 febbraio 1934 aveva infine fissato una cittadinanza unica per tutto il Reich acquistabile con la nascita o con il matrimonio, con la nomina a un pubblico ufficio o con la concessione, tranne che per i soggetti di cui alla sopracitata Legge sulla revoca e sul disconoscimento. Si perdeva, invece, con l'acquisto di una cittadinanza straniera, con l'esclusione dall'associazione del Reich, e, per le donne, con il matrimonio con uno straniero.

Con la *Legge sulla cittadinanza del Reich*, gli ebrei cessavano, dunque, di essere cittadini, ma restavano appartenenti allo Stato, ovvero – come osserva

acutamente Giorgio Agamben – perdevano, “con la cittadinanza, ogni identità giuridica, ma mantenevano almeno quella di ebrei”<sup>4</sup>, ovvero di esseri “giuridicamente innominabili e inclassificabili” e quindi “oggetto di una pura signoria di fatto”, altrimenti, disse qualcuno già all’epoca, nella sostanza “sudditi”.

Infine, come ricorda Hannah Arendt<sup>5</sup>, nel febbraio 1938 il ministero degli interni del Reich e della Prussia presentò “un progetto di legge concernente l’acquisto o la perdita della cittadinanza tedesca” che andava molto più in là della legislazione di Norimberga. Esso disponeva che tutti i figli di “ebrei, ebrei di razza mista o altre persone di sangue straniero” (che non potevano mai in ogni caso diventare cittadini del Reich) non avessero più diritto alla cittadinanza, “neppure se il padre poss[edesse] la cittadinanza tedesca dalla nascita”. Tali misure non erano riservate solo agli ebrei, tant’è vero che il 19 luglio 1939 il ministro della giustizia raccomandò di sostituire l’espressione “ebreo ed ebreo di razza mista” con “individui di sangue straniero”. Inoltre i provvedimenti contenuti nel progetto di legge avrebbero dovuto essere estesi anche ai trovatelli, da considerarsi apolidi fino all’accertamento delle loro “caratteristiche razziali”. In questo modo - conclude Arendt - “era deliberatamente capovolto il principio secondo cui un individuo nasce con diritti inalienabili garantiti dalla sua cittadinanza: ogni individuo era per natura senza diritti, senza stato, a meno che non si decidesse altrimenti.”

*I documenti qui riprodotti in lingua originale sono tratti dal volume di H. Bergschicker, Deutsche Chronik 1933-1945 Bilder/Daten/Dokumente Ein Zeitbild der faschistischen Diktatur, Verlag der Nation, Berlin 1981, 3. Auflage 1985.*

*La traduzione è volutamente il più possibile fedele alla lettera al fine di ovviare alle imprecisioni e agli errori presenti nelle versioni italiane di traduzioni in lingua inglese a loro volta imprecise e scorrette. Si è tra l’altro volutamente mantenuta la distinzione, sopra spiegata, tra appartenente allo Stato (Staatsangehöriger) e cittadino (Staatsbürger).*

## **1 - Liquidierung der Grundrechte.**

*Verordnung des Reichspräsidenten «zum Schutz von Volk und Staat» vom 28. Februar 1933 (Auszug).*

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes verordnet:

§ 1 Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von Beschlagnahmen

<sup>4</sup> G. Agamben, *op. cit.*, p. 12.

<sup>5</sup> H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano 1996, n. 45, pp. 399-400.

sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.

### **Abolizione dei diritti fondamentali**

*Ordinanza del Presidente del Reich "per la protezione del Popolo e dello Stato" del 28 febbraio 1933 (estratto).*

Sulla base dell'art. 48 par. 2 della Costituzione del Reich ai fini della salvaguardia dagli atti di violenza comunisti che mettono in pericolo lo Stato è ordinato quanto segue:

§ 1 Gli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153 della Costituzione del Reich Tedesco sono sospesi fino a nuovo ordine. Sono perciò leciti le limitazioni della libertà personale, del diritto alla libera espressione d'opinione, inclusa la libertà di stampa, del diritto di associazione e di riunione, nonché la violazione del segreto epistolare, postale, telegrafico e televisivo, gli ordini di perquisizione domiciliare e di confisca così come le limitazioni della proprietà anche oltre i limiti altrimenti stabiliti dalla presente legge.

### **2 - Das Ermächtigungs-Gesetz.**

*Gesetz "zur Behebung der Not von Volk und Reich" vom 24. März 1933 (Auszug).*

Artikel 1. Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln 85, Absatz 2 und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze.

Artikel 2. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben.

Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.

Artikel 3. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet. Sie treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft...

Artikel 4. Verträge des Reiches mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung dieser Gesetze nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften. Die Reichsregierung erläßt die zur Durchführung dieser Verträge erforderlichen Vorschriften.

### **La Legge dei pieni poteri.**

*Legge "per la rimozione della necessità del Popolo e del Reich" del 28 marzo 1933 (estratto).*

Art. 1. Le leggi del Reich possono essere deliberate oltre che seguendo la procedura prevista dalla Costituzione del Reich anche dal governo del Reich. Questo vale anche per le leggi indicate dagli artt. 85, par. 2 e 87 della Costituzione del Reich.

Art. 2 Le leggi del Reich deliberate dal governo del Reich possono differire dalla Costituzione del Reich nella misura in cui non abbiano per oggetto le istituzioni del Parlamento e del Consiglio come tali.

I diritti del Presidente rimangono inviolati.

Art. 3 Le leggi del Reich deliberate dal governo del Reich sono redatte dal Cancelliere del Reich e rese note attraverso la Gazzetta ufficiale del Reich. Esse entrano in vigore, nella misura in cui non stabiliscono nient'altro, il giorno seguente la pubblicazione...

Art. 4 Gli accordi con Paesi stranieri che si riferiscono a questioni disciplinate dalla legislazione del Reich non necessitano per la durata della validità di queste leggi della approvazione degli enti giuridici che partecipano alla legislazione. Il governo del Reich emana le disposizioni necessarie alla attuazione di questi accordi.

### **3 - Nationales Berufsbeamtentum.**

*Gesetz "zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. April 1933 (Auszug).*

§ 1 Zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamtentums und zur Vereinfachung der Verwaltung können Beamte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus dem Amt entlassen werden, auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen [...]

§ 2 Beamte, die seit dem 9. November 1918 in das Beamtenverhältnis eingetreten sind, ohne die für ihre Laufbahn vorgeschriebene oder übliche Vorbildung oder sonstige Eignung zu besitzen, sind aus dem Dienste zu entlassen...

§ 3 Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen [...]

Absatz 1 gilt nicht für Beamte, die bereits seit dem 1. August 1914 Beamte gewesen sind oder die im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind [...]

§ 4 Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden.

### **Publici uffici**

*Legge "per il riordinamento dei pubblici impiegati" del 7 aprile 1933 (estratto).*

§ 1 Al fine del riordinamento dei pubblici impiegati e della semplificazione della gestione gli impiegati pubblici, secondo le seguenti disposizioni, possono essere

licenziati, sebbene secondo il diritto vigente non vi siano a tal fine i presupposti di legge necessari [...]

§2 Gli impiegati pubblici che sono entrati in servizio dal 9 novembre 1918 senza possedere il grado di istruzione richiesto per la loro carriera o solitamente prescritto o altra idoneità sono licenziati...

§3 Gli impiegati pubblici, che non sono di discendenza ariana, sono collocati a riposo [...]

Il paragrafo 1 non vale per gli impiegati in servizio dall'1 agosto 1914 o che abbiano combattuto al fronte durante la guerra mondiale per il Reich Tedesco o per i suoi alleati o i cui padri o figli siano caduti nella guerra mondiale [...]

§ 4 Gli impiegati pubblici, che a seguito della loro passata attività politica, non diano garanzia di sostenere in ogni momento e senza risparmio il bene dello Stato nazionale, possono essere licenziati.

#### **4 - Die einzige Partei**

*Gesetz "gegen die Neubildung von Parteien" vom 14. Juli 1933 (Auszug).*

§ 1 In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

§ 2 Wer es unternimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei aufrechtzuerhalten oder eine neue politische Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach anderen Vorschriften, mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

#### **Il partito unico**

*Legge «contro la formazione di nuovi partiti» del 14 luglio 1933 (estratto).*

§ 1 In Germania esiste come unico partito politico il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori.

§ 2 Chi si adopera a mantenere la struttura organizzativa di un altro partito politico o a formare un nuovo partito politico, è punito, a meno che il reato secondo altre disposizioni non sia passibile di pena maggiore, con i lavori forzati fino a tre anni o con il carcere da sei mesi fino a tre anni.

#### **5 - Der Volksgerichtshof**

*Gesetz "zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens" vom 24. April 1934 (Auszug).*

§ 1 Zur Aburteilung von Hochverrats- und Landesverratsachen wird der Volksgerichtshof gebildet.

Der Volksgerichtshof entscheidet in der Hauptverhandlung in der Besetzung von fünf Mitgliedern, außerhalb der Hauptverhandlung in der Besetzung von drei Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden. Der Vorsitzende und ein weiteres

Mitglied müssen die Befähigung zum Richteramt haben. Es können mehrere Senate gebildet werden.

Anklagebehörde ist der Oberreichsanwalt.

§ 2 Die Mitglieder des Volksgerichtshofs und ihre Stellvertreter ernennt der Reichskanzler auf Vorschlag des Reichsministers der Justiz für die Dauer von fünf Jahren [...]

Gegen die Entscheidungen des Volksgerichtshofs ist kein Rechtsmittel zulässig.

### **La Corte di Giustizia del Popolo**

*Legge "per la modifica delle norme del diritto penale e della procedura penale" del 24 aprile 1934 (estratto).*

§ 1 Per sentenziare in merito ad atti di tradimento dello Stato e del Land è istituita la Corte di Giustizia del Popolo.

La Corte di Giustizia del Popolo decide nell'udienza principale al completo di cinque membri, al di fuori dell'udienza principale al completo di tre membri incluso il presidente. Il presidente e un altro membro devono avere l'idoneità all'ufficio di giudice. Possono essere istituite più Sezioni.

Pubblico ministero è il Procuratore del Reich.

§ 2 Il Cancelliere del Reich nomina i membri della Corte di Giustizia del Popolo e i loro supplenti su proposta del Ministro della Giustizia del Reich per la durata di cinque anni.

Contro le decisioni della Corte di Giustizia del Popolo non è ammesso alcun ricorso.

### **6 - Entartete Kunst**

*Gesetz "über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst" vom 31. Mai 1938 (Auszug).*

§ 1 Die Erzeugnisse entarteter Kunst, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Museen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Sammlungen sichergestellt und von einer vom Führer und Reichskanzler bestimmten Stelle als Erzeugnisse entarteter Kunst festgestellt sind, können ohne Entschädigung zugunsten des Reiches eingezogen werden, soweit sie bei der Sicherstellung im Eigentum von Reichsangehörigen oder inländischen juristischen Personen standen.

### **Arte degenerata**

*Legge «sul sequestro di prodotti di arte degenerata» del 31 maggio 1938 (estratto).*

§ 1 I prodotti di arte degenerata, che all'entrata in vigore di questa legge si trovino in musei o in collezioni a disposizione del pubblico e sono accertate da un ufficio istituito dal Führer o dal Cancelliere del Reich come prodotti di arte degenerata, sono requisiti senza obbligo di indennizzo per il Reich nella misura in

cui essi all'atto del sequestro erano di proprietà di cittadini del Reich o di soggetti giuridici nazionali.

### **7 - Bauerntum als Blutquelle**

*Reichserbhof-Gesetz vom 29. September 1933 (Auszug).*

Die Reichsregierung will unter Sicherung alter deutscher Erbsitte das Bauerntum als Blutquelle des deutschen Volkes erhalten.

Die Bauernhöfe sollen vor Überschuldung und Zersplitterung im Erbgang geschützt werden, damit sie dauernd als Erbe der Sippe in der Hand freier Bauern verbleiben...

Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen. Die Grundgedanken des Gesetzes sind:

Land- und forstwirtschaftlicher Besitz in der Größe von mindestens einer Ackernahrung und von höchstens 125 Hektar ist Erbhof, wenn er einer bauernfähigen Person gehört.

Der Eigentümer des Erbhofs heißt Bauer.

Bauer kann nur sein, wer deutscher Staatsbürger, deutschen oder Stammesgleichen Blutes und ehrbar ist.

Der Erbhof geht ungeteilt auf den Anerben über.

Die Rechte der Miterben beschränken sich auf das übrige Vermögen des Bauern. Nicht als Anerben berufene Abkömmlinge erhalten eine den Kräften des Hofes entsprechende Berufsausbildung und Ausstattung; geraten sie unverschuldet in Not, so wird ihnen die Heimatzuflucht gewährt.

Das Anerbenrecht kann durch Verfügung von Todes wegen nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden. Der Erbhof ist grundsätzlich unveräußerlich und unbelastbar.

### **Ruralità come sorgente di sangue.**

*Legge "sull'azienda ereditaria del Reich" del 29 settembre 1933 (estratto)*

Il governo del Reich a garanzia del vecchio diritto consuetudinario successorio tedesco vuole mantenere la ruralità come sorgente di sangue del popolo tedesco.

Le aziende ereditarie devono essere preservate nel passaggio di successione da indebitamento e da frazionamento, in modo tale che continuino a rimanere come eredità familiare in mano a rurali liberi.

Il governo del Reich ha perciò stabilito la seguente legge. I concetti fondamentali della legge sono:

La proprietà agricola e boschiva nella misura di almeno un prodotto alimentare agricolo e di non più di 125 ettari è azienda ereditaria se appartiene a una persona idonea all'agricoltura.

Il proprietario dell'azienda ereditaria si chiama rurale.

Rurale può essere solo chi è cittadino tedesco, di sangue tedesco o della stessa origine, e onorato.

L'azienda ereditaria passa indivisa agli eredi privilegiati.

I diritti dei co-eredi si limitano al rimanente patrimonio del rurale. I discendenti che non siano eredi privilegiati ricevono una formazione professionale adeguata alle forze dell'azienda e una attrezzatura: nel caso in cui immeritadamente vengano a trovarsi nel bisogno, viene loro concesso asilo domiciliare.

Il diritto degli eredi privilegiati non può essere escluso o limitato con atto di ultima volontà.

L'azienda ereditaria è per principio inalienabile e non ipotecabile.

## **8 - Die Nürnberger Gesetze**

### **Le leggi di Norimberga**

*A - Reichsbürger-Gesetz, verkündet auf dem Nürnberger Parteitag am 15. September 1935 (Auszug).*

§ 1 1. Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist.

2. Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben.

§ 2 1. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.

2. Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben.

3. Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der Gesetze.

*La Legge sulla Cittadinanza, annunciata nel corso del Congresso del Partito a Norimberga il 15 settembre 1935 (estratto).*

§ 1 1. È appartenente allo Stato chi appartiene all'unione per la difesa del Reich tedesco e in virtù di ciò ha specifici obblighi verso di esso.

2. L'appartenenza allo Stato si acquista secondo le disposizioni della Legge di appartenenza al Reich e allo Stato.

§ 2 1. È cittadino del Reich solo l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o affine, il quale dimostri con la sua condotta la volontà e la capacità di servire fedelmente il Popolo tedesco e il Reich.

2. Il diritto di cittadinanza del Reich si ottiene mediante la concessione della Lettera di Cittadinanza del Reich.

3. Solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici in conformità con le leggi.

*B - Gesetz "zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" vom 15. September 1935 (Auszug).*

§ 1 1. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Auslande geschlossen sind...

§ 2 Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.

§ 3 Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren nicht in ihrem Haushalt beschäftigen.

§ 4 1. Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.

2. Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet [...]

§ 5 1. Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.

2. Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.

3. Wer dem Bestimmungen der §§ 3 oder 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

*Legge "sulla protezione del sangue e dell'onore tedesco" del 15 settembre 1935 (estratto).*

§ 1 1. I matrimoni tra ebrei e appartenenti allo Stato di sangue tedesco o affine sono vietati. I matrimoni contratti nonostante ciò sono nulli, anche qualora siano stati contratti all'estero allo scopo di eludere la presente legge [...]

§ 2 I rapporti extra-matrimoniali tra ebrei e appartenenti allo Stato di sangue tedesco o affine sono vietati.

§ 3 Gli ebrei non possono tenere come domestiche donne appartenenti allo Stato, di sangue tedesco o affine, al di sotto dei 45 anni.

§ 4 Agli ebrei è vietato issare le bandiere del Reich e nazionale ed esporre i colori del Reich.

2. Per contro è loro consentito di esporre i colori ebraici [...]

§ 5 Chi violi il divieto di cui al § 1, è punito con i lavori forzati.

2. L'individuo che violi il divieto di cui al § 2, è punito col carcere o con i lavori forzati.

3. Chi violi le disposizioni di cui ai §§ 3 e 4, è punito col carcere fino a un anno e con una ammenda o con una di queste pene.

## **9 - Die Wannsee-Konferenz**

*Protokoll der Besprechung Heydrichs mit Staatssekretären und SS-Führern über die "Endlösung der Judenfrage" am 20. Januar 1942 in Berlin, Am Großen Wannsee Nr. 56/58 (Auszug).*

II. Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Obergruppenführer Heydrich, teilte eingangs seine Bestellung zum Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage durch den Reichsmarschall mit und wies darauf hin, daß zu dieser Besprechung geladen wurde, um Klarheit in grundsätzlichen Fragen zu schaffen. Der Wunsch des Reichsmarschalls, ihm einen

Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auch die Parallelesierung der Linienführung.

Die Federführung bei der Bearbeitung der Endlösung Judenfrage liege ohne Rücksicht auf geographische Grenzen zentral beim Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei (Chef der Sicherheitspolizei und des SD).

Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD gab sodann einen kurzen Rückblick über den bisher geführten Kampf gegen diesen Gegner. Die wesentlichsten Momente bilden

die Zurückdrängung der Juden aus den einzelnen Lebensgebieten des deutschen Volkes.

die Zurückdrängung der Juden aus dem Lebensraum des deutschen Volkes.

Im Vollzug dieser Bestrebungen wurde als einzige vorläufige Lösungsmöglichkeit die Beschleunigung der Auswanderung der Juden aus dem Reichsgebiet verstärkt und planmäßig in Angriff genommen [...]

Trotz dieser Schwierigkeiten wurden seit der Machtübernahme bis zum Stichtag 31.10.1941 insgesamt rund 537 000 Juden zur Auswanderung gebracht. Davon

vom 20.1.1933 aus dem Altreich rd. 360.000

vom 15.3.1938 aus dem Ostmark rd. 147.000

vom 15.3.1939 aus dem Protektorat Böhmen und Mähren rd. 30.000

[...]

Inzwischen hat der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im Hinblick auf die Gefahren einer Auswanderung im Kriege und im Hinblick auf die Möglichkeiten des Ostens die Auswanderung von Juden verboten.

III. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger Genehmigung durch der Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen, doch werden hier bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung sind.

Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Judenfrage kommen rund 11 Millionen Juden in Betracht, die sich wie folgt auf die einzelnen Länder verteilen:

Land	Zahl
A.	
Altreich	131.800
Ostmark (Österreich)	43.700
Ostgebiete (annektiertes Polen)	420.000
Generalgouvernement	2.284.000
Bialystok	400.000
Protektorat Böhmen und Mähren	74.200
Estland – judenfrei -	

Lettland	3.500
Litauen	34.000
Belgien	43.000
Dänemark	5.600
Frankreich/Besetztes Gebiet	165.000
Unbesetztes Gebiet	700.000
Griecheland	69.600
Niederlande	160.800
Norwegen	1.300
B.	
Bulgarien	48.000
England	330.000
Finnland	2.300
Irland	4.000
Italien einschl. Sardinien	58.000
Albanien	200
Kroatien	40.000
Portugal	3.000
Rumänien einschl. Bessarabien	342.000
Schweden	8.000
Schweiz	18.000
Serbien	10.000
Slowakei	88.000
Spanien	6.000
Türkei (europ. Teil)	55.500
Ungarn	742.800
UdSSR	5.000.000
Ukraine	2.994.684
Weißrußland	
ausschl.	
Bialistok	446.484
Zusammen	über 11.000.000

Bei den angegebenen Judenzahlen der verschiedenen ausländischen Staaten handelt es sich jedoch nur um Glaubensjuden, da die Begriffsbestimmungen der Juden nach rassischen Grundsätzen teilweise dort noch fehlen [...]

Unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird.

Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als

Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte).

Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa vom Westen nach Osten durchgekämmt. Das Reichsgebiet einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren wird, allein schon aus Gründen der Wohnungsfrage und sonstigen sozialpolitischen Notwendigkeiten, vorweggenommen werden müssen.

Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannter Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden.

Wichtige Voraussetzung, so führte SS-Obergruppenführer Heydrich weiter aus, für die Durchführung der Evakuierung überhaupt, ist die genaue Festlegung des in Betracht kommenden Personenkreises.

Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von über 65 Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie in eine Altersghetto – vorgesehen ist Theresienstadt – zu überstellen.

Neben diesen Altersklassen- von den am 31.10.1941 sich im Altreich und der Ostmark befindlichen etwa 280.000 Juden sind etwa 30% über 65 Jahre alt – finden in den jüdischen Altersghettos weiterhin die schwerkriegsbeschädigten Juden und Juden mit Kriegsauszeichnungen (EK1) Aufnahme. Mit dieser zweckmäßigen Lösung werden mit einem Schlag die vielen Interventionen ausgeschaltet.

Der Beginn der einzelnen größeren Evakuierungsaktionen wird weitgehend von der militärischen Entwicklung abhängig sein [...]

IV. Im Zuge der Endlösungsvorhaben sollen die Nürnberger Gesetze gewissermaßen die Grundlage bilden, wobei Voraussetzung für die restlose Bereinigung des Problems auch die Lösung der Mischehen- und Mischlingsfrage ist.

Chef der Sicherheitspolizei und des SD erörtert im Hinblick auf ein Schreiben des Chefs der Reichskanzlei zunächst theoretisch die nachstehenden Punkte:

1. Behandlung der Mischlinge 1. Grades. Mischlinge 1. Grades sind im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt [...]

Abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen, wobei sowohl seitens des Gauleiters Dr. Meyer als auch seitens des Staatssekretärs Dr. Bühler der Standpunkt vertreten wurde, gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse.

### **La Conferenza di Wannsee**

*Protocollo della riunione di Heydrich con i segretari di Stato e i capi delle SS sulla soluzione finale del 20 gennaio 1942 a Berlino, al Großer Wannsee Nr. 56/58 (estratto).*

All'inizio della riunione Il Capo della Polizia di Sicurezza e del Servizio di Sicurezza, SS-Obergruppenführer Heydrich, ha comunicato la sua nomina a incaricato per la preparazione della soluzione finale della questione ebraica in Europa da parte del Maresciallo del Reich, e ha sottolineato di essere stato invitato a questa riunione per fare chiarezza su aspetti fondamentali. Il desiderio del

Maresciallo del Reich a che gli venga inviato un rapporto sulle implicazioni organizzative, oggettive e materiali in vista della soluzione finale della questione ebraica in Europa necessita di una iniziale azione comune di tutte le istanze centrali direttamente coinvolte nella questione per procedere parallelamente nella direzione tracciata.

La direzione centrale per l'elaborazione della soluzione finale della questione ebraica senza riguardo per i limiti geografici è presso il Reichsführer-SS e Capo della Polizia Tedesca (Capo della Polizia di Sicurezza e del Servizio di Sicurezza).

Il Capo della Polizia di Sicurezza e del Servizio di Sicurezza ha fatto un breve resoconto della lotta condotta finora contro questo nemico. I momenti più rilevanti sono:

l'espulsione degli ebrei da ogni singolo ambito della vita del Popolo tedesco

l'espulsione degli ebrei dallo spazio vitale del Popolo tedesco.

In esecuzione di tali sforzi, è stata posta mano con forza e secondo i piani, come unica possibilità di soluzione attualmente praticabile, all'accelerazione dell'emigrazione degli ebrei dal territorio del Reich.

Nonostante queste difficoltà, dalla presa del potere fino alla data inizialmente fissata al 31 ottobre 1941, sono stati fatti emigrare complessivamente circa 537.000 ebrei. Di questi

circa 360.000 residenti in Germania dal 20 gennaio 1933

circa 147.000 residenti in Austria dal 15 marzo 1938

circa 30.000 residenti nel Protettorato di Boemia e Moravia dal 15 marzo 1939

[...]

Nel frattempo, in considerazione dei pericoli rappresentati dall'emigrazione in tempo di guerra e delle possibilità offerte dall'Est europeo, il Reichsführer-SS und il Capo della Polizia Tedesca ha vietato l'emigrazione degli ebrei.

III. In alternativa all'emigrazione, è oramai adottata come altra possibilità di soluzione in conformità alla preventiva autorizzazione del Führer l'evacuazione degli ebrei verso Est. Questa soluzione è da considerarsi comunque provvisoria, tuttavia, tramite essa, si stanno facendo quelle esperienze pratiche, che sono di capitale importanza ai fini della futura soluzione finale della questione ebraica.

La soluzione finale della questione ebraica in Europa coinvolge circa 11 milioni di ebrei distribuiti nei singoli Paesi come segue:

Paese	Numero
A.	
Vecchio Impero	131.800
Austria	43.700
Territori orientali (Polonia annessa)	420.000
Governatorato generale	2.284.000
Bialystok	400.000
Protettorato di Boemia e Moravia	74.200
Estonia – priva di ebrei -	
Lettonia	3.500
Lituania	34.000

Belgio	43.000
Danimarca	5.600
Francia/territorio occupato	165.000
territorio non occupato	700.000
Grecia	69.600
Paesi Bassi	160.800
Norvegia	1.300
B.	
Bulgaria	48.000
Inghilterra	330.000
Finlandia	2.300
Irlanda	4.000
Italia compresa la Sardegna	58.000
Albania	200
Croatia	40.000
Portogallo	3.000
Romania compresa la Bessarabia	342.000
Svezia	8.000
Svizzera	18.000
Serbia	10.000
Slovacchia	88.000
Spagna	6.000
Turchia (parte europea)	55.500
Ungheria	742.800
Unione Sovietica	5.000.000
Ukraina	2.994.684
Russia Bianca	
esclusa	
Bialistok	446.484
Totale	oltre 11.000.000

Nel numero di ebrei dei diversi Stati stranieri sono compresi solo coloro che professano la religione ebraica, poiché in alcuni di quei Paesi manca ancora la qualifica di “ebreo” secondo criteri razziali [...]

Sotto adeguata direzione, gli ebrei, per quanto riguarda la soluzione finale, devono essere impiegati nei lavori dell'Est europeo in maniera idonea. In grosse colonne, divisi per sesso, gli ebrei abili al lavoro saranno condotti in quei territori a costruire strade, per quanto senza dubbio una gran parte verrà meno per calo naturale.

Quelli che alla fine resteranno, poiché si tratta senza dubbio della parte più resistente, saranno trattati di conseguenza perché, rappresentando una selezione naturale, bisogna pensare che una volta liberi costituiranno il germe di una nuova rinascita ebraica. (Vedi l'esperienza storica).

In riferimento all'attuazione pratica della soluzione finale, l'Europa sarà setacciata da ovest a est. Il territorio del Reich, compreso il protettorato di Boemia

e Moravia, deve avere la precedenza per via della questione delle abitazioni e per particolari necessità di ordine sociale e politico.

Gli ebrei evacuati saranno condotti in rapida successione in un primo momento nei cosiddetti ghetti di transito per poi essere trasportati da là nei territori orientali.

Condizione importante, ha affermato l' Obergruppenführer-SS Heydrich, soprattutto per l'attuazione della evacuazione, è l'esatta individuazione dei gruppi di persone coinvolte.

Non si intende evacuare ebrei di età superiore ai 65 anni che saranno invece trasferiti in un ghetto per anziani – previsto a Theresienstadt.

Oltre a queste classi di età – dei circa 280.000 ebrei residenti al 31-10-1941 in Germania e in Austria gli oltre sessantacinquenni costituiscono il 30% - saranno messi nei ghetti per anziani anche ebrei feriti gravemente durante la guerra ed ebrei decorati con la Croce di Ferro di Prima Classe. Con questa opportuna soluzione verranno cancellati in un colpo solo i molti interventi sociali a favore di queste persone.

L'inizio delle singole operazioni di evacuazione dipenderà dallo sviluppo della situazione militare [...]

IV. Per quanto riguarda l'attuazione della soluzione finale, le leggi di Norimberga costituiscono un punto di riferimento fondamentale per cui premessa per la definitiva sistemazione del problema è anche la soluzione della questione dei matrimoni misti e delle persone di sangue misto.

Il Capo della Polizia di Sicurezza e del Servizio di Sicurezza con riferimento ad uno scritto inviato dal Capo della Cancelleria del Reich ha aperto la discussione, per il momento solo teorica, sui seguenti punti:

Trattamento delle persone di sangue misto di primo grado. Le persone di sangue misto di primo grado sono per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica equiparate agli ebrei...

A conclusione sono state discusse le varie modalità delle possibilità di soluzione per le quali sia il Gauleiter Dr. Meyer sia il Segretario di Stato Dr. Bühler hanno ribadito la loro posizione, ovvero che certe attività in preparazione della soluzione finale nei territori in questione devono essere realizzate subito senza però allarmare eccessivamente la popolazione.

---

# I congedi razziali dei militari ebrei italiani nel 1938-1939<sup>1</sup>

---

di

*Giovanni Cecini*

La partecipazione della popolazione di religione israelita alle lotte risorgimentali e quindi alla creazione dell'Unità d'Italia e del Regno fu ingente quanto attiva. Anche per questo motivo, a partire già dalla corte sarda di Carlo Alberto, vennero emanate delle norme affinché gradualmente anche a quella componente della società, fino ad allora ghettonizzata per motivi religiosi, fossero concessi i pieni diritti civili e politici.

A partire proprio dalla proclamazione dell'Unità un gran numero di cittadini ebrei entrò a pieno titolo nella vita sociale della nazione e dello stato, come impiegati, insegnanti, politici e ovviamente anche come soldati di professione.

Tra i rami dell'impiego pubblico fu di primissimo piano proprio la carriera militare, che vide alla fine del secolo un numero sempre crescente di ebrei in divisa. "Nel 1869 l'esercito italiano aveva 87 ufficiali e più di 300 soldati israeliti"<sup>2</sup>, ossia lo 0,6% degli ufficiali e lo 0,2% dei soldati, rompendo ogni proporzione, se si considera una media nazionale di 0,1% ebrei sull'intera popolazione, rendendoli molto rappresentati nelle Forze Armate. Vista la preminente estrazione borghese, intellettuale e la elevata istruzione che gli israeliti avevano, ciò poté avvenire soprattutto nel rango degli ufficiali, rendendolo ancor più che rappresentativo rispetto ai sottufficiali e alla truppa. Solo nel 1860 entrarono nelle Scuole Militari 28 ebrei, fra i quali Giuseppe Ottolenghi, che raggiungerà i massimi gradi e immediatamente prima di morire l'incarico di Ministro della Guerra tra il 1902 e il 1903. L'Annuario del 1895 dell'Esercito Italiano conteneva circa 700 ufficiali ebrei<sup>3</sup> [inclusi i riservisti]. Nel 1900 il solo esercito annoverava 163 ufficiali in servizio permanente, secondo una testimonianza dell'epoca<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Questo saggio è un'analisi specifica di un argomento ben più vasto, che sarà oggetto di un volume dello stesso autore, prossimamente pubblicato dall'editore Ugo Mursia, Milano.

<sup>2</sup> S. Foà, *Gli ebrei nel Risorgimento italiano*, B. Carucci editore, Assisi-Roma 1978, p. 76; G. Bedarida, *Ebrei d'Italia*, Soc. ed. Tirrena, Livorno 1950, p. 230 e idem, *Gli Ebrei nel Risorgimento italiano*, in "La Rassegna Mensile Israel", XXVII, n. 7-8, 1961, p. 305.

<sup>3</sup> E. Rubin, *140 Jewish Marshals, Generals and Admirals*, De Vero Books, London 1952, pp. 157 ss.; M. Michaelis, *Gli ufficiali superiori ebrei nell'esercito italiano dal risorgimento alla marcia su Roma*, in "La Rassegna Mensile Israel", XXX, n. 4, 1964, p. 157; A. Rovighi, *I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello stato italiano*, USSME, Roma 1999, pp. 14 ss.

<sup>4</sup> E. Righini, *Semitismo e Antisemitismo in Italia*, Sandron, Milano-Palermo 1901, p. 338.

La Prima Guerra mondiale contò tra l'altro 21 generali israeliti<sup>5</sup> e nel 1920 si contarono nelle amministrazioni dello Stato 3.259 ebrei, dei quali 267 del Ministero della Guerra (comprendente allora anche l'Aeronautica) e 117 da quello della Marina<sup>6</sup>.

L'ascesa al potere del Partito fascista e la costruzione graduale della dittatura mussoliniana non mutò la realtà preesistente, anzi lo stesso Duce spesso non solo esaltò lo spirito eroico di alcuni ebrei, ma favorì, per esempio nella prima metà degli anni '30, lo sviluppo di una Scuola marittima a Civitavecchia per giovani sionisti.

Come è noto, le cose iniziarono a cambiare a partire dal 1936-1937, quando sia per motivi razziali/coloniali, sia per motivi di rinnovamento dello spirito fascista, ma soprattutto per questioni di opportunismo riguardanti la politica estera, ovvero un più stretto legame tra l'Italia fascista e l'antisemita Germania nazista, anche nel Regno d'Italia, che fino ad allora non aveva espresso, sul piano legislativo, orientamenti antisemiti, trovò spazio il vergognoso fardello antiggiudaico.

A partire dagli inizi del 1938, la politica di Mussolini si accostò gradualmente all'individuazione, alla classificazione degli ebrei italiani e stranieri e allo studio per estrometterli dalla vita civile della nazione.

Per coerenza con questi nefasti destini, anche le forze armate si adeguarono a tale deprecabile condotta. Prima in maniera larvata, poi a colpi di circolari ministeriali, fino ad arrivare alla vera e propria Legislazione antiebraica, qualsiasi militare dichiarato "di razza ebraica", verrà espulso non solo da quello che rappresentava l'unico modo di sostentamento, ma soprattutto da quello che per molti era una missione, nonché il sentimento più alto per sentirsi legati alla propria patria.

Mussolini, per far sembrare meno doloroso l'antisemitismo di stato, oltre allo slogan da balcone "discriminare e non perseguire", inventò proprio la categoria "discriminati", ovvero quella relativa a coloro che per meriti di fronte alla patria o al regime potessero avere dei "privilegi", rispetto ai divieti introdotti.

La prima norma che introdusse limitazioni anche ai militari venne discussa nella seduta del Gran Consiglio del fascismo del 6-7 ottobre 1938: la "Dichiarazione della razza". Durante la riunione si formarono due schieramenti: quello degli intransigenti e quello che avrebbero concesso maggiori attenuazioni a favore degli ebrei, capeggiato da Italo Balbo.

Durante la discussione, Balbo, De Bono e Federzoni si batterono affinché all'interno della categoria dei discriminati fossero inclusi tutti i combattenti senza distinzioni. Un Balbo molto aggressivo, nell'intenzione di dare peso almeno alle Croci al merito di guerra degli ebrei, non mancò di attaccare lo stesso Mussolini: "Tu stesso, Duce, hai avuto la croce di guerra, e non la medaglia al valore. Se fossi ebreo, non saresti discriminato!"<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Questo dato è ricavabile dall'analisi delle carriere, nelle biografie riportate in E. Rubin, *op. cit.*

<sup>6</sup> A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 17-18.

<sup>7</sup> L. Preti, *Impero fascista africani ed ebrei*, Mursia, Milano 1968, p. 141; G. B. Guerri, *Italo Balbo*, Mondadori, Milano, 1998, p. 358; C.G. Segrè, *Italo Balbo*, il Mulino, Bologna 1988, p. 426.

In conclusione, i tre oppositori comunque riuscirono a far inserire i combattenti decorati di Croce al merito di guerra tra i discriminati<sup>8</sup>. Nella versione definitiva cambiò anche il punto riguardante l'impossibilità per i non discriminati di prestare il servizio militare, che non suonava più come un'esenzione ma come un divieto, laddove affermava che gli ebrei non avrebbero più potuto "prestare servizio militare in pace e in guerra".

Nella sostanza tutto ciò però poco importava, perché "le discriminazioni non contano"<sup>9</sup> come disse lo stesso duce a Ciano, in una pausa della seduta, facendo come al solito il doppio gioco. Queste parole, come se ne servisse la riprova, mostrano ancora una volta come la svolta mussoliniana all'antisemitismo sia dipesa solo da logiche di demoniaco machiavellismo e non da convinto spirito di superiorità della "razza italica", peraltro assolutamente assente nel Mussolini uomo politico, che dal congresso di Monaco si trovò definitivamente sprofondato nel più avvilente servilismo nei confronti dei tedeschi.

A poco servirono in tutta Italia le testimonianze di fedeltà degli ebrei militari alle istituzioni, come a nulla servirono le flebili obiezioni di Pio XI nei riguardi della validità dei matrimoni misti o di Vittorio Emanuele III. Il comportamento del re-soldato fu comunque assolutamente deprecabile, proprio perché acconsentì senza protestare a quella folle epurazione anche nell'unica istituzione che gli era rimasta ormai fedele: l'Esercito.

Sin dal giorno successivo della fatidica seduta, il Ministero della Guerra, in linea con le circolari preparatorie già fatte diffondere, dispose che:

Sono da considerarsi di razza ebraica:

- i nati da genitori entrambi ebrei;
- i nati da padre ebreo e madre straniera;
- i nati da matrimonio misto che professino religione ebraica<sup>10</sup>.

A fine ottobre per gli istituti militari, dove i preparativi erano stati avviati già da mesi, si decise "l'immediato allontanamento degli allievi di razza ebraica dalle scuole militari"<sup>11</sup>, perché luogo di formazione della successiva classe degli ufficiali. Fu dibattuta l'opportunità di applicare i "temperamenti" del Gran Consiglio nelle scuole militari, ossia la possibilità di evitare l'esclusione a quei cadetti e allievi le cui origini ebraiche fossero attenuate da meriti militari o civili; queste eccezioni avrebbero creato però non solo difficoltà - riammissione di alcuni giovani recentemente allontanati - ma anche e soprattutto un'incoerenza di fondo nella bieca logica del rinnovamento razziale: "l'ufficiale è insegnante e educatore per eccellenza nella grande scuola dell'esercito"<sup>12</sup>. Onde evitare tali inconvenienti,

---

<sup>8</sup> R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993, p. 304.

<sup>9</sup> G. Ciano, *Diario 1937-1943*, Bur, Milano 1990, p. 193.

<sup>10</sup> Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), rep. H1, b. 1, promemoria ministeriale di servizio n. 62 del 12/X/1938-XVI.

<sup>11</sup> *Ivi*, promemoria del Ministero della Guerra per il duce del 25/X/1938-XVI.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

Mussolini accettò la proposta di “tirare diritto”<sup>13</sup>, disapplicando così quelle attenuazioni inserite nella “Dichiarazione della razza”. In quella circostanza non ci si volle ricordare che proprio da quelle scuole, nelle quali ufficiali e sottufficiali israeliti si erano formati, era uscita la nuova generazione che aveva combattuto valorosamente per il regime in Africa e in Spagna<sup>14</sup>.

Contro queste iniziative, l’Unione delle comunità israelitiche, tramite il suo presidente Ascoli, chiese al ministero di equiparare “lo stato di fatto allo stato di diritto per coloro che avevano i titoli per essere insigniti della croce di guerra”<sup>15</sup>, ma che poi non avevano provveduto a inoltrare domanda nei termini stabiliti. In particolare per tutti quei feriti e militari che avevano meritato un encomio solenne nella Grande Guerra, per quelli della guerra di Libia, quando la croce non era stata ancora istituita. Altresì chiese di inserire nella categoria “volontari” anche coloro che avevano presentato domanda per l’Africa Orientale o per la Spagna e poi per vari motivi non avevano raggiunto i luoghi di combattimento. Particolare attenzione inoltre venne chiesta per tutti i militari che avevano prestato il loro servizio con fedeltà e onore, la cui esclusione sarebbe significata una sorta di degradazione, e per i più giovani ufficiali di carriera o di complemento che per età non avevano potuto partecipare alle guerre.

Il presidente Ascoli poi concluse che, escludendo tutti questi Italiani in divisa dalla qualifica di volontario, ciò avrebbe significato per loro essere ridotti ad uno stato giuridico persino inferiore a quello dei sudditi dell’Impero, ma proprio questo era l’obbiettivo dei piani di Mussolini.

Nel frattempo le decisioni della seduta del 6-7 ottobre vennero incluse nel R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, che vietava agli ebrei, oltre alla possibilità di prestare il servizio militare, anche la dipendenza dalle “amministrazioni civili e militari dello Stato”. Fino ad allora tutti questi provvedimenti non erano suffragati da nessuna norma di attuazione, che però non si fece attendere troppo. Solo poche settimane dopo, tra le varie altre disposizioni legislative, venne approvata quella che colpì più direttamente i militari ebrei: il R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111 (convertito il 2 giugno 1939 in legge n. 739), “Disposizione relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica” (G.U. n. 30, 6 febbraio 1939). Tale norma, seguendo le vie legali, collocava in congedo assoluto a partire dal 1° gennaio 1939 tutti i dipendenti di razza ebraica delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Milizia.

Teoricamente questa legge avrebbe dovuto valere solo per i non discriminati in base all’art. 14 dei “Provvedimenti per la difesa della razza”, ma all’atto pratico il regime la attuerà disinvoltamente per tutti i militari ebrei (tranne pochissime eccezioni), senza distinzione di grado, anzianità, meriti e decorazioni. La logica dei congedi era tutta legata al fatto che anche generali e ammiragli erano considerati

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, annotazione di Sebastiani, accettata con un “sì” da Mussolini.

<sup>14</sup> E. Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo italiano*, Mondadori, Milano 1946, p. 70.

<sup>15</sup> Archivio Centrale di Stato (ACS), SPD, CR, b. 145, lettera dell’Unione al Ministero della Guerra del 1°/X/1938-XVI.

semplici dipendenti statali, per i quali la legge non faceva eccezioni, tanto meno per i discriminati.

Le uniche garanzie che vennero concesse ai futuri congedati erano di natura economica; esse si basavano sulla quiescenza e l'indennità, relativamente alla maturazione dei diritti dei singoli, in base al loro grado e anzianità, "fino al raggiungimento del diritto di pensione"<sup>16</sup>; ben poca cosa per un numero ragguardevole di validi e fedeli soldati, la cui unica colpa - se così si può chiamare - era quella di appartenere ad una tradizione cultural-religiosa diversa e per questo considerati da un giorno a un altro sospetti e di razza inferiore.

Come si è potuto constatare, le discriminazioni risultarono soltanto un autentico raggirio: un espediente per illudere gli ebrei e per colorare di spirituale un razzismo biologico, brutta copia di quello tedesco. La commissione, presieduta dal prefetto Antonio Le Pera, che avrebbero dovuto valutare le discriminazioni caso per caso, aveva massima discrezione, rendendo abituale il mercimonio di discriminazioni e di arianizzazioni.

In ogni caso, una volta ottenuta, la discriminazione non si era neppure certi di poterla mantenere, infatti era possibile anche una sua revoca. All'atto pratico per tutti gli ebrei il diritto-dovere di prestare il servizio militare non sarà mai riconosciuto, quindi neanche ai discriminati, onde ribadire l'inconsistenza di questa categoria di privilegio.

Ingenuamente, quasi tutti gli ebrei credettero al possibile vantaggio della discriminazione, anche perché rientrare nelle condizioni stabilite non era del tutto impossibile. Le benemerite di carattere politico-militare però apparivano anomale, perché mal distribuite: ammiragli ne erano esclusi, semplici piantoni ne erano inclusi. Molti meritevoli, per inerzia o disinteresse, in passato non avevano fatto domanda per la Croce di guerra e nel 1938 se ne pentirono amaramente perché, il Ministero della Guerra, in una sua direttiva del 16 novembre 1938, confermava "il tassativo divieto di accogliere istanza per la concessione delle distinzioni onorifiche [...] presentate fuori dei termini fissati"<sup>17</sup>. Vani furono anche i tentativi di far valere titoli equipollenti o analoghi; a chi faceva notare che durante la guerra italo-turca la Croce di guerra non era stata ancora istituita e chiedeva di far valere la medaglia commemorativa col motto "Libia", venne risposto che per quella non era necessario aver partecipato ad azioni militari<sup>18</sup> e comunque secondo la disposizione normativa gli "altri certificati sono nulli"<sup>19</sup>. La Demorazza (l'ente del Ministero dell'Interno trasformato ad hoc nel luglio del 1938 per avviare l'aspetto demografico della campagna antisemita) calcolò anticipatamente che ci sarebbero stati circa 11-12 mila casi di discriminazione.

Le richieste degli interessati per la discriminazione dovevano pervenire entro il 30 marzo 1939 agli uffici della Demorazza, ma il suo riconoscimento era arbitrario

---

<sup>16</sup> AUSSME, rep. H1, b. 2, nota per l'ufficio del capo di S.M.G. dalla G.U. del 6 febbraio 1939-XVII.

<sup>17</sup> Archivio dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (AUCEI), fd. UCII, b. 83 A, sf. rapporto con le autorità.

<sup>18</sup> ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 6.

<sup>19</sup> ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 2, nota a matita sull'appunto per il sottosegretario di stato del 19/1/1939-XVII.

e facoltativo. Il discriminato (o un ariano con i medesimi titoli) poteva altresì domandarne estensione anche per i familiari, gli ascendenti e discendenti fino al secondo grado. Come detto, anche i militari discriminabili vennero esonerati dagli incarichi ricoperti e congedati, ma chiunque avesse una minima possibilità di ottenere questo requisito ci provò. In totale vennero presentate 8.171 domande, complessivamente per 15.339 persone. Solo 2.486 domande vennero accolte, così si ebbero in tutto 6.494 discriminati<sup>20</sup>.

Svariati invece furono i casi di repentine conversioni e battesimi nel periodo luglio-settembre 1938; la successiva legislazione premierà questi veloci catecumeni perché stabili l'arianità ai misti battezzati prima del 1° ottobre, che non fossero più colti in manifestazioni d'ebraismo. La legge però non si preoccupava di elencare tutti i comportamenti che avrebbero palesato manifestazioni d'ebraismo, tanto da lasciare comunque un margine elastico e soggettivo alle commissioni giudicatrici in casi particolari<sup>21</sup>.

Mussolini - in mala fede, considerando quello che era accaduto - dirà in seguito che "l'Ebreo patriota perde le caratteristiche polemiche della razza"<sup>22</sup>; ma se saranno veramente pochi i casi in cui il dittatore autorizzerà (in maniera discrezionale anche senza alcun titolo) ad arianizzare<sup>23</sup> degli ebrei patrioti, ci furono anche alcuni casi di ariani ebreizzati; infatti se nel periodo tra luglio e novembre vennero celebrati molti matrimoni tra ebrei e ufficiali per salvare queste donne, in alcuni casi la razza della moglie venne utilizzata per discriminare anche il marito ariano. Tutto ciò mostra come lo spartiacque tra razza ebraica e italiana fosse labile per non dire inesistente: il mito della predominanza di "sangue italiano" fu un "delirio"<sup>24</sup> più che un'operazione politica; la sua applicazione invece evidenziò ancora una volta come quella che all'inizio era stata vista come un'azione da risolvere velocemente, fosse divenuta un problema vero e proprio, anche perché la faciloneria<sup>25</sup> di Mussolini - e dei suoi collaboratori - nel sottovalutare la questione aggravò la situazione.

Le reazioni della maggior parte degli ebrei e a maggior ragione di coloro che avevano servito lo Stato oscillarono tra l'incredulità e lo sconforto.

Vi furono anche alcuni suicidi, almeno 5 tra i militari. Il rifiuto di continuare a vivere era motivato evidentemente sia dallo sconforto di non poter più compiere il proprio dovere, sia dall'umiliazione prodotta dall'indifferenza ormai dimostrata dalle istituzioni, proprio verso di loro che invece erano stati abituati dal regime a sommi onori per i successi militari in pace e in guerra.

I ripetuti suicidi preoccuparono il Ministero della Guerra che iniziò a tenere d'occhio coloro che avrebbero potuto compiere il gesto estremo.

---

<sup>20</sup> R. De Felice, *op. cit.*, pp. 366-367.

<sup>21</sup> Art. 8 del R.DL. 17/11/1938-XVII, n. 1728.

<sup>22</sup> Y. De Bagnac, *Palazzo Venezia - Storia di un regime*, Roma 1950, p. 643.

<sup>23</sup> Legge 13 luglio 1939, n. 1024. Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana (G.U. n. 174, 27 luglio 1939).

<sup>24</sup> M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, S. Zamorati ed., Torino 1994, pp. 5-8.

<sup>25</sup> R. De Felice, *op. cit.*, pp. 344, 357.

Lettere di richiesta di pietà e di considerazione per i molti anni in divisa giunsero numerose all'indirizzo del duce, di donna Rachele, dei vari ministeri<sup>26</sup> e anche dell'Unione delle comunità israelitiche, ma quest'ultima era assolutamente impotente e in balia degli eventi.

Risultò inascoltata l'invocazione dell'Unione per risparmiare i giovani ebrei, "nati e cresciuti nel clima mussoliniano [...dal] supremo dolore di non poter offrire il braccio ed occorrendo la vita per la Patria"<sup>27</sup>. Questo rifiuto, come tutti i moltissimi altri ai quali gli ebrei italiani furono assoggettati, per non permettere loro di combattere, non incrinò la fedeltà di coloro che sentivano ancora grande la fedeltà al proprio paese.

A partire dal 1 gennaio 1939 iniziarono i congedi per gli appartenenti alle Forze Armate, senza possibilità alcuna in questo caso di appellarsi ai singoli meriti passati, anche se dichiarati "discriminati" o nel frattempo battezzati. L'effettivo invio in congedo per motivi razziali fu attuato in maniera abbastanza puntuale da parte dei Corpi e dei Distretti Militari<sup>28</sup>, evidenziando anche fin troppa indifferenza per la sorte di un così gran numero di validi e ineccepibili soldati, distinti più volte di fronte allo Stato e al regime.

Per quanto riguarda il R. Esercito vennero congedati 25 generali tra quelli in Ausiliaria od in Riserva<sup>29</sup>. Gli ufficiali in servizio permanente attivo che furono posti in congedo furono 81<sup>30</sup>. Tra gli ufficiali non in servizio furono congedati 2.952 ebrei, elevando quindi il numero a 3.057 ufficiali ebrei congedati nell'intero esercito<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda la R. Marina gli ufficiali in servizio posti in congedo furono 29<sup>32</sup>.

Per la R. Aeronautica gli ufficiali in servizio (attivo e complemento) posti in congedo furono 38<sup>33</sup>, ai quali si debbono inizialmente aggiungere almeno altri 44 militari, tra gli ufficiali di riserva, i sottufficiali e la truppa<sup>34</sup>. In un secondo tempo il Ministero dell'Aeronautica riammise 13 militari "ex ebrei" perché questi avevano nel frattempo dimostrato di essere stati battezzati prima del 1° ottobre 1938<sup>35</sup>, coerentemente con la legge in vigore.

<sup>26</sup> Tutta una serie di testimonianze nelle numerose lettere contenute all'ACS in SPD, CR, 480/R b. 14, e in MI, Demorazza, aff. div., b. 10, f. richieste di volontari.

<sup>27</sup> Mozione di fedeltà dell'Unione del 12/10/38, in R. De Felice, *op. cit.*, p. 332, n. 1.

<sup>28</sup> AUSSME, rep. H 9, b. 4, f. 7, promemoria per il duce, del Ministero della Guerra del 22/4/1939-XVII.

<sup>29</sup> A. Rovighi, *op. cit.*, p. 36, ne elenca solo 24, ma dimentica di inserire nella lista il gen. Levi Giusto, al quale però aveva dedicato un piccolo resoconto biografico a p. 101.

<sup>30</sup> A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 37-39.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 40-41.

<sup>32</sup> Si arriva a questa cifra confrontando e sommando la cifra 27 di Rovighi (p. 43) e i resoconti di Vitale in Archivio Centro Documentazione ebraica contemporanea (ACDEC), fd. Vitale, b.3, f. 1AI.

<sup>33</sup> A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 44-45.

<sup>34</sup> ACS, Min. R. Aeronautica, Gabinetto, bb. 8 e 9, documentazione sui militari (considerati ebrei) da congedare.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

La Milizia congedò 279 ufficiali, di cui 196 operativi e 83 di ruolo sanitario<sup>36</sup>.

Nella Guardia di Finanza non si riscontrarono ufficiali ebrei e quindi non ci fu nessun congedo<sup>37</sup>.

All'interno dei reparti i congedi non furono affiancati da atteggiamenti ostili da parte degli altri soldati, ma non è azzardato ipotizzare che all'interno delle Forze Armate si levassero malcelate approvazioni alla persecuzione in atto, come testimonianza di invidia e sospetto nei confronti della casta ebraica all'interno della casta militare. Anche il polemico Balbo dovette senza discutere, ma a malincuore, far eseguire le leggi in Libia, allontanando i militari ebrei dai loro incarichi, garantendo tuttavia un trattamento generale più tollerante rispetto a quello vigente in Italia<sup>38</sup>.

Oltre ad allontanare tutti coloro che facevano parte di enti e organizzazioni militari, in base ai dettati legislativi era doveroso, secondo la legislazione ormai in vigore, provvedere anche a impedire l'entrata di altri ebrei all'interno delle Forze Armate stesse. Tramite i prefetti, il Ministero della Guerra volle regolare la situazione dei giovanissimi ebrei delle classi di leva ancora in attesa di chiamata, che nel periodo 1938-39 fremevano più dei loro padri e fratelli maggiori, perché ardenti più di altri di poter servire quella patria e quel regime, che li aveva cresciuti e addestrati, in vista di quella che a breve si profilava come la "quinta guerra d'indipendenza" (di sapore però antirisorgimentale), da combattere contro gli stati demoplutocratici, che tanto avevano recentemente sanzionato l'Italia e le sue gagliarde ambizioni.

Nel frattempo la politica internazionale all'inizio del 1939 era in piena ebollizione, convincendo ormai le democrazie europee che la politica acconsenziente dell'*appeasement* avrebbe solo rinviato la guerra, non l'avrebbe certo impedita. L'ormai inevitabile ricorso alle armi per risolvere i contrasti diplomatici europei provocò una mobilitazione generale in tutte le potenze, che solo un anno prima a Monaco avevano siglato un accordo di pace; anche l'Italia, benché impreparata militarmente, si prefissava nel giro di pochi mesi di rispettare l'impegno a sostenere in armi l'alleato germanico e per questo, pur con una incoerente dichiarazione di non belligeranza, preparava anch'essa le sue schiere da mandare a combattere. La componente ebraica anche in questa circostanza, benché esclusa dalla vita civile della Nazione, non esitò a richiedere di partecipare attivamente ai destini della Patria, come ennesima testimonianza del valore e dei meriti fino ad allora dimostrati.

Nel loro complesso furono molte le offerte di volontariato ebraico per la guerra<sup>39</sup> e la massima istituzione israelita dopo tanta insistenza si decise a chiedere direttamente a Mussolini una riammissione collettiva dei congedati per motivi

---

<sup>36</sup> A. Rovighi, *op. cit.*, p. 42.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>38</sup> Lettera di Balbo a Mussolini del 19/1/1939, da R. De Felice, *op. cit.*, pp. 375-377 e da idem, *Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo e sionismo (1835-1970)*, il Mulino, Bologna 1978, p. 263.

<sup>39</sup> Il numero delle lettere nel sett. 1939 fu elevatissimo in ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 10, f. richieste di volontari.

razziali<sup>40</sup>. Come facilmente ipotizzabile, il duce rifiutò ogni offerta di arruolamento e per aspettare il reintegro di così tanti valorosi soldati non basterà attendere solamente il Regno del Sud, visto che una lacerazione tra Italia ed ebrei si era ormai consumata.

**R. Decreto Legge 22 dicembre 1938, n. 2111**

**Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed  
al trattamento di quiescenza del personale militare delle  
Forze armate dello Stato di razza ebraica**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1939, n. 30)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni ;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1519, recante tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

---

<sup>40</sup> *Ivi*, lettere varie all'Unione e lettera del 3 settembre della stessa al duce.

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della "Sezione per assegni vitalizi" dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

#### Art. 2

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.

Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Art. 4

Gli ufficiali del regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di "fuori quadro", "congedo speciale", "fuori organico", "aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio", "congedo provvisorio" e "ausiliaria", appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, iscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, iscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della

Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2,3,4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a), dell'art. 12 del regio decreto-legge 1 luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12

Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli incorso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII.

Art. 17

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio.

Art. 18

Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

*Visto il Guardasigilli:* Solmi

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII*

*Atti del Governo, registro 406, foglio 12 - Mancini*

---

## Gli scritti di Eileen Fletcher sulla repressione britannica in Kenya (4-18 maggio 1956)

---

*a cura di*

*Bruna Bianchi*

Il 4 maggio 1956 comparve sul periodico pacifista “Peace News. The International Pacifist Weekly” un articolo a firma di Eileen Fletcher: *Kenya's Concentration Camps. An Eyewitness Account*. In tre pagine fitte, corredate da numerose immagini, l'autrice, che per sedici mesi aveva ricoperto l'incarico di sovrintendente alla “riabilitazione” al campo di Kamiti, portava a conoscenza dell'opinione pubblica la terribile realtà della repressione britannica della rivolta Mau Mau (Land Freedom Army). Durante quella campagna sanguinosa, che causò centinaia di migliaia di morti, furono violate le convenzioni internazionali sui diritti umani e sul trattamento dei prigionieri di guerra, si fece ricorso alla detenzione senza processo, alla deportazione in campi di concentramento e in riserve, alla tortura, al lavoro forzato, alle esecuzioni sommarie.

Al primo articolo in cui venivano descritte le condizioni nei campi, nei centri di detenzione e di screening, nei villaggi “di emergenza” che Eileen Fletcher aveva visitato nel corso della sua attività in Kenya, ne seguirono altri due, rispettivamente l'11 e il 18 maggio: *Truth about Kenya. Where Justice Lies Buried e White Supremacy in Kenya*. Gli articoli furono poi raccolti in un opuscolo a cura del Movement for Colonial Freedom con il titolo: *Thruth about Kenya. An Eyewitness Account by Eileen Fletcher Former Reahabilitation Officer Kenya Government*; l'opuscolo fu messo in vendita a uno scellino.

Eileen Fletcher, originaria del Middlesex, quacchera, impegnata da vent'anni nel lavoro sociale, in particolare nell'assistenza psicologica e psichiatrica, aveva ricoperto importanti incarichi pubblici. Durante il conflitto trascorse due anni in Uganda come responsabile dell'educazione e dell'assistenza in un campo che accoglieva tremila profughi polacchi. Quando, sempre durante il conflitto, venne destinata ad un altro incarico che avrebbe implicato una sua diretta partecipazione allo sforzo bellico, Eileen Fletcher diede le dimissioni.

Sono quacchera e obiettrice di coscienza per convinzione religiosa. Durante la guerra ho dovuto dare le dimissioni da un incarico governativo che occupavo da dieci anni perdendo tutti i miei diritti pensionistici quando improvvisamente mi fu chiesto di fornire consigli alle aziende industriali sul modo di aumentare la produzione di guerra!

Nel dicembre del 1954 fu chiamata da Thomas Garrett Askwith a collaborare al programma di riabilitazione in Kenya, un programma che nelle intenzioni di Askwith era volto a svincolare la popolazione kikuyu dall'influenza Mau Mau

attraverso un piano di riforme sociali, economiche, educative e la pratica dell'inclusione razziale. Eileen Fletcher, che condivideva le idee di Askwith, così spiega la sua decisione di recarsi in Kenya:

Sono andata in Kenya nel dicembre del 1954 per lavorare nei campi in cui erano internati i Mau Mau perché ero preoccupata di quanto scrivevano i giornali inglesi sulle atrocità commesse sia dai Mau Mau che da alcuni cittadini britannici impegnati nella repressione del loro movimento.

[...] Volevo aiutare i prigionieri Mau Mau durante la loro detenzione; poiché avevo vissuto per due anni in un campo profughi isolato e per un anno in un campo di riabilitazione per ex prigionieri di guerra, sapevo per esperienza quanto potesse essere avvilente e demoralizzante una simile condizione.

Il programma di Askwith ottenne il formale appoggio del governatore del Kenya, ma nel complesso negli ambienti governativi e tra i coloni prevalse la volontà di eliminare la popolazione kikuyu. Il progetto quindi non ottenne sostegno né finanziamenti adeguati e nelle testimonianze raccolte negli ultimi anni i sopravvissuti nulla ricordano della riabilitazione se non le occasionali partite di pallone, gli slogan di propaganda coloniale gridati all'interno dei campi, la distribuzione di volantini sui successi coloniali britannici e sul buon trattamento riservato ai nativi nei "villaggi di emergenza".

Che il programma di riabilitazione per le autorità coloniali e per il governo britannico non fosse altro che un espediente per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica i campi di concentramento e per occultare le crudeltà che vi venivano commesse, fu immediatamente chiaro ad Eileen Fletcher. A proposito di un centro destinato all'insegnamento della lingua kikuyu ai *rehabilitation officers* scrive:

Il locale era pieno di bottiglie di birra vuote e la "conversazione" più frequente consisteva in urla del tipo: "ragazzo, portami un'altra birra" e "ma quand'È che mi daranno una pistola?".

Dopo sedici mesi di attività Eileen Fletcher ruppe il suo contratto di quattro anni e decise di tornare in Inghilterra per rendere nota la realtà della repressione in Kenya.

Quando dissi ad un membro della Società missionaria che sarei tornata in patria per dire alla gente cosa stava succedendo in Kenya, mi rispose: "nessuno, a meno che non abbia visto con i suoi stessi occhi, ti crederà Nessuno crederà a una depravazione tanto diffusa.

In Inghilterra gli articoli di Eileen Fletcher, la denuncia più ampia, documentata e puntuale che fosse stata avanzata fino ad allora, pose al centro del dibattito politico la questione del Kenya. Per la prima volta infatti nel giugno 1956 la repressione nella colonia fu discussa ampiamente in Parlamento. A mettere in imbarazzo il governo era la credibilità di Eileen Fletcher: un'apprezzata operatrice sociale che aveva ricoperto un incarico pubblico in Kenya, che godeva della stima di Askwith e della fiducia dell'opinione pubblica.

Tra le rivelazioni apparse su "Pece News" suscitavano particolare sdegno le condizioni di detenzione a Kamiti delle bambine e delle adolescenti; condannate all'ergastolo, erano costrette al lavoro forzato e punite con la cella di rigore.

La detenzione delle bambine fu l'unica violazione che il ministro delle colonie Alan Lennox-Boyd si preoccupò di confutare accampano presunti errori nei documenti giudiziari: in realtà – sostenne - si trattava di quindicenni, un'età in cui il ricorso alla detenzione era perfettamente lecito. Egli non accolse la richiesta dell'opposizione di aprire un'inchiesta ufficiale su quanto stava avvenendo in Kenya e si rifiutò di rendere conto di tutte le atrocità, soprusi, torture riportate da "Peace News"; preferì coprire di discredito Eileen Fletcher. L'apparato del Ministero delle colonie si impegnò in una campagna denigratoria: Eileen Fletcher fu definita un'isterica, una donna dal carattere malevolo; la sua capacità di giudizio e la sua buona fede furono messe in dubbio; il suo lavoro fu considerato superficiale e il suo resoconto pieno di grossolani errori.

La vicenda di Eileen Fletcher per molti versi può essere accostata a quella di Emily Hobhouse. Ritroviamo lo stesso desiderio di andare in aiuto a donne e bambini rinchiusi nei campi di concentramento, la stessa scelta di tornare in patria per rendere note le atrocità commesse nelle colonie da parte della Gran Bretagna. Sia nel 1901 che nel 1956 le rivelazioni di tali atrocità si imposero all'attenzione dell'opinione pubblica e condizionarono il dibattito politico. Tanto Eileen Fletcher che Emily Hobhouse furono accusate di mentire, di essere incompetenti a giudicare, di essere isteriche. Nel caso di Eileen Fletcher che, a differenza di Emily Hobhouse, aveva avuto riconoscimenti pubblici, la campagna denigratoria fu forse ancora più aspra, la volontà di distruggere la sua credibilità ancora più accanita.

I resoconti di Eileen Fletcher ancora oggi sono fonti preziose per ricostruire gli ultimi anni del dominio coloniale britannico in Kenya. Nel 1963, infatti, immediatamente prima dell'inizio della decolonizzazione, gran parte della documentazione ufficiale che testimoniava massacri e torture venne intenzionalmente distrutta; dagli archivi del Ministero delle Prigioni e da quelli per gli Affari Africani corrispondenze e rapporti furono fatti sparire.

Qui di seguito È riprodotto integralmente il testo dei tre articoli pubblicati su "Peace News" il 4, l'11 e il 18 maggio 1956. Il periodico, a quanto mi risulta, in Italia è posseduto solo dalla biblioteca della Casa della nonviolenza di Verona, i cui addetti ingrato per la cortesia e la disponibilità che mi hanno dimostrato.

Nella trascrizione abbiamo rispettato scrupolosamente l'originale ad eccezione delle numerose fotografie che corredano gli articoli e che ritraggono gruppi di sospettati dietro il filo spinato in attesa degli interrogatori, uomini e donne sorpresi di notte dai raids o in marcia verso le riserve, soldati intenti alla requisizione del bestiame. Contiamo di inserirle nella nostra galleria immagini in uno dei prossimi numeri.

## **I - Kenya's Concentration Camps, An Eyewitness Account,**

*by Eileen Fletcher*

This is a true account of things I have seen and heard myself and of things told me by responsible officials. It is not exaggerated or written up in any way. These things are known and accepted in Kenya. Because I would not accept them it was made impossible for me to continue my work although the Government could not get anyone else in my place.

One Church Missionary Society worker, when I told her I was coming home to tell people what was happening in Kenya said, "No one will believe you, unless they have seen it. No one would believe that such widespread corruption exists".

I went to Kenya in December 1954 to work in Mau Mau Camps because I was concerned at the accounts in English papers of atrocities committed both by the Mau Mau and by certain British people in suppressing them.

My religion teaches me "there is a way of God in every situation" and I was anxious to prove this in the trouble areas of Kenya. Also I was anxious to help Mau Mau Detainees during their time of imprisonment, for having lived for two years in an isolated Refugee Camp and for one year in a Rehabilitation Camp for Ex-Prisoners of War, I know from experience how frustrating and demoralising such life can be.

I was appointed as a Rehabilitation Officer by the Kenya Government and worked in the Department of Community Development and Rehabilitation under the first and as yet the only African Minister. Shortly afterwards I was made Staff Officer in charge of Rehabilitation of Women and Girls in Mau Mau Detention Camps and Prisons throughout the Colony.

### **Sweeps**

From time to time sweeps of varying sizes were carried out by Police and Troops, especially after the murder of a European or after a gang had stolen food.

I was told by Dr. Gregory, Head of the Save the Children Fund in Nairobi, that during one of the early sweeps, Operation Anvil, troops went into all the African locations in Nairobi, rounded up all the African adults and took them to a Reception Camp.

No one gave a thought to the children and as long as 48 hours after, tiny babies were found in cots who had had no care, attention or food during the whole of that time. I also heard him repeat this at a meeting.

The head of one Government Department told me that during the same operation one of the men detained was an African who had worked for one firm in Nairobi for 12 years. During his detention he was screened "white" (i.e. clear of Mau Mau) and sent back to Nairobi. He could have gone back into his job but the District Commissioner would not give him a permit to stay in Nairobi and he was sent to his Tribal Reserve where he had never lived. The life was quite strange to him, with practically no chance of employment.

The District Commissioners have complete power over such things. I was present when the heads of two Government Departments were discussing two of them. They described them as “a couple of thugs, completely anti-African”.

The attitude of the British in Kenya to these sweeps has become quite callous. I met English women whose African houseboys had been swept up for screening, although they belonged to a tribe not affected by Mau Mau, simply on suspicion because a gang had been seen somewhere in the neighborhood. They were marched off about 6.30 a.m. before breakfast, and kept all day at the Police Station, all night and until 2 p.m. the following day.

They said during the whole of that time they had no food, there was no sleeping accommodation, and although it was a cold night no blankets or covering were provided. These servants had been for several years with the English families, done all the housework and served them faithfully, yet their English employers only said it was a pity they had been taken on a Monday as the laundry was not done!

### **The Reception Camp**

One of my first duties was to visit a camp of about nine thousand men, women and children, mostly gathered up in sweeps but some deported from other territories simply because they belonged to the Kikuyu, Embu or Meru tribes and therefore might be Mau Mau. They were not convicted but detained on suspicion and kept prisoner till they could be sent to Detention Camps where they would be screened to discover if they were Mau Mau and if so to what extent they were implicated.

The officer on duty asked me which “Pens” I wanted to visit first and this word “Pen” set the scene for me. I have seen cattle markets in England, and places where animals are loaded on lorries to take them to slaughter houses, where the treatment was better than that accorded human beings in this camp—humans, moreover, who as yet were innocent, merely being detained on suspicion.

The camp consisted of old tents, and was divided into compounds holding several hundred people each, enclosed with barbed wire. The whole camp was also surrounded by barbed wire and high watch towers like a Prisoner of War Camp. As Mau Mau is called an Emergency these Africans, held in British territory without trial, had not the rights to which they would have been entitled as Prisoners of War.

I saw them arrive jammed into cages on top of high lorries, the cages were removed and they had to jump over the high sides carrying their bundle of possessions. Some tripped, dropping the bundle which was then kicked from one Askari (armed African guards) to another, the owner in trying to rescue it being prodded back into line. I saw several men who were not moving quickly enough to please the Askaris being given great blows on naked shoulder blades with rifle butts, and when I protested the British Officers and even women officials standing by said, “Oh you don’t want to feel sorry for them”.

During a visit I paid at Christmas an Indian officer reported to me that the night before Askaris had entered the Juvenile Compound and carried out a mass beating up of the inmates including two boys under eight years-of-age. I was horrified to find that these boys aged approximately four and seven had no relatives in the camp, the father being detained elsewhere and the mother’s whereabouts unknown.

They had been swept up and put in this compound with 330 juveniles, some aged 17, many of whom were real toughs.

There were several such children and I took the matter up with the District Commissioner concerned and asked that they should be released and taken to the place of safety run by the Red Cross and that in future any unaccompanied child under eight should be sent, there direct and not to a camp. He was most reluctant to agree and it was only after much discussion on my part that he agreed to it for children under seven instead of eight as I had asked.

He took me to the compound behind his office where women and children, arrested that day, were waiting to be sent to a camp and said to me, "Look at them, I am not going to have that stuff wandering about Nairobi".

Over Christmas there was a fear that some of the detainees might attempt escape. All clothing and possessions, except cooking pots and blankets, were taken from all mates in the camp. This applied even to small boys, many of whom had coughs and colds through only having a blanket to wear.

No proper arrangements were made for storing the appropriate clothing, all the things being thrown higgledy piggledy in a fearful conglomeration into a small enclosure open to the weather. One officer told me, he did not know how the things could ever be re-distributed and said, "The first comers will collar all the lot and the rest be unlucky". These were their only possessions and such treatment naturally aroused bitterness and resentment.

All the people were housed in old and tattered tents except for a few women with very small children for whom two "A" frames (aluminium huts) were provided. The officers told me the tents were quite unsuitable for women and children as few precautions could be taken in the way of health and hygiene.

The camp had only been intended for use for a few months at the beginning of the Emergency but it was in use for a long period and became more and more unfit for occupation, entirely non-waterproof. For the last few months there was practically nothing to screen the women's latrines from the male passers-by.

Eventually it was closed because it would cost too much to put it in order. The Commissioner of Prisons refused responsibility for it and said that the estimate for repair was £47,000 which the Government would not sanction.

To end on a brighter note, two of the officers were keen and humane and reported things to me which otherwise would have taken much longer to rectify. We also had a young woman welfare officer there, assisted by an African girl, who did excellent work finding lost children and linking them up with their families.

### **Screening**

Mau Mau men and women in the Detention Camps and Prisons in Kenya are screened and classified white, grey, or black, according to the depth of involvement in Mau Mau (These colours have now been superseded by letters.)

The first stage in Rehabilitation is when they confess to the Rehabilitation Officer that they have been in the movement, wish to renounce it, and give him information, not only about their own crimes but about other people's. The confessions are always referred to by the Government as voluntary and emphasis is laid on this fact in the Annual Report of the Commissioner for Community

Development and Rehabilitation. This voluntary aspect, however, is not borne out in conversation with the Rehabilitation Officers who do the screening. I was talking to the Commandant of one prison and mentioned that a certain Rehabilitation Officer was being posted to his prison. He replied, "Yes, and he has the reputation of being very rough when screening". Another person referring to the same man said, "He is a member of Moral Re-Armament, but there's no MRA about him when screening."

I once visited Nairobi Gaol with a Rehabilitation Officer. Gaol saw a truck containing about twelve African lunatics, accompanied by armed guards, who were being sent to a mental hospital. They were making an appalling noise, shouting, gesticulating and grimacing. The officer, who was second in command at the gaol said he was glad to get rid of them as they had been a disturbing element in the prison for a whole year.

The Rehabilitation Officer said he was sorry they were going as he had intended putting detainees who would not confess in with them for a few days, "Now I shall have nothing to rely on but light diet and a good thrashing".

We went on to another Detention Camp and we repeated this to the Commandant there who replied, "I had a political prisoner in my charge in 1951 and put him in with the lunatics for ten days. What they did to him in those ten days was nobody's business, and at the end of that time he was not interested in politics or anything else".

I saw a letter from the Commandant of a prison for Mau Mau women saying "I have been informed that at Githunguri there are 52 single corrugated iron cells which would be of tremendous value to us in connection with screening women and for segregation purposes". A Commandant showed me single cells which he was constructing and said, "By the time the women have been in here for a year, even the blackest will give in".

One of the troubles over Rehabilitation is that many of the officers have not done similar work before and there is no policy to guide them. Each officer works according to his own ideas and there have been instances where an officer has screened men grey and moved them up to a better camp and the officer there re-screens them, says they are black and sends them back to a Black Camp!

Sometimes a man's category depends on the Rehabilitation Officer's "flair" for what he calls psychology! One officer told me he showed his detainees a picture of a maimed and dismembered corpse, with guts and brains on the ground, and in one corner a very small butterfly. "I ask them what they see in the picture. If they say a dead body or guts or blood I classify them black, but if they say a butterfly I move them up to grey".

### **Detained without trial**

The women's screening has unfortunately been much slower than that of the men. It is in the charge of a woman screening officer, a settler's wife employed half-time! She is a daughter of settlers and speaks Kikuyu fluently. Incidentally she is the only woman in Rehabilitation work who carries arms, always wearing a revolver strapped in a prominent position, all the other European women (and African) would go alone among the most hardened "Black" women with no

protection at all.

She told me it was a waste of time my trying to teach Kikuyu women anything as “they were fat lazy lumps who can’t learn anything” (Later she denied, when I was not present, having said this!).

One of the strange things from the point of view of British Justice is that under the Emergency Regulations convicts who have served the full term to which they were sentenced by the Court, can, without further trial, and on the order of the Rehabilitation Officer, be transferred to a Detention Camp and kept there indefinitely instead of being released.

This woman officer’s screening figures for September, 1955 of convicts who served their sentences are illuminating:

### **Convicts**

160 classified grey, recommended for Repatriation.

227 classified black, recommended for Detention.

### **Long-Term Convicts**

13 classified grey, recommended for Repatriation.

45 classified black, recommended for Detention.

The Assistant Commissioner told me that one District Commissioner had asked her why this woman was recommending so many for detention.

Mr. Justice Cram, Kenya Supreme Court Judge, was reported in April, 1955 as saying:

The Kikuyu Home Guard is an illegal body. Looking at the evidence there exists a system of Guard Posts manned by Head men and Chiefs, and there are Interrogation Centres and Prisons where the Queen’s subjects, whether innocent or guilty, are led by armed men without warrant, detained, and as it seems tortured until they confess to alleged crimes and then led further to trial on the sole evidence of these confessions. It is time the court declared any such systems illegal and should come to an end, these dens emptied of their victims and those chiefs exercising arbitrary power checked and warned.

(Following this the Home Guard was made legal! But have the above irregularities been dealt with?)

### **Detention camps and prisons**

The Nairobi paper, “Comment”, of June 30, 1955, quotes their Rongai correspondent as saying the Kikuyu are costing two and a half million pounds sterling per year in Detention Camps and Prisons.

A settler told me it was unfortunate that Mau Mau had learnt jungle warfare and the use of weapons from us when we trained them to serve in World War II!

In Kisumu the Rehabilitation Officer introduced me to a contractor who said the best and cheapest way of dealing with Mau Mau would be to shoot a whole age

group. When the Rehabilitation Officer said that could not be done and that the men were being put in camps on islands in Lake Victoria, the contractor said, "Oh well that's just as good, Blackwater Fever and Malaria will do the trick just as well, only take a bit longer".

**Nairobi.** The Rehabilitation Officer asked me to go there with him to visit 75 male juveniles under 17 Years-of-age. The Commissioner for Community Development and Rehabilitation came with us and said to me, "It will break your heart to see them, shackled, nothing to do, in a very small dormitory and with a very small space for exercise. They have been there a year and are just rotting".

Although I went at the request of the Rehabilitation Officer who accompanied me, and I had an official pass signed by the Commissioner of Prisons, permitting me to visit all prisons, the officer in charge would not allow me to see them!

Later they were moved to Kamiti prison where they were given longer shackles and put to work in the quarry. A visiting American missionary who saw them there told me the duty officer told him one was only eight years old. One wonders how a child of that age can be rehabilitated, shackled among toughs and working in a quarry when our own children would have barely left the Infant School.

### **Young girls in goal**

Kamiti. The woman officer in charge of the Women's Prison told me that a number of the female convicts were under 14 years-of-age and it was illegal for them to be in prison but there was nowhere else to put them. She also said that 17 of the girl Lifers would have been hanged for murder, but for their youth and their sex, as at that time under the Emergency Regulations, Africans could be hanged if they happened to be in a house at a time when someone committed a murder, or even for consorting with Mau Mau.

The sentences passed by the court on women, some of them mere children are worth noting (extracts from official records):

Age 11. Taking two illegal oaths. Seven years Hard Labour.

Age 12. Consorting with Mau Mau. Indeterminate Sentence.

Age under 18. Only with gang two days. Sentenced to seven years Hard Labour "for willingly consorting with gang and with a woman sentenced for murder, but not with intent to murder".

Age 30. Taking illegal oath. Seven years Hard Labour.

Age 12. Consorting with armed persons. Indeterminate Sentence.

Age 18-19. In company with armed persons. Denies adherence to Mau Mau. Little Swahili, few capabilities. It is noted that in opinion of trial Judge she may have been press ganged. Not a dangerous character. Should be detained for a period not exceeding five years if that be the Governors Pleasure.

Age 15. Unlawful possession ammunition. Indeterminate Sentence.

Age 19. Consorting with suspected persons, Seven years Hard Labour.

Age 25. Taking illegal oath (two counts). Five years and seven years Hard Labour concurrent.

Age 16. (1) Member of unlawful society; (2) Attempting to commit offence punishable by death; (3) Assault causing Bodily Harm; (4) Assault causing Bodily

Harrn. Sentence 15 years Imprisonment.

Age 42. Has seven children aged from 15 months to 22 years. Charged with being in unlawful possession of ammunition. Sentenced to Death, commuted to Life Imprisonment.

Age 16. Consorting with persons in unlawful possession of firearms and ammunition. Indeterminate Sentence.

Age 16-17. Consorting with persons in unlawful possession of firearms (gang). Indeterminate Sentence.

Age 17. Unlawful possession ammunition. Indeterminate Sentence.

Age 16. Consorting with armed persons. Indeterminate Sentence.

Age 16. Unlawful possession of firearms. Unlawful possession ammunition. Indeterminate Sentence.

Those indeterminate sentences only come up for review every four years. No rehabilitation work had been done with any of them as it was against the policy of the department to work with the "Black" category. I was allowed to work with them as an experiment and had a very marked response from them. After I had to leave I heard the work with them had stopped and the original policy of only working with "Greys" reverted to.

One wonders what these young girls and adolescents will be like after four years segregation with the Hard Core Mau Mau women, some of whom, according to one prison officer have boasted of their murders and of having eaten human flesh. Many of the young ones were terrorised into joining Mau Mau and some of the sentences should surely be reviewed or special provision made for their rehabilitation before it is too late. There is a real risk of them being contaminated by some of the women as oathing ceremonies have taken place in male and female camps and prisons.

In Kamiti nine females were found to have conducted such a ceremony. They were prosecuted and eight of them sentenced to death and a juvenile to life imprisonment. All appealed and their appeal was upheld, the Judge saying:

### **Judge surprised at prosecution**

"It was obvious that the women who informed on the appellants all had strong motives for doing so, they would be moved into better compounds, with lighter duties and less onerous discipline. Their evidence was a mass of contradiction, discrepancies and serious divergences".

"Was it safe", he asked, "to allow conviction on a capital offence to stand on evidence which to say the least was of very poor quality". He ended by saying, "we feel constrained to add that we are somewhat surprised that the prosecution was even launched".

In spite of these comments the Police Authorities paid two of the women £20 and £15 respectively for having given

One cannot help wondering how many of the men already hanged were sentenced on such flimsy evidence but did not appeal.

Kisumu. One girl aged 15 had been sentenced to 12 years imprisonment for taking oaths. She said she did it under pressure and that at the screening centre the Chief threatened her with reprisals if she would not have sexual intercourse with

him.

A number of the women in this prison had on their prison records, “good behaviour: no evidence of Mau Mau tendencies!”

One hundred and thirty-seven of them were transferred from Kisumu to Kamiti prison. One was dead on arrival. The Commandant said there was no need for an enquiry as these things happen. One wonders what state she was in when she was started on the two day journey.

Athi River. I visited here in August, 1955. Some women had been temporarily transferred from Kamiti which was overcrowded.

The woman officer in charge of the women’s section told me that some of the Lifers were very young, only 11 or 12 years old. The camp was unsuitable and the main purpose was to accommodate hard core males and it was not possible to segregate the women entirely.

Also it was not possible to find the women suitable occupation. I found them (even the young ones) stone breaking. The officer said she hoped eventually to use this only as a punitive measure as they were always damaging themselves either through cutting themselves or hammering their thumbs. There was also, I thought, quite a serious eye risk!

Mageta Island Camp (male convicts). East African Standard Report: “On August, 1955 the Commandant was taking prisoners by launch to work on the mainland, accompanied by guards and also by some warders going on leave. The launch sank and 21 were drowned. At the inquest it was shown that the launch was grossly overcrowded. It was licensed to carry 30 passengers, and there were 48, and in addition more than 150 stones, one of which weighed 45 lbs., five bicycles, tables, chairs and boxes belonging to African warders going on leave. At the enquiry it was stated that gross over-crowding was the direct cause of the accident. The Coxswain said he had protested twice to the Commandant (who was one of the passengers) but was ordered to go”.

It was stated that compensation for the relatives would be considered. Has it been?

### **Prisoners too weak to work**

Manyani. A large camp for about 18.000 men. East African Hansard (Parliamentary report) 1954 reported that 97 men died during typhoid outbreak. Questioned about this in Legislative Council the Government replied, “Some were in the incubation period when detained, they could not be ascertained and movement was so quick that the sanitary accommodation in the camp was not completed” (See same excuse in section on villages).

One Rehabilitation Officer had some men from this camp sent to his. He told me they were in very poor shape physically, very thin and appeared under-nourished. Later in his own camp the men told him they were always hungry. He spoke to the Prison Commandant and found they were only getting half the ration of flour to which they were entitled. The excuse was that it was issued in two kinds and one kind was not available. Nothing had been given in lieu.

The Rehabilitation Officer said they could not work on the food they were getting and the Prison Commandant replied, “Send them to me; I’ll make them

work all right”.

The Rehabilitation Officer had the Commandant transferred but not all would have bothered and anyhow some had not the authority to carry it through. The relative (herself an official) of one Rehabilitation Officer told me that he reported it was impossible to do rehabilitation work with the convicts in his camp while the prison officers were like they were. He was told he was not a missionary and he was moved!

Embakasi. In official reports it is always emphasised that the compulsory work done is for the benefit of the tribe and their own community. Some is, but not that at Embakasi where they are making an airport, whilst surrounded by armed guards. The East African Standard of June 17, 1955 printed a talk given to Rotary by a Mr. Johnson.

“More than a million tons of material have been excavated and 500.000 tons of stone laid at the new Embakasi Airport. He traced the history of Embakasi, the difficulties of financing it and the decision that was taken to go ahead when the increasing flow of Mau Mau prisoners became available after the Declaration of the Emergency.

“He spoke also of difficulties of moving tons of black cotton soil, filling craters and putting down three layers of stone and bitumen to four runways. The total area will be about seven square miles: great precautions have to be taken to prevent water seeping through. “It is a joint effort of prisoners and the Public Works Department”.

I visited this camp in July 1955 with a Rehabilitation officer who was very unsympathetic to detainees and convicts. Yet even he told me the convicts at Embakasi were terribly hard worked. He also told me that 600 of the convicts were attending hospital with skin disease.

The Prison Commandant told me he considered the place unhealthy and much too over-crowded: 5.300 people in 19 acres! He also spoke of unauthorised people coming to the camp and said, “Trying to keep any check or order over the camp properly has become quite fantastic. It is no good putting up notices saying. “Prison” or “Protected Place”, as the African takes no notice, can’t read anyhow, and at the moment has no respect for the Government”.

Manda Island Camp. East African Standard of January 19, 1956 reported that some of the detainees are taking correspondence courses and added: “No man is permitted to study anything of a political nature such as *Social Science*”. (Italics mine.)

Asked about the wisdom of these courses being allowed the Commissioner for Community Development and Rehabilitation is quoted as saying, “It must be remembered that these men are not being punished for anything they have done. They are merely being kept from other people because they might be a danger to security”.

The bitterness being engendered by long periods of detention without trial and the transferring to detention of convicts who have completed the sentence given by the Court, will take a long time to overcome. Moreover the tribal customs and economy are completely disrupted.

When I visited the Friends Africa Mission at Kaimosi even boys still at school

and belonging to a tribe entirely unconnected with Mau Mau asked me:

1. What will happen to the girls who cannot get married because they or the men are detained?
2. Is it British Justice to detain a convict who has finished his sentence?
3. Are the youths in Camps and Prisons able to get circumcised? [An important tribal ceremony].

### **Compulsory labour**

The New Villages. Some villages have been put up as part of a resettlement scheme for released detainees who have no land. In some an experiment in rice growing is being carried out. This scheme is said to be having some success, but even so there is some doubt expressed as to whether the Africans will wish to remain in it after the Emergency.

The villages I visited were those set up by the Government for security purposes, either to prevent the people feeding the Mau Mau or to punish those who were thought to be doing so. They were put up very quickly and occupied before really ready; the people being moved into them compulsorily. One Red Cross worker told me of a village of 800 people with no sanitary accommodation whatever.

A Community Development Officer supervised 36 new villages with no latrines. In their own little hamlets they can go out into surrounding bush country, but herded together in small villages the health risk is acute. She complained to the British District Officer who replied, "They can make a hole when they need to with their pangas (chopping knife which every villager carries as an essential tool) and cover it up". They were too primitive to bother to do this and anyhow the children don't carry pangas!

In some villages many children were said to have bums from fires used for cooking as all women had been taken off for compulsory labour by the District Officer and no one was left to look after the children. One Welfare Officer told me that in some of her villages children were left alone without food from 8 a.m. until 6 p.m. as the whole village was on compulsory labour (This has now partly been overcome through the Red Cross setting up Soup Kitchens).

One Red Cross worker took me to a village into which the people had been put for punishment for feeding Mau Mau. Here they could not do it and indeed had very little for themselves.

When she first visited the village she asked to see the children and two hundred had to be carried out of their huts as they were too weak to walk; 40 of them could not even sit up. Thirty per month died for nearly a year as whooping cough and other illnesses swept through the village and they were too weak to resist.

She showed me several of these children whom she thought had TB as a result of this malnutrition and who were too far gone for treatment.

In one village the men were given a money allowance for their wives as they were not allowed to grow maize which might serve as a hiding place for Mau Mau. The allowance had recently been cut down as it was thought they were feeding Mau Mau. The Welfare Officer said it was not now sufficient to feed themselves. She had already told the Divisional Officer they could not live on what they were

getting and he replied, "It will do them good".

In one village the officer-in-charge admitted having kept money himself that had been forcibly collected from Mau Mau funds. His excuse was that he would use it to buy milk for the villagers!

### **Children starve**

One Welfare Officer told me that in her village the women were so short of food they went to a nearby town and worked for a farmer from 8 a.m. until 6 p.m. each day, including Saturdays and Sundays, and this European farmer paid them 7s, per month! She reported him to the Labour Office who promised "to give him a rocket".

One Red Cross worker reported to the East African Standard on August 12, 1955 that children were wandering into Nairobi looking for food because of the lack of it in their villages. Throughout her area 48.000 hot drinks of powdered milk were issued each month. She said many children existed solely on this as they had no other food. There were poor rains, a very small harvest and no one was allowed to go into Nairobi to work.

On November 17, 1955, the East African Standard reported that since August, 45 children had died from malnutrition in one village.

In Legislative Council the Minister for Health and Local Government was questioned about this. "He denied allegations of widespread starvation and said one of the main factors was the ignorance of the mothers who did not realise the value of proteins".

Dr. Gregory, of the Save the Children Fund, in Nairobi, told me he had battled for two years with the Kenya Government to get them to ask for powdered milk as they said there was no necessity for it!

A Church Missionary Society worker travelling through the Native Reserve by train said she was impressed by the fact that at the small stations children crowded to the train windows pleading not for cents as formerly but for bread. There had been no rain and the Shambas (on which they grow their food) were exhausted.

### **Girl gaoled for playing**

We often hear the word "Curfew" now familiar in BBC news from Kenya, Malaya and Cyprus, but do we realise what it means. One Community Development Officer told me of one of her villages where the people had been passing food over to the Mau Mau. A 24 hour a day curfew was imposed for a fortnight and they were not allowed out even to the latrines (Remember there are no arrangements at all in the huts and not even any utensils which could be used). Small parties under armed guard were allowed out once a day to fetch water. Seventy people in this one village died of typhus during this time, she said.

The Headmistress of an African Girls' School had a letter from the woman Screening Officer at Kamiti (the settler's wife already referred to under Prisons) saying that a girl from her school had been arrested and sent to prison for being in Nairobi without a pass. She said, "it is not doing her any good being in prison with Mau Mau women", and urged the Headmistress to get the family to pay the fine of

£ 20. The father had been out of work for years so payment was impossible.

On enquiring what the girl's offence was the Head mistress was told she had gone into Nairobi without a pass to ask her Aunt to lend her money to pay her school fees for the coming term!

Another woman official told me of a girl of 13, arrested for playing in the street after curfew and taken to this Mau Mau prison. Although the father had paid £4 10s. fine this was not enough and she was still in prison.

A Prison Officer told me that a woman was sent to his prison for being in Nairobi without a pass. She had only gone in to take a sick child to hospital. He refused to admit her sending her back to Court with a note saying she had money and could pay a fine. She was fined £ 10.

The Red Cross, sent out from England, is doing a grand job of welfare in the new villages and has a very friendly approach.

### **Rehabilitation Staff**

The task of running these enormous camps and prisons, the population varying from 3.000 to 18.000, and of winning them away from Mau Mau is immense. It needs people with special qualifications and understanding. The work is divided between Prison Officers and Rehabilitation Officers.

The Sunday Post (Nairobi) reported on November 13, 1955 that many of the Prison Officers were men out on a two year contract from England. The District Commissioner, Embu, said that in that area in 13 camps there was not one prison officer with any previous experience in prison administration.

One camp of 1.000 detainees "supposed to be undergoing the highly complex business of social rehabilitation before release was run by an ex-paratrooper, who eight months ago was a storeman in England."

With regard to rehabilitation, unfortunately, in my opinion, this was placed in the hands of the Department of Community Development. A Department which before the Emergency was a very small one, centred around a school for training African Community Development Officers.

To do Rehabilitation it had to expand very quickly at a time when it was practically impossible to get staff. Other Departments were asked what staff they could spare and sent those they wanted to get rid of!

There was no policy to help them; things were done by individual trial and error. I felt that an African Proverb, "We don't know where we are going but we're on the way", described the Department!

Many of the officers for Prisons, Police, Administration and Rehabilitation were sent from England on a two year contract. I stayed for a few days in the centre where they went for a five weeks language course. The Common Room floor was littered with empty beer bottles and the chief "conversation", were shouts of "Boy, bring me another beer" and "When am I going to be issued with my gun?"

Months later I met one of the lecturers who told me the Rehabilitation Officers in his courses needed rehabilitating themselves. Another official said they were. "Subhuman" and wondered who selected them, while a Prison Commandant told me his new officers "were absolutely the bottom of the barrel". A high-ranking official told me it was a "Department of Misfits".

For the rehabilitation of the women I did not have a single European woman with any training at all. One had only done shorthand typing.

In the Kenya Sunday Post of February 12, 1956 the Auditor General is reported as saying: "The Ministry of Community Development and Rehabilitation appears unable to control its financial operations, and its account is overdrawn. A Government vehicle was used for private running without payment being collected and an expensive car used for local running about".

One officer told me that his wife was being paid two-thirds of a full-time salary for working three afternoons per week. I must add that five of the male rehabilitation officers were excellent.

### **What are we to do?**

The Settlers are trying to throw off the rule exercised by the Colonial Office and "run their own show". From the above account one can imagine the fate of the luckless Kikuyu if this happens.

The defeat of Mau Mau is largely financed with money from this country. It is our money that is being spent on these brutal and repressive measures. What are we going to do about it?

## **II - Truth about Kenya Where Justice Lies Buried,**

*by Eileen Fletcher*

Two things struck me forcibly during my sixteen months in Kenya: (1) the large number of offences which, under the Emergency Regulations, carried the death penalty, and the large number of Africans executed under these regulations; and (2) that in every case against a European the charge was either reduced or the case appeared to be conducted in a way favourable to the European.

Most readers will be familiar with the case of Kamau, Mrs. Barbara Castle, MP, having written about it. I include it later purposely to show the attitude and comments which seem to me to suggest that "Justice" is perhaps the wrong word to use!

### **"Goodwill" to whites only**

Searle, a geologist in Government service, during the Emergency, was a District Commandant in the Kenya Police Reserve.

Convicted of perjury in a case where an African was on trial on a capital charge, Searle was sentenced to four years imprisonment.

Europeans immediately started an Appeal Fund and raised £ 3.000. On appeal his sentence was reduced to eighteen months.

A prison officer said to me, "I'm on the wrong side". Asked what he meant he replied, "I wish I had the treatment Searle's getting."

A Petition for clemency was presented to the Governor. On August 31, 1955,

the East African Standard reported that the Governor had exercised his prerogative of mercy and cut Searle's sentence by half.

The Sunday Post reported that Mrs. Searle had then asked the Governor for a complete pardon for her husband. "The Governor listened sympathetically and said he would consider the matter further".

The Sunday Post also published a large family photo on his release and said, "Mr. Searle will almost certainly be asked by the Colonial Office to resign. It remains to be seen whether good will can overcome Colonial Service Regulations. Good will there is certainly here in Kenya in plenty".

A Kenya firm paid his fare to fly home from the prisons "a goodwill gesture"!

The Sunday Post reported Mr. Searle understands that the Department has been instructed by the Colonial Office that they must not assist him to obtain another job and bars him from holding any Government post in Kenya. Where is the obstruction coming from? From the Colonial Secretary, Mr. Lennox Boyd, was the opinion".

The Governor in exercising his prerogative of mercy is reported to have said that there were mitigating factors not put before the Court when Searle was sentenced, for instance, heroism, going single handed into the Bush to try to capture armed gangsters!

The East African Standard, on August 16, 1955, reported that a British soldier had been charged with the murder of a Kikuyu woman on July 2.

He was found guilty. A member of the jury said to me, "We couldn't bring him as insane because he explained why he had done it. He'll have to get off on appeal as he's a British soldier!"

The East African Standard reported on December 1, 1955, that a verdict of guilty had been set aside by the Court of Appeal of East Africa which had directed that though guilty he was insane at the time.

The jury had said, reported the newspaper, that, "They agreed he suffered from mental instability but added that insufficient evidence had been produced to convince them that at the time of the offence he was legally insane!"

The appeal was brought on the grounds that the finding of the jury was "perverse, wholly unreasonable and against the weight of the evidence".

Crown Counsel said, "He knew what he was doing and knew it was wrong, and that was abundantly proved by his actions... it is significant that within a few minutes of committing the crime he went and confessed it".

The Sunday Post, December 4, 1955, quoted Crown Counsel in asking for Appeal to be dismissed: "that on the medical evidence (for Defence) one expert had been discredited and the other one contradicted".

In spite of this, the Appeal succeeded and the jury verdict of "Guilty" was set aside.

### **£1 per African body**

In August, 1955 two British soldiers appeared on a charge of murdering a Kipsigis herdsman. The evidence, as reported in the East African Standard: Two herdsman were arrested, one of whom was found to have an out of date pass. To check identity he was taken into custody by a Corporal Davies. They met the two

accused who took over the prisoner, sending the corporal away. Soon after, the two British soldiers, with their prisoner, left the road and proceeded about 300 yards into the Bush, where the prisoner was shot. They explained later he had tried to attack them.

The prosecution “pointed out several significant points:

1. When the corporal said he was taking the prisoner to camp the sergeant (one of the accused) said, “we will shoot him then”. When the corporal refused the sergeant said, “all right I’ll do it myself.
2. Prisoner was taken a considerable distance off the road instead of straight to camp.
3. There was evidence that the sergeant was extremely keen to kill a Mau Mau terrorist, his Platoon had not made any kills and the Court would hear that he had been offering £ 1 per body.

It is the case for the Crown that the prisoner was deliberately taken from the road into the Bush and there deliberately murdered by the accused.

The whole investigation was only begun as a result of a complaint from the employer of the herdsmen.

The Inspector in charge of the Police Station admitted that he had not taken the statements from the accused until May 13 but had dated them May 8 because after the complaint from the employer he “thought he had neglected his duty”.

The Defence appeared to rest on three points

1. A possibility that the chief Prosecution witness disliked the accused (who was his sergeant!).
2. That one of the accused had been heard to speak kindly to the prisoner.
3. That after the man’s death they were described as “exultant and jubilant,” and this was not consistent with murder.

The jury retired for 75 minutes and brought in a verdict of “Not Guilty”. Mr. Justice de Lestang said of the accused: “They left the court without a stain on their character”.

### **Tortured to death**

The following is the case of Kamau, in which Mrs. Barbara Castle has been interested. The details are taken from reports of Court Proceedings in the East African Standard.

Kamau s/o Gichina was taken into custody suspected of having stolen £ 350 from a Home Guard post (Evidence showed he was tortured for six days to make him confess and died on the sixth day).

At the Inquest a European District Officer who was also a Third-class Magistrate admitted having seen him beaten by an African Home Guard. A European Police Inspector admitted that sticks were tied to the back and front of his legs and squeezed tightly and he himself had put sticks in the ground behind the prisoner “as he kept falling over” (An African witness said two sticks were sharpened at both ends, one in the ground and one in the prisoner’s back) .

These European officials admitted pushing the prisoner into a stream and shooting at a piece of floating wood “merely for practice not to frighten him”. The prisoner was kept all night in a garage, hand-cuffed to upright poles. This consisted only of a roof and supports, open on all sides. An African constable gave evidence that the prisoner had on only a blanket; it was cold and rained throughout the night. When he had gone to take the prisoner food the European would not allow him to give it him.

The prisoner died on May 10. When his body was picked up “a piece of skin came off one arm. When taken out of the truck at the Hospital a large piece of skin stuck to the floor of the vehicle”.

The Inspector told the doctor he suspected poison. A District Officer who was also a Magistrate said the deceased was looking quite well just prior to his death.”

On examining the body at Hospital the doctor reported: Extensive multiple weals all over body. Superficial skin on outer side of left arm had been removed from the knuckles to two inches above elbow, and 12 square inches removed from inner side. Blisters on fingers and legs. A wound 14 inches long and 1/4 inch deep over left shin bone. On the back 30 square inches of superficial skin had been removed.

An African witness reported having seen the prisoner beaten by an European officer for about half an hour. It was also reported that his toes were smashed and bleeding and his arms so swollen that the handcuffs could not be seen.

The Chief Inspector agreed that Kaman’s arms were swollen and said, “He could have had treatment if he complained about it!”

Dr. Brown said, “My feeling, in view of what was said by the Senior District Officer and others at the time, was that I could not say definitely that these injuries were the cause of death. I have seen people with as severe injuries who did not die. What I can say is that there was no evidence of any disease in the body. In view of the negative poison finding, I should think it is possible that these various wounds were the cause of death”.

Asked if accompanied by two or three nights of exposure and often neglect “would that influence your opinion?” the doctor replied, “With enough exposure all the injuries together could have caused death”.

The Magistrate, Mr. A. C. Harrison, announced that the evidence of Dr. Brown had materially altered the position of two of the accused. “Dr. Brown had expressed the view that death from natural causes could not be ruled out entirely [He would appear to have been tricked into disposing of some of the organs of the body as a result of the accuser’s suggestion of poisoning.-E.F.], accordingly a committal to the Supreme Court on charges of murder or manslaughter would not be justified; therefore the murder charge would be dismissed and they would be charged with causing grievous bodily harm”.

At the subsequent trial the two European Police Inspectors were sentenced to eighteen months hard labour, and the European Chief Inspector and European District Officer fined £ 25 and £ 10 respectively.

Later the East African Standard reported that the East African Supreme Court had set aside the fine of £ 10 and sentenced the District Officer to six months hard labour, and increased the two sentences of eighteen months to 31 years hard labour.

### **Contempt for law**

The remarks of the Magistrate, during the Trial, as reported in the Press are illuminating.

There has been contempt for the law of this Colony, for British tradition of justice and for the right of the individual.

The case was undoubtedly serious for several reasons. Dr. Brown had considered the most likely cause of death to be the injuries sustained by Kaman combined with exposure. Therefore the four accused men might well be fortunate in having their charges reduced as a result of what appeared to have J been an incomplete post mortem examination.

A disturbing factor in the case was the possibility that Kamau may have been innocent in fact as well as in law. In spite of his treatment he died without admitting his guilt. [He was never charged during the six days, being merely a suspect-E.F.]

Another serious aspect was that a District Officer and Magistrate had admitted at the Inquest that he gave false information to the CID, and another District Officer and Magistrate informed Dr. Brown that the deceased was looking quite well just prior to his death. Concerning this Dr. Brown has said: "This statement influenced me to the extent that it led me to discount the importance of the injuries more than I would otherwise have done".

Indeed all evidence points to the fact that the deceased was in a very bad condition and his death was rapidly approaching. As a result the Doctor was apparently induced to suspect poisoning as the cause of death, after the police officers concerned had put the idea into his mind. Probably as a further result the post mortem examination was not thorough and the cause of death cannot now be stated with certainty.

There is evidence that they [the accused officials], or some of them, attempted to mislead, tried to hinder police investigation, and generally disregarded their responsibility.

The East African Standard in a leading article said, "It was necessary to impose penalties which would have a deterrent effect on others and induce a respect for the law" and added it was right these men had been punished "with the full rigour of the law".

Considering that under Emergency Regulations Africans have been hanged for possessing a single round of ammunition "rigour" is perhaps an odd word to choose!

On December 9, 1955 an announcement was made of an official investigation into alleged corruption in the affairs of the Nairobi City Council. As the enquiry went on for months, thousands of pounds and more and more people and firms became involved. Included was a trial resulting from an "alleged plan to "rig" a jury.

The Sunday Post had a photo of a European official and two Asians and underneath (the) Nairobi magistrate said "a more unscrupulous collection of rogues it would be hard to find in Kenya" when he acquitted them!

### **III - White Supremacy in Kenya**

*by Eileen Fletcher*

The East African Standard of October 22, 1955, reported that during the Debate in Legislative Council, Mr. Mathu, the African Representative Member, stressed the need to take quick action to compensate people whose land had been commandeered for construction of villages and Guard Posts:

“Many people had lost their entire holdings and had nowhere on which to plant the crops on which they depended. This grievance, unless dealt with promptly, would be a means of storing up hatred and bitterness against the authorities in the future. Already there was considerable tension in the villages”.

The Minister for African Affairs said “he believed there would be some return by loyal smallholders to their farms, but this might take some years”.

The following quotations are also from the East African Standard:

June 17, 1955. “Mau Mau to feel ‘lash’ of New Bill” (Forfeiture of land by terrorists).

July 20, 1955. “Land Rights forfeited by 3097 Terrorists described as Rank and File members of Mau Mau Gangs, and of 324 Terrorist Leaders and Organisers”.

#### **More bitterness and hunger**

“All the men lose their rights to clan land in the reserves”.

“Remembering how extremely sensitive members of the tribes are on the question of their land the legal consideration...”

“Relatives of a terrorist presumed at large today may later prove he died before July 10 and may take justifiable claims for restoration of land. Insufficient public examination has been given to this complex matter which bristles with difficulties. It is essential that the Government should not unwittingly build up another source of bitterness and misunderstanding among the Kikuyu and other affected tribes”.

This land confiscation is a serious matter. There is no provision for old age for the Africans and they are unable to save out of their earnings. They depend on having a piece of land in the Reserve to assure them a place among the Tribi in their old age.

The East African Standard reported on September 9, 1955. Apparently abandoned farms in Kenya: the Census reveals 210.000 acres of unused agricultural land including 118 farms of over 200 acres. This is disclosed in the first comprehensive post-war census of Kenya’s Non-African Farming Industry, just completed and published by East African Statistical Department”.

Sunday Post, October 9, 1955 “European Settlement Board buys the farm for the newcomer and charges the tenant farmer rent. Since the Board’s creation £900.000 has been spent settling new farmers, out of a million pound development vote”.

Sunday Post, November 6, 1955: “Kenya plans for 200 new farmers in five years.” East African Standard, October 13, 1955: “Competition keen for Highland Farms.”

## **Multi-racialism**

There will be a general election in Kenya within the next few months. There is a movement to try and do away with the multi-racial Government. Some Settlers would also like to do away with the control exercised by the Colonial Office.

The East African Standard, September 7, 1955, reported:

Kenya's Chance to Halt Multi-Racialism: Major Roberts, president of the Federal Independent Party, said: "Kenya had only one chance of halting the rush into multi-racialism and that was at the General Election in nine months" time. It was essential to put back into Legislative Council only those people who would oppose the multiracial set-up and stand on a policy they could bargain with in England. "Major Roberts referred to certain "misconceptions" among British politicians. These include the belief that most of the Europeans in Kenya wanted multi-racialism... When Mr. Oliver Lyttleton announce his plan he made it quite clear it was an experiment; we have got to hang on to that word".

The East African Standard, October 17, 1955 "Multiracial Principle a Safeguard".

Apartheid or Partnership was the only choice before Kenya today, Mr. Havelock, Minister for Local Government, told his constituents on Saturday. He said he agreed that the details of the Lyttleton Plan had been forced on the country but it was the principle and not the details of multi-racial Government that would be the greatest safeguard to the European Community. Multi-racial co-operation for the future of Kenya was the greatest possible protection against cranks in Britain and elsewhere.

East African Standard, November 23, 1955: "Racial Co-operation Kenya's Only Hope".

Mrs. Shaw, member for Nyanza, said: "The re-education of Kikuyu, Embu and Meru would be a long process and it would take years before they could be freely admitted to the normal life of the Colony. Many Kikuyu would never see the light of day again. They had lost not only their liberty but their land and families, such was the price of rebellion".

This statement by Mrs. Shaw gives some meaning to a newspaper headline accusing the Government of Kenya of Genocide. If the sexes are kept apart long enough the Tribe can be very much reduced numerically. Remember also that a recent letter in a paper in England concerning the number of Africans hanged under Emergency Regulations, referred to it as "a massacre".

I have recently been sent a review of a book written by a Kenya settler in which he is reported as saying, "We made a country out of virgin bush". I suppose by now most readers of Peace News know how the land for the White Highlands was alienated, but do they know the large incomes the settlers are making, or what African farm labourers are paid?

The African women working on the farms get paid one shilling per day. The African men on one farm get two shillings per day, if they are very steady and have worked a long time for the farmer! In addition they get a little hut generally built of mud, often only a tumbledown hovel, and a certain amount of food.

In Southern Rhodesia I was told there is a Government Regulation that the food

given must be properly balanced, and quantities and kind are definitely laid down. The labourers have taken readily to the new food and their health is said to have improved. When I discussed this with Kenya settlers they said their labourers wouldn't eat proper food and didn't like vegetables! There are no standards laid down. The food given can be judged from the fact that 25 shillings per month can be deducted from wages! A frequent reply to every question is "They're only Wogs. What does it matter?"

### **False standard**

The price paid for coffee has risen from £ 40 per ton just before the war to £ 840 one would think a larger wage could be "squeezed out"!

One of the troubles about Kenya is that the Europeans will not give up their false standard of living, and the amount spent on entertaining, drink and cigarettes is far above the English standard, while their housework is done by Africans, most of whom have to live apart from their wives either because there is no house for them or they cannot afford to keep them in towns.

With a few outstanding exceptions I found a lack of interest in the welfare of the Africans amounting to callousness. When on the few occasions atrocities by Europeans were brought to light there was no criticism or rousing of public opinion.

When I commented on this a woman whose husband was in a responsible, non-governmental position said, "We wouldn't risk saying anything. If we wanted to, our husbands might lose their jobs".

When the Commission of Enquiry into alleged corruption in Nairobi City Council was proceeding, the two remarks I heard most were, "The enquiry should never have been held, it will get into the English papers!" and "It shouldn't have been held. It will give us a bad name with the Asians!".

---

# “Le generazioni rubate”

## La rimozione forzata dei bambini indigeni australiani dalle loro famiglie

---

*A cura di Franca Tamisari*

*Traduzione di Serena Tiepolato*

La mia vita è stata organizzata dalle politiche governative e sono sempre con me, come un'ancora invisibile intorno al collo. I momenti che dovrebbero essere condivisi e vissuti con gioia da una famiglia, per mio fratello, per mia madre e per me, sono perduti per sempre. Gli anni rubati che sono più preziosi di tutti i tesori sono irrecuperabili.

(Testimonianza confidenziale 338, Victoria).

Nella stessa maniera in cui, a partire dall'inizio degli anni Settanta, gli storici Charles Rowley (1970; 1971a; 1971b) e Henry Reynolds (1972; 1982) hanno rotto il “grande silenzio australiano” della storiografia sulla colonizzazione e i rapporti razziali che l'hanno caratterizzata dal 1788 (Stanner 1979, p. 207), il documento intitolato *Inchiesta nazionale sulla separazione dei bambini aborigeni e dello Stretto di Torres dalle loro famiglie* (“*Bringing Them Home. National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Family*” 1997) ha aperto un nuovo capitolo di questa storia. Commissionata dal Governo australiano nel 1995 in risposta alla campagna da parte dei movimenti indigeni, questo documento affronta e analizza una delle pratiche coloniali più sistematiche e crudeli dello stato australiano all'interno di un'ideologia e politica di assimilazione.

Anche se meno conosciuto, lo svolgimento e il risultato di questa inchiesta si inserisce all'interno del movimento globale dei diritti umani rivendicati, e talvolta ufficialmente riconosciuti, in altre parti del mondo, per esempio la Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sud Africa, e il processo politico che recentemente ha portato il Governo Canadese ad approvare un programma di risarcimento a favore dei bambini indiani rinchiusi in scuole di assimilazione.

### **La politica coloniale australiana.**

A grandi linee, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, la politica coloniale australiana si può dividere approssimativamente in tre periodi distinti da particolari legislazioni ed iniziative governative. Questi sono il periodo di

segregazione o protezione dal 1880 al 1936; il periodo di assimilazione dal 1937 al 1971; e il periodo di auto-determinazione dal 1972 ad oggi.

Il periodo di segregazione e protezione scaturisce da un'ideologia coloniale che, secondo il paradigma evoluzionista dominante all'epoca, considerava le popolazioni indigene in via d'estinzione, e come tali, bisognose di "protezione". Classificando gli aborigeni allo stadio iniziale e più primitivo dello sviluppo delle società umane, la teoria dell'evoluzionismo sociale ne prevedeva la scomparsa attribuendola alla loro presunta incapacità di cambiare ed adattarsi a quelli che erano ritenuti livelli più evoluti di civiltà dei coloni. Già decimate da malattie infettive, e massacri di interi gruppi in numerose spedizioni punitive e avvelenamenti, le popolazioni indigene australiane furono l'oggetto di ordinamenti che avevano l'obiettivo di riunirle e segregarle in insediamenti, riserve o missioni, amministrati da governi locali. Come testimonia il linguaggio usato nei documenti storici, piuttosto che insediamenti questi erano più propriamente campi di "internamento" (*internment*) in cui gli "internati" (*inmates*) erano costantemente controllati, e privati di ogni libertà di movimento sia all'interno che all'esterno della comunità. Una disciplina ferrea dominava ogni aspetto degli spazi e ritmi quotidiani: l'organizzazione del lavoro, la sistemazione delle abitazioni e la distribuzione delle razioni (Attwood 1989).

### **Il periodo dell'assimilazione.**

La politica così detta dell'assimilazione fu ufficialmente adottata ed implementata nei primi anni Trenta quando il governo australiano si accorse che gli indigeni australiani non si stavano estinguendo di fronte all'incalzante avanzata del progresso, come prevedeva la teoria evoluzionista, ma al contrario, ponendo attiva resistenza al processo di addomesticazione coloniale, stavano sopravvivendo (Morris 1989). Approvata a livello federale nel 1937, questa politica aveva l'obiettivo di assimilare gli aborigeni ai valori, pratiche e orientamenti della società coloniale. Ulteriormente definita nel 1961 in occasione di una conferenza sull'assistenza ai nativi (*Native Welfare Conference*), la politica di assimilazione auspicava:

[...] che, eventualmente, tutti gli aborigeni e mezzo-sangue raggiungano lo *stesso* modo di vivere degli australiani vivendo quali membri di una singola comunità australiana, godendo gli *stessi* diritti e privilegi, accettando le *stesse* responsabilità, osservando gli *stessi* costumi e siano influenzati dalle *stesse* credenze, speranze ed interessi degli altri australiani (citato in Broome 1982, p. 173, enfasi mia).

Mentre il periodo della protezione fu caratterizzato dalla separazione della popolazione indigena da quella coloniale, l'assimilazione mirava alla loro completa integrazione nella società anglo-australiana attraverso l'educazione. Solo attraverso l'educazione gli aborigeni potevano diventare come i coloni, abbracciare gli stessi valori e modo di vivere e dimenticare la loro cultura, lingua e tradizioni. La politica di assimilazione si accompagnò ad una campagna di eugenizzazione razziale che, già iniziata nel periodo di protezione attraverso matrimoni con gente bianca, aveva l'obiettivo di eliminare i tratti razziali distintivi degli indigeni. Gli aborigeni cominciarono ad essere classificati secondo la quantità di sangue aborigeno che, progressivamente diluito, li avrebbe fatti letteralmente "sbiancare". Il linguaggio

dell'epoca distingue, infatti, i "puro sangue" (*full blood*) dai "mezza casta" (*half cast*), "un quarto di casta" (*quadroon*) o "un ottavo di casta" (*octroon*) a seconda se un individuo discende rispettivamente da genitori entrambi aborigeni, un genitore bianco e un aborigeno, o da un nonno/a e un bisnonno/a aborigeni.

Questo è forse il capitolo culturalmente più violento della politica australiana nei riguardi degli indigeni ed è in questo periodo che la separazione dei bambini indigeni dalle loro famiglie comincia ad essere applicata dapprima attraverso l'istituzione di dormitori nella maggior parte delle missioni per passare poi alla rimozione forzata raccomandata e istituzionalizzata in ogni stato della federazione australiana.

### **Il periodo dell'auto-determinazione.**

Nel 1972, dopo trenta anni di governo conservatore, il nuovo primo ministro laburista, Gough Whitlam diede il via alla politica di auto-determinazione. Affiancandosi al primo riconoscimento dei diritti fondiari indigeni, questo ri-orientamento ha finalmente riconosciuto il diritto degli aborigeni a essere consultati su tutte le decisioni prese dal governo riguardo al loro benessere sanitario, economico e sociale. Bisogna ricordare che solo nel 1967, in seguito a un referendum nazionale, gli indigeni australiani furono contati nel censimento e che, solo pochi anni prima, nel 1963, avevano ottenuto il diritto di voto. Prima di questa data gli indigeni australiani erano, infatti, considerati "persone sotto la custodia dello stato" (*wards of the state*). Nonostante questi cambiamenti, la concessione della cittadinanza fu un atto rispettoso ma non efficace. Come tanti commentatori politici, storici e antropologi hanno notato, la cosiddetta auto-determinazione è stata piuttosto un cambio di nome, atto a occultare il perseverare di un processo assimilativo tuttora in corso (cf. Cowlishaw 1998, Fletcher 1994, Morris 1988). La dipendenza socio-politica e specialmente economica degli indigeni australiani si è mantenuta sotto altre forme: dalla distribuzione delle razioni nel periodo della segregazione, si passò alle paghe irrisorie nel corso dell'assimilazione (specialmente nell'allevamento del bestiame), per arrivare alla totale dipendenza economica, e conseguente passività mentale, dagli assegni di assistenza nel periodo dell'auto-determinazione (Pearson 1999). Dopo il referendum, infatti, quali cittadini australiani, gli indigeni australiani hanno avuto il diritto di ricevere pensioni, assegni di assistenza e di disoccupazione.

### **Le generazioni rubate: criteri e raccomandazioni dell'inchiesta.**

La pratica di separazione dei bambini in dormitori applicata a livello locale nella maggior parte delle missioni diventò, a partire dal 1911, una politica governativa raccomandata e istituzionalizzata in ogni stato della federazione. L'inchiesta ha, infatti, stimato che dal 1911 al 1970 circa 100.000 bambini aborigeni, la maggior parte di discendenza mista e sotto i cinque anni, furono allontanati dai genitori e familiari e rinchiusi in istituzioni spesso a migliaia di chilometri dalle loro terre. Le direttive governative sull'organizzazione di questi centri, e spesso lo zelo di amministratori e missionari che gestivano queste istituzioni, hanno completamente traumatizzato molte giovani vite. I bambini erano spesso separati dalle proprie sorelle per impedire che continuassero a parlare la loro

lingua, erano regolarmente umiliati e terrorizzati, esposti a violenze fisiche, minacce psicologiche e abusi sessuali di ogni genere. Nonostante l'enfasi sull'educazione, i bambini di queste "generazioni rubate" (*stolen generations*) furono principalmente preparati a svolgere lavori manuali per poi essere assegnati a famiglie anglo-australiane dove erano impiegati come servitori.

Le prime pagine del documento prodotto dalla Commissione per i Diritti Umani e Pari opportunità (*The Human Rights and Equal Opportunity Commission*, HREOC) dettagliano lo scopo dell'inchiesta in una serie di termini di riferimento. Prima di tutto l'obiettivo dell'inchiesta era quello di tracciare la storia delle leggi e pratiche formali ed informali che portarono all'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie con la forza o con l'inganno. In secondo luogo, soprattutto attraverso le testimonianze delle vittime ma anche di rappresentanti governativi e ecclesiastici, impiegati e amministratori coinvolti all'epoca, l'inchiesta ebbe inoltre il compito di individuare e riportare gli effetti psicologici, fisici e materiali (per esempio la perdita di diritti fondiari) sulle vittime. Infine, una volta esposte le responsabilità del governo australiano, i giudici a capo dell'inchiesta avevano il mandato di esaminare i principi per determinare forme di compenso morali, politiche e finanziarie per le persone e le comunità interessate, proponendo una serie di raccomandazioni al governo australiano.

Delle cinquantaquattro raccomandazioni che concludono il lavoro dell'inchiesta, solo alcune sono state attuate dal governo dal 1997, in particolare l'accesso e la consultazione degli archivi governativi, in cui sono custodite informazioni sulla destinazione e l'adozione di molti bambini: lo stanziamento di fondi per l'istituzione di servizi sociali per il ritrovamento e il ricongiungimento dei familiari dispersi e la realizzazione di centri di riabilitazione specializzati in traumi psichici.

La raccomandazione per un giusto compenso finanziario per i danni fisici, psicologici e culturali subiti dalle vittime e soprattutto l'appello al governo federale e alle forze dell'ordine di porgere scuse ufficiali alla comunità indigena, e di istituire una giornata di commemorazione nazionale, hanno trovato il netto rifiuto di un parlamento conservatore che continua a non assumersi alcuna responsabilità per le leggi passate e i loro presenti retaggi.

In seguito alla pubblicazione di questo documento le cause legali contro il governo australiano inoltrate dalle vittime per un risarcimento dei danni subiti non hanno avuto esiti positivi (per esempio la sentenza di Lorna Cubillo and Peter Gunner del 2001, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2001/7.html>).

Tuttavia, è la dimensione morale di responsabilità e di riconoscimento etico che costituisce il significato e l'impatto sociale e politico dell'inchiesta. Tra i termini di riferimento che aprono il documento e la lunga lista di raccomandazioni che la concludono, sono le testimonianze agghiaccianti di violenza, terrore e colpa che "sollecitano un impegno etico dei lettori a coinvolgersi attivamente in un processo che renda giustizia con il riconoscimento della perdita e del danno che è stato recato ai testimoni indigeni e alle loro famiglie" (Shaffer 2003, p. 9).

La comunità australiana ha certamente ascoltato questo appello e, anche in reazione all'indifferenza del governo australiano, si è mobilitata organizzando la

prima “giornata nazionale di scuse” (*National Sorry Day*) il 26 maggio 1998 con una marcia in cui più di cinquecento mila persone sfilarono attraverso il centro di Sydney, e con l’istituzione di “libri di scuse” (*Sorry Books*) in cui il pubblico cominciò a registrare i propri sentimenti. In queste dimostrazioni di riconoscimento e denuncia pubblici dell’ingiustizia subita dalle popolazioni indigene australiane, la comunità australiana ha cominciato a porre nuove basi per un processo di riconciliazione che fino a questo momento era rimasto nelle sfere ideologiche dei dibattiti politici e intellettuali. A questo proposito si segnala il film di Philip Noyce “*Rabbit Proof Fence*” - tratto dal libro di Pilkington (2002), e tradotto in italiano con “La generazione rubata” (2002) - che racconta la storia vera dell’allontanamento di tre sorelle da una comunità indigena del nord del Western Australia e la loro avventurosa fuga dall’istituzione dove erano state rinchiusi.

Aldilà dei dibattiti scatenati dall’inchiesta, le accuse di genocidio, la giustificazione e a volte la negazione delle pratiche di separazione da parte di storici e politici revisionisti vicini al governo conservatore del primo ministro John Howard, a prescindere dalle contestazioni del movimento indigeno sulla necessità, utilità e efficacia di un processo di riconciliazione, rimangono le esperienze dei testimoni raccolte nelle pagine di questo documento, voci che continuano a infrangere il silenzio più profondo e assoluto: quello dell’indifferenza.

Rimandando i lettori ai brani riportati in versione originale dal testo “Inchiesta nazionale nella separazione dei bambini aborigeni e dello Stretto di Torres dalle loro famiglie” (disponibile in rete all’indirizzo [http://www.hreoc.gov.au/social\\_justice/stolen\\_children/](http://www.hreoc.gov.au/social_justice/stolen_children/)), concludo questa breve introduzione con la traduzione di alcuni passaggi significativi.

Quando avevo 14 anni e sono stata data in affidamento ad una famiglia, ricordo l’assistente sociale [...] parlare con loro su come sperassero che la nostra razza morisse. E che io ero abbastanza chiara, ero mezza casta e dovevo vivere e sposarmi con una persona bianca. [...] E i miei figli sarebbero stati automaticamente più chiari, un quarto di casta, e che la generazione dopo sarebbe stata bianca e così noi saremmo stati eliminati. Ricordo allora di aver pensato – perchè non capivo che cosa significava – “è una buona idea perchè tutti gli aborigeni sono poveri”.

(Testimonianza confidenziale 613, New South Wales: donna rinchiusa nell’orfanotrofio di Bomaderry da bambina negli anni Quaranta; l’affidamento a questa famiglia terminò dopo 17 mesi e la bambina fu collocata in varie posizioni di lavoro, Parte terza, Capitolo 10 *Children’s experiences*).

Non avevamo la minima idea da dove venivamo. Pensavamo che le suore fossero nostre parenti. [...] I bambini arrivavano ogni giorno e venivano collocati nell’istituzione che era gestita da donne cristiane. Non sapevamo cosa volesse dire “parenti” perchè non avevamo parenti e pensavamo che queste donne fossero le nostre madri.

Ci veniva inculcato che eravamo bianchi. Non mi dissero che ero aborigeno. Le suore ci dicevano che dovevamo essere bianchi. Ci veniva continuamente ripetuto che eravamo bianchi [...] Noi pensavamo di essere bianchi. Ci dicevano che non potevamo parlare con nessuna persona di colore perchè sei bianco.

Quando raggiungevamo una certa età – quando ebbi 10 anni [...] ci dissero che saremmo andati a fare una gita. Ci misero in riga con le nostre cartelle con una bibbia dentro. L’unica cosa che avevamo nella cartella. Noi la consideravamo un tesoro – pensavamo che fosse una cosa buona avere qualche cosa. [...] L’uomo ci portò dall’[orfanotrofio] di Bomaderry a quello maschile di Kinchela. Qui cominciarono i nostri veri problemi!

Qui è dove abbiamo imparato che non eravamo bianchi.

Ci fecero attraversare un cancello di ferro e ci presero le nostre cartelle. Le buttarono nel fuoco con le nostre piccole bibbie. Ci portarono in una stanza e ci rasarono a zero. Ci diedero dei vestiti con un numero stampato. Quel numero era stampato su ogni cosa. Se rispondevamo ad un intendente dovevamo “fare la riga”. Non so se potete immaginare, settantanove ragazzi che ti picchiano uno dopo l’altro [...] Se non lo facevano, anche loro dovevano “fare la riga”. Quando qualcuno aveva una costola o il naso rotto erano sorretti da un altro e portati fino in fondo alla riga. Questo non è successo una volta – succedeva ogni giorno.

Kinchela era un posto dove pensavano che fossimo animali. Un posto dove andavano in giro prendendoci a calci come un cane [...] Era come una prigionia [...] Avevamo un sovrintendente che fu mandato in prigionia perchè lo faceva a un sacco di ragazzi, abuso sessuale. Gli attendenti, se i ragazzi glielo dicevano, non volevano neanche ascoltare. Era proprio così [...]. Non mi piace parlarne.

Non andavamo mai in città. La scuola era nell’orfanotrofio [...] l’unica cosa che facevamo era lavorare, lavorare, lavorare. Ogni sei mesi eravamo vestiti a festa. Ti facevano bello - camicia bianca. L’assistente sociale veniva in visita da Bridge Street, il capo, il sovrintendente, per controllare l’orfanotrofio - ogni sei mesi.

Siamo stati prigionieri dalla nascita [...] Le ragazze andavano a Cootamundra i ragazzi a Kinchela – eravamo tutti prigionieri. Anche oggi che hanno il nostro numero di pratica siamo ancora prigionieri, sai. E saremo sempre prigionieri, finché i nostri numeri di pratica sono negli archivi.

(John. Testimonianza confidenziale 436, New South Wales (Parte terza, Capitolo 10 Children’s experiences).

## Bibliografia

- Attwood B., *The Making of the Aborigines*, Allen & Unwin, St Leonards 1989.
- Cowlshaw G., *Erasing Culture and Race: Practising “Self-determination”*, in “Oceania”, LXVIII, 3, 1998, pp.145-169, [http://learnline.cdu.edu.au/wip/cce/pdf/Cowlshaw\\_Oceania\\_Erasing\\_Culture\\_and\\_Race.pdf](http://learnline.cdu.edu.au/wip/cce/pdf/Cowlshaw_Oceania_Erasing_Culture_and_Race.pdf).
- Broome R., *Aboriginal Australians*, Allen and Unwin, St Leonards 1982.
- Fletcher C. (ed.), *Aboriginal Self-Determination in Australia*, Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Report Series, Aboriginal Studies Press, Canberra 1982.
- Morris B., *Domesticating Resistance. The Dhan-Gadi Aborigines and the Australian State*, Berg, Oxford 1989.
- Morris, B., *The Politics of Identity: from Aborigines to the First Australians*, in J. Beckett (ed.), *Past and Present. The Construction of Aboriginality*, Aboriginal Studies Press, Canberra 1988.
- Pearson N., *Positive and Negative Welfare and Australia’s Indigenous Communities*, in “Family Matters”, 54, spring/summer1999, pp. 30-35, <http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm/fm54.html>.
- Pilkington G., *Follow the Rabbit Proof Fence*, University of Queensland Press, Brisbane 2002.

- *Rabbit-Proof Fence*. Directed by Phillip Noyce. Screenplay by Christine Olsen. Produced by Phillip Noyce, Christine Olsen, and John Winter, Burbank, CA, Miramax Films, 2002.
- Reynolds H. , *Aborigines and Settlers: the Australian Experience 1788-1939*, Cassell Australia, North Melbourne, 1972.
- Reynolds H., *The Other Side of the Frontier*, Penguin, Harmondsworth 1981.
- Rowley, C., *The Destruction of Aboriginal Society. Aboriginal Policy and practice*, Vol. I, Australian National University Press, Canberra 1970.
- Rowley C., *Outcasts in White Australia. Aboriginal Policy and Practice*, Vol. II, Australian National University Press, Canberra 1971.
- Rowley C., *The Remote Aborigines. Aboriginal Policy and Practice*, vol. III, Australian National University Press, Canberra 1971.
- Shaffer K., *Narrative Lives and Human Rights: Stolen Generation Narratives and the Ethic of Recognition*, in "Journal of the Association for the Study of Australian Literature", 3, 2004, pp. 5-26, <http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/jasal/issue/view/12>
- Stanner, W.E.H., *After the Dreaming*, in *White Man Got No Dreaming. Essays 1938-1973*, Australian National University Press, Canberra 1979, pp. 198-248.

Nelle pagine che seguono riportiamo il capitolo secondo della seconda parte del rapporto che offrono un inquadramento storico a livello nazionale. La traduzione è di Serena Tiepolato.

## **Inchiesta nazionale**

### **sulla separazione dei bambini aborigeni e dello Stretto di Torres dalle loro famiglie**

#### **Parte 2- Ricostruzione storica**

#### **Capitolo 2 - Panorama nazionale**

Ogni mattina il nostro popolo schiacciava la carbonella, la mescolava con grasso animale e la cospargeva su tutto il nostro corpo di modo che, se fosse giunta la polizia, questa avrebbe visto in lontananza solo dei bambini neri. Ci avevano raccomandato di essere sempre vigili e, se fossero giunti dei bianchi, di correre a nascondersi in un cespuglio o dietro agli alberi, rigidi come un attizzatoio, o altrimenti di cercar rifugio dietro dei ceppi o di infilarci nelle fognie e starcene nascosti. Spesso, dei bianchi – non sapevamo chi fossero- giungevano nei nostri campi. E se il gruppo di aborigeni era colto alla sprovvista, essi ci infilavano in sacchi di farina e negavano la nostra presenza. Ci ordinavano di non starnutire. Sapevamo che se avessimo starnutito, e loro sapevano che noi eravamo lì dentro legati, saremmo stati presi e portati via dal territorio.

La nostra vita non era tranquilla perché avevamo continuamente paura di ciò che eravamo. Durante i raid nei campi non era affatto inusuale per la gente essere ferita ad un braccio o ad una gamba da un colpo di fucile. Potete capire l'orrore in cui vivevamo, la paura di non

sapere quando qualcuno sarebbe giunto di sorpresa e avrebbe fatto quello che stavano facendo, spezzare la nostra vita familiare, la vita del campo o spararci.

(Testimonianza confidenziale 681, Australia Occidentale: si tratta di una donna che durante gli anni Trenta fu consegnata all'età di cinque anni alla Missione di Mt. Margareth per essere istruita).

## **2 Panorama nazionale.**

In questa sezione illustriamo le leggi, le pratiche e le politiche di rimozione forzata dei bambini indigeni in ciascun Stato e territorio. Questo capitolo descrive brevemente il background nazionale e le concezioni che ispirarono le suddette leggi, pratiche e politiche.

Le problematiche, che questa storia ci spinge ad esaminare oggi, riguardano per lo più il tipo di implicazioni che essa ha nei rapporti tra aborigeni e australiani bianchi e quali tracce di quel sistematico tentativo di ingegneria sociale e biologica persistono nelle attuali pratiche e istituzioni che si occupano dell'assistenza all'infanzia (van Krieken 1991, p. 144).

Per dovere di precisione in questa sezione è necessario riproporre il linguaggio del tempo. Gran parte di questo linguaggio fu e risulta offensivo per gli aborigeni. I termini "discendenza pura" e "discendenza mista" non furono usati. Furono invece impiegate le categorie di "puro sangue" (*full blood*), "mezza casta" (*half caste*), "un quarto di casta" (*quadroon*) e "un ottavo di casta" (*octoroon*). Comunque sia, noi usiamo i termini "discendenza pura" e "discendenza mista" per suggerire le distinzioni in materia di politica e pratica fatte a quell'epoca nei confronti di coloro che erano percepiti come gruppi del tutto differenti. Neppure il termine "Indigeno" fu impiegato a quel tempo. Nel rapporto utilizziamo questo termine generico allo scopo di includere tutti i gruppi aborigeni e gli isolani dello stretto di Torres.

### **Colonizzazione.**

I bambini indigeni sono stati sottratti con la forza dalle proprie famiglie e comunità sin dai primissimi giorni di occupazione europea dell'Australia.

Violente battaglie per i diritti alla terra, al cibo e alle fonti d'acqua caratterizzarono i rapporti razziali nel diciannovesimo secolo. Per tutta la durata di questo conflitto i bambini indigeni furono sequestrati e sfruttati per il loro lavoro. I bambini indigeni continuarono ad essere "scovati" dagli europei all'inizio del ventesimo secolo nelle zone settentrionali dell'Australia.

... il grande vantaggio dei giovani domestici aborigeni consisteva nel fatto che essi erano venduti a poco prezzo e, se si esclude la fornitura di una quantità variabile di cibo e vestiario, non erano mai pagati. Di conseguenza, qualunque europeo alla frontiera o nei pressi, indipendentemente dalle proprie condizioni finanziarie, poteva comprare e mantenere un servitore personale (Reynolds 1990, p. 169).

Anche i governi e i missionari mirarono a sottrarre i bambini indigeni alle loro famiglie. I loro scopi erano di "inculcare i valori e le abitudini lavorative europee in quei bambini che sarebbero poi stati impiegati al servizio dei coloni". (Ramsland 1986 cit. da Mason 1993, p. 31). Nel 1814 il governatore Macquire fondò la prima scuola per bambini aborigeni. Il suo carattere di assoluta novità suscitò inizialmente una certa attrazione nelle famiglie indigene, ma nel giro di pochi anni

destò una reazione ostile, non appena divenne chiaro che essa mirava a separare i bambini dalle loro famiglie e comunità.

Benché nel diciannovesimo secolo i governi coloniali aborrissero la brutalità dell'espansionismo dei coloni europei, furono poco propensi o incapaci di fermare le loro attività. Quando le notizie dei massacri e delle atrocità giunsero al governo britannico, questi nominò una Commissione Speciale (*Select committee N.d.T.*) con l'incarico di indagare sulle condizioni di vita degli aborigeni.

### **Protezione e segregazione degli indigeni nel diciannovesimo secolo.**

L'inchiesta della Commissione Speciale propose di istituire un sistema di protettorato rilevando che "l'educazione dei giovani sarebbe stata di certo tra le principali preoccupazioni dei missionari; e i "protettori" (*Protectors*) avrebbero fornito qualsiasi aiuto in loro potere per promuovere questa importantissima parte dello schema generale del progresso" (citazione tratta dalla risoluzione finale del governo di Victoria, pag. 25). Il sistema di protettorato si basava sull'idea che gli indigeni avrebbero liberamente fondato delle comunità agricole autosufficienti in riserve modellate sul villaggio inglese e non avrebbero interferito con le richieste di terra dei coloni.

Prima della metà del diciannovesimo secolo l'esperimento del protettorato era fallito e la stessa sopravvivenza degli indigeni era messa in discussione. Cacciati dalla propria terra ai margini degli insediamenti dei bianchi, dipendenti dalle razioni del governo se non erano in grado di trovar lavoro, sofferenti per la malnutrizione e la malattia, la loro presenza era destabilizzante e imbarazzante per i non indigeni. Di norma, i governi consideravano gli indigeni una seccatura.

La violenza e la malattia associate alla colonizzazione furono descritte, nel linguaggio del darwinismo sociale, come un naturale processo di "sopravvivenza del più forte". In base a questa analisi, il futuro degli aborigeni era inevitabilmente deciso, ciò che i governi ed i missionari dovevano fare era "sprimacciare il guanciale del moribondo".

La risposta governativa fu di destinare della terra ad uso esclusivo degli indigeni e assegnare la responsabilità del loro benessere al "Protettore Capo" (*Chief Protector*) o al "Comitato dei protettori" (*Protection Board*). Entro il 1911 il Territorio del Nord e tutti gli Stati, eccetto la Tasmania, ebbero una "legislazione protezionistica" che conferiva al "Protettore Capo" o al "Comitato dei protettori" ampi poteri di controllo sugli indigeni. In alcuni Stati e nel Territorio del Nord il "Protettore Capo" divenne il tutore ufficiale di tutti i bambini aborigeni, sostituendosi ai diritti dei genitori. La gestione delle riserve fu affidata ad amministratori di nomina governativa o a missionari in cambio di sussidi statali. Il rafforzamento della legislazione protezionistica a livello locale fu responsabilità dei "protettori" (*Protectors*), che di solito erano dei funzionari di polizia.

Allo scopo di proteggerli, gli indigeni furono soggetti al controllo quasi totale. L'accesso e l'uscita dalle riserve furono regolati come pure la vita quotidiana nelle riserve, il diritto al matrimonio ed il lavoro. Al fine di incoraggiarne la conversione al cristianesimo e di allontanarli dal loro stile di vita indigeno, i bambini furono ospitati in dormitori ed il contatto con le loro famiglie strettamente limitato.

La Tasmania fu l'unica eccezione a questa tendenza "protettiva". Sul finire del secolo la maggior parte delle famiglie indigene venne trasferita sull'isola di Cape Barren, sulla costa settentrionale del territorio della Tasmania, dove furono segregati a tutti gli effetti dai bianchi. Fino ai tardi anni Sessanta i governi della Tasmania sostennero con risolutezza che la Tasmania non aveva alcuna popolazione aborigena, giusto appena qualche elemento di mezza casta.

#### **"Fusione e assorbimento".**

Sul finire del diciannovesimo secolo era diventato chiaro che benché il numero degli indigeni "purosangue" stesse diminuendo, la popolazione di discendenza mista stava crescendo. La maggior parte dei colonizzatori li considerava degli esseri appartenenti ad uno stato di limbo culturale e razziale (Haebich 1988, p. 48). Per usare i termini del darwinismo sociale, non erano considerati prossimi all'estinzione. Il fatto che avessero un po' di "sangue" europeo significava che c'era spazio per loro in una società non indigena, sebbene molto modesto.

Inoltre, la prospettiva che questa popolazione di sangue misto fosse in crescita fece sì che i governi la costringessero ad unirsi alla forza lavoro, anziché far affidamento sulle razioni governative. In questo modo, la popolazione di discendenza mista sarebbe stata autosufficiente e al contempo avrebbe soddisfatto le necessità di manovalanza a basso costo da parte dell'economia australiana in via di sviluppo.

Il fatto che gli indigeni non si identificassero con gli europei per quanto "sangue" europeo avessero nelle proprie vene non fu affatto preso in considerazione. Ciò nondimeno, i problemi dei bambini di discendenza mista che vivevano permanentemente separati dalle proprie famiglie indigene furono oggetto di costante preoccupazione da parte dei funzionari governativi. Essi riconobbero acutamente la solidità dei vincoli famigliari che stavano tentando di spezzare.

Diversamente dai bambini bianchi che furono affidati al controllo statale, la principale preoccupazione fu di assicurarsi che [i bambini aborigeni] non avessero più occasione di vedere nuovamente i propri genitori o famigliari. Spesso ricevettero dei nomi nuovi e le enormi distanze delle aree rurali resero più semplice prevenire che genitori e figli residenti in missioni differenti si rintracciassero (van Krieken 1991 pag. 108).

I funzionari governativi teorizzarono che, se si fossero allontanati con la forza i bambini indigeni dalle loro famiglie e li si fossero spediti lontano dalle loro comunità a lavorare per i bianchi, questa popolazione di discendenza mista si sarebbe "fusa" con il passar del tempo con la popolazione non indigena. Come riferì il "Telegraph" di Brisbane nel maggio 1937,

Il Sig. Neville ["Protettore Capo" dell'Australia Occidentale] ritiene che entro cento anni il negro puro si estinguerà. Ma il problema dei mezza casta stava crescendo di anno in anno. Perciò la loro idea era di tenere i negri puri segregati e assorbire i meticci nella popolazione bianca. Sessanta anni prima, diceva, c'erano oltre 60.000 soggetti purosangue nell'Australia Occidentale. Oggi, ce ne sono solo 20.000. In men che non si dica, non ce ne sarà più nessuno. Forse, avrebbe impiegato cent'anni, forse più, ma la razza stava morendo. L'aborigeno "purosangue" non era un animale da riproduzione rapido. D'altro canto, c'erano i mezza casta. Nell'Australia Occidentale c'erano famiglie di mezza casta di venti e più membri. Ciò dimostrava la magnitudine del problema (cit. da Buti 1995, pag. 35).

Nell'ottica di Neville, il colore della pelle era la chiave per l'assorbimento. I bambini dalla pelle più chiara sarebbero stati automaticamente accettati nella società non indigena e avrebbero perso la propria identità aborigena.

Ammettendo che la teoria fosse giusta, la discussione nei circoli governativi si concentrò sull'età ottimale per la rimozione forzata. Nel 1913, durante una seduta della Commissione Reale in Australia Meridionale, gli esperti si trovarono in disaccordo sul fatto se i bambini dovessero essere allontanati appena nati o verso i due anni.

Per allontanare i bambini indigeni, si preferì ricorrere alla legislazione "protettiva" piuttosto che alla legislazione generale in materia di assistenza all'infanzia. Così i funzionari governativi che agivano sotto l'autorità del "Protettore Capo" o del "Comitato dei Protettori" poterono semplicemente ordinare l'allontanamento di un bambino indigeno senza dovere ricorrere al verdetto di una corte che ne sancisse lo stato di abbandono.

Nel Queensland e nell'Australia Occidentale, il "Protettore Capo" usò i propri poteri di allontanamento e tutela per costringere tutti gli indigeni in ampi insediamenti e missioni regolate in tutto per tutto dallo stato; per separare i figli all'età di circa quattro anni dalle proprie madri e sistemarli in dormitori lontano dalle loro famiglie; e per spedirli quattordicenni a lavorare lontano dalle missioni e dagli insediamenti. Le ragazze indigene che rimasero gravide furono rispedite alla missione o al dormitorio per il parto. Questo processo di allontanamento fu automatico.

Un altro metodo di allontanare i bambini di discendenza mista dalle loro famiglie e comunità e inserirli nella società non indigena fu di cambiare la definizione di "aborigeno" nella legislazione protettiva in modo da adeguarla alla politica governativa dell'epoca in materia di questioni aborigene. Persone con più di un certo quantitativo di "sangue" europeo non avevano il diritto di vivere nelle riserve con le proprie famiglie o ricevere razioni di cibo. Questa tattica di "disperdere" i campi aborigeni fu impiegata nel territorio di Victoria e nel Nuovo Galles del Sud. Uno studio condotto sulla definizione di "aborigeno" ha rilevato la presenza di oltre 67 definizioni in più di 700 atti legislativi (McCorquodale 1987, p. 9).

Comunque sia, l'idea che le persone allontanate dalle riserve si sarebbero fuse con la popolazione non indigena non teneva in alcuna considerazione la discriminazione alla quale sarebbero andate incontro. Incapaci di trovar lavoro e prive dei benefici della sicurezza sociale a cui i non indigeni avevano diritto, vivevano in baraccopoli vicino alle riserve o ai margini degli insediamenti dei bianchi.

Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia Occidentale e nel Territorio del Nord molti bambini di discendenza mista furono separati definitivamente sin dalla tenera età dalle proprie famiglie e sistemati in istituzioni "educative", appositamente concepite per loro, prima di essere avviati all'attività lavorativa. Nell'Australia Meridionale, dove per quel che riguarda l'assistenza ai bambini indigeni il rapporto tra governo e missionari non era affatto semplice, i funzionari governativi spedirono i bambini indigeni in istituzioni concepite per i bianchi, mentre i missionari accolsero i bambini indigeni e gestirono le proprie scuole.

Lo scopo ultimo della rimozione era di controllare la riproduzione degli indigeni allo scopo di “fonderli” e “assorbirli” nella popolazione non indigena, le ragazze indigene furono toccate dal provvedimento della separazione e mandate a lavorare come domestiche. A parte soddisfare la richiesta di servitori a buon mercato, lavoro disdegnato sempre più dalle donne non indigene, si pensava che le tante ore ed il lavoro estenuante avrebbero tenuto a freno la promiscuità sessuale attribuita loro dai bianchi.

Tratto comune degli insediamenti, delle missioni e delle istituzioni per le famiglie ed i bambini indigeni, fu che essi ricevettero scarsi finanziamenti. Nel 1938-1939 le giurisdizioni con il maggior numero di indigeni, - il Territorio del Nord, l’Australia Occidentale ed il Queensland - spesero il minimo pro capite per gli indigeni. La spesa del Commonwealth di 1 sterlina a persona all’anno rispetto alle 42,10 sterline all’anno per i pensionati non indigeni e alle 10.000 [sterline] del salario del Governatore Generale (Markus 1990, pp. 9-10). La mancanza di finanziamenti per gli insediamenti, le missioni e le istituzioni, ebbe come conseguenza che le persone obbligate a risiedere in questi posti soffrirono costantemente la fame, si videro negate le strutture di base e le cure mediche e di conseguenza furono inclini a morire precocemente.

In contrasto con questo livello di ingerenza nelle vite degli indigeni, le famiglie indigene che risiedevano in Tasmania, sull’isola di Cape Barren e nei dintorni, furono lasciate relativamente tranquille fino agli anni Trenta. Da quel momento in poi, tuttavia, la legislazione nazionale sull’assistenza all’infanzia fu utilizzata per allontanare i bambini indigeni dalle isole. Questi fanciulli furono mandati in istituti non indigeni e successivamente in famiglie affidatarie di bianchi col pretesto di essere stati abbandonati. In alternativa, le famiglie indigene furono minacciate di vedersi strappare i figlie se non avessero acconsentito al loro allontanamento.

Questo interesse ad allontanare i bambini indigeni dalle loro famiglie derivò dalla crescente preoccupazione del governo tasmanico degli anni Venti e Trenta che gli abitanti dell’isola di Cape Barren si rifiutassero di adottare uno stile di vita agricolo autosufficiente e dipendessero stabilmente dal sostegno governativo.

### **La “fusione” diventa “assimilazione”.**

Nel 1937 si tenne la Prima Conferenza sull’assistenza ai nativi del Commonwealth (*Commonwealth-State Native Welfare Conference*), alla quale presero parte rappresentanti di tutti gli Stati (eccetto la Tasmania) e del Territorio del Nord. Benché gli Stati fossero influenzati dalle rispettive pratiche in uso sino a quel momento e fossero ricorsi alle opinioni degli altrui “Protettori Capi” per risolvere il loro “problema aborigeno”, questa fu la prima occasione in cui gli affari aborigeni furono discussi a livello nazionale.

La discussione fu dominata dai “Protettori Capi” dell’Australia Meridionale, del Queensland e del Territorio del Nord, ovvero rispettivamente A. O. Neville, J. W. Bleakley e il Dott. Cook. Ognuno di loro presentò la propria teoria, sviluppata in un ampio arco di tempo in ufficio, su come gli aborigeni di discendenza mista avrebbero potuto fondersi nella popolazione non indigena. La conferenza fu talmente colpita dall’idea di Neville sull’“assorbimento” da convenire che:

...questa conferenza ritiene che il destino dei nativi di origine aborigena, ma non purosangue, risieda nell'assorbimento ultimo da parte della popolazione del Commonwealth e perciò raccomanda di finalizzare tutti gli sforzi a tale obiettivo.

Per quanto riguarda i bambini indigeni, la conferenza stabilì che:

... gli sforzi di tutte le autorità governative dovrebbero indirizzarsi all'educazione dei bambini mezzo sangue secondo gli standard dei bianchi e al loro successivo impiego nelle medesime condizioni dei bianchi con l'intento di consentirne l'accesso nella comunità non indigena, sullo stesso piano dei bianchi.

Da questo momento, gli Stati cominciarono ad adottare politiche volte all'assimilazione degli indigeni di discendenza mista. Mentre l'assorbimento fu essenzialmente un processo passivo che spingeva gli indigeni in comunità di bianchi, negando loro l'assistenza, l'assimilazione fu un processo altamente intensivo che necessitò di una costante sorveglianza sulla vita della gente, giudicata secondo standard non indigeni. Benché il modello di assorbimento di Neville fosse biologico, l'assimilazione fu un fenomeno socio-culturale.

Nella politica di assimilazione era implicita l'idea diffusa tra i bianchi che la cultura indigena non avesse alcunché di valore.

Chiunque conosca un pò questi gruppi non può negare che i loro membri siano socialmente e culturalmente disagiati. Ciò che si deve riconoscere è che l'integrazione di questi gruppi non differisce in alcun modo da quella dei gruppi ben integrati di europei poveri, residenti nei sobborghi di una qualunque città e in talune aree rurali del Nuovo Galles del Sud. In altre parole, questi gruppi assomigliano a dei gruppi di poveri bianchi. La politica nei loro confronti deve mirare al welfare. Migliorare la loro sorte in modo che possano prender posto economicamente e socialmente all'interno della comunità generale e non semplicemente ai margini. Una volta conseguito ciò, la scomparsa di questi gruppi sarà rapida (Bell 1964, p. 68).

### **La sottrazione dei bambini indigeni nella legislazione assistenziale per l'infanzia.**

Il Nuovo Galles del Sud fu la prima giurisdizione a ridefinire il proprio sistema assistenziale per i bambini indigeni secondo il modello assistenziale assimilazionista. Dopo il 1940 l'allontanamento dei bambini indigeni fu regolato dalla legge assistenziale infantile, benché una volta allontanati, i bambini indigeni fossero trattati in modo diverso rispetto ai coetanei bianchi. Gli enti e le missioni governative in cui furono sistemati i bambini indigeni allontanati ricevettero un aiuto finanziario dopo il 1941 con l'estensione del sussidio all'infanzia del Commonwealth (*Commonwealth child endowment*) ai bambini aborigeni. Il sussidio fu pagato a loro piuttosto che ai genitori.

In base alla legislazione assistenziale per l'infanzia, i bambini indigeni dovevano essere trovati nello stato di "abbandono", di "indigenza" o di "assenza di controllo". Questi termini furono applicati dai tribunali più facilmente ai bambini indigeni che a quelli non, in quanto le definizioni e le interpretazioni dei suddetti termini presumevano un modello di educazione infantile non indigeno e consideravano la povertà sinonimo di abbandono. Fu solo a partire dal 1966 che tutte le restrizioni di idoneità relative all'accesso da parte degli indigeni ai benefici della sicurezza sociale furono completamente rimosse. Prima di allora le famiglie

indigene povere non potevano contare sul sostegno economico governativo che era stato designato per mantenere unite le famiglie di bianchi in tempi di ristrettezze. Inoltre, la continua sorveglianza sulle loro vite comportava che qualsiasi deviazione dalla “norma” dei bianchi comunemente accettata sarebbe giunta immediatamente all’orecchio delle autorità.

Dai tardi anni Quaranta le altre giurisdizioni seguirono l’esempio del Nuovo Galles del Sud nell’applicare la legge assistenziale per l’infanzia ai bambini indigeni, pur continuando tuttavia a trattare i bambini indigeni in modo differente. La politica governativa in tema di assistenza all’infanzia fu contrassegnata più da continuità che da cambiamento. Gli stessi assistenti sociali e la stessa polizia che in precedenza avevano allontanato i bambini dai propri famigliari semplicemente perché erano aborigeni utilizzavano ora le procedure di abbandono per separarne altrettanti dalle loro famiglie. I genitori aborigeni furono lasciati ai margini della società australiana, mentre furono fatti dei tentativi per assorbire i loro figli nella società non aborigena (Armitage 1995, p. 67).

I bambini continuarono ad essere strappati in massa con la forza, ma non perché erano in parte bianchi. Essi avevano degli operatori sociali che andavano di casa in casa, si guardavano in giro e dicevano che i bambini erano abbandonati (testimonianza n. 219, Molly Dyer racconta l’attività dell’*Aborigine Welfare Board* di Victoria negli anni Cinquanta).

Alla terza conferenza per l’assistenza ai nativi nel 1951, l’allora ministro federale per i territori Paul Hasluck, fresco di nomina, sostenne vigorosamente i benefici che gli aborigeni avrebbero tratto dall’assimilazione e caldeggiò la massima risolutezza nell’applicazione in tutti gli stati e nel Territorio del Nord. Hasluck evidenziò che il trattamento che l’Australia riservava ai propri indigeni avrebbe svuotato di qualsiasi significato la sua difesa dei diritti umani a livello internazionale (Hasluck 1953, .9).

La conferenza convenne che l’assimilazione fosse l’obiettivo delle “misure assistenziali in favore dei nativi”.

In termini pratici, assimilazione significa che nel corso del tempo ci si aspetta che tutti gli aborigeni australiani purosangue o di sangue misto vivano come gli altri australiani bianchi (Hasluck 1953, p. 16).

Durante gli anni Cinquanta e Sessanta un numero ben maggior di bambini indigeni fu allontanato dalle proprie famiglie per far progredire la causa dell’assimilazione. Furono separati non solo per presunto abbandono, ma per frequentare scuole in località distanti, per ricevere cure mediche e per essere adottati appena nati.

Poiché le istituzioni non potevano far fronte a lungo al crescente numero e la politica assistenziale scoraggiava l’uso di istituzioni, i bambini indigeni furono sistemati in famiglie adottive non indigene dove la loro identità fu negata o denigrata. “Un bambino sistemato con genitori bianchi avrebbe certamente assimilato più velocemente di uno sistemato con genitori neri. Questa era l’opinione corrente ufficiale, ma ben più importante questi erano i sentimenti della maggioranza degli onesti e coscienziosi cittadini bianchi” (Edwards e Read 1989, p. xx).

Mentre i bambini indigeni continuarono ad essere separati dalle proprie famiglie in tenera età, la politica assistenziale nei riguardi dei bambini bianchi seguiva ad essere influenzata dal lavoro sulla privazione materna condotto da John Bowlby per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e da un rapporto delle Nazioni Unite del 1951 che sottolineava come i servizi di assistenza all'infanzia dovessero mirare ad aiutare le famiglie a tenere con sé i figli (Keen 1995, p. 35).

Nei primi anni Sessanta divenne chiaro che, malgrado il modo coercitivo in cui si era espressa la politica assimilatrice, gli indigeni non riuscivano ad essere assimilati. La discriminazione da parte dei non indigeni ed il rifiuto degli indigeni di abbandonare il proprio stile di vita e la propria cultura continuavano a persistere. Di conseguenza la definizione di assimilazione fu rettificata nel 1965, in occasione della Conferenza per l'assistenza ai nativi, in modo da includere un elemento di scelta.

La politica di assimilazione cerca di far sì che tutte le persone di origine aborigena possano scegliere di conseguire un'esistenza simile a quella di altri australiani e vivere come una singola comunità (cit. da Lippmann 1991, p. 29).

In seguito al successo conseguito nel referendum costituzionale del 1967 il Commonwealth ottenne potere legislativo negli affari aborigeni al pari degli Stati. Sin dagli anni Trenta gruppi aborigeni e umanitari avevano spinto in continuazione il Commonwealth ad assumere la leadership negli affari aborigeni. Benché il Commonwealth non avesse avuto alcun potere costituzionale sino al 1967 per poter legiferare in merito agli aborigeni, era riuscito ad influenzare le politiche governative concedendo aiuti economici in cambio di modifiche nell'azione politica. Comunque, il Commonwealth era stato costantemente prudente da non urtare la sensibilità degli Stati e da non impegnarsi in finanziamenti extra.

La posizione cambiò dopo il 1967. Fu istituito un Ufficio Federale per gli Affari Aborigeni e concessi finanziamenti agli Stati per programmi assistenziali a favore degli aborigeni.

Il termine "Assimilazione" in quanto termine chiave della politica aborigena fu abbandonato in favore del termine "integrazione", benché non fosse particolarmente chiaro cosa significasse...Nonostante ci fossero significativi cambiamenti, questi continuarono ad operare tramite le organizzazioni e le strutture ufficiali della politica aborigena, piuttosto che in qualunque altro modo diretto a cambiarle (Altman e Sanders 1995, p. 211).

### **Self-management e autodeterminazione.**

L'elezione del governo laburista Whitlam nel 1972, che aveva costruito la propria piattaforma politica sull'idea dell'autodeterminazione degli aborigeni, fornì ai gruppi indigeni i mezzi per ricevere finanziamenti e far così fronte alle altissime percentuali di separazione di bambini indigeni.

Servizi legali aborigeni cominciarono a rappresentare i bambini e le famiglie indigene nelle pratiche di separazione, il che condusse ad un immediato declino nel numero dei fanciulli indigeni allontanati. Nello Stato di Victoria fu istituita la prima *Aboriginal and Islander Child Care Agency -AICCA* allo scopo di fornire alternative alla separazione dei bambini indigeni.

Nel 1976 un documento inviato alla prima conferenza australiana sull'adozione (*First Australian Conference on Adoption*) richiamò l'attenzione degli assistenti

sociali sui numerosissimi bambini indigeni sistemati da operatori sociali non indigeni in famiglie bianche. Il documento attinse all'esperienza dei servizi indigeni con i bambini che erano stati allontanati e alloggiati lontano dalla comunità indigena. Questa pratica era in contrasto con la politica di autodeterminazione e nociva ai bambini indigeni interessati.

Per la crescita di un bambino aborigeno in una società razzista, la cosa più importante è un ambiente di sostegno in cui un bambino possa riconoscersi come aborigeno e ricevere sostegno emotivo da parte degli altri neri.

L'ambiente di sostegno che i neri forniscono non può essere giudicato dai bianchi e non può essere valutato, né definito in base a precisi criteri.

Gli aborigeni asserivano di essere gli unici qualificati a fornire assistenza nella tutela dei bambini. Avevano sperimentato il razzismo, i conflitti d'identità tra bianchi e neri e comprendevano gli stili di vita aborigeni (Sommerlad 1976, pp. 163 -164).

L'attivismo delle organizzazioni indigene e la crescente presa di coscienza da parte degli assistenti sociali dei modi in cui la politica assistenziale governativa era discriminatoria nei confronti degli indigeni costrinse a riconsiderare la politica di separazione e di adozione durante gli anni Ottanta. Nel 1980 fu istituita l'agenzia di ricerca e ricongiungimento familiare *Link Up (NSW) Aboriginal Corporation*. Analoghi servizi esistono ora in tutti gli stati e nel Territorio del Nord. Nel 1981 fu fondato il *Secretariat of National Aboriginal and Islander Child Care (SNAICC)* e sotto la sua tutela ci sono oggi circa 100 comunità aborigene che si occupano di servizi all'infanzia (Butler 1993 pag.8).

Questi servizi indigeni formularono il "Principio di collocamento dei bambini aborigeni" (*Aboriginal Child Placement Principle*), discusso nei capitoli 21 e 22, e fecero pressione affinché fosse adottato dai dipartimenti statali e territoriali del welfare, come prerequisito necessario. Ora è stato assorbito dalla legislazione per l'assistenza all'infanzia e/o dalla legislazione sull'adozione nel Territorio del Nord, nel Territorio della Capitale Australiana ACT e in tutti gli stati tranne che in Tasmania e nell'Australia Occidentale dove ha preso la forma di direttive amministrative.

### **Stime sul numero dei bambini sottratti.**

Non è possibile stabilire con precisione il numero dei bambini sottratti con la forza, anche perché questa inchiesta si limita a quelli allontanati ufficialmente. Molti documenti non sono pervenuti sino a noi. Altri non registrarono le origini aborigene dei bambini.

I ricercatori hanno dato il proprio contributo calcolando il numero dei bambini presenti in determinate sistemazioni o registrati in una serie di documenti relativi a particolari periodi. Per esempio, lo storico Peter Read ha utilizzato gli archivi ufficiali per fissare a 5.625 il numero dei bambini sottratti con la forza nel Nuovo Galles del Sud tra il 1883 ed il 1969, segnalando tuttavia l'incompletezza di alcune serie di dati (1981, pp. 8-9). Gli studiosi dell'Australia Meridionale Christobel Mattingley e Ken Hampton hanno trovato testimonianze relative ad oltre 350 bambini che entrarono nella Colebrook Home tra il 1954 ed il 1981 (1992, p. 219).

Un altro metodo è di interrogare gli adulti e chiedere se furono allontanati in tenera età. Il Prof. Ernest Hunter ha intervistato nei tardi anni Ottanta un campione di 600 aborigeni nella regione di Kimberley, in Australia Occidentale. Un quarto degli aborigeni più anziani e un settimo di coloro di mezza età riferirono di essere stati separati durante l'infanzia.

Negli anni Settanta, Max Kamien intervistò 320 adulti a Bourke nell'Australia Sud-Occidentale. Uno su tre riferì di essere stato separato dalla propria famiglia in tenera età per cinque o più anni (citato da Hunter 1995, p. 378). Le conclusioni di Jane McKendrick sono pressoché identiche. Nei tardi anni Ottanta intervistò i pazienti del *Victorian Aboriginal general medical practice*, il 30% dei quali riferì di essere stato allontanato: il 20% fu inviato negli orfanotrofi e un altro 10% fu dato in affidamento o adottato (citato da Hunter 1995, p. 378).

Un sondaggio nazionale sulla salute degli indigeni nel 1989 rivelò che quasi la metà dei intervistati aborigeni appartenenti a tutte le età (47%) era stato separato da entrambi i genitori durante l'infanzia. Questa alta percentuale che contrasta con una percentuale del solo 7% per i bianchi deve essere presa con cautela. La separazione in questo caso include, oltre all'allontanamento, l'ospedalizzazione e la detenzione giovanile. Può darsi che includa anche la convivenza per un certo periodo con famigliari piuttosto che con i genitori (*National Aboriginal Health Strategy Working Party* 1989, p. 175).

Studi più recenti tendono con tutta probabilità a minimizzare l'ampiezza delle separazioni perché molti di coloro che furono sottratti durante i primi tempi della pratica sono oggi morti. Uno studio del 1994 condotto dall'Ufficio statistico australiano sugli aborigeni e isolani dello stretto di Torres rivelò che il 10% degli individui di 25 anni e oltre erano stati sottratti alla famiglia durante l'infanzia (1995a p. 2). Questi studi non prendono in considerazione le esperienze di coloro la cui aboriginalità rappresenta ancora oggi un mistero, persino per loro stessi.

Un altro fattore problematico è che, benché la separazione forzata abbia interessato tutte le regioni dell'Australia, sembra che sia stata più o meno intensa a seconda del periodo, delle fonti disponibili e della "visibilità", in particolare dei bambini di "discendenza mista". A livello nazionale possiamo concludere in tutta onestà che tra un terzo e un decimo dei bambini indigeni fu sottratto con la forza dalle proprie famiglie e comunità nel periodo che va approssimativamente dal 1910 al 1970. In alcune regioni e in taluni periodi il numero fu indubbiamente più elevato di un decimo. Allora, nessuna famiglia riuscì ad evitare la separazione forzata (confermata dai rappresentanti del Queensland e dei Governi dell'Australia Occidentali in evidenza nel rapporto). Molte famiglie furono colpite in una o più generazioni dall'allontanamento forzato di uno o più bambini.

### **Bibliografia.**

- Altman, J. C., Sanders S., *From exclusion to dependence: Aborigines and the welfare state in Australia*, in *Social Welfare with Indigenous Peoples*, a cura di John Dixon Routledge e Robert P. Schevrell, London 1995, pp. 206-229.

- Armitage, Andrew, *Comparing the Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada and New Zealand*, University of British Columbia Press, Canada 1995.
- Australian Bureau of Statistics, *National Aboriginal and Torres Strait Islander Survey 1994: Detailed Findings*, ABS Catalogue No. 4190.0, Canberra 1995.
- Bell J.H., *Assimilation in N.S.W.*, in *Aborigines Now: New Perspectives in the Study of Aboriginal Communities*, a cura di Marie Reay, Angus and Robertson, London 1964, pp. 59-71.
- Buti T., *They took the children away*, in "Alternative Law Journal", XX, 1, 1995; in "Aboriginal Law Bulletin", III, 72, 1995, pp. 35-6.
- Butler B., *Aboriginal and Torres Strait Islander Children: Present and Future Services and Policy*, in "Children Australia", XVIII, 1, 1993, pp. 4 - 9.
- Coral E., Read P., *The Lost Children: Thirteen Australians taken from their Aboriginal families tell of the struggle to find their natural parents*, Doubleday, Sydney 1989.
- Haebich A., *For Their Own Good*, University of WA Press, Perth 1988.
- Hasluck P., *Native Welfare in Australia*, Patterson Brokenshaw, Perth 1953.
- Hunter, Ernest, "Freedom's just another word": *Aboriginal youth and mental health*, in "Australian and New Zealand Journal of Psychiatry", XXIX, 3, 1995, pp. 374-384.
- Keen S., *The Burnside Homes for Children: An Overview of their Social History 1911-1980*, in "Australian Social Work", IIC, 1, 1995, pp. 30-36.
- Lippmann L., *Generations of Resistance: Aborigines Demand Justice*, Longman Cheshire, Australia, 2° edizione, 1991.
- Markus A., *Governing Savages*, Allen and Unwin, Sydney 1990.
- Mason J. (a cura di), *Child Welfare Policy: Critical Australian Perspectives*, Hale and Iremonger, Sydney 1993.
- Mattingley C., Hampton K. (a cura di), *Survival in Our Own Land: Aboriginal Experiences in "South Australia" Since 1836*, Hodder & Stoughton, Sydney 1992.
- McCorquodale J., *Aborigines and the Law: A Digest*, Aboriginal Studies Press, Canberra 1987.
- National Aboriginal Health Strategy Working Party, *A national Aboriginal health strategy*, Department of Aboriginal Affairs, Canberra 1989.
- Read P., *The Stolen Generations: The Removal Of Aboriginal People in NSW 1883 to 1969*, NSW Ministry of Aboriginal Affairs, Occasional Paper, 1, 1981.
- Reynolds H., *With the White People*, Penguin Books, Ringwood 1990.
- Sommerlad E., *Homes for Blacks: Aboriginal Community and Adoption*, in *Proceedings of First Australian Conference on Adoption*, a cura di C. Picton, The Committee of the First Australian Conference on Adoption 1976.
- van Krieken R., *Children and the State: Social control and the formation of Australian child welfare*, Allen and Unwin, Sydney 1991.

---

## I diritti civili nell'URSS, 1917-1936

---

a cura di

*Emilia Magnanini*

La questione dei diritti, rispetto all'esperimento storico del "socialismo reale", si pone con un angoscioso interrogativo: abbiamo di fronte un esempio della negazione totale dello stato di diritto, oppure, pur nell'ottica di una impostazione ideologica che tende a privilegiare il sociale sul privato, viene garantita una qualche forma di rispetto dei diritti della persona? E, ancora, qual'è stata l'ampiezza dello "scollamento" tra i diritti, che pure in qualche misura erano garantiti dalla legge, e la persistente violazione degli stessi da parte degli organi dello stato che ha reso possibile le repressioni di massa? Nel tentativo di trovare una risposta, sia pur provvisoria, a questo problema, viene qui presentata una selezione di testi (in versione integrale o parziale) che coprono un arco temporale compreso tra la rivoluzione e la vigilia del "Grande Terrore": alcuni decreti tra quelli approvati nei primi giorni della rivoluzione, le costituzioni del 1918 e del 1936, il Codice Civile e il Codice Penale del 1922, il decreto sulla tutela della proprietà socialista, il decreto sull'introduzione di un sistema unificato dei documenti d'identità e il relativo regolamento. Nella scelta si è cercato di individuare le fonti dalle quali possa emergere la posizione giuridica del singolo individuo nello stato socialista, ma, di fronte all'enorme produzione di leggi, decreti e delibere dello stato, del partito e degli organi di polizia, questa scelta può apparire arbitraria, anzi sicuramente lo è. Tuttavia, essa risponde a criteri che, se confrontati con la realtà storica, possono illustrare, sia pur in modo approssimativo, due linee di tendenza che solo apparentemente sono tra loro in contrasto. Da un lato, infatti, se si raffrontano le due costituzioni qui presentate<sup>1</sup>, non si può non notare un progressivo allontanamento dall'ideologia farneticante verso lo sforzo di gettare le fondamenta di uno stato di diritto sia pure atipico; dall'altro, il diritto del singolo, anche quando sancito dalla legge, resta comunque un fattore che potrebbe essere definito irrilevante rispetto alle direttive politiche che di volta in volta nell'applicarlo lo contraddicono.

I documenti relativi al primo anno della rivoluzione dimostrano che l'interesse del legiferatore è volto alle grandi categorie, sia in positivo che in negativo. Da una lettura in parallelo della *Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia e del Decreto sulla soppressione dei ceti e dei gradi civili* si nota con chiarezza questa

---

<sup>1</sup> Non si è ritenuto opportuno prendere in considerazione anche la costituzione del 1924 in quanto esclusivamente dedicata alla formazione dell'URSS e alla regolazione dei rapporti tra gli organi dell'Unione e quelli delle singole repubbliche, il che avrebbe portato ad ampliare ulteriormente il campo d'indagine, benché anche il riconoscimento della componente nazionale costituisca parte essenziale dei diritti dell'uomo, come del resto dimostrano ampiamente gli eventi successivi alla dissoluzione dell'URSS.

logica: il cittadino non è pensato in quanto persona, ma come parte di una categoria: gli oppressi (operai, contadini e soldati) da tutelare e promuovere socialmente, gli oppressori (nobili, capitalisti, ma anche mercanti e “piccoli borghesi”) da “abrogare”. Questa impostazione domina anche nella *Costituzione* del 1918 dove, naturalmente, vengono ribaditi i principi guida del nuovo stato: la socializzazione e statalizzazione della terra e delle industrie, l’introduzione del lavoro obbligatorio, l’internazionalismo. Nella costituzione il concetto di “cittadino” è inesistente, i soggetti di diritti sono sempre e solo i “lavoratori”, benché nel citato *Decreto sulla soppressione dei ceti e dei gradi civili*, di poco precedente, si proclamasse che “è istituita l’unica denominazione, valida per tutta la popolazione della Russia, di cittadino della Repubblica Russa”. Ai “lavoratori”, sulla carta, sono riservati molti diritti, tra i quali la libertà di coscienza, di espressione, di riunione e associazione, nonché il diritto all’istruzione. Tuttavia, già il fatto, che la costituzione abbia come punto di riferimento i “lavoratori” e non i “cittadini”, è una non tanto implicita ammissione dell’esistenza di una categoria priva di diritti. Non a caso manca in questa costituzione la proclamazione del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ma viene istituzionalizzato il principio della legittimità della privazione dei diritti. Al comma 23 dell’art. 5 si legge, infatti: “Mossa dagli interessi della classe operaia nel suo complesso, la RSFSR priva alcune persone e alcuni gruppi dei diritti che vengono da loro utilizzati a danno degli interessi della rivoluzione socialista”. Concretamente, questo principio si traduce nella privazione del diritto di elettorato attivo e passivo (titolo IV, art. 13, comma 65). Sono, infatti, escluse sia dal diritto di voto che, di conseguenza, dalla possibilità di essere elette tutte le persone che rappresentano il potere del passato. Non solo chi si è macchiato di un qualche grave reato concreto (ipotesi prevista solo nell’ultimo comma dell’articolo) o chi è incapace di intendere e di volere (penultimo comma), ma in primo luogo quei cittadini che sono privati di un diritto fondamentale semplicemente per la loro origine sociale (imprenditori e renditieri, commercianti, monaci e sacerdoti, funzionari della polizia del precedente regime e i membri della casa reale). Quanto elastica dovesse essere ritenuta questa categoria di persone, che nella vita quotidiana presero ad essere chiamati i “lišency”, ossia i privi di diritti, lo dimostrarono gli anni successivi. Questa privazione dei diritti verrà eliminata con la Costituzione del 1936, che riconosce il principio del suffragio universale, con l’esplicita menzione che il diritto di voto è riconosciuto a tutti “indipendentemente dalla razza e nazionalità di appartenenza, dal sesso, dalla confessione religiosa, dal censo, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla posizione patrimoniale e dalle attività svolte nel passato” (art. 135). Il che, alla vigilia della grande epurazione, quando la maggioranza dei “lišency”, che erano riusciti a sopravvivere nei vent’anni successivi alla rivoluzione, finirono nei campi di concentramento, si copre di una luce alquanto sinistra.

Sotto questo profilo il Codice Civile del 1922 sembrerebbe segnare un considerevole progresso in quanto riconosce la capacità giuridica civile a tutti i cittadini, indipendentemente da sesso, razza, nazionalità, confessione religiosa e origine sociale, purché non abbiano subito una condanna che comporti l’interdizione o non siano interdetti per infermità mentale o perché dissipatori.

Riconosce anche molti altri diritti, come la libertà di circolazione, di impresa purché con una limitazione del numero dei dipendenti (siamo nel pieno della Nuova Politica Economica e si avverte l'impronta di una parziale liberalizzazione), ma soprattutto stabilisce il principio che "nessuno può essere privato dei diritti civili, se non nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge". Tali diritti della persona, da questo momento in poi, non saranno ufficialmente mai negati, anzi, il titolo X della Costituzione del 1936, sui diritti fondamentali e i doveri del cittadino, disegna un quadro idilliaco. Il cittadino sovietico godrebbe del diritto al lavoro e al riposo, alla assistenza materiale e sanitaria, all'istruzione, alla libertà di coscienza, di parola, di stampa di riunione e manifestazione, all'inviolabilità della persona, del domicilio e alla segretezza della corrispondenza. È, inoltre garantita la parità di diritti della donna e di tutte le etnie. Ma il principio è costantemente violato da altre deliberazioni, spesso apparentemente solo tecniche o burocratiche, ma dalle drammatiche conseguenze.

Un esempio illuminante è costituito dalla delibera *Sulla introduzione di un sistema unificato di documenti d'identità per tutta l'URSS e sulla loro registrazione obbligatoria*, della fine del 1932, la cui finalità è apparentemente amministrativa, ossia creare un documento di riconoscimento valido per tutta l'URSS, in una situazione il cui il principale documento per l'identificazione di una persona era fino a quel momento il libretto di lavoro. Questa delibera in realtà raggiunge due obiettivi politici. Il primo è dichiarato: liberare con una certa urgenza le grandi città da un gran numero di indesiderabili per motivi economici, ma soprattutto perché ritenuti oppositori del regime e con ciò stesso, quindi, istituire una potente forma di controllo politico. Il secondo obiettivo è invece perseguito in modo più subdolo, tant'è che non è nemmeno esplicitato nella delibera, bensì solo nel Regolamento attuativo, dove al punto 1 sono elencate le categorie di persone che hanno il diritto-dovere dotarsi del nuovo documento d'identità. E queste sono: gli abitanti delle città, gli operai dei cantieri delle grandi opere, gli addetti ai trasporti e i dipendenti dei sovchoz. I contadini colcosiani, cioè la stragrande maggioranza della popolazione delle campagne, non sono nominati e, in effetti non ne ebbero il diritto. La mancanza della carta d'identità, tuttavia, pregiudicava loro la possibilità di spostarsi, essendo essa un documento indispensabile a questo fine. Perciò, per milioni di persone il diritto alla libera circolazione, sancito dal Codice Civile, era solo una chimera. Se ai contadini si aggiungono poi i milioni di dislocati speciali, il quadro della costante violazione del diritto diventa ancora più eloquente.

La tragedia delle deportazioni di massa conferma sinistramente questa particolare forma di approccio alla violazione del diritto. L'art. 127 della Costituzione del 1936 recita, ad esempio, "Ai cittadini dell'URSS è garantita l'invulnerabilità della persona. Nessuno può sottoporli all'arresto se non per delibera del giudice o istanza del procuratore", ma il documento riprodotto nel riquadro della pagina seguente, la *Delibera sugli elementi antisovietici* del 31 gennaio 1938, è a firma del Segretario del Comitato Centrale del partito. Nella delibera si approva la proposta del NKVD dell'URSS di aumentare il numero "degli ex kulaki, dei delinquenti comuni e degli elementi antisovietici attivi" soggetti alla repressione. Segue l'elenco dettagliato delle repubbliche dell'Unione, delle repubbliche



nuova base “legale”, venne emanata la delibera sulla “proprietà socialista” in base alla quale negli anni duri della carestia prima e della guerra poi venne spedito nei lager un numero immenso di sventurati che per fame si appropriavano di una minima quantità di cibo.

In ogni caso, anche ai termini del Codice Civile del 1922, nel possibile conflitto di interessi tra il privato cittadino e lo stato è sempre quest’ultimo che vede garantito il proprio interesse. E non solo. L’ingerenza dello stato nei diritti anche più intimi, relativi alla vita familiare, è sempre molto pesante. Lo dimostrano gli articoli sulle successioni che stabiliscono due principi molto chiari. Eredi possono essere solo i discendenti diretti (figli e nipoti) e il coniuge o i conviventi a carico e invalidi. In mancanza di queste figure il privato cittadino non può disporre del destino del proprio patrimonio, che è incamerato dallo stato. Inoltre, il Codice fissa un tetto massimo di valore che può essere lasciato in eredità, l’eventuale parte di patrimonio che eccede è devoluta allo stato.

Infine, la preminenza dell’interesse dello stato rispetto a quello della persona risalta in modo ancora più evidente nel Codice Penale, a norma del quale i delitti contro lo stato sono puniti assai più duramente che non quelli contro la persona (artt. 25-27). Lo stato, poi, è identificato con la sua forma presente, motivo per cui sono in primo luogo puniti i delitti, sia politici sia economici, contro la rivoluzione: ad esempio, sono punite con la pena di morte tutte le attività politiche di opposizione, anche quando non abbiano dato luogo a fatti concreti, mentre l’omicidio senza finalità politiche è punito con la reclusione non inferiore a otto anni, che diventano tre in assenza di aggravanti. L’impressione che se ne ricava conferma soprattutto il fatto che l’esercizio del diritto alla libera espressione, in qualunque sua manifestazione, è un diritto negato nei fatti, se non nella forma.

In conclusione, si può constatare che nel sistema sovietico il diritto del cittadino non è, tranne che nel caso citato della privazione del diritto di elettorato attivo e passivo, negato esplicitamente in forma di legge, ma viene conculcato sulla base di deliberazioni politiche o di sentenze extragiudiziarie. Perciò, anche il tentativo di dare una veste più oggettiva al diritto, che caratterizza la legislazione del 1922 e del 1936 rimane inficiato dalla preminenza delle istanze ideologiche e totalizzanti.

## **Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia [2 (15) novembre 1917]<sup>3</sup>.**

La rivoluzione d’Ottobre degli operai e dei contadini è iniziata sotto il segno della liberazione dalla schiavitù.

Sono liberati i contadini dal potere dei proprietari terrieri, poiché non esiste più la proprietà privata sulla terra: è stata eliminata.

---

<sup>3</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito della biblioteca elettronica della Facoltà di Storia dell’Università Statale di Mosca, <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d’autore.

Sono liberati i soldati e i marinai dal potere dei generali autocrati, poiché i generali da questo momento saranno elettivi e sostituibili.

Sono liberati gli operai dai capricci e dall'arbitrio dei capitalisti, poiché da questo momento sarà introdotto il controllo degli operai sulle fabbriche. Tutto ciò che è vivo e vitale è liberato dalle odiose catene.

Restano solo i popoli della Russia, che hanno subito e subiscono l'oppressione e l'arbitrio, alla cui liberazione ci si deve accingere immediatamente, la cui liberazione deve essere attuata con decisione e senza ritorno.

[...]

Il Consiglio dei Commissari del Popolo ha deciso di porre a fondamento della propria azione sulle questioni nazionali i seguenti principi:

1. L'uguaglianza e la sovranità dei popoli della Russia.
2. Il diritto dei popoli della Russia all'autodeterminazione e alla eventuale separazione e formazione di uno stato indipendente.
3. L'abolizione di tutti i privilegi e di tutte le restrizioni etnici e etnico-religiosi.
4. Il libero sviluppo delle minoranze e dei gruppi etnici che popolano il territorio della Russia.

I decreti attuativi di questi principi saranno elaborati immediatamente dopo la costituzione della Commissione sulla questione nazionale<sup>4</sup>.

## **Decreto sulla soppressione dei ceti e dei gradi civili [11 (24) novembre 1917]<sup>5</sup>.**

Art. 1. Sono aboliti tutti i ceti e le divisioni dei cittadini in ceti esistenti fino a questo momento in Russia, tutti i privilegi e le restrizioni di ceto, tutte le organizzazioni e gli enti dei ceti e tutti i gradi civili.

Art. 2. Sono abolite tutte le denominazioni di ceto (nobile, mercante, piccolo borghese, contadino ecc.), tutti i titoli (principe, conte ecc.) e le denominazioni dei gradi civili (consigliere segreto, consigliere di stato ecc.) ed è istituita l'unica denominazione, valida per tutta la popolazione della Russia, di cittadino della Repubblica Russa.

Art. 3. I beni degli enti del ceto nobiliare sono immediatamente trasferiti alle amministrazioni autogestite di distretto.

Art. 4. I beni delle corporazioni dei mercanti e dei piccoli borghesi sono immediatamente trasferiti a disposizione delle amministrazioni autogestite delle città.

Art. 5. Tutti gli affari, gli atti e gli archivi degli enti dei ceti sono trasferiti alle amministrazioni autogestite delle città e dei distretti.

Art. 6. Sono soppressi tutti i relativi articoli delle leggi attualmente vigenti.

---

<sup>4</sup> La dichiarazione è firmata da Stalin e da Lenin.

<sup>5</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito della biblioteca elettronica della Facoltà di Storia dell'Università Statale di Mosca, <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

Art. 7. Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione e riceve immediata esecuzione a cura dei soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini.

Il presente decreto è stato approvato dal Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet dei deputati degli operai e dei soldati nella seduta del 10 novembre 1917<sup>6</sup>.

## **Costituzione della Repubblica Federativa Socialista Sovietica Russa (Legge fondamentale) (1918)<sup>7</sup>.**

La dichiarazione dei diritti dei lavoratori e del popolo sfruttato, approvata dal III Congresso panrusso dei Soviet nel febbraio 1918, e la Costituzione della Repubblica Sovietica, promulgata dal V Congresso dei Soviet, costituiscono l'unica legge fondamentale della Repubblica Federativa Socialista Sovietica Russa<sup>8</sup>.

Entrata in vigore dal momento della sua pubblicazione nelle "Izvestija Vserossijskogo Central'nogo Ispol'nitel'nogo Komiteta Sovietov", la legge fondamentale deve essere divulgata da tutti gli organi locali del potere sovietico e affissa in tutti gli enti sovietici in un luogo ben visibile.

Il V Congresso dei Soviet incarica il Commissariato del popolo all'istruzione di promuovere in tutte le scuole e le istituzioni scolastiche della Repubblica Russa, senza eccezione alcuna, lo studio dei principi fondamentali della presente Costituzione, e parimenti la loro spiegazione e interpretazione.

### **Titolo I: Dichiarazione dei diritti dei lavoratori e del popolo sfruttato**

#### Articolo 1

1. La Russia è una Repubblica dei Soviet dei Deputati operai, soldati e contadini. Tutto il potere centrale e locale appartiene ai soviet.
2. La Repubblica Sovietica Russa si fonda sulla libera unione di libere nazioni nella Federazione delle repubbliche nazionali sovietiche.

#### Articolo 2

3. Ponendosi come fine supremo l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, l'abolizione della divisione della società in classi, l'implacabile soppressione degli sfruttatori, l'instaurazione dell'organizzazione socialista della società e la vittoria del socialismo in tutti i paesi, il III Congresso panrusso dei Soviet dei Deputati operai, soldati e contadini delibera quanto segue:
  - a. al fine di attuare la socializzazione della terra, la proprietà privata della terra è abolita e la terra è dichiarata patrimonio nazionale, affidato ai lavoratori senza corrispettivo, sulla base del principio dell'utilizzo egualitario della terra;

---

<sup>6</sup> Il decreto è firmato da Sverdlov, Lenin, Bonč-Bruevič e Gorbunov.

<sup>7</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Chronos - vseмирnaja istorija v internete, <http://www.hronos.km.ru>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

<sup>8</sup> Da questo momento, in tutti i testi, abbreviata in RSFSR (Rossijskaja Socialističeskaja Federativnaja Respublika)

- b. i boschi, i giacimenti e le acque di importanza nazionale, così come il bestiame e le attrezzature agricole, le fattorie modello e le imprese agricole sono dichiarate patrimonio nazionale;
- c. come primo passo verso il definitivo trasferimento delle fabbriche, delle industrie, delle miniere, delle ferrovie e di tutti gli altri mezzi di produzione e trasporto in proprietà dei Soviet della Repubblica degli operai e dei contadini viene confermata la legge sovietica sul controllo operaio<sup>9</sup> e sul Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale al fine di garantire il potere dei lavoratori sugli sfruttatori;
- d. il III Congresso panrusso dei Soviet considera la legge sovietica sull'annullamento (eliminazione) del debito contratto dallo zar, dai proprietari terrieri e dalla borghesia come un primo colpo sferrato al capitale bancario e finanziario internazionale ed esprime la convinzione che il potere sovietico avanzerà con fermezza su questa via fino alla vittoria totale dell'insurrezione degli operai di tutto il mondo contro il giogo del capitale;
- e. viene confermato il trasferimento della proprietà di tutte le banche allo stato degli operai e dei contadini come una delle condizioni della liberazione delle masse lavoratrici dal giogo del capitale;
- f. al fine di eliminare i ceti parassiti della società e dell'organizzazione economica viene introdotto l'obbligo generalizzato del lavoro;
- g. per garantire tutta la pienezza del potere alle masse lavoratrici e per impedire ogni possibilità di restaurazione del potere degli sfruttatori si decreta di armare i lavoratori, di costituire l'Armata Rossa Socialista degli operai e dei contadini e di disarmare le classi abbienti.

#### Articolo 3

- 4. Esprimendo l'inflessibile risoluzione di strappare l'umanità dalle unghie del capitale finanziario e dell'imperialismo, che ha inondato la terra di sangue nell'attuale guerra, la più terribile di tutte, il III Congresso dei Soviet si unisce compatto alla politica del potere sovietico di sovvertire gli accordi segreti, di organizzare la più ampia fratellanza tra gli operai e i contadini degli eserciti belligeranti e di perseguire a qualunque costo, e con misure rivoluzionarie, il fine della pace democratica dei lavoratori, senza annessioni e contribuzioni, in base al principio dell'autodeterminazione delle nazioni.
- 5. Perseguendo analoghe finalità, il III Congresso panrusso dei Soviet persevera nella totale rottura con la barbara politica della civiltà borghese, che ha fondato il benessere degli sfruttatori in un ristretto numero di nazioni elette

---

<sup>9</sup> Proposto come legge il 14 (27) novembre 1917 e successivamente approvato come Regolamento, il principio del controllo operaio era così formulato: «Nell'interesse del controllo sistematico dell'economia nazionale in tutte le imprese industriali, commerciali, bancarie, agricole, di trasporto, cooperative e nei consorzi produttivi, che abbiano lavoratori salariati o che diano lavoro a domicilio, è introdotto il controllo operaio sulla produzione, l'acquisto e la vendita dei prodotti e delle materie prime, la loro conservazione e anche sull'aspetto finanziario dell'impresa». Il controllo doveva essere esercitato dai lavoratori salariati tramite le loro organizzazioni, come comitati di fabbrica, consigli degli anziani, ecc. Nella prima formulazione veniva stabilito anche il numero dei dipendenti (minimo 5) che faceva scattare il controllo operaio (v. *Dekrety Sovetskoj vlasti*, v. I, Moskva, 1957).

- sull'asservimento di centinaia di milioni di lavoratori del popolo in Asia, nelle colonie in generale e nei piccoli paesi.
6. Il III Congresso panrusso dei Soviet saluta la politica del Soviet dei Commissari del Popolo, che ha proclamato la completa indipendenza della Finlandia, che ha iniziato il ritiro delle truppe dalla Persia e concesso libertà di autodeterminazione all'Armenia.

#### Articolo 4

7. Il III Congresso panrusso dei Soviet dei Deputati operai, soldati e contadini ritiene che, in questo momento di lotta risolutiva del proletariato contro i suoi sfruttatori, gli sfruttatori non debbano trovare spazio in nessuno degli organi del potere. Il potere deve appartenere interamente ed esclusivamente alle masse lavoratrici e alla loro rappresentanza, dotata di tutti i poteri: i Soviet dei Deputati operai, soldati e contadini.
8. Inoltre, poiché aspira a creare un'alleanza veramente libera e su basi volontarie, e perciò più completa e solida tra le classi lavoratrici di tutte le nazionalità della Russia, il III Congresso panrusso dei Soviet si limita a stabilire i principi basilari della Federazione delle Repubbliche Sovietiche della Russia, lasciando liberi gli operai e i contadini di ciascuna nazionalità di decidere autonomamente nei loro congressi dei soviet, dotati di pieni poteri, se vogliono prender parte e su quali basi al governo federale e alle altre istituzioni sovietiche federali.

### **Titolo II: Principi generali della Costituzione della RSFSR**

#### Articolo 5

9. Il fine principale della Costituzione della RSFSR, per l'attuale periodo di transizione, è l'instaurazione della dittatura del proletariato delle città e dei villaggi e dei contadini poveri nella forma di un potente potere sovietico panrusso con l'obiettivo di reprimere completamente la borghesia, di eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e di instaurare il socialismo, in cui non vi saranno né divisioni di classe né stato.
10. La Repubblica russa è una libera comunità socialista di tutti i lavoratori della Russia. Tutto il potere nei confini della RSFSR appartiene al popolo lavoratore del paese, unito nei soviet delle città e dei villaggi.
11. I soviet delle regioni, contraddistinte da particolari costumi e composizione nazionale, possono costituire delle unioni regionali autonome, a capo delle quali, come a capo di tutte le unioni regionali che potranno eventualmente essere costituite, sono posti i congressi dei soviet e i loro organi esecutivi. Dette unioni regionali autonome rientrano nei principi della federazione della RSFSR.
12. Organo del potere supremo della RSFSR è il Congresso panrusso dei Soviet, negli intervalli tra i congressi il potere è esercitato dal Comitato Esecutivo Centrale panrusso dei Soviet.
13. Al fine di garantire ai lavoratori una reale libertà di coscienza, la chiesa è separata dallo stato e la scuola dalla chiesa, tutti i cittadini hanno diritto alla libertà di propaganda religiosa e antireligiosa.
14. Al fine di garantire ai lavoratori una reale libertà di espressione delle proprie idee, la RSFSR elimina la dipendenza della stampa dal capitale e consegna nelle

- mani della classe operaia e dei contadini poveri tutti i mezzi tecnici e materiali per la pubblicazione di giornali, opuscoli, libri e qualunque altra opera a stampa e garantisce la loro libera diffusione in tutto il paese.
15. Al fine di garantire ai lavoratori una reale libertà di riunione la RSFSR, riconoscendo il diritto dei cittadini dell'Unione sovietica di organizzare liberamente riunioni, assemblee, cortei ecc., mette a disposizione della classe operaia e dei contadini poveri locali adeguati per riunirsi e dotati di arredo, illuminazione e riscaldamento.
  16. Al fine di garantire ai lavoratori una reale libertà di associazione, la RSFSR, dopo aver distrutto il potere economico e politico delle classi abbienti e aver eliminato tutti gli ostacoli che fino ad oggi nella società borghese hanno impedito agli operai e ai contadini di fruire del diritto di libera organizzazione e azione, offre agli operai e ai contadini poveri ogni sorta di aiuto, materiale o altro, per le loro associazioni e organizzazioni.
  17. Al fine di garantire ai lavoratori un reale accesso alla conoscenza, la RSFSR si pone l'obiettivo di assicurare agli operai e ai contadini poveri l'istruzione completa, universale e gratuita.
  18. La RSFSR riconosce il lavoro un dovere di tutti i cittadini della Repubblica e afferma lo slogan: "chi non lavora non mangia".
  19. Al fine di assumere ogni misura per la difesa delle conquiste della Grande Rivoluzione Russa Operaia e Contadina, la RSFSR riconosce un dovere di tutti i cittadini della repubblica la difesa della Patria socialista e decreta il servizio militare obbligatorio. L'onore e il diritto di difendere la rivoluzione con le armi alla mano spettano solo ai lavoratori; agli elementi non lavoratori saranno assegnati altri compiti ausiliari.
  20. Partendo dal principio della solidarietà con i lavoratori di tutte le nazioni, la RSFSR garantisce gli stessi diritti dei cittadini russi agli stranieri che risiedono sul territorio della Repubblica Russa per ragioni di lavoro e appartengono alla classe operaia o ai contadini che non sfruttano il lavoro altrui, e riconosce ai soviet locali il diritto di concedere a questi stranieri la cittadinanza russa senza alcuna complicazione formale.
  21. La RSFSR garantisce il diritto d'asilo a tutti gli stranieri perseguitati per reati politici o religiosi.
  22. La RSFSR, riconoscendo eguali diritti ai cittadini indipendentemente dalla razza o dall'appartenenza nazionale, dichiara contrario alla legge fondamentale della Repubblica la previsione o la concessione di privilegi o di vantaggi di qualunque tipo su questa base, così come qualunque forma di oppressione delle minoranze nazionali o la limitazione dei loro diritti.
  23. Mossa dagli interessi della classe operaia nel suo complesso, la RSFSR priva alcune persone e alcuni gruppi dei diritti che vengono da loro utilizzati a danno degli interessi della rivoluzione socialista.

#### **Titolo IV<sup>10</sup>: Elettorato attivo e passivo**

##### Articolo 13

---

<sup>10</sup> Il "Titolo III", qui omissso, è dedicato all'ordinamento dello stato.

64. Godono del diritto di eleggere ed essere eletti nei soviet, indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dal luogo di residenza, i seguenti cittadini, di entrambi i sessi, della RSFSR che abbiano compiuto i diciotto anni prima del giorno delle elezioni:
- a. tutti coloro che si guadagnano i mezzi di sussistenza con il lavoro produttivo e socialmente utile e anche le persone che si occupano dell'economia domestica, assicurando ai primi la possibilità del lavoro produttivo, come: gli operai e gli impiegati di qualunque tipo e categoria, occupati nell'industria, nel commercio, in agricoltura ecc.; i contadini e i cosacchi agricoltori, purché non sfruttino il lavoro altrui a fini di profitto;
  - b. i soldati dell'esercito e della flotta;
  - c. i cittadini che rientrano nelle categorie indicate nei punti a e b del presente articolo che abbiano perso in tutto o in parte la capacità lavorativa; [...]<sup>11</sup>
65. Non godono del diritto di elettorato attivo né passivo, pur rientrando in una delle categorie suddette:
- a. le persone che ricorrono al lavoro salariato per motivi di profitto;
  - b. le persone che vivono di redditi non da lavoro, come: interessi da capitale, profitti da imprese, rendite patrimoniali ecc.;
  - c. i commercianti privati e gli intermediari di commercio;
  - d. i monaci e i sacerdoti delle chiese e dei culti religiosi;
  - e. i funzionari e gli agenti della vecchia polizia, dei corpi speciali dei gendarmi e della polizia segreta, così come i membri della casa reale;
  - f. le persone riconosciute, secondo la legge, inferme di mente, minorate o sotto tutela;
  - g. le persone condannate per reati economici o di diffamazione ad una pena la cui entità sarà stabilita dalla legge o dalla condanna. [...]<sup>12</sup>

## **Codice Civile della RSFSR (22.10.1922)<sup>13</sup>.**

### **Efficacia del Codice Civile<sup>14</sup> della RSFSR**

1. Il CC entra in vigore il 1 gennaio 1923.
2. Nessun procedimento civile, iniziato prima del 7 novembre 1917, può essere esaminato dai tribunali della repubblica o da altre istituzioni.

---

<sup>11</sup> Sono omesse due note che riguardano la possibilità di abbassare la maggiore età e la concessione della cittadinanza agli stranieri.

<sup>12</sup> I successivi articoli 65-78 riguardano le norme di svolgimento e di controllo delle elezioni. Il "Titolo V" comprende le norme attinenti alla gestione del bilancio dello Stato, il "Titolo VI" stabilisce le caratteristiche dello stemma e della bandiera della RSFSR.

<sup>13</sup> Approvato come Decreto del Comitato Esecutivo Centrale panrusso e firmato da Kalinin, Kurskij ed Enukidze. La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Chronos - vseмирная история в интернете, <http://www.hronos.km.ru>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

<sup>14</sup> Da questo momento abbreviato in CC

3. I procedimenti civili iniziati nel periodo compreso tra il 7 novembre 1917 e l'entrata in vigore del CC della RSFSR sono regolati dalle leggi vigenti al momento del loro inizio.
4. Nei casi in cui i rapporti giurisdizionali vigenti al momento dell'inizio di detti procedimenti siano regolati in modo incompleto dalle leggi di cui sopra, vengono ad essi applicate le norme del CC della RSFSR.
5. L'interpretazione estensiva del CC della RSFSR è ammessa solo quando richiesta dagli interessi dello stato operaio-contadino e delle masse lavoratrici.
6. È vietata l'interpretazione delle norme del CC della RSFSR sulla base delle leggi dei governi abbattuti e della pratica dei tribunali precedente la rivoluzione.
7. Il termine di tre anni per la decadenza degli atti, stabilito in via generale, si applica anche ai rapporti giurisdizionali intervenuti prima dell'entrata in vigore del CC della RSFSR.
8. I diritti dei cittadini di stati stranieri con i quali la RSFSR ha stipulato accordi, vengono regolati da detti accordi.  
Nei casi in cui i diritti degli stranieri non siano regolati da accordi con i governi dei rispettivi paesi o da leggi speciali, i diritti degli stranieri alla libera circolazione sul territorio della RSFSR, alla scelta della professione, all'apertura o all'acquisto di imprese commerciali o industriali, alle licenze di edificazione o all'acquisto di terra possono essere limitati da delibere degli organi centrali del governo della RSFSR in accordo con il Commissariato del popolo per gli affari esteri.

## **Parte generale**

### **I. Principi fondamentali**

Art. 1. I diritti civili sono garantiti dalla legge, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione in contrasto con le loro finalità socio-economiche.

Art. 2. Le controversie in materia di diritti civili sono risolte nell'azione giudiziaria. La rinuncia al diritto di ricorrere al giudizio è nulla.

Nota: Le controversie patrimoniali tra gli organi dello stato sono risolte ai sensi di specifiche delibere.

Art. 3. I rapporti terrieri, i rapporti che derivano dall'impiego di manodopera salariale e i rapporti familiari sono regolati da codici specifici.

### **II. I soggetti di diritto (persone fisiche)**

Art. 4. Ai fini di sviluppare le forze produttive del paese la RSFSR riconosce la capacità giuridica civile (la capacità di avere diritti e obblighi civili) a tutti i cittadini che non abbiano subito una limitazione giudiziaria dei diritti.

Il sesso, la razza, la nazionalità, la confessione religiosa, l'origine sociale non hanno alcuna influenza sulla pienezza della capacità giuridica civile.

Art. 5. In relazione a ciò ogni cittadino della RSFSR e delle repubbliche dell'Unione ha il diritto di circolare e di stabilirsi liberamente sul territorio della RSFSR, di scegliere un'occupazione o una professione consentita dalla legge, di

acquistare o vendere proprietà con le limitazioni imposte dalla legge, di concludere transazioni o assumersi obbligazioni, di organizzare imprese commerciali o industriali nel rispetto di tutte le delibere che regolano l'attività industriale e commerciale e tutelano il lavoro salariato.

Art. 6. Nessuno può essere privato dei diritti civili o subire una limitazione dei diritti se non nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 7. La capacità della persona fisica di acquisire con le proprie azioni i diritti civili e di crearsi degli obblighi civili (capacità di agire) è acquisita nella sua pienezza con il raggiungimento della maggiore età.

La maggiore età si raggiunge al compimento del diciottesimo anno.

Art. 8. Le persone fisiche maggiorenni possono essere dichiarate incapaci dagli organi competenti: 1. se a causa di infermità mentale o di demenza non sono in grado di provvedere ai propri interessi, 2. se a causa della loro eccessiva prodigalità dissipano i beni a loro disposizione. [...] <sup>15</sup>

### III. Gli oggetti di diritto (beni)

Art. 20. I beni, sottratti alla circolazione pubblica, possono essere oggetto di diritti civili solo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 21. La terra è patrimonio dello stato e non può essere oggetto di transazioni private. Il possesso della terra è ammesso solo in base al diritto di usufrutto.

Nota. Con l'abolizione della proprietà privata sulla terra è soppressa la distinzione tra beni mobili e immobili.

Art. 22. Le aziende nazionalizzate e municipalizzate, i loro impianti, le ferrovie e il loro materiale rotabile, le navi nazionalizzate e gli edifici nazionalizzati e municipalizzati sono sottratti alla circolazione privata e non possono essere alienati o dati in pegno da parte degli organi che ne dispongono né destinati a soddisfare i creditori. Le aziende nazionalizzate e municipalizzate, gli impianti e le navi possono essere concesse in affitto secondo i termini stabiliti dalla legge.

Nota: L'alienazione di parti difettose o obsolete dei beni indicati nel presente articolo è regolata da norme speciali.

Art. 23. Le armi, gli esplosivi, le munizioni, gli aeromobili, le apparecchiature per le trasmissioni telegrafiche e radiotelegrafiche, i documenti di credito annullati, le bevande alcoliche con un tasso superiore a quello stabilito dalla legge, i veleni potenti sono sottratti alla circolazione privata.

Nota: L'acquisto delle armi da caccia e delle munizioni è regolata da norme speciali.

Art. 24. La moneta d'oro e d'argento e la valuta straniera possono essere oggetto di transazioni solo nell'ambito dei limiti stabiliti dalle speciali normative.

Art. 25. Le pertinenze sono beni destinati al completamento del bene principale e legato ad esso da una comune destinazione economica.

---

<sup>15</sup> Gli articoli 9-12 comprendono altre norme riguardanti gli interdetti e la dichiarazione di morte presunta; gli articoli 13-19 riguardano le persone giuridiche.

Le pertinenze seguono le sorti del bene principale, se nel contratto o nella legge non sono contenute indicazioni contrarie. [...] <sup>16</sup>

## **Il diritto reale**

### **Il diritto di proprietà**

Art. 52. La proprietà si distingue in: a) statale (nazionalizzata e municipalizzata), b) cooperativa, c) privata.

Art. 53. La terra, i giacimenti, i boschi, le acque, le ferrovie di interesse nazionale, il materiale rotabile e gli aeromobili possono essere di esclusiva proprietà statale.

Art. 54. Possono essere oggetto di proprietà privata: gli edifici non municipalizzati, le imprese commerciali e industriali che non superino il numero di dipendenti salariati stabilito dalle leggi speciali; le armi e i mezzi di produzione, il denaro, i documenti di credito e gli altri valori, comprese la moneta d'oro e d'argento e la valuta straniera, gli oggetti di uso domestico, economico e personale, le merci la cui vendita non sia proibita dalla legge e ogni altro bene che non sia sottratto alla circolazione privata.

Art. 55. Le imprese, il cui numero di dipendenti salariati sia superiore a quello stabilito dalla legge, il telegrafo e il radiotelegrafo, come le altre strutture di importanza nazionale possono essere oggetto di proprietà privata solo sulla base di una concessione governativa.

Art. 56. Le armi e le munizioni, gli esplosivi, le sostanze contenenti un tasso alcolico superiore a quello stabilito dalla legge, i veleni potenti possono essere posseduti personalmente solo con l'autorizzazione degli organi competenti.

Art. 57. Le cooperative costituite su base legale hanno gli stessi diritti di proprietà dei privati cittadini. Le imprese industriali, organizzate o acquistate dalle cooperative secondo i termini di legge previsti per le cooperative stesse, possono rimanere in loro proprietà indipendentemente dal numero di lavoratori salariati occupati.

Art. 58. Al proprietario è garantito, nei limiti stabiliti dalla legge, il diritto di possesso, di godimento e di disponibilità del bene posseduto.

Nota: La disponibilità delle proprietà dello stato, da parte dei suoi organi, compresi quelli passati al calcolo economico, è limitata dalle norme stabilite dall'art. 22 del presente Codice e dalle disposizioni degli organi competenti.

Art. 59. Il proprietario ha il diritto di rivendicare il proprio bene da chi ne abbia un possesso illegittimo e di pretendere dal possessore in malafede la restituzione o la compensazione di tutti i frutti che ne abbia ricavato o che avrebbe dovuto ricavare durante il periodo del possesso; dal possessore in buona fede pretenderà tutti i frutti che questi ha ricavato dal momento in cui è venuto, o avrebbe dovuto venire, a conoscenza dell'illegittimità del possesso o ha ricevuto notifica della citazione del legittimo proprietario per la restituzione del bene. Il possessore, a sua volta, ha il diritto di pretendere dal proprietario il risarcimento delle spese

---

<sup>16</sup> Gli articoli 26-43 riguardano le norme sulle transazioni, gli articoli 44-51 riguardano i termini di tempo entro i quali è consentita l'azione giudiziaria e la loro decadenza.

necessarie per il bene, da lui sostenute, dal momento in cui vengono calcolati i frutti del bene a favore del proprietario.

Il proprietario ha il diritto di pretendere la reintegrazione del suo diritto in qualunque forma violato, anche se non è stato privato del possesso.

Nota 1: Gli ex proprietari, i cui beni sono stati espropriati sulla base del diritto rivoluzionario o, in generale, sono entrati in possesso dei lavoratori prima del 22 maggio 1922, non hanno il diritto di pretendere la restituzione di detti beni.

Nota 2: Il decreto del Consiglio dei Commissari del Popolo del 16 marzo 1922 sulle richieste di restituzione degli oggetti di uso quotidiano da parte dei precedenti proprietari ai loro possessori di fatto è abolito.

Nota 3: Il diritto delle organizzazioni cooperative di richiedere la restituzione delle imprese che appartenevano loro e degli altri beni è disciplinato da speciali regolamenti.

Art. 60. Il proprietario ha il diritto di esigere la restituzione del bene (art. 59) dalla persona che in buona fede ne è entrata in possesso non direttamente dalle sue mani, solo nel caso in cui detto bene sia stato da lui (proprietario) perduto o gli sia stato rapinato. Gli enti e le imprese dello stato possono pretendere la restituzione di qualunque bene, illegalmente alienato in qualunque modo, da qualunque suo possessore.

Nota: Si considera in buona fede il possessore che non era e non doveva essere a conoscenza dell'illegittima provenienza del bene.

Art. 61. Il diritto di proprietà può appartenere a due o più persone in comunione o in quote (proprietà comune).

Art. 62. Il possesso, lo sfruttamento e la destinazione di una proprietà comune devono essere esercitati con l'accordo di tutti i proprietari e, in caso di divergenze, a maggioranza.

Art. 63. Ogni comproprietario è obbligato, in proporzione alla propria quota, a partecipare al pagamento di qualunque somma o sottoscrizione richiesta in ragione della sua proprietà, così come alle spese per l'amministrazione e la conservazione della proprietà comune.

Art. 64. Ciascuno dei comproprietari gode del diritto di prelazione nel caso in cui uno di essi intenda alienare la propria quota a terzi, fatta eccezione per i casi di vendita delle quote all'asta pubblica.

Art. 65. Ciascun proprietario ha il diritto di chiedere la divisione della propria quota, qualora ciò non sia in contrasto con la legge o gli accordi. Qualora non venga raggiunto un accordo sul metodo della divisione, il bene verrà diviso in natura con delibera del tribunale, sempre che ciò sia possibile senza procurare un danno sproporzionato al suo valore economico; in caso contrario, il proprietario che si è diviso riceverà una compensazione in denaro.

[...]<sup>17</sup>

Art. 69. La requisizione dei beni ai proprietari è ammessa solo sulla base di un decreto di requisizione e confisca dei beni appartenenti a privati cittadini o società. Ai proprietari spetta un indennizzo in base ai prezzi medi di mercato, vigenti al momento della requisizione del bene.

---

<sup>17</sup> Le norme degli art. 66-68 riguardano la conservazione e lo status dei beni privi di proprietario.

Art. 70. La confisca dei beni ai loro proprietari è ammessa solo in forma di punizione nei casi e nei termini previsti dalla legge (v. appendice 4).

[...] <sup>18</sup>

### **Il diritto delle successioni**

Art. 416. L'eredità si devolve per legge e per testamento, secondo quanto stabilito dai successivi articoli, nei limiti di un valore complessivo dei beni ereditari non superiore a 10.000<sup>19</sup> rubli d'oro, al netto di tutti i debiti del defunto.

Nota: I diritti che derivano dai contratti conclusi tra organi dello stato e privati cittadini (rendite, concessioni, concessioni edilizie) si trasferiscono in eredità per legge e per testamento entro i termini stabiliti da detti contratti e senza i limiti di valore stabiliti dal presente articolo.

Art. 417. Se il valore dell'eredità supera i 10.000 rubli d'oro, tra lo stato, nella persona del Commissariato del popolo alle finanze e dei suoi organi, e i privati cittadini, beneficiari dell'eredità per legge o per testamento intercorre la divisione o la liquidazione del patrimonio ereditario per la parte che supera il valore massimo ereditabile a vantaggio degli organi dello stato interessati.

Nei casi in cui, per il carattere delle parti che costituiscono il patrimonio ereditario, la sua divisione si presenti economicamente svantaggiosa o non praticabile tra gli organi dello stato e i privati cittadini s'istituisce una proprietà comune o si stabilisce il diritto di riscatto della parte corrispondente da parte dello stato, o dei privati cittadini se questo corrisponde agli interessi dello stato.

Art. 418. La cerchia delle persone che possono essere chiamate all'eredità, secondo i due principi enunciati all'art. 16, si limita ai discendenti diretti (figli, nipoti e pronipoti) e al coniuge sopravvissuto del defunto, come anche alle persone inabili al lavoro e nullatenenti, che si trovassero di fatto completamente a carico del defunto da almeno un anno prima della sua morte.

Nota: Eredi possono essere solo le persone che si trovino in vita al momento del decesso del testatore e i figli concepiti durante la sua vita e nati dopo la sua morte.

Art. 419. L'eredità per legge, ai sensi dell'art. 416, ha luogo se non quando non sia modificata da un testamento.

Art. 420. Nel caso di eredità per legge il patrimonio ereditario viene diviso in parti uguali tra tutte le persone indicate nell'art. 418.

Art. 421. Tra tutti gli eredi indicati nell'art. 418, coloro che vivevano con il defunto ricevono gli arredi e gli oggetti di uso comune, ad eccezione dei beni di lusso, senza che questi vengano calcolati nell'ammontare massimo stabilito dall'art. 416.

Art. 422. Il testamento è un atto, lasciato da una persona in forma scritta, in cui dispone della cessione, in caso di morte, del suo patrimonio ad una o ad alcune

---

<sup>18</sup> Seguono le norme sul diritto di edificazione, sull'ipoteca, sulle obbligazioni, sulla locazione, sulla compravendita, sullo scambio e sul prestito, sull'appalto, sulla garanzia, sulla procura, sulle società, sulle assicurazioni, sugli indennizzi.

<sup>19</sup> Calcolando al valore del rublo d'oro (červonec) del 1924, la cifra corrisponde a 25.000 euro attuali.

delle persone indicate all'art. 418 o della suddivisione tra tutte od alcune di queste persone in modo diverso da quanto stabilito all'art. 420.

Nota: Il testatore può privare dei diritti dell'eredità legale una o alcune o tutte le persone indicate nell'art. 418. In questo caso il patrimonio ereditario passa in tutto o in parte allo stato ai sensi degli art. 417 e 433<sup>20</sup>.

## **Codice Penale della RSFSR (01.06.1922)<sup>21</sup>.**

### **Efficacia del Codice Penale<sup>22</sup> della RSFSR**

Al fine di preservare lo stato operaio-contadino e l'ordine rivoluzionario dai suoi trasgressori e dagli elementi socialmente pericolosi e al fine di stabilire solide basi per una coscienza giuridica rivoluzionaria il Comitato Esecutivo Centrale panrusso delibera:

1. di introdurre l'efficacia del CP della RSFSR a partire dal 1 giugno 1922.
2. Dal momento della sua entrata in vigore decadono tutte le norme diverse, che stabilivano, prima della sua efficacia, il fondamento e l'entità delle pene.
3. Il CP ha effetto retroattivo per tutte quelle azioni criminose non esaminate in giudizio prima della sua entrata in vigore.
4. Le modificazioni e le integrazioni del presente Codice, dovute a particolari condizioni locali, vengono introdotte solo su delibera dei singoli comitati esecutivi centrali dietro approvazione del Comitato Esecutivo Centrale panrusso.
5. Al Presidium del Comitato Esecutivo Centrale panrusso è affidato il compito di adottare le misure necessarie per rendere efficace il presente Codice sul territorio dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche.

### **Parte Generale**

#### **I. Limiti dell'efficacia del Codice Penale**

1. L'efficacia del CP si estende a tutti i reati compiuti entro i confini della RSFSR, sia dai suoi cittadini che da stranieri, a meno che questi ultimi non godano, in virtù della loro appartenenza al corpo diplomatico, del diritto dell'extraterritorialità.
2. L'efficacia del presente Codice si estende ai cittadini della RSFSR anche nel caso in cui i reati siano stati da loro compiuti oltre i confini della Repubblica.
3. L'efficacia del presente Codice si estende anche ai cittadini stranieri, presenti sul territorio della RSFSR, che abbiano compiuto al di fuori dei confini della

---

<sup>20</sup> I successivi articoli 423-435 completano le disposizioni testamentarie.

<sup>21</sup> Approvato come Decreto del Comitato Esecutivo Centrale panrusso e firmato da Kalinin, Kurskij ed Enukidze. La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Chronos - vseirnaja istorija v internete, <http://www.hronos.km.ru>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

<sup>22</sup> Da questo momento abbreviato in CP.

Repubblica reati contro i fondamenti del sistema statale e della potenza militare della RSFSR.

4. Gli art. 2 e 3 del CP possono perdere di efficacia solo nell'ambito di accordi particolari conclusi dalla RSFSR con singoli stati.

## II. Principi generali della punibilità dei reati

5. Il CP della RSFSR si pone l'obiettivo della tutela giuridica dello stato dei lavoratori dai reati e dagli elementi socialmente pericolosi e attua tale tutela applicando ai trasgressori dell'ordine rivoluzionario pene o altre misure cautelari.
6. Per reato s'intende qualunque forma di azione o inazione socialmente pericolosa, che attenti alle basi del sistema e dell'ordine sovietico, stabilito dal potere operaio e contadino nella fase di transizione al comunismo.
7. La pericolosità del soggetto si manifesta con il compimento di azioni dannose per la società o di un'attività che deponga per una seria minaccia all'ordine sociale.
8. La pena e le altre misure cautelari si applicano al fine di:
  - a. prevenire nuove violazioni da parte del trasgressore, così come da parte degli elementi inaffidabili della società;
  - b. perseguire l'adattamento del trasgressore alle regole della convivenza sociale per effetto del lavoro correzionale;
  - c. privare il trasgressore della possibilità di compiere altre azioni criminose.
9. La pena è determinata dagli organi giudiziari sulla base della loro coscienza giuridica socialista e nell'osservanza dei principi guida e degli articoli del presente Codice.
10. Nel caso in cui nel presente Codice manchino esplicite indicazioni a particolari tipi di reati, le pene o le misure cautelari sono applicate in accordo agli articoli del CP che prevedono i reati maggiormente affini per gravità e tipo, nell'osservanza delle norme generali del Codice.
11. È punibile solo chi:
  - a. abbia agito intenzionalmente, ossia fosse consapevole delle conseguenze della propria azione, le abbia volute o permesse consapevolmente;
  - b. abbia agito incautamente, ossia abbia superficialmente conteso di scongiurare le conseguenze delle proprie azioni o non le abbia previste, benché avrebbe dovuto prevederle;
12. Sono considerati atti di premeditazione al reato la ricerca, l'acquisto o l'approntamento di armi o di mezzi e la creazione delle condizioni per il compimento del reato.

La premeditazione al reato è punita solo nel caso in cui sia essa stessa un'azione punibile.
13. Il delitto tentato è un'azione diretta al compimento di un reato quando chi lo commette non ha compiuto tutto ciò che era necessario per realizzare la propria intenzione o quando, nonostante abbia compiuto tutto ciò che riteneva necessario, il risultato criminoso non è stato ottenuto per cause indipendenti dalla sua volontà.

14. Il delitto tentato è punito come il reato compiuto; l'assenza o l'irrelevanza delle conseguenze dannose possono essere prese in considerazione dal giudice al momento della determinazione della pena; il tentativo non portato a compimento per iniziativa personale dell'attentatore viene punito come il reato effettivamente commesso.
15. Per il reato sono puniti sia gli esecutori che gli istigatori e i complici. La misura della pena per ciascuno di questi correi del reato è determinata dal grado di partecipazione e dal livello di pericolosità del reo e del reato commesso.
16. Esecutore è chi ha preso parte diretta all'esecuzione dell'azione criminosa, qualunque essa fosse.  
Istigatore è chi ha indotto al compimento del reato.  
Complice è chi ha contribuito all'esecuzione del reato con consigli, informazioni, eliminazione degli ostacoli, e chi abbia nascosto il reo o cancellato le prove.
17. Non è punibile chi abbia compiuto un reato in condizioni di infermità mentale totale o parziale o, in generale, si trovava in uno stato a causa del quale non si poteva rendere conto delle proprie azioni e anche chi, benché abbia agito nella pienezza delle sue facoltà mentali, al momento della determinazione o dell'esecuzione della condanna soffra di infermità mentale. A dette persone possono essere applicate solo le misure cautelari previste dall'art. 46 del presente CP.  
L'efficacia di questo articolo non si estende a chi, per compiere un reato, si sia posto in uno stato di ebbrezza.
18. Non sono punibili i minori di quattordici anni, così come i minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, per i quali è possibile adottare misure di carattere medico-pedagogico.
19. Non sono punibili i reati commessi per legittima difesa contro un attentato illegittimo alla persona o ai diritti di chi esercita la legittima difesa o di altre persone, sempre che non ricorra un eccesso di legittima difesa.
20. Non sono punibili i reati compiuti al fine di salvare la vita, l'integrità fisica o ogni altro bene personale o materiale propri o di un'altra persona da un pericolo imminente, se nella situazione data non siano possibili altri mezzi e se il danno arrecato sia meno grave di quello che avrebbe subito il bene salvato.
21. Sono prescritti, dopo almeno cinque anni dal momento in cui sono stati commessi, i reati per i quali il CP prevede la pena massima della reclusione superiore ad un anno, e dopo almeno tre anni per i reati meno gravi: 1) se durante tutto questo periodo non c'è stata alcuna azione legale o indagine per il reato e 2) se chi ha compiuto il reato prescritto non abbia compiuto alcun altro reato nel periodo di tempo indicato dal presente articolo.
22. I termini di prescrizione stabiliti dall'art. 21 sono raddoppiati se la persona indagata o chiamata in giudizio si è resa latitante o si è in altro modo sottratta all'azione legale.
23. Il CP si applica a tutti i procedimenti non ancora esaminati dai tribunali prima della sua entrata in vigore.

### III. Determinazione della misura della pena

24. Al momento della determinazione della misura della pena si tiene conto del grado di pericolosità sia del criminale che del crimine commesso.  
Per stabilirlo si esamina la situazione in cui è stato commesso il reato e si analizza la personalità del criminale, per la parte in cui essa si è manifestata nel reato da lui commesso e nelle sue motivazioni e, per quanto possibile, per chiarirla sulla base del suo modo di vita e del suo passato, e si stabilisce anche in che misura il reato, nelle date condizioni di tempo e di luogo, violi i fondamenti della pubblica sicurezza.
25. Perciò, per determinare la misura della pena, si distinguono i casi in cui: a) il reato sia stato commesso allo scopo di ripristinare il potere della borghesia o, invece, solo nell'interesse personale di chi lo ha commesso; b) se sia stato commesso contro lo stato o contro una singola persona; c) se sia stato commesso in uno stato di fame o di bisogno oppure no; d) se sia stato commesso per motivi futili o egoistici oppure no; e) se sia stato commesso nella piena consapevolezza del danno arrecato o per ignoranza o inconsapevolezza; f) se sia stato commesso da un delinquente abituale o recidivo oppure da un incensurato; g) se sia stato commesso in gruppo (gang o banda) oppure individualmente; h) se sia stato commesso con atti di violenza o meno; i) se chi lo ha commesso ha manifestato predeterminazione, crudeltà, astuzia o se, invece, abbia agito d'impulso, incautamente, per leggerezza o sotto minaccia e costrizione da parte di altra persona.
26. Essendo una misura cautelare, la pena deve essere utile allo scopo e, nello stesso tempo, non deve avere il carattere di tormento, né devono essere inferte al reo sofferenze inutili e superflue.
27. Stabilendo la misura della pena il CP distingue due categorie di reati: a) i reati contro i fondamenti del nuovo ordine sociale, instaurato dal potere operaio e contadino, ossia quelli che riconosce come più gravi e per i quali stabilisce il limite minimo della pena, che non può essere ridotto dal giudice e b) tutti gli altri reati per i quali il Codice stabilisce il limite massimo della pena che il giudice può determinare.
28. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali del procedimento, il giudice pervenga alla convinzione che sia necessario stabilire una pena inferiore al limite minimo previsto nell'articolo del CP corrispondente a detto reato, o passare a una misura punitiva meno grave, che non sia indicata nel suddetto articolo, il giudice può ammettere simile deroga purché, tuttavia, indichi con precisione nella sentenza le ragioni che l'hanno indotto a ciò.
29. Quando nell'azione compiuta dall'accusato ricorrano le caratteristiche di un reato determinate da un articolo del Codice, il giudice deve stabilire la pena sulla base dell'articolo che fissa la punibilità maggiore.
30. Se l'imputato, prima dell'emissione della sentenza, ha compiuto due o più reati, il giudice, dopo aver stabilito la pena per ciascuno dei reati singolarmente, condanna il colpevole alla pena massima tra quelle che gli sono state applicate; quest'ultima può essere aumentata fino al massimo della pena previsto dall'articolo in base al quale essa è stata determinata.

31. Il giudice, nel determinare la pena, calcolerà nel computo del periodo di reclusione il periodo di carcerazione preventiva antecedente al giudizio.

#### **IV. Specie e forma della pena e delle altre misure cautelari**

32. Le pene comminabili in base al CP sono:
- a. l'esilio, temporaneo o illimitato, oltre i confini della RSFSR;
  - b. la reclusione in regime di rigido isolamento o senza isolamento;
  - c. i lavori forzati senza scorta;
  - d. la condanna condizionale;
  - e. la confisca, totale o parziale, dei beni;
  - f. la multa;
  - g. l'interdizione dai pubblici uffici;
  - h. l'interdizione dall'ufficio;
  - i. il biasimo pubblico;
  - j. l'obbligo di risarcire il danno;
33. Per le cause in corso presso i tribunali rivoluzionari, e fino alla sua soppressione per effetto degli articoli del presente Codice, è prevista la pena capitale mediante fucilazione.
34. La reclusione può essere determinata per un periodo dai sei mesi ai dieci anni e viene scontata nei luoghi di reclusione (case di lavoro correzionale, colonie di lavoro agricole e artigianali, case di correzione temporanee), a seconda delle misure di azione correttiva che appaiono necessarie ai fini di redimere il reo. Nella sentenza emessa dal giudice deve essere quantificato il periodo di reclusione inflitto al condannato e deve essere specificato se si richiede il regime di rigido isolamento. La privazione della libertà è obbligatoriamente collegata al lavoro che, nei limiti del possibile, deve essere conforme alla qualifica o alle inclinazioni del recluso.
35. I lavori forzati senza scorta sono determinati per un periodo da sette giorni a un anno. I lavori forzati si dividono in:
- a. lavori in base alla qualifica. Il condannato continua a svolgere la sua professione con una diminuzione dello stipendio, con l'obbligo di svolgere lavoro straordinario e con il trasferimento presso un altro ente, un'altra impresa o in un diverso luogo.
  - b. manovalanza non qualificata.
- Nella sentenza emessa dal giudice deve essere indicata quale delle forme di lavoro forzato è stabilita per il condannato e per quale periodo.
36. Quando un reato, per il quale è prevista la condanna alla privazione della libertà, è commesso da un incensurato in seguito ad un pesante concorso di circostanze della sua vita e quando il grado di pericolosità del condannato per la vita sociale non rende necessario il suo isolamento e nemmeno i lavori forzati, il giudice può applicargli la condanna condizionale, cioè deliberare che la condanna non venga posta in esecuzione per la parte che riguarda la privazione della libertà, a condizione che il condannato non commetta un reato identico o analogo a quello compiuto.

L'eventuale pena accessoria a quella della privazione della libertà come il risarcimento pecuniario o la confisca dei beni è posta in esecuzione sulla base dei principi generali, indipendentemente dal fatto che la pena principale prevista dalla condanna sia determinata in via condizionale.

Se la sentenza stabilisce che la conseguenza della condanna dell'accusato debba essere l'interdizione dai pubblici uffici, il giudice non ha il diritto di applicargli la pena condizionale.

37. Nel caso in cui il condannato commetta un nuovo reato identico o analogo durante il periodo di prova stabilito dal giudice (non meno di tre anni e non più di dieci), la privazione della libertà secondo la condanna condizionale viene scontata dal condannato dal momento in cui diventa esecutiva la condanna per il nuovo reato e indipendentemente dalla misura della pena di quest'ultima condanna, ma in ogni caso il periodo massimo di reclusione per entrambe le condanne non deve superare i dieci anni.

38. La confisca dei beni consiste in un'alienazione forzata e senza risarcimento in favore dello stato di tutto il patrimonio del condannato o di quella sua parte stabilita dal giudice, ad eccezione degli oggetti di uso quotidiano necessari al condannato e alla sua famiglia e di quelle piccole attrezzature che fungono da mezzi di sussistenza per il condannato e la sua famiglia, come gli strumenti artigianali o per la produzione agricola, gli strumenti necessari allo svolgimento della professione del condannato, ad eccezione dei prodotti alimentari necessari al consumo personale del condannato e della sua famiglia per un periodo non inferiore ai sei mesi.

La strumentazione necessaria allo svolgimento della professione del condannato può essere confiscata se il giudice delibera di privare il condannato del diritto di esercitare la sua professione.

39. La multa è un risarcimento pecuniario imposto dal giudice al condannato entro i limiti, stabiliti dagli articoli del CP, in proporzione allo stato patrimoniale del condannato.

Nel caso in cui il condannato rifiuti di pagare la multa, questa può essere sostituita, per decisione del giudice, dai lavori forzati senza scorta. Non è possibile sostituire la privazione della libertà con una multa, né una multa con la privazione della libertà.

Nota: Il calcolo della multa viene fatto convertendo la somma, stabilita dal giudice in rubli d'oro, in banconote sovietiche al corso del giorno del pagamento della multa stessa.

40. L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato per un periodo non superiore ai cinque anni:

a. dell'elettorato attivo e passivo (Legge Fondamentale del 1918, art. 51);

b. dell'elettorato attivo e passivo nelle organizzazioni sindacali e di altro genere;

c. del diritto di occupare un ufficio di responsabilità, di essere giudice popolare, difensore in un processo, garante e tutore.

Il periodo di interdizione dai pubblici uffici per i condannati alla restrizione della libertà si calcola dal momento in cui hanno scontato la condanna o dal momento in cui hanno ottenuto la liberazione condizionale prima del termine.

41. L'interdizione dai pubblici uffici, per esplicita delibera del giudice, può essere accompagnata dalla privazione degli ordini della Bandiera Rossa o della Bandiera del Lavoro, ma tale delibera deve essere sottoposta, prima che la condanna diventi esecutiva, all'approvazione del Presidium del Comitato Esecutivo Centrale panrusso.
42. L'interdizione dai pubblici uffici è stabilita dal giudice come pena accessoria, al momento dell'emissione della sentenza, per i delitti previsti dal CP se il giudice riconosce l'indegnità dell'imputato. Il giudice deve porsi obbligatoriamente il problema dell'interdizione dai pubblici uffici al momento della condanna, se nel CP è prevista la pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno o altra pena ancora più grave.
43. L'interdizione dall'ufficio è adottata come misura cautelare quando il giudice riconosce l'impossibilità di conservare all'accusato la carica che rivestiva al momento della condanna.
44. Il biasimo pubblico consiste nella pubblica lettura (ad una riunione o all'assemblea del villaggio) della condanna stabilita dal giudice a una persona e nella pubblicazione della condanna stessa sulla stampa a spese del condannato o meno.
45. L'obbligo di risarcire il danno è imposto all'accusato, se il giudice ritiene utile che egli, con l'impegno personale, con chiarezza esplicitata nella sentenza, elimini le conseguenze della sua violazione o il danno causato alla vittima.
46. Le altre misure cautelari, che sostituiscono in base alla sentenza la pena o che sono ad essa successive, sono:
  - a. l'internamento in un istituto per malattie mentali;
  - b. il trattamento sanitario obbligatorio;
  - c. l'interdizione a determinate cariche o a svolgere determinate attività o imprese;
  - d. l'allontanamento da una località stabilita.
47. Se, ai sensi dell'art. 17 del CP, il giudice non infligge all'accusato una pena, ma ritiene contemporaneamente che la sua permanenza in libertà costituisca pericolo per la società, può deliberare il ricovero obbligatorio dell'accusato in un istituto di cura per malattie mentali.
48. Le persone, condannate dal giudice e da esso riconosciute socialmente pericolose a causa degli abusi sistematici commessi nell'esercizio della loro professione o impresa o nell'assolvimento dei doveri del loro ufficio, possono essere interdette, con sentenza del tribunale, per un periodo non superiore ai cinque anni, dall'esercizio della data professione o impresa o dall'assunzione di determinati uffici.
49. Le persone, riconosciute dal giudice socialmente pericolose per le loro attività criminose o per i loro legami con l'ambiente criminale, possono essere private, con sentenza del giudice, del diritto di risiedere in determinati luoghi per un periodo non superiore ai tre anni.
50. Il giudice, dopo aver deliberato una delle pene, previste dal corrispondente articolo del CP, può aggiungervi una necessaria misura cautelare o altra punizione minore tra quelle indicate ai commi "e"- "j" dell'art. 32 del CP.

[...]<sup>23</sup>

56. Quanto ai minorenni che non abbiano manifestato un sufficiente ravvedimento al termine della condanna, le commissioni carcerarie possono rivolgere al tribunale popolare del distretto, dove ha sede l'istituto di lavoro correzionale nel quale è internato il minorenne, un'istanza di prolungamento della permanenza nell'istituto fino al ravvedimento, ma per un periodo non superiore alla metà del periodo di pena stabilito dalla sentenza del giudice.

## **Sezione speciale**

### **Capitolo I. I reati contro lo stato**

#### **I. I reati controrivoluzionari**

57. Si considera azione controrivoluzionaria ogni azione tesa al rovesciamento del potere dei Soviet operai e contadini, conquistato con la rivoluzione proletaria, e del governo degli operai e dei contadini, esistente sulla base della Costituzione della RSFSR, e ogni forma di collaborazione con quella parte della borghesia internazionale che non riconosce la legittimità del sistema comunista della proprietà, che ha sostituito il capitalismo, e tenta di rovesciarlo mediante intervento diretto o assedio, spionaggio, finanziamento della stampa e altri mezzi simili.
58. Chiunque organizzi, a fini controrivoluzionari, insurrezioni armate, incursioni in territorio sovietico di reparti militari o bande, o partecipi a qualunque tentativo di conquistare, agli stessi fini, il potere centrale o di sottrarre con la violenza alla RSFSR una parte del suo territorio o di sovvertire gli accordi da essa firmati, è punito con la pena capitale e con la confisca di tutto il patrimonio. In presenza di circostanze attenuanti è possibile ridurre la pena fino alla reclusione non inferiore a cinque anni in regime di rigido isolamento e la confisca di tutto il patrimonio.  
Qualora il giudice accerti che il reo non fosse a conoscenza dell'obiettivo finale del reato previsto dal presente articolo, la partecipazione ad esso è punita con la reclusione non inferiore a tre anni<sup>24</sup>.
59. Chiunque intrattenga rapporti con stati stranieri o loro singoli rappresentanti al fine di indurli a un intervento armato negli affari della Repubblica, a dichiararle la guerra o a organizzare una spedizione militare, così come chiunque aiuti, sotto qualunque forma, gli stati stranieri dopo la dichiarazione di guerra o l'inizio della spedizione militare è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.
60. Chiunque partecipi ad organizzazioni, che agiscono con lo scopo di compiere i reati previsti agli artt. 57-59 del CP, è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.

---

<sup>23</sup> Gli art. 51-55 riguardano le modalità di esecuzione della condanna e la scarcerazione anticipata.

<sup>24</sup> Questo articolo del codice venne in seguito modificato. I reati politici, ma che le autorità non ammettevano essere tali, vennero tutti raggruppati nell'art. 58, comprendente 14 commi. È su questa versione modificata che negli anni del grande terrore furono condannati quasi tutti i deportati

61. Chiunque partecipi a organizzazioni o collabori con organizzazioni che agiscono per favorire la borghesia internazionale, ai sensi dell'art. 57 del CP, è punito con le stesse pene.
62. Chiunque partecipi a organizzazioni che agiscono, ai fini previsti dall'art. 57, istigando la popolazione a sommosse di massa, all'evasione fiscale o degli altri obblighi o a qualunque altra azione a chiaro danno della dittatura della classe operaia e della rivoluzione proletaria, anche quando l'insurrezione armata e l'intervento armato non siano l'obiettivo immediato dell'organizzazione, è punito con le stesse pene.
63. Chiunque partecipi a organizzazioni che ostacolano, a fini controrivoluzionari, le normali attività delle istituzioni e delle imprese sovietiche, o le sfruttano agli stessi fini, è punito con le stesse pene.
64. Chiunque partecipi all'esecuzione, a fini controrivoluzionari, di atti terroristici diretti contro i rappresentanti del potere sovietico o contro esponenti delle organizzazioni degli operai e dei contadini, anche nel caso in cui lui stesso non appartenga a un'organizzazione controrivoluzionaria, è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.
65. Chiunque distrugga o danneggi, a fini controrivoluzionari, mediante esplosivi, incendio o altro modo, le ferrovie e le altre vie e mezzi di comunicazione, i mezzi di trasmissione, gli acquedotti, i depositi pubblici e altri edifici e strutture, o partecipi a detti reati, è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.
66. Chiunque partecipi ad atti di spionaggio di qualunque tipo, come trasmettere, comunicare o carpire e raccogliere informazioni che costituiscano segreto di stato, in particolare quelle militari, in favore delle potenze straniere o delle organizzazioni controrivoluzionarie, a fini controrivoluzionari o per lucro, è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.  
Chiunque divulghi tali informazioni, senza una finalità controrivoluzionaria o senza scopo di lucro, e senza la consapevolezza delle sue possibili conseguenze, è punito con le pene previste dal comma 2 dell'art. 58 del CP.
67. Le azioni attive e la lotta attiva contro la classe operaia e il movimento rivoluzionario, svolte da chi occupava posti di responsabilità sotto il regime zarista, sono punite con le pene previste dal comma 1 dell'art. 58 del CP.
68. Chiunque occulti e favorisca tutti i reati previsti dagli artt. 57-67, qualora non partecipi attivamente a detti reati e non sia consapevole dei loro scopi finali, è punito con la reclusione non inferiore ad un anno.
69. Chiunque faccia propaganda e agitazione per rovesciare il potere dei Soviet mediante azioni violente, tradimento o contrapposizione attiva o passiva al Governo degli operai e dei contadini, o inviti all'evasione di massa degli obblighi militari e fiscali imposti ai cittadini, è punito con la reclusione in regime di rigido isolamento non inferiore a tre anni.  
Per questi stessi reati, compiuti in stato di guerra o di sommosse popolari, è prevista la pena capitale.  
L'appello a non dare esecuzione o a contrapporsi alle disposizioni delle autorità nazionali o locali, qualora sia accertata la mancanza di finalità controrivoluzionarie, è punito ai sensi dell'art. 83 del CP.

70. Chiunque faccia propaganda e agitazione per favorire la borghesia internazionale, ai sensi dell'art. 57, è punito con l'esilio oltre i confini della RSFSR o con la reclusione non inferiore a tre anni.
71. Chiunque, condannato in base al comma 1 dell'art. 32, rientri senza autorizzazione entro i confini della RSFSR, è punito con la pena capitale.
72. Chiunque prepari, conservi a scopo di diffusione e divulghi materiali propagandistici controrivoluzionari, è punito con la reclusione non inferiore a un anno.
73. Chiunque inventi e divulghi, a fini controrivoluzionari, voci tendenziose o informazioni incontrollate che possano provocare il panico di massa, ingenerare sfiducia nei confronti del potere o discreditarlo, è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.  
Qualora non vi siano dichiarate intenzioni controrivoluzionarie per le suddette azioni, la pena può essere ridotta a tre mesi di lavori forzati.

## **II. I reati contro l'ordinamento amministrativo**

74. È reato contro l'ordinamento amministrativo ogni azione tesa al sovvertimento del corretto funzionamento degli organi preposti dell'amministrazione o dell'economia nazionale, congiunta alla resistenza o all'inosservanza delle leggi del potere sovietico, anche mirata ad ostacolare l'attività dei suoi organi con altre azioni che indeboliscano la forza e l'autorità del potere.
75. Chiunque partecipi a disordini di massa di ogni tipo, come saccheggi, distruzione delle vie e dei mezzi di comunicazione, liberazione degli arrestati, incendi ecc., qualora i partecipanti ai disordini fossero armati, è punito come segue:
  - a. Chiunque abbia organizzato, diretto e istigato o sia comprovatamente responsabile di omicidi, incendi, lesioni personali, violenze carnali e resistenza armata alle autorità, è condannato alla pena capitale e alla confisca dell'intero patrimonio. In presenza di circostanze attenuanti la pena può essere ridotta alla reclusione in regime di rigido isolamento non inferiore a tre anni e con la confisca dei beni;
  - b. Chiunque abbia partecipato armato, è punito con la reclusione in regime di rigido isolamento non inferiore a due anni; può inoltre essere applicata la confisca totale o parziale dei beni;
  - c. Chiunque abbia partecipato non armato, è punito con la reclusione non inferiore a un anno;
  - d. Chiunque non abbia preso parte diretta ai disordini e alle violenze, ma abbia collaborato con i partecipanti ai disordini, fornendo loro aiuto o occultando le prove dei crimini o gli stessi criminali, o con altri mezzi, è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.
76. Chiunque abbia organizzato e partecipato a bande (gang armate) e alle incursioni e alle rapine organizzate da bande di delinquenti, ad assalti agli enti sovietici e privati o contro singoli cittadini, abbia fermato treni o distrutto linee ferroviarie, indipendentemente dal fatto se queste incursioni siano associate a omicidi e rapine, è punito con la pena capitale e la confisca totale dei beni. In

presenza di circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta alla reclusione, in regime di rigido isolamento, non inferiore a tre anni e la confisca dei beni.

77. Chiunque abbia partecipato a disordini, non aggravati da azioni delittuose, ai sensi dell'art. 75, ma che comunque si sia chiaramente ribellato alle richieste delle autorità o si sia opposto all'assolvimento degli obblighi di legge o abbia costretto le autorità a soddisfare richieste illegittime, anche quando l'insubordinazione sia consistita nel rifiuto di por fine ad un affollamento che minacciava la pubblica sicurezza, è punito:
- a. con la reclusione, in regime di rigido isolamento, non inferiore a due anni, se istigatore, capo o organizzatore;
  - b. con la reclusione non inferiore a sei mesi, se semplice partecipante.
- [...]<sup>25</sup>

### **III. Infrazione delle norme che regolano la separazione della chiesa dallo stato**

119. Chiunque sfrutti i pregiudizi religiosi delle masse al fine di rovesciare il potere operaio e contadino, o al fine di incitare alla resistenza alle sue leggi e decreti è punito con le pene previste all'articolo 69 del CP.
120. Chiunque compia azioni ingannevoli allo scopo di diffondere il pregiudizio religioso nelle masse della popolazione, o anche allo scopo di trarre dei vantaggi personali è punito con la reclusione non inferiore a un anno o con i lavori forzati per lo stesso termine.
121. Chiunque insegni la dottrina religiosa ai bambini o ai minorenni nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole statali o private è punito con i lavori forzati non inferiori a un anno.
122. Chiunque costringa una persona a fare offerte in favore delle chiese o delle organizzazioni religiose è punito con i lavori forzati fino a sei mesi, con la privazione, fino a due anni, del diritto di concludere accordi con i soviet locali per l'utilizzo dei beni e degli edifici di culto, con la confisca dei beni dell'organizzazione.
123. Chiunque si arroghi, per sé o per le organizzazioni religiose ed ecclesiali, funzioni amministrative, giudiziarie o altre funzioni giuridiche, o i diritti di persona giuridica è punito con i lavori forzati fino a sei mesi, con la liquidazione di dette organizzazioni e la confisca dei loro beni.
124. Chiunque celebri riti religiosi all'interno delle istituzioni e delle imprese statali, o esponga immagini religiose nei loro edifici è punito con i lavori forzati fino a tre mesi o con una multa fino a 300 rubli d'oro.
125. Chiunque ostacoli la celebrazione dei riti religiosi, quando non trasgrediscano l'ordine pubblico e non costituiscano grave offesa ai diritti dei cittadini, è punito con i lavori forzati fino a sei mesi.

### **IV. I reati economici**

---

<sup>25</sup> Negli artt. 78-118 vengono codificati reati diversi: dalla evasione fiscale alla corruzione, dai reati contro il patrimonio pubblico all'offesa a pubblico ufficiale ecc.

126. Chiunque disertò il lavoro, ovvero si sottragga alle immatricolazioni o alle iscrizioni, stabilite dagli organi che indicano o organizzano la mobilitazione al lavoro, o abbandoni arbitrariamente il lavoro svolto in regime di mobilitazione è punito con i lavori forzati non inferiori a una settimana.  
La diserzione al lavoro, quando arrechi danno alla difesa della nazione, è punita con le pene previste al comma 2 dell'art. 79 del CP.
127. Il dirigente di un ente o di un'impresa statale che utilizzi in modo antieconomico la manodopera obbligata al lavoro presso l'ente o l'impresa, è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.
128. Chiunque, posto a capo di un ente o di un'impresa statale, lo amministri in modo antieconomico, sì da non adempiere al piano di produzione o da peggiorare la qualità dei prodotti o da sperperarne il patrimonio, è punito con la reclusione o i lavori forzati non inferiori a un anno, quando nel reato non ricorrano gli estremi del reato previsto all'art. 110 del CP.
- [...] <sup>26</sup>

## **V. I reati contro la vita, l'integrità fisica, la libertà e la dignità della persona**

### **L'omicidio**

142. Chiunque commetta omicidio volontario è punito con la reclusione, in regime di rigido isolamento, non inferiore a otto anni, se il delitto è stato commesso:  
a) per interesse, gelosia (qualora non ricada sotto i termini previsti all'art. 143) o altri motivi abietti; b) da persona che abbia già scontato una pena per omicidio volontario o per lesioni gravi; c) in modo da comportare un pericolo per molte persone o con crudeltà verso la vittima; d) allo scopo di attenuare le conseguenze di un altro grave delitto o occultarlo; e) sfruttando lo stato di impotenza della vittima.
143. L'omicidio volontario commesso in circostanze diverse dalle aggravanti previste nel precedente art. 142 è punito con la reclusione, in regime di rigido isolamento, non inferiore a tre anni.  
Nota: Non è punibile l'omicidio commesso per compassione su richiesta della vittima.
144. Chiunque commetta omicidio volontario sotto l'influsso di un forte stato di agitazione, provocato da una violenza illegittima o da una grave offesa ricevuta dalla vittima, è punito con la reclusione fino a tre anni. [...] <sup>27</sup>

<sup>26</sup> I successivi artt. 129-141 riguardano i reati che, per abuso di potere, incapacità o interesse personale, potevano venir commessi da dirigenti, persone con incarichi di responsabilità o dedite a traffici illeciti (valuta straniera, bevande alcoliche ecc.). Le pene (reclusione o lavori forzati) erano abbastanza miti.

<sup>27</sup> Completano la sezione dei delitti contro la persona gli artt. 145-179; la VI sezione (artt. 180-199) è dedicata ai reati contro il patrimonio; la VII sezione (artt. 200-214) ai reati commessi dai militari; l'VIII sezione (artt. 215-227) ai reati contro la salute pubblica e l'ordine pubblico.

**Delibera del Comitato Esecutivo Centrale e del Consiglio dei Commissari del Popolo “Sulla tutela dei beni delle imprese statali, dei kolchoz e delle cooperative e sul rafforzamento della proprietà pubblica (socialista)”. 7 agosto 1932<sup>28</sup>.**

Negli ultimi tempi gli operai e i colcosiani hanno lamentato più spesso rapine [...] ai trasporti ferroviari e fluviali e furti [...] alle proprietà dei kolchoz e delle cooperative, così come si sono intensificate le lamentele contro le violenze e le minacce da parte di elementi kulak contro i colcosiani che si rifiutano di uscire dai kolchoz...

Il Comitato Esecutivo Centrale e il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'URSS ritengono che la proprietà pubblica (dello stato, dei kolchoz e delle cooperative) sia il fondamento del sistema sovietico, che sia sacra e inviolabile, e che chiunque attenti alla proprietà pubblica debba essere considerato un nemico del popolo. In ragione di ciò la lotta decisa contro i ladri di beni pubblici è il primo dovere degli organismi del potere sovietico.

Partendo da queste considerazioni e accogliendo le richieste degli operai e dei colcosiani, il Comitato Esecutivo Centrale e il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'URSS

DELIBERANO

- I. [...] 2. di adottare, come misura di repressione giudiziaria per le rapine ai trasporti ferroviari e fluviali, la più alta misura cautelativa: la fucilazione con la confisca di tutti i beni o, in presenza di circostanze attenuanti, la reclusione non inferiore a dieci anni con la confisca dei beni. 3. Di non concedere amnistie a chi sia stato condannato per rapine ai trasporti.
- II. [...] 2. di adottare, come misura di repressione giudiziaria per i furti ai kolchoz e alle cooperative, la più alta misura cautelativa: la fucilazione con la confisca di tutti i beni o, in presenza di circostanze attenuanti, la reclusione non inferiore a dieci anni con la confisca dei beni. 3. Di non concedere amnistie a chi sia stato condannato per furto ai kolchoz e alle cooperative.
- III. [...] 2. di adottare, come misura di repressione giudiziaria per la tutela dei kolchoz e dei colcosiani dalle violenze e dalle minacce da parte dei kulak e degli altri elementi antisociali, la pena della reclusione da cinque a dieci anni da scontare in campo di concentramento. 3. Di non concedere amnistie a chi sia stato condannato per questi reati<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Dekrety sovetskoy vlasti 1917-2002, <http://www.niv.ru/biblio/biblio.pl?id=006>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

<sup>29</sup>La delibera è a firma di Kalinin, Molotov e Erukidze.

## **Delibera del Comitato Esecutivo Centrale e del Consiglio dei Commissari del Popolo “Sulla introduzione di un sistema unificato di documenti d’identità per tutta l’URSS e sulla loro registrazione obbligatoria” e Regolamento attuativo, 27 dicembre 1932<sup>30</sup>.**

Al fine di consentire una più agevole registrazione della popolazione delle città, degli insediamenti operai e dei nuovi cantieri e di liberare questi abitati dalle persone non collegate alla produzione e al lavoro negli enti o nelle scuole e non occupate in lavori socialmente utili (ad eccezione degli invalidi e dei pensionati), e anche al fine di ripulire questi centri abitati dagli elementi kulak, criminali e antisociali che vi si nascondono, il Comitato Esecutivo Centrale e il Consiglio dei Commissari del Popolo

### DELIBERANO

1. Di istituire per tutta l’URSS un sistema unificato di documenti di identità (passaporto) sulla base del regolamento sulla carta d’identità.
2. Di introdurre il sistema unificato dei documenti di identità e la loro registrazione obbligatoria nel corso del 1933 su tutto il territorio dell’URSS, a partire in primo luogo dagli abitanti di Mosca, Leningrado, Char’kov, Kiev, Odessa, Minsk, Rostov sul Don, Vladivostok.
3. Di demandare al Consiglio dei Commissari del Popolo dell’URSS il compito di stabilire i termini e l’ordine progressivo di introduzione della carta d’identità in tutte le altre località dell’URSS.
4. Di demandare ai governi delle repubbliche il compito di adeguare la propria legislazione alla presente delibera e al regolamento sulla carta d’identità<sup>31</sup>.

### **Regolamento sulla carta d’identità.**

1. Tutti i cittadini dell’URSS, che abbiano compiuto i sedici anni e risiedano nelle città, negli insediamenti operai, che lavorino nel settore dei trasporti, nei sovchoz e nei nuovi cantieri, hanno l’obbligo di avere la carta d’identità.
2. Nelle località in cui è stata introdotta, la carta d’identità è l’unico documento di riconoscimento del suo possessore.  
Tutti gli altri documenti e tessere che fungono da permesso di soggiorno vengono abrogati in quanto non più validi.  
La carta d’identità deve essere obbligatoriamente esibita:
  - a. al momento della registrazione del suo possessore (permesso di residenza);
  - b. al momento dell’assunzione presso un’impresa o un ente;
  - c. su richiesta della polizia e degli altri organi amministrativi.

---

<sup>30</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Dekrety sovetskoj vlasti 1917-2002, <http://www.niv.ru/biblio/biblio.pl?id=006>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d’autore.

<sup>31</sup> La delibera è a firma di Kalinin, Molotov ed Enukidze.

3. L'ottenimento del permesso di residenza nei luoghi dove è introdotto il sistema dei documenti d'identità è obbligatorio senza eccezione alcuna.  
I cittadini, che cambiano il luogo della loro residenza con un altro luogo in cui è introdotto il sistema o che arrivano per la prima volta in un luogo dove il sistema è in vigore, hanno l'obbligo di esibire la loro carta d'identità all'amministrazione della casa per la registrazione presso gli organi di polizia non oltre le ventiquattro ore dal momento dell'arrivo nella nuova residenza.
4. I minori di anni sedici sono registrati nella carta d'identità delle persone di cui sono a carico. I minori di anni sedici che vivono a carico dello stato (negli orfanotrofi ecc.) sono registrati in un elenco tenuto dall'istituzione presso la quale vivono.
5. Per i militari in servizio attivo nell'Armata Rossa il documento rilasciato loro dal loro comando sostituisce la carta d'identità.
6. La carta d'identità è rilasciata dalla milizia degli operai e dei contadini. Ai cittadini che risiedono stabilmente nei centri abitati dove è stato introdotto il sistema dei documenti d'identità, la carta d'identità è rilasciata senza che ne facciano richiesta, mentre i cittadini che vivono in questi centri abitati, provenendo da altre località, ne devono fare richiesta.
7. Ai cittadini che risiedono stabilmente nei centri abitati dove è stato introdotto il sistema dei documenti d'identità, la carta d'identità è rilasciata con una validità triennale.  
Fino all'introduzione del sistema in tutta l'URSS gli organi della milizia degli operai e dei contadini delle città potranno rilasciare ai nuovi arrivati, al momento della registrazione, dei permessi temporanei non superiori a tre mesi.
8. Al momento del rilascio della carta d'identità il cittadino dovrà versare tre rubli, per il rilascio del permesso temporaneo un rublo.
9. Nella carta d'identità dovranno essere obbligatoriamente indicati:
  - a. nome, patronimico e cognome;
  - b. luogo e data di nascita;
  - c. nazionalità;
  - d. posizione sociale;
  - e. luogo di lavoro;
  - f. assolvimento del servizio militare obbligatorio;
  - g. le persone iscritte sulla sua carta d'identità;
  - h. l'elenco dei documenti sulla base dei quali la carta d'identità è stata rilasciata;Nota: l'elenco dei documenti sulla base dei quali la carta d'identità è stata rilasciata viene stabilito durante l'istruzione della pratica.
10. I libretti della carta d'identità e dei moduli vengono stampati su uno stesso modello per tutta l'URSS. Il testo dei libretti e dei moduli per i cittadini delle repubbliche dell'Unione e delle repubbliche autonome è stampato in due lingue: il russo e la lingua più diffusa sul territorio della repubblica.
11. Le persone obbligate ad avere la carta d'identità e che ne siano sprovviste, o siano sprovviste del permesso temporaneo, sono soggette, in via amministrativa, al pagamento di una multa fino a cento rubli. I cittadini provenienti da altre località, in cui il sistema non è ancora stato introdotto, e che non abbiano richiesto la carta d'identità o il permesso temporaneo entro i termini stabiliti da

- questo regolamento sono soggette al pagamento di una multa fino a cento rubli e allontanate con disposizione degli organi di polizia.
12. Chiunque risieda senza aver registrato la carta d'identità o il permesso temporaneo, o abbia violato le norme della registrazione è soggetto, per via amministrativa a una multa fino a cento rubli. Se recidivo ne risponde penalmente.
  13. Le persone che hanno l'obbligo di effettuare la registrazione (amministratori dei condomini, direttori dei pensionati, proprietari di case e di appartamenti ecc.) sono soggetti alle responsabilità ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
  14. La contraffazione della carta d'identità comporta la responsabilità penale, in quanto contraffazione di importante documento dello stato, ai sensi dell'art. 22 del regolamento sui reati di stato.
  15. La falsificazione della carta d'identità e l'utilizzo di una carta d'identità falsa o appartenente ad altra persona comporta la responsabilità penale, ai sensi della legislazione dell'URSS e delle repubbliche dell'Unione.
  16. Entro dieci giorni la Direzione generale della milizia degli operai e dei contadini presso l'OGPU dell'URSS deve presentare per l'approvazione al Consiglio dei Commissari del popolo un'istruzione sull'attuazione del presente regolamento<sup>32</sup>.

## **Costituzione (Legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche<sup>33</sup>, approvata dal'IX Congresso straordinario dei Soviet dell'URSS, approvata il 5 dicembre 1936<sup>34</sup>.**

### **Titolo 10: Diritti fondamentali e doveri dei cittadini**

Art. 118. I cittadini dell'URSS hanno il diritto al lavoro, cioè il diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito in modo corrispondente alla sua quantità e qualità.

Il diritto al lavoro è garantito dall'organizzazione socialista dell'economia nazionale, dalla costante crescita delle forze produttive della società sovietica, dalla rimozione della possibilità che possano verificarsi crisi economiche e dall'eliminazione della disoccupazione.

Art. 119. I cittadini dell'URSS hanno diritto al riposo.

---

<sup>32</sup> L'istruzione venne effettivamente presentata il 5 gennaio 1933. Nell'istruzione si dichiarava che le forze di polizia stavano preparando liste di proscrizione degli elementi indesiderati (controrivoluzionari, kulak, criminali, elementi antisovietici) che sarebbero state pronte per il successivo 8 gennaio. Nell'istruzione venivano segnalate anche due "difficoltà": che in questo tipo di operazione potevano essere utilizzati solo agenti veramente affidabili e che, in conseguenza del fatto che molti sarebbero stati espulsi dalle città indicate, si rendeva necessario segnalarli nei nuovi luoghi in cui si sarebbero stabiliti. (v. *Istorija Stalinskogo gulaga*, v. I, Massovyje repressii, Moskva, Rosspen, 2004, p. 149).

<sup>33</sup> Da questo momento abbreviata in URSS.

<sup>34</sup> La traduzione è condotta sulla base del testo pubblicato nel sito Chronos - vseirnaja istorija v internete, <http://www.hronos.km.ru>. Trattandosi di fonte legislativa non è soggetta ai diritti d'autore.

Il diritto al riposo è assicurato dall'introduzione della giornata lavorativa di otto ore per gli operai e gli impiegati e dalla riduzione dell'orario di lavoro a sei-sette ore in una serie di professioni con pesanti condizioni di lavoro e fino a 4 ore nei reparti con condizioni di lavoro particolarmente difficili; dall'introduzione delle ferie annuali retribuite per gli operai e gli impiegati; dalla creazione di un'ampia rete di strutture di cura e di vacanza e di circoli a disposizione dei lavoratori.

Art. 120. I cittadini dell'URSS hanno il diritto alla sicurezza materiale nella vecchiaia, e anche in caso di malattia e di invalidità.

Questo diritto è garantito da un ampio sviluppo delle assicurazioni sociali degli operai e degli impiegati a spese dello stato, dall'assistenza sanitaria gratuita per i lavoratori, dalla disponibilità, assicurata ai lavoratori, di un'ampia rete di stazioni termali.

Art. 121. I cittadini dell'URSS hanno il diritto all'istruzione.

Questo diritto è garantito dall'obbligo scolastico generalizzato di otto anni e da un ampio sviluppo dell'istruzione media politecnica, della formazione tecnico-professionale, dell'istruzione specializzata media e universitaria, che si fondano sul principio del legame tra studio, realtà e produzione. Esso è altresì garantito dallo sviluppo dell'istruzione serale e per corrispondenza, dalla gratuità di tutte le forme di istruzione, da un sistema di borse di studio statali, dallo studio nella lingua madre nelle scuole, dall'organizzazione nelle fabbriche, nei sovchoz e nei kolchoz dell'istruzione professionale, tecnica e agronomica gratuita per i lavoratori.

Art. 122. Alla donna nell'URSS è garantita la parità di diritti con gli uomini in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, politica e sociale.

La possibilità di realizzare la parità è assicurata dalla concessione alle donne di pari diritti, con gli uomini, al lavoro, alla retribuzione, al riposo, all'assicurazione sociale e all'istruzione, alla difesa da parte dello stato degli interessi delle madri e dei bambini, dall'aiuto statale alle madri con molti figli e alle madri sole, e dalla concessione alle donne di congedi retribuiti per maternità, nonché dalla creazione di un'ampia rete di cliniche ostetriche, asili nido e scuole materne.

Art. 123. La legge garantisce in modo inderogabile la parità dei diritti dei cittadini dell'URSS, indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i settori della vita economica, statale, culturale e politico-sociale.

La legge punisce qualunque forma di limitazione diretta o indiretta dei diritti o, per contro, la concessione di privilegi diretti o indiretti dei cittadini in virtù della loro appartenenza razziale o nazionale, così come qualunque forma di propaganda della supremazia razziale o nazionale o dell'odio e del disprezzo.

Art. 124. Al fine di garantire ai cittadini la libertà di coscienza, la chiesa nell'URSS è separata dallo stato e la scuola è separata dalla chiesa. La legge garantisce in eguale misura a tutti i cittadini dell'URSS la libertà di culto e la libertà di propaganda antireligiosa.

Art. 125. In conformità agli interessi dei lavoratori e al fine di rafforzare l'ordine socialista la legge garantisce ai cittadini dell'URSS:

- a. la libertà di parola
- b. la libertà di stampa
- c. la libertà di riunione e assemblea
- d. La libertà di corteo e manifestazione.

L'esercizio di questi diritti è garantito, mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni tipografie, riserve di carta, edifici pubblici, strade, mezzi di comunicazione e ogni altra condizione materiale necessaria.

Art. 126. Nell'interesse dei lavoratori e per favorire lo sviluppo dell'autonoma attività artistica e politica delle masse popolari, ai cittadini dell'URSS è garantito il diritto di riunirsi in organizzazioni sociali: sindacati, cooperative, organizzazioni giovanili, sportive e per la difesa, in società culturali, di tecnici e scientifiche, mentre i cittadini più attivi e coscienti, provenienti dalle fila della classe operaia, dei contadini salariati e dell'intelligencija lavoratrice si associano volontariamente nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che è il reparto d'avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per la costruzione della società comunista e che rappresenta il nucleo dirigente di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che statali.

Art. 127. Ai cittadini dell'URSS è garantita l'inviolabilità della persona. Nessuno può sottoporli all'arresto se non per delibera del giudice o istanza del procuratore.

Art. 128. La legge tutela l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza.

Art. 129. L'URSS offre il diritto d'asilo ai cittadini stranieri perseguitati per aver difeso i diritti dei lavoratori, o per la loro attività scientifica, o per aver partecipato alle lotte di liberazione nazionale.

Art. 130. Ogni cittadino dell'URSS è tenuto a rispettare la Costituzione dell'URSS, a ottemperare alle leggi, a osservare la disciplina del lavoro, a tenere un comportamento onesto verso i suoi doveri sociali, a rispettare le regole della convivenza socialista.

Art. 131. Ogni cittadino dell'URSS è tenuto ad aver cura e ad accrescere la proprietà pubblica socialista, che è fondamento sacro e intangibile dell'ordine sovietico, fonte della ricchezza e della potenza della Patria e fonte di vita agiata e evoluta per tutti i lavoratori.

Chiunque attenti alla proprietà pubblica e socialista è nemico del popolo.

Art. 132. Il servizio militare generalizzato è obbligatorio per legge.

Il servizio militare nelle fila delle Forze Armate dell'URSS è un dovere d'onore dei cittadini dell'URSS.

Art. 133. La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino dell'URSS. Il tradimento della Patria – la rottura del giuramento, il passaggio al nemico, il danneggiamento della potenza militare dello stato, lo spionaggio – sono puniti con la massima severità della legge, in quanto crimini gravissimi.

### **Titolo 11: Il sistema elettorale**

Art. 134. Le elezioni dei deputati in tutti i Consigli dei deputati dei lavoratori – Soviet Supremo dell'URSS, soviet supremi delle Repubbliche dell'Unione, soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni e dei comprensori, soviet supremi delle repubbliche autonome, Soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome, soviet dei deputati dei lavoratori dei distretti, delle province, delle città e delle campagne (di villaggio, di paese, di chutor, kišlak e aul) – avvengono sulla base del suffragio universale, paritario e diretto con votazione segreta.

Art. 135. Le elezioni dei deputati sono universali: tutti i cittadini dell'URSS che abbiano compiuto diciotto anni, indipendentemente dalla razza e nazionalità di appartenenza, dal sesso, dalla confessione religiosa, dal censo, dalla residenza, dall'origine sociale, dalla posizione patrimoniale e dalle attività svolte nel passato, hanno il diritto di partecipare alle elezioni dei deputati, ad esclusione delle persone riconosciute, a termini di legge, incapaci di intendere e di volere.

Deputato al Soviet Supremo dell'URSS può essere eletto ogni cittadino dell'URSS che abbia compiuto 23 anni, indipendentemente dalla razza e nazionalità di appartenenza, dal sesso, dalla confessione religiosa, dal censo, dalla residenza, dall'origine sociale, dalla posizione patrimoniale e dalle attività svolte nel passato.

Art. 136. Le elezioni dei deputati sono paritarie: ogni cittadino può esprimere un solo voto; tutti i cittadini partecipano alle elezioni in condizioni di parità.

Art. 137. Le donne godono dell'elettorato attivo e passivo alla pari degli uomini.

Art. 138. I cittadini che si trovino nelle fila delle Forze Armate dell'URSS godono dell'elettorato attivo e passivo alla pari di tutti gli altri cittadini.

Art. 139. L'elezione dei deputati è diretta: tutti i soviet dei deputati dei lavoratori, a partire da quello di villaggio e di città fino al Soviet Supremo dell'URSS, sono eletti a suffragio universale e diretto.

Art. 140. Nelle elezioni dei deputati il voto è segreto.

Art. 141. I candidati si presentano alle elezioni sulla base di circoscrizioni elettorali.

Il diritto di presentare candidati è riservato alle organizzazioni sociali e alle associazioni dei lavoratori: le organizzazioni del partito comunista, dei sindacati, delle cooperative, le organizzazioni giovanili e culturali.

Art. 142. Ogni deputato ha l'obbligo di rendere conto ai propri elettori del proprio lavoro e del lavoro del Soviet dei deputati dei lavoratori e può, in ogni momento, essere revocato per decisione della maggioranza dei suoi elettori, secondo quanto stabilito dalla legge.

---

## Profughi, legislazione e istituzioni statali nella Grande Guerra

---

*A cura di*

*Matteo Ermacora*

Il primo conflitto mondiale determinò vasti movimenti di popolazione e milioni di profughi, un tema che è stato affrontato dalla storiografia solamente nel corso dell'ultimo decennio, nel quadro degli studi volti ad indagare l'impatto della violenza bellica sui civili. Non è ancora molto esplorato invece il rapporto che si instaurò tra istituzioni statali e profughi: i governi dei paesi belligeranti dovettero infatti affrontare problematiche inedite, legate al ricovero e all'assistenza di uomini, donne, bambini ed anziani costretti a spostarsi a causa degli eventi bellici. Da questo punto di vista il conflitto rappresentò una tappa iniziale di un percorso di riflessione relativo allo status, alla tutela e all'asilo dei profughi; questo dibattito conobbe un considerevole sviluppo nel periodo interbellico in virtù della necessità di tutelare esuli e minoranze e del progressivo irrigidimento delle barriere interstatali. Le normative emanate durante la guerra ebbero un carattere emergenziale, motivate dalle necessità di assistenza immediata, ricerca di consenso e di controllo sociale; in alcuni stati tali normative trovarono in seguito completamento nelle disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra e alla ricostruzione postbellica. Nodi centrali delle disposizioni legislative furono la definizione e il riconoscimento dello status di profugo ai fini dell'assistenza statale, il censimento e la quantificazione dei profughi, la predisposizione di provvedimenti di accoglienza e di collocamento. Il processo fu particolarmente lento, subordinato com'era alle priorità belliche ed economiche e spesso fu rallentato dall'iniziale delega dell'assistenza ad enti privati e religiosi<sup>1</sup>; la svolta fu tuttavia significativa perché il periodo bellico portò ad estendere, con tempi diversi, la tutela statale (seppure in maniera paternalistica ed autoritaria) nei confronti dei profughi. Ancora incerto nel periodo interbellico, il diritto alla tutela fu sancito solo dalla convenzione internazionale sui rifugiati siglata nel 1951.

La bibliografia, suscettibile di ampie integrazioni, si propone di offrire un ventaglio di studi, pubblicazioni ufficiali, saggi ed articoli che illustrano il rapporto tra profughi, istituzioni statali, legislazione nazionale ed internazionale durante il primo conflitto mondiale, con particolare riferimento ad alcuni stati (Italia, Francia, Belgio, Olanda, Impero asburgico). Si è preferito escludere la questione armena che, per la sua complessità, necessita una trattazione a parte e aggregare i testi

---

<sup>1</sup> B. Bianchi, *I civili: vittime innocenti o bersagli legittimi?*, in Id (a cura di), *La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, profughi, internati*, Unicopli, Milano 2006, p. 23.

relativi all'est-europeo; questa sezione meno accurata della bibliografia riflette in parte lo sbilanciamento storiografico a favore dei paesi dell'Europa occidentale e in parte la mancanza di competenze linguistiche del compilatore. Sono stati inseriti inoltre gli studi più recenti che presentano riferimenti al rapporto tra stato e profughi e ricostruiscono i percorsi che portano al varo di apposite normative di assistenza<sup>2</sup>.

### Testi di carattere generale

Bentwich N., *The International Problem of Refugees*, Geneva, Special Studies, vol. VI, 5, 1935.

Best J., *Humanity in Warfare. The Modern History of the International Law of Armed Conflicts*, Meuthen, London 1980.

Black R.-Koser K., *The End of the Refugee Cycle?: Refugee Repatriation and Reconstruction*, Berghahn Books, New York 1999.

Bloch A.-Levy C., *Refugees, Citizenship and Social Policy in Europe*, Macmillan Press, Houndmills 1999.

Bromwell, A.C. (ed.), *Refugees in a Age of Total War*, Unwin Hyman, Boston, 1988.

Carey J.P., *Some Aspects of Statelessness since World War I*, in "The American Political Science Review", vol. 40, 2, 1946.

*Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre*, Aia 1907, ([www.adminch.ch/fr/rs/i5/o.515.112.fr.pdf](http://www.adminch.ch/fr/rs/i5/o.515.112.fr.pdf))

D'Alix A., *Rapatriement. Etude sur le rapatriement et ses ouvres de secours*, Paris, Bloud & Gray, 1919.

Deperchin-Gaillard A., *Responsabilité et violation du droit pendant la Première Guerre mondiale, volonté politique et impuissance juridique*, in Wiewiorka A. (dir.), *Les procès de Nuremberg et Tokyo*, Editions Complexe, Bruxelles 1996.

Feist H. J., *The Status of Refugee*, in "Modern Law Review", vol. 5, July 1941.

Finch, G. A., *Public Documents relating to International Law*, in "The American Journal of International Law", vol. 9, 3, July 1915.

---

<sup>2</sup> Desidero ringraziare Daniele Ceschin, Paolo Malni e Anna Paola Peratoner che mi hanno gentilmente fornito indicazioni bibliografiche e suggerimenti per ulteriori ricerche.

Finch, G. A., *Public documents relating to International Law*, in “The American Journal of International Law”, vol. 17, 3, July 1923.

Galantà J., *Trianon and the Protection of Minorities*, Corvina, Budapest 1992.

Garner, J. W., *International Law and the World War*, Longmans, Greene & Co, New York, 1920.

Gibney M.-Randall H. (ed.), *Immigration and Asylum: from 1900 to the Present*, ABC-CLIO, Santa Barbara (CA) 2005.

Temperley H. W. V., *A History of the Peace Conference of Paris*, Oxford, London, 1920.

Harorouel V., *Histoire de la Croix Rouge*, Puf, Paris 1999.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, *La Croix-Rouge et les réfugiés*, HCR, Geneve 1963.

Holborn L., *The Legal Status of Political Refugee, 1920–1938*, in “American Journal of International Law”, vol. 32, 1938.

International Labour Office, Geneva. League of Nations, *Report on the Work for the Refugees*, League of Nations, Geneve 1925.

Jacques A., *I senza patria. Sradicati, rifugiati, emigranti*, Ed. Riuniti, Roma 1988.

Jaeger G., *On the History of the International Protection of Refugees*, in “International Review of the Red Cross” vol. 83, 843, september 2001.

Joly D., *Heaven or Hell? Asylum Policies and Refugees in Europe*, Macmillian, London 1996.

Kulisher E., *Europe on the Move: War and Population Changes, 1917-1947*, Columbia University Press, New York 1948.

Kushner T.- Knox K., *Refugees in an Age of Genocide: Global, National and Local Perspectives during the Twentieth Century*, Frank Cass, London 1999.

League of nations Union, *Refugees and the League*, The Union, London 1935.

League of Nations, *International Assistance to Refugees*, Geneva, League of Nations, 1938.

League of the Nations, Information Section, Secretariat, *Les réfugiés*, League of Nations, Geneva, 1938.

Lucassen J. - Lucassen, L. (dir.), *Migration, Migration History*, Bern, Peterlong, 1997.

Marrus M. R., *The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century*, Oxford University Press, New York, 1985.

Michels R., *Cenni sulle migrazioni e sul movimento di popolazioni durante la guerra europea*, in "Riforma sociale", XXIV, 1917, 1.

Noiriel G., *La tyrannie du national: Le droit d'asile en Europe (1793-1993)*, Calmann-Lévy, Paris 1991.

Prost A.-Winter J., *Penser la grande Guerre. Un essai d'historiographie*, Edition du Seuil, Paris, 2004.

Raestad A. *Statut juridique des apatrides et des réfugiés*, in "Annuaire de l'insitute de droit international", vol. 1, 1936.

*Refugee Problems and theirs Solutions*, in "International labor Review", vol. 17, 1928.

Rogge H., *Das Flüchtlingsproblem als internationale Rechtfrage*, in "Internationales Recht und diplomatie", vol. 1, 1958.

Rush Gottlieb M., *Repatriation in Theory and in Practice throughout the First World War*, Bryn Mawr College, 1945.

Sassen S., *Migranti, coloni, rifugiati*, Feltrinelli, Milano 1999.

Shotwell J., *Economic and Social History of the World War. Outline of Plan. European Series*, Carnegie Endowment for international Peace, Washington 1924.

Skran C. M., *Refugees in Interwar Europe. The Emergence of a Regime*, Clarendon Press, Oxford 1994.

Soguk N., *States and and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1999.

*The League of Nations and the Laws of war*, in "The british Year Book of International Law", 1, 1920-1921.

Zolberg R., *Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World*, Oxford University press, New York 1988.

### **Austria-Ungheria**

Bollettino delle leggi dell'impero. Regni e paesi rappresentatnti nel Consiglio dell'Impero, *Legge 31 dicembre 1917, concernente la tutela dei profughi di guerra*, n. 15/1918.

Haus der Abgeordneten. *Stenographische protocolle*, 18 Sitzung, 12. 7.1917, Wien 1917. (Discussione parlamentare sui provvedimenti legislativi per i profughi)

Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, *Schlussbericht*, Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, Wien 1919.

Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, *Tätigkeits-Bericht*, Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, Wien 1916.

Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, *Zweiter Tätigekeits-Bericht*, Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, Wien 1917.

Kuprian H. J. W., *Flüchtlinge und Vetreibene aus den österreichisch-italienischen Grenzgebieten während des Ersten Weltkrieges*, in Mazhol-Wallnig B.-Meriggi M. (dir), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich? Interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999.

Kuprian H.J.W., *Flüchtlinge, Evakuierte und die staatliche Fürsorge*, in K.Eisterer-R.Steininger, *Tirol und der Erste Weltkrieg*, Österreichischer Studienverlag, Innsbruck-Wien 1995.

Leoni D.-Zadra C., *La città di legno, Profughi trentini in Austria 1915-1918*, Temi, Trento 1995 [1981].

Malni P., *Evacuati e fuggiaschi dal fronte dell'Isonzo. I profughi della Grande Guerra in Austria e in Italia*, in F. Cecotti (a cura di), *"Un esilio che non ha pari". 1914-1918 Profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell'isontino e dell'Istria*, Libreria editrice Goriziana, Gorizia 2001.

Malni P., *Fuggiaschi. Il campo profughi di Wagna 1915-1918*, Edizioni del Consorzio culturale del Monfalconese, San Canzian d'Isonzo, 1998.

Mattei G., *Le provvidenze legali per i profughi di guerra con uno sguardo retrospettivo, annotazioni e commenti*, Comitato di soccorso per i profughi meridionali, Vienna 1918.

Mentzel W., *Kriegsflüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Cisleithanien während des Ersten Weltkriegs*  
(<http://members.aon.at/zeitgeschichte/flüchtlinge/flucht11.htm>.)

Mentzel W., *Weltkriegsflüchtlinge in Cisleithanien 1914-1918*, in G. Heiss-O.Rathklb, *Asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen Kontext seit 1914*, J&W, Wien 1996.

### **Italia**

Anzil A., *Il risarcimento dei danni di guerra*, Giusto Fuga, Venezia 1919.

Associazione Agraria Friulana, *Il risarcimento dei danni di guerra*, Stab. Tipografico G. Fratini, Firenze 1918.

Ceschin D., *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la grande guerra*, Laterza, Roma-Bari 2006.

Coceani B., *L'opera della Commissione Centrale di Patronato tra i fuorusciti adriatici e trentini durante la Grande Guerra*, Editoriale Libreria, Trieste 1938.

Comitato Vicentino per i danni di guerra, *La riparazione dei danni di guerra*, Arti Grafiche Varesine, Varese [1917].

Commissariato dell'Emigrazione, *Censimento generale dei profughi di guerra*, Cooperativa Tipografica Manuzio, Roma 1918.

Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Terre liberate e Redente, vol. I, *Saggi e strumenti d'analisi*. Vol. II, *La Relazione della Commissione d'inchiesta*, Camera dei Deputati, Archivio storico, Roma 1991.

Commissione Reale per il dopo guerra - Sezione V, *Ricostituzione della ricchezza nazionale nelle provincie invase. Relazione del Presidente prof. Vittorio Polacco senatore del Regno e allegati*, Tipografia Artigianelli, Roma 1920.

De Stefani A., *La legislazione economica della guerra*, Laterza, Bari-New Haven 1926.

*Deliberazioni prese dal Commissario Prefettizio nella Sede provvisoria di Bologna nelle tornate dal 14 al 28 Novembre 1917 di Firenze nelle tornate dal 15 Dicembre 1917 al 15 Novembre 1918. A Udine dopo la liberazione dal 28 Novembre 1918 al 5 Marzo 1919*, Tip. D. Del Bianco e Figlio, Udine 1926.

*Disposizioni legislative per i profughi di guerra*, Tip. "Leonardo Da Vinci", Città di Castello 1918.

Ellero E., *Storia di un esodo. I friulani dopo la rotta di Caporetto 1917-1919*, Ifsml, Udine 2001.

Fava A., *Assistenza e propaganda nel regime di guerra (1915-1918)*, in *Operai e contadini nella grande guerra*, a cura di Mario Isnenghi, Cappelli, Bologna 1982.

*L'assistenza ai profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico. Relazione a S.E. il Presidente del Consiglio dell'Alto Commissario on. Giuseppe Girardini*, Tipografia dell'Unione Editrice, Roma 1919.

*L'opera del Comitato Parlamentare Veneto per l'assistenza ai profughi di guerra (1917-1921)*, Tipografia del Senato, Roma 1921.

*L'opera del Comune di Udine per assistere i cittadini in esilio dal 27 ottobre 1917 al giorno della liberazione. Municipalizzazioni e Opere Pie*, Stabilimento Tipografico Friulano, Udine 1919.

*Manuale del danneggiato di guerra, Raccolta completa delle disposizioni legislative concernenti il risarcimento dei danni di guerra e la ricostituzione delle Regioni venete*, Provveditorato generale dello stato, Roma 1926.

*Memoriale dei profughi residenti in Romagna approvato dai comitati e Solidalizi di Cotignola, Ravenna, Lugo, Faenza, Russi e Bagnacavallo nel congresso che ebbe luogo in Cotignola il 26 luglio 1918 riguardo alla legge per il risarcimento dei danni di guerra in ordine allo schema del disegno di legge proposto dall'alto Commissariato per i profughi di guerra*, Tipografia Editrice Trisi, Lugo (Ra) 1918.

Milocco S.-Milocco G., *Fratelli d'Italia: gli internamenti degli italiani nelle "terre liberate" durante la grande guerra*, Gaspari, Udine 2002.

Ministero per le Terre Liberate - Ufficio Censimento, *Censimento dei profughi di guerra*, Tipografia del Ministero dell'Interno, Roma 1919.

*Modificazioni varie alle norme vigenti pel risarcimento dei danni di guerra ed alla procedura delle liquidazioni*, Roma 1926.

Palla L., *Il Trentino orientale e la Grande Guerra. Combattenti, internati, profughi di Valsugana, Primiero e Tesino (1914-1920)*, Museo del Risorgimento, Trento 1994.

Peratoner A.P., *Michele Gortani e l'attività assistenziale a favore dei profughi carnici 1917/1919*, Museo delle Arti Popolari, Tolmezzo 2004.

Pietra G., *Gli esodi in Italia durante la guerra mondiale (1915-1918)*, Tipografia Failli, Roma 1938.

Polacco V., *Risarcimento dei danni di guerra*, Athenæum Società Editrice Romana, Roma [1918].

*Primo Congresso Nazionale fra le rappresentanze dei profughi di guerra. Firenze - XXIII-XXIV Giugno 1918. Resoconto a cura del Segretario Nazionale dott. Luigi Alpago-Novello*, Stab. C. Cocci e C. già Chiari, Firenze 1918.

Regia Prefettura di Bologna, *Assistenza pei profughi. Regolamento*, Tip. Lit. Paolo e C. Bevilacqua, Minerbio 1917.

Regio Esercito Italiano. Comando Supremo. Segretariato Generale per gli Affari Civili, *La gestione dei servizi civili*, Longo, Treviso-Bologna 1916-1918.

Savorgnan F., *La guerra e la popolazione. Studi demografici*, Zanichelli, Bologna 1918.

Svoljsak P., *Slovenski begunci v Italiji med prvo svetvno vojno (Profughi sloveni in Italia durante la prima guerra mondiale)*, Zgodovinski institut Milka Kosa, Znanstveno-raziskovalnega centra, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1991.

Zalin G., *L'assistenza pubblica ai profughi durante la Grande Guerra*, in «Rassegna Economica», LVI (1990), n. 3.

## **Belgio**

Barbieux S., *Le service d'évaluation de dommages de guerre des communes. Présentation et répertoire*, 2t., Paris 1999.

Cahalan P., *Belgian Refugee Relief in England during the Great War*, Garland, New York 1982.

Commission d'enquête sur les violations du droit des gens, des lois et de coutumes de la guerre, *Rapports et documents d'enquête*, deuxième volume, De Wit-Larcier, Bruxelles 1923.

Davignon H., *Un peuple en exil. La Belgique en Angleterre*, Bloud et Gray, Paris 1916.

Fauqueur B., *Le retour des réfugiés et la reprise de la vie locale dans le Pas-de-Calais au lendemain de la première guerre mondiale*, Archive departmental Pas de Calais, Université d'Artois, Pas de Calais 1999.

*First Report of the Departmental Comitee Appointed by the First President of the Local Goverment Board to Consider and Report on Questions Arising in Connection with the Reception and Employment of the Belgium Fefugees in this Country*, Stationary Office, London 1914.

Jacques N., *Die Flüchtling von einer Reise durch Holland hinter die belgische Front*, 1915.

Jaumain S. (dir.), *Une 'guerre totale' ? La Belgique dans la Première Guerre mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique*, Bruxelles, Cahiers d'histoire militaire, 2004.

Morelli A. (dir.), *Belgische migranten: Oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke vluchtelingen mit onze streken van 16de eeuw tot vandaag*, EPO, Berchem 1999.

Pirenne H., *La Belgique et la guerre mondiale*, Les presse Universitaires de France - Yale University Press, Paris-New Haven 1928.

Pirenne J., *La législation et l'administration allemandes en Belgique*, Les Presses Universitaires de France, Yale University Press, Paris 1925.

Raeburn M., *Strangers in a Strange Land: Belgian Refugees 1914 – 1918*, Davidsfonds, Leuven 2004.

*Rapport general de l'oeuvre des réfugiés belgies en Suisse*, Lousanne, Comité Suisse de soccorsi aus réfugiés belgies, Bureau de Comité central, 1918.

Tallier P.A., *Les réfugiés belges à l'étranger durant la première guerre mondiale*, in A. Morelli (dir.), *Les émigrants belges: réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés religieux et émigrés politiques ayant quitté nos regions du XVIeme siècle a nos jours*, Editions Vie Ouvriere, Bruxelles 1998.

Willis F. J., *Report on the Work Undertaken by the British Government in the Reception and Care of the Belgian Refugees*, Ministry of Health, Stationery Office, London 1920.

Zuckermann L., *The Rape of Belgium. The Untold Story of World War I*, New York University Press, New York 2004.

## **Francia**

Baclet-Hainque R., *Réfugiés et asile politique en France depuis la Troisième République*, Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II), Paris 1985.

Becker A., *Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre, 1914-1918: populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre*, Noësis, Paris 1998.

Commission supérieure des dommages de guerre, *Jurisprudence de la Commission supérieure des dommages de guerre, suivie de la loi du 17 avril 1919*, Paris, 1923.

Commission supérieure des dommages de guerre, [Jurisprudence de la Commission supérieure des dommages de guerre, suivie de la loi du 17 avril 1919 \(mise à jour au 1er février 1923\) 1923.](#)

Delplancq T., *Des civils dans la guerre. Une approche du sort des évacués français en Belgique, 1917-1918*, in *Liber amicorum Jacques-Henri Lefebvre*, La Louvière, 2001.

Delplancq T., *Souvenirs d'exil'. Les déportations collectives de novembre 1916, in 1914-1918. Nos communes sous l'occupation*, La Louvière, 1998.

Dupaquier J., *La population pendant la première guerre mondiale*, in *Histoire de la population française*, Puf, Paris, 1988.

Fougerol H.-Saillard A., *Les allocations aux familles des mobilisés, réfugiés et victimes civiles de la guerre; formalités, procédures et réclamations, textes officiels avec commentaire renseignements pratiques et formules*, Berger-Levrault, Paris 1917.

*Instruction portant fixation du régime des réfugiés*, in "Journal Officiel de la République française", 17 febbraio 1918.

Mc Phail H., *The Long Silence. Civilian Life Under the German Occupation of Northern France*, IB Tauris, London 2001.

Ministère de l'Intérieur, *Instructions portant fixation du régime des réfugiés*, Paris, Imprimerie des Journeaux Officiels, 1918.

Ministère de l'Intérieur, *Recueil des lois relatives aux réfugiés (du août 1914 au 25 juin 1917)*, vol. I, Berger-Levrault, Nancy 1917.

Ministère des affaires étrangères, *Dictionnaire des lois de la guerre (29 mars 1914-1er mai 1919)*, Administration du Journal des notaires et des avocats et du Recueil général des lois, Paris 1919.

Nivet P., *Les réfugiés français de la Grande Guerre, 1914-1920. Les "Boches du Nord"*, Economica, Paris 2004.

Noiriel G., *Réfugiés et sans-papiers : la République face au droit d'asile, XIXe-XXe siècle*, Hachette Littératures, Paris 1999.

Purseigle P., «*Hommes du Sud et gens du Nord, entre solidarité nationale et confrontation. L'accueil des réfugiés de la Première Guerre mondiale dans la France méridionale*, Actes du 126ème Congrès des sociétés historiques et scientifiques [in preparazione].

Richard R., *Réfugiés, prisonniers et sentiment national en milieu rural en 1914-1918. Vers une nouvelle approche de l'Union sacrée*, in "Annales de l'Ouest", 1998.

Richard R., *Réfugiés, prisonniers et sentiment national en milieu rural en 1914-1918. Vers une nouvelle approche de l'Union sacrée*, in "Annales de Bretagne", 105, 1998.

Riche E.-Menuelle H., *Le droit aux allocations: militaires et civiles, allocations aux réfugiés, allocations de chômage*, Paris, Payot e Cie, 1916.

Rousseau F., *Un dramma senza storia? I profughi in Francia durante la Grande Guerra*, in B. Bianchi (a cura di), *La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, profughi, internati*, Unicopli, Milano 2006.

*Troisième Rapport sur le fonctionnement de l'Oeuvre présentée a M. Berryer Ministre de l'Intérieur, Oeuvre de assistance temporaire aux belges réfugiés in France 1916-1917*, Berger-Levrault, Paris 1917.

Warte E., *L'occupation d'une région : le Centre, 1914-1918*, in *Le Centre 1914-1918*, Ecomusee Régional du Centre, Houdeng-Aimeries, 1998.

## **Olanda**

Binneveld J. M. W., *Leven naast de catastrofe: Nederland tijdens de Erste Wereldoorlog*, Hilversum, Werloren, 2001.

Bossenbroek M. P.-Kruishoop J. B. C., *Vluchten voor de groote oorlog: Belgen in Nederland*, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988.

Bossenbroek M., *Vluchten voor de Groote Oorlog 1914-1918*, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1988.

Brugmans H., *Nederland in den oorlogstijd*, Elsevier, Amsterdam 1920.

De Roodt E., *Oorlogsgasten: vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog*, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 2000.

Doeleman H., *Interneringsdepot Gaasterland. Belgische vluchtelingen 14/18*, Uitgave Mar en Klif, Oudemirdum 1996.

Heuvel-Strasser E. A., *Vluchtelingen zorg of vreemdelingenbeleid*, in "Tijdschrift voor geschiedenis", 99, 1986.

Jaspaers G., *De Belgen in Holland 1914-1917*, NV Drukkerij Jacob van Kampen, Amsterdam 1917.

*Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de Provincie Utrecht, samengesteld door het Utrechtsch provinciaal comité tot hulp en ondersteuning van vluchtelingen*, s.n. t., Utrecht

*The Relief of Suffering Non Combatans in Europe: Belgian Refugees in Holland*, Rock Feller Foundation, New York 1915.

Verdeyen R. W. R., *België in Nederland, 1914 – 1919: de vluchtoorden hontenisse en Uden*, Gravenhage, Nijhoff, 1920.

*Verslag van de werkzaamheden der Centrale Commissie tot Behartiging van de belangen der naar Nederland uitgeweken vluchtelingen*, s. n. t., Gravenhage.

Wintermans, J.J.G., *Belgische vluchtelingen in Eindhoven*, Brabantse Historische, in "Cahies deel V", Tilburg, 1985.

**L'Est europeo (Bielorussia, Cecoslovacchia, Lituania Serbia, Polonia, Russia)**

Antipa G., *L'occupation ennemie de la Roumanie et ses conséquences économiques et sociales*, Les Presses universitaires de France, Yale University press, New Haven-Paris 1929.

Babkov A. M., *Bezhantsy na Gomelshchyne u gady pershaj susvetnaj vajny.1915-1916. Gomelshchyna: staronki minulaga*, Narysy Vypusk II, Gomel 1996.

Balkelis. T., *Nation Building and World War I. Refugees in Lithuania 1918-1924*, in "Journal of Baltic Studies", vol 34, 4, 2003.

Baron N.-Gatrell P.(dir.), *Homelands: War, Population and Statehood in the Former Russian Empire, 1918-1924*, Anthem Press, London 2004.

Baron N.P.-Gatrell P., *Population Displacement, State Building and Social Identity in the Lands of the Former Russian Empire, 1917-1923*, in "Kritika: Explorations in russian and Eurasian History", 4, 2003.

Charles Rivas C., *La Lituanie dans le Joug allemand 1915-1918*, Librairie centrale des nationalités, Lausanne 1919.

Chinyaeva E., *Russian émigrés: Czechoslovak refugee policy and the development of the international Refugee Regime between the two world wars*, in "Journal of Refugee Studies", 2, 1995.

Fry R., *A Quaker Adventure. The Story of Nine Year's Relief and Reconstruction*, Nisbet, London 1926.

Gatrell P., *A Whole Empire Walking. Refugees in Russia during World War I*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1999.

Gatrell P., *Profughi, state building ed identità sociale in Russia e nell'ex impero russo (1914-1924)*, in B. Bianchi (a cura di), *La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, profughi, internati*, Unicopli, Milano 2006.

Ginsburgs G., *Option of Nationality in Soviet Treaty Practice, 1916 – 1924*, in "The American Journal of International Law", vol. 36, 2, 1942.

Ginsburgs G., *The Soviet Union and the Problem of Refugees and Displaced Persons 1917-1956*, in "The American Journal of International Law", vol 51, n. 2, April 1957.

Gousseff C., *Les déplacements forcés des populations aux frontières russes occidentales (1914-1950)*, in Audoin Rouzeau S.-Becker A.-Ingrao C.-Rousso H. (dirs), *La violence de guerre 1914-1945. Approches comparées des deux conflits mondiaux*, Complexe, Bruxelles 2002.

Grove W.R., *War's Aftermath. Polish Relief in 1919*, House of Field, New York, 1940.

Haffner S., *Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg*, Bergisch Gladbach, Lübbe, 2001.

Lohr E., *The Russian Army and the Jews. Mass Deportations, Hostages, and Violence during World War I*, in "The Russian Review", 3, 2001.

Mikalaevich A., *Bezhantsy pershaj susvetnaj vajny*, in "Spadchyna", 1, 1994.

Mikalaevich A., *Bezhantsy*, in "Belaruskaj minuvshchyna", 3, 1994.

Mocsy I., *The Effects of World War I, the Uprooted: Hungarian Refugees and Their Impact on Hungarian Domestic Politics, 1918-1921*, Columbia University Press, New York, 1983.

Sheftel V., *L'Apatride des réfugiés Russes*, in "Journal de Droit International", vol. 61, 1934.

Thurstan V., *The People who Run: Being the Tragedy of the Refugees in Russia*, G.P. Putnam's Sons, London-New York 1916.

Yovanovitch D., *Les effets économiques et sociaux de la guerre en Serbie*, Les Presses Universitaires de France – Yale University Press, Paris-New Haven 1928.

### **Siti e riviste on line**

*Forced Migration Review* (Norwegian Refugee Council).

[www.fmreview.org](http://www.fmreview.org)

[www.geh.ox.ac.uk/rsp/indexrsp.html](http://www.geh.ox.ac.uk/rsp/indexrsp.html)

*International Migration Review*, (Centre for Migration Studies).  
XXIII (1989);  
XXVIII, 3 (1994).

<http://www.jstor.org/journals>

<http://www.cmsny.org>

*International Survey Quarterly*.

<http://www3.oup.co.uk/refqtl>

*Journal of Refugees Studies* (Oxford University Press).

<http://www3.oup.co.uk/refuge/scope>

*Journal of Ethnic and Migration Studies* (JEMS).

[www.ercomer.org/nc/](http://www.ercomer.org/nc/)

*Refugee Review* (Università di Minneapolis-Minnesota).

[www.isp.unm.edu/RSC/publications/refugee\\_review.html](http://www.isp.unm.edu/RSC/publications/refugee_review.html)

---

# Cittadini stranieri di nazionalità nemica

**Internamenti, espropri, espulsioni (1914-1920). Bibliografia**

---

di

*Bruna Bianchi*

Questa bibliografia vuole essere una guida allo studio in termini comparativi di un tema che solo recentemente è stato al centro di numerose ricerche: la privazione della libertà, dei diritti civili e politici ai cittadini stranieri di nazionalità nemica, ovvero a coloro che allo scoppio delle ostilità vivevano, talvolta da anni o da generazioni, in un paese in guerra con quello d'origine. La bibliografia raccoglie prevalentemente opere di carattere storiografico, benché non manchino, in particolare per l'aspetto giuridico, anche fonti a stampa che risalgono agli anni del conflitto o a quelli immediatamente successivi. Non molto numerose, invece, le indicazioni sulle fonti soggettive - diari e memorie - che per la loro difficile reperibilità avrebbero richiesto una ricerca specifica e una esplorazione ad ampio raggio dei fondi archivistici.

Il tema centrale della bibliografia è quello dell'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica, tuttavia tra le opere elencate ve ne sono alcune che riguardano il trasferimento forzato delle popolazioni di confine, sospettate di scarsa lealtà dai loro stessi governi. Infatti, negli studi comparsi negli ultimi anni, il tema degli *enemy aliens* si intreccia strettamente con quello delle minoranze: alsaziano-lorenese in Francia, ebraica nell'impero russo, italiana, rutena e altre nell'impero austro-ungarico.

La deportazione della minoranza armena, che per la sua complessità e la vastità degli studi qui non è contemplata, sarà oggetto una bibliografia specifica in uno dei prossimi numeri della rivista.

Lo squilibrio tra le varie sezioni della bibliografia, ciascuna dedicata ad una diversa realtà nazionale, è dovuto in parte alla differente attenzione che il tema dell'internamento dei cittadini di nazionalità nemica ha ricevuto dalla storiografia e in parte, in particolare per quanto riguarda la Russia e i paesi dell'est europeo, alla mia incompetenza linguistica.

Ad ogni riferimento bibliografico ho accostato una breve, talvolta brevissima, descrizione del contenuto, fuorché nei casi in cui il titolo mi è apparso sufficientemente esplicativo. E' quanto accade per gli studi su singoli campi o su specifiche situazioni locali.

Per una breve introduzione al tema degli internamenti durante il conflitto, rimando al mio saggio: *I civili: vittime innocenti o bersagli legittimi?* in Bruna

Bianchi (a cura di), *La violenza contro la popolazione civile durante la Grande guerra*, Unicopli, Milano 2006, pp. 56-71.

### **Studi di carattere generale.**

Borchard E.M., *Enemy Private Property*, in “American Journal of International Law”, vol.17, 2, 1924, pp. 523-532.

Dopo aver ricordato il divieto di confisca della proprietà privata ai cittadini stranieri di nazionalità nemica espresso dalle Convenzioni dell’Aia del 1899 e 1907 (art.4), l’autore si sofferma su alcune violazioni avvenute durante il conflitto e sull’articolo 297 del trattato di Versailles che affermava il diritto di trattenerne o liquidare le proprietà tedesche, un articolo che Borchard definisce “una dottrina sovversiva”, “un cancro del sistema giuridico internazionale”.

Cutler J.W., *The Treatment of Foreigners: in Relation to the Draft Convention and Conference of 1929*, in “American Journal of International Law”, vol. 27, 2, 1931, pp. 225-246.

Sulla base di fonti giuridiche e diplomatiche l’autore traccia un quadro generale di respiro internazionale sul trattamento dei cittadini stranieri dall’Ottocento al 1928.

Garner J. W., *Treatment of Enemy Aliens. Measures in Respect to Personal Liberties*, in “American Journal of International Law”, vol. 12, 1, 1918, pp. 27-55.

Un quadro della legislazione, della giurisprudenza a livello internazionale senza trascurare il dibattito politico. Lo spazio maggiore è dedicato a Gran Bretagna e Francia.

Garner J. W., *Treatment of Enemy Aliens: Measures in Respect to Property and Business*, in “American Journal of International Law”, vol. 12, 4, 1918, pp. 744-779.

Garner J. W., *Treatment of Enemy Aliens*, in “American Journal of International Law”, vol. 13, 1, 1919, pp. 22-59.

Saggio dedicato alla limitazione e alla negazione del diritto di accedere al processo. Al ricco apparato di note rimando per riferimenti al dibattito giuridico nei vari paesi.

Glidden W.B., *Internment Camps in America 1917-1920*, in “Military Affairs”, vol. 37, 4, 1973, pp. 137-141.

Breve saggio sulle condizioni di vita e sulle rivolte nei campi americani basato su documentazione giudiziaria inedita.

Henckaerts J.-M., *Mass Expulsion in Modern International Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague – Boston – London 1995.

Studio di carattere giuridico concentrato prevalentemente sul secondo dopoguerra, non privo tuttavia di riferimenti al primo conflitto mondiale.

Hobson A. J., *Democracy after the War*, Allen and Unwin, London 1917.

In quest'opera l'autore dell'*Imperialismo*, analizza le inevitabili conseguenze per la democrazia della limitazione e della soppressione delle libertà fondamentali adottate durante il conflitto e della militarizzazione della società.

Michels R., *Cenni sulle migrazioni e sul movimento di popolazione durante la guerra europea*, in «La Riforma Sociale», XXIV, 1, 1917, pp. 1-60.

Primo studio sugli spostamenti di popolazione durante la guerra in Europa, ricco di riferimenti sullo sgretolamento delle comunità di immigrati nei vari paesi.

Panayi P. (ed.), *Minorities in Wartime. National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars*, Berg, Oxford 1993.

Atti del convegno internazionale svoltosi presso l'Università di Keele nel 1990 e punto di riferimento fondamentale per le ricerche comparse nel ventennio successivo. Per quanto riguarda il primo conflitto mondiale i vari saggi che compongono il volume si soffermano sulla popolazione dell'Alsazia e Lorena, su quella ebraica in Russia, sulla minoranza armena in Turchia e su quella tedesca negli Stati Uniti e in Australia.

Pöppinghege R., *Im Lager unbesiegt. Deutsche, englische und französische Kriegsgefangenen-Zeitungen im Ersten Weltkrieg*, Klartext Verlag, Essen 2006.

Studio di taglio storico-psicologico sulle riviste redatte dai prigionieri di guerra e internati civili in Francia, Germania e Gran Bretagna.

Roxburgh R.F., *German Property in the War and the Peace*, in "Law Quarterly Review", vol. 37, 1, 1921, pp. 20-37.

Una dettagliata ricostruzione dell'annientamento delle proprietà tedesche.

Satow E., *The Treatment of Enemy Aliens*, in "The Quarterly Review", vol. 445, 10, 1915, pp. 415-425.

Breve studio dei primi provvedimenti sui cittadini stranieri di nazionalità nemica a cura del diplomatico inglese Ernest Mason Satow che nel 1907 rappresentò la Gran Bretagna alla Conferenza di pace dell'Aia.

Scott J. Brown (ed.), *Proceeding of the Hague Peace Conference of 1899*, Oxford University Press, New York 1920.

Resoconto delle discussioni avvenute all'Aia, utile per ricostruire il contesto e lo spazio dedicato ai diritti dei cittadini stranieri di nazionalità nemica. Lo stesso dicasi per l'opera successiva relativa alla conferenza del 1907: *Proceeding of the Hague Peace Conference of 1907*, 3 voll., Oxford University Press, New York 1920-1921.

Speed R. B., *Prisoners, Diplomats, and the Great War: A Study in Diplomacy of Captivity*, Greenwood Press, New York 1990.

Volume dedicato al tema dei prigionieri di guerra nel diritto internazionale; la parte sui prigionieri civili non è molto ampia (pp. 141-181), ma rappresenta un utile

inquadramento generale. Il volume è corredato da una vasta bibliografia e da una nota sulle fonti archivistiche e sulla memorialistica.

Spiropulos J., *Ausweisung und Internierung Feindlicher Staatsangehöriger*, Rossberg'sche, Leipzig 1922.

Un inquadramento generale del trattamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica, utile anche sotto l'aspetto quantitativo. La tesi di fondo dell'autore è che l'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica o la loro espulsione in massa, tradizionalmente considerata una violazione del diritto internazionale, trovino la loro giustificazione rispettivamente nell'affermazione del servizio militare obbligatorio e nella necessità dell'autodifesa da parte dello stato.

Stibbe W., *The Internment of Civilians by Belligerent States during the First World War and the Response of the International Committee of the Red Cross*, in "Journal of Contemporary History", vol. 41, 1, 2006, pp. 5-19.

Il saggio illustra l'attività della Commissione Internazionale della Croce Rossa in favore dei civili internati nei campi di concentramento, mette in rilievo le difficoltà incontrate dalle commissioni ispettive dei paesi neutrali e analizza le conseguenze dell'esperienza di guerra sull'attività della ICRC negli anni Venti e Trenta.

Van J. (ed.), *Encyclopedia of Prisoners of War and Internment*, Grey House Publishing, Millerton-New York 2006.

Seconda edizione notevolmente ampliata della pubblicazione apparsa nel 2000. In oltre 700 pagine e 350 voci il volume affronta il tema della prigionia e dell'internamento in tempo di guerra dall'antichità ad oggi. Esso comprende una sezione in cui sono raccolte numerose bibliografie tematiche e un'appendice di documenti di carattere giuridico. Molte le voci di interesse per gli studiosi degli internati civili durante la Grande guerra; tra queste si segnala in particolare: *Civilian Internees, World War I; Ruhleben; Isle of Man; Barbed Wire Disease; Holzminden*.

### **Gran Bretagna.**

Aronsfeld C.C., *Jewish Enemy Aliens in England during the First World War*, in "Jewish Social Studies", vol. 17, 4, 1956, pp. 275-283.

Il primo studio dedicato alle conseguenze della guerra sulla comunità ebraica ed in particolare ai cittadini di origine straniera.

Bailey L., *Craftsman and Quacker: the Story of James T. Bailey 1876-1957*, Allen and Unwin, London 1959.

Biografia dell'esponente quacchero che tra il 1915 e il 1919 fu al campo di Knockaloe in qualità di *relief worker*.

Bernard R., *My German Family in England*, Anglo German Family History Society, Maidenhead 1991.

Il volume, arricchito da ampi brani del diario del nonno dell'autore, internato a Knockaloe, ricostruisce la vita al campo e si interroga sulle ragioni dei sentimenti anti – tedeschi in Inghilterra.

Bird J. C., *Control of Enemy Alien Civilians in Great Britain, 1914-1918*, Garland, New York 1986.

Meticoloso studio sui provvedimenti presi dal governo nei confronti dei cittadini di nazionalità nemica che tuttavia presta scarsa attenzione al ruolo dell'opinione pubblica nelle decisioni di internamento.

Carrington R., *Alexandra Park and Palace: a History*, Greater London Council, London 1975.

Memoria del periodo di internamento londinese dell'autore.

Cesarani D. – Kushner D., *The Internment of Aliens in 20th Century Britain*, Frank Cass, London 2003.

Atti del convegno tenutosi a Londra nel 1990: *Internment Remembered*, in gran parte dedicato agli internati durante la seconda guerra mondiale. Si segnala in particolare il saggio di David Cesarani, *An Alien Concept? The Continuity of Anti-Alienism in British Society before 1940* (pp. 25-51) che colloca l'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica nel quadro di una lunga tradizione di ostilità nei confronti degli immigrati. In appendice, tra le testimonianze, è riportato un ampio estratto della memoria di Paul Cohen-Portheim, *Time Stood Still* (pp. 219-224).

Cohen-Portheim P., *Time Stood Still: My Internment in England 1914-1918*, Dutton, New York 1932.

Memorie del pittore tedesco internato a Wakefield per tre anni; una delle testimonianze più ricche di riflessioni sulle sofferenze degli internati, su quella "mostruosa, continua, forzata vita in comune che alimentava amaro risentimento e impoverimento mentale".

Cresswell Y., *Living With the Wire: Civilian Internment in the Isle of Man during the Two World Wars*, Manx National Heritage, Douglas 1994.

Il volumetto, oltre a una breve ricostruzione dell'internamento nell'isola di Man, contiene una ricca documentazione fotografica. Presso il sito del Manx National Heritage si possono reperire ulteriori riferimenti bibliografici nonché una guida ai giornali degli internati a Douglas e Knockaloe: <http://www.gov.im/mnh>

Croft H. Page, *My Life of Strife*, Hutchinson, London 1947.

Autobiografia del fondatore del *National Party* e promotore delle più violente campagne anti-tedesche.

Davies W. E., *The English Law Relating to Aliens*, Stevens, London 1931.

Una rassegna commentata delle leggi riguardanti gli stranieri che si sofferma lungamente sul periodo bellico.

Di Paola P., *Introduzione a Rocker Rudolf, Sindrome da filo spinato. Rapporto di un tedesco internato a Londra (1914-1918)*, a cura di Pietro di Paola, Spartaco, Santa Maria Capua a Vetere 2006, pp. 7-31.

L'autore offre un quadro sintetico dell'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica in Gran Bretagna e si sofferma sull'esperienza della prigionia di Rudolf Rocker.

Dummett A. – Nicol A., *Subjects, Citizens, Aliens and Others: Nationality and Immigration Law*, Weidenfeld and Nicolson, London 1990.

Analisi del mutamento dell'idea di nazionalità in Gran Bretagna nell'arco di un secolo e dei suoi riflessi legislativi.

Ellis M. – Panayi P., *German Minorities in World War I: a Comparative Study of Britain and the USA*, in "Ethnic and Racial Studies", vol. 17, 2, 1994 pp. 238-259.

Confrontando le esperienze della minoranza tedesca in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, l'autore individua analogie (l'intensità dei sentimenti anti-tedeschi) e differenze (le modalità di internamento, di massa in Gran Bretagna, selettivo negli Stati Uniti).

Fraser P., *British War Policy and the Crisis of Liberalism in May 1915*, in "Journal of Modern History", vol. 54, 1, 1982, pp. 1-26.

I temi dei tumulti anti-tedeschi, dell'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica e della restrizione delle libertà civili sono inseriti nel quadro più ampio della crisi del maggio 1915 che investì il governo britannico e condizionò gli equilibri politici.

French D., *Spy Fever in Great Britain 1900-1915*, in "The Historical Journal", vol. 21, 1978, pp. 355-370.

Saggio dedicato al sorgere e al diffondersi del mito dell'onnipresenza delle spie tedesche. Particolare attenzione viene prestata al quindicennio precedente il conflitto, al ruolo della stampa e all'opera dello scrittore di *spy stories* William Le Queux.

Gullace N., *Friends, Aliens, and Enemies: Fictive Communities and the Lusitania Riots of 1915*, in "Journal of Social History", vol. 40, 4, 2005, pp. 345-368.

Avvalendosi di una vasta documentazione d'archivio e di alcune memorie, l'autrice dimostra come durante il conflitto le comunità immaginate sulla base di legami di sangue e razza abbiano indebolito o cancellato i legami di vicinato e di amicizia e abbiano anche incrinato i sentimenti famigliari. Il saggio è consultabile in internet presso il sito <http://www.findarticles.com>

Hansen J. R., *Die Bedeutung der Musik für 26.000 Internierte Zivilisten während des Ersten Weltkriegs auf der Isle of Man*, in Dove R. (ed.), *'Totally Un-English?' - Britain's Internment of 'Enemy Aliens' in Two World Wars*, Rodopi, Amsterdam - New York 2005, pp. 63-81.

Hennings C. R., *Deutsche in England*, Ausland und Heimat Verlag, Stuttgart 1923.  
Il primo studio sulla comunità tedesca in Inghilterra che tratta in dettaglio il periodo della guerra e che descrive una comunità oggetto di persecuzione.

Kusner T.-Lunn K., *The Politics of Marginality: Race, the Radical Right, and Minorities in Twentieth Century Britain*, Cass, London 1990.

All'interno del volume tre saggi sono dedicati al tema delle minoranze nella Grande guerra: quello di David Cesarani sulla minoranza ebraica (*An Embattled Minority: the Jews in Britain during the First World War*), quello di Panikos Panayi (*The British Empire Union in the First World War*) sulla più importante organizzazione anti-tedesca sorta nel 1915 in Gran Bretagna e quello di Stella Yarrow (*The Impact of Hostility on Germans in Britain, 1914-1918*) che riprende un saggio pubblicato l'anno precedente sulle reazioni della comunità tedesca in Gran Bretagna all'internamento, alla povertà e al razzismo.

Manz S., *Migranten und Internierte. Deutsche in Glasgow 1864-1918*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003.

L'unico studio d'insieme sull'immigrazione e l'internamento della popolazione tedesca in Scozia. L'autore, sulla base di fonti d'archivio scozzesi e tedesche e attraverso la ricostruzione di numerose storie individuali, traccia lo sviluppo della comunità e la sua distruzione durante la Grande Guerra. Un ampio riassunto in inglese è stato pubblicato con il titolo: *Migrants and Internees. Germans in Glasgow, 1864-1918*, in *German History*, vol. 21, 2, 2003, pp. 225 -226.

Manz S., *New Evidence on Stobs Internment Camp, 1914-1919*, in "Hawick Archaeological Society Transactions" 2002, pp. 259-269.

Saggio sul principale campo di internamento scozzese per i cittadini tedeschi e sullo sviluppo della intensa attività culturale che vi si svolgeva.

Manz S., *'Our Sworn, Subtle, Savage, Implacable and Perfidious Foel' - Germanophobia and Spy-fever in Scotland, 1914-1918*, in "Yearbook of the Centre for Irish-German Studies", 1, 2004, pp. 28-37.

Manz S., *Civilian Internment in Scotland during the First World War*, in Dove R. (ed.), *'Totally Un-English?' - Britain's Internment of 'Enemy Aliens' in Two World Wars*, Rodopi, Amsterdam - New York 2005, pp. 83-100.

Noschke R. – Rocker R., *An Insight into Civilian Internment in Britain during WWI*, Anglo-German Family History Society Publications, Maidenhead 1998.

Il volume si compone di due parti: la prima contiene brani del diario di Richard Noschke, la seconda le osservazioni di Rudolf Rocker sulla psicologia dei prigionieri.

O'Mara Pat, *The Autobiography of a Liverpool Slummy*, The Vanguard Press, London 1933.

Memoria di un giovane di Liverpool che dedica ampio spazio ai tumulti del 1915; il testo è ricco di osservazioni sul mutamento delle relazioni e degli stati d'animo nei confronti di vicini e amici di origine tedesca.

Panayi P., *The Imperial War Museum as a Source of Information for Historians of Immigrant Minorities: the Example of German in Britain during the First World War*, in "Immigrants and Minorities", vol. 6, 1987, pp. 348-361.

Una guida alle fonti soggettive conservate presso l'archivio londinese. Quali esempi, l'autore presenta la memoria di un internato, alcuni diari di persone semplici che dedicano ampio spazio alla febbre delle spie e gli opuscoli della British Empire Union.

Panayi P., *"The Hidden Hand": British Myths about German Control of Britain during the First World War*, in "Immigrants and Minorities", vol. 7, 1988, pp. 253-272.

Saggio sullo sviluppo della complessa teoria cospirativa che venne rapidamente e diffusamente accolta dall'opinione pubblica.

Panayi P., *The Lancashire Anti-German Riots of May 1915*, in "Manchester Region History Review", vol. 2, 2, 1988, pp. 3-11.

Panayi P., *Anti-German Riots in London during the First World War*, in "German History", vol. 7, 2, 1989, pp. 184-203.

Ricostruzione dei tumulti avvenuti a Londra dove furono tratte in arresto oltre 800 persone.

Panayi P., *German Business Interests during the First World War*, in "Business History", vol. 32, 2, 1990, pp. 244-258.

Panayi P., *The Enemy in Our Midst. Germans in Britain during the First World War*, Berg, Providence-Oxford 1991.

Lo studio più esauriente sulla comunità tedesca in Gran Bretagna durante il conflitto condotto sulla base di una ricchissima mole di documentazione archivistica e di fonti a stampa. L'autore presta attenzione alla legislazione, all'atteggiamento dell'opinione pubblica e all'esperienza dell'internamento, nonché al ruolo delle organizzazioni di assistenza.

Pankhurst S., *The Home Front. A Mirror to Life in England during the World War*, Hutchinson, London 1932.

Nella memoria della sua attività nell'East End londinese, la pacifista inglese descrive i tumulti del 1915 contro la popolazione tedesca. La sua interpretazione che le violenze fossero originate dalla fame e non dal pregiudizio e dall'odio, è ormai confutata dalla storiografia.

Ponsonby A., *Falsehood in War-Time*, Dutton, London 1928.

L'autore, figura di rilievo del movimento pacifista britannico, illustra i risultati della sua ricerca sulla propaganda durante la guerra. In quest'opera, che ebbe una grande diffusione, Ponsonby sosteneva che le atrocità commesse dalla Germania sui civili in Francia e in Belgio erano infondate. La storiografia contemporanea ha ormai confutato la tesi di Ponsonby, tuttavia la parte del volume dedicata alla campagna di odio contro i tedeschi in Inghilterra conserva tuttora il suo valore.

Ranchi S., *All'inferno e ritorno: tristi memorie di Matteo Nadovich, marittimo triestino internato nelle Indie Inglesi (luglio 1914-dicembre 1919)*, in *Lontano dalla patria, ai confini del mondo. Diari, memorie, testimonianze di internati militari e civili nella Grande Guerra (1914-1920)*, numero monografico di "Qualestoria", III, 3, 1992, pp. 169-212.

Il diario del marittimo triestino internato ad Ahmednagar il primo ottobre 1914 è una fonte preziosa per ricostruire la sorte dei marittimi austro-ungarici e l'organizzazione dei campi di internamento in India.

Rocker R., *London Years* (1956), Five Leaves, Nottingham 2005.

Autobiografia dell'autore di *Nazionalismo e cultura* che abbraccia il periodo 1895-1918. Ampio spazio è dedicato suo lungo internamento (dicembre 1914-novembre 1918) e a quello della moglie (pp. 240-357).

Rocker R., *Sindrome da filo spinato. Rapporto di un tedesco internato a Londra (1914-1918)*, a cura di Pietro di Paola, Spartaco, Santa Maria Capua a Vetere 2006.

Il volume, introdotto e curato da Pietro di Paola, contiene, oltre ad una selezione di lettere alla moglie, la traduzione del dattiloscritto dal titolo: *Il campo di internamento di Alexandra Palace (1914-1918). Uno studio sulla vita dei prigionieri scritto da uno di loro*, pp. 35-120.

Rubinstein W.D., *Henry Page Croft and the National Party, 1917-1922*, in "Journal of Contemporary History", vol. 9, 1, 1974, pp. 129-148.

Biografia politica di Croft, dall'opposizione all'immigrazione prima del conflitto, alla fondazione del *National Party* nel 1915, alle campagne anti-tedesche da lui promosse e alle conseguenze che queste ebbero sull'atteggiamento del governo.

Thomas Braithwaite A., *St. Stephen's House: Friends' Emergency Work in England, 1914 to 1920*, Emergency Committee for the Assistance of Germans, Austrians and Hungarians in Distress, London 1920.

Resoconto dell'attività di assistenza della *Emergency Committee* nei confronti dei cittadini di nazionalità nemica, opera preziosa per ricostruire le condizioni di vita, in particolare di donne e bambini nelle prime fasi dell'internamento. I primi sette capitoli degli undici complessivi che compongono il volume sono consultabili in internet all'indirizzo <http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/sh1920/>.

Vischer A. L., *Die Stacheldraht- Krankheit*, Rascher, Zurich 1918.

L'autore, un medico che prestava servizio presso l'ambasciata svizzera a Londra e che visitò ripetutamente i luoghi di internamento dei tedeschi in Inghilterra,

descrive la sofferenza psichica degli internati e la sindrome specifica cui diede il nome di “follia del filo spinato”, assai più diffusa a suo parere tra i prigionieri civili che tra quelli militari. Lo studio fu pubblicato l’anno successivo a Londra con il titolo: *Barbed Wire Disease: A Psychological Study of the Prisoner of War* e già negli anni immediatamente successivi divenne un punto di riferimento importante per gli studi psicologici e psichiatrici.

Walling J., *The Internment and Treatment of German Nationals during the First World War*, Riparian, Great Grimsby 2005.

Volume in gran parte basato sulle memorie del nonno dell’autrice, internato a Knockaloe.

West M., *Island at War*, Western Books, Laxey 1986.

Breve resoconto dell’internamento all’isola di Man corredato da numerose immagini sulla vita nel campo.

Yarrow S., *The Impact of Hostility on Germans in Britain, 1914-1918*, in “Immigrants and Minorities”, vol. 8, 1-2, 1989, pp. 97-111.

L’autrice pone al centro della sua attenzione le reazioni dei cittadini della comunità tedesca alla campagna di ostilità ed in particolare la loro capacità di organizzarsi e la rete di solidarietà che seppero creare.

#### **Francia.**

Audinet E., *Le retrait des naturalizations accordées aux anciens sujets des puissances en guerre avec la France*, in “Journal du droit international” (“Clunet”), vol. 42, 3-4, 1915, pp. 129-141; nn. V-VI, pp. 345-355.

Il saggio, diviso in due parti, analizza le norme della legge 7 aprile 1915 (riportata integralmente alle pp. 110-115) che prevedeva la possibilità della revoca della naturalizzazione attraverso la revisione di tutti i decreti di naturalizzazione a partire dal primo gennaio 1913. L’autore sottolinea come non si siano previste le conseguenze del decreto in base al quale molti cittadini diventavano retroattivamente stranieri.

Barthélemy J., *L’accès des sujets ennemis aux tribunaux français*, in “Journal du droit international”, vol. 43, 17-18-19-20, 1916, pp. 1473-1504.

Dopo aver illustrato i provvedimenti relativi all’accesso ai tribunali dei cittadini stranieri di nazionalità nemica, provvedimenti che definisce “oscuri”, l’autore auspica che la Francia non violi il diritto internazionale e prenda a modello la Gran Bretagna.

Bavendam G., *Spionage und Verrat. Konspirativen Kriegserzählungen und französische Innerpolitik, 1914-1917*, Klartext-Verlag, Essen 2004.

Studio dedicato all’ossessione delle spie; al centro del volume l’accusa di spionaggio rivolta al ministro dell’interno Malvy da parte di un giornalista e le sue conseguenze politiche e giudiziarie.

Bavendam G., *Espionnage et trahison. Récits sur le thème de la guerre et du complot et politique intérieure française de 1914 à 1917*, in Ministère de la Défense. Secrétariat Général pour l'Administration. *Armée et Pouvoir en Allemagne et en France au XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles*, "Cahiers du Centre d'Études de la Défense", XXVI, 2006, pp. 118-125.

In questo saggio l'autrice propone in sintesi i risultati del volume pubblicato nel 2004. L'opera è consultabile in internet all'indirizzo <http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/publications/cahier26.pdf>

Bavendam G., *L'ennemi chez soi*, in Audoin-Rouzeau S. – Becker J.J., *Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918. Histoire et culture*, Bayard, Paris 2004, pp. 751-759.

Studio sull'odio nei confronti dei tedeschi in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti e sui sentimenti anti-inglesi in Germania.

Becker A., *Les oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre; populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre*, Noesis, Paris 1998.

Di particolare interesse per la condizione degli ostaggi nei campi che sorsero in Francia, Belgio, Prussia orientale, Russia occidentale e Serbia.

Bourdin G., *L'Orne, les réfugiés et les camps /1914-1948, et après...*, in "Société historique et archéologique de l'Orne", vol. 121, 3, 2002, pp. 5-115.

Clunet E., *Les "sujets ennemis" devant les tribunaux français*, in "Journal du droit international", vol. 43, 13-14-15-16, 1916, pp. 1079-1090.

In questo articolo l'illustre giurista francese, riprendendo Rousseau, afferma il principio che la guerra è un atto di ostilità tra stati e che non può coinvolgere indiscriminatamente i civili. Auspica quindi l'intervento del parlamento sulle questioni che riguardano i diritti dei cittadini stranieri di nazionalità nemica.

Courtois G., *De la condition des sujets ennemis devant les tribunaux français*, in "Journal du droit international", vol. 42, 7-8-9, 1915, pp. 509-520.

L'autore critica la legislazione francese che nega ai cittadini di nazionalità nemica il diritto alla difesa nei tribunali, una negazione contraria al Diritto delle Genti e che trasforma la legge in uno strumento di rappresaglia.

Cummings E. E., *La stanza enorme* (1922), Fazi, Roma 1998.

Romanzo autobiografico basato sull'esperienza dell'internamento dell'autore alla Ferté Macé dal settembre al dicembre 1917 in seguito all'accusa di tradimento. Un romanzo di guerra senza guerra – come scrive Patrizia Collesi nel saggio introduttivo alla recente edizione italiana: *La Grande guerra vista dalle finestre del nulla*, "una guerra che sentiamo incombere e pervadere ogni cosa con la sua essenza maligna che sembra quasi farsi tutt'uno con l'umidità trasudante dalle pareti della prigione" (p. XIV).

Decamps J.C., *Mauberge 1914-1918. La Grande Guerre et les déportations civiles. Transcriptions des carnets de route de Léon Guérin et Jules Lavoitte*, Association Renaissance Vauban, Maubeuge 1998.

Farcy J.C., *Les camps de concentration français de la première guerre mondiale (1914-1920)*, Anthropos, Paris 1995.

L'opera più recente e completa sui 74 campi e 66 depositi in cui furono internati i cittadini stranieri di nazionalità nemica e i nemici interni. L'autore, a causa della scarsità di studi sull'argomento, si è basato prevalentemente su fonti d'archivio. Rapporti di prefetti e autorità di polizia, fondi archivistici - sia locali che nazionali - e memorie costituiscono le fonti principali del volume che ha rappresentato un forte stimolo per la storiografia francese.

Farcy J.C., *Bibliographie de l'histoire de la justice française (1789-2004)*.

La bibliografia, consultabile all'interno del sito *Criminocorpus. Le portail sur l'histoire des crimes et des peines* <http://www.criminocorpus.cnrs.fr/>, contiene 51 titoli sui campi di internamento in Francia. A questa bibliografia rimando per gli studi pubblicati su riviste locali, le tesi e i dattiloscritti.

Filhol E., *"Le prix de la liberté". Itinéraire d'une famille tsigane dans les camps français durant la Première Guerre mondiale*, in "Études tsiganes", voll. 18-19, 2004, pp. 65-78.

Guyard P., *Contrôles, internement civil et refuge pendant la guerre 1914-1918 dans le Doubs: sources et perspectives de recherche*, in "Mémoires de la Société d'émulation du Doubs", vol. 42, 2000, pp. 103-143.

Helmer P.A., *Le statut des Alsaciens-Lorrains pendant la guerre*, in "Revue politique et parlementaire", vol. 22, 1915, 3, pp. 345-356.

L'interesse di questo breve scritto risiede in particolare nel ruolo ricoperto dall'autore, avvocato alsaziano membro della Commissione interministeriale per l'Alsazia-Lorena sorta nell'ottobre 1914 con il compito di selezionare gli alsaziano-lorenesi sulla base dei loro sentimenti verso la Francia.

Kuncz A., *Le monastère noir*, Gallimard, Paris 1937.

Memoria Aladar Kuncz, cittadino ungherese che era solito recarsi ogni estate in Francia. Allo scoppio della guerra venne internato per cinque anni in diversi campi.

Legal P. Y., *Devoir de mémoire, devoir d'historien. Le sort des étrangers évacués et internés en Vendée au début de la Première guerre mondiale*, in *Du droit du travail aux droits de l'humanité. Études offerts à Philippe-Jean Hesse*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 337-359.

Lerch D., *Un dépôt surveillé au séminaire de Viviers pour les Alsaciens pendant la première guerre mondiale*, in "Revue du Vivarais", vol. 81, 2, 1977, pp. 90-94.

Maire C., *1914-1918. Des Alsaciens- Lorrains otage en France*, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1998.

Mauran H., *Les camps d'internés civils dans l'Ardèche et la Drôme (1914-1919)*, in "Histoire et Antropologie. Revue pluridisciplinaire de sciences humaines", voll. 18-19, 1999, pp. 120-135.

Pilliat J.-L., *Alsaciens-Lorrains internés en France: Besançon, 1914-1919*, Bentzinger, Colmar 2004.

Monografia sugli internati a Bellevaux presso Besançon che ricostruisce, sulla base di una ricca documentazione archivistica, le ragioni, le fasi e le condizioni dell'internamento. Arricchiscono il volume documenti, mappe e immagini.

Ronan R. (dir.), *Aspects de l'internement durant la Première guerre mondiale*, in "Bretagne 1914-1918. Revue de l'Association de recherche et d'études historiques sur la Grande Guerre", numéro spécial, 3, 2002.

Signorel J., *Le statut des sujets ennemis. Le droit français pendant la guerre*, Berger-Levrault, Paris 1916.

Smith P., *The Kiss of France: The Republic and the Alsations during the First World War*, in Panikos Panayi (ed.), *Minorities in Wartime. National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars*, Berg, Oxford 1993, pp. 27-49.

Ricostruzione della mobilitazione politica volta a dimostrare il diritto di appartenenza dell'Alsazia-Lorena alla Francia. La minoranza alsaziano-lorenese tuttavia rimase una comunità che non cessò di essere vista con sospetto e il saggio ricostruisce brevemente l'attività della commissione interministeriale che aveva lo scopo di individuare coloro che nutrivano "sentimenti antifrancesi" e di destinarli ai campi di internamento.

Vimont J.-C., *Garaison, un camp de familles internées dans les Hautes Pyrénées (1914-1919)*, in "Trames. Revue d'Histoire et de Géographie de l'U.F.M. de l'Académie de Rouen", vol. 1, 1, 1996, pp. 19-32.

Ricostruzione della vita al campo di Garaison in cui, prima del rimpatrio di donne e bambini, accoglieva anche le famiglie degli internati. Il saggio presta particolare attenzione agli aspetti disciplinari. Nello stesso fascicolo è pubblicata una introduzione al tema dei campi di internamento di Jean-Claude Farcy e, dello stesso Vimont, una presentazione della testimonianza di Abel Weinstein sul suo arresto nel 1914.

### **Germania.**

Cohen I., *Ruhleben Prison Camp. A Record of Nineteen Months' Internment*, Methuen, London-New York 1917.

Corrispondente a Berlino del “Globe” e del “Glasgow Herald”, più volte arrestato ed infine internato, Israel Cohen è l'autore di uno dei più noti e vividi resoconti della vita a Ruhleben.

Curti A., *De la condition des sujets ennemis selon la législation et la jurisprudence allemande*, in “Journal du droit international”, vol. 42, 10-11-12, 1915, pp. 786-791.

La condizione dei cittadini stranieri di nazionalità nemica è analizzata dal punto di vista patrimoniale. La Germania non ha proceduto alla requisizione dei beni e degli stabilimenti degli stranieri nemici e i provvedimenti di sequestro sono eccezionali. Inoltre, il diritto di comparire in tribunale a difesa dei propri interessi non è stato negato.

Doegen W., *Kriegsgefangene Völker: Die Kriegsgefangenenhaltung und Schicksal in Deutschland*, Reimer, Berlin 1919.

Opera semi-ufficiale, particolarmente accurata sul piano statistico, tuttora fondamentale per la ricostruzione delle condizioni di vita nei campi in Germania.

Davidson Ketchum J., *Ruhleben: A Prison Camp Society*, Toronto University Press, Toronto 1965.

Il volume si basa sull'esperienza personale dell'autore, al momento dell'internamento un giovane studente di musica. All'inizio degli anni '30, divenuto docente di psicologia all'Università di Toronto, avviò un'indagine attraverso un questionario distribuito ai sopravvissuti. Nell'opera, rimasta incompiuta, le osservazioni psicologiche si affiancano all'analisi sociologica e antropologica.

G.F., *De l'accès des sujets ennemis aux tribunaux allemands*, in “Journal du droit international”, vol. 44, 1-2-3-4, 1917, pp. 48-60.

L'autore, membro del foro dell'Alasazia-Lorena (che si firma solo con le iniziali), osserva come i diritti riconosciuti in Germania ai cittadini stranieri di nazionalità nemica, in particolare quello di difendersi di fronte ai giudici, non li ripari dall'arbitrio.

Gribble F.G. – Powell J., *The History of Ruhleben; a Record of British Organization in a Prison Camp in Germany*, Collins, London 1919.

Gli autori, internati a Ruhleben, ricostruiscono le fasi e le dimensioni dell'internamento, le condizioni di vita, le attività ricreative, l'organizzazione dell'insegnamento delle lingue al campo, dove “si insegnavano più lingue che a Cambridge e Oxford”.

Jahr C., *Zivilisten ala Kriegsgefangene. Die Internierung von “Feindstaaten-Ausländern” in Deutschland während des Ersten Weltkrieges am Beispiel des “Engländerlagers” Ruhleben*, in Rüdiger O. (hrsg), *In der Hand des Feindes. Kriegsgefangenschaft von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg*, Köln 1999, pp. 297-321.

Il saggio traccia la progressiva radicalizzazione delle operazioni di internamento in conseguenza dell'inasprirsi del trattamento della popolazione tedesca in Gran Bretagna. Sulla base dei fondi conservati presso l'archivio di stato di Düsseldorf, l'autore ricostruisce le motivazioni più frequenti che condussero all'internamento.

Pyke J., *Ruhleben* (1916), Alet, Padova 2004.

Internato a 20 anni, Jeoffrey Pyke, corrispondente di guerra del "London Daily Chronicle", dedica gran parte della sua memoria alla sua fuga rocambolesca da Ruhleben e ai legami di solidarietà e di aiuto reciproco che si svilupparono tra i prigionieri.

"The Ruhleben Camp Magazine" (1916)

Giornale dei prigionieri a Ruhleben pubblicato irregolarmente nel corso del 1916; il primo numero è dell'inizio di marzo.

Sladen D.B.W., *In Ruhleben. Letters from a Prisoner to His Mother, with an Account of the "University" Life, Classes, Sports, Food, Accomodation, ecc., of the Internment Camp of British Prisoners*, Hurst and Blackett, London 1917.

Stibbe M., *German Anglophobia and the Great War, 1914-1918*, Cambridge University Press, New York 2001.

Il volume ricostruisce lo sviluppo e le forme dell'odio anti-inglese attraverso lo studio della propaganda. Utile per un inquadramento generale del tema dell'internamento, la ricerca di Stibbe chiarisce anche le ragioni del diffondersi dell'antisemitismo che dalla campagna anti-inglese trasse alimento.

Stibbe M., *A Question of Retaliation? The Internment of British Civilians in Germany in November 1914*, in "Immigrants and Minorities", vol. 23, 1, 2005, pp. 1-29.

Nel novembre 1914 le autorità militari tedesche internarono circa 4.000 cittadini britannici tra i 17 e i 55 anni. L'autore si sofferma sul ruolo dell'opinione pubblica e della stampa nel sostegno alla decisione militare.

*Die Zivilgefangenen*, in *Völkerrecht im Weltkrieg*, 3, II, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik, Berlin 1927, pp. 719-826.

Pubblicazione ufficiale che raccoglie dati e documentazione sulle condizioni dei campi di internamento per civili in Germania e sulla condizione dei civili tedeschi nei vari paesi europei, in Australia e negli Stati Uniti.

#### **Austria-Ungheria.**

Antonelli Q. – Leoni D. (a cura di), *Il popolo scomparso: il Trentino, i trentini nella prima guerra mondiale. 1914-1920*, Edizioni Museo Storico di Trento, Nicolodi Editore, Rovereto 2003.

Parte di questa ricostruzione delle vicende dei trentini nella Grande guerra è dedicata all'internamento in Austria e in Italia.

Eichta M., *Braunau, Katzenau, Mitterndorf 1915-1918: il ricordo dei profughi e degli internati del Trentino*, Persico, Cremona 1999.

Haller O., *Das Internierungslager Katzenau bei Linz. Die Internierung und Konfinierung der italienischsprachigen Zivilbevölkerung des Trentinos zur Zeit des Ersten Weltkrieges*, Diplomarbeit Univ. Wien, 1999.  
Tesi di laurea sui civili italiani internati a Katzenau.

Hautmann H., *Die Verbrechen der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg und ihre Nicht-Bewältigung nach 1918*, Referat auf der 23. Jahrestagung der amerikanischen «German Studies Association» in Atlanta, 7-10 ottobre 1999, consultabile in internet all'indirizzo: <http://www.doew.at>.

Il saggio, dedicato alla violazione delle leggi di guerra da parte dell'esercito austro-ungarico, contiene accenni ai campi in cui furono internate le minoranze.

Hoffmann-Holter B., *Jüdische Kriegsflüchtlinge in Wien 1914 bis 1923*, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1995.

Studio dedicato agli ebrei riversatisi a Vienna dove la comunità ebraica aumentò del 50%. Nel corso del conflitto gli ebrei divennero oggetto di una crescente ostilità e si andarono moltiplicando le proposte di un loro internamento in massa e di una loro dispersione nel territorio dell'impero.

*Gli italiani di Fiume nel campo di internamento ungherese di Tapiosuly dal 1915 al 1918*, Società di Studi Fiumani, Roma – Libero comune di Fiume in esilio 1996.  
Si tratta di un volumetto (di 6 pagine con illustrazioni e tavole) reperibile presso le Biblioteche e Archivi del Littoriale degli italiani (Gardone Riviera) e la Biblioteca di scienze della storia e comunicazione storica dell'Università di Milano.

Joris R., *Katzenau. Impressioni e memorie di un internato*, Scotoni, Trento 1929.  
Una delle più ricche testimonianze in lingua italiana della vita a Katzenau, una memoria pregevole per l'acutezza e la profondità delle osservazioni.

Kers E., *I deportati della Venezia Giulia nella guerra di liberazione*, Caddeo, Milano 1923.

Ricostruzione dettagliata dell'internamento dei civili giuliani che tuttavia si limita alla sorte degli irredentisti.

Kuprian H. J. W., *Flüchtlinge und Vertriebene aus den österreichisch – italienischen Grenzgebieten während des Ersten Weltkrieges*, in "Histoire des Alpes/Storia delle Alpi/Geschichte der Alpen", 3, 1998, pp. 339-349.  
Saggio sulle evacuazioni delle popolazioni di confine di lingua italiana.

Kuprian H. J. W., *Frontdienst redivivus im XX Jahrhundert! Arbeitszwang am Beispiel von Flucht, Vertreibung und Internierung in Österreich während des Ersten Weltkrieg*, in "Geschichte und Region/Storia e regione", vol. 12, 1, 2003, pp. 15-38.

Saggio dedicato al tema del lavoro coatto a cui erano sottoposti gli internati.

Leoni D. – Zadra C. – Antonelli Q. (a cura di), *La città di legno: profughi trentini in Austria, 1915-1918*, Temi, Trento 1981.

Il primo studio esauriente sull'internamento in vari campi austriaci dei profughi e degli evacuati dal Trentino.

Maier H.I., *Tiroler Volksbund. Evakuierungen, Internierungen und Konfinierungen*, tesi di laurea Università di Innsbruck 2000.

Malni P., *Fuggiaschi. Il campo profughi di Wagna 1915-1918*, Edizioni del Consorzio Culturale del Monfalconese, San Canzian d'Isonzo 1998.

Storia del campo di Wagna nella Stiria meridionale dove furono internati migliaia di persone in gran parte evacuate dal Litorale del Friuli orientale su cui gravava il sospetto che potessero simpatizzare con il nemico. Il volume è corredato da numerose e pregevoli immagini fotografiche.

Mandl H., *Galizische Flüchtlinge in der Steiermark zu Beginn des ersten Weltkrieges*, in "Zeitschrift des Historischen Verein für Steiermark", vol. 87, 1986, pp. 279-294.

Marziani G., *Katzenau e altri campi di internamento*, in *Il martirio del Trentino*, a cura della Commissione dell'emigrazione trentina di Milano e della sezione trentina dell'Associazione politica degli italiani redenti in Roma, Cooperativa Grafica Operai, Milano 1921.

Mentzel W., *Weltkriesflüchtlinge in Cisleithanien 1914-1918*, in Heiss G.-Rathkolb O. (hrsg.), *Asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen Kontext seit 1914*, Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Geschichte und Gesellschaft 25, Wien 1996, pp.17-44.

Mentzel W., *Die Deportation und Internierung "feindlicher Ausländer" ("enemy aliens") und österreichisch-ungarischer Staatsangehöriger während des Ersten Weltkrieges in Österreich-Hungarn*, <http://www.internment.info/internierung/internierung.html>, 2006.

Breve introduzione al tema della deportazione e dell'internamento dei cittadini di nazionalità nemica e delle minoranze in Austria-Ungheria dove furono eretti oltre 80 campi. La pagina internet contiene descrizioni e immagini dei numerosi campi.

Mundschütz Reinhard, *Das Internierungslager Drosendorf-Thaya 1914-1920. Ein Beitrag zur Geschichte der Behandlung fremder Staatsangehöriger in Oesterreich während des I. Weltkrieges*, Diplomarbeit Univ. Wien, 1993.

Tesi di laurea sugli internati nel campo di Drosendorf.

Rossi M., *Nei diari inediti di un maestro di Fiumicello riaffiora la tragedia degli internati italiani a Kirsanov: le "cronache" di Domenico Rizzati (20 ottobre 1914-16 novembre 1916)*, in "Qualestoria", XX, 3, 1992, pp. 7-32.

Tartakover A., *Jewish Migratory Movements in Austria in Recent Generation*, in Fraenkel J. (ed.), *The Jews of Austria. Essays on Their Life, History and Destruction*, Vallentine Mitchell, London 1970.

Studio sui movimenti migratori degli ebrei a partire dal 1881. Dalla fuga degli ebrei galiziani verso Vienna, all'esacerbazione dell'antisemitismo, alle campagne per la loro espulsione.

Tiella M. (a cura di), *Repertorio delle musiche eseguite nel campo di concentramento di Katzenau 1917-1918*, Accademia di musica antica, s.l.1995.

Unterveger E., *Katzenau: catalogo edito in occasione della mostra alla sala della Tromba di Trento, 16-30 novembre 1980*, Calliano Vallagarina (Trento)1980.

Immagini della vita al campo scattate dall'autore.

Weber F.C., "...nach Graz hungern gehen". *Italienische Flüchtlinge in Graz während des Ersten Weltkrieges*, in "Zeitschrift des Historischen Verein für Steiermark", vol. 88, 1997, pp. 229-265.

Lungo saggio dedicato alla condizione dei profughi della regione di Steiermark, all'organizzazione dell'assistenza e ai rapporti con la popolazione locale. Una parte (pp. 250-252) tratta dell'internamento dei sospetti di irredentismo.

### **Italia.**

Bruti Liberati L., *Stato maggiore e clero nelle terre "irredente" (1915-1918)*, appendice a *Il clero italiano nella grande guerra*, Editori Riuniti, Roma 1982, pp. 169-189.

Il primo studio basato sui fondi dell'Archivio centrale dello Stato che sia stato pubblicato sull'argomento.

Cecotti F., *Internamenti di civili durante la prima guerra mondiale. Friuli austriaco, Istria e Trieste*, in "Un esilio che non ha pari". 1914-1918. *Profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell'Isontino e dell'Istria*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001, pp. 71-97.

L'autore affronta in termini comparativi l'andamento e le caratteristiche degli internamenti tanto da parte austriaca che italiana.

Cecotti F., *Emigranti e marinai. I cittadini del litorale trattenuti all'estero 1914-1919*, in "Un esilio che non ha pari". 1914-1918. *Profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell'Isontino e dell'Istria*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001, pp. 27-47.

Una delle poche ricerche sui sudditi austro-ungarici trattenuti e internati all'estero.

Ellero E., *Autorità militare e popolazione civile nell'Udinese (maggio 1915-ottobre 1917). Sfollamenti coatti e internamenti*, in "Storia contemporanea in Friuli", XXIX, 1998, pp. 9-107.

Il saggio, il più completo studio su internamenti e sfollamenti coatti delle popolazioni friulane regnicole, si sofferma sui primi due anni di guerra e si basa sui dibattiti parlamentari e sulle circolari emanate dallo Stato maggiore dell'esercito. Ampio spazio è dedicato all'internamento del clero.

Ermacora M., *Allontanare le "persone sospette". I provvedimenti di polizia dell'autorità militare italiana nella "zone di guerra" e nelle "terre irredente"*, in Bruna Bianchi (a cura di), *La violenza contro la popolazione civile nella Grande guerra. Deportati, profughi, internati*, Unicopli, Milano 2006, pp. 430-439.

Trascrizione e introduzione alla circolare del Comando Supremo 20 dicembre 1915 e ai discorsi alla Camera di Filippo Turati.

Malni P., *Esercito e clero nelle "terre redente"*, in Fabi L. (a cura di) *La guerra in casa 1914-1918. Soldati e popolazioni del Friuli Austriaco nella Grande Guerra: Romans*, Edizioni della Laguna, Monfalcone 1991, pp. 67-80.

Lo scritto si basa su fonti d'archivio (Archivio centrale dello Stato e Archivio di stato di Trieste), fonti che il primo lavoro sull'argomento (Medeot 1969) non aveva potuto utilizzare.

Malni P., *Profughi e internati della Grande Guerra*, in Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, *Friuli e Venezia Giulia. Storia del '900*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1997, pp. 119-134.

Breve sintesi degli internamenti sia da parte austriaca che da parte italiana inserita all'interno del tema più generale degli spostamenti di popolazione e del rapporto tra militari e civili.

Malni P. (a cura di), *La Grande Guerra e i civili in Friuli e nella Venezia Giulia*.

Bibliografia consultabile presso il sito internet dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia ([www.irsml.it](http://www.irsml.it)) che si sofferma sull'internamento, in particolare del clero.

Medeot C., *Storie di preti isontini internati nel 1915*, Quaderni di «Iniziativa Isontina», Gorizia 1969.

In questo studio, il primo che abbia affrontato l'argomento e che conserva tuttora la sua autorevolezza, Camillo Medeot si propone di rivedere i giudizi di anti-italianità del clero isontino. Tra le varie fonti utilizzate (Archivio vescovile di Gorizia, diari e carteggi), preziose per gli studiosi si sono rivelate le interviste a sacerdoti che erano stati internati durante il conflitto e a testimoni delle loro vicende.

Medeot C. (a cura di), *Due friulani internati (1915-1918)*, La Nuova Base, Udine 1974.

Si tratta delle memorie di due civili internati della zona di Grado: Tita Birchebner e Remigio Blason.

Milocco G., *Flumisel*, Litografia Graphy, Mariano del Friuli 1995.  
Monografia su Fiumicello durante la guerra in cui sono pubblicati ampi stralci del diario del podestà Leonardo Dean, internato dal giugno 1915 al dicembre 1918.

Milocco G., *L'altra storia: la "Grande guerra" ad Ajello, San Vito e dintorni*, Edizioni Goliardiche, Trieste 1996.

Nel volume sono riportate pressoché integralmente le memorie di Giuseppe Fornasir, membro del partito liberale di Cervignano del Friuli più volte internato dalle autorità italiane.

Milocco S. – Milocco G., «*Fratelli d'Italia*». *Gli internamenti degli italiani nelle «terre liberate» durante la Grande guerra*», Gaspari, Udine 2002.

Concentrato sul Cervignanese, lo studio ha una rilevanza generale, in particolare per quanto riguarda il primo anno di guerra. Grande attenzione è dedicata alla genesi della normativa e ai procedimenti di revisione degli internamenti; l'ampio ricorso a fonti soggettive consente di gettare lo sguardo sul vissuto degli internati. All'*Introduzione*, dedicata agli studi sull'argomento, e alla *Prefazione* di Paolo Malni rimando per una descrizione degli sviluppi della storiografia e degli studi di carattere locale (pp. 11-16).

Palla L., *Il Trentino orientale e la Grande Guerra. Combattenti, internati, profughi di Valsugana, Primiero e Tesino (1914-1920)*, Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento 1994.

Il capitolo dedicato agli internamenti in Austria e in Italia della popolazione trentina (pp. 95-128) è basato in gran parte su fonti di archivio, intrecciate e confrontate con le fonti soggettive.

*Relazione della Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico*, vol. III, *Trattamento dei prigionieri di guerra e degli internati civili*, Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma 1920-1921.

Pubblicazione ufficiale che raccoglie le deposizioni degli internati in circa 40 campi nell'impero austro-ungarico.

Valery J., *Conditions des Allemands en Italie postérieurement à la déclaration de guerre à l'Autriche*, in "Journal du droit international", vol. 43, 7-8, 1916, pp. 405-415.

L'autore illustra la condizione dei cittadini tedeschi in Italia e di quelli italiani in Germania, regolate da un accordo firmato il 21 maggio 1915. L'accordo, che garantiva il rispetto di persone e beni, la libertà di lasciare il paese, il diritto di accedere al processo ed escludeva la possibilità di sequestro dei beni, venne in seguito criticato dai procuratori del foro di Milano. In una circolare del 15 dicembre 1915 espressero la propria "ripugnanza e apprensione" per una tale "difesa degli interessi tedeschi".

Valery J., *Condition juridique des Allemands en Italie depuis la déclaration de guerre à l'Autriche jusque à la déclaration de guerre à l'Allemagne et postérieurement à celle-ci*, in "Journal du droit international", 44, 1-2-3-4, 1917, pp. 69-81.

L'articolo ricostruisce l'aumento degli atti di ostilità nei confronti dei cittadini tedeschi, i provvedimenti di sorveglianza che imponevano di recarsi ogni settimana ai commissariati di polizia, le limitazioni alle attività economiche e agli scambi commerciali.

### **Russia.**

American Jewish Committee, *The Jews in the Eastern War Zone*, New York 1916. Raccolta di rapporti ufficiali e delle comunità ebraiche su violenze, espulsioni, false accuse di spionaggio nei confronti degli ebrei russi, galiziani, polacchi e rumeni.

An-Ski – J. Neugroschel, *The Enemy at His Pleasure: a Journey through the Jewish Pale of Settlement during World War I*, Metropolitan Books, New York 2002.

Dettagliato resoconto del viaggio del giornalista russo volto ad organizzare gli aiuti nelle zone di confine in cui era insediata la popolazione ebraica.

*Deutsche und das Orenburger Gebiet (Sammmlung der Materialien der wissenschaftlichen Gebietskonferenz zum 250 Jahrestag des Orenburger Gouvernements und zum 60. Jahrestag des Orenburger Gebiets) den Dez 1994 (Orenburg, 1994).*

Atti del convegno tenuto nel 1994 sulla deportazione degli appartenenti a nazionalità straniere all'interno delle province russe.

Dubnov S., *History of the Jews in Russia and Poland from the Earliest Times to the Present Day*, voll. 3, The Jewish Society of America, Philadelphia 1920.

Opera di carattere generale, tuttora utile per un inquadramento delle condizioni della popolazione ebraica durante il conflitto. Dubnov è anche il curatore del *Libro nero degli ebrei russi* che costituisce la fonte più importante e dettagliata per ricostruire le prime fasi della deportazione. L'opera fu redatta nel 1916 e successivamente pubblicata nella rivista trimestrale «Evrejskaja Starina», diretta dallo stesso Dubnov. La traduzione italiana di ampi brani è riportata in Bruna Bianchi (a cura di), *La violenza contro i civili durante la Grande guerra*, Unicopli, Milano 2006, pp. 412-429.

Fleischhauer I., *Die Deutschen im Zarenreich: Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kulturgemeinschaft*, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1986.

Tra le opere di carattere generale, quella che dedica maggior spazio al periodo bellico.

Frankel J. – Medding P. Y. – Mendelson E. (eds.), *The Jews and the European Crisis, 1914-1921*, Studies in Contemporary Jewry, vol. IV, 1988.

Il primo tentativo di analizzare l'impatto della Grande guerra e della rivoluzione russa sulla popolazione ebraica.

Gousseff C., *Les déplacements forcés des populations aux frontières russes occidentales (1914-1915)*, in Audoin-Rouzeau S.– Becker A.– Ingrao C. – Rousso H. (dir.), *La violence de guerre 1914-1945. Approches comparées des deux conflits mondiaux*, Complexe, Bruxelles 2002, pp. 171-188.

Holquist P., «*Information is the Alpha and Omega of Our Work*»: *Bolshevik Surveillance and Its Pan-European Context*, in "The Journal of Modern History", vol. 69, 3, 1997, pp. 415-450.

Saggio sulla nascita dei sistemi di sorveglianza durante la guerra - che l'autore ricostruisce e confronta con quelli adottati in Europa e in Russia nel periodo precedente il conflitto - e la loro permanenza nelle pratiche di controllo bolsceviche.

Levene M., *Frontiers of Genocide: Jews in the Eastern Zones, 1914-1920 and 1941*, in Panikos Panayi (ed.), *Minorities in Wartime. National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars*, Berg, Oxford 1993, pp. 83-117.

Saggio sulla persecuzione e sulla deportazione degli ebrei durante il conflitto e sulle loro conseguenze nel corso della seconda guerra mondiale.

Lindeman K., *Von den deutschen Kolonisten in Rußland. Ergebnisse einer Studienreise 1919-1921*, Ausland und Heimat, Stuttgart 1924.

Opera autobiografica in cui l'autore ripercorre la propria attività in favore dei coloni tedeschi dal 1909 e la sua protesta pubblica contro la liquidazione delle loro proprietà durante il conflitto.

Lohr E., *Nationalizing the Russian Empire. The Campaign against Enemy Aliens during World War I*, Harvard University Press, Cambridge-London 2003.

Lo studio, basato su una gran mole di fonti archivistiche, ricostruisce il processo di nazionalizzazione demografica ed economica della Russia: internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica, espulsione degli ebrei, requisizioni e confische delle proprietà dei cittadini tedeschi che rivestivano tradizionalmente un ruolo importante nell'economia, nell'amministrazione e nell'esercito. Al ricco apparato di note rimando per una bibliografia in lingua russa.

Lohr E., *The Russian Army and the Jews: Mass Deportation, Hostages, and Violence during World War I*, in "The Russian Review", vol. 60, 3, 2001, pp. 404-419.

Un'anticipazione di parte del volume pubblicato nel 2003. Il saggio è consultabile in internet all'indirizzo <http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/0036-0341.00177>

Long J., *From Privileged to Dispossessed: the Volga Germans, 1860-1917*, University of Nebraska Press, Lincoln 1988.

Studio sulla minoranza tedesca nella regione della Volga. Il nono capitolo (pp. 215-245), dedicato al periodo 1906-1917, tratta in breve del periodo bellico.

Pardon I. – Shurawl'jow W.W. (hrsg.), *Lager, Front oder Heimat. Deutsche in Sowjetrußland 1917 bis 1920*, 2 voll., Saur, München 1994.

Una selezione di documenti, in gran parte provenienti dai fondi d'archivio del partito bolscevico, che fanno luce sull'impatto della rivoluzione sui cittadini tedeschi.

Rempel D., *The Expropriation of the German Colonists in South Russia during the Great War*, in "Journal of Modern History", vol. 64, 1, 1932, pp. 49-67.

Ricostruzione dell'espropriazione dei coloni tedeschi e delle sue conseguenze economiche e sociali, con particolare attenzione ai dibattiti che si svolsero alla Duma.

Slocum J., *Who, and When, Where the Inorodtsy? The Evolution of the Category of 'Alien' in Imperial Russia*, in "The Russian Review", vol. 57, 2, 1998, pp. 173-190.  
Un'analisi del termine e del concetto di *inorodtsy* (nemico) dal 1822 al 1917.

Striegnitz S., *Der Weltkrieg und die Wolgakolonisten: die Regierungspolitik und die Tendenzen der Gesellschaftigen Entwicklung*, in Dahlmann D. – Tuchtenhagen R., *Zwischen Reform und Revolution: Die Deutschen an der Wolga 1860-1917*, Klartext, Essen 1994, pp. 134-147.

Zagorsky S.O., *State Control of Industry in Russia during the War*, Yale University Press, New Haven, 1928.

Da quest'opera, considerata a tutt'oggi il resoconto più completo dei processi di controllo sull'industria in Russia durante la guerra, si possono trarre molti riferimenti sulla sorte delle proprietà e delle industrie tedesche. Sullo stesso tema si veda anche: Nolde B.E., *Russia in the Economic War*, Yale University Press, New Haven 1928.

#### **Stati Uniti.**

Allen L., *Anti-German Sentiment in Iowa during World War I*, in "Annals of Iowa", vol. 42, 1974, pp. 418-429.

Aubitz S. – Stern G., *Ethnic Images in World War I Posters*, in "Journal of American Culture", IX, 1986, pp. 83-98.

Bilger E., *The Oklahoma Vorwärts: the Voice of Germans-Americans in Oklahoma during World War I*, in "The Chronicles of Oklahoma", vol. 54, 2, 1976, pp. 245-260.

Braeman J., *World War One and the Crisis of American Liberty*, in "American Quarterly", vol. 16, 1, 1964, pp. 104-112.

Rassegna bibliografica delle opere pubblicate negli Stati Uniti sulla soppressione delle libertà civili durante il primo conflitto mondiale. Ad essa rimando per le opere comparse tra il 1950 e il 1963.

Brakeville T. S., *McLean County, Illinois 1913-1918: German Americans, World War One, and One Community's Reactions*, in "Journal of the Illinois State Historical Society", 2, 2002.

In questo saggio, consultabile in internet all'indirizzo [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qa3945/is\\_200207/ai\\_n9](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3945/is_200207/ai_n9), l'autrice analizza le reazioni di una comunità tedesca dell'Illinois alle intimidazioni e alla repressione. La strategia della "minima resistenza" seguita da una rapida accettazione dell'assimilazione, è spiegata in parte con la lunga permanenza in America dei membri della comunità dei quali al momento dell'entrata in guerra degli Stati Uniti solo in minima parte era nata in Germania.

Castelnuovo S., *Internment and the Rules of War*, in "Oral History Review", vol. 19, 1991, pp. 115-120.

Chrislock C.H., *Watchdog of Loyalty: the Minnesota Commission of Public Safety during World War I*, Minnesota Historical Society, St. Paul 1991.

Analisi dell'attività della sezione del Minnesota del *Council of Defense* che godeva di ampi poteri e che nel luglio 1917 organizzò un proprio esercito composto da 21 battaglioni.

Clark P. J., *Deportation of Aliens from the United States to Europe*, Columbia University Press, New York 1931.

Sulla base dello studio di 103 casi, l'autrice analizza e discute i fondamenti legali della deportazione dagli Stati Uniti dei cittadini stranieri.

Coben S., *A. Mitchell Palmer: Politician*, Columbia University Press, New York 1963.

Biografia del promotore dei cosiddetti *Palmer raids*, arresti e deportazioni dei membri di associazioni radicali, in flagrante violazione delle libertà civili. Durante il conflitto Palmer aveva ricoperto la carica di custode delle proprietà dei cittadini stranieri di nazionalità nemica (*alien property custodian*) ed aveva dato vita a una rete organizzativa su scala nazionale.

Cunningham R., *Prisoners at Fort Douglas: War Prison Barracks Three and the Enemy Aliens, 1917-1920*, Fort Douglas Military Museum, Salt Lake City 1983.

Ricostruzione dello sviluppo del campo per prigionieri di guerra, cittadini stranieri di nazionalità nemica e obiettori di coscienza nello Utah. Una sintesi della ricerca dal titolo: *War Prison Barracks Three, Utah. German and Austro-Hungarian Civilian Internment Camp for the Western United States 1917-1929* è consultabile in internet all'indirizzo: <https://netfiles.uiuc.edu/rcunning/www/ftd.htm>. Il saggio è

corredato da una ricca bibliografia che comprende tesi di laurea, pubblicazioni ufficiali, fonti archivistiche, interviste.

Davidson M., *The Homefront: Hamburg, Iowa*, in "The Palimpsest", 4, July-August 1979, pp. 116-120.

L'autrice ricostruisce i tumulti antitedeschi nel 1915 e nel 1917 a Hamburg, un centro di insediamento tedesco ai confini con il Missouri: i libri tedeschi bruciati in grandi falò, le case e le chiese imbrattate di vernice gialla, i tentati linciaggi.

Davis G., "Orgelsdorf": *a World War I Internment Camp in America*, in "Yearbook of German-American Studies", vol. 26, 1991, pp. 249-265.

Derr N., *Lowden: A Study of Intolerance in an Iowa Community during the First World War*, in "Annals of Iowa", vol. 50, 1, 1989, pp. 163-192.

Saggio sul centro di Lowden, in cui la maggioranza della popolazione aveva origini tedesche e che fu teatro delle manifestazioni più brutali di intolleranza.

Dobbert G.A., *The Disintegration of an Immigrant Community: the Cincinnati Germans, 1870-1920*, Arno Press, New York 1980.

La disintegrazione della comunità tedesca a Cincinnati: l'allentamento dei legami, le profonde divisioni sociali, la dispersione nell'area metropolitana, a parere di Dobbert era un processo già in atto allo scoppio delle ostilità.

Donner F., *The Age of Surveillance: the Aims and Methods of America's Political Intelligence System*, Knopf, New York 1980.

L'autore, che in qualità di procuratore ha avuto accesso alla documentazione sull'attività sorveglianza da parte del governo degli Stati Uniti, ricostruisce in questo volume l'attività di agenzie pubbliche e private, nonché corpi di polizia a partire dalla Grande guerra mettendo in luce le pratiche investigative illegali.

Dorsett L., *The Ordeal of Colorado's Germans during World War One*, in "The Colorado Magazine" 4, 1974, pp. 277-293.

Eldredge H.W., *Enemy Aliens: New Haven Germans during the World War*, in Murdock G.P., *Studies in Science and Society*, Yale University Press, New Haven 1937, pp. 201-224.

Goldman E., *Vivendo la mia vita 1917-1928* (1931), Zero in condotta, Milano 1993.

Autobiografia dell'anarchica russa che descrive diffusamente la persecuzione degli anarchici durante e immediatamente dopo il conflitto nonché la sua esperienza di deportata.

Harris C. – Sadler L., *The Witzke Affair: German Intrigue on the Mexican Border, 1917-1918*, in "Military Review" vol. 59, 1979, pp. 36-49.

Ricostruzione del caso di Lothar Witzke il cittadino tedesco accusato di sabotaggio e condannato a morte nel 1918.

Hickey D., *The Prager Affair: A Study in Wartime Hysteria*, in "Journal of the Illinois Historical Society", vol. 62, 3, 1969, pp. 117-134.

Ricostruzione del caso Prager, il minatore di origine tedesca impiccato nella primavera del 1918.

Higham J., *Strangers in the Land: Patterns of American Nativism 1860-1925*, Atheneum, New York 1984.

Una ricostruzione delle fasi ricorrenti di intolleranza nei confronti degli immigrati nei periodi di tensione sociale. Corredato da un'ampia bibliografia commentata.

Holli M., *The Great War Sinks Chicago's German Kultur*, in Holli M. – Jones P., *Ethnic Chicago*, Eerdmans, Neuaufgabe, Grand Rapids 1984, pp. 460-411.

Hough E., *The Web. The Authorized History of the American Protective League*, Arno Press, New York 1919.

Storia dell'*American Protective League*, l'organizzazione composta di oltre 250.000 volontari che si vantò di aver compiuto durante il conflitto più di 3 milioni di investigazioni su altrettanti cittadini non naturalizzati. Il punto di vista è ultra conservatore.

Hunter W. C., *Alien Rights in the United States in Wartime*, in "Michigan Law Review", vol. 17, 1918-1919, pp. 33-63.

L'autore illustra i provvedimenti nei confronti dei cittadini stranieri di nazionalità nemica, ne discute la legittimità costituzionale, riporta alcuni dati su arresti, internamenti e disposizioni di proprietà nei primi nove mesi di guerra.

Keller P., *States of Belonging: German-American Intellectuals and the First World War*, Harvard University Press, Cambridge 1979.

L'autrice mette a confronto le biografie e i conflitti interiori di tre intellettuali tedesco-americani: George Sylvester Viereck, Hugo Münsterberg ed Hermann Hagedor.

Jensen J., *The Price of Vigilance*, Rand McNally, Chicago 1968.

Il primo studio critico sull'attività della *American Protective League* e sulla repressione del dissenso.

Jensen J., *Military Surveillance of Civilians in America, 1775-1980*, Yale University Press, New Haven 1991.

Sulla base di fonti d'archivio l'autrice ricostruisce il sorgere dell'attività di sorveglianza sui civili da parte dell'esercito che per la prima volta ebbe grande sviluppo nel corso della Grande guerra.

Kirschbaum E., *The Eradication of German Culture in the United States: 1917-1918*, Academic Publishing House, Stuttgart 1986.

Sulla soppressione di giornali, società, associazioni culturali e scuole tedesche.

Leola A., *Anti-German Sentiment in Iowa during World War I*, in "Annals of Iowa", vol. 42, 1974, pp. 418-429.

Analisi delle conseguenze del *Sedition Act* e di altri provvedimenti legislativi in uno stato in cui una parte consistente della popolazione era di origine tedesca.

Luebke F., *Bonds of Loyalty: German-Americans and World War I*, DeKalb, Illinois 1974.

Il primo studio che ricostruisce su scala nazionale i tumulti, le violenze commesse nei confronti della popolazione tedesca. Il volume dedica un capitolo al caso di Robert Prager, accusato di essere una spia, costretto a percorrere le strade di Colinsville (Illinois) baciando la bandiera americana e infine ucciso il 5 aprile 1918. L'autore presta grande attenzione alle differenze interne alla comunità. Numerose riproduzioni di manifesti di propaganda ben illustrano gli stereotipi diffusi durante il conflitto.

Manning C., *The Ukrainians and the United States in World War I*, in "The Ukrainian Quarterly", vol. 13, 3, 1957, pp. 346-354.

Miller L., *The Great War: Ethnic Conflict for Chicago's Germans-Americans*, in "OAH Magazine of History", vol. 2, 4, 1987, pp. 46-51.

Mock J. – Larson C., *Words that Won the War: the Story of the Committee for Public Information, 1917-1919*, Princeton University Press, Princeton 1939.

La prima ricostruzione dell'attività della organizzazione sorta con lo scopo di coordinare la propaganda a sostegno del conflitto e che disponeva di 75.000 attivisti.

Murphy P. L., *The Sources and Nature of Intolerance in the 1920's*, in "Journal of American History", vol. 51, 1, 1964, pp. 60-76.

Uno studio che pone un'enfasi particolare sui provvedimenti adottati durante la guerra per perseguire i "nemici interni".

Murphy P. L., *The Constitution in Crisis Times: 1918-1969*, Harper and Row, New York, 1974.

In oltre 500 pagine l'autore ricostruisce minuziosamente il ruolo della Corte Suprema a spese del legislativo e dell'esecutivo dal primo conflitto mondiale alla guerra del Vietnam.

Murphy P. L., *World War I and the Origin of Civil Liberties in United States*, Norton, New York 1979.

Una delle prime analisi storiografiche della soppressione delle libertà civili negli Stati Uniti durante la guerra. L'opera è particolarmente attenta alla reazione degli

ambienti giuridici e alla figura di Oliver Wendell Holmes, il giudice della Corte Suprema che giustificò la soppressione del primo emendamento.

Nagler J., *German Enemy Aliens and Internment in World War I: Alvo von Alvensleben in Fort Douglas, Utah. A Case Study*, in "Utah Historical Quarterly", vol. 58, 1990, pp. 388-405.

Saggio sul caso del conte di origine tedesca, uomo d'affari e finanziere accusato di spionaggio e internato a Fort Douglas.

Nagler J., *Victims of the Homefront: Enemy Aliens in the United States during the First World War*, in Panikos Panayi, *Minorities in Wartime. National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars*, Berg, Oxford 1993, pp. 191-215.

Saggio di inquadramento generale, anticipazione della monografia pubblicata nel 2000.

Nagler J., *Nationale Minoritäten im Krieg: «feindliche Ausländer» und die amerikanische Heimatfront während des Ersten Weltkriegs*, Hamburger Edition, Hamburg, 2000.

Tra gli studi più recenti e completi sui cittadini stranieri di nazionalità nemica negli Stati Uniti. In oltre 750 pagine il volume illustra le varie fasi dell'internamento dal punto di vista giuridico, diplomatico e amministrativo; ricostruisce gli episodi di violenza, i provvedimenti di esproprio, la vita nei quattro diversi campi. Il volume è corredato da un'ampia bibliografia alla quale rimando in particolare per le numerose tesi di laurea elencate.

Pankrantz H., *The Suppression of Alleged Disloyalty in Kansas during World War I*, in "Kansas Historical Quarterly", vol. 42, 3, 1976, pp. 277-307.

Ricostruzione della campagna contro i cittadini di origine tedesca nel Kansas, degli arresti e delle violenze della folla.

Papanikolas H., *Immigrants, Minorities and the Great War*, in "Utah Historical Quarterly", vol. 58, 3, 1990, pp. 351-370.

Peterson C. – Fite G.C., *Opponents of War, 1917-1918*, University of Wisconsin Press, Madison 1957.

Il primo studio dettagliato sulla repressione dei sospettati di scarsa lealtà negli Stati Uniti.

Powell A.K., *Our Cradles were in Germany: Utah's German American Community and World War I*, in "Utah Historical Quarterly", vol. 58, 3, 1990, pp. 371-387.

Preston W., *Aliens and Dissenters: Federal Suppression of Radicals, 1903-1933*, Harvard University Press, Cambridge 1963.

Tracciando la storia dei provvedimenti nei confronti degli immigrati dall'approvazione dell'Immigration Act agli anni della Grande Crisi, l'autore si sofferma in particolare sulla prima guerra mondiale a cui dedica cinque dei nove capitoli di cui si compone il volume. Sulla base della documentazione del *Labor and Justice Department*, Preston dimostra come l'equazione straniero/traditore si sia affermata e diffusa durante il conflitto.

Rawls W., *Wake up, America: World War I and the American Posters*, Abbeville Press, New York 1988.

Analisi e riproduzione dei manifesti di propaganda americani che si sofferma in particolare sull'immagine del tedesco.

Schwartz E.A., *Lynching of Robert Prager, the United Mine Workers, and the problem of patriotism in 1918*, in "Journal of the Illinois State Historical Society", 4, 2003.

Il saggio, consultabile in internet all'indirizzo [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qa3945/is\\_200301/ai\\_n9](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3945/is_200301/ai_n9), inserisce l'assassinio di Robert Prager nel contesto delle aspre lotte sindacali del 1917-1918.

Senn G., *Molders of Thought, Directors of Actions, the Arkansan Council of Defense 1917-1918*, in "Midwest Quarterly", vol. 9, 2, 1968, pp. 225-242.

Studio sull'attività dell'istituzione alla testa della crociata anti-tedesca.

Sonntag M., *Fighting Everything German in Texas, 1917-1919*, in "Historian, a Journal of History", vol. 56, 1994, pp. 655-670.

Studio sulle conseguenze della guerra sulla comunità tedesca in Texas e in particolare della sezione texana del *Council of Defense*. Il saggio è consultabile in internet all'indirizzo: <http://www.highbeam.com/library/docfreeprint.asp?docid=1G1:171>

Stevens J., *When Sedition Laws were Enforced: Wisconsin in World War I*, in "Wisconsin Academy of Science", vol. 57, 1, 1970, pp. 39-60.

Il saggio analizza oltre 100 casi di arresto e condanna in base al *Sedition Act*.

Tolzmann D.H., *The German-American Experience*, Humanity Books, New York 2000.

Opera di carattere generale sulla comunità tedesca negli Stati Uniti che dedica un capitolo (pp. 268-294) al primo conflitto mondiale mettendo a fuoco il ruolo delle organizzazioni pubbliche e private nel diffondere sentimenti anti-tedeschi.

Thompson M.D., *Liberty Loans, Loyalty Oaths, and the Street Name Swap: Anti-German Sentiment in Ohio*, in "Yearbook of German-American Studies", vol. 33, 1998, pp. 139-156.

Vacha J.E., *When Wagner was Verboten: the Campaign against German Music in World War I*, in "New York History", vol. 64, 1983, pp. 171-188.

Watson C., *Need of Federal Legislation in Respect to Mob Violence in Cases of Lynching of Aliens*, in "Yale Law Journal", vol. 25, 1916, pp. 561-567.

Wittke K., *The Anti-German Hysteria of World War One*, Saur, München-New Providence-London 1995.

Primo volume dell'opera in cinque volumi curata da Don Heinrich Tolzmann: *German-Americans in the World Wars*, Saur, München-New York, 1995-1998.

Wrede S., *The Americanization of Scott County, 1914-1918*, in "Annals of Iowa", vol. 44, 1979, pp. 627-638.

L'autore descrive quella che definisce "l'assimilazione accelerata" della comunità tedesca. L'abbandono della lingua, lo scioglimento di società e scuole avvenne in tempi straordinariamente rapidi a causa della paura che si era diffusa tra la popolazione tedesco-americana.

Yox A., *The Fall of the German-American Community: Buffalo, 1914-1919*, in Pencak W. – Berrol S. – Miller R.M., *Immigration to New York*, New York Historical Society, Philadelphia 1991.

Zelick A., *Patriots on the Rampage: Mob Action in Lewiston, 1917-1918*, in "Montana, the Magazine of Western History", vol. 61, 1, 1981, pp. 30-43.

### **Canada.**

Bassler G. P., *The Enemy Alien Experience in Newfoundland, 1914-1918*, in "Canadian Ethnic Studies", vol. 20, 3, 1988, pp. 42-62.

Carruthers J. R., *The Great War and Canada's Enemy Alien Policy*, in "Queen's Law Journal", 4, 1978, pp. 43-111.

Il saggio analizza le conseguenze della legislazione eccezionale sulla condizione dei cittadini stranieri di nazionalità nemica e ricostruisce il dibattito giuridico. A parere dell'autore i poteri eccezionali conferiti all'esecutivo, giustificabili solo dalla necessità di difendere il governo costituzionale, hanno avuto su questo effetti distruttivi.

Farney J., *Predicament of Belonging: the Status of Enemy Aliens in Canada, 1914*, in "Journal of Canadian Studies", vol. 39, 4, 2005, pp. 74-89.

Analisi della complessa condizione dei cittadini stranieri di nazionalità nemica alla luce dell'ambigua sovranità statale del Canada in qualità di Dominion.

Greenwood F. M., *The Drafting and Passage of the War Measures Act in 1914 and 1927: Object Lessons in the Need of Vigilance*, in Pue W. – Wright B. (eds.), *Canadian Perspectives on Law and Society: Issues in Legal History*, Carleton University Press, Ottawa 1988.

L'autore ricostruisce il dibattito parlamentare che condusse all'approvazione del provvedimento nonché la scarsa risonanza che ebbe sulla stampa.

Kordan Bohdan S. – Melnychy P. (eds.), *In the Shadow of the Rockies: Diary of the Castle Mountain Internment Camp, 1915-1917*, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton 1991.

Attraverso il diario ufficiale del campo di *Castle Mountain* e la documentazione conservata presso l'Archivio nazionale di Ottawa, il volume ricostruisce la storia dell'internamento in un campo il cui obiettivo principale era lo sfruttamento del lavoro degli internati.

Kordan Bohdan, *Enemy Aliens, Prisoners of War. Internment in Canada during the Great War*, McGill-Queens University Press, Montreal-Itaca 2002.

Tra i più recenti e accurati studi sull'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica in Canada, attento in particolare agli aspetti giuridici. Corredano il volume immagini, documenti d'archivio, testimonianze.

Laflamme J., *Les camps de détention en Québec durant la Première guerre mondiale*, s.e., Montreal 1973.

Ricostruzione dell'internamento a Spirit Lake a cui sullo stesso tema si è aggiunto nel 1989, sempre dello stesso Laflamme, il volume dal titolo: *Spirit Lake: un camp de concentration en Abitibi durant la Grande Guerre*, Maxime, Montréal.

Luciuk L., *Internment Operations: the Role of Old Fort Henry in World War I*, Kingston 1980.

All'interno della monografia su Fort Henry è riportata la trascrizione di parte della testimonianza dell'internato Sakaliuk.

Luciuk L., *A Time for Atonement: Canada's First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians 1914-1920*, Limestone Press, Kingston 1988.

L'internamento degli immigrati di origine ucraina è ricostruito nei suoi aspetti legislativi, quantitativi e organizzativi. L'autore presta grande attenzione alle condizioni di vita e di lavoro nei campi e alla disciplina sulla base di numerose testimonianze. Il volumetto, corredato da numerose fotografie, è consultabile in internet all'indirizzo <http://www.infoukes.com/history/internement/booklet01/>

Luciuk L., *Righting an Injustice: the Debate over Redress for Canada's First National Internment Operations*, Justinian Press, Toronto 1994.

Il volumetto è consultabile in internet all'indirizzo: [http://www.infoukes.com/history/internment/booklet02/doc\\_007.html](http://www.infoukes.com/history/internment/booklet02/doc_007.html)

Ricostruzione della campagna per il riconoscimento dell'ingiustizia e l'indennizzo degli internati, con la testimonianza di Mary Manko Haskett, l'ultima sopravvissuta.

Luciuk L., *In Fear of the Barbed Wire Fence: Canada's First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920*, Kashtan Press, Kingston, Ontario 2001.

Il volume riprende e amplia gli studi precedenti sullo stesso tema; è inoltre corredato da un'ampia bibliografia. Un ulteriore aggiornamento della bibliografia e ampliamento della trattazione nel recentissimo *Without Just Cause: Canada's First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920*, Kashtan Press, Kingston, Ontario 2006.

Melnycky P., *Badly Treated in Every Way: The Internment of Ukrainians in Quebec during the First World War*, in Biega A.-Diakowsky M. (ed), *The Ukrainian Experience in Quebec*, Basilian Press, Toronto 1994.

Sulla base di una vasta documentazione, in particolare dei rapporti stesi dai funzionari consolari americani per conto degli Imperi Centrali, il lungo saggio ricostruisce l'internamento nel Quebec, le condizioni di vita nei campi e le ripercussioni sulla comunità. Il volumetto è consultabile in internet all'indirizzo: [http://www.infoukes.com/histiry/internment/badly\\_treated\\_in\\_every\\_way/](http://www.infoukes.com/histiry/internment/badly_treated_in_every_way/)

Minenko M., *Without Just Cause: Canada's First Internment Operations*, in Luciuk Lubomyr – Hryniuk S. (eds), *Canada's Ukrainians: Negotiating an Identity*, University of Toronto Press, Toronto 1991.

L'autore sottolinea le ragioni economiche dell'internamento. Secondo il parere della Gran Bretagna infatti gli ucraini avrebbero dovuto essere considerati *friendly aliens* in quanto minoranza che aspirava all'autonomia dalla monarchia asburgica.

Morton D., *Sir William Otter and Internment Operations in Canada during the First World War*, in "Canadian Historical Review", vol. 55, 1, 1974, pp. 32-58.

Dettagliato resoconto delle fasi e dell'organizzazione dell'internamento.

Otter W.D., *Internment Operations 1914-1921*, Mulvey, Ottawa 1921.

In questo opuscolo il generale Otter, responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle operazioni di internamento per conto del Ministero della giustizia, traccia le linee generali dell'attività. L'opuscolo è stato ripubblicato nel volume curato da Gregorovich J.B., *Ukrainian Canadians in Canada's Wars: Materials for Ukrainian-Canadian History*, Ukrainian Canadian Research Foundation, Toronto 1983, pp. 74-94.

Peppin P., *Emergency Legislation and Rights in Canada: The War Measures Act and Civil Liberties*, in "Queen's Law Journal", vol. 18, 1, 1993, pp. 129-190.

Il saggio analizza l'applicazione del *War Measures Act* dalla sua promulgazione il 22 agosto 1914 fino alla sua abrogazione nel 1970.

Piniuta H., *Land of Pain, Land of Promise: First Person Accounts by Ukrainian Pioniers 1891-1914*, Western Producer Prairie Books, Saskatoon 1978.

Tra le testimonianze raccolte nel volume, una in particolare, quella di P. Yasnowskyj, si sofferma sull'internamento (pp. 179-195).

Smith D.E., *Emergency Government in Canada*, in "Canadian Historical Review", vol. 50, 1969, pp. 429-448.

Lo studio mette in rilievo la fragilità delle libertà civili in Canada, in cui la costituzione non prevedeva garanzie scritte a protezione delle libertà dei cittadini, affidata al parlamento e ai tribunali ordinari.

Stenning M., *Austrian Slavs Internment Camps of Australia World War I*, Stenning, Sidney 1995.

Ricostruzione dell'internamento dei cittadini originari della Croazia internati a migliaia prima a Rottneest, poi a Liverpool (South Wales) e alla fine del conflitto deportati in Jugoslavia senza che fosse loro consentito riunirsi alle famiglie.

Swyripa F. – Thompson J.H. (eds.), *Loyalties in Conflict: Ukrainians in Canada during the Great War*, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton 1983.

Gli otto saggi che compongono il volume abbracciano il periodo 1914-1923 ed affrontano, tra gli altri, il tema dell'internamento, dell'immagine degli immigrati ucraini, delle tensioni etniche e di classe nell'immediato dopoguerra.

Waiser B., *Park Prisoners: The Untold Story of Western Canada's National Parks, 1915-1946*, Fifth House Publishers 1995, Saskatoon-Calgary 1995.

Il volume ricostruisce le condizioni di vita e di lavoro, la disciplina e gli episodi di ribellione nei campi in cui veniva sfruttato il lavoro dei prigionieri per la costruzione dei parchi nazionali.

### **Brasile.**

Luebke F., *German in Brazil: A Comparative History of Cultural Conflict during World War I*, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1987.

Analisi della condizione della popolazione tedesca in Brasile (400.000 persone al 1914) che dichiarò guerra alla Germania nell'ottobre 1917. I tumulti contro la popolazione di origine tedesca e i provvedimenti repressivi costituiscono l'ossatura del volume. Scarsa attenzione viene prestata alla struttura della comunità tedesca e al suo rilievo nella sfera economica.

### **Australia e Nuova Zelanda**

Burr V., *German-hating the Seeds of Anger: the Great War's Impact on Germans in Manawatu and Rangitikei, New Zealand*, 1993.

Studio sull'internamento dei cittadini di origine tedesca in Nuova Zelanda basato in gran parte su fonti archivistiche e orali e corredato da un'ampia bibliografia. Consultabile in internet presso il sito <http://www.geocities.com/somesprisoners/index.html>

Cain F., *The Origin of Political Surveillance in Australia*, Angus and Robertson, Sidney 1983.

L'autore fa risalire l'origine della sorveglianza politica alla Grande guerra quando la polizia australiana fu indotta ad infiltrarsi nella comunità tedesca. Nell'immediato dopoguerra infatti gli agenti furono incaricati della sorveglianza dei sindacati, in particolare nelle zone minerarie.

Evans R., *"Tempest Tossed". Political Deportations from Australia and World War I*, in

Saunders K. – Daniels R., *Alien Justice: Wartime Internment in Australia and North America*, University of Queensland Press, St. Lucia 2000, pp. 28-46.

La prima ricostruzione di alcuni casi di deportazione, un tema fino ad oggi inesplorato dalla storiografia.

Fewster K., *"Shut up!" Die Zensurpolitik und die Haltung der Bevölkerung gegenüber feindlichen Ausländern in Australien 1914-1918*, in Hüppauf B., *Ansichten vom Krieg. Vergleichende Studien zum Ersten Weltkrieg in Literatur und Gesellschaft*, Athenäum, Königstein 1984, pp. 108-131.

Fischer G., *"Beethoven's Fifth" in Trial Bay: Culture and Everyday Life in an Australian Internment Camp during World War I*, in "Journal of the Royal Australian Historical Society", vol. 69, 1, 1983, pp. 48-62.

Fischer G., *"At the Hands of Our Own Men and Our Own Country!": Daisy Schoeffels Account of Her and her Family's Internment as Prisoners of War in Australia during World War I*, in "The Australian Journal of Politics and History", vol. 30, 3, 1984, pp. 391-395.

Saggio sulle vicende e una lunga lettera del 1919 di Daisy Schoeffel, deportata dalle Fiji e internata in Australia.

Fischer G., *"Enemy Labour": Industrial Unrest and the Internment of Yugoslav Workers in Western Australia during World war I*, in "Australian Journal of Politics and History", vol. 34, 1, 1988.

Fischer G., *The Darkest Chapter: Internment and Deportation of Enemy Aliens in Queensland, 1914-1920*, in Corkhill A. – Jürgensen M. (eds.), *The German Presence in Queensland*, University of Queensland, Department of German, 1988, pp. 22-52.

Fischer G., *Enemy Aliens: Internment and the Homefront Experience in Australia, 1914-1920*, University of Queensland Press, St. Lucia 1989.

Attingendo ad una grande varietà di fonti, il libro di Fischer (che include in parte i saggi precedentemente pubblicati) descrive una comunità vittima dell'intolleranza, dei provvedimenti arbitrari, del cinismo politico e del razzismo diffuso nella società. Si sofferma sulle numerose tragedie personali, sulle condizioni dure e degradanti dell'internamento. Un capitolo è dedicato alle famiglie e alle mogli degli internati.

Fischer G., *Fighting the War at Home: the Campaign against Enemy Aliens in Australia during the First World War*, in Panikos Panayi (ed.), *Minorities in Wartime. National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars*, Berg, Oxford 1993, pp. 263-286.

Il saggio si sofferma sul ruolo dell'opinione pubblica e delle associazioni anti-tedesche nell'internamento e nella distruzione delle comunità tedesche in Australia.

Fischer G., *Integration, "Negative Integration", Disintegration: the Destruction of the German-Australian Community during the First World War*, in Saunders Kay – Roger Daniels, *Alien Justice: Wartime Internment in Australia and North America*, University of Queensland Press, St. Lucia 2000, pp. 1-27.

Il saggio si sofferma sul *War Precautions Act* e sulla sua applicazione volta a distruggere le comunità tedesche ed eliminare gli "immigrati indesiderati": internamento delle figure più influenti delle comunità, arresto dei rappresentanti pubblici.

Harmstorf I., *True Germans are Patriotic South Australians: South Australian Germans Before 1918*, in "Journal of the Historical Society of South Australia", 17, 1989, pp. 124-133.

Harmstorf I., *Democratic Rights of Australians of Non British Descent*.

Bibliografia aggiornata al settembre 2006 che comprende manoscritti, volumi, saggi e tesi di laurea sulla comunità tedesca in Australia. Ad essa rimando in particolare per le tesi di laurea, particolarmente numerose sul periodo della guerra, segno del recente risveglio di interesse per il tema dei cittadini stranieri di nazionalità nemica. La bibliografia è consultabile in internet all'indirizzo: <http://www.saadv.com.au/sa-germanhistory03e.html>

Holmes E., *The Attitudes towards South Australians of German Descent during World War I*, in *Cabbages and Kings: Selected Essays in History and Australian Studies*, vol. 22, 1993, pp. 3-17.

McKernan M., *The Australian People and the Great War*, Collins, Sydney 1984.

Opera di carattere generale di cui si segnala il capitolo 7 dedicato ai cittadini stranieri di nazionalità nemica.

McQuilton J., *German Australians in Rural Society*, in "Journal of Australian Studies", 1999, pp. 178-186.

Lo studio delle comunità tedesche nelle campagne australiane della parte nord orientale dello stato di Vittoria dimostra, a parere dell'autore, che nelle zone in cui la popolazione tedesca non era numerosa ed era ben integrata nella comunità, gli stereotipi negativi non si diffusero al pari dei centri urbani. Il tedesco non venne percepito come il nemico, ma rimase il vicino, l'amico, il compagno di scuola.

Paech D., *Persecution, Detention and Internment of Lutherans in South Australia in Two World Wars: a Dark Spot in Australia's Century of Federation*, Paech, Klemzig 2001.

Samuels E., *An Illustrated Diary of Australian Internment Camps*, Tyrrel, Sidney, s.d (1919).

L'internamento dal punto di vista di un ufficiale in servizio ai campi di Berrima e Holdsworthy.

Selleck J.W., *"The Trouble with My Looking Glass": A Study of the Attitude of Australians to Germans during the Great War*, in "Journal of Australian Studies", 6, 1980, pp. 1-25.

L'autore si concentra sulle conseguenze della legge che proibiva l'uso della lingua tedesca nelle scuole private, legge che fu abrogata solo alla metà degli anni '70 e che nel corso del conflitto condusse alla chiusura nel sud di ben 80 scuole.

---

# Migrazioni forzate, asilo, integrazione e reintegrazione

## Viaggio esplorativo nel mondo delle pubblicazioni elettroniche

---

di

*Serena Tiepolato*

La presente bibliografia non pretende certo la completezza. Essa intende fornire un panorama generale delle pubblicazioni elettroniche esistenti che si occupano a vario titolo del profugato in tutte le sue molteplici manifestazioni. Spazia dunque dall'antropologia, alla sociologia, dalla psicologia al diritto internazionale, dall'economia alla demografia.

Pur privilegiando le pubblicazioni liberamente consultabili, la bibliografia include anche periodici, newsletter e riviste di cui si possono esaminare solo gli indici e gli abstract.

Laddove possibile, la bibliografia richiama l'attenzione su saggi e numeri monografici di particolare interesse.

1. **“Africa Renewal”** (ex **“Africa Recovery”**, 1987 - ). Rivista trimestrale fondata dalla sezione africana del Dipartimento delle Nazioni Unite per l'Informazione Pubblica (*Africa Section of the United Nations Department of Public Information*). Oltre ad esaminare i diversi aspetti dell'impegno e dell'intervento dell'ONU in Africa, si occupa di guerre civili, profugato, povertà, processi di integrazione. Tra i contributi più recenti si segnala *Preventing Genocide: from Rhetoric to Action. UN Special Adviser Urges Firm Measures against Darfur slaughter* di Ernest Harsch (Vol. 20, no. 1, April 2006). “Africa Renewal” è liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/ar2/abt.htm>
2. **“Amnesty International Annual Report”** (1993 - ). Pubblicazione annuale a cura dell'Associazione *Amnesty International* che documenta la violazione dei diritti umani in più di 150 paesi al mondo. Consultabile all'indirizzo <http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html>
3. **“Disasters - The Journal of Disaster Studies, Policy and Management”** (1977 - ). Rivista trimestrale a cura dell'*Overseas Development Institute* (UK). Si occupa dei diversi problemi connessi a calamità naturali (carestie, terremoti ecc...) ed a eventi eccezionali come le guerre civili. I numeri dal 1977 al 1997 sono liberamente consultabili tramite il sito di *Forced Migration Online*

(FMO) all'indirizzo <http://fmo.qeh.ox.ac.uk/fmo/index.asp>. I numeri dal 1997 al 2006 sono consultabili all'indirizzo <http://www.blackwell-synergy.com/loi/DISA>

4. **“Ethnopolitics” (2001 - )**. Rivista trimestrale che si occupa di conflitti etnici, diritti delle minoranze, identità di gruppo e nazionalismi. On line sono liberamente consultabili i numeri dal 2001 al 2004 all'indirizzo: <http://www.ethnopolitics.org>. Dal 2005 è possibile consultare gratuitamente solo gli indici e gli abstract.
5. **“European Journal of Migration and Law” (1999 - )**. Rivista quadrimestrale di taglio giuridico fondata per iniziativa del *Centre for Migration Law* dell'Università di Nijmegen, in cooperazione con il *Migration Policy Group* di Bruxelles. Si occupa del tema della migrazione, con particolare riguardo alle politiche dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché alle attività svolte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa. Ad eccezione del Volume 8, n. 1 del 2006, sono liberamente consultabili solo gli indici e gli abstract all'indirizzo: <http://www.ingentaconnect.com/content/mnp/emil>
6. **“Forced Migration Review” (1998 - )**. Rivista quadrimestrale edita in lingua inglese, araba, spagnola e francese dal *Refugee Studies Centre* della Queen Elizabeth House dell'Università di Oxford. Tra i numeri di particolare interesse, figurano: *Palestinian displacement: a case apart?* (No. 26, August 2006); *Prospects for Peace in Sudan* (No. 24, November 2005), riflessione sul tema del ritorno e della reintegrazione dei profughi sudanesi; *Europe: Fortress or Refuge?* (No. 22, May 2005); *When does internal displacement end?* (No. 17, May 2003); *African Displacement: Roots, Resources & Resolution* (No. 16, January 2003); *Gender & Displacement* (No. 9, December 2002). La versione inglese è liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.fmreview.org/>
7. **“Global Reports” (1999 - )**. Pubblicazione annuale edita dall'Alto Commissariato dell'ONU per i Profughi. Fornisce un panorama dettagliato dell'attività svolta dall'agenzia nel campo della tutela e difesa dei diritti dei profughi. L'exkursus è condotto per area geografica. Consultabile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ?id=3b7b87e14>
8. **“Harvard Human Rights Journal” (1998 - )**. Rivista annuale edita dall'Università di Harvard che si occupa del tema dei diritti umani privilegiando un approccio giuridico. Tra le ultime uscite si segnala il volume 19 che si occupa della riforma dell'ONU e dei diritti umani. Dal 1988 al 1998 sono consultabili solo gli indici. Dal 1999 sono liberamente consultabili tutti gli articoli all'indirizzo <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/archive/>
9. **“Hommes & Migrations” (1965 - )**. Rivista bimestrale nata nel 1965 nell'ambito del *Groupement d'intérêt public de la Cité nationale de l'histoire*

*de l'immigration*. Studia tutti i processi economici, sociali, antropologici, culturali che scaturiscono direttamente o indirettamente dal fenomeno migratorio in tutte le sue molteplici manifestazioni: coesistenza tra culture, nazionalismo, dialogo tra le religioni. Alcuni articoli sono liberamente consultabili all'indirizzo <http://www.hommes-et-migrations.fr>

10. **“Human Human Rights Law Review” (2001 - )**. Nata nel 2001, la rivista si propone di promuovere la conoscenza e la discussione in materia di diritti umani. Di taglio giuridico, la rivista pubblica articoli sui diritti umani nelle varie realtà nazionali, recensioni e analisi delle politiche attuate dall'ONU. Dal 2005 la rivista è disponibile a pagamento anche on line. Gli abstract sono consultabili liberamente all'indirizzo <http://jrs.oxfordjournals.org/>
11. **“Human Rights & Human Welfare” (2001 - )**. La rivista pubblica recensioni di libri che riguardano le grandi aree tematiche dei diritti umani, della giustizia, della democrazia e del welfare. Particolare attenzione è prestata al problema dei diritti umani in Africa, in Asia nonché al rapporto tra diritti umani e legislazione internazionale. Le recensioni spaziano dalla sociologia, alle relazioni internazionali, dall'economia alla teoria politica e all'antropologia. *Human Rights & Human Welfare* è liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.du.edu/gsis/hrhw/volumes/archive.html>
12. **“IJMS - International Journal on Multicultural Societies” (1998 - )**. Pubblicata dall'UNESCO, la rivista si propone quale piattaforma per la ricerca internazionale e interdisciplinare nel campo della migrazione, del multiculturalismo e dei diritti delle minoranze. Liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.unesco.org/shs/ijms>
13. **“IMIS – Beiträge” (1995 - )**. Editi dal 1995 dall'IMIS - *Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien* dell'Università di Osnabrück, i quaderni si occupano dei diversi aspetti connessi alla mobilità spaziale. Indagano le ragioni che soggiacciono al fenomeno migratorio, i problemi legati allo spostamento e alle politiche di integrazione. Tra i numeri più recenti si segnala *Sprache und Migration* (N. 26, Juni, 2005). I quaderni, in lingua tedesca e inglese, sono consultabili all'indirizzo <http://www.imis.uni-osnabrueck.de/PUBLIKAT/imiszeitschrift.html>
14. **“IMR - International Migration Review” (1966 - )**. Edita nel 1966 dal *Center for Migration Studies* di New York, è una rivista trimestrale dedicata agli aspetti sociodemografici, economici, storici, politici e legislativi delle migrazioni e del profugato. Dal 1966 al 2000 i numeri sono consultabili tramite il sito di *Forced Migration Online* (FMO) all'indirizzo <http://fmo.geh.ox.ac.uk/fmo/index.asp>. Dal 2001 i numeri sono invece consultabili all'indirizzo <http://www.blackwell-synergy.com/loi/imre>

15. **“International Journal of Refugee Laws” (1989 - )**. La rivista si focalizza sull’evoluzione della legislazione in materia di profugato tenendo conto sia delle pratiche dei singoli governi, sia dell’attività delle organizzazioni internazionali. Analizza il profugato interno, la condizione specifica delle donne e dei bambini profughi, le politiche restrittive, il problema dell’asilo, la situazione delle popolazioni a rischio. Oltre a saggi e recensioni, pubblica anche documenti istituzionali. Si veda a tal riguardo nell’ultimo numero (Vol. 18, no. 1, March 2006) *International Protection Considerations Regarding Colombian Asylum-Seekers and Refugees* (UNHCR Geneva, March 2005 ) e *The Refugee Situation in Latin America: Protection and Solutions Based on the Pragmatic Approach of the Cartagena Declaration on Refugees of 1984*. I numeri dal 1989 al 1999 sono liberamente consultabili tramite il sito di *Forced Migration Online* (FMO) all’indirizzo <http://fmo.qeh.ox.ac.uk/fmo/index.asp>. Dal 2000 sono consultabili solo gli indici ed gli abstract all’indirizzo <http://jrs.oxfordjournals.org/>
16. **“International Migration” (1961 - )**. Rivista trimestrale dell’*International Organization for Migration* (IOM) edita presso l’*Institute for the Study of International Migration* dell’Università di Georgetown. Si occupa del tema della migrazione privilegiandone gli aspetti demografici, sociologici ed economici. La rivista è liberamente consultabile all’indirizzo <http://www.iom.int/jahia/page8.html>
17. **“International Review of the Red Cross” (1950 - )**. Rivista trimestrale edita dalla Croce Rossa Internazionale in lingua inglese. Edizioni annuali sono disponibili anche in lingua araba, cinese, francese, russa e spagnola. Si propone di promuovere il dibattito e la riflessione sulla legge umanitaria internazionale, sull’azione umanitaria e sulla politica adottata durante i conflitti armati internazionali. La rivista è liberamente consultabile all’indirizzo <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/review?OpenDocument>
18. **“IOM NEWS/ Migration” (2004 - )**. Rivista trimestrale che si occupa dell’attività svolta dall’*International Organization for Migration* (IOM) e più in generale della politica internazionale in materia di migrazione. E’ disponibile in lingua inglese, francese e spagnola. Tra i numeri più recenti: *Internal Displacement. A Global Challenge* (June 2006), dedicato fra l’altro alla condizioni di vita dei profughi sudanesi, afgani e dello Sri Lanka. Consultabile liberamente: <http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/bypass/pid/8>
19. **“JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” (2001 - )**. Pubblicazione irregolare, nata nel 2001 sotto gli auspici dell’ECMI - *European Centre for Minority Issues* di Flensburg (Germania). Si caratterizza per il taglio multidisciplinare con cui affronta i problemi delle minoranze. Consultabile liberamente all’indirizzo <http://www.ecmi.de/jemie>

20. **“Journal of Forced Migration, Asylum and Refugee” (2002)**. Rivista australiana nata nel 2002 ed uscita con un unico numero. Consultabile all’indirizzo [www.csu.edu.au/student/forcedmigration/refugee/index](http://www.csu.edu.au/student/forcedmigration/refugee/index)
21. **“Journal of Palestine Studies” (1971 - )**. Fondata dall’Istituto di Studi Palestinesi di Beirut ed edita dall’università di Berkeley, è l’unica rivista quadrimestrale in lingua inglese che si occupa esclusivamente dello studio della questione palestinese e del conflitto arabo-israeliano. “Journal of Palestine Studies” è parzialmente liberamente consultabile all’indirizzo [http://palestine-studies.org/final/en/journals/jour\\_item.php?id=1](http://palestine-studies.org/final/en/journals/jour_item.php?id=1)
22. **“Journal of Refugee Studies” (1988 - )**. Rivista pubblicata in collaborazione con il *Refugee Studies Centre* dell’università di Oxford. Esplora il complesso dei problemi legati alla migrazione forzata e le diverse risposte a livello internazionale, nazionale e regionale. Indici e abstract liberamente consultabili all’indirizzo <http://jrs.oxfordjournals.org/>
23. **“Journal of Women's History” (1989 - )**. Rivista che si occupa della donna e di tutte le problematiche attinenti all’universo femminile, privilegiando un approccio multidisciplinare. Abstract e indici liberamente consultabili all’indirizzo [http://muse.jhu.edu/journals/journal\\_of\\_womens\\_history/](http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_womens_history/)
24. **“Les Cahiers de l'URMIS” (1995 - )**. Pubblicazione annuale, *Les Cahiers de l'URMIS* sono editi dall’unità di ricerca *Migration et société* (Urmis-Soliis), centro specializzato nello studio delle migrazioni e delle relazioni interetniche. Consultabile all’indirizzo <http://www.unice.fr/urmis-soliis/Cahiers.html>
25. **“Migration Information Source” (2002 - )**. Edita dal *Migration Policy Institute* degli Stati Uniti D’America è una pubblicazione mensile consultabile all’indirizzo <http://www.migrationinformation.org/>
26. **“Migration Letters” (2004 - )**. Pubblicazione semestrale in lingua inglese che tratta il tema della migrazione con un approccio interdisciplinare. I contributi pubblicati spaziano dalla migrazione interna alla mobilità transnazionale, al profugato. “Migration Letters” è liberamente consultabile all’indirizzo <http://www.migrationletters.com/>
27. **“Migration News” (1994 - )**. Mensile internazionale che si occupa del fenomeno migratorio con un approccio multidisciplinare. Analizza la migrazione sia interna, sia su scala transnazionale, prestando in quest’ultimo caso particolar attenzione alle migrazioni forzate. Liberamente consultabile all’indirizzo <http://migration.ucdavis.edu/mn/index.php>
28. **“Migrations Société”(1998 - )**. Edita dal CIEMI - *Centre d’information et d’études sur les migrations internationales*, è una rivista bimestrale che si occupa del tema della migrazione in una prospettiva internazionale.

Consultabile a pagamento all'indirizzo internet [http://www.revues-plurielles.org/revue/revue\\_main.asp?no\\_revue=16](http://www.revues-plurielles.org/revue/revue_main.asp?no_revue=16)

29. **“Refuge - Canada’s periodical on refugees” (1981 - )**. Rivista semestrale canadese fondata nel 1981 dal *Centre for Refugee Studies* dell’università di York. Accoglie articoli in lingua inglese e francese. Tra i numeri più recenti, tutti liberamente consultabili, figurano: *New Approaches to Asylum: Reconciling individual rights and state interests* (Vol. 22, no.1, May 2004); *Palestinian Refugees* (Vol. 21, no. 2, February 2003); *Population Displacements: Causes and Consequences* (Vol. 21, no. 1 November 2002); *Children at Risk* (Vol. 20, no. 2, February 2002). L’indirizzo internet è il seguente: <http://www.yorku.ca/crs/Refuge/refuge.htm>
30. **“Refugee Magazine” (1994 - )**. Edita dall’Alto Commissariato dell’ONU per i Profughi, la rivista mensile è disponibile on line dal 1994. Tra i numeri più recenti di particolare interesse si segnala: *Victims of Intolerance* (No. 142, 1 April 2006); *The Balkans – After The War Was Over* (No. 140, 1 September 2005); *Crisis in Darfur* (No. 136, 1 September 2004). La rivista è consultabile all’indirizzo <http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html>
31. **“Refugee Reports” (1979 - )**. Pubblicazione mensile, edita dal Comitato per i Profughi ed Immigrati degli Stati Uniti D’America (*U.S. Committee for Refugees and Immigrants*). La pubblicazione è consultabile all’indirizzo <http://www.refugees.org/article.aspx?id=1175&subm=19&ssm=30&area=Investigate>
32. **“Refugee Watch” (1998 - )**. Rivista quadrimestrale fondata dal *South Asia Forum for Human Rights* (SAFHR). Si occupa di diritti umani. Tra gli articoli pubblicati si segnala *Categorising the Victims Common and Specific Features of Displaced Women* di Pusparaj Mohanty (No. 21, April 2004); *Long Ordeal for Bhutanese Refugee Women in Nepal* di Keshab Poudel (No. 21, April 2004); *Victim's Right to Communicate Writing Displacement: Creativity and Objectivity* di Pamela Philipose (No. 20, December 2003). E’consultabile all’indirizzo [http://www.safhr.org/refugee\\_watch.htm](http://www.safhr.org/refugee_watch.htm)
33. **“The Global Appeal” (1999 - )**. Pubblicazione annuale dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Profughi che offre un panorama dell’attività svolta dall’agenzia. Consultabile all’indirizzo <http://www.unhcr.org/cgi-bin/taxis/vtx/publ?id=3b7b87e14>
34. **“The State of the World's Refugees” (1993 - )**. Pubblicazione dedicata alle maggiori crisi e cambiamenti affrontati dall’Alto Commissariato dell’ONU per i Profughi. Consultabile liberamente all’indirizzo <http://www.unhcr.org/cgi-bin/taxis/vtx/research?>

35. **“World Refugee Survey” (1980 - )**. Pubblicazione annuale edita dal Comitato per i Profughi degli Stati Uniti D’America (*U.S. Committee for Refugees*). Tra i contributi più recenti: *Development Aid for Refugees: Leveraging Rights or Missing the Point?* di Merrill Smith; *Confinement and Dependency: The Decline of Refugee Rights in Tanzania* di Gregory Chen; *Prospects for Hope? Myanmarese Refugees in Thailand* di Veronika Martin. Dal 2003 è consultabile all’indirizzo <http://www.refugees.org/worldmap.aspx>
36. **JEMS - “The Journal of Ethnic and Migration Studies” (1998 - )**. Rivista che si occupa di conflitti etnici, di discriminazione, di nazionalismo, di razzismo, di migrazione in tutte le sue molteplici manifestazioni, nonché di politiche dell’integrazione. Indici ed abstract sono liberamente consultabili al seguente indirizzo internet <http://www.ercomer.org/nc/>
37. **JiHR - “Journal of International Human Rights” (2003 - )**. Pubblicazione multidisciplinare sul tema dei diritti umani. Liberamente consultabile all’indirizzo <http://www.law.northwestern.edu/jihr/>
38. **REMI - “Revue Européenne des Migrations Internationales” (1985 - )**. Fondata nel 1985, pubblica ricerche sulle differenti discipline concernenti le migrazioni internazionali e le relazioni interetniche. Pur privilegiando la dimensione europea la rivista si occupa anche dei sistemi migratori mondiali. Alcuni saggi sono disponibili on line e liberamente consultabili all’indirizzo <http://remi.revues.org/>. Tra questi si segnala *L’impact du capital social sur le processus de rapatriement des réfugiés palestiniens* di Sari Hanafi (Vol. 19, no. 3, 2003); *Migrations internationales et politique en Jordanie* di Françoise De Bel- Air (Vol. 19, no. 3, 2003).
39. **RPM - “Research Perspectives on Migration” (1999 - )**. Newsletter trimestrale edita dal *Carnegie Endowment for International Peace*. Affronta le diverse tematiche legate all’integrazione degli immigrati e dei profughi. Consultabile all’indirizzo <http://www.ceip.org/programs/migrat/migrpm.htm>
40. **RSQ – “Refugee Survey Quarterly” (1982 - )**. Rivista quadrimestrale dedicata all’evoluzione della politica di accoglienza e protezione dei profughi. Oltre ad articoli, pubblica atti di convegno, abstract e bibliografie sull’argomento. Ogni numero è dedicato ad un particolare aspetto del profugato. Tra le ultime uscite: *Refugee Livelihoods: Continuity And Transformations* (Vol. 25, no. 2, 2006); *Migrants and Refugees: the Challenge of Identity and Integration. The Tenth Annual Humanitarian Conference of Webster University, Geneva* (Vol. 24, no. 4, 2005). Indici consultabili all’indirizzo <http://rsq.oxfordjournals.org/current.dtl>

**J. Bhabha-S. Schmidt, *Seeking Asylum Alone. United States Report. Unaccompanied and Separated Children and Refugee Protection in the U.S*, J.&C Macarthur Foundation, June 2006.**

([http://www.humanrights.harvard.edu/conference/Seeking\\_Asylum\\_Alone\\_US\\_Report.pdf](http://www.humanrights.harvard.edu/conference/Seeking_Asylum_Alone_US_Report.pdf))

Agua Prieta, frontiera tra Messico e Stati Uniti: Karen Tapas, una bambina messicana di cinque anni, in lacrime, viene presa in consegna dalle guardie mentre tenta di superare il confine illegalmente. Come Karen, ogni anno migliaia di ragazzi non accompagnati cercano di entrare negli Stati Uniti per richiedere asilo, trovare un impiego oppure ricongiungersi con i propri familiari. Il rapporto *Seeking Asylum Alone. US Report*, di Jacqueline Bhabha e Susan Schmidt focalizza l'attenzione sul crescente fenomeno delle migrazioni e sulle risposte del governo statunitense, nel tentativo di avviare una nuova politica di accoglienza più attenta agli specifici bisogni dei minori. Interviste, sentenze e procedimenti processuali, disposizioni legislative nazionali ed internazionali sono le fonti utilizzate per delineare il difficile rapporto tra gli Stati Uniti e giovani non accompagnati; ne risulta un quadro piuttosto sconcertante, "kafkiano", scrivono le autrici, in cui i minori - già vittime di situazioni sociali, economiche e familiari difficili - si scontrano con l'insensibilità delle *Immigration laws* e con un sistema di assistenza "inconsistente", burocratizzato e punitivo.

Sin dalla fine degli anni Novanta, e ancor più dopo l'11 settembre del 2001, l'amministrazione americana ha dato una crescente priorità alla sicurezza piuttosto che alla tutela dei migranti. A risentire pesantemente di questi indirizzi restrittivi sono soprattutto i giovani alla ricerca di asilo o lavoro che vengono respinti alle frontiere oppure, in attesa dell'accoglimento della richiesta di asilo, sono sottoposti a lunghi periodi detentivi nei centri di custodia federali (pp. 6-7). Tale atteggiamento, secondo le autrici, è dovuto anche ad un deficit di analisi e di conoscenza; a loro avviso, definire il fenomeno è il primo passo per attuare politiche efficaci: in questa direzione l'abituale termine "unaccompanied" risulta insufficiente a descrivere la complessa categoria dei giovani migranti e le diverse motivazioni della loro mobilità; il rapporto pertanto suggerisce una formulazione più estesa - "unaccompanied and separated children" - per indicare ragazzi che si spostano da soli oppure viaggiano accompagnati da parenti diversi dai genitori o con estranei; il mancato utilizzo di una terminologia uniforme e precisa ha impedito e impedisce tuttora di avere dati precisi sul fenomeno e di conseguenza, di varare appositi programmi di accoglienza.

Le modalità di approccio al problema, d'altra parte, non possono essere separate dalla conoscenza delle motivazioni della partenza, dalle condizioni in cui i ragazzi hanno affrontato il viaggio e dalle loro necessità; se le ragioni più comuni di emigrazione sono i conflitti armati e le drammatiche condizioni di povertà, si registra anche un gran numero di ragazzi che fuggono a causa della violenza domestica, degli abusi sessuali, delle minacce di *gangs* o gruppi criminali, oppure

perché spinto dal desiderio di sottrarsi allo sfruttamento e alla prostituzione forzata. Le migrazioni, acuite dagli squilibri determinati dai processi di globalizzazione e favorite dalle maggiori possibilità di movimento, risultano in forte crescita: stando alle frammentarie statistiche a disposizione, nel 2004 circa 122 mila giovani, dei quali 101 mila dal solo Messico, tentavano di entrare negli Stati Uniti: circa 103 mila venivano respinti mentre altri 18 mila - sottoposti alla custodia federale dell' *US Office of Refugee Resettlement* (ORR) - venivano ammessi alle procedure per la richiesta di asilo. Circa l'80 % dei ragazzi in custodia aveva tra i 15 e i 18 anni di età, i restanti avevano meno di 14 anni; questi ragazzi provenivano dall'Honduras (30%), El Salvador (26%), Guatemala (20%), Messico (10%) ed altri paesi sudamericani, mentre quasi il 6 % giungeva da paesi diversi da quelli del continente americano. I dati dimostrano come solo un numero limitato di ragazzi messicani riesce ad accedere alle procedure di asilo mentre la larga maggioranza venga respinta (p.18).

Inadeguatezza della legislazione, carenze strutturali e un approccio poliziesco sono le principali lacune in materia di immigrazione e di asilo dei minori. Il governo degli Stati Uniti ha siglato ma non ha ratificato la "Convenzione dei diritti del Bambino" (1989) pertanto gli indirizzi della convenzione non vengono recepiti nella legislazione statunitense, in particolare il concetto dei "best interests of the child", ovvero l'obbligo di agire in ossequio al principio del benessere dei minori, uno standard che la normativa internazionale ritiene di primaria importanza (p. 36). L'atteggiamento repressivo riservato ai ragazzi immigrati o richiedenti asilo riflette inoltre la mancanza di direttive generali che invitino le varie agenzie federali ad un trattamento "welfare oriented" e dal fatto che le stesse leggi sull'immigrazione non operino formalmente una distinzione tra minori e adulti. Come viene dimostrato con l'ausilio di una ampia casistica, la durezza e l'inadeguatezza del sistema si rivela sin dalla prima accoglienza quando le autorità di polizia confinaria non solo si dimostrano insensibili (e violente), ma anche incapaci di riconoscere i disagi e le sofferenze, valutare l'età dei minori e comprendere i rapporti che legano ragazzi e accompagnatori.

Giunti negli Stati Uniti, i ragazzi possono richiedere asilo in due modi: se sono entrati nel paese legalmente possono fare richiesta ad un "Asylum Office" con un procedimento informale ("Affirmatively: non adversarial interview with an asylum officer"), oppure, nel caso più frequente di emigrazione illegale, mediante una sessione giudiziaria in contenzioso ("Defensively: adversarial court setting"). In entrambe le procedure - che si differenziano anche per la diversa possibilità di accedere a successivi gradi di giudizio - i ragazzi sono condizionati dalla mancanza di assistenza legale; la presenza di un avvocato, benché sia considerata un diritto inalienabile nei procedimenti ordinari, nei casi relativi alla richiesta di asilo e ancor più di immigrazione, risulta invece accessoria. I ragazzi, disorientati, sono quindi spesso costretti ad affrontare i giudici della *Immigration Court* in una lingua che non conoscono, inseriti in un ambiente autoritario ed ostile. Il rapporto riferisce e in maniera circostanziata come i giudici e gli avvocati siano sbrigativi, insensibili e non tengano in dovuta considerazione le sofferenze psicologiche determinate dal periodo di detenzione preventiva in attesa dell'audizione (p. 102). I richiedenti asilo sono vittime delle differenze culturali e della mancanza di attenzioni, come

nel caso di un giovane proveniente dall'Uganda: "mi fu negato l'asilo - racconta - perché il giudice non credeva alla mia storia perché non lo guardavo negli occhi quando stavo testimoniando. Guardare persone più anziane negli occhi non fa parte della mia cultura." (p.112). In generale la modalità di ingresso nel paese - legale o illegale - si rivela decisiva sia per l'istruzione della pratica e ancor più nell'accoglimento della richiesta di asilo (p.29). Di fatto solo al 48% dei ragazzi legalmente assistiti viene concesso l'asilo, percentuale che scende al 27% nel caso in cui i ragazzi si presentino davanti ai giudici senza avvocato (p.143). I casi che giungono alla Corte di Appello e poi alla Corte Suprema sono talmente pochi che avvocati e associazioni umanitarie non possono appellarsi a precedenti sentenze. L'impatto con le procedure legali, come dimostrano le interviste, si rivela quindi un vero e proprio trauma perché l'aspetto poliziesco e intimidatorio prevale su quello umanitario; l'esito più comune di queste superficiali audizioni è il provvedimento di espulsione che espone i minori a nuovi rischi; a questo proposito le autrici ricordano il caso di Edgar Chocoy, un ragazzo cui venne rifiutata la protezione e fu ucciso poche settimane dopo la sua espulsione dagli Stati Uniti. Accanto al problema dell'assistenza legale - spesso determinato dall'insufficienza di fondi governativi - si registra anche la mancanza di un tutore che provveda ai bisogni immediati dei minori, ne interpreti la volontà e persegua i loro "best interests"; questa figura, d'altra parte, rappresenterebbe anche una voce indipendente perché spesso chi sorveglia i ragazzi è anche colui che si incarica di avviare le procedure di espulsione, aspetto che si configura come un chiaro conflitto di interessi (p. 81-82).

La lunga detenzione in attesa del responso, in violazione dei diritti umani e degli specifici diritti dei bambini, è un gravissimo problema, più volte denunciato, che deve essere risolto senza indugi; filo spinato, manette, maltrattamenti, violenze morali e psicologiche, detenzione con adulti sono una prassi purtroppo generalizzata negli Stati Uniti; i ragazzi, anche quelli che non si sono macchiati di alcun reato, vengono trattati alla stregua di criminali, basti pensare al caso di Malik Jarno, un ragazzo sedicenne della Guinea, malato di mente, relegato con altri adulti per due anni e undici mesi in un centro di detenzione dove fu vittima di innumerevoli violenze.

Gran parte dei ragazzi che viene accolto negli Stati Uniti si ricongiunge con i familiari già presenti nel paese, tuttavia molti minori emigrano privi di qualsiasi appoggio; l'ampliamento dei programmi di assistenza - finora gestiti da associazioni religiose, enti privati o in forma mista pubblico-privata - assicurerebbe a questa categoria una sistemazione adeguata, cure sanitarie e un graduale inserimento sociale; tali programmi dovrebbero essere estesi anche ai minori in attesa di rimpatrio mentre la fase delle espulsioni - sostenuta da fondi statali - dovrebbe essere gestita mediante opportuni accordi tra le istituzioni e le famiglie dei minori creando in questo modo accettabili condizioni per il rimpatrio (p. 165).

Se la richiesta di asilo rimane la via principale per ottenere protezione negli Stati Uniti, vi sono altri strumenti legislativi a favore dei minori: la SIJS ("Special Immigrant Juvenile status"), accordata a chi subisce abusi, viene abbandonato e non può rientrare nel proprio paese, il "Violence against Woman Act" (VAWA, 1994) che tutela i minori che subiscono violenze domestiche, le "U" e "T-Visas"

(*Victims of Human Trafficking*, 2000) che proteggono adulti e minori vittime di traffici di esseri umani e pratiche degradanti. Questi ultimi due tipi di protezione sono subordinati ad una attiva collaborazione delle vittime contro i persecutori pertanto sono difficilmente applicabili nel caso dei minori perché implicano azioni legali contro parenti, trafficanti e datori di lavoro che li possono minacciare, ricattare o addirittura uccidere (pp. 57-61). Il numero dei ragazzi sotto protezione risulta quindi particolarmente basso, basti considerare il fatto che nel 2002 sono state rilasciate solo 512 “SIJS” e nel 2003-2004 le “T-Visas” accordate sono state solo 32.

Il rapporto, corredato da una bibliografia e da una appendice statistica e legislativa, si conclude con alcune proposte operative volte a migliorare la qualità complessiva del sistema; recepire gli standard legislativi internazionali, togliere i ragazzi dai centri di detenzione, creare una nuova rete di assistenza e concedere un maggior numero di “USSJ” e “U-T Visas” vengono ritenuti elementi di primaria importanza per dare una decisa svolta alla politica americana sull’immigrazione dei minori. Se l’incremento dei fondi risulta fondamentale per sviluppare nuovi programmi e migliorare le strutture di accoglienza, altrettanto essenziale si rivela un apposito addestramento del personale al fine di mutare l’approccio poliziesco e riconoscere le esigenze dei ragazzi migranti. In questa direzione risulta importante anche il potenziamento degli elementi di garanzia e di assistenza mediante tutori e avvocati; un crescente coordinamento tra le agenzie federali e il collegamento tra istituzioni e centri di ricerca porterebbe ad una più precisa quantificazione dei flussi e ad una migliore distribuzione degli incarichi operativi (pp.171-186). Si tratta infine di estendere il concetto di diritto di asilo optando per una legislazione più flessibile che, nel dubbio, si pronunci sempre a favore dei bambini e che, nei casi di accoglimento delle istanze, preveda anche una sorta di “asilo derivativo” per genitori o parenti in modo tale da agevolare la costruzione di una nuova esistenza da parte del minore. Proteggere bambini e ragazzi, concludono le autrici, significa “proteggere la civiltà e le basi etiche della nostra società”.

*Matteo Ermacora*

**Giuliana, Marisa, Gabriella Cardosi, *La giustizia negata. Clara Pirani, nostra madre, vittima delle leggi razziali. Una testimonianza vissuta tra guerra e dopoguerra*, Varese, Edizioni Arterigere/Essezeta 2005, pp. 151.**

Sono le vicende personali, le singole storie a restituirci in maniera vivida la tragedia delle leggi razziali in Italia; è il caso della storia di Clara Pirani Cardosi, ebrea milanese deportata ad Auschwitz, ricostruita dalle sue figlie nel saggio intitolato *La giustizia negata*. Questa ricerca, -corale, al femminile - unisce memoria e documentazione, madre e figlie, ricerca di giustizia e dovere della testimonianza, riuscendo ad illuminare tematiche meno frequentate dall'indagine storiografica quali le condizioni delle famiglie dei deportati, le responsabilità della Repubblica Sociale Italiana nella Shoah, il clima di ostilità ed indifferenza che circondò gli ebrei nel secondo dopoguerra.

L'interesse di questa "piccola storia" è data anche dal fatto che Clara Pirani si sposò con rito civile e religioso con Francesco Cardosi, rientrando pertanto nella categoria delle "famiglie miste". Dopo l'emanazione delle leggi razziali, Clara perse il posto di insegnamento a Torino; trasferitisi a Gallarate, i Cardosi-Pirani assistettero al crollo del regime e all'instaurazione della Repubblica Sociale Italiana; nonostante un apposita circolare del marzo 1944 vietasse l'internamento degli ebrei di famiglia mista, il 12 maggio del 1944 la polizia locale, su ordine della questura di Varese, arrestò la donna e la consegnò alle SS del comando germanico di Milano. Le figlie ricordano così lo "strazio e lo sgomento della separazione":

Poi tornò papà dalla scuola e ci disse che solo la mamma avrebbe dovuto partire. Era triste ma forte: volle indicarci come dovevamo preparare la cena per la sera, quando non sarebbe stata più con noi. Non volevamo staccarci da lei, avremmo voluto seguirla, ma nessuno di noi nel momento dell'addio parlò né pianse. Nostro padre poté accompagnarla fino a Varese; nell'ultimo tratto di strada che fecero insieme, prima di arrivare alla questura, la mamma si sfilò dal dito la fede e la consegnò a papà dicendo di non pensare più a lei, ma solo alle figliole.

Il testo ripercorre, attraverso l'analisi della documentazione prodotta dalle diverse autorità della polizia fascista, il tentativo del marito di far rilasciare la moglie; viene così messo in evidenza il contrasto politico-giuridico tra la posizione del questore di Milano che si atteneva alla legislazione vigente e le autorità di Varese che, in violazione delle stesse leggi, servivano in maniera zelante l'occupante nazista. Clara, dal carcere di San Vittore, nel frattempo scriveva ai familiari giovandosi dell'aiuto di una guardia, Andrea Schivo (alla cui memoria è dedicato il saggio), poi scoperta e uccisa a Flossenbürg. Dalle lettere emerge la figura di una donna e di una madre forte e serena, nonostante lo "stridore dei catenacci" e le dure condizioni di detenzione; la famiglia e le figlie diventano il punto di riferimento di Clara, preoccupata per le loro condizioni e amareggiata per l'ozio inoperoso cui la costringeva la prigionia; il 3 giugno 1944 scriveva in un biglietto clandestino:

Miei carissimi, sono lieta che abbiate avuto mie notizie diffuse e particolareggiate, sarete così più tranquilli [...]. Le nostre giornate trascorrono lente, in attesa spasmodica di notizie esterne che vengono a risollevare i nostri spiriti [...]. Viviamo una vita strana di cameratismo, il dolore ci affratella e ci accomuna [...]. Il mio pensiero è sempre con voi, vi seguio ovunque, e mi rammarico di non esservi vicina per fare quello di cui so quanto avete bisogno. Chi sa quante cose vi mancano e come vi sentirete impacciate voi bambine nel dirigere la casa. E come farete per i vestiti estivi che ancora non mi è stato possibile riordinare? E pensare che qui non so come trascorrere le ore [...] mentre tanto lavoro mi attenderebbe a casa!

Ma le “procedure finali” sono inarrestabili: Clara venne trasferita a Fossoli, nel “campo nuovo” destinato agli ebrei “mistici” che non erano “deportabili”; le lettere dal campo riferiscono del continuo alternarsi di speranze e di disillusioni; la gioia per un imminente liberazione nel luglio del 1944 si tramuta in amarezza:

Partiamo questa notte per destinazione ignota, prima tappa Verona [...] poi non si sa, ma si dice con insistenza per la Germania. La soluzione è la più inattesa e la più triste, non credevo che dopo aver tanto sperato e sofferto ci attendesse un destino così doloroso. [...] Sono triste, tanto triste, ma ho ancora fiducia che Iddio darà a tutti noi la forza di resistere e la possibilità di ritornare e la gioia di rivederci. [...] Il mio pensiero sarà sempre per voi, e il sapervi tranquilli e in salute mi darà forza e coraggio. Vi stringo tutti al cuore e vi bacio tanto tanto. Salutatemmi tutti.

Martedì primo agosto 1944, assieme ad altri trecento ebrei, Clara venne deportata verso la Polonia; l’ultima lettera da Fossoli rimarca la fiducia di poter “superare l’ultima terribile prova” e di poter riabbracciare la famiglia e la piccola Gabriella:

Siate forti anche voi come io lo sono. Dio non ci abbandonerà e come ci ha aiutato in tante circostanze dolorose della nostra vita, ci aiuterà ancora, ne sono certa. Mi raccomando Gabriella, circondatela di tutte le vostre cure e del vostro affetto perché non senta la mancanza del mio, e voi miei carissimi non abbattetevi per la mia sorte dura, pensatemi come io vi penso e non scoraggiatevi Dio mi assisterà [...]. Vi unisco nel mio abbraccio e vi bacio tanto, Clara.

Nella breve tappa a Verona c’è il tempo per “due righe in fretta” per rassicurare i congiunti, sperare nella fine della guerra, confermare ancora una volta come la famiglia e le figlie siano un punto di forza “per superare i disagi” ed esortarle a non abbattersi. Poi più nulla. Alla metà di agosto, dopo le “selezioni”, Clara venne uccisa a Auschwitz-Birkenau mentre i familiari, ancora ignari della sua sorte, si attivano per il suo rilascio.

Inizia così una nuova storia familiare, non meno amara e dolorosa; la seconda parte del saggio è incentrata proprio sulle ripercussioni emotive, sociali e giudiziarie della deportazione. La tragedia di Clara si riflette quindi sull’intera famiglia, costretta a peregrinare tra enti ed uffici e ad incontrare altri deportati sopravvissuti nella speranza di avere notizie. Sono soprattutto le figlie a soffrire: il dolore per la perdita risulta accresciuto dall’indifferenza e dall’incomprensione che le circonda; la condizione di isolamento fa maturare in loro, nonostante l’educazione cattolica, una dolorosa consapevolezza della propria identità e a ricostruire nuovamente la propria esistenza. Per partecipare “ad una normale vita sociale - scrivono con amarezza ma anche con orgoglio le tre sorelle - è stato necessario chiudere in noi il passato senza attendere dal di fuori comprensione ed appoggio. [...] Forse da qui derivò per noi la scelta di non trasmettere a dei figli

questa nostra eredità tormentata. Giorno per giorno abbiamo ricostruito il nostro equilibrio personale anche attraverso l'approfondimento e lo studio del passato per rendercelo più comprensibile". Nella parte conclusiva del saggio le autrici analizzano, alla luce della legislazione tedesca e fascista sulle famiglie "miste", il processo contro i funzionari fascisti di Varese e di Gallarate diretti responsabili della morte della madre: risultano evidenti le pesanti responsabilità delle autorità repubblicane nella deportazione degli ebrei ma anche i meccanismi processuali che portano alla derubricazione di questi crimini; infatti, grazie ad un apparato giudiziario ancora inquinato da elementi fascisti, gli imputati si vedranno assolti con il riesame-annullamento del processo e i dispositivi previsti dalla cosiddetta "amnistia Togliatti". La "profonda esigenza di una giustizia riparatrice - scrivono le autrici - si esaurì in noi con quel processo celebrato nel 1947", un senso di sconforto amplificato anche dalla vana lotta per ottenere dal provveditorato di Torino un indennizzo postumo per l'esclusione della madre dall'insegnamento; anche questo tentativo si arenò infatti di fronte alla burocratica insensibilità della nuova repubblica.

*Matteo Ermacora*

**Daniele Ceschin, *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2006.***

Con *Gli esuli di Caporetto*, Daniele Ceschin colma una rilevante “lacuna” storiografica relativa all’esperienza dei civili durante la Grande Guerra. Un saggio di sintesi che, pur essendo centrato essenzialmente sulle vicende dei circa 600 mila profughi determinati dalla disfatta di Caporetto dell’ottobre del 1917, cerca di ricostruire ed interpretare il problema dei profughi nel più ampio quadro dell’evento bellico, confrontando la documentazione archivistica - inedita e molto vasta - con la memoria e le rappresentazioni di quell’evento. Nonostante le dimensioni del fenomeno le vicende dei profughi sono poco note; come viene sottolineato nell’introduzione, le condizioni di evacuati, profughi e internati furono volutamente oscurate dal governo sin dal 1915 e le vicende del profugato di massa del 1917 furono sovrastate dal dibattito sulla disfatta militare; in quanto simbolo della sconfitta nazionale, la memoria della profuganza divenne una memoria “minore”, scomoda, coltivata solamente a livello locale dal momento che il regime fascista costruì il “mito” della guerra sulla “vittoria” e sulla celebrazione delle virtù guerriere dell’esercito. Questo silenzio “pubblico” si è tramutato anche in un lungo silenzio “storiografico”.

Nella prima parte, il saggio analizza la complessità, le articolazioni e le diverse componenti della ritirata dell’ottobre del 1917: la disfatta militare, la “fuga parallela” dei civili, la “Caporetto” di borghesi e amministratori. Vengono così passate in rassegna le motivazioni della fuga dei civili (terrore, paura della violenza austro-tedesca veicolata dalla propaganda, false notizie, mancanza di ordini da parte delle autorità militari, peculiari posizioni geografiche), gli agenti della fuga (sindaci e parroci), i tempi della fuga, le ragioni di chi decise di rimanere nelle “terre invase” e analizza anche le componenti meno note dell’esodo, in particolare quella dei circa 250 mila civili “non invasi”, sgomberati dalle autorità militari italiane dalle zone a ridosso del nuovo fronte sul Piave. Rovesciando le ipotesi proposte dagli studi di Gaetano Pietra, la fuga appare dunque come un evento di “massa” ma “con esiti di classe” dal momento che gran parte di chi riuscì a rifugiarsi all’interno del paese era dotato di mezzi e risorse proprie. All’interno di questo quadro Ceschin riconsidera, precisa e focalizza meglio quella che Gustavo Corni, in uno dei primi studi sull’invasione austro-tedesca, aveva definito come “la Caporetto interna”, ovvero la fuga degli amministratori, dei sindaci, dei proprietari, borghesi e commercianti. La scelta della fuga degli amministratori veneti e friulani viene contestualizzata alla luce della mancanza di ordini da parte del Comando Supremo e interpretata come una sorta di “difesa dello stato e dei suoi simboli”; la fuga rese subito necessaria una giustificazione patriottica perché nelle “terre invase” erano rimaste le classi subalterne e i parroci (obbligati dal diritto canonico a rimanere nelle proprie parrocchie), un potere alternativo che appariva come potenziale minaccia alla legittimità della propria autorità. Si trattò di una fuga contraddittoria tanto che, come dimostra Ceschin, lo stato, dopo aver riconfermato le amministrazioni in esilio, emanò una apposita disposizione volta ad impedire ai funzionari statali di fuggire di fronte ad una ulteriore avanzata delle truppe austro-

tedesche, perchè temeva ulteriori quanto pericolosi cedimenti; altresì nei convulsi mesi di novembre e dicembre del 1917 emerse ancora una volta il cinismo delle classi dirigenti italiane nei confronti della popolazione civile rifiutando di accogliere ammalati, donne e bambini rimasti nelle terre invase che avrebbero dovuto passare in Italia attraverso la Svizzera.

Ceschin analizza alcuni elementi centrali per comprendere la complessa esperienza del profugato: la ricostituzione delle amministrazioni in esilio, la spinta dei parlamentari veneti e friulani sul governo per il varo di misure assistenziali, l'intrecciarsi della mobilitazione patriottica delle classi dirigenti profughe con quella del "fronte interno"; dall'esperienza del profugato si sprigiona quindi una forte carica "politica" che trova alimento nella particolare atmosfera dell'ultimo anno di guerra. Attraverso l'analisi della stampa nazionale e di quella prodotta direttamente dai profughi emerge la costruzione dell'immagine eroica, sacralizzata e patriottica del profugo utilizzata dalla propaganda per ricompattare il fronte interno e accrescere la resistenza nazionale; la fuga diventò "esilio", scelta consapevole, giustificata dalla volontà di sottrarsi alla "schiavitù" nemica mentre l'assistenza ai profughi venne presentata come un atto di fratellanza e di patriottismo.

I primi frangenti segnati dall'arrivo dei profughi nelle grandi città italiane furono contraddistinti da una forte ondata di solidarietà popolare, lo dimostrano le sottoscrizioni di comitati spontanei, gruppi di operai, associazioni professionali, cattolici e socialisti; il volontariato organizzato della "Società Umanitaria", socialista e della cattolica "Opera Bonomelli" rappresentano in questo senso la punta avanzata di una rete di rapporti all'interno della società italiana ben ramificata, pronta a supplire alle mancanze dello stato nelle prime fasi di emergenza. Le imponenti dimensioni del fenomeno imposero l'intervento assistenziale dello stato che Ceschin ben inquadra nel difficile contesto politico militare ed economico del 1917-1918, segnato da una necessaria quanto forzata resistenza. Addentrandosi nell'analisi dei meccanismi politici, burocratici e normativi dell'assistenza, il saggio evidenzia la discrepanza tra gli intenti del governo Orlando - che indicava nell'assistenza ai profughi un "dovere" nazionale - e l'incerta ed altalenante azione statale che si esplica attraverso la creazione di nuovi organismi istituzionali (l' "Alto Commissariato" per i profughi", i "Patronati") e una nuova normativa che riconosceva lo status di profugo e prevedeva sussidi, cure sanitarie, alloggi per i profughi a carico dello stato. L'azione dell' "Alto Commissariato" risultò inefficace perché privo di una reale autonomia politica, esecutiva e soprattutto finanziaria, mentre a livello locale, le Prefetture, attraverso i "Patronati" egemonizzarono il sistema assistenziale. Il duplice volto dell'azione statale, riflesso anche di una ricomposizione di interessi all'interno delle classi dirigenti, si può misurare in due iniziative: il successo della legge sul risarcimento dei danni di guerra e l'incapacità di avviare un censimento per quantificare i profughi e pianificare adeguatamente l'assistenza; quest'ultima infatti risultò subordinata alle esigenze di controllo e progressivamente ridotta dall'esigenza di diminuire la spesa dell'erario.

La seconda parte del saggio è dedicata alla condizione dei profughi in Italia; quasi fosse un gioco di specchi, viene confrontata (e verificata) la costruzione

patriottica della profuganza con la realtà dell'assistenza, il sistema dei sussidi, i rapporti con le comunità ospitanti, le categorie sociali coinvolte, le peculiarità locali nel quadro di una crisi annonaria e finanziaria che non fece altro che accrescere le tensioni interne. Dal confronto delle "memorie immediate" - le lettere dei profughi, le relazioni dei comitati di assistenza - con la documentazione dei prefetti emerge un quadro spesso sconcertante: l'improvvisazione e l'incompetenza dei prefetti, la diffusa precarietà, gli egoismi locali, le speculazioni sul vitto, gli alloggi e il lavoro dei profughi, la convivenza "forzata" nelle "colonie", la concorrenza e l'ostilità delle comunità ospitanti. Risulta centrale, ma non sufficientemente evidenziato nel saggio, il problema della dispersione dei profughi che complicò l'attività di assistenza, innalzò significativamente le spese e impedì il controllo della qualità della vita dei profughi.

L'esperienza della profuganza, come analizza Ceschin, ebbe dunque un "peso" diverso sulle diverse categorie sociali, donne e bambini, classi popolari e borghesi. Risulta quindi confermata il forte divario tra le condizioni di vita in ambito urbano e rurale, tra sud e nord non solo per la diversa qualità dell'assistenza erogata, ma anche per le diverse soluzioni di alloggio, di approvvigionamento, di lavoro e di cure sanitarie. Attraverso la "lente" dei profughi, Ceschin conferma l'immagine di 1918 attraversato da forti tensioni e mette in luce le precarie condizioni del meridione d'Italia dove tubercolosi, dissenteria, spagnola e denutrizione dilagarono tra le categorie più deboli dei profughi. Dopo l'emergenza, la vita quotidiana dei profughi ruotò intorno all'erogazione del sussidio. L'incapacità delle autorità governative di sciogliere l'ambiguità del nodo sussidio/lavoro (già evidente sin dal 1915-1916 con altre categorie di profughi) impedì ai fuggiaschi di trovare impiego senza correre il rischio di perdere il sussidio; le esigenze di risparmio statale spingevano in questo senso, ma caricavano l'inattività dei profughi ("l'ozio corruttore") di una valenza negativa e "disfattista" che sfociò in una vera e propria condanna sociale. Questi aspetti permettono di comprendere come il lavoro dei profughi sia stato mal pianificato e come la larga presenza donne e bambini impedì un adeguato utilizzo di questa massa. Le profughe risultarono svantaggiate in quanto donne, per la loro diversa condizione civile (nubili o sposate con prole) e per il fatto stesso di essere profughe, indice di uno stato di minorità sociale. Al dolore e all'angoscia per le separazioni familiari, si unirono i pregiudizi e il lavoro socialmente controllato; altresì le responsabilità femminili aumentarono considerevolmente, come dimostra l'imponente mole di lettere spedite a uffici e comitati di assistenza. Proprio dall'analisi dell'esperienza femminile impegnata nel difficile compito di "ricostituzione" dei nuclei familiari emerge come la condizione di profugo si rivelò tutt'altro che facile: i soccorsi, lungi da essere automatici, presupponevano il riconoscimento dello status di profugo attraverso la mobilitazione del singolo. La richiesta di sussidi da una parte sviluppò un rapporto nuovo tra profughi e stato e dall'altro esaltò l'opera di mediazione di comitati di assistenza e dei deputati. Le lettere e le istanze inoltrate ai parlamentari, si tratta di inedite "scritture di guerra" che devono essere vagliate con attenzione, diventano non solo il "termometro emotivo" dei profughi che documenta le singole vicende dei profughi ma anche testimonianza del disagio e della faticosa esperienza di avvicinamento dei cittadini alle autorità statali.

Dalla solidarietà all'ostilità: si potrebbe sintetizzare in questo modo il rapporto tra stato, comunità ospitanti e profughi nel corso del 1918. La discrezionalità del trattamento creò un crescente malcontento, la patria divenne "matrigna", lo stato indifferente tanto che nei profughi subentrò uno stato di disincanto e di disillusione; i contrasti tra governo e "Alto Commissariato" portarono questo organismo allo stallo e i profughi divennero un "peso sociale". L'estate e l'autunno del 1918 furono segnati da dimissioni, lettere anonime, sfiducia nei confronti dei parlamentari. Il peggioramento delle condizioni di vita accrebbe le divisioni interne: tra profughi e governo, tra profughi friulani e profughi veneti (tra «invasi» e «non invasivi», accusati di essere privilegiati), tra profughi e comunità ospitanti, tra profughi e disfattisti/internati, tensioni queste ultime che si inscrivono in un clima di vera e propria caccia al "nemico interno". L'autore ipotizza una mancata ribellione e una mancata solidarietà con le comunità ospitanti perché a prevalere fu l'individualismo e il familismo, volti a mantenere quelle poche sicurezze offerte dall'assistenza statale, sottovalutando il senso di isolamento e di spaesamento sperimentato dai profughi. Il "peso" dei profughi venne avvertito soprattutto nei mesi finali del conflitto tanto che ad ostilità concluse i prefetti accelerarono le partenze dei profughi senza curarsi delle situazioni cui andavano incontro nelle "terre liberate"; tale atteggiamento sembra in qualche modo prefigurare l'azione inefficace e scarsamente pianificata dello stato in queste zone. Da questo punto di vista si potrebbe affermare che molte problematiche dell'immediato dopoguerra veneto-friulano (e non solo) si formino alla luce del rapporto che si instaurò tra autorità statale, classe dirigente profuga e profughi stessi durante l'anno dell'esilio. La parte conclusiva del saggio dimostra proprio come alla fine del conflitto sia riemersa la "politica": gli amministratori in esilio lottarono per autolegittimarsi accusando di collaborazionismo e di scarso patriottismo "i rimasti"; il ritorno della lotta politica, contraddittoriamente, consolidò così le memorie "forti" (quelle delle classi dirigenti interventiste in esilio) ma per reazione rafforzò anche memorie "deboli" (quella della maggioranza dei profughi e una "contromemoria", altrettanto debole, di coloro che rimasero nelle terre invase) che non entrarono nel discorso pubblico postbellico ma si rivelano, sul lungo periodo, particolarmente resistenti ed attendono ancora una accurata indagine.

Il saggio, solido, ampio e documentato, amplia significativamente le conoscenze sull'esperienza del profugato e si pone quindi come elemento di confronto e punto di partenza per ulteriori approfondimenti; le "voci", l'esperienza e la memoria stessa dei profughi, nel saggio un po' sacrificate, l'utilizzo delle fonti locali e la comparazione con quanto avvenne in campo europeo non possono che arricchire ulteriormente dal punto interpretativo questa importante ricerca.

*Matteo Ermacora*

## "Cultures & Conflits – Sociologie politique de l'international", n.57, 2005, *L'Europe des camps*.

La rivista *Cultures & Conflits – Sociologie politique de l'international* (<http://conflits.org>) è una pubblicazione a cadenza trimestrale curata dal *Centre d'Etudes sur les Conflits*. Nata nel 1990, possiede sia una versione cartacea che una elettronica, che rende liberamente disponibile *on-line* la totalità dei propri archivi. Diretta da Didier Bigo e Antonia Garcia Castro, la rivista ha un carattere fortemente interdisciplinare e accetta contributi di sociologi e antropologi, geografi e storici, giuristi e politologi. Animate da un approccio costruttivista e supportate da una robusta prospettiva internazionale (ed in particolare da una costante attenzione alla realtà istituzionale europea), le analisi proposte dalla rivista si sono concentrate nel corso degli anni su alcune questioni chiave: le trasformazioni delle forme della violenza tanto a livello locale che transnazionale, le politiche della minaccia e della paura e le procedure discorsive della loro costruzione, la costruzione delle frontiere (tanto simboliche che politiche) nei processi di interazione nazionale e transnazionale.

Un particolare interesse è stato tributato alle politiche di controllo delle migrazioni, attraverso un approccio tanto attento alla concretezza istituzionale quanto capace di una proficua astrazione. Il primo numero ad occuparsi della detenzione dei migranti risale al 1996 (si tratta del numero 23 "Circular, enfermer, éloigner"). L'interesse prosegue con il numero 26/27 "Contrôles: frontières-identités" e con il numero 31/32 "Sécurité et immigration", di taglio più teorico. Una prospettiva fortemente legata all'analisi delle istituzioni europee è alla base dei numeri 49 e 50, pubblicati nel 2003. Particolarmente interessante ci è parso, nella prospettiva di DEP, il numero 57, *L'Europe des camps*, dedicato alle procedure di raggruppamento forzoso, reclusione ed espulsione dei migranti, istituzionalizzate a livello europeo nella costruzione di un crescente numero di campi di esiliati (*camps d'exilés*). Della parte monografica di questo numero, apparso alla fine del 2005, si proporrà qui una sintetica schedatura.

Sin dall'editoriale di Jérôme Valluy, appare con chiarezza la sfida teorica che il numero affronta: comprendere la differenza specifica che costituisce i *camps d'exilés*, e che li rende tanto incomparabili alle istituzioni genocidarie dei campi di concentramento quanto irriducibili al modello del classico campo di rifugiati. Punto di partenza dell'analisi è il riconoscimento della pluralità delle forme prese da un fenomeno che riesce a trovare il proprio punto di convergenza nella sua capacità di *banalizzare* la logica politica del controllo delle migrazioni.

Una buona introduzione all'approccio fatto proprio dalla rivista è nel testo di Caroline Inrants e Pierre-Arnaud Perrouy: *La diversité des camps d'étrangers en Europe: présentation de la carte des camps de Migreurop*. Il testo, frutto del lavoro dell'associazione Migreurop (che riunisce attivisti, politici e ricercatori), presenta una ricca fenomenologia delle forme di *mise à distance* degli stranieri in Europa. Campo - nell'accezione allargata fatta propria da Migreurop e che supera ampiamente la figura classica del campo come luogo fisicamente localizzato - non è solo ogni luogo di *mise à distance* ma più ampiamente è l'insieme dei dispositivi

giuridici, amministrativi e polizieschi impiegati per mantenere a distanza coloro che cercano di guadagnare l'Europa. I campi, intesi in questo senso, sono "luoghi" nei quali lo straniero, pur non avendo commesso alcun reato al di fuori di quelli connessi all'attraversamento illegale di una frontiera, è privato (di parte) dei suoi diritti. La prima grande divisione analitica che gli autori propongono è quella tra campi aperti – che non impediscono in linea di principio la libertà di movimento - e chiusi. Tra i campi chiusi si possono poi distinguere funzionalmente: i campi di attesa/identificazione, situati spesso in prossimità di stazioni, porti, aeroporti che svolgono principalmente una funzione di identificazione e di dissuasione dall'ingresso sul territorio; i campi di detenzione, che raccolgono le persone illegalmente presenti al suo interno; i campi di espulsione. Gli autori sottolineano come nella pratica tanto le distinzioni tra campi aperti e chiusi che quelle funzionali tendono a essere assai meno chiare di quanto non lasci immaginare la tipizzazione. La permanenza in questi campi è molto variabile, e dipende dalla legislazione del singolo paese: si va dai 20 giorni della Francia, ai 40 della Spagna, ai 60 dell'Italia, ai 6 mesi di Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca, agli 8 del Belgio, ai 10 della Polonia, e ai 18 mesi della Germania. Le condizioni di detenzione sono generalmente peggiori nel caso delle detenzioni brevi, in quelle lunghe limitandosi a risultare *correttamente inumane*. In ogni caso esse comportano generalmente la violazione di alcuni diritti fondamentali quali la libertà di movimento, il diritto alla vita privata e familiare, il diritto di non subire trattamenti inumani o degradanti, il diritto di domandare asilo. Nei campi i migranti sono violentemente disindividualizzati: gestiti attraverso numeri di matricola, sono dissolti senza resto nei rispettivi gruppi etnonazionali di appartenenza. I campi rappresentano un fenomeno in forte crescita, così come è crescente il ricorso, per la loro gestione, a compagnie di sicurezza private. La scarsissima efficacia pratica di queste multiformi strutture – il basso numero di espulsioni rispetto al numero di persone ospitate – impone secondo Migreurop di ricercare l'obiettivo del loro proliferare sul piano simbolico.

Il moltiplicarsi dei luoghi di reclusione, chiarisce il già citato Valluy nel saggio *La nouvelle Europe politique des camps d'exilés: genèse d'une source élitare de phobie et de répression des étrangers*, si rende possibile in virtù della progressiva crisi della cultura dell'asilo. Questa crisi trova la sua più peculiare espressione nella convinzione - ormai di senso comune ma di origine assai recente - che la gran parte delle richieste di asilo nasconda motivi di tipo economico. Addentrandosi nella ricostruzione della sua genesi Valluy parte da un dato di fatto inoppugnabile: la popolazione mondiale dei rifugiati, dopo essere rimasta sostanzialmente stabile dagli anni '50 sino alla metà degli anni'70 intorno ad una media annua di 2.500.000, ha subito una decisa espansione arrivando agli oltre 20.800.000 delle attuali stime ufficiali. Il crescente numero di rifiuti opposti dalle nazioni europee a partire dagli anni '70 non può dunque essere spiegato con la scarsità di "veri rifugiati". La crescita del tasso di rifiuto non nasce neppure come questione politica, ma si origina all'interno di un universo tecnocratico che precede e prepara le affermazioni elettorali dell'estrema destra piuttosto che esserne una conseguenza. La progressiva politicizzazione e mediatizzazione che avviene a partire dagli anni '80 radicalizza le retoriche del rifiuto, imponendo la figura del

migrante come minaccia al centro del dibattito pubblico di tutti i paesi europei. Nel contempo, l'aumento dei tassi di incarcerazione provvede a confermare spettacolarmente la pericolosità dei migranti e la necessità di continuare a perseguire con crescente intensità le logiche securitarie adottate. La crisi dell'asilo e l'affermarsi delle logiche politiche securitarie convergono così nella legittimazione dei campi, che finiscono per essere considerati una buona soluzione anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nella parte finale del suo articolo Valluy segue nei dettagli l'evoluzione del dibattito politico europeo in tema di asilo, dal settembre 2002 sino alla formulazione nel novembre 2004 del Programma dell'Aia, che dà le linee guida della politica migratoria europea sino al 2009. Valluy ritrova nella tendenza all'allargamento e all'esternalizzazione del controllo attraverso il coinvolgimento dei nuovi membri e di paesi terzi, il più nuovo ed inquietante sviluppo delle logiche securitarie dell'Europa dei campi.

All'analisi di questa tendenza sono specificamente dedicati due saggi: quello di Claire Rodier e Catherine Teule (*Enfermement des étrangers: l'Europe sous la menace du syndrome maltais*) e quello di Abdelkrim Belguendouz (*Expansion et sous-traitance des logiques d'enfermement de l'Union européenne: l'exemple du Maroc*).

Entrata a far parte a pieno titolo dell'Unione con l'allargamento del 1° Maggio 2004, Malta è sempre stata una terra di transito, tradizione destinata a trovare conferma nel prossimo futuro. La pratica della detenzione amministrativa dei migranti "illegali" (che la normativa non differenzia dai richiedenti asilo) è da tempo sistematica, giustificata anche in virtù della ristrettezza del territorio e della popolazione residenti. L'ingresso in Europa non sembra aver reso necessaria alcuna messa in discussione di queste pratiche. Dopo aver denunciato le condizioni di vita nei cinque campi presenti sull'isola, e dopo aver mostrato l'insufficienza delle strutture di informazione e supporto legale relative al diritto di asilo, gli autori sostengono che il caso maltese impone una rivisitazione delle decisioni europee in tema di asilo ed in particolare degli accordi di Dublino 2, che impongono che le procedure per la richiesta di asilo possano essere aperte solo una volta e nel paese di primo ingresso.

Il saggio di Belguendouz ripercorre le relazioni tra i paesi europei e il Marocco alla luce dell'affermarsi a livello europeo dell'ortodossia securitaria in materia di migrazioni, fornendo ampia evidenza di come nel corso degli ultimi anni le relazioni tra gli stati europei e il Marocco siano state ampiamente subordinate alle esigenze della lotta contro le migrazioni. Attraverso una ricostruzione del dibattito politico europeo, il saggio propone il Marocco come un esempio concreto della tendenza all'esternalizzazione del controllo che si sta imponendo a livello europeo. Se questa non riesce, anche per via delle proteste delle ONG, a prendere la forma di una delocalizzazione e di una gestione diretta dei centri di detenzione e di smistamento dei migranti al di fuori dei confini europei, essa ha un impatto importante sulle legislazioni e sulle pratiche di molti paesi. La legge sull'immigrazione 02-03 approvata dal parlamento marocchino è un esempio delle conseguenze di questa tendenza che si può definire al subappalto del controllo.

Il contributo di Nicolas Fischer - *Clandestins au secret. Contrôle et circulation de l'information dans les centres de rétention administrative français* – ritorna

propriamente all'interno dei confini europei, con una dettagliata analisi della logica *ban-ottica* che regola l'amministrazione dei campi di detenzione francesi sin dall'epoca della loro prima informale apparizione a Mariglia nel 1964. A differenza di quanto accade con le istituzioni tipiche dei regimi disciplinari panottici, l'obiettivo di questi centri, la cui data di nascita ufficiale risale alla *loi Questiaux* del 1981, non è quello di sorvegliare/normalizzare i corpi indocili, assoggettandoli a norme di cui si impone l'interiorizzazione per tramite della disciplina. Scopo dei centri è piuttosto quello trasformare la presenza diffusa e incontrollabile di un'umanità concepita come irregolare in informazione manipolabile, identificando gli indesiderati e organizzandone l'espulsione. Le informazioni di cui i centri si interessano sono allora quelle strettamente necessarie all'allontanamento: identità e nazionalità. Ottenute che siano queste informazioni i migranti sono ridotti a corpi da rinchiudere in attesa che l'amministrazione decida sull'allontanamento. Separati dal proprio ambiente abituale e ridotti a corpi in attesa di espulsione, i detenuti non tardano a sviluppare forme di ribellione che vanno dagli atti di aperta rivolta all'autolesionismo. L'istituzionalizzazione (avvenuta nel 1984 e unica in Europa) dell'apertura dei centri francesi alla presenza umanitaria della Cimade – organizzazione che si occupa di assistenza sociale e legale all'interno dei centri – sembra essere in questa prospettiva perfettamente funzionale alla riduzione della conflittualità all'interno dei centri e dunque ad un miglior svolgimento della loro funzione. L'esempio della Cimade – di cui l'autore mette in luce tutta l'ambiguità, tanto in negativo quanto, bisogna dirlo, anche in positivo – mostra come l'istituzionalizzazione dell'umanitario corra il rischio di divenire, proprio per la sua capacità di mitigare le asprezze della detenzione, un prezioso strumento al servizio della perpetuazione delle sue logiche.

Chiude la parte monografica del volume l'intervento di Mathieu Bietlot, intitolato *Le camp, révélateur d'une politique inquiétante de l'étranger*. Nel suo tentativo di inquadrare la funzione sociale dei campi Bietlot mette in guardia da due errori: da un lato quello della banalizzazione eufemizzante, che fa sì che il linguaggio ufficiale possa definire centri di permanenza dei luoghi di vera e propria detenzione. Dall'altra quella dell'allarmismo militante, che additandoli come *lager* si impedisce di comprendere la differenza specifica del proprio oggetto: né campo di deportazione né di sterminio né di lavoro. Il campo di esilio resta tuttavia un luogo di privazione di diritti, che svolge una pluralità di funzioni di tipo simbolico - dissuadere i candidati all'immigrazione, condurre alla docilità coloro che sono già presenti sul territorio -, politico – inquietare/rassicurare l'opinione pubblica nazionale, separare le identità, le etnie, le civiltà -, poliziesco – permettendo di sperimentare nuove forme di controllo - ed economico. Il campo è per Bietlot uno dei più avanzati laboratori della *società di controllo securitario*, che a fronte di una deregolazione generalizzata del campo economico impone un forte controllo di alcuni dei rischi da lei stessa generati, per convogliare su questi rischi l'inquietudine da lei stessa diffusa e governare per tramite della paura così costruita.

Dino Costantini

**Marcello Flores, *Il genocidio degli armeni*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 295, euro 22.**

Questo studio di Marcello Flores - corredato da un'interessante appendice curata da Benedetta Guerzoni: *Fotografie del genocidio armeno. Memoria, denuncia, uso pubblico* - costituisce un importante contributo alla conoscenza di un evento che per troppo tempo è stato quasi assente nella memoria storica del nostro paese. Su tale tema, infatti, sino ad oggi il lettore italiano poteva disporre di alcuni testi tradotti dall'inglese o dal francese (Y. Ternon, Cl. Mutafian, V. N. Dadrian, T. Akçam), mentre gli studiosi italiani ne hanno preso in considerazione solo alcuni aspetti, in particolare sulla base della documentazione vaticana (M. Impagliazzo, M. Carolla). Nessuno storico italiano, cioè, aveva ancora affrontato il genocidio armeno nella sua interezza. Che a farlo sia adesso uno studioso di rilievo come Marcello Flores (docente di Storia comparata all'Università di Siena e autore tra l'altro di un recente ed importante volume sui genocidi novecenteschi: *Tutta la violenza di un secolo*, 2005) e per un editore prestigioso come Il Mulino conferma quanto afferma lo stesso autore alla conclusione del suo testo: "Il genocidio degli armeni è ormai entrato a pieno titolo nella storia del Novecento" (p. 232).

I primi capitoli di questo volume (I. La questione armena nell'impero ottomano; II. La rivoluzione dei Giovani turchi; III. Dalle guerre balcaniche alla guerra mondiale; IV. Dalla guerra europea alla Grande guerra) inquadrano con molto equilibrio il contesto storico in cui è maturato il genocidio armeno, alla cui descrizione sono invece dedicati solo due capitoli (V. La dinamica del genocidio; VI. Le responsabilità del genocidio). Il merito principale di quest'opera, del resto, non consiste nell'apportare elementi di effettiva novità nella ricerca sulle dinamiche che hanno portato alla pressoché totale scomparsa degli armeni dai loro territori ancestrali. L'autore, infatti, non conosce le lingue fondamentali della documentazione storica di questa tragedia (turco, armeno e russo) e non ha quindi potuto affrontarla direttamente sulle fonti primarie. Il suo lavoro si colloca quindi in un ambito diverso, vale a dire quello della riflessione storiografica su un evento la cui *realtà* è innegabile, ma che ancora deve essere in larga misura *interpretato*. Ciò significa che mentre il *fatto* del genocidio non può quindi essere realmente messo in dubbio a livello storiografico, le sue *origini* e *modalità* possono e debbono invece divenire oggetto di approfondimento. In particolare, osserva Flores, "I problemi che continuano a costituire l'agenda del dibattito storico sono quelli dell'esistenza o meno di una continuità tra i massacri di fine Ottocento e quelli perpetrati durante il conflitto mondiale; del carattere del nazionalismo turco, delle divisioni al suo interno e della sua contrapposizione e intreccio con la tradizione ottomana e con le spinte liberali presenti negli ultimi venti anni dell'impero; del ruolo della minoranza armena (e, più in generale, di quelle cristiane e non musulmane) nello sviluppo economico e nel processo di modernizzazione della seconda metà dell'Ottocento; delle divisioni e modificazioni sociali che si accompagnano a una trasformazione demografica di grande rilievo; della ridefinizione dei confini che segue alla perdita di estesi territori come risultato della nascita di Stati autonomi e indipendenti che accompagnano la crisi

dell'impero ottomano; del ruolo delle potenze occidentali nell'accentuare la questione armena e del loro atteggiamento nel corso del genocidio; della natura dell'alleanza tedesca con l'impero ottomano e della responsabilità della Germania nella violenza contro gli armeni; dell'importanza che il contesto di una guerra totale come il primo conflitto mondiale riveste nelle dinamiche dei massacri e delle deportazioni; del ruolo dell'ideologia dei Giovani turchi e dell'egemonia del nazionalismo radicale nella società turca; dell'organizzazione del potere attorno ad un partito che tende a farsi Stato (il Comitato di unione e progresso) e del ruolo dell'esercito e di organizzazioni fiancheggiatrici e paramilitari (p. 9)".

Dal punto di vista di questa concettualizzazione storiografica il lavoro di Flores appare estremamente pregevole e la sua parte più interessante è costituita non a caso dagli ultimi capitoli (VII. Dall'impero alla nazione; VIII Giustizia e vendetta; IX. La memoria e la storia) in cui vengono prese in considerazione proprio tali questioni. Un vasto e meditato utilizzo degli ormai numerosi studi prodotti da specialisti del genocidio armeno e di genocidi comparati consente in effetti all'autore di muoversi con competenza ed equilibrio su problemi storiografici di notevole complessità. Particolarmente rilevanti sono le sue considerazioni sul negazionismo turco (peraltro notevolmente influenzate dall'opera di T. Akçam), sulla recezione di questa posizione da parte di alcuni storici statunitensi (S. Shaw, J. Mc Carthy, H. Lowry), sul problema della "continuità" tra i massacri hamidiani degli anni 1894-96, quelli di Adana del 1909 e il genocidio vero e proprio, nonché sulla dibattuta questione della "intenzionalità" dell'eliminazione degli armeni da parte del governo dei Giovani Turchi, necessaria per poter parlare – anche a livello giuridico – di genocidio. Da sottolineare soprattutto l'impegno di Flores ad intendere la natura storica del genocidio armeno evitando il ricorso a schematismi e interpretazioni monocausali non più accettabili dopo decenni di produttivo lavoro storiografico: "Un evento come il genocidio armeno non può quindi essere compreso riducendo le sue cause ad una sola delle componenti di medio e di breve periodo che si sono catalizzate all'inizio della guerra mondiale e in cui hanno avuto peso gli attori interni dell'impero ottomano e le potenze internazionali, la casualità e imprevedibilità di alcuni esiti (le battaglie e le dinamiche militari) e le convinzioni e le percezioni dei gruppi più forti e determinati". (p. 232). L'autore dedica molta attenzione anche alla progressiva, e certo non facile, diffusione della consapevolezza del genocidio armeno all'interno della Turchia odierna: "Il confronto storiografico... ha fatto proprio negli ultimi anni passi da gigante, sia con gli storici turchi sia all'interno delle università e dei centri di ricerca turchi. Anche se non con l'estensione e la rapidità che si vorrebbe – il cui auspicio appare legittimo a novant'anni dall'accadimento dei fatti – il genocidio armeno è ormai divenuto un evento storico la cui conoscenza cresce e l'informazione sul quale aumenta di anno in anno. Certamente, nei dieci anni che separano la Turchia dal suo ingresso in Europa, esso diventerà anche lì oggetto crescente di dibattito, ricerca, libero confronto di opinioni" (p. 12).

Vedremo se i prossimi anni confermeranno l'ottimismo di queste parole, dalle quali in ogni caso emerge chiaramente come la questione del riconoscimento del genocidio armeno da parte di Ankara sia una fondamentale cartina al tornasole del processo di democratizzazione interna della Turchia ed abbia quindi un'importante

valenza “europea”. Anche se il riconoscimento del genocidio armeno non è una *conditio sine qua non* per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea, non vi è dubbio che la candidatura di Ankara ha molto aumentato negli ultimi anni la sensibilità europea nei confronti di tale questione, politica assai più che scientifica. Il riconoscimento del genocidio armeno favorirebbe da un lato l’avvicinamento - non solo politico ed economico, ma anche culturale e morale - della Turchia all’Europa, contribuendo a lenire la diffidenza che ancora oggi quest’ultima nutre nei suoi confronti; dall’altro sarebbe un momento importante per una liberazione della memoria che appare tanto necessaria per restituire al popolo turco l’interezza della sua storia e non solo una selezione arbitraria, in larga misura monca e fuorviante, forzosamente imposta da uno stato autoritario alla ricerca di legittimazione.

*Aldo Ferrari*

**Giovanni De Martis, *Dalle Samoa ad Auschwitz. Dal razzismo umanitario al razzismo biologico*, in “Quaderni di Olokaustos”, n. 1 – 2005, pp.133-175, Edizioni dell’Arco.**

1884: Enrico Ferri, maestro riconosciuto del pensiero politico del positivismo italiano, annota a pagina 31 del volume *L’omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica* [Torino 1884]:

L’uccisione di un uomo, per dare un esempio evidente, è criminosa se determinata dal motivo antisociale della cupidigia, della vendetta, ecc., è meno criminosa se determinata da un motivo antisociale, di onore oltraggiato, d’amore contrariato, ecc., non è per nulla criminosa se determinata dal motivo sociale della legittima difesa o dall’esecuzione della legge.

1911: Enrico Morselli, esponente di punta della scuola psichiatria antropologica, intervenendo nella *Rivista di Sociologia* [1911, pp.321-60] afferma nella dissertazione su *Le razze umane e il sentimento di superiorità etnica*:

La gradazione dei sentimenti umanitari si fa più alta quanto più ci avviciniamo a uomini della nostra razza, e altissima diviene per i nostri connazionali. Ecco perché la patria, contro cui oggi si insorge, è un elemento efficace di sviluppo.

1912: ancora Morselli, redigendo una sorta di manifesto dopo aver presenziato al congresso internazionale di eugenica di Londra, elenca:

- I. [...] tutte le varietà o razze umane non si differenziano soltanto per i loro caratteri fisici, ma altresì per quelli mentali.
- II. Anche se noi non sappiamo ancora trovare le espressioni esatte per definire e per valutare le capacità intellettuali, le disposizioni affettive, il carattere e le tendenze attive di ciascuna razza, ciò non toglie che debba esistere una Psicologia Etnica, parallela alla Somatologia Etnica [...]
- V. Esiste una gerarchia delle varietà e razze umane, sia sotto il punto di vista statico della loro morfologia e psicologia, sia sotto quello dinamico della loro predominanza e della loro dissoluzione nelle unioni miste; sono sempre le razze biologicamente più forti e psicologicamente più evolute, quelle che imprimono i loro caratteri ai discendenti di codeste unioni. Questo fatto rende difficile la formazione di razze veramente meticce (o ibride): il metamorfismo dei tipi etnici va inteso in senso molto ristretto. [...]
- VIII. Essendo ogni razza, ogni popolo, ogni nazione il prodotto di un adattamento, sia per azione dei fattori esterni, sia per conseguenza delle vicende storiche, tutti gli aggruppamenti etnici si svolgono, vivono, prosperano e si estinguono sotto il dominio delle stesse leggi che regolano le sorti degli altri esseri viventi; tutti hanno il loro destino segnato dal gradino cui sono giunti nella gerarchia fisiopsichica umana.
- IX. Bisogna che ogni razza o popolazione o nazione [...] si proponga la conservazione del proprio tipo etnico: il differenziamento dei popoli è una delle cause, se pur non è la prima, del progresso nella evoluzione umana [E. Morselli, *La psicologia etnica e la scienza eugenista*, in “*Rivista di Psicologia*” 1912].

1914: un lungo saggio pubblicato nella rivista ufficiale dell’Esercito permette allo psichiatra militare Placido Consiglio, prendendo a pretesto la riflessione spenceriana corretta al lume della genuina tradizione lombrosiana, d’individuare pratiche eugeniche non tanto e non solo uno strumento di palingenesi fisio-morale dei popoli, come fino ad allora s’è ritenuto, bensì un vero e proprio *cominciamento* nella storia dell’uomo. L’inizio, pontifica Consiglio, di una nuova età per il genere

umano che, per la prima volta dalla Creazione grazie alla presenza dei demiurghi eugenici, ha ora sia l'opportunità di sottrarsi al dominio della Natura, sia la facoltà d'infrangere e manipolare i principi primi di quel dominio [P. Consiglio, *La medicina sociale nell'esercito*, in "Rivista Militare Italiana", 1914, p.2912].

Perdoni il lettore la lunga premessa - per altro stilata navigando a vista nel *mare magnum* della letteratura positivista italiana. Ma inevitabile mi è risultato andare col pensiero alle affermazioni di Ferri, Morselli e Consiglio sfogliando le pagine del denso ed articolato saggio di Giovanni De Martis: *Dalle Samoa ad Auschwitz. Dal razzismo umanitario al razzismo biologico*.

De Martis, presidente dell'*Associazione Olokaustos* di Venezia [[www.olokaustos.org](http://www.olokaustos.org)], intende presentare al lettore, nello spazio di una ottantina di facciate, il "percorso dell'idea razziale nelle Samoa tedesche", spazio geografico e laboratorio vivo che ben si adatta a porre in rilievo "la modificazione del pensiero razzista tedesco e la sua rapida traslazione verso una sempre maggiore rigidità" [p.159].

La proposta interpretativa, che si avvale dei risultati delle indagini della storiografia internazionale degli ultimi trent'anni, s'inserisce con pertinente originalità nell'ipotesi ermeneutica sviluppata da Hannah Arendt al termine della Seconda guerra mondiale, ed oggi fatta propria da studiosi come Woodruff Smith, Enzo Traverso e in parte anche da taluni degli autori della recente e poderosa *Storia della Shoah* [Torino 2005].

Hannah Arendt. È merito, infatti, delle *Origini del totalitarismo* (1951) aver con nitidezza portato alla luce quel legame genealogico che, se fa supporre alla ex allieva di Heidegger essere l'imperialismo tardo ottocentesco "il laboratorio - o meglio l'incubatrice - dei totalitarismi" del XX secolo [p.133], consente a De Martis di scrivere:

il nazismo oggi ci appare come un fenomeno politico che, appropriandosi di teorie elaborate in precedenza, incanala forze in essere prima della sua nascita. Le iscrive in una ideologia che non innova ma sintetizza e le porta sino alle conseguenze pratiche più estreme [p.134].

In questo sforzo teso a circoscrivere la cifra sintetizzatrice dell'ideologia nazionalsocialista, un posto d'onore è ritagliato da De Martis alle scienze, al ruolo giocato in particolare dall'antropologia e dell'eugenetica nel contesto dei tortuosi processi ideativi del pensiero razzista.

Coerente con la premessa interpretativa arendtiana, De Martis apre il proprio contributo con un breve resoconto delle numerose e ignorate [D. Losurdo, *Controstoria del liberalismo*, Roma Bari 2005] violenze compiute dagli europei nelle colonie di mezzo mondo. In questo vero e proprio bagaglio della vergogna, egli cerca poi d'individuare le prerogative qualificanti ed esclusive della ferocia tedesca. Sgombrato il campo dagli equivoci, poiché "la violenza colonialista non è [...] un'esclusività dell'impero tedesco" [p.137] - De Martis ravvisa le peculiarità germaniche soprattutto nelle modalità di esercizio concreto dei soprusi. Tracciando una linea di continuità tra le esperienze repressive interne alla statualità guglielmina e le scelte punitive in Africa, tali modalità d'esercizio della violenza si presenterebbero governate da un'idea direttiva speculare a quella che ebbe ad

orientare le autorità costituite contro la minaccia rappresentata dalle rivolte sociali nella Germania ottocentesca. Modalità estreme che, in ultima istanza, deriverebbero la propria energica radicalità dalle plurime esigenze dei colonizzatori di sicurezza preventiva, di garanzia della supremazia e di controllo assoluto e totale dei sottoposti, siano questi proletari slesiani ovvero comunità del continente nero.

Eppure, prosegue De Martis, tali plurime esigenze sono insufficienti di per sé a comprendere la progressiva estremizzazione delle strategie coloniali tedesche di fronte alle sollevazioni Maji-Maji e Herero [Cfr. F. Lamendola, *Il genocidio dimenticato. La soluzione finale del problema Herero nel Sud-Ovest africano, 1904-05*, Pordenone 1988]. Un elemento di novità, infatti, si riscontra nel bagaglio politico-militare quando le traumatiche contingenze del campo di battaglia autorizzano le truppe imperiali – col tacito consenso dei piani alti di Berlino – a varcare il confine che separa l’implementazione di tradizionali forme contenitive/repressive delle proteste dalla scelta dell’annientamento sistematico, *a prescindere* dalle convenienze economiche e/o politiche, delle popolazioni rivoltose. E’ a questo punto che il pensiero conservatore tedesco sulla guerra si arricchisce di un nuovo attributo, direttamente derivato dalla multiforme cornice teorica del darwinismo sociale. La guerra diventa anche battaglia razziale, *Rassenkampf*, contesa la quale, come ebbe a esprimere lucidamente il superiore diretto del generale von Trotha, barone Schlieffen, “una volta scoppiata, può terminare soltanto con la distruzione di una delle due parti” [p.138].

Nella Germania del primo ‘900 e pur nell’immediatezza dei massacri africani, la nozione di guerra razziale è comunque ben lungi dal monopolizzare la pianificazione coloniale tedesca. Per alcuni anni tale eventualità – dal torto non trascurabile di scatenare le proteste dell’opinione pubblica internazionale – sembra anzi cadere in un sonno profondo, in attesa d’esser risvegliata, come nelle favole terrifiche, dal bacio maledetto della brutalizzazione delle coscienze compiutasi, strage dopo strage, tra 1914 e 1918.

Il caso samoano mostra infatti il colonialismo tedesco alle prese con opzioni di governo della popolazione indigena se non in netta contraddizione certamente non assimilabili *sic et simpliciter* all’idea della guerra d’annientamento tra le razze umane.

Sono le opinioni e le decisioni del governatore delle Samoa prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, Wilhelm Solf, a rivelare la consistenza di un ambiguo umanitarismo coloniale tedesco, sciaguratamente preoccupato di giustificare la segregazione dei samoani col loro stesso interesse di popolo in ritardo evolutivo.

Il varo di un regime di isolamento razziale *ad usum* segregati si realizza quando Solf, sotto il mantello del più classico dei paternalismi di stampo borghese, e vestiti i panni del *padre* buono e severo degli isolani, si cura di emanare norme e regolamenti organici i quali, salvaguardando gli usi e le tradizioni comunitarie locali (beninteso: quando non in contrasto con l’interesse tedesco), preservino “una cultura minacciata” e destinata dal *fato antropologico* all’estinzione.

Non sorprende, poi, che nell’insieme delle disposizioni un capitolo a parte riguardi lo sviluppo della segregazione sessuale, anche se in questo caso le necessità di salvaguardia - impedirne l’indebolimento fisico e la regressione

culturale – riguardavano soprattutto la componente maschile dei colonizzatori, particolarmente sensibile al fascino della *donna samoana*...

La giustificazione addotta da Solf – la conservazione di una cultura minacciata – non annulla l'intrinseca ambivalenza delle pratiche coloniali tedesche. E se, dopo le stragi del 1905 nell'Africa Occidentale e del 1912 nell'Africa Orientale, le politiche di Solf faranno del microcosmo samoano un fiore all'occhiello dell'arte del governo tedesco, suscitando la pubblica ammirazione del console inglese Thomas Trood [p.146], lo stesso governatore non verrà mai meno al desiderio di *civilizzare* i selvaggi samoani. Che poi, in analogia con le esperienze riservate ai poveri dell'Europa del XIX secolo, tale civilizzazione possa avvenire esclusivamente lungo il binario di una dura educazione al lavoro e la conversione al cristianesimo, sono ulteriori aspetti non marginali di un equivoco di fondo che accompagna dialetticamente la progettualità sociale di una classe politica incapace di pensare e immaginare l'*altro* al di fuori dei propri canoni e stereotipi.

Saranno primarie esigenze di carattere economico, di contro alla refrattarietà al lavoro dei samoani, "intelligenti ma inabili" [p.151] anche per ragioni biologiche, come certifica l'antropologo Richard Thurnwald – ad introdurre motivi di attrito nell'*ordinato e separato* vivere dell'isola, e a deporre fra i ferri vecchi del governo coloniale le pratiche da entomologo umano di Wilhelm Solf.

Ma l'introduzione della manodopera cinese da sfruttare nelle piantagioni si rivela fatto decisivo per un altro motivo, fornendo alle scienze il trampolino di lancio per tuffarsi a pieno titolo nell'attualità del discorso pubblico colonialista.

Secondo De Martis è proprio la discussione relativa ai timori per l'imbastardimento di razze da preservare pure, e il proporsi di una *Mischlingsfrage* - la questione dei meticci, arricchitasi ora di un nuovo addendo: samoani + tedeschi + cinesi -, a familiarizzare definitivamente il ceto politico tedesco con la visione del pensiero scientifico razzista. Uno scenario manicheo esaurito dalla presenza di *Herrenrasse* con privilegio di dominio del mondo e *Untermenschen*, sottouomini la cui stessa esistenza risultava di dubbia utilità.

Il connubio, ma anche la convergenza e la sintesi della ragione economica con il pericolo paventato dalle scienze, sono originalmente esemplificate da De Martis con la citazione dei convincimenti profondi, da un lato, di Eric Langen, pragmatico proprietario di piantagioni e personalità di spicco dell'associazione colonialista tedesca, e, dall'altro, di Eugen Fischer, antropologo di fama, futuro mentore di Mengele e, negli anni del nazismo, "massimo teorico della purezza biologica tedesca" [p.156 e J. Kotek, P. Rigoulot, *Il secolo dei campi*, Milano 2001, p.62].

Significativamente, scienziato e possidente condividono un percorso ideologico che li conduce, *natürlich*, a sottoscrivere "concetti biologico-razzisti" deterministicamente prescrittivi, in grado sia di mettere "definitivamente in crisi il razzismo paternalista" alla Solf, sia di elevare lo scienziato al ruolo di moderno demiurgo occupato "nella costruzione di una nuova razza" [p.152].

Nel paragrafo finale del proprio contributo, De Martis raccoglie allora gli elementi di maggior interesse emersi nel divenire analitico e, con un ampliamento della prospettiva analogica a partire dal microcosmo samoano, riepiloga:

Il razzismo coloniale tedesco all'inizio del Novecento non differisce molto dal razzismo in generale che viene espresso dalla società europea [...] Il punto di svolta del razzismo tedesco si sviluppa a seguito di un trauma. [...] l'inaspettata ostinazione prima e aperta rivolta poi degli Herero nell'Africa Sudoccidentale nel 1904-1907 rappresentò un punto di svolta. La guerra di sterminio ingaggiata contro gli Herero e la quasi contemporanea rivolta Maji-Maji del 1905-1906 in Africa Orientale, scompagnarono l'immaginario colonialista tedesco. Le rivolte evidenziarono che le 'razze' culturalmente inferiori non solo non riconoscevano la propria posizione di arretratezza, ma si mostravano decisi a difenderla. Questa svolta politica si accompagna al mutamento degli studi antropologici [...] [p.160];

e conclude:

Il punto di svolta del razzismo tedesco sta nell'affermarsi della corrente biologica all'interno degli studi antropologici. [...] teorizzando il legame indissolubile tra bagaglio genetico e comportamento sociale, giustificherà e darà legittimità alla suddivisione gerarchica del genere umano in 'razze' superiori ed inferiori. [...] Il salto qualitativo compiuto dal razzismo nei quindici anni di dominazione delle Samoa diviene in questo modo una *preparazione culturale ad Auschwitz* [corsivo mio] [...] dalle spiagge delle Samoa iniziò una parte della strada che condusse prima alla guerra razziale e genocidaria contro gli Herero e poi ai vagoni ferroviari di Auschwitz (pp.162-63).

Indubbiamente, il saggio di De Martis ha molti meriti, non ultimo quello di aprire nuovi ambiti tematici alla divulgazione storica nazionale e rinfocolare un interesse, né estemporaneo né di facciata, verso un *milieu* culturale quale quello delle scienze umane occidentali tra XIX e XX secolo colpevolmente trascurato dagli storici di professione e con rari e affezionati cultori in Italia.

E tuttavia, a mio avviso, alcune delle sue osservazioni inducono a qualche perplessità. Ad esempio quelle presenti a pagina 135: "l'antropologia e l'etnologia divennero strumenti in grado di orientare le scelte di governo e amministrative riguardo alle popolazioni indigene" a tal punto che:

studiare l'evoluzione dell'antropologia tedesca come strumento dell'imperialismo, diviene così un tassello importante per comprendere ciò che il nazismo ebbe in eredità dall'impero di Guglielmo II [p.135].

Anche la lettura del pensiero razzista svolta da De Martis forse non tiene nel dovuto conto le composite componenti e le varietà dello stesso pensiero così come messe in luce dalla pionieristica ricerca di Gorge L. Mosse ne *Il razzismo in Europa* [Milano 1992, ed. orig. 1978].

D'altro canto, colpisce la sicurezza con la quale De Martis dichiara aver l'antropologia tedesca costituito una "preparazione culturale ad Auschwitz", risolvendo la problematicità delle riflessioni sul tema della Arendt [*L'immagine dell'inferno*, in *Antologia*, Milano 2006, pp.53-54] e delle indicazioni di studiosi come Christopher Browning [*Verso il genocidio. Come è stata possibile la soluzione finale*, Milano 1999] circa la capacità dei linguaggi e dei concetti di caricarsi di una pregnanza di senso che muta a seconda del variare dei contesti e dei tempi.

In seconda battuta, l'interpretazione di De Martis sollecita – forse involontariamente - una rilettura a ritroso degli avvenimenti, forse debole sul piano metodologico, ascrivendo alle scienze umane del primo '900 la calcolata partecipazione alla preparazione di un progetto biopolitico parte integrante a sua

volta del programma hitleriano. De Martis, inoltre, sembra dare poco peso a un indizio decisivo. E cioè che “L’Archiv für Rassen- und Gesellschaftbiologie”, una *bibbia* in materia, e l’antropologo Eugen Fischer, da lui più volte citato nel testo, solo dopo il 1935 – anno delle famigerate leggi di Norimberga – accettarono senza più ripensamenti d’inglobare nel discorso razzista, fino ad allora inflessibilmente riservato solo ai popoli di colore, gli ebrei.

Prima di tale spartiacque, difatti “non tutto il darwinismo sociale aveva di mira la loro distruzione; anzi tale scienza della razza tendeva in genere a respingere l’antisemitismo” [Mosse, op. cit., pp.90-91].

A mio parere le scienze dell’età guglielmina non hanno molta più responsabilità nel dissodare il terreno al diabolico esperimento di Auschwitz di quanta ne può avere la scuola lombrosiana nell’aver predisposto la cultura italiana ad accreditare la svolta razzista del fascismo nell’autunno 1938 [cfr. R. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Scandicci 1999]. Tuttavia è pur vero che ad un certo punto quelle scienze umane si piegarono alle esigenze del nazismo fino alla subordinazione. Albert Jacquard [*Elogio della differenza*, Bologna 1982, p.10] ha scritto che “una teoria biologica può svilupparsi ed essere largamente accettata solo in quanto corrisponde alle preoccupazioni dell’epoca”: ebbene il nazismo si offrì come terreno sul quale quelle preoccupazioni si sarebbero dissolte.

Succedeva quindi ciò cui le pur le inquietanti o, se si preferisce profetiche, dichiarazioni di Ferri, Morselli e Consiglio, che sigillavano efficacemente la realtà, la solidità e la diffusione dei temi discussi da una *repubblica delle scienze* non caratterizzabile nazionalmente, ed addestrata da decenni a dibattere di ereditarietà malata, degenerazioni, vite inutili, psicologia etnica, tipi criminali e gerarchie razziali, non erano giunte: dare adito ad uccisioni collettive organizzate. Come del resto la *preparazione* delle infernali realtà di Grafeneck, Hadamar, Sonnenstein e Hartheim [A. Ricciardi von Platen, *Il nazismo e l’eutanasia dei malati di mente*, Firenze 2000] non è certo imputabile a studiosi statunitensi come Duncam McKim e Henry F. Osborn, e ai legislatori dell’Indiana – antesignani, nel 1907, nell’approvare norme volte alla sterilizzazione dei malati mentali, dei condannati plurimi per reati sessuali e degli oligofrenici.

Nonostante l’usura dovuta agli anni e la logica necessità d’integrarne i risultati con le ricerche che, negli ultimi due decenni hanno articolato il quadro interpretativo, le conclusioni del già nominato Gorge L. Mosse credo siano ancora tra le più efficaci per descrivere il nodo di Gordio dell’*histoire-problème*.

Constata lo studioso d’origine tedesca:

le correnti principali dell’eugenetica e dell’igiene razziale non portavano direttamente alla politica nazista, ma indirettamente contribuirono a renderla possibile [op. cit., p.85]; di conseguenza non si ha alcun diritto di affermare che la dottrina della [...] biologia e igiene razziali sia stata una diretta precorritrice della politica nazista contro gli ebrei [p.90].

E termina: “Interpretare correttamente la storia del razzismo significa anche meditare sulla storia d’Europa con la quale esso è così strettamente intrecciato” [p.252].

Al di là della diversa valutazione di singole e strutturali questioni, questo è l’ulteriore merito che è doveroso riconoscere al lavoro di Giovanni De Martis.

Quello di andare alla ricerca di un'interpretazione del pensiero razzista tedesco che sia iscritto sì nel passato prossimo dell'Europa, ma, pure, nelle vicissitudini di quei popoli che vediamo valicare il proscenio della grande storia solo attraverso i riflessi dello sguardo non neutrale dell'*uomo bianco*.

*Andrea Scartabellati*

## **Udara Jayasinghe, *Donne - non più una minoranza dimenticata con la legge sul diritto d'asilo australiana*, Global Migration and Gender Network, Febbraio 2006.**

Partendo da un'analisi delle particolari forme di persecuzioni che subiscono le donne, Udara Jayasinghe affronta la questione dell'inadeguatezza della legislazione internazionale nell'affrontare le richieste d'asilo avanzate dalle donne. La vigente legislazione in materia di diritto d'asilo, risultato di un complesso di norme scritte e non scritte, di prassi e comportamenti dei vari Stati, infatti, nonostante si ispiri al principio di uguaglianza, marginalizza la donna proprio nell'ambito dei diritti umani.

Alla base delle garanzie riconosciute ai rifugiati abbiamo la Convenzione per i rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967.

La Convenzione ha esteso la protezione giuridica ai profughi e ai rifugiati che abbiano motivi ben fondati per temere persecuzioni su base razziale, religiosa, nazionale, politica o per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale.<sup>1</sup> La possibilità di persecuzioni dovute al genere non è stata nemmeno contemplata e risulta, quindi, molto più difficile per le donne sostenere le proprie richieste perché non è stata data alcuna considerazione ai tipi di persecuzione che affliggono solo le donne.

La Convenzione è stata adottata nel secondo dopoguerra e risponde alle esigenze e bisogni di quel periodo che fronteggiava migrazioni forzate dovute soprattutto a guerre, instaurazione di regimi autoritari, ecc.

Attualmente le cause che inducono l'individuo a spostarsi in un altro paese per cercare tutela sono legate soprattutto a situazioni di microconflittualità e, nel caso delle donne, vengono denunciate in particolare persecuzioni determinate da usi e tradizioni religiose e/o culturali che si manifestano innanzitutto come violenza domestica.

Ad oltre 50 anni dalla sua adozione, la definizione di rifugiato data dalla Convenzione è tuttora il cardine della protezione internazionale dei rifugiati, ed a essa si rifà la maggior parte dei paesi del mondo. Quasi unanime è la convinzione che dovrebbe essere modificata introducendo come ulteriore causa che motiva il diritto d'asilo la fattispecie di genere, persecuzione che può assumere varie forme e comprendere sia la violenza fisica che la violenza psicologica e/o sociale inferta alla donna solo per il fatto stesso di essere donna.

Non pochi casi giuridici, però, dimostrano che le rivendicazioni al diritto d'asilo basate su persecuzioni di genere possono essere gestite nell'ambito dell'attuale testo.

L'autrice, infatti, fa emergere come, nel silenzio delle convenzioni internazionali, grazie ad interpretazioni più attente alla specificità di genere della

---

<sup>1</sup> Art. 1 Convenzione di Ginevra: Rifugiato - Colui il quale ha ben fondate paure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, è fuori dal suo stato di nazionalità ed è incapace di avvalersi della protezione di tale stato.

giurisprudenza e ad una contestualizzazione sociale e culturale delle violenze subite, in Australia si sta attuando una legislazione più favorevole alle richieste di asilo per discriminazione di genere rispetto ad altri Stati pur sempre aderenti alle medesime convenzioni internazionali.

È a partire dalla metà degli anni ottanta che si afferma gradualmente, nell'ambito dei diritti umani, una coscienza giuridica più attenta alle discriminazioni di genere, anche se non mancheranno opposizioni sulla base di quel "relativismo culturale" che considera la violazione dei diritti delle donne di natura privata, legata a particolari contesti religiosi e culturali, contro la quale lo Stato, e tantomeno istituzioni sovranazionali, possono intervenire.

L'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) ha cercato di garantire una maggiore protezione alla donna invitando gli Stati ad elaborare linee guida più favorevoli al riconoscimento dello status di rifugiata in seguito a persecuzioni di genere.<sup>2</sup> Ha raggruppato in 5 grandi categorie le violenze di genere: violenza sessuale, violenza fisica, violenza psicologica ed emotiva, pratiche tradizionali dannose e violenza socio-economica.

Il carattere non obbligatorio della disposizione e la mancanza di una definizione completa e condivisa hanno creato problemi e diversità di applicazione tra i vari Stati.

Le difficoltà derivano da una diversa interpretazione della legislazione e le discussioni vertono principalmente sulla possibilità di ricondurre la persecuzione di genere alle cause indicate nella Convenzione del 1951 e sulla differenziazione degli agenti di persecuzione.

Gli "agenti di persecuzione", menzionati nella Convenzione del 1951, vengono solitamente individuati negli Stati.

Proprio perché nella prassi le misure persecutorie sono rilevanti, ai fini della concessione dell'asilo, solo se adottate dallo Stato, alcuni governi insistono sul fatto che azioni perpetrate da "agenti non statali" non possano essere considerate "persecuzioni" ai sensi della Convenzione.

Accade, però, sempre più frequentemente, che i rifugiati fuggano da zone dove non esiste nemmeno un governo effettivo, o dove sono vittime di milizie locali, di movimenti ribelli, ecc. Gli agenti di persecuzione, quindi, sono sempre più spesso "agenti non statali", e "agenti non statali" sono prevalentemente i persecutori delle donne in quanto le violenze da loro subite avvengono per lo più all'interno delle mura domestiche.<sup>3</sup>

Secondo l'interpretazione dell'ACNUR lo status di rifugiato non è determinato dalla fonte della persecuzione bensì dalla motivazione che deve rientrare nei casi previsti dalla Convenzione. Inoltre, il concetto di rifugiato utilizzato dall'Alto Commissariato non comprende solo le persone che temono una persecuzione ma

---

<sup>2</sup> 1985 Conclusione sulle donne rifugiate e sulla protezione internazionale del Comitato Esecutivo; 1988 prima Consultazione sulle donne rifugiate; 1991 pubblicazione "Linee guida per la protezione delle donne rifugiate"

<sup>3</sup> La Convenzione contro le torture, cui spesso si ricorre per evitare il rimpatrio, all'art. 1 specifica che la tortura per essere considerata tale deve essere inflitta da un pubblico ufficiale in ragione del suo ufficio.

anche coloro cui manca la protezione dello Stato ampliando quindi il diritto d'asilo a svariate situazioni che prevedono sia garanzie interne (vita, libertà, sicurezza personale) che esterne (protezione diplomatica, diritto al ritorno nel proprio stato di origine).

L'Australia ha recepito gli standards fissati dall'ACNUR offrendo in tal modo una protezione più ampia rispetto ad altri paesi vicini alla teoria dell'imputabilità piuttosto che alla teoria della protezione.

La teoria dell'imputabilità si basa sul principio della responsabilità dello Stato. Ciò significa che la concessione dell'asilo è prevista solo se la persecuzione sofferta dalla vittima è compiuta dallo Stato (responsabilità diretta), oppure se è imputabile allo Stato (responsabilità indiretta, ad esempio quando tollera determinate azioni ed intenzionalmente trascura la protezione dei suoi cittadini).

Giudicare uno Stato imputabile, e quindi responsabile, nel caso di persecuzioni legate al genere, diventa difficile se la legislazione o la prassi del paese considera certi comportamenti come appartenenti alla sfera privata nella quale lo Stato non interviene.

La teoria della protezione, invece, che equipara i concetti di persecuzione e protezione, ritiene fondamentale non chi compie l'azione di persecuzione bensì la persecuzione stessa e l'incapacità dello Stato di garantire protezione alla vittima. Non si tratta, come sopra specificato, di trascurare intenzionalmente la protezione dei suoi cittadini, ma di non possedere strumenti adeguati a garantire loro la propria protezione.

Questo tipo di approccio permette di considerare la persecuzioni di genere come causa contemplata dalla Convenzione.

La persecuzione legata al genere viene fatta solitamente rientrare nella "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" previsto dalla Convenzione del 1951.

È a partire dal 1985 che il Comitato Esecutivo dell'ACNUR ha invitato gli Stati sovrani a riconoscere come "gruppo sociale" le donne perseguitate. Ma anche in questo caso abbiamo problemi legati alla mancanza di una definizione completa di "gruppo sociale" e quindi problemi interpretativi.

In base alla prassi il genere non è caratteristica che costituisce di per sé un gruppo sociale ai fini dell'applicazione del diritto d'asilo. Generalmente si includono le persone in un "determinato gruppo sociale" nella nozione di rifugiato, se queste persone si distinguono da altri gruppi in base a determinate qualità immutabili e proprie che lo mettono a rischio di persecuzione.

La persecuzione, in questo caso, può essere legata al genere ma non per la sua motivazione bensì per il tipo di misure adottate.

In Australia, invece, si è stabilito che il genere può essere considerato come caratteristica di un particolare gruppo sociale qualora si verificano trattamenti discriminatori relativi proprio a tale caratteristica. Sempre per l'Australia anche le persecuzioni per motivi religiosi o politici possono riguardare casi che coinvolgono le donne in quanto donne e non in quanto membri di altri gruppi sociali.

In certe società essere donna significa appartenere ad un determinato gruppo sociale in considerazione del fatto che a questa caratteristica vengono legate particolari forme di discriminazione che colpiscono solo le donne. Ma se il "gruppo

“sociale donna” è una definizione troppo ampia, ai fini del diritto d’asilo, la corte australiana ha riconosciuto che alcune categorie di donne, all’interno del più ampio gruppo femminile, (esempio le giovani donne somale che si oppongono al matrimonio imposto, le donne somale che vivono senza protezione maschile, le donne indiane single che vivono a Fiji) possono rientrare nella Convenzione per i rifugiati del 1951.

Udara Jayasinghe dimostra con questo suo saggio che l’inadeguatezza della legislazione internazionale può essere superata se la giurisprudenza si rendesse più disponibile ad interpretazioni meno rigide e letterali della legge al fine di rendere le norme vigenti più consone alle esigenze di questo flusso migratorio che non accenna a ridursi ma che ha caratteristiche notevolmente diverse da quelle che hanno ispirato la legislazione.

*Marzia Brunello*

**Agota Kristof, *L'analfabeta*, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2005, pp.53.**

È una biografia scarna, ma densa, quella che ci offre in undici brevissimi racconti Agota Kristof, nata, pochi anni prima dello scoppio della guerra, a Köszeg, un villaggio ungherese, “privo di stazione, di elettricità, di acqua corrente, di telefono”. Undici frammenti, di recente scrittura, sollecitati dalla rivista letteraria di Zurigo, *Du*, attraverso i quali la vita dell'autrice, rimasta finora impigliata nello scarno detto dei suoi romanzi, prende corpo e diventa pubblica.

Nelle alterne vicissitudini, gli anni dell'infanzia compaiono come i più sereni, più che mai presenti negli odori, nei sapori, nei colori che si fondono in sinestesia, così che l'aula del padre, maestro elementare, sa di gesso, di inchiostro e di carta, ma anche di quiete e di silenzio e per richiamo di neve, e la cucina della madre sa di bestia macellata, carne bollita, latte, marmellata, pipì dell'ultimo nato, e insieme di rumori e di calore estivo anche d'inverno. E sono altresì presenti, quegli anni, nella lingua, l'ungherese, la lingua materna, la lingua della Heimat si direbbe in tedesco: “All'inizio, non c'era che una sola lingua. Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali erano quella lingua”.

Intima e universale è dunque quella lingua a tal punto che non pensa, la piccola Agota, che ve ne possano essere altre, che non crede che un essere umano possa pronunciare parole che lei non riesca a capire. Ecco perché le altre diventano subito lingue nemiche: il tedesco perché è la lingua degli antichi dominatori, e tuttavia dovrà impararne qualche frase per poter nutrire la sua bambina quando nel '56 abbandonerà l'Ungheria; il russo perché è la lingua dei nuovi dominatori, imposta nelle scuole e sabotata: un atto di “resistenza passiva naturale, non concordata, che si mette in moto da sé”. Ed infine il francese, la lingua del luogo che l'accoglie e dove decide di restare. La lingua che deve conquistare, dapprima con qualche frase appresa dalle compagne di fabbrica, poi attraverso la lettura e la scrittura quando dopo dieci anni si accorgerà di essere tornata analfabeta perché è da molto tempo che non legge né scrive. Ed è quella con il francese una vera e propria lotta: una lingua acquisita non si parlerà mai correttamente e non si scriverà mai senza errori. Anche la lingua dell'esilio è dunque una lingua nemica perché sfugge sempre, ma soprattutto, conclude Agota Kristof, perché sta uccidendo la sua lingua materna. Ma alla fine la sfida è vinta. Ed è per scrivere. Scrivere in esilio, come in collegio, è una questione di sopravvivenza, un modo per sopportare gli anni “non amati”, quelli del lavoro in una fabbrica di orologi dove compone poesie al ritmo delle macchine, come in collegio, quando pensava poesie al ritmo della notte e del silenzio della camerata. E poi vengono i testi teatrali e negli anni Settanta quelli sui ricordi d'infanzia. Scrivere esercita la memoria e fa sì che la lingua materna come lingua della memoria non vada perduta completamente.

Si ritrova allora Agota Kristof a quattro anni, quando sa già leggere correntemente, senza errori, alla velocità che si chiede, e ancora piccola racconta storie. Le interrompe col sonno, le continua nel sogno, perché sono storie che non finiscono mai, belle e terribili, come quelle che fanno disperare il fratellino Tila, ma che cementano anche il loro rapporto di complicità. Il passaggio dalla lettura e

dalla parola orale a quella scritta avviene negli anni del collegio. Un lugubre e freddo edificio, a metà tra la caserma e il convento, l'orfanatrofio e il riformatorio, dove lo Stato comunista alleva l' "uomo nuovo" a suon di letture imposte e di disciplina ferrea. La scrittura diventa già allora strumento di sopravvivenza, luogo di libertà laddove la libertà è negata e l'infanzia cancellata.

Agli anni "cattivi", il padre è in prigione perché non gradito al regime, la madre si adatta a lavorare dove capita, anche a imballare veleno per topi in uno scantinato 12 ore al giorno, Agota sfugge nel '56. La morte di Stalin e l'occupazione dell'Ungheria che farà trentamila morti, la persecuzione del marito anticomunista, suo insegnante di storia ai tempi del liceo, la convinceranno a partire. Alla volta dell'Austria e in seguito della Svizzera. Ha ventun anni ed è sposata da due. Ha una bambina di quattro mesi, che è in braccio a suo padre quando una sera di novembre passano il confine preceduti da un "passatore". Il bosco, nel quale si inoltrano, sembra non finire più. Dall'altra parte una folla di profughi riempie la piazza del paese. È a questo punto che Agota si rende conto di che cosa sia un profugo: "Ho lasciato in Ungheria il mio diario dalla scrittura segreta, e anche le mie prime poesie. Ho lasciato là i miei fratelli, i miei genitori senza avvisarli, senza dir loro addio, o arrivederci. Ma soprattutto, quel giorno, quel giorno di fine novembre 1956, ho perso definitivamente la mia appartenenza a un popolo".

Forse è per questo, per aver perduto la propria nazionalità, senza poterne acquistare un'altra, che la Kristof non perdonerà al suo primo marito di averla portata via dal suo Paese. A Vienna, dove giunge con la corriera, l'attende un centro profughi: un grande edificio, forse una fabbrica o una caserma, con stanze enormi e pagliericci stesi a terra, dove gioca con la bambina, mentre il marito passa le giornate tra un'ambasciata all'altra nella speranza che qualche Paese li accolga. Sarà la Svizzera a richiederli, con la sua caserma di prima accoglienza, le docce comuni, la separazione di maschi e femmine, la sottrazione degli abiti per la disinfestazione, i reticolati. Dettagli e pratiche che a quelli che hanno vissuto situazioni simili mettono paura.

Lo smarrimento fisico in quel di Zurigo prima e il disorientamento psicologico nella fabbrica di Neuchatel fanno pensare ad Agota che la vita in Ungheria sarebbe stata più dura e povera, ma sicuramente meno solitaria e lacerata, forse felice. Nel frammento, emblematicamente intitolato *Il deserto*, poche frasi e una conclusione fredda tracciano il destino dell'esiliato. L'altro Paese è niente di più che un deserto, sociale e culturale, nel quale si perde ogni speranza e la nostalgia può diventare malattia. Un deserto che si deve attraversare per giungere alla cosiddetta "integrazione". Ma non tutti ce la fanno.

Due di noi sono tornati in Ungheria nonostante la condanna alla prigione che li aspettava. Due altri, uomini giovani e celibi, sono andati più lontano, negli Stati Uniti, in Canada. Altri quattro, ancora più lontano, nel posto più lontano di tutti, oltre la grande frontiera. Queste quattro persone di mia conoscenza si sono uccise nei primi due anni del nostro esilio. Una con i sonniferi, una con il gas, le altre due impiccandosi. La più giovane aveva diciotto anni. Si chiamava Gisèle.

Agota Kristof si aggrappa alla scrittura: "La cosa certa è che avrei scritto, in qualsiasi posto, in qualsiasi lingua".

Adriana Lotto

**Carlotta Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè Editore, 2005, pp. 287.**

Il saggio di Carlotta Latini, *Governare l'emergenza*, esplora dal punto di vista giuridico l'utilizzo dell'istituto dei "pieni poteri" e della delegazione legislativa in Italia tra Otto e Novecento. Partendo dalle sollecitazioni di Giorgio Agamben sullo "stato di eccezione" - quella sorta di vuoto giuridico, di sospensione del diritto entro la quale si esercita una "violenza governamentale" - l'autrice analizza i prodromi di tale prassi e individua nel primo conflitto mondiale un momento cruciale in cui il governo, con l'assunzione dei "pieni poteri", prefigura una sorta di "dittatura governativa".

L'istituto della delega legislativa e dei "pieni poteri" risulta strettamente collegato allo "stato di necessità", determinato dall'urgenza di provvedere alla salvezza istituzioni statali o da una guerra dichiarata o imminente; queste situazioni "eccezionali" determinano una sospensione totale o parziale della tradizionale divisione dei poteri e la prevalenza dell'esecutivo. La prassi della delega legislativa, spiega Latini, ha contraddistinto la storia del giovane stato italiano sin dalle origini, presentandosi non solo in occasione delle guerre di indipendenza ma anche quando il governo doveva affrontare riforme difficili aggirando l'ostacolo della discussione parlamentare. L'eccezione diventava quindi una regola "destinata a ripetersi" anche al di fuori delle situazioni di conflitto, indebolendo il ruolo del parlamento e creando, sul lungo periodo, i presupposti per una progressiva crisi dello stato liberale dopo la drammatica prova della Grande Guerra.

La prima parte del saggio è centrata proprio sull'analisi delle leggi del 21 marzo (n. 273) e del 22 maggio 1915 (n. 671) che sanciscono l'entrata dello stato italiano in un regime di "pieni poteri". Latini rimarca l'importanza del dispositivo del marzo 1915 - che determinava una limitazione della libertà di stampa, normava la difesa militare dello stato assegnando poteri straordinari al governo - non solo alla luce dei suoi effetti ma anche della sua propedeuticità rispetto ai provvedimenti legislativi successivi. Deputati accorti come Meda e Ciccotti segnalavano infatti che questa legge si rivelava una vera e propria delega legislativa senza limiti di tempo che preparava la creazione di un "sistema di diritto eccezionale" legato alle contingenze di guerra ma poi applicabile, in senso reazionario e repressivo, anche nel più ampio quadro dello "stato di necessità". Le limitazioni imposte alla stampa per motivi di sicurezza militare e l'ampia quanto vaga elencazione delle materie concernenti la "difesa dello stato" (articoli 4 e 11), d'altro canto, davano al governo la possibilità di legiferare in maniera ampia e discrezionale. La formulazione della successiva legge sui "pieni poteri" del 22 maggio del 1915 non era meno ampia e generica dal momento che indicava come compiti del governo la "difesa dello stato", la "tutela dell'ordine pubblico" e gli "straordinari bisogni" dell'economia nazionale, ambiti che avrebbero potuto giustificare qualsiasi provvedimento. Fu proprio in virtù dell'impalcatura giuridica di questi due provvedimenti che durante il conflitto si realizzò un sistema di potere tecnocratico, autoritario e repressivo che vide come protagonisti il Governo, il Ministero degli Interni, il Comando Supremo,

commissioni e comitati ministeriali; “governare la guerra” implicava quindi la sospensione delle libertà costituzionali e la marginalizzazione del ruolo del parlamento.

Prendendo in considerazione i dibattiti parlamentari e la letteratura giuridica a partire dal 1848 e nelle successive occasioni in cui si ripresentò la questione della delega dei poteri, l'autrice mette in risalto l'importanza del problema della “costituzionalità” e della “durata” delle deleghe legislative; emerge così come - analogamente ad altre costituzioni liberali dell'Ottocento - l'istituto dei pieni poteri non fosse contemplato dallo statuto, tuttavia ammesso in virtù della prassi consuetudinaria e dallo “stato di necessità”, elementi che diventano fondamentali nella trasformazione dell'assetto costituzionale. Non a caso, se nei dibattiti in occasione delle guerre risorgimentali il problema della costituzionalità risultò centrale, nel 1915 questo si rivelò marginale, indice che la delegazione era entrata a far parte della “costituzione materiale”. Costante fu invece l'attenzione sulla “durata”, elemento importante per limitare la portata della delegazione e la discrezionalità dell'azione governativa. Eccezionalità e durata furono dunque oggetto principale della discussione parlamentare nel 1915 ma il dibattito fu pesantemente condizionato dagli indirizzi segreti della diplomazia e dalla volontà dei deputati di non far mancare il proprio sostegno al governo in un frangente politico difficile. Sul piano giuridico, pur divergendo sull'obbligatorietà o meno della possibilità del parlamento di delegare i propri poteri in tempo di guerra, i giuristi interpretavano la delegazione come un istituto legittimo anche se avvertivano il pericolo dello svilimento della funzione del parlamento e dell'alterazione dei rapporti tra organi e competenze.

Dalla comparazione con i sistemi giuridici degli altri stati belligeranti emerge come il caso italiano non abbia riscontri e come nel nostro paese la delega legislativa si sia configurata come una vera e propria “abdicazione di poteri” da parte del parlamento. In Francia infatti la delega si attuava mediante la pratica delle “abilitazioni” (concessioni di competenze legislative regolata dalle camere), mentre in Inghilterra una precisa durata della delegazione e ampi di poteri di controllo parlamentari impedivano la prevalenza dell'esecutivo. L'ampiezza dei poteri assegnati al governo italiano e al Comando Supremo viene dimostrata anche alla luce del fatto che mentre Francia e Germania, seppure con modalità formali diverse, dichiararono lo stato di assedio militare, in Italia tale strumento non fu necessario. I “pieni poteri” modificarono anche gli strumenti legislativi utilizzati, snaturandone la forza, le modalità e l'applicazione; in particolare, l'azione governativa si caratterizzò per un ampio quanto inedito ricorso allo strumento del decreto legge anche al di fuori del perimetro di competenze delineato dalla delega legislativa; se tra il 1859 e il 1914 si possono contare poco più di un centinaio di decreti legge, durante il conflitto si verificò una vera e propria escalation (1914: 100; 1915: 221; 1916: 171; 1917: 337; 1918: 348; 1919: 1029) che modificò in profondità la prassi legislativa; con la guerra la legislazione eccezionale esercitata per mezzo di decreti governativi aventi forza di legge, diventò una pratica corrente che contribuì a trasformare la democrazia parlamentare in quella che Agamben definisce “democrazia governamentale”.

Lo slittamento dei poteri a favore dell'esecutivo determinò anche la ricerca di un nuovo assetto; la seconda parte del saggio è dedicata proprio all'analisi del concetto di equilibrio tra i poteri dello stato e sul dibattito politico-giuridico relativo alla necessità di ripristinare le facoltà del parlamento, una esigenza che si rese sempre più acuta con il protrarsi del conflitto. Mentre la cultura giuridica tendeva da una parte ad un progressivo superamento dalla dottrina classica di Montesquieu nel nome di una maggiore efficienza bellica dello stato, dall'altra il principio della separazione dei poteri continuò comunque a costituire un paradigma importante per valutare gli effetti della delega legislativa, la costituzionalità dei provvedimenti e impedire gli abusi; proprio nel periodo bellico, mentre si affievolì il controllo politico del parlamento, assunse una maggiore importanza il potere giudiziario che comunque era sottoposto a forti pressioni governative. Di notevole interesse risulta la percezione di deputati e giuristi di fronte al progressivo svilimento del parlamento: come è noto, l'Italia fu uno dei paesi che fece meno ricorso alla convocazione del parlamento, furono soppressi i controlli sulle leggi e sulle operazioni finanziarie, la stessa azione legislativa ordinaria venne sostituita dall'emanazione di decreti luogotenenziali preparati da commissioni tecniche. Il disagio e il senso di impotenza espresso dai deputati mette proprio in luce la straordinaria crescita dell'apparato burocratico statale che doveva affrontare, attraverso l'operato "opaco" e poco condiviso di uffici speciali e comitati, le nuove esigenze dettate dall'emergenza bellica. Da questo punto di vista sin dal 1916 veniva avvertita la necessità di controllare l'operato governativo attraverso l'istituzione di apposite commissioni di vigilanza; in questo contesto Latini ricostruisce l'iter che portò alla formazione della nota "Commissione reale per il dopoguerra", concentrandosi principalmente sulle sottocommissioni incaricate di rivedere la legislazione eccezionale; l'analisi del dibattito interno dimostra come un ritorno all'ordine prebellico non fosse più possibile e come le "bardature di guerra" fossero ormai penetrate profondamente nel sistema giuridico e costituzionale, tanto che anche dopo la fine del conflitto si ricorse ampiamente alla decretazione di urgenza.

Come emerge da questo saggio denso e complesso, la guerra si configurò come un vero e proprio "laboratorio" giuridico, politico ed istituzionale. Le delegazioni del marzo e del maggio 1915 assumono in questa prospettiva un'importanza fondamentale dal punto di vista storico quanto giuridico ed ebbero una portata profonda sulle istituzioni a causa della lunga durata del conflitto; i quarantuno mesi di guerra contribuirono così a modificare in maniera profonda e irreversibile l'assetto giuridico, legislativo e costituzionale. Ad essere trasformate furono anche la mentalità e il modo di concepire il potere, i rapporti tra i poteri e gli organi dello stato e le stesse elaborazioni dei giuristi.

"Governare l'emergenza" costituisce dunque un contributo importante perché completa gli studi sulla legislazione repressiva, getta nuova luce su quella "seduzione totalitaria" che attraversò il paese nel corso della guerra e si collega utilmente alle ricerche incentrate sulla burocrazia statale e sulla struttura dello "stato totalitario" fascista. Dal punto di vista giuridico, infatti la Grande Guerra anticipò ampiamente istituti, norme e tendenze che il regime fascista consoliderà in seguito. Non meno importante risulta la decisa attualità del saggio: le "guerre

permanenti” ed “asimmetriche” che segnano la contemporaneità promuovono infatti un nuovo diritto basato su un continuo stato di “necessità” sulla cui legittimità è necessario porsi forti interrogativi prima che i fondamenti dello stato di diritto e della democrazia risultino irrimediabilmente compromessi.

*Matteo Ermacora*

**Maria Luiza Marcílio, *Orfani dei vivi. L'infanzia abbandonata in Brasile*, Troina, Città Aperta Edizioni, 2006, pp. 109.**

Maria Luiza Marcílio, allieva di Fernand Braudel e di Louis Henry, offre in quest'opera una ricostruzione riflessiva di ampio respiro, in cui ripercorre la storia dell'infanzia abbandonata in Brasile, a partire dall'istituzione delle Ruote degli Esposti fino ai giorni nostri e la confronta con quella dell'Europa e del resto dell'America Latina.

Si tratta del risultato di un pionieristico lavoro d'indagine dell'Università di São Paulo, che ha coinvolto un centinaio di studiosi in tutto il Brasile per dieci anni, dal 1984 al 1994, e ha implicato la fondazione presso la USP del CEDHAL – Centro de Demografia Histórica da América Latina.

Lo studio di Maria Luiza Marcílio, preceduto nell'edizione italiana da una puntuale prefazione di Chiara Vangelista, interpreta i dati raccolti attraverso la consultazione di migliaia di documenti presso registri ed archivi e finalmente dà voce agli infanti, a coloro che per definizione non possono parlare di sé e, anche per questo, sono rimasti per secoli ai margini della riflessione storica e sociale.

Nel XVIII secolo sorsero in Brasile le prime Ruote degli Esposti, sul modello di quelle europee ed in particolare dell'analoga istituzione della Misericordia di Lisbona. Questo tipo di assistenza istituzionalizzata inizialmente era organizzata da laici riuniti in confraternite ed aveva alla base la preoccupazione di garantire il battesimo ai neonati. Solo molto recentemente, negli ultimi decenni del XX secolo, le istituzioni statali o provinciali hanno iniziato a farsi carico dell'assistenza ai bambini abbandonati.

Le Ruote degli Esposti trovavano un'importante giustificazione per la propria esistenza nel proposito di contrastare l'aborto e l'infanticidio e divennero ben presto il punto di riferimento per chi decideva, invece, di abbandonare il proprio figlio. Tuttavia, proprio l'esistenza delle Ruote pare aver favorito l'abbandono di bambini nelle zone a maggiore urbanizzazione, grazie alla garanzia di anonimato, come dimostra il fatto che dopo l'istituzione dei registri di ammissione aperta e, successivamente, l'abolizione delle Ruote stesse, si registrò una diminuzione drastica dei tassi di abbandono.

La lettura delle fonti documentali si propone di rispondere ad alcuni interrogativi precisi, indicati chiaramente nell'introduzione, e costituisce uno strumento fondamentale per l'approfondimento di diversi aspetti culturali e sociali del Brasile. In primo luogo, vengono ricostruite diacronicamente le principali cause dell'abbandono, tra cui spiccano la povertà della famiglia e l'illegittimità del neonato, sebbene in genere l'abbandono fosse determinato da un insieme di diversi fattori. Segue poi la descrizione della situazione del bambino nei diversi momenti dell'infanzia, della sua vita quotidiana e delle modalità dell'eventuale inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Ne emerge come la Ruota quasi sempre diventasse uno stigma per il bambino esposto, che, se riusciva a scampare ad una morte precoce, entrava di fatto in un circolo vizioso che lo condannava allo sfruttamento e all'esclusione.

Un capitolo specifico è dedicato in particolare alle bambine, che si trovavano in una situazione di ulteriore subalternità e la cui miglior sorte era considerata il matrimonio. Fino agli inizi del Novecento, le istituzioni della Misericordia cercavano di incentivare i matrimoni delle ragazze offrendo una dote ai futuri mariti, i quali erano quasi sempre più interessati a tale incentivo che alla sposa, peraltro impreparata ad assumere il ruolo di moglie e a condurre una vita familiare.

Il riconoscimento e, più tardi, l'adozione permettevano senz'altro un futuro migliore ai bambini abbandonati; ma l'adozione fu effettivamente istituita in Brasile solo nel 1916 e appena dal 1990, grazie al nuovo Statuto del Bambino e dell'Adolescente, il Paese dispone di misure giuridiche orientate dalla priorità di dare una nuova famiglia a questi bambini, nonostante i processi di adozione troppo spesso continuino ad essere molto lenti.

Attraverso, dunque, la ricostruzione puntuale dei singoli casi, a partire dalle tracce lasciate dai bambini grazie al loro passaggio dalle Case degli Esposti, ovvero dalle annotazioni scrupolose di qualsiasi segno di riconoscimento, oggetto e dell'eventuale lettera di accompagnamento che ogni bambino portava con sé, viene proposta una lettura della storia sociale brasiliana nel corso di quasi tre secoli, in cui sono evidenziate sia le linee di continuità sia i momenti di cambiamento.

In appendice al volume si trova un'incisiva sintesi storica sull'abbandono e la tutela dell'infanzia in Europa e in Brasile, in cui si esamina il succedersi nei secoli di tre fasi distinte che hanno segnato le modalità di gestione del problema: la fase caritativa, la fase della filantropia scientifica e la fase dello Stato del benessere sociale. Quest'ultima risale soltanto alla metà del Novecento e si lega alla Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino, approvata dall'ONU nel 1959. Fino ad allora, salvo rare eccezioni, l'atto di abbandonare un figlio non era mai stato condannato né dallo Stato, né dalla società, né dalla Chiesa.

Oggi, nonostante la modernità dello Statuto del Bambino e dell'Adolescente sul tema dell'infanzia, il superamento delle condizioni di esclusione e sfruttamento dei tantissimi *meninos de rua*, bambini di strada che vivono a margine della società e fuori da qualsiasi controllo da parte delle istituzioni, è una delle sfide più prementi per il Brasile, su cui il lavoro di Maria Luiza Marcílio aiuta a riflettere.

Vanessa Castagna

**Natasha Radojcic-Kane, *Domicilio sconosciuto*, Adelphi, Milano 2004, pp. 185.**

*Domicilio sconosciuto* è sicuramente un romanzo autobiografico, se non altro per ammissione della stessa autrice, e anche di formazione, come si legge in qualche critica, se vero è che la condizione del profugo è di fuga perenne e che da qualche tempo Natasha Radojcic ha smesso di fuggire e forse ha accettato quel suo continuo andare come elemento fondante e costitutivo della sua identità.

La propria storia Natasha Radojcic l'ha tenuta segreta per molto tempo, fino a scoprire che il "silenzio faceva più male". Così la scrittura è diventata un medicamento, per "non scoppiare di dolore", per tornare a vivere. La scrittura è diventato il solo luogo dove ci si può fermare senza sentirsi fuori posto. E dopo essersi spostata 12 volte in 14 anni, ora Natasha vive a New York.

La sua, come quella della protagonista del romanzo, Saša, è stata una doppia fuga. Da un luogo all'altro e, metaforicamente, dentro l'inferno della propria identità. Il padre è mezzo zingaro, mezzo austriaco e mezzo serbo; la madre è di famiglia bosniaca musulmana.

Dalla Bosnia a Cuba e poi di nuovo in Bosnia, in Grecia e ancora in Bosnia, in America, senza ritorno questa volta. In questo andare su e giù, di qua e di là, Saša consuma un'adolescenza che penetra dentro la vita con prepotenza e senza difese, che si aggira nel labirinto puntando al centro e sfuggendone ogni qual volta esso si approssima. Orfana, il padre se n'è andato da tempo, la madre è morta di cancro, Saša lenisce la sua solitudine concedendosi, ovvero senza instaurare relazioni che la annichiliscano o la rendano uguale agli altri, senza aspettarsi soddisfazione che non sia quella di poter dire basta. Dalla Bosnia se ne va definitivamente alla vigilia della guerra, del massacro annunciato. La festa di commiato invia segnali inquietanti: i serbi fanno gruppo, cantano l'amata Serbia, si abbracciano e piangono. Per essa e per ognuno di loro, ammazzerebbero chiunque.

La New York dei primi tempi è quella della promiscuità (Saša divide il letto con un'altra bosniaca, "dura e indisponente"), della solitudine, del lavoro al sexi-shop. Passa correndo tra homeless spagnoli che pisciano per strada e rumeni come Dragutin, convinto che il lavoro rende umani e induce al rispetto, tra alcol, droga e sesso su materassi luridi, malata di nostalgia, invisibile e inesistente nell'America che "è per i forti", impigliata nel groviglio estenuante e schiavizzante delle emozioni.

Aleggia su un quotidiano, il più delle volte squallido, il ricordo della madre, "fiera, bella e distante", che ha deciso di conservare intatta nella mente a dispetto del male subdolo che l'ha consumata, chiusa nella vestaglia viola e in quell'espressione di superiorità che è disincanto, distacco dal mondo, pur essendo in e di questo mondo. La figura della madre rappresenta un punto di riferimento, ma anche un ostacolo. Saša è disposta a tutto pur di vedere negli altri il suo sorriso, la sua approvazione.

Alla fine, la possibilità dell'amicizia, della relazione che umanizza il mondo, con due donne francesi, madre e figlia, con i vicini della Duecentesima strada, apre nell'esistenza della giovane uno spiraglio che la scrittura allargherà.

“Quando ho realizzato – spiega l’autrice in una intervista a *Venerdì* del quotidiano «La Repubblica» del marzo 2005 – che potevo vivere senza droga, senza amori distruttivi, sempre col cuore spezzato, delusa, senza correre col fiato corto da una pessima situazione ad un’altra. Quando ho capito che se mi fossi fermata un secondo per scrivere le mie emozioni non sarei esplosa di dolore, ho capito di avercela fatta.”

Ora madre e figlia, insieme, idealmente, ben delineano la posizione del profugo: quella di colui che vive tra le rovine della storia raccattando brandelli di umanità, che resta “obbligato al mondo” – per usare un’espressione arendtiana – alle sue cose positive e negative, pur essendone stato espulso o pur essendosene ritirato.

*Adriana Lotto*

**Natasha Radojcic-Kane, *Ritorno a casa*, Adelphi, Milano 2003, pp.176.**

*Ritorno a casa* è il primo romanzo di Natasha Radojcic, nata a Belgrado nel 1946 e vivente negli Stati Uniti. Ambientato nella Bosnia del dopoguerra è la storia del musulmano Halid, del suo ritorno a casa, impossibile, come del resto quello dell'autrice. La quale, in apertura, ringrazia tra le altre con nome e cognome, "le molte persone ridotte al silenzio, senza volto eppure non dimenticate nella ex-Jugoslavia e in tutto il resto del nostro mondo tormentato, la cui continua sofferenza – aggiunge - mi aiuta a restare umile, mi ispira, e mi dà la forza e un motivo per andare avanti".

Dunque, la scrittura serve a fissare l'esistenza dolorosa di chi non ha potuto fuggire, ma anche quella, altrettanto dolorosa, di chi, fuggito, non può dimenticare da dove viene, consapevole, tuttavia, che non vi tornerà più.

Halid torna e resta da morto. Ha pensato stoltamente di ritrovare quello che ha lasciato e di cambiare quello che è stato come se non fosse mai stato. Ma già il paesaggio che gli viene incontro, quando sceso dal treno Sarajevo Spalatosi prima in corriera, poi a piedi verso il paese, non è più quello di un tempo. E i gesti che vi si compiono, anche se sono quelli di sempre, hanno qualcosa di rassegnato. Cinque anni di guerra lasciano il segno: i comunisti non ci sono più e la terra, in attesa di essere ridistribuita, non è di nessuno. Nessuno ha raccolto le prugne del potere del padre, requisito dal governo comunista, e ora marciscono per terra. Niente più piselli alti un metro sul davanti e sul retro della casa che sta cadendo a pezzi. Anche a Mira, la ragazza cristiana che ha amato e che ha sposato un altro, sono caduti denti e capelli. Ma adesso è vedova, con un figlio che forse è suo. Potrebbero andarsene assieme. Ha denaro quanto basta. Non avrebbe mai voluto tornare a casa, negli ultimi cinque mesi non aveva nemmeno letto le lettere della madre, ma appena affonda i denti nella pasta croccante di un tortino al formaggio pensa "a quanto gli era mancato il suo villaggio" di musulmani, cristiani, ebrei sefarditi, dove qualcuno già si chiede perché mai abbiano combattuto i serbi. Nel giro di tre giorni, Halid decide della propria vita. I ricordi di guerra si annullano in una battuta di caccia con armi militari nella quale l'obiettivo sono dei poveri gufi, unici sopravvissuti in quelle campagne desolate; l'incubo della ragazza uccisa per sventura a Serajevo si dissolve nelle veglie; il denaro, per cancellarne la dubbia provenienza, basta spenderlo oppure moltiplicarlo, così da riscattare Mira e portarla in America. Ma nell'ultima partita, col re degli zingari, tra fumo, odore di *rakia*, musica e prostitute poco più che bambine perde tutto assieme a se stesso. Secondo la tradizione, per la quale solo le donne muoiono di morte naturale, gli uomini soffocati nel proprio sangue. E le donne, dolci o tiranniche, rassegnate o indurite dalla vita, sono nel romanzo figure statuarie, tetragone a ogni sventura, poiché da sempre la conoscono e la prevedono (Mira aveva pur detto che lì non c'era più nulla cui tornare), ferme nella ridda degli uomini il cui unico pensiero è la guerra. Halid vorrebbe sfuggire il sangue, dopo averlo versato, ma non ne è capace e compie il suo destino. Il romanzo si chiude sul cielo azzurro, sulla figura del padre vergognosamente morto d'infarto e il riscatto del figlio soffocato dal suo stesso

sangue, sul mutismo della madre. E di nuovo il cerchio infernale si è chiuso. Occorreva coraggio per saltarne fuori, quello che Halid non ha avuto, respinto e attratto dalla vita di sempre, in bilico tra fuga e permanenza. Non a caso nelle prime battute si legge: “Da qualche parte Halid aveva letto che i polli discendevano in linea diretta dai dinosauri. Come lui erano gli eredi di valorosi guerrieri, e come lui non avevano più una briciola di coraggio”.

Non altrettanto si può dire dell'autrice, alla quale l'America spalancherà per davvero le sue porte. Ma l'entrata non sarà trionfale. Anch'ella come Halid non riuscirà a cancellare la sua vita di prima, raccontata in *Domicilio sconosciuto* e già in questo primo romanzo le allusioni sono chiare: molti bosniaci sono andati in America dopo il '45, ma ciò non li ha resi felici, dice Pap, l'ebreo, e i loro figli pensano solo ai soldi. La sorte dei profughi è di per sé infelice: “I profughi sono come animali – dice Mira – . Sporcano dappertutto [...] Si raccontavano storie tremende sulla cocciutaggine dei profughi. Non se ne andavano nemmeno dopo che gli abitanti del villaggio avevano dato fuoco alle loro cose. Erano testardi, tenaci, come un virus.”

*Adriana Lotto*

**Bernard Vincent, *Le sentier des larmes. Le Grand exil des indiens cherokees*, Flammarion, Paris 2002, pp. 251.**

Nunna daul Isunyi, “il cammino lungo il quale abbiamo pianto”, il sentiero delle lacrime, così è stata denominata dagli indiani cherokee la tragedia del loro esilio forzato dalle terre che occupavano da tempi immemorabili. Nel 1838 una delle tribù indiane più “civilizzate”, fu costretta ad abbandonare la Georgia in osservanza ad una legge approvata dal Congresso nonostante il parere negativo della Corte Suprema. Un quarto di coloro che si misero in cammino in quel terribile inverno morì prima di raggiungere le terre d’esilio, nell’Oklahoma, oltre il Mississippi.

A quell’evento, che sancì la perdita dei diritti originari e dell’indipendenza nazionale dei cherokee, è dedicato il volume di Bernard Vincent, una lettura appassionante, uno studio che per la chiarezza espositiva e l’ampiezza della prospettiva storica riesce a suscitare interesse anche nel lettore non specializzato.

Il volume prende l’avvio dall’età moderna, dalle conseguenze dell’arrivo degli europei sulla società, sulla visione del mondo e sul modo di vita cherokee, a cominciare dalla trasmissione delle malattie.

La scomparsa di numerosi shamans, la moltiplicazione dei decessi “naturali” all’interno della comunità, il posto centrale che la morte viene ad occupare, la commercializzazione delle terre sacre e degli altri doni di Madre Natura, la despiritualizzazione imprevista della vita quotidiana, tutto questo annuncia il vacillare, che porta disorientamento e angoscia, di una cultura immemorabile verso un buco nero di cui nessuno, allora, né tra gli Indiani, né tra i coloni, ha la chiave interpretativa (p. 23).

I mutamenti nel corso del tempo saranno profondi e traumatici; l’autore accenna al declino della società matrilineare, alla diffusione dello schiavismo e ricostruisce le fasi salienti dei rapporti con gli europei: il progressivo restringersi dello spazio vitale dei cherokee sotto la pressione sempre più forte dei coloni che li sospingevano verso ovest; i tentativi di conservare il rispetto di sé e la propria libertà d’azione, i commerci (di pelli come di schiavi), i conflitti, le alleanze. Particolarmente disastrosa l’alleanza con gli inglesi, prima nella guerra dei sette anni e poi nella guerra di indipendenza che condusse ad una ulteriore riduzione delle terre cherokee e segnò la loro condizione di dipendenza nella nuova nazione americana.

La politica di “civilizzazione” e di integrazione nell’America bianca degli indiani sconfitti, promossa dai presidenti Monroe e Quincy Adams, fu pienamente accolta dai cherokee. Lo ricorderà con John Ridge, amico e consigliere del capo John Ross nel 1832, due anni dopo l’approvazione della legge di espulsione, con parole colme di risentimento:

Ci avete chiesto di abbandonare la nostra condizione di cacciatori e di guerrieri: l’abbiamo fatto. Ci avete chiesto di istituire un governo repubblicano: l’abbiamo fatto e abbiamo preso il vostro a modello. Ci avete chiesto di coltivare la terra e di imparare le arti meccaniche: l’abbiamo fatto. Ci avete chiesto di rinnegare i nostri idoli e di adorare il vostro Dio: l’abbiamo fatto (p. 136).

La politica della “civilizzazione”, ed in particolare la conversione all’agricoltura, era una forma di espropriazione culturale e territoriale. La coltivazione della terra – nelle aspettative dei sostenitori della “civilizzazione”- con il tempo avrebbe reso evidente l’inutilità delle grandi estensioni di terre su cui i cherokee rivendicavano diritti originari ed avrebbe consentito la loro attribuzione ai coloni. Nel corso del primo trentennio del secolo, tuttavia, sotto la spinta dell’incremento demografico, dello sviluppo economico e della presenza sempre più numerosa e aggressiva dei coloni, si levarono sempre più forti le voci di coloro che pretendevano una rapida e definitiva soluzione del “problema indiano” attraverso l’espulsione.

“Cinico sostenitore dell’appropriazione delle terre degli indiani”, Andrew Jackson, eletto presidente nel 1828, rinnegò sia la politica precedente volta all’integrazione, sia il ricorso ai trattati che prevedevano la cessione di territori; egli negava la sovranità stessa delle nazioni indiane, una sovranità che definiva “auto-proclamata”, contraria alle leggi americane. Incoraggiata dall’elezione di Jackson, l’assemblea della Georgia dichiarò che le proprie leggi dovevano applicarsi anche ai cherokee.

Nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, l’8 dicembre 1829, Jackson affermò la piena sovranità dei singoli stati: se gli indiani non si fossero sottomessi alle loro leggi, avrebbero dovuto prendere la via dell’esilio. Nei giorni successivi l’assemblea della Georgia dichiarò nulle tutte le leggi proclamate dalla nazione Cherokee. La determinazione della Georgia a mettere immediatamente in atto dichiarazioni e provvedimenti adottati dal governo si rese evidente anche l’anno successivo: l’Indian Removal Act fu approvato il 28 maggio 1830 e tre giorni dopo la Georgia dichiarò la sua piena sovranità sui 100.000 ettari di terre cherokee.

Bernard Vincent ricostruisce i dibattiti che seguirono all’approvazione della legge, le forme di resistenza che si protrassero per oltre otto anni, le lacerazioni interne che il decreto di espulsione provocò tra la popolazione cherokee, le reazioni degli intellettuali e dell’opinione pubblica americana ad una legge approvata con un margine di vantaggio minimo (102 voti contro 97). Non bisogna dimenticare infatti che l’indignazione e i dibattiti sollevati dal provvedimento di espulsione ebbero un’importanza decisiva nello sviluppo delle idee e dei movimenti abolizionisti.

Uno dei pregi del volume consiste nell’approfondimento del dibattito giuridico. Illustri giuristi, come William Writ (ministro della giustizia sotto Monroe e Quincy Adams) e Jeremiah Evarts (avvocato del Vermont e autore di un trattato legale che ebbe un’enorme diffusione) sostennero la causa degli indiani, affermarono il loro diritto originario sulle terre occupate e confutarono la tesi che riconosceva ai bianchi “il diritto della scoperta”, un diritto che rendeva nullo ogni altro diritto.

Tra l’estate del 1831 e la primavera del 1832 sulla questione si espresse la Corte Suprema. Il 18 luglio, mentre in Georgia veniva rafforzato l’apparato repressivo, il giudice Marshall affermò che L’Indian Removal Act era volto ad “annientare i Cherokee come società politica”, ma nelle sue dichiarazioni lo statuto delle nazioni indiane rimaneva ambiguo: esse erano definite “nazioni dipendenti” all’interno dei confini degli Stati Uniti e consigliava agli indiani di rivolgersi alla Corte in qualità di cittadini americani dalla personalità giuridica indiscutibile.

Inequivocabile il parere emesso il 3 marzo 1832: le nazioni indiane erano comunità politiche distinte dalla sovranità indiscussa a cui era riconosciuto il diritto di “conservare i propri diritti naturali d’origine”. I diritti derivanti dalla scoperta non potevano in alcun modo annullare quelli degli antichi possessori e pertanto le leggi della Georgia nei confronti dei Cherokee erano da considerarsi nulle.

Il giudizio della Corte fu ignorato dal governo della Georgia e apertamente sfidato dal presidente degli Stati Uniti: “Ora che il giudice ha emesso la sua sentenza - dichiarò Jackson - provi ad applicarla” (p.133).

Da allora la nazione cherokee, fu considerata una comunità legalmente estinta e costretta all’esilio. Nella narrazione degli eventi che segnarono il destino del popolo cherokee ritornano spesso le osservazioni che Tocqueville aveva fatto all’inizio degli anni Trenta:

Gli spagnoli, commettendo mostruosità inaudite, coprendosi di un’onta incancellabile, non sono riusciti a sterminare la razza indiana e nemmeno a impedirle di condividere i loro stessi diritti; gli americani degli Stati Uniti hanno raggiunto questo duplice risultato con una facilità stupefacente, legalmente, filantropicamente, senza spargimento di sangue, senza violare uno solo dei grandi principi della morale agli occhi del mondo. Non si riuscirebbe a sopprimere degli esseri umani rispettando meglio le leggi dell’umanità.

Gli americani – aveva affermato Tocqueville - rispettano le forme e pongono sempre le loro azioni all’ombra delle loro leggi. “Se, per caso, una nazione indiana non può più vivere nel suo territorio, la prendono fraternamente per mano e la portano loro stessi a morire in un paese lontano da quello dei loro padri” (p. 116).

Gli indennizzi, le garanzie volte a lenire le sofferenze della migrazione previste dal trattato con il governo degli Stati Uniti, ma che solo una parte dei rappresentanti della nazione cherokee aveva sottoscritto, furono tutti impegni disattesi. Strappati dalle loro case, disarmati, privi di risorse, esposti alla brutalità di coloni e soldati, i cherokee iniziarono il lungo cammino di 1.500 chilometri durante il quale 4.000 di loro persero la vita. Di questi, 1/3 morì nei campi di raccolta dove i soldati vendevano ai bianchi il cibo destinato agli internati, le donne e i bambini erano ripetutamente violentati<sup>1</sup>. Un soldato georgiano, testimone di tali orrori, ricordando le sofferenze patite durante la guerra di secessione, tra cui la morte del fratello, affermò che esse non erano: “niente in confronto a quello che [era stato] fatto agli indiani cherokee” (p. 189).

Le speranze di poter ricostruire una comunità autonoma in terre lontane, in cui molti avevano creduto, si rivelarono presto illusorie, come aveva ben compreso il vecchio capo John Ross:

Per dimostrare che nessuno verrà a insidiarci [nelle terre d’esilio], si rinvia ad un articolo del cosiddetto trattato che esclude gli intrusi e i bianchi, ma questo stesso articolo contiene una disposizione che va ben oltre alla sua vanificazione - una condizione colma di future fonti di inquietudine – che prevede che la proibizione di installarsi [nel territorio destinato ai cherokee] non si applicherà alle persone utili, come gli agricoltori, gli artigiani, gli operai o i maestri di scuola, così che il governo degli Stati Uniti potrà in breve fare in modo di rendere la popolazione cherokee una esigua minoranza e instaurare un governo che considererà la comunità cherokee una comunità legalmente estinta e affermerà che la loro terra d’esilio

---

<sup>1</sup> Sulle condizioni nei campi di raccolta si veda il documento: *Cherokee Removal Forts*, <http://ngeorgia.com/hitory/cherokeeforts.html>

dovrà ritornare al suo legittimo proprietario, ovvero agli Stati Uniti. E così si realizzerà nei fatti la teoria cara al presidente [Andrew Jackson]. Questa politica avrà come conseguenza di espellere gli indiani dal loro paese con gli onori della legge! (p. 175).

Nell'ultima parte del volume Bernard Vincent ripercorre brevemente le fasi successive della storia cherokee, segnata in maniera indelebile dall'esperienza del sentiero delle lacrime: il periodo di difficile adattamento nella terra d'esilio, quello di rinascita economica e culturale, quello della guerra civile quando i cherokee, tra i quali ormai si era diffuso lo schiavismo e l'economia di piantagione, si schierarono con gli stati del sud. All'aggravarsi ancora una volta della condizione di dipendenza dopo la sconfitta, seguirono fasi di rinnovamento della sovranità tribale, di ripresa economica, in particolare nel Novecento, un secolo che ha visto talvolta i cherokee promotori attivi dello sviluppo industriale. La perdita di fiducia in se stessi – spiega Bernard Vincent -della fierezza di far parte di una comunità autonoma, i conflitti interni, le prospettive incerte, aprirono la via alle scelte di successo e arricchimento individuale.

Il volume si chiude con uno sguardo al presente, all'attività principale dei cherokee: la gestione delle case da gioco. L'autore non manca di sottolineare l'ironia di quella che definisce "una rivincita dal gusto amaro". I cherokee, che avevano assistito impotenti alla vendita delle loro terre attraverso un sistema di lotterie, ora detengono il monopolio del gioco d'azzardo, un'industria fiorente i cui proventi tuttavia sono devoluti in gran parte all'assistenza di una popolazione che nel suo complesso vive al di sotto della soglia di povertà.

*Bruna Bianchi*

**Bernard Vincent, *Le sentier des larmes. Le Grand exil des indiens cherokees*, Flammarion, Paris 2002, pp. 251.**

Nunna daul Isunyi, “il cammino lungo il quale abbiamo pianto”, il sentiero delle lacrime, così è stata denominata dagli indiani cherokee la tragedia del loro esilio forzato dalle terre che occupavano da tempi immemorabili. Nel 1838 una delle tribù indiane più “civilizzate”, fu costretta ad abbandonare la Georgia in osservanza ad una legge approvata dal Congresso nonostante il parere negativo della Corte Suprema. Un quarto di coloro che si misero in cammino in quel terribile inverno morì prima di raggiungere le terre d’esilio, nell’Oklahoma, oltre il Mississippi.

A quell’evento, che sancì la perdita dei diritti originari e dell’indipendenza nazionale dei cherokee, è dedicato il volume di Bernard Vincent, una lettura appassionante, uno studio che per la chiarezza espositiva e l’ampiezza della prospettiva storica riesce a suscitare interesse anche nel lettore non specializzato.

Il volume prende l’avvio dall’età moderna, dalle conseguenze dell’arrivo degli europei sulla società, sulla visione del mondo e sul modo di vita cherokee, a cominciare dalla trasmissione delle malattie.

La scomparsa di numerosi shamans, la moltiplicazione dei decessi “naturali” all’interno della comunità, il posto centrale che la morte viene ad occupare, la commercializzazione delle terre sacre e degli altri doni di Madre Natura, la despiritualizzazione imprevista della vita quotidiana, tutto questo annuncia il vacillare, che porta disorientamento e angoscia, di una cultura immemorabile verso un buco nero di cui nessuno, allora, né tra gli Indiani, né tra i coloni, ha la chiave interpretativa (p. 23).

I mutamenti nel corso del tempo saranno profondi e traumatici; l’autore accenna al declino della società matrilineare, alla diffusione dello schiavismo e ricostruisce le fasi salienti dei rapporti con gli europei: il progressivo restringersi dello spazio vitale dei cherokee sotto la pressione sempre più forte dei coloni che li sospingevano verso ovest; i tentativi di conservare il rispetto di sé e la propria libertà d’azione, i commerci (di pelli come di schiavi), i conflitti, le alleanze. Particolarmente disastrosa l’alleanza con gli inglesi, prima nella guerra dei sette anni e poi nella guerra di indipendenza che condusse ad una ulteriore riduzione delle terre cherokee e segnò la loro condizione di dipendenza nella nuova nazione americana.

La politica di “civilizzazione” e di integrazione nell’America bianca degli indiani sconfitti, promossa dai presidenti Monroe e Quincy Adams, fu pienamente accolta dai cherokee. Lo ricorderà con John Ridge, amico e consigliere del capo John Ross nel 1832, due anni dopo l’approvazione della legge di espulsione, con parole colme di risentimento:

Ci avete chiesto di abbandonare la nostra condizione di cacciatori e di guerrieri: l’abbiamo fatto. Ci avete chiesto di istituire un governo repubblicano: l’abbiamo fatto e abbiamo preso il vostro a modello. Ci avete chiesto di coltivare la terra e di imparare le arti meccaniche: l’abbiamo fatto. Ci avete chiesto di rinnegare i nostri idoli e di adorare il vostro Dio: l’abbiamo fatto (p. 136).

La politica della “civilizzazione”, ed in particolare la conversione all’agricoltura, era una forma di espropriazione culturale e territoriale. La coltivazione della terra – nelle aspettative dei sostenitori della “civilizzazione”- con il tempo avrebbe reso evidente l’inutilità delle grandi estensioni di terre su cui i cherokee rivendicavano diritti originari ed avrebbe consentito la loro attribuzione ai coloni. Nel corso del primo trentennio del secolo, tuttavia, sotto la spinta dell’incremento demografico, dello sviluppo economico e della presenza sempre più numerosa e aggressiva dei coloni, si levarono sempre più forti le voci di coloro che pretendevano una rapida e definitiva soluzione del “problema indiano” attraverso l’espulsione.

“Cinico sostenitore dell’appropriazione delle terre degli indiani”, Andrew Jackson, eletto presidente nel 1828, rinnegò sia la politica precedente volta all’integrazione, sia il ricorso ai trattati che prevedevano la cessione di territori; egli negava la sovranità stessa delle nazioni indiane, una sovranità che definiva “auto-proclamata”, contraria alle leggi americane. Incoraggiata dall’elezione di Jackson, l’assemblea della Georgia dichiarò che le proprie leggi dovevano applicarsi anche ai cherokee.

Nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, l’8 dicembre 1829, Jackson affermò la piena sovranità dei singoli stati: se gli indiani non si fossero sottomessi alle loro leggi, avrebbero dovuto prendere la via dell’esilio. Nei giorni successivi l’assemblea della Georgia dichiarò nulle tutte le leggi proclamate dalla nazione Cherokee. La determinazione della Georgia a mettere immediatamente in atto dichiarazioni e provvedimenti adottati dal governo si rese evidente anche l’anno successivo: l’Indian Removal Act fu approvato il 28 maggio 1830 e tre giorni dopo la Georgia dichiarò la sua piena sovranità sui 100.000 ettari di terre cherokee.

Bernard Vincent ricostruisce i dibattiti che seguirono all’approvazione della legge, le forme di resistenza che si protrassero per oltre otto anni, le lacerazioni interne che il decreto di espulsione provocò tra la popolazione cherokee, le reazioni degli intellettuali e dell’opinione pubblica americana ad una legge approvata con un margine di vantaggio minimo (102 voti contro 97). Non bisogna dimenticare infatti che l’indignazione e i dibattiti sollevati dal provvedimento di espulsione ebbero un’importanza decisiva nello sviluppo delle idee e dei movimenti abolizionisti.

Uno dei pregi del volume consiste nell’approfondimento del dibattito giuridico. Illustri giuristi, come William Writ (ministro della giustizia sotto Monroe e Quincy Adams) e Jeremiah Evarts (avvocato del Vermont e autore di un trattato legale che ebbe un’enorme diffusione) sostennero la causa degli indiani, affermarono il loro diritto originario sulle terre occupate e confutarono la tesi che riconosceva ai bianchi “il diritto della scoperta”, un diritto che rendeva nullo ogni altro diritto.

Tra l’estate del 1831 e la primavera del 1832 sulla questione si espresse la Corte Suprema. Il 18 luglio, mentre in Georgia veniva rafforzato l’apparato repressivo, il giudice Marshall affermò che L’Indian Removal Act era volto ad “annientare i Cherokee come società politica”, ma nelle sue dichiarazioni lo statuto delle nazioni indiane rimaneva ambiguo: esse erano definite “nazioni dipendenti” all’interno dei confini degli Stati Uniti e consigliava agli indiani di rivolgersi alla Corte in qualità di cittadini americani dalla personalità giuridica indiscutibile.

Inequivocabile il parere emesso il 3 marzo 1832: le nazioni indiane erano comunità politiche distinte dalla sovranità indiscussa a cui era riconosciuto il diritto di “conservare i propri diritti naturali d’origine”. I diritti derivanti dalla scoperta non potevano in alcun modo annullare quelli degli antichi possessori e pertanto le leggi della Georgia nei confronti dei Cherokee erano da considerarsi nulle.

Il giudizio della Corte fu ignorato dal governo della Georgia e apertamente sfidato dal presidente degli Stati Uniti: “Ora che il giudice ha emesso la sua sentenza - dichiarò Jackson - provi ad applicarla” (p.133).

Da allora la nazione cherokee, fu considerata una comunità legalmente estinta e costretta all’esilio. Nella narrazione degli eventi che segnarono il destino del popolo cherokee ritornano spesso le osservazioni che Tocqueville aveva fatto all’inizio degli anni Trenta:

Gli spagnoli, commettendo mostruosità inaudite, coprendosi di un’onta incancellabile, non sono riusciti a sterminare la razza indiana e nemmeno a impedirle di condividere i loro stessi diritti; gli americani degli Stati Uniti hanno raggiunto questo duplice risultato con una facilità stupefacente, legalmente, filantropicamente, senza spargimento di sangue, senza violare uno solo dei grandi principi della morale agli occhi del mondo. Non si riuscirebbe a sopprimere degli esseri umani rispettando meglio le leggi dell’umanità.

Gli americani – aveva affermato Tocqueville - rispettano le forme e pongono sempre le loro azioni all’ombra delle loro leggi. “Se, per caso, una nazione indiana non può più vivere nel suo territorio, la prendono fraternamente per mano e la portano loro stessi a morire in un paese lontano da quello dei loro padri” (p. 116).

Gli indennizzi, le garanzie volte a lenire le sofferenze della migrazione previste dal trattato con il governo degli Stati Uniti, ma che solo una parte dei rappresentanti della nazione cherokee aveva sottoscritto, furono tutti impegni disattesi. Strappati dalle loro case, disarmati, privi di risorse, esposti alla brutalità di coloni e soldati, i cherokee iniziarono il lungo cammino di 1.500 chilometri durante il quale 4.000 di loro persero la vita. Di questi, 1/3 morì nei campi di raccolta dove i soldati vendevano ai bianchi il cibo destinato agli internati, le donne e i bambini erano ripetutamente violentati<sup>1</sup>. Un soldato georgiano, testimone di tali orrori, ricordando le sofferenze patite durante la guerra di secessione, tra cui la morte del fratello, affermò che esse non erano: “niente in confronto a quello che [era stato] fatto agli indiani cherokee” (p. 189).

Le speranze di poter ricostruire una comunità autonoma in terre lontane, in cui molti avevano creduto, si rivelarono presto illusorie, come aveva ben compreso il vecchio capo John Ross:

Per dimostrare che nessuno verrà a insidiarci [nelle terre d’esilio], si rinvia ad un articolo del cosiddetto trattato che esclude gli intrusi e i bianchi, ma questo stesso articolo contiene una disposizione che va ben oltre alla sua vanificazione - una condizione colma di future fonti di inquietudine – che prevede che la proibizione di installarsi [nel territorio destinato ai cherokee] non si applicherà alle persone utili, come gli agricoltori, gli artigiani, gli operai o i maestri di scuola, così che il governo degli Stati Uniti potrà in breve fare in modo di rendere la popolazione cherokee una esigua minoranza e instaurare un governo che considererà la comunità cherokee una comunità legalmente estinta e affermerà che la loro terra d’esilio

---

<sup>1</sup> Sulle condizioni nei campi di raccolta si veda il documento: *Cherokee Removal Forts*, <http://ngeorgia.com/hitory/cherokeeforts.html>

dovrà ritornare al suo legittimo proprietario, ovvero agli Stati Uniti. E così si realizzerà nei fatti la teoria cara al presidente [Andrew Jackson]. Questa politica avrà come conseguenza di espellere gli indiani dal loro paese con gli onori della legge! (p. 175).

Nell'ultima parte del volume Bernard Vincent ripercorre brevemente le fasi successive della storia cherokee, segnata in maniera indelebile dall'esperienza del sentiero delle lacrime: il periodo di difficile adattamento nella terra d'esilio, quello di rinascita economica e culturale, quello della guerra civile quando i cherokee, tra i quali ormai si era diffuso lo schiavismo e l'economia di piantagione, si schierarono con gli stati del sud. All'aggravarsi ancora una volta della condizione di dipendenza dopo la sconfitta, seguirono fasi di rinnovamento della sovranità tribale, di ripresa economica, in particolare nel Novecento, un secolo che ha visto talvolta i cherokee promotori attivi dello sviluppo industriale. La perdita di fiducia in se stessi – spiega Bernard Vincent -della fierezza di far parte di una comunità autonoma, i conflitti interni, le prospettive incerte, aprirono la via alle scelte di successo e arricchimento individuale.

Il volume si chiude con uno sguardo al presente, all'attività principale dei cherokee: la gestione delle case da gioco. L'autore non manca di sottolineare l'ironia di quella che definisce "una rivincita dal gusto amaro". I cherokee, che avevano assistito impotenti alla vendita delle loro terre attraverso un sistema di lotterie, ora detengono il monopolio del gioco d'azzardo, un'industria fiorente i cui proventi tuttavia sono devoluti in gran parte all'assistenza di una popolazione che nel suo complesso vive al di sotto della soglia di povertà.

*Bruna Bianchi*

## **On the Condition of the Colonized Woman: the Nervous Conditions of Firdaus in Nawal El Saadawi's *Woman at Point Zero* (1983), Giunti, Firenze 2001.**

Nawal El Saadawi is an Egyptian novelist, a doctor and a militant writer on Arab women's life conditions. She was born in 1931 in the village of Kafr Tahla in the Egyptian Delta, and attended college at the Faculty of Medicine in Cairo, "one of approximately fifty women among hundreds of men (Malti Douglas 1995, p. 11). Nawal El Saadawi is known for her controversial writings, often an invitation to question authority and patriarchal power. Dismissed from Ministry of Health, Chief Editor of an important health journal, Assistant General Secretary in the Medical Association in Egypt, and imprisoned in 1981 for her courageous political activity, Nawal El Saadawi has often been silenced for advocating women's liberation. Her *Arab Women's Solidarity Association*, an international organization dedicated to "lifting the veil from the mind" of the Arab Women (Malti Douglas 1995, p. 11), and her controversial books, are just few examples of her important work.

*Woman at Point Zero* is one of Nawal El Saadawi's most controversial writings. The book is an allegory for women's struggle against patriarchy and colonial power in Egypt, an allegory narrated through the life-history of Firdaus, an Egyptian woman convicted for murder and awaiting for execution. Nawal El Saadawi met Firdaus "in the Qanatir Prison, a few years ago" (El Saadawi 1983, p. 3), when the author was doing a research on the personalities of women prisoners and detainees convicted for various offenses. The prison doctor asked Nawal El Saadawi to interview Firdaus several times, but Firdaus had always refused. Firdaus didn't want to meet anybody, especially "one of them", an individual related to the repressive authorities implicated in her conviction. Nawal El Saadawi had "given up all hope to meet her" (El Saadawi 1983, p. 4), when one day, as she was leaving the prison, the warder warned her that Firdaus wanted to see her. Firdaus had been "sentenced to death for killing a man", he said. But she is "not like the other murderesses held in the prison". "You will never meet anyone like her in or out of prison" (El Saadawi 1983, p. 6).

Firdaus' testimony is intense from the very beginning:

Let me speak. Do not interrupt me. I have no time to listen to you. They are coming to take me at six o' clock this evening. Tomorrow morning I shall no longer be here. Nor I will be in any place known to man. All my life I have been searching for something that would fill me with pride, make me feel superior to everyone else, including kings, princes and rulers. This journey to a place unknown to everybody on this earth fills me with pride (El Saadawi 1983, p. 11).

Firdaus is "a famous prostitute" that hates men, kings, princes and rulers, gender and class oppressors. Ironically named after 'Paradise', the meaning of 'Firdaus' in Egyptian, all of her existence had been marked by pain. Her parents passed away when she was an adolescent, and after their death she was sent to live with her paternal uncle in Cairo. Firdaus stayed with her uncle until boarding school, where she graduated with excellent grades. But Firdaus was "just one

woman”, and women can not attend the university. There was no place for Firdaus in society, and there was no place for Firdaus at her uncle’s house.

What she can do then? Nothing. The house is small and life is expansive. [...] She eats twice as much as any of our children. So what can we do with her? [...] She must be married (El Saadawi 1983, p. 37).

Firdaus was not yet nineteen when she was married to Sheikh Mahomoud, an over-sixty, physically repulsive man with a tumor on his lip. Her uncle arranged her wedding, and made sure that Firdaus would serve her husband dinner, cook for him, and share his bed and his intimacy. Throughout her marriage, Firdaus was often abused and punished. On many occasions her husband would hit her violently. One time he punished her for throwing away a little piece of food. Firdaus looked for shelter at her uncle’s house, but there again she was told that men do beat their wives, especially religious ones, and women have to accept it. Firdaus had no other choice but to leave her husband’s home, and look for shelter on the street.

Living on the street was a new form of freedom for Firdaus. Finally she could buy her own food. She could eat from a plate where no one had already eaten before. She could refuse male authority. But she had to earn her living by selling herself as a prostitute.

A prostitute always says yes, and then names the price. But I was not a prostitute in the full sense of the word, so from time to time I said no. As a result my price kept going up. A man cannot stand being refused by a woman, because deep down inside he feels a rejection of himself. And so every time I said no, the man would insist (El Saadawi 1983, p. 89).

As a prostitute, Firdaus was desired by famous politicians and entrepreneurs. She could hire servants, lawyers and doctors. She could buy honorability. But the life of a prostitute is “no holiday”, as Malti Douglas says. There is no ultimate difference between the legal prostitution of women in marriage and the ‘illegal’ prostitution of women on the streets. Marriage and prostitution represent two different sides of the same phenomenon. Throughout history, men have considered prostitution as their privilege and their right. They have bought women for their own pleasure when they could not find satisfaction in their marriage. Even though she was independent from her family, as a prostitute Firdaus was still dependent on men, and still forced to earn her living by pleasing her clients. Prostitution was not a solution for Firdaus’ oppression. Her perception of freedom was, indeed, short-lived.

As soon as Firdaus becomes a wealthy and successful as prostitute, she attracts the wicked attention of a man who wants to exploit her work in exchange for “protection”. Firdaus describes her relationship to her pimp as the relationship of a slave to a master: Firdaus had to work for him for days and nights without pay. He would take her money and hold her prisoner. “You will never leave me”, he threatened her (El Saadawi 1983, p. 95). Firdaus could not hide from him. She could not escape. He would beat her and abuse her. On a lonely night, exasperated by abuse and despair, Firdaus raises her hands against him and penetrates his body with a knife.

I raised the knife and buried it deep in his neck, pulled it out of his neck and then thrust it deep into his chest, pulled it out of his chest and plunged it deep into his belly. I stuck the knife into almost every part of his body. I was astonished to find how easily my hand moved as I thrust the knife into his flesh, and pulled it out almost without effort (El Saadawi 1983, p. 95).

Firdaus took the knife from her pimp's hands and plunged it into his throat. She repeated this movement in every part of his body, in and out his stomach, in and out his chest. She describes the pimp as "flesh and blood": subjugated by her power, her pimp became just a body, just like for years she had been a body to many men. Firdaus was metaphorically obtaining revenge for too many years of abuse.

This repeated act of penetration, graphically described with the pulling out and pulling in of an instrument, is nothing short of a reversal and repeated male acts of aggression that for years metaphorically killed Firdaus (Malti Douglas 1995, p. 59).

The killing of the pimp has a cathartic effect on Firdaus: such violent action was Firdaus' first action as a "conscious subject". Almost a metaphorical act for Firdaus' emancipation, such violent action gave her freedom, and it allowed Firdaus to find her own identity.

For a long time, Firdaus had experienced "self-definition" as a problem. Self-elaboration was an empty notion for Firdaus. For most of her life, Firdaus had been treated as an object. She had been sexually molested as a kid, as a wife, and as a prostitute. Her uncle molested her and arranged her marriage. Her parents performed clitoridectomy on her. Her husband used her body as an object for his own appetite. Like a hungry man who wipes the dish, Firdaus' body was her husband's food.

Like the hand of a hungry man who as not seen food for years, there he would be wiping the dish, liking it, and not leaving anything on it (Malti Douglas 1995, p. 55).

For most of her life, Firdaus' body was "not hers", and her emotions were not "hers". Firdaus was controlled by men and defined by men.

I was not my self. I was imaginary, rather than real. My feelings did not arise from within me. They were not really mine. Nothing could really hurt me or make me suffer (El Saadawi 1983, p. 85).

Firdaus' identity was "over-determined from the outside". In *The Wretched of the Earth*, Fanon uses this concept to describe the psychological effects of political oppression on the colonized populations. According to Fanon, the presence of the colonial structure in the colonized society is reflected on the psyche of the colonized. The colonial influence has a "two pronged approach of first abolishing the native sense of self and then replacing it with a white definition of blackness" (Shatteman 1999, p. 208). The internalization of the superiority of the oppressor translates in the oppression of the national identity of the colonized population. As Bhabha argues, the act of subjugation "empties" the subjectivity of the oppressed, and «the compulsory identification with a persecutory "They" becomes an evacuation and emptying of the "I"» (Bhabha 1989, p. 142). This process alters the very personality of the colonized population (Fanon 1978, p. 82), just like happens in the relationship between the master and the slave. According to Hegel, the

relationship between the 'master and the slave' is a relationship in which "only the master is recognizable" (Gandhi 1998, p.17). The slave is alienated, his "I" is empty and defined only by the colonizer. In a context of oppression, every action thus becomes difficult. For a slave, every action is problematic, even a simple act like eating. The slave can not freely eat, because food is the master's privilege. Firdaus grew up in a similar context of oppression.

Firdaus had been raised and educated in a patriarchal system of colonization. "Post-colonial" Egypt held women in a double condition of subjugation: subjugation to the imperial male domination and the national male domination. While the British rule was bringing young Egyptian men into the army, young Egyptian women were forced into prostitution.

Prostitution mushroomed in the streets of Cairo and around British bases, while the corruption of various political leaders and groups who prostituted themselves to colonial interests was further reflected in the burgeoning sexual corruption of lower class women, whose 'dishonor' became emblematic of the condition of the Egyptian state (Saliba 1995, p. 2).

Sexual slavery was not the only form of slavery that Firdaus had known. Slavery involved every part of Firdaus' personality. "Who owns it? Who controls it? Does Firdaus have a right to it?" (Malti Douglas 1995, p. 53). As Malti Douglas argues, every action was problematic for Firdaus, even the mere act of eating. Eating was always associated with male power. Her mother hid food from Firdaus to feed her father. Her aunt hid food from Firdaus to give it to her uncle. Firdaus used to watch her father's "big, camel's mouth" chewing the food, but she herself could not eat. Only after her father, her brothers, and her husband had eaten insatiably she could finally have some food, while all the men in her family watched her: they watched what she ate, how she ate and how much she ate. Throughout her life, men had controlled Firdaus' being restlessly. Only the killing of the pimp gives Firdaus liberation.

Fanon considered the armed insurrection to be a necessary phase in the liberation of the colonized people. Similarly, Firdaus turned to violence to find her freedom. Just like de-alienation for Fanon is a violent process that requires the deconstruction of the colonizer's identity and the simultaneous affirmation of the colonized national identity, Firdaus' liberation came with the violent killing of her oppressor. Firdaus' violent act was her first action as a free subject, an action that filled her with pride. But in a patriarchal society, liberation is prohibited, and just like the slaves that used to resist slavery in the colonial time were sent to prison, Firdaus' liberation is punished with execution.

When I killed I did it with truth not with a knife. That is why they are afraid of me and they want to execute me. They don't fear my knife. It's my truth that frightens them. This fearful truth gives me great strength. It protects me from fearing death, or life, or hunger, or nakedness, or destruction. It is this fearful truth which prevents me from fearing the brutality of rulers and policemen. I spit with ease on their lying faces and words, on their lying newspapers (El Saadawi 1983, p. 102).

Firdaus is the extreme representation of a woman's struggle for emancipation. In this novel, literature is thus transformed into a tool for the 'subjugated' woman to become a conscious political subject. Nawal El Saadawi uses the evocative

power of literature to inspire women to action. She uses literature to take the struggle from the street to the homes of the oppressed women, using the written word as a revolutionary tool. The vivid symbolism that emerges throughout the novel is nothing but a means to that end: an instrument to show the sources of oppression in society. Foucault argued that power becomes dominant by means of its invisibility. The main principle for power to be effective is to be “absolutely indiscreet, since it is everywhere and always alert” but “absolutely discreet, for it functions permanently and largely in silence” (Foucault 1963, p. 177). Invisibility allows power to reproduce political oppression: when the source of power is unidentified, oppression is hard to resist. Visibility is thus a preliminary condition for power to be opposed. A visible and concentrated source of power is easy to defeat. In this context, clitorodectomy, arranged marriages, sexual exploitation and the strong visual images that El Saadawi uses, such as the representation of her husband as a “dog”, or the description of the tumor on his lip, are tools to make power visible and recognizable to her readers. Nawal El Saadawi’s symbolic narrative is an instrument to help the reader identify the oppressive nature of patriarchy in Egypt. In the author’s intent, literature has thus a precise political function: to make power visible to isolated women and “uplift” the veil from their minds. Like the postcolonial intellectual gives voice to the silent ones and makes visible the invisible, Nawal El Saadawi uses literature as an instrument to liberate women, and inspire them to resist oppression. *Woman at Point Zero* is thus not merely a novel: it is a message of resistance for all women: a message that compels women to see that they are not alone, for in such solidarity they may find the courage to “end oppression and to achieve justice and freedom for themselves and then for the whole society”.

“The challenge before women is to break this isolation and to reach women everywhere. [...] A social consciousness based on awareness of other women, and a desire to unite with them to acquire the capability and power necessary in the fight to end oppression, and to achieve justice and freedom for themselves and then for the whole society” (El Saadawi, quoted in Tarabishi 1988, pp. 21-22).

Francesca Coin

## References

- A. Amireh, *Framing Nawal El Saadawi: Arab Feminism in a Transnational World*, “Journal of Women in Culture and Society”, Vol. 26, n. 1, 2000.
- H. Bhabha, *Remembering Fanon: Self, Psyche, and the Colonial Condition* in B. Kruger - P. Mariani (a cura di), *Remaking History: Discussions in Contemporary Culture*, Bay Press, Seattle 1989, pp. 131-148.
- A. Bebel, *La Donna e il Socialismo*, Savelli, Milano 1982.
- M. Cooke, *Women in the Middle East*, “NWSA Journal”, Vol. 11, n. 1, 1999.

- N. El Saadawi, *Woman at Point Zero*, Zed Books Ltd, New York 1983.
- N. El Saadawi, *The Bitter Lot of Women*, "Freedom Review", Vol. 25, n. 3, 1994.
- D. Elam – W. Robyn, *Feminism Beside Itself*, Routledge, New York 1995.
- F. Fanon, *The Wretched of the Earth*, Grove, New York 1978.
- M. Foucault, *Discipline and Punish*, Vintage Books, New York 1963.
- L. Gandhi, *Postcolonial Theory*, Columbia University Press, New York 1998.
- F. Malti-Douglas, *Men, Women and Gods*, University of California Press, Berkeley 1995.
- I. Mitra – M. Mitra, *The Discourse of Liberal Feminism and the Third World Women's Text: Some Issues of Pedagogy*, "College Literature", Vol. 18, n. 3, 1993.
- T. Nahid (a cura di), *Women of the Arab World*, Zed Press, London 1988.
- T. Saliba, *On the Bodies of Third World Women: Cultural Impurity, Prostitution, and Other Nervous Conditions*, "College Literature", Vol. 22, n. 1, 1995.
- R. Schatteman, *Fanon and Beyond: Tsitsi Dangarembga and the Nervous Condition of the Colonized Woman*, in K. Anyidoho – A. P. A. Busia – A. V. Adams (a cura di), *Beyond Survival: African Literature and the Search for New Life*, Africa World Press, Trenton, NJ 1999, pp. 207-216.
- J. Tarabishi, *Woman Against Her Sex: A Critique of Nawal el-Saadawi with a reply by Nawal el-Sadaawi*, Saqi Books, New York 1988.
- J. Tucker, *Old Boundaries, New Frontiers*, Indiana University Press, Bloomington IN 1993.

## Leggendo *Sindrome da filo spinato*<sup>1</sup> di Rudolf Rocker.

“Può una violenza essere copiata lasciando gli imitatori su un piano etico superiore a quello dei perpetratori originali?”

RUDOLF ROCKER

Al genere delle memorie ritrovate appartiene una recente pubblicazione che appare per la prima volta tradotta in italiano: *Sindrome da filo spinato* di Rudolf Rocker (titolo originale: *Il mio nome è 4040*).

L'opera, tra cronaca e testimonianza, s'inserisce nel filone della riscoperta delle esperienze degli internati civili durante la Grande guerra. L'autore, infatti, narra delle personali disavventure patite in quanto tedesco internato nell'Inghilterra del 1914-1918, restituendo in presa diretta al lettore l'intera *matericità* di una condizione giuridica e psicologica che arricchisce di interrogativi e rilievi critici il più ampio dibattito storiografico in materia.

Nel lungo processo di confisca, attraverso la legge e lo strumento-campo, dei diritti di determinate categorie di individui, la Grande guerra e l'Europa militarizzata post-1914 segnano una tappa non inessenziale.

Diverse furono allora le forme di controllo e segregazione che punteggiarono il panorama continentale. Campi per la custodia dei militari nemici catturati, come nel caso degli italiani sequestrati nella “città dei morenti” di Mauthausen<sup>2</sup>, nell'Austria Superiore, o degli ostaggi austro-ungarici rinchiusi presso l'isola dell'Asinara dopo un'odissea infernale tra Serbia, Montenegro e Albania<sup>3</sup>. Interminabili gironi di baracche dove segregare gli operai coatti civili, moderni schiavi sfruttati alla morte, come nell'episodio degli operai belgi alla mercé delle autorità d'occupazione germaniche<sup>4</sup>. Ancora, luoghi di reclusione per l'internamento dei civili<sup>5</sup> sospettati di sabotare lo sforzo bellico e degli stranieri “incarcerati”, come scrive Rocker, “per una sola ragione, che essi non potevano evitare, vale a dire a causa del loro luogo di nascita” [p.83].

Allo scoccare delle ostilità, nessuno Stato, infatti, rinunciò a porre in atto misure di *sicurezza preventiva* volte ad isolare dal resto della società gli stranieri residenti nati in una delle nazioni belligeranti nemiche<sup>6</sup>. Se i piani approvati in tal senso dallo Stato Maggiore francese portano la data emblematica dei primi mesi del 1913, in Inghilterra, dalla fine del 1914 e sull'onda della cagnara anti-germanica

<sup>1</sup> Rudolf Rocker, *Sindrome da filo spinato. Rapporto di un tedesco internato a Londra (1914 – 1918)*, a cura di P. Di Paola, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2006.

<sup>2</sup> G. Procacci, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra*, Roma 1993, p.240 e seg.

<sup>3</sup> Cfr. G. C. Ferrari, *Relazione dal campo di prigionieri colerosi all'isola dell'Asinara nel 1915-16 (Guerra italo-austriaca)*, Roma 1929; in part. le pp.173-90.

<sup>4</sup> L. Canfora, *1914*, Palermo 2006, pp. 115-16.

<sup>5</sup> In una bibliografia non vasta, colgo l'occasione per segnalare i brevi ma utilissimi appunti informativi di A. Ballarini, a cura di, *Gli italiani di Fiume nel campo d'internamento ungherese di Tapiosuly dal 1915 al 1918*, Roma 1918.

<sup>6</sup> B. Bianchi, *I civili: vittime innocenti o bersagli legittimi?*, in B. Bianchi, a cura di, *La violenza contro la popolazione civile nella Grande guerra. Deportati, profughi, internati*, Milano 2006, pp.56-66.

scatenata dai media dopo l'affondamento del *Lusitania* (maggio 1915), decine di migliaia di austriaci, ungheresi e tedeschi furono internati.

Ecco allora il lugubre paesaggio architettonico europeo di quegli anni connotarsi con la presenza di uno strumento, vecchio e nuovo insieme, di delimitazione dell'appartenenza/non appartenenza degli individui ai destini degli Stati-nazione. Ecco, soprattutto, dietro le spesse mura della reclusione, apparire la cartina di tornasole per mezzo della quale tastare la fragilità di un diritto di cittadinanza messo *a parte* ed in conflitto con i diritti dell'Uomo dalle contingenze di guerra.

Una fase che si direbbe oltremodo significativa per la nostra storia recente, ma che nonostante l'ampiezza sovranazionale del fenomeno e le sue ripercussioni biografiche non pare aver lasciato eco duratura.

Nel ricordo pubblico i vissuti del *grande internamento* del primo anno di guerra sono presto evaporati, non conservandosi l'appercezione di un'esperienza non accessoria per la formazione di una memoria del trauma bellico condivisa al di là degli schieramenti di parte, e oltre i confini calati come una scure nell'Europa post-Versailles.

Nessuna odierna memoria collettiva ha tratto partito dal monito scaturito da un tale passaggio della storia europea, né ha dato prova di coltivarne il ricordo al di fuori degli idiomi revanscisti-nazionalisti. Inoltre, a differenza di quel che si constata facilmente per il *reducismo* combattentistico, la letteratura relativa all'internamento dei civili sembra aver fallito il proprio fine *ontologico* non creando e tramandando pagine destinate a divenire parte integrante della coscienza collettiva<sup>7</sup>, mentre l'interesse storiografico sulla questione ha esitato. Ha esitato a lungo, sia annichilito dalla lettura esclusivamente militare degli avvenimenti, sia immobilizzato dal confronto con i drammi di proporzioni ben più vaste della Seconda guerra mondiale<sup>8</sup>.

Di fronte all'*impasse*, la breve indagine di Rudolf Rocker si propone come potenziale replica alla doppia mancanza, memorialistica ed interpretativa, nella duplice veste di resoconto delle vicissitudini d'internato a Londra dell'autore e di ampia disquisizione – non priva di accenni profetici – sulla vita dei campi d'internamento/segregazione e la peculiare psicologia che ivi si genera, nidifica e letteralmente fagocita il recluso.

Rocker, esponente di punta del movimento anarchico tedesco e noto scrittore, venne arrestato nella propria abitazione dalla polizia londinese nel dicembre 1914, e recluso per oltre tre anni fino al rimpatrio in Germania e alla libertà riassaporata in Olanda.

Scenario dell'arresto e della lunga detenzione quello stato di guerra che determinerà, con l'accresciuta discrezionalità d'intervento del potere esecutivo a salvaguardia preventiva della sicurezza nazionale, l'apertura di una fase parentetica nella stessa storia in chiaroscuro del liberalismo britannico.

---

<sup>7</sup> Questo fallimento è da ascrivere solo alla (scarsa) qualità letteraria delle memorie prodotte dagli internati, o dipese anche da motivi più complessi, insieme culturali e sociali? Ecco un tema sul quale, mi sembra, la storiografia ha ancora molto da lavorare.

<sup>8</sup> Riprendo ed estendo un'osservazione di S. Tiepolato, *L'internamento dei civili prussiani in Russia (1914-1920)*, in B. Bianchi, a cura di, op. cit., p.109 e seg.

Dopo l'iniziale breve permanenza nei centri *Olimpia* e *Royal Edward* – una nave di linea attrezzata a sito di sorveglianza – l'internato Rudolf Rocker fu rinchiuso nel grande concentramento di *Alexandra Palace*, un ex centro culturale a nord della capitale inglese. Qui, in virtù della posizione di capo stimato e rispettato del battaglione B, ricevette nell'ottobre 1917 dal comandante in seconda del campo l'invito a redigere un breve ma esauriente rapporto sulla vita dei prigionieri.

Il rapporto costituisce il testo ora pubblicato dall'Editore Spartaco con il titolo accattivante (ed editorialmente scaltro) tratto dalla rinomata investigazione del medico svizzero A. L. Vischer<sup>9</sup>.

Chi sono, innanzitutto, i prigionieri di *Alexandra Palace*? Già Rocker ce l'ha detto: individui con cittadinanza tedesca residenti in Inghilterra, molto spesso coniugati con donne inglesi, e con figli abili e arruolati nelle armate... dell'Intesa. Una circostanza a dir poco iniqua, oltre che kafkiana. Scrive Rocker:

i detenuti di Alexandra Palace sono una mescolanza di tutti i tipi di esistenze che, all'improvviso, sono state sottratte alle abituali condizioni di vita e riunite qui con la legge della forza [p.41].

Questi Uomini sono stati strappati all'improvviso dal cuore delle loro famiglie e dalla normalità della loro vita e sono stati sottoposti [...] a un rigoroso regime militare che accentua il loro infelice destino [p.39].

Quale sia lo stato psicologico di un padre il cui figlio sta sfidando i pericoli e le pene della guerra, mentre egli è rinchiuso come nemico proprio del paese per il quale suo figlio sta combattendo [...] lo lascio alle congetture di quelli che potrebbero leggere queste righe [p.97].

Ma questa non è l'unica situazione grottesca creata dalle dichiarazioni di guerra. Uno spettro sbiadito, infatti s'aggira per l'Europa che si dilania. E' quello dei pacifisti, di chi per un'intera militanza politica e di più nell'agosto del '14 ha scelto di lottare contro la guerra.

Indubbiamente, l'accanimento governativo britannico contro anarchici e socialisti, ben più di pacifisti in potenza, non è frutto del caso.

Che ironia! – fissa Rocker in una lettera alla moglie datata 16 dicembre 1917 – Vogliono liberare il popolo tedesco dai loro oppressori e allo stesso tempo hanno internato centinaia di buoni socialisti di tutti i tipi che hanno combattuto tutta la loro vita per la liberazione della Germania dal giogo del militarismo e del dispotismo [p.165].

E ancora:

E' proprio uno strano scherzo del destino che io, l'antimilitarista nemico giurato della guerra e della brutale violenza sull'umanità, debba ora soffrire a causa di quella stessa istituzione contro cui ho combattuto [...]. In Germania ho dovuto patire la prigione in quanto criminale politico contro il militarismo prussiano, oggi sono internato come prigioniero di guerra in Gran Bretagna! [p.146].

Nel campo d'internamento non domina una lucida e sistematica violenza come nei GULag che verranno di lì a pochi anni resi operativi nell'Est Europa. Né è sufficiente la detenzione di individui formalmente imputabili di alcunché per fare di *Alexandra Palace* una tappa nell'escalation apparentemente lineare che sboccherà nelle più truci esperienze dei decenni a venire. Nella tragedia della guerra "la posizione degli internati civili [...] rappresenta solo una piccola parte" [p.111], registra

<sup>9</sup> A. L. Vischer, *Barbed Wire Disease. A Psychological Study of the Prisoner of War*, London 1919.

Rocker, con ciò affermando quello che rari prigionieri militari si sentirebbero di sottoscrivere. E tuttavia, il giusto recupero delle specificità e delle proporzioni tra gli eventi contestualizzati, non deve indurre alla sottovalutazione del dramma degli internati civili.

Ad *Alexandra Palace* i regimi alimentari sono “molto inferiori alle basilari necessità degli uomini” [p.71]. Per chi disgraziatamente s’ammala l’assistenza sanitaria è del tutto inadeguata [p.72]. La segregazione sessuale è ferrea, e non priva di contraccolpi:

I casi di esplicita perversione patologica sono stati relativamente rari in questo campo [...] sebbene [...] specialmente tra i giovani ragazzi [...] forme più attenuate di perversione sessuale sono certamente visibili [pp.102-03].

Magra consolazione la possibilità (sporadica) dei colloqui con i familiari. Certo “le ore di visita rappresentano il momento più lieto nella vita degli internati”, sebbene glossi Rocker, “sarebbe un grave errore [...] immaginare che siano ore di vero piacere” [p.92].

Un elemento di vibrante tortura quotidiana è rappresentato per gli internati “dalla mancanza totale di vita privata” [p.43]. “L’interrelazione regolare e continua tra diverse migliaia di persone” [p.38] che “in un singolo spazio chiuso [...] devono mangiare, dormire, lavorare e occuparsi dei loro passatempi” non distrugge soltanto “infallibilmente ogni occupazione superiore o pensiero di ordine superiore” [p.79]. E’ anche momento d’incubazione di una peculiare psicologia che l’internato da segni di aver acquistato dopo circa sei mesi di ininterrotta prigionia.

Durante la reclusione, prosegue Rocker estraendo dal cilindro oscuro della realtà della Grande guerra, pensieri e parole che le vicende del secondo conflitto mondiale suggeriranno a Bruno Bettelheim, “lo stato mentale degli uomini va incontro a una serie di cambiamenti rapidi e dannosi” [p.74]. I sintomi di questa morbosa psicologia, una sorta di risposta patologica ad una gamma di situazioni personali e sociali conflittuali,<sup>10</sup> sono l’apatia estrema, la mancanza di memoria, l’instabilità del comportamento, il pessimismo, la totale sfiducia nel futuro, il pervasivo fatalismo nutrito dalla disperazione [p.105] e un’irritabilità pronta ad esplodere per il più futile dei motivi [p.43].

Particolarmente deprimente a livello mentale è per i reclusi il dato di fatto di una carcerazione sprovvista non solo di una colpa che la giustifichi, ma pure di un termine di *fine pena*:

per la mancanza di questa conoscenza – appunta Rocker – noi siamo in una situazione peggiore di quelli che sono stati condannati per un’azione criminale a una pena detentiva ben definita. [...] a proposito di questa caratteristica della ‘psicologia del campo’, potremmo dire senza esagerare che, più di tutte le altre influenze messe assieme, è stata attiva nel coltivare un odio implacabile [p.91].

La comune disgrazia, di per sé, non è stata sufficiente a proteggere gli individui dagli effetti nefasti della promiscuità imposta. Le differenze intellettuali e di classe non si sono disciolte nella comunità dei reclusi. Anzi, considera disilluso il pensatore anarchico,

<sup>10</sup> V. Lingardi, *La personalità e i suoi disturbi. Un’introduzione*, Milano 2001, p.180.

la larga maggioranza dei prigionieri 'a cui la fortuna aveva arriso di più' si è quasi sempre distinta in modo spiacevole per la totale mancanza di solidarietà [p.42].

Rare, ma non inesistenti, le soluzioni che si offrono all'internato per sottrarsi all'avvolgente psicologia del campo.

Il lavoro, da un lato, "anche se solo una minoranza di prigionieri ha la possibilità di soddisfare questa impellente necessità di occupazione" [p.51] palesemente anni luce lontana dalle forme di sfruttamento paraschiavistiche di altre tipologie detentive. Oppure, dall'altro, l'attività intellettuale: lezioni, conferenze, concerti. E tuttavia Rocker, animatore culturale principe del lager, non manca di svolgere una serie di considerazioni con le quali - con i dovuti distinguo, è naturale - sono anticipate non poche delle argomentazioni del dibattito Levi/Amery a proposito della *Entwürdigung* (degradazione) dell'intellettuale segregato<sup>11</sup>. Pur impegnandosi senza requie, precorrendo accenti gramsciani<sup>12</sup> non gli sfugge difatti che "non esiste argomento attraente per uno stomaco vuoto" [p.74].

In un'altra occasione le attente valutazioni di Rocker preludono a tematiche attuali, suggerendo agli studiosi la fattibilità di una ponderata riflessione che recuperi all'analisi storica la piena conoscenza di pratiche di segregazione *normali* nelle società europee del XVIII e XIX secolo.

Con le necessarie distinzioni, è ovvio, campi analitici goffmaniani e basagliani<sup>13</sup> sono anticipati quando lo scrittore tedesco s'industria a riflettere (con troppa fretta, sventuratamente) sulla presenza del male non come portato fatale ma come qualità intrinseca della reclusione (e per deduzione, della forma-campo). Un male, simile alla polvere di carbone sui volti dei viaggiatori di Andrian<sup>14</sup>, capace di penetrare e condizionare il futuro stesso degli uomini e dei reclusi più giovani:

Le conseguenze tra i ragazzi [...] magari internati proprio il giorno del loro diciassettesimo compleanno [...] sono quelle più penose. Essi sono facile preda dei vizi del campo [...] [e] non c'è da sperare che possano fare qualcosa di buono nella loro vita dopo la prigionia. Non che essi fossero peggiori o più deboli degli altri, ma la vita del campo ha reciso sul fiore il loro sviluppo e tirato fuori tutte quelle malformazioni della mente che si producono quando una vita giovane ed energica è condannata all'inerzia e all'inattività [p.81].

Un tema che suscita il particolare sdegno di Rocker è quello relativo alla nefasta attività della stampa inglese, "il cui obiettivo principale è di mantenere 'l'entusiasmo di guerra' al massimo grado" [p.88].

La stampa quotidiana è la cosa più dannosa di tutte. Infatti, è praticamente impossibile pensare a qualcos'altro che eserciti un'influenza così malefica e che soffochi con tanta efficacia i più alti istinti della ragione nell'uomo [p.83].

Un'esagerazione?

<sup>11</sup> J. Amery, *Intellettuale ad Auschwitz*, Torino 1987 (ed. orig. 1966); P. Levi, *I sommersi e i salvati*, Torino 1986, in partic. Le pp. 102-20.

<sup>12</sup> Cfr. la lettera del 06 marzo 1933 di Gramsci a Tatiana Schucht dove si parla della 'trasformazione molecolare' degli individui nelle situazioni di costrizione e privazione della libertà; in *Lettere dal carcere*, Roma 1989.

<sup>13</sup> E' evidente il riferimento a E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali*, Torino 1968 e F. Basaglia, *Scritti II. 1968 - 1980*, Torino 1982.

<sup>14</sup> L. von Andrian-Werburg, *Il giardino della conoscenza*, Bologna 1978, p.51 (ed. orig. Berlin 1895).

L'Inghilterra sembrava strana ai soldati che vi tornavano. Non potevamo capire la follia bellicista che si sentiva ovunque, e che sembrava una sorta di sfogo maniacale pseudomilitaresco. I civili parlavano una lingua straniera, che era la lingua dei giornali:

è Robert Graves a scrivere, commentando il senso d'estraneità che attanagliava i combattenti britannici rimpatriati in un contesto (tangibile e mentale) che con fatica riconoscevano come il loro "vecchio mondo"<sup>15</sup>.

Meditando su giornali e giornalisti Rucker coglie, vivendola sulla propria pelle, una realtà che a principiare giusto dalla Grande guerra caratterizzerà le società contemporanee. Il doppio ruolo dei media, nato sulle macerie della loro capitolazione al cospetto dell'interesse nazionale, e nella costruzione del nemico terrifico e nella mobilitazione/manipolazione dell'opinione pubblica.

Se per i lettori del 2006 recente è ancora il penoso chiacchiericcio sulle fasulle armi di distruzioni di massa irachene che hanno giustificato una guerra, o costante è lo scontro con una grande (?) stampa cinicamente volta a de-umanizzare e, quindi, de-contabilizzare la concretezza delle vittime arabo-palestinesi, per Rucker fu sacrificio giornaliero il confronto/scontro con campagne corali di stampa dove i tedeschi *tout court* erano raffigurati sotto i mantelli degli unni [p.109], come demoni e selvaggi [p.76], e l'internamento sarcasticamente "descritto come una specie di eldorado: intrattenimenti teatrali, concerti, tennis e biliardo" [p. 84]. Raffigurazione, deduce scoraggiato Rucker, a cui "un pubblico ignorante vi presta fede anche con troppa facilità" [p.76].

Anche gli indignati passi riservati al ruolo dei media, insieme a quelli dedicati all'osservazione e alla comprensione dei comportamenti degli internati, fanno del rapporto-Rucker una lettura viva e tre volte utile.

Valida sia per gli studiosi della psicologia umana e delle sue evoluzioni nei contesti nei quali l'isolamento, la reclusione, l'autoritarismo, la violenza e a volte la disumanità si razionalizzano e perfezionano tecnicamente. Sia per quei commentatori odierni i quali, dai pulpiti spesso raggiunti in virtù della muta sottomissione ai rituali e alle liturgie dell'accademia, con olimpica serenità e distanti fisicamente e psicologicamente dalle vittime delle violenze si ergono a fustigatori della correttezza e moralità di chi non può nemmeno immaginare la propria vita al di là di fili spinati, reti metalliche, muri *della libertà* e miserie quotidiane. Sia, infine, per quegli studiosi che si misurano col tentativo di comprendere il fenomeno della segregazione e dei campi d'internamento correlando contesti convinzioni e vissuti di chi l'istituzione concentrazionaria ha attraversato da burocrate, carnefice, spettatore silenzioso o vittima, non scordando le parole di Heinrich Mann:

"l'odio vero, nella sua incommensurabile profondità, non ha nulla a che fare con i nostri difetti, molto però con i nostri valori"<sup>16</sup>.

Correda il volume un'antologia delle lettere scambiate durante l'internamento da Rucker con la moglie, la propagandista anarchica russa Milly Witkop. Al pari del marito, fu arrestata dalla polizia il 28 luglio 1916 e detenuta senza processo nel carcere di Halloway per aver diffuso un manifesto diretto ad impedire

<sup>15</sup> Robert Graves, citato in J. Glover, *Humanity. Una storia morale del ventesimo secolo*, Milano 2002, p.214.

<sup>16</sup> H. Mann, *L'odio. Scene di vita nazista*, Milano 1995 [1933-39], p.20.

l'arruolamento dei giovani emigrati russi nelle armate britanniche. Ennesima riprova di una volontà di pacificazione temuta dalle autorità più delle inenarrabili disumanità di una guerra che, in quegli stessi giorni, sterminava il fior fiore delle generazioni europee.

*Andrea Scartabellati*

## **Roger Daniels, *Prisoners without Trial. Japanese Americans in World War II*, Hill and Wang, New York 2004, pp. 162.**

Tra l'aprile e l'ottobre 1942 120.000 persone di origine giapponese (di cui oltre due terzi cittadini americani) furono forzatamente trasferite dalle loro abitazioni sulla costa occidentale degli Stati Uniti e internate in 10 campi di concentramento in base alle disposizioni contenute nell'*Executive Order* 9066 emanato dal presidente Roosevelt il 19 febbraio 1942, dieci settimane dopo l'attacco a Pearl Harbor. Il provvedimento legislativo conferiva al ministro della Guerra e alle autorità militari la facoltà di definire "le aree militari" da cui allontanare gli abitanti al fine di prevenire atti di sabotaggio o spionaggio.

In questo volume Roger Daniels, uno tra i più autorevoli studiosi della discriminazione razziale negli Stati Uniti<sup>1</sup> ed in particolare del trasferimento forzato dei giapponesi nel secondo conflitto mondiale<sup>2</sup>, ricostruisce le fasi e le responsabilità della deportazione di massa inserendole nel contesto della discriminazione antica che colpì gli immigrati dai paesi asiatici.

Il volume, infatti, prende l'avvio dall'immigrazione dei lavoratori cinesi negli ultimi decenni dell'Ottocento, il gruppo più numeroso tra gli immigrati di origine asiatica a cui per lungo tempo nell'opinione corrente furono assimilati, anche per quanto riguarda il pregiudizio razzista, i giapponesi. Insediati soprattutto in California (90.000 persone su un totale di 130.000), allo scoppio del conflitto i giapponesi erano occupati in gran parte nell'agricoltura, nel settore dei servizi e del commercio.

Benché il quattordicesimo emendamento alla Costituzione americana (1868) avesse stabilito che tutte le persone nate negli Stati Uniti o naturalizzate dovessero godere della piena cittadinanza, gli immigrati di origine asiatica subirono pesanti discriminazioni. I giapponesi di prima generazione (*Issei*), furono definiti "stranieri non naturalizzabili" e perciò, a differenza dei loro figli (*Nisei*), non potevano aspirare alla cittadinanza né a possedere terre. Gli stessi sindacati non accoglievano i giapponesi, in particolare gli *Issei*, nelle loro file. Si spiega così il maggiore isolamento in cui visse la comunità giapponese rispetto ad altre nazionalità immigrate e la più accentuata frattura generazionale in una comunità in cui i giovani erano numerosi (nel 1940 l'età media era di 21 anni). Fieri della loro condizione di cittadini, i giovani *Nisei* erano desiderosi di distinguersi dai loro

---

<sup>1</sup> Tra le sue opere più importanti si ricorda: *Anti-Chinese Violence in North America*, Arno Press, New York 1978; *Asian America. Chinese and Japanese in the United States since 1850*, University of Washington Press, Seattle 1992; *A History of Immigration and Ethnicity in American Life*, HarperCollins, New York 1990; *Not Like Us. Immigrants and Minorities in America, 1890-1924*, Ivan R. Dee, Chicago 1997; *Guarding the Golden Door: American Immigration Policy and Immigrants Since 1882*, Hill and Wang, New York 2004.

<sup>2</sup> Già alla fine degli anni Sessanta Roger Daniels è stato tra i primi a richiamare l'attenzione della storiografia su questo argomento ed è stato consulente della Commissione nominata dal Congresso nel 1980 sul trasferimento forzato e l'internamento dei civili durante la Seconda guerra mondiale. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordo: *The Decision to Relocate Japanese Americans*, Lippincott, Philadelphia 1975; *American Concentration Camps: A documentary History of the Relocation and Incarceration of Japanese Americans, 1941-1945*, 9 voll., Garland, New York 1989.

stessi padri che tendevano ad escludere dalle loro organizzazioni come la *Japanese American Citizens League*. Allo scoppio del conflitto i *Nisei*, sottovalutando il razzismo diffuso, vollero dimostrare la loro lealtà agli Stati Uniti e si arruolarono numerosi nell'esercito americano (alla fine del 1941 erano circa 3.000 le reclute di origine giapponese).

Ancor prima dell'attacco a Pearl Harbor, i provvedimenti contro i cittadini stranieri di nazionalità nemica colpirono maggiormente i giapponesi rispetto alle altre minoranze. In base all'*Alien Registration Act*, un provvedimento approvato dal Congresso alla metà del 1940 che limitava i diritti civili ai cittadini stranieri di nazionalità nemica e imponeva l'obbligo di registrazione, 695.363 italiani, 314.715 tedeschi e 91.858 giapponesi furono considerati "enemy aliens". Di questi si stima che 11.000 siano stati internati; 8.000 (il 72%) erano di origine giapponese.

Solo per questi ultimi – sostiene l'autore – si può parlare di internamento. Per tutti gli altri, oltre 110.000 persone, si trattò di trasferimento forzato di massa. Per questa ragione Roger Daniels ritiene sia più corretto parlare di carcerazione (*incarceration*) anziché di internamento e di campi di concentramento anziché di *relocation centres*<sup>3</sup>.

Migliaia di stranieri di nazionalità tedesca e italiana i cui nomi comparivano negli elenchi del governo vennero internati ed in molti casi li seguirono le mogli che avevano la cittadinanza americana e i bambini. Tuttavia, nessun cittadino bianco, italiano o tedesco per nascita od origine, fu privato della libertà dal governo senza un'ordinanza o un regolare procedimento giudiziario (p. 51).

Il processo di internamento infatti, pur nella sua ingiustizia, conservava una parvenza di legalità e ad ogni internato era garantita un'udienza in seguito alla quale molti furono rilasciati. Il trattamento riservato agli internati, posti sotto la direzione dell'*Immigration and Naturalization Service*, era rispettoso delle convenzioni di Ginevra.

Mentre coloro che furono colpiti dall'internamento erano accusati o sospettati per le loro azioni, i cittadini di origine giapponese furono deportati in massa esclusivamente a causa della loro origine. Mentre inoltre le regolamentazioni sull'internamento dei cittadini stranieri di nazionalità nemica riguardavano solo gli uomini adulti oltre i 14 anni, nel caso dei giapponesi si fece ricorso alla carcerazione di tutta la popolazione, incluse le donne e i bambini. Si trattò di una forma di pulizia etnica, nella storia americana paragonabile soltanto al trasferimento forzato delle popolazioni indiane.

I cittadini di origine giapponese della costa del Pacifico furono discriminati anche rispetto alla comunità giapponese delle Hawaii, una comunità numerosa (oltre 150.000 persone) che rappresentava 1/3 della popolazione complessiva. Tuttavia nelle Hawaii, a causa del ruolo indispensabile svolto nell'economia delle isole dai giapponesi, solo una minoranza subì provvedimenti repressivi.

Se la deportazione di massa dei cittadini di origine giapponese della costa occidentale ebbe inizio dopo oltre due mesi dall'attacco a Pearl Harbor, gravissime

---

<sup>3</sup> R. Daniels, *Words Do Matter: A Note on Inappropriate Terminology and the Incarceration of Japanese Americans*, in L. Fiset – G. Namura, *Nikkei in the Pacific Northwest. Japanese Americans and Japanese Canadians in the Twentieth Century*, University of Washington Press, Seattle 2005.

limitazioni delle libertà civili furono attuate già a partire dal dicembre 1941: i conti bancari vennero bloccati, fu proibito l'espatrio e, in deroga alle garanzie costituzionali che impedivano la perquisizione senza un mandato, vennero perquisite tutte le abitazioni in cui fosse presente un solo *Issei*. E mentre i leaders della comunità venivano arrestati, i giovani *Nisei* venivano scartati alle visite di leva ed allontanati dalle file dell'esercito.

La stampa ebbe un ruolo di primaria importanza nel creare e diffondere un clima di odio nei confronti dei cittadini di origine giapponese. Valga per tutti l'esempio del giornalista Westbrook Pegler che nei giorni immediatamente successivi a Pearl Harbor, propose che per ogni ostaggio ucciso dalle potenze dell'Asse gli Stati Uniti avrebbero dovuto uccidere per rappresaglia 100 vittime scelte tra gli internati nei campi di concentramento americani che Pegler contava venissero istituiti per italiani, tedeschi e giapponesi (p. 29).

Il provvedimento legislativo presidenziale che diede l'avvio al processo di trasferimento forzato di una intera comunità fu sanzionato sia dall'organo legislativo che dalla Corte Suprema. La posizione di Owen Robert, giudice della Corte Suprema, è estremamente significativa. Inviato dal presidente nelle Hawaii per indagare sulle ragioni della sconfitta, dichiarò che esse si dovevano far risalire all'impreparazione delle forze armate, ma, in seguito a pressioni delle autorità militari, diede grande importanza all'azione di spionaggio. Cosa ancor più grave, affermò che l'FBI non aveva svolto un'azione di controspionaggio efficace a causa degli eccessivi scrupoli verso la Costituzione.

Lo studio di Daniels è particolarmente attento al ruolo svolto dalle autorità militari nella decisione della deportazione di massa, in primo luogo a quello del generale DeWitt, comandante militare della costa occidentale da cui venne la prima proposta di trasferimento forzato, nonché alle loro responsabilità nel diffondere false notizie sullo spionaggio, come nel caso dell'ammiraglio Frank Knox.

Altra figura chiave nella decisione dell'internamento forzato è quella di Allen Gullion, comandante della polizia militare, le cui responsabilità per la prima volta Roger Daniels, avvalendosi delle intercettazioni telefoniche conservate presso gli archivi militari, ha ricostruito nel dettaglio. Gullion, che dalla metà del 1940 aveva approntato un piano per il controllo dei civili, fece riferimento a "rapporti degni di fede" che testimoniavano l'attività di spionaggio e propose di deportare in campi da istituire nella Sierra Nevada tutti i giapponesi privi della cittadinanza accompagnati dalle loro famiglie. Nel dicembre 1941 Gullion fece pressioni perché il controllo degli "enemy aliens" passasse dalla sfera civile a quella militare ed ottenne dal Ministero della giustizia progressive erosioni dei diritti costituzionali dei cittadini di origine giapponese.

L'autore non tratta che di sfuggita delle condizioni di vita nei campi, il cuore del capitolo *La vita dietro al filo spinato* è dedicato alle forme di resistenza nei campi - "una resistenza nonviolenta nelle migliori tradizioni americane" (p. 58) - e soprattutto alle sfide legali rivolte al governo da quattro giovani *Nisei* nel 1942, casi che l'autore sviluppa nel saggio che compare in questo numero della rivista e al quale rimando.

Nei campi alcuni reagirono con la violenza, in primo luogo verso coloro che avevano accettato di collaborare con il governo, tuttavia il più vasto movimento di

protesta fu quello contro la campagna per l'arruolamento tra i giovani detenuti nei campi intrapresa dal governo. Il rifiuto ad entrare nelle file dell'esercito americano e a dichiarare la propria fedeltà agli Stati Uniti, dichiarazione alla quale molti si piegarono nella convinzione che fosse l'unico modo per poter rientrare in California, si accompagnò spesso a manifestazioni di sdegno e di risentimento per la sottrazione dei diritti civili. Coloro che furono definiti "sleali" vennero concentrati nel campo di Tule Lake, un campo disciplinare da cui passarono 18.000 persone.

Le sofferenze patite, il senso dell'ingiustizia in molti casi fecero nascere o rafforzarono sentimenti di lealtà al Giappone. Se infatti circa 3.600 giovani accettarono di arruolarsi nell'esercito americano, ben 5.766 furono i *Nisei* che rinunciarono alla cittadinanza. Privati della libertà, del reddito, della possibilità di lavorare la terra, molti *Issei* persero tutto ciò che avevano e chiesero il rimpatrio.

Il processo di svuotamento dei campi fu lungo e graduale; iniziato nel 1944, alla fine del conflitto con il Giappone, il 14 agosto 1945, gli internati erano 44.000, nel 1946 2.806. La maggior parte si trasferì in zone lontane dalla costa occidentale: Chicago, Denver, Salt Lake City e New York dove non vi erano mai state comunità giapponesi. Molti tuttavia non vollero lasciare i campi; l'esperienza della detenzione aveva scavato un solco troppo profondo nella loro vita.

Non c'è dimostrazione più significativa degli effetti distruttivi della crudeltà dell'uomo sull'uomo del fatto che migliaia di internati, persone che avevano fatto parte di una comunità libera e autosufficiente, siano rimaste così profondamente ferite dal trattamento subito durante la guerra da parte del loro stesso governo, da dover essere letteralmente cacciate dai campi (p. 87).

La lunga strada del processo di riconoscimento e di indennizzo (a partire dal 1988 ad ogni sopravvissuto furono concessi 20.000 dollari accompagnati da una lettera ufficiale di scuse) costituisce l'ultima parte del volume. La commissione nominata dal Congresso nel 1980, *The Wartime Relocation and Internment of Civilians* nel 1980, ai cui lavori Roger Daniels partecipò in qualità di esperto, pubblicò il suo rapporto *Personal Justice Denied* nel 1983. Fonte indispensabile per gli studiosi, il rapporto raccoglie numerosissime testimonianze dei sopravvissuti; persone che in maggioranza non avevano mai parlato della loro esperienza, sia per la difficoltà di ripercorrere con la memoria un periodo tanto doloroso, sia per quegli aspetti culturali giapponesi che impongono ai singoli di non essere causa di vergogna o disgrazia per la comunità. Dal punto di vista politico le conclusioni della Commissione furono assai radicali:

La promulgazione dell' Executive Order 9066 non fu dettata dalle necessità militari e le decisioni che ne conseguirono non derivarono da un'analisi delle condizioni militari. Le profonde cause storiche che determinarono quelle decisioni vanno individuate nel pregiudizio razzista, nell'isteria di guerra e nel fallimento di guida politica.

Cause che pesano tuttora come un oscuro presagio anche sul nostro futuro.

Bruna Bianchi

---

# Comfort Women

## Storia e propaganda nella documentazione fotografica

---

di

*Maria Amelia Odetti*

**Abstract:** This Maria Odetti's essay presents and analyses a series of photographs about continental and south-east Asia's women forced to work as prostitutes at the brothels run by Japanese troops during the Second World War. Japanese government used photography to hide that exploitation by circulating photographs showing those prostitutes acting as nurses and maids. At the end of the Second World War photographs showing these women's release were shown by American troops. However photographs showing the evidence of those women's outrageous situation haven't been released so far, being consigned in states' archives. Organizations involved in achieving the war crime recognition for the sexual exploitation suffered are the only ones committed in preserving and circulating these photos. This essay shows the complicated connections between history, remembrance and propaganda.

Nell'ultimo numero di DEP abbiamo analizzato l'esperienza delle cosiddette "Comfort Women", le donne del sud-est asiatico che furono vittime dello sfruttamento sessuale organizzato dal governo giapponese durante la seconda guerra mondiale. Durante il conflitto circa 200.000 donne e bambine, provenienti da tutti i paesi dell'Asia sud-orientale furono costrette con la forza a prostituirsi per le truppe nipponiche. La maggior parte di queste donne fu rinchiusa in bordelli ubicati nelle basi giapponesi nelle aree occupate dell'Asia continentale e del sud-est asiatico<sup>1</sup>. In questo numero della rivista presentiamo una piccola serie di immagini su questo argomento che permettono di prendere in considerazione il complesso legame tra storia, memoria e propaganda.

Questo obiettivo non è disgiunto dall'esigenza di diffondere la conoscenza delle atrocità che queste donne hanno dovuto subire da parte dell'autorità militare giapponese; il governo nipponico ancora oggi si rifiuta di riconoscere tali crimini e non se ne assume la responsabilità politica, lasciando in questo modo ancora aperte le ferite e turbando la politica internazionale asiatica.

All'onerosa lotta per mantenere la memoria di questi eventi affinché siano riconosciuti come crimini di guerra, si aggiunge il rischio di strumentalizzazione delle vittime e del loro vissuto da parte di altre autorità politiche che dimostrano interessi divergenti rispetto a quelli nipponici. In questo contesto diventa talvolta difficile distinguere se le pressioni operate dalla Repubblica di Corea sul governo giapponese siano motivate dalla ricerca di giustizia per le sopravvissute della

---

<sup>1</sup> Coomaraswamy Radhika, "Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Distr. General, Economic and Social Council E/CN.4/1996/53/Add. 1/Corr. 1, (7 February 1996), Commission on Human Rights, Fifty-second session, Item 9 (a) of the provisional agenda, <http://www.comfort-women.org/coomaras.htm>

schiavitù sessuale o siano un mezzo di ricatto politico. I crimini giapponesi, d'altro canto, diventarono oggetto di propaganda già nel corso del conflitto e nel periodo immediatamente successivo, quando gli Stati Uniti utilizzarono le fotografie scattate alle comfort women come giustificazione della lotta spietata contro il Giappone.

La scelta delle immagini non è stata facile, data la scarsità di informazioni disponibili che permettano un'adeguata contestualizzazione delle fotografie. Per questo motivo le foto sono state individuate privilegiando la facilità di "lettura"; infatti, non essendo possibile in quasi tutti i casi risalire al fotografo, all'anno e luogo dello scatto, si è deciso di far prevalere l'immediatezza delle immagini, ordinandole secondo le testimonianze delle sopravvissute e le descrizioni riportate dal Report americano "Japanese Prisoners of War Interrogation on Prostitution", datato 1 ottobre 1944 e redatto da Alex Yorichi<sup>2</sup>. Gli archivi fotografici del "Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery" (d'ora in poi KCW)<sup>3</sup> e del "Washington Coalition for Comfort Women Issue"<sup>4</sup> si sono rivelati importanti punti di riferimento nell'interpretazione delle immagini che, come già ricordato, sono prive di annotazioni tecniche.<sup>5</sup>

Il reclutamento delle comfort women ebbe luogo principalmente in Corea, soprattutto tra il 1939 e il 1943. Molte delle ragazze reclutate furono circuite dagli agenti locali del governo giapponese –in gran parte coreani- che offrivano loro un lavoro, cibo e una remunerazione sicura per seguire le truppe giapponesi al fronte. Così viene descritto il reclutamento nel rapporto americano:

Early in May of 1942 Japanese agents arrived in Korea for the purpose of enlisting Korean girls for "comfort service" in newly conquered Japanese territories in Southeast Asia. The nature of this "service" was not specified but it was assumed to be work connected with visiting the wounded in hospitals, rolling bandages, and generally making the soldiers happy. The inducement used by these agents was plenty of money, an opportunity to pay off the family debts, easy work, and the prospect of a new life in a new land, Singapore. On the basis of these false representations many girls enlisted for overseas duty and were rewarded with an advance of a few hundred yen<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> US Office of War Information, Psychological Warfare Team Attached to U.S. Army Forces India-Burma Theater, APO 689, *Report No. 49: Japanese Prisoners of War Interrogation on Prostitution*, Date of Report: October 1, 1944, By: T/3 Alex Yorichi, <http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/report-49-USA-orig.html>

<sup>3</sup> Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery, <http://www.womenandwar.net/>

<sup>4</sup> Washington Coalition for Comfort Women Issue, Inc., <http://www.comfort-women.org/>

<sup>5</sup> Questo saggio non ha l'intenzione di essere esaustivo dell'argomento ma, al contrario, di suscitare e stimolare una discussione al riguardo. Per chiarimenti, richieste, precisazioni e correzioni riguardante il tema sono a disposizione al seguente indirizzo mail: [odetti@mail.com](mailto:odetti@mail.com).

<sup>6</sup> US Office of War Information, Psychological Warfare Team Attached to U.S. Army Forces India-Burma Theater, APO 689, *Report No. 49: Japanese Prisoners of War Interrogation on Prostitution*, Date of Report: October 1, 1944, By: T/3 Alex Yorichi, <http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/report-49-USA-orig.html>



Foto n. 1. Un gruppo di infermiere Taiwanesi che lasciano Taipei per il Sud-est asiatico. Alcune di loro divennero comfort women. Data sconosciuta.

Altre ragazze furono comprate da famiglie povere dalle stesse autorità nipponiche, oppure minacciate e rapite.



Foto n. 2

Nella foto 02 compaiono alcune infermiere militari mentre vengono trasportate verso fronte meridionale; una superstite che ha subito l'ordalia delle comfort

station si è riconosciuta nell'immagine. Non si ha notizia invece di cosa sia successo alle altre infermiere, si suppone che siano divenute tutte comfort women (fonte KCW).

Nonostante le atrocità fossero note sin dall'inizio del conflitto, la propaganda giapponese, in occasione di feste o eventi ufficiali, fece in modo che i gruppi di comfort women apparissero, almeno visivamente, come compagnie di infermiere e inservienti che alleviavano le fatiche degli uomini al fronte. Ad esempio, le truppe australiane trovarono nell'isola di Timoa 46 comfort women giapponesi che erano state obbligate a vestire la fascetta della croce rossa per nascondere la vera natura della loro presenza sull'isola<sup>7</sup>.

Nella foto 03, scattata nel 1944, vengono ritratte alcune giovani ragazze coreane di età compresa tra i 12 e i 16 anni a Nagoya, in Giappone. Erano vestite come lavoratrici (il fazzoletto bianco che lega i capelli e la divisa) e, secondo le testimonianze raccolte dal KCW, furono reclutate per "cooperazione di lavoro". Nella bandiera che una di loro porta si possono leggere solo i primi due ideogrammi che significano "giovani donne"; è inoltre possibile distinguere il sol levante in cima allo stendardo. Gli accompagnatori sono due ufficiali giapponesi. Non è semplice comprendere se le foto siano di posa, tuttavia, trattandosi di immagini propagandistiche, è possibile che siano state appositamente manipolate. Risulta quindi importante riuscire a confrontare e integrare la documentazione fotografica con le testimonianze, peraltro spesso contraddittorie, per riuscire ad interpretare adeguatamente queste immagini.



Foto n. 3

---

<sup>7</sup>Y. Tanaka, *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II*, Columbia University Press 2001, p.81.



Foto n. 4

Dopo esser state radunate con l'inganno o con la violenza, le ragazze arrivavano con mezzi propri o trasportate in carovane alla sede del coordinamento regionale che organizzava la loro distribuzione nei vari campi militari. Giunte a destinazione, le donne e le ragazze si ritrovavano in piccoli spazi, a volte comuni, dove venivano

rinchiuse e dove venivano costrette a subire fino a 30-40 violenze giornaliere<sup>8</sup>. Nella Foto 05 è stata immortalata la sistemazione delle comfort women, a Myitkyina, vicino a Yangon nel Myanmar; il già citato rapporto americano riferisce:

the girls were usually quartered in a large two story house (usually a school building) with a separate room for each girl. There each girl lived, slept, and transacted business<sup>9</sup>.



Foto n. 5

Le condizioni di sfruttamento delle donne erano regolate dall'esercito. Per ovviare a problemi di sovraffollamento in gran parte dei campi furono stabiliti turni settimanali suddivisi in relazione alle unità militari presenti.

Furono, inoltre, fissati i prezzi che venivano pagati al responsabile del postribolo e che variavano a seconda del grado militare. Secondo le testimonianze delle sopravvissute il sistema di divisione giornaliera più comune si può riassumere nel seguente modo:

---

<sup>8</sup> Y. Yoshimi, *Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and the US Occupation*, Routledge, London 2002 pp. 139-151.

<sup>9</sup> US Office of War Information, Psychological Warfare Team Attached to U.S. Army Forces India-Burma Theater, APO 689, *Report No. 49: Japanese Prisoners of War Interrogation on Prostitution*, Date of Report: October 1, 1944, By: T/3 Alex Yorichi, <http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/report-49-USA-orig.html>

1. Soldati semplici	Dalle 10 AM alle 5 PM	1.50 yen	20 / 30 minuti
2. Addetti non militari	Dalle 5 PM alle 9 PM	3.00 yen	30 / 40 minuti
3. Ufficiali	Dalle 9 PM alle 12 PM	5.00 yen	30 / 40 minuti <sup>10</sup>



Foto n. 6

Nell'immagine 06 si distingue chiaramente una fila di soldati giapponesi in attesa all'esterno di alcune case che ospitavano comfort women in Cina. Le richieste di prestazioni sessuali erano pressanti, come registra il report statunitense n. 49 che descrive la situazione nel campo di prostituzione di Myitkyina:

The [Japanese] soldiers often complained about congestion in the houses. In many situations they were not served and had to leave as the army was very strict about overstaying. In order to overcome this problem the Army set aside certain days for certain units. Usually two men from the unit for the day were stationed at the house to identify soldiers [...]. Officers were allowed to come seven nights a week. The girls complained that even with the schedule congestion was so great that they could not care for all guests, thus causing ill feeling among many of the soldiers [...]. Soldiers would come to the house, pay the price and get tickets of cardboard about two inches square with the prior on the left side and the name of the house on the other side. Each soldier's identity or rank was then established after which he "took his turn in line". The girls were allowed the prerogative of refusing a customer. This was often done if the person were too drunk<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibidem

<sup>11</sup> Ibidem

In realtà, non sempre alle comfort women veniva concessa tanta libertà come avveniva nel caso delle prigioniere del campo di Myitkyina.

Malattie, mutilazioni e suicidi erano all'ordine del giorno e alla fine del conflitto le donne che non erano decedute a causa delle sofferenze e delle condizioni di vita nei campi, furono abbandonate nella giungla o giustiziate.

Hwang So Gyun, 77 anni, rapita a 17 anni e rinchiusa in un bordello del Nord della Cina, racconta:

La vita per noi non aveva più senso. E se qualcuna provava a ribellarsi, era la fine. Una sera la più giovane tra noi, che aveva forse 13 anni, cerco di sottrarsi alle attenzioni di un ufficiale giapponese particolarmente violento. Fummo tutte radunate nel cortile; la ragazza che aveva osato opporsi allo stupro venne trascinata per i capelli fin nel centro. Un soldato le staccò la testa di netto con la sciabola. E il suo corpo fu ridotto in tanti piccoli pezzi.



Foto n. 7.a

Un'altra donna, Yi Sunok, 70 anni, ha dichiarato di avere infettato più di cinquanta soldati con una malattia venerea. Per sua fortuna, non se ne accorse nessuno perché, come lei stessa racconta, spesso le donne affette da malattie venivano uccise: "Qualche volta venivano dei medici militari a visitarci - ricorda -

ci isolavano in infermeria per curarci. Ma spesso le donne affette da malattie sparivano nel nulla. So di donne sepolte vive per questo”<sup>12</sup>.

Nella foto 07a, scattata all’ingresso di una comfort station, vengono ritratti i medici militari e le infermiere dopo i controlli sanitari settimanali nel bordello, controlli che erano volti più che altro a preservare la salute delle truppe piuttosto che quella delle ragazze.



Foto n. 7.b

Dopo la resa incondizionata, l’armata giapponese lasciò dietro di sé le donne divenute ormai inutili, nella foto 07b si può osservare un gruppo di comfort women ritrovate dagli americani. Nell’archivio del KCW si specifica che la donna incinta ritratta nella foto è ancora in vita e abita nella Corea del Nord. Nell’immagine 08 è invece immortalata una fossa comune, ritrovata dalle forze Alleate alla fine della guerra. In caso di ritirata le comfort women venivano uccise poiché avrebbero potuto essere a conoscenza di segreti rivelati dai soldati o perché, una volta fatte prigioniere dal nemico, avrebbero potuto indicare i movimenti delle truppe nipponiche.

---

<sup>12</sup> Per ulteriori testimonianze di *comfort women*, cfr. Archivio KWC. ‘Memories’, e K. Howard (ed.), *True Stories of the Korean Comfort Women*, Cassel, London 1995.



Foto n. 8

La propaganda americana si servì di ogni mezzo mediatico (immagini, volantini, manifesti) per demoralizzare il nemico e promuovere la propria immagine. Proprio nell'ultima fase del conflitto vennero infatti diffuse fotografie che ritraevano truppe americane che assistevano le confort women. Le foto 09,10 e 11 mostrano alcune confort women coreane catturate nel Myanmar nell'agosto del 1944 con alcuni soldati nippo-statunitensi. Come si può chiaramente notare, queste immagini sono diverse dalle precedenti (es. foto 07.b); le foto, provenienti

dall'archivio del dipartimento di stato americano, esibiscono delle donne sorridenti e pulite che collaborano attivamente con i soldati americani. Alcune foto però, sfuggite alla selezione dell'archivio di stato americano (vedi oltre foto n. 12) mostrano anche come le comfort women di Myanmar fossero sottoposte, sotto stretta sorveglianza, a interrogatori come i prigionieri di guerra.



Foto n. 9



Foto n. 10



Foto n.11



Foto n. 12

La diffusione della documentazione fotografica degli orrori nei campi di prostituzione giapponesi avrebbe potuto essere diffusamente utilizzata come strumento di propaganda anti-giapponese; tuttavia il caso delle comfort women ebbe poca risonanza presso l'opinione pubblica durante e dopo la guerra. La documentazione fotografica conservata negli archivi americani non fu resa pubblica. Alcuni studiosi sostengono che l'omertà degli Alleati e la conseguente impunità nipponica in merito al caso delle comfort women agevolarono il comportamento delle forze d'occupazione statunitensi in Giappone. Alla fine del conflitto lo sfruttamento sessuale della popolazione giapponese da parte delle truppe americane occupanti, rivelò infatti lo stesso spregio dei diritti umani dimostrato dall'Impero giapponese nei confronti delle comfort women. Se l'opinione pubblica si fosse dimostrata sensibile all'argomento sarebbe stata impossibile, o perlomeno difficoltosa, l'organizzazione da parte del governo giapponese di un analogo sistema di prostituzione per le truppe statunitensi<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> G. J. McDougall, "Contemporary Forms of Slavery: Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict", Distr. General, E/CN.4/Sub.2/1998/13, (22 June 1998), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Fiftieth session, Item 6 of the provisional agenda, <http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/fb00da486703f751e12565a90059a227/3d25270b5fa3ea998025665f0032f220?OpenDocument>